

La scrittura nella giustizia

Una ricerca applicata di topica giudiziale

a cura di Paolo Moro e Federico Reggio



PADOVA
UP



P A D O V A U N I V E R S I T Y P R E S S

Prima edizione 2024, Padova University Press
Titolo originale *La scrittura nella giustizia*

© 2024 Padova University Press
Università degli Studi di Padova
via 8 Febbraio 2, Padova
www.padovauniversitypress.it

Redazione Padova University Press
Progetto grafico Padova University Press

In copertina è raffigurato il medaglione cosiddetto di Saffo, affresco di età neroniana che faceva parte della decorazione di una casa dell'*Insula Occidentalis* a Pompei. La figura ritrae una giovane donna, che stringe nella mano sinistra un *tetráptychon* (quattro tavolette rivestite di cera), mentre con la destra accompagna lo *stilus* alle labbra, a simboleggiare il tipico atteggiamento riflessivo che precede la scrittura. L'immagine è riprodotta su concessione del Ministero della Cultura - Museo Archeologico Nazionale di Napoli - foto di Luigi Spina.

This book has been peer reviewed

ISBN 978-88-6938-401-1



This work is licensed under a Creative Commons Attribution International License
(CC BY-NC-ND) (<https://creativecommons.org/licenses/>)

La scrittura nella giustizia

**Una ricerca applicata
di topica giudiziale**

a cura di
Paolo Moro e Federico Reggio

PADOVA UP

Indice

Introduzione <i>Paolo Moro - Federico Reggio</i>	9
Sulla giustificazione della decisione giudiziale in materia civile <i>Federico Casa</i>	21
La topica della sentenza civile. Indagine metodologica sulle <i>best practices</i> di scrittura invalse nel Tribunale di Treviso <i>Elena Bettarello</i>	51
Costruzione topica del capo di imputazione: il principio di correlazione tra il capo d'accusa e la motivazione della sentenza <i>Giulia De Bona</i>	117
Topica e scrittura della motivazione nella decisione penale <i>Alessandro Crivellaro</i>	151
«Legalità dell'interpretazione» e nomofilachia nella materia penale. Valore del precedente e processo motivazionale <i>Maria Carla Canato</i>	213
Tra esigenze del giusto processo e prospettive rigenerative: il paradigma della Restorative Justice dentro e oltre il d.lgs. 150/2022 <i>Ileana Bertasini</i>	243
Strumenti e metodi per la mediazione demandata: una proposta topico-giuridica e metodologica per l'analisi della mediabilità delle controversie <i>Anna Ferrari Aggradi</i>	275

Digital Topics: questionario digitale semplificato per la lettura del fascicolo
e la sua mediabilità 323
Andrea Rinaldo

La scrittura giuridica alla prova
delle nuove tecnologie: tra nuove prospettive
del Legal design e criticità informatiche 351
Luigi Rufo

La presente ricerca è stata condotta dal gruppo di ricerca del settore IUS/20 (Filosofia del Diritto) del Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto dell'Università degli Studi di Padova nell'ambito del Progetto "Universitas per la Giustizia. Programma per la qualità del sistema giustizia e per l'effettività del giusto processo" (Uni4Justice). Il progetto, coordinato dall'Alma Mater – Università di Bologna, ha coinvolto il Dipartimento di Diritto Pubblico Internazionale e Comunitario dell'Ateneo patavino nonché le Università situate nei distretti giudiziari delle Corti d'Appello di Ancona, Bologna, Trento, Trieste, Venezia e ha sviluppato la collaborazione fra mondo scientifico e sistema della giustizia all'interno del "Progetto unitario per la diffusione dell'Ufficio per il Processo e l'implementazione di modelli operativi innovativi negli Uffici giudiziari per lo smaltimento dell'arretrato", promosso dal Ministero della Giustizia nell'ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 e realizzato in sinergia con gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a sostegno della riforma della giustizia.

Introduzione

Paolo Moro - Federico Reggio

Sommario*: 1. Metodologia della scrittura giudiziale. Un progetto di ricerca di Filosofia del Diritto; 2. Topica della scrittura processuale; 3. Riparazione e mediazione. Metodi alternativi di scrittura giudiziale.

1. Metodologia della scrittura giudiziale. Un progetto di ricerca di Filosofia del Diritto

È difficile contestare che la competenza trasversale più importante del giudice e dell'avvocato sia la padronanza della lingua e della scrittura giuridica. Questa abilità interdisciplinare, che oggi appare senz'altro la principale *soft skill* del giurista pratico e che va considerata un'autentica arte¹, non presuppone una ripetitiva familiarità con modelli raccolti in modo astratto da formulari rigidi o schemi direttivi, ma integra la capacità di trasformare la preparazione teorica in testi giudiziali significativamente argomentati e stilisticamente ineccepibili.

La composizione di un testo giudiziale trova il suo punto focale nella motivazione del provvedimento decisorio per il giudice e nell'argomentazione difensiva per l'avvocato, ma si estende anche alle metodologie alternative di risoluzione delle controversie, come la mediazione civile e la giustizia riparativa penale. Questa attività professionale non è affatto casuale o automatica, sebbene sia oggi sempre più agevolata dalla tec-

* Paolo Moro ha scritto i paragrafi 1 e 2; Federico Reggio ha redatto il paragrafo 3.

¹ PAOLO MORO, *L'arte della scrittura giuridica. Retorica e testo difensivo*, Libreria Al Segno Editrice, Pordenone 2018.

nologia digitale, ma impone una ponderata riflessione culturale ed è il risultato di un processo profondo e accurato, in cui la competenza tecnica si intreccia con la comprensione culturale e la sensibilità giuridica.

Da questa consapevolezza è nato il lavoro scientifico presentato in queste pagine e sviluppato dal gruppo di assegnisti e borsisti di ricerca di Filosofia del Diritto dell'Università degli Studi di Padova nell'ambito di Uni4Justice, un rilevante e complesso progetto di collaborazione fra mondo scientifico e sistema della giustizia, coordinato dall'Alma Mater – Università di Bologna, finanziato dal Ministero della Giustizia e ispirato dai principi della programmazione europea per promuovere il cambiamento organizzativo, tecnologico e professionale negli uffici giudiziari.

Il progetto di Filosofia del Diritto, che il team dell'Università degli Studi di Padova ha realizzato intersecando metodologia forense e informatica giuridica, ha coinvolto 4 coordinatori scientifici e 8 ricercatori che, tutti avvocati o tirocinanti giudiziari, hanno svolto un percorso di ricerca applicata nei Tribunali di Treviso (che è stato analizzato come autentico caso di studio sulla scrittura giudiziale) e di Padova, confrontandosi per oltre un anno con i magistrati e i funzionari dell'Ufficio del Processo al fine di avviare la costruzione di modelli di redazione ed organizzazione dei provvedimenti giudiziari per il miglioramento delle attività di scrittura e della trattazione dei procedimenti.


Questo lavoro di squadra ha prodotto alcune proposte di innovazione organizzativa e funzionale degli atti giudiziari, permettendo di comprendere la connessione teorica e pratica tra la positività del diritto e l'opera della giurisprudenza², con gli strumenti più attuali della ricerca scientifica nella Filosofia del Diritto, che annovera nel proprio settore disciplinare materie professionalizzanti che costituiscono anche insegnamenti attivi nella Scuola di Giurisprudenza dell'Ateneo patavino: la metodologia forense, l'informatica giuridica, l'etica pubblica e la trasformazione del conflitto, il *legal design*.

Come si nota nella mappa concettuale rappresentata nella pagina seguente, il progetto si è orientato su quattro linee di ricerca, basate sulla topica nella giurisprudenza³, concepita come metodologia euristica, organizzativa e pragmatica della scrittura in giudizio, variamente applicata nei profili pratici della struttura della decisione civile, della motivazione

² PAOLO MORO, CLAUDIO SARRA (a cura di), *Positività e Giurisprudenza. Teoria e prassi nella formazione giudiziale del diritto*, FrancoAngeli, Milano 2012.

³ THEODOR VIEHWEG, *Topik und Jurisprudenz*, Beck, München 1953, trad. it. *Topica e giurisprudenza*, Giuffrè, Milano.

della sentenza penale, dei provvedimenti riguardanti la mediazione e la giustizia riparativa, con alcuni interessanti esiti nell'informatica giuridica.



2. Topica della scrittura processuale

L'utilizzo della metodologia topica nell'indagine dell'attività della giurisprudenza richiama la cultura giuridica classica, in cui si designa l'arte di rinvenire (ad Atene *topiké téchne*, a Roma *ars inveniendi*) un repertorio di giudizi argomentativi, designati metaforicamente come «luoghi» (*tópoi* o *loci*), che i retori sono chiamati ad utilizzare come premesse del discorso motivato nel processo.

Infatti, il fondamento teorico cui si è attinto nella ricerca applicata sulla scrittura giurisdizionale è la giustificata convinzione che, nell'esperienza forense, gli argomenti ritrovati con la topica e utilizzati dal giurista per la costruzione del suo discorso motivato (una sentenza del giudice o un'arringa dell'avvocato) sono le fonti dell'argomentazione: pertanto, le fonti di cognizione e di produzione del diritto, tra le quali anche l'insieme delle decisioni delle Corti, sono anche i luoghi (*tópoi*) della motivazione del provvedimento decisorio⁴.

⁴ PAOLO MORO, *Sul valore topico del precedente giudiziale, in Res iudicata. Figure della posi-*

Dagli esiti della ricerca applicata, le peculiarità dei fatti specifici di ogni controversia e il valore topico del precedente giudiziale confermano che nel ragionamento del giudice si intrecciano molteplici dimensioni culturali e si impiegano formanti disparati ed eterogenei con linguaggio tecnico e comune, come schemi argomentativi e figure retoriche, modelli inferenziali e logiche combinatorie, giudizi di valore e regole deontologiche, conoscenze scientifiche e massime di esperienza⁵.

È questo lo spazio ampio e globalizzato della topica forense, nell'ambito della quale assume evidente rilevanza l'azione di determinazione del precedente che Aristotele definirebbe *éndoxon* (in quanto opinione notevole capace di presentarsi come premessa resistente all'opposizione), indubbiamente creativa di sempre nuova positività giuridica, operata dalla giurisprudenza delle Corti. In questo sconfinato orizzonte della topica giudiziale, i precedenti (purché dotati di rarità, autorità e universalizzabilità) possono operare come «strutture dissipative», ossia come «momenti di formazione di aree di ordine all'interno del disordinato fluire del *caos* della giurisprudenza»⁶.

Gli esiti del lavoro di ricerca sono illustrati nella presente pubblicazione secondo lo schema tetralogico sopra indicato e sono evidentemente problematici e provvisori, ma offrono indicazioni interessanti e confermano validità ed efficacia del modello topico.

L'analisi dei singoli lavori di ricerca è aperta dalla riflessione critica di Federico Casa (che ha collaborato con gli scriventi all'azione di coordinamento del team di Filosofia del Diritto del progetto Uni4Justice) sul metodo del sillogismo giudiziale, quale tecnica di redazione della sentenza in ambito civile ed itinerario logico attraverso il quale i giudici spiegano le loro decisioni e le giustificano, con l'indicazione di alcuni limiti del modello e di un possibile schema alternativo.

Con un'appropriata ricerca applicata sul valore topico delle fonti argomentative nella costruzione della motivazione della decisione giudiziale, Elena Bettarello ha svolto un'analisi dei provvedimenti del contenzioso civile del Tribunale di Treviso, rinvenendo alcune buone pratiche nelle decisioni di quell'ufficio giudiziario e rielaborando uno schema costante

tività giuridica nell'esperienza contemporanea, CLAUDIO SARRA e DANIELE VELO DALBRENTA (a cura di), Padova University Press, Padova 2013.

⁵ MICHELE TARUFFO, *Senso comune, esperienza e scienza nel ragionamento del giudice* (Prolozione letta presso la Faculdade de direito della Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 5 marzo 2001), «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 2001, 3, p. 665 e sg.

⁶ MICHELE TARUFFO, *Precedente e giurisprudenza*, «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 2007, 3, p. 709 e sg.

di stesura del provvedimento, basato sui canoni della topica aristotelica, al fine di accelerare il ragionamento del giudice e migliorare l'efficacia comunicativa della sentenza, anche con l'impiego di applicativi informatici.

Questa prospettiva di studio, basata sulla ricerca applicata dei metodi e delle tecniche di organizzazione e stesura della scrittura processuale, appare particolarmente efficace, perché permette di analizzare in concreto le motivazioni delle decisioni emanate dal giudicante del contenzioso civile nella sede di riferimento e di selezionare schemi e argomenti capaci di resistere all'impugnazione, supportando ed aumentando il processo produttivo dei provvedimenti del giudicante, senza sostituirne l'attività con modelli precostituiti.

La topica della sentenza penale è stata condotta analizzando una serie significativa di provvedimenti del Tribunale di Treviso ed approfondendo un triplice aspetto della scrittura degli atti giudiziari nella materia.

Giulia De Bona si è occupata della corretta redazione del capo d'accusa, con una rilettura ragionata, in un'ottica topica e retorica, delle regole di chiarezza e sinteticità, sottolineando la stretta correlazione tra l'imputazione, vista come un "esordio" finalizzato a individuare i limiti del contraddittorio, e la sentenza, che è la conclusione ragionata di un giusto processo.

Alessandro Crivellaro ha tentato di ripensare la centralità della redazione della motivazione, non solo quale epilogo del giudizio, ma anche quale spazio organizzato di tutto il giudizio penale, con un approccio metodologico che è andato oltre l'interpretazione della disciplina normativa, utilizzando i testi delle decisioni esaminate e gli studi sulla topica per elaborare un efficace schema decisorio.

Maria Carla Canato ha approfondito la costruzione metodologica delle fonti argomentative della decisione penale nel caso concreto, richiamando il valore della motivazione che, nella costituzione del precedente giudiziario, deve rispettare il principio di determinatezza positiva e il divieto di analogia, proponendo il canone della «legalità dell'interpretazione», in una rilettura topica ed ermenutica del valore del precedente.

Infine, la connessione della topica con l'informatica giuridica è stata documentata da Luigi Rufo che, indicando nel modello innovativo del *legal design* lo strumento adeguato per comunicare concetti giuridici complessi anche nei provvedimenti decisionali, ha elaborato un glossario di termini nuovi ed un elenco di errori giuridico-informatici nel processo civile telematico, esaminando anche con attenzione documentata i dati statistici dei procedimenti del Tribunale di Treviso per verificare la me-

ritevolezza e l'efficacia della proposta di riorganizzazione metodologica della scrittura giudiziale proposta nel presente lavoro, che presuppone la prosecuzione del proficuo dialogo avviato con il progetto Uni4Justice tra l'università dei giuristi e le Corti processuali.

3. Riparazione e mediazione. Metodi alternativi di scrittura giudiziale

Un ulteriore filone rilevante nel contesto delle ricerche condotte dal settore di Filosofia del Diritto per il progetto Uni4Justice ha riguardato due ambiti che, pur generalmente considerati come alternativi alla via giudiziale alla soluzione delle controversie, non mancano di interfacciarsi con il sistema processuale: la mediazione in ambito civile e gli istituti di giustizia riparativa in ambito penale. Com'è noto, ambedue questi settori sono stati potenziati dalla recente Riforma Cartabia: all'interno dell'architettura dell'articolata riforma, infatti, il Legislatore ha mostrato, sul piano delle controversie civili⁷, di voler ulteriormente 'investire' nella mediazione – per esempio estendendo la tipologia di controversie per le quali il previo tentativo di mediazione è condizione di procedibilità dell'azione giudiziale – mentre, in ambito penale, ha introdotto nell'ordinamento italiano una disciplina organica della giustizia riparativa, la quale presenta diversi tratti innovativi, sia da un punto di vista prospettico che operativo⁸.

⁷ Si veda il D.Lgs. 149/2022, emanato in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 recante delega al governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata. Le novità in materia di mediazione sono contenute alcune nella nuova formulazione degli articoli del D.Lgs. 28/2010 e altre in nuovi articoli che vanno, dunque, ad aggiungersi alla normativa esistente. Possiamo riassumerle nei punti che seguono: - ampliamento delle materie; - revisione del primo incontro; - implementazione mediazione ordinata; - durata della mediazione; - presenza personale delle parti; - responsabilità dei funzionari pubblici; - potenziamento incentivi fiscali; - mediazione telematica; - disciplina della consulenza tecnica; - opposizione a decreto ingiuntivo; - condominio; - conclusione procedimento; - revisione delle indennità; - patrocinio a spese dello stato e credito d'imposta.

⁸ Agli artt. 42-67 il D.Lgs. 150/2022. Cfr., per una prima panoramica, FRANCESCO PARISI, *Giustizia riparativa e sistema penale nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Parte I «disciplina organica» e aspetti di diritto sostanziale*, «Sistema Penale», 23/02/2023; e PAOLA MAGGIO, *Giustizia riparativa e sistema penale nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Parte II. «Disciplina organica» e aspetti di diritto processuale*, «Sistema Penale», 16/05/2023.

Nell'ottica di un progetto di collaborazione con gli Uffici Giudiziari, e in particolare con l'Ufficio del Processo, nel quale la Filosofia del Diritto ha contribuito presentando progetti dal taglio marcatamente metodologico, i due filoni di ricerca che hanno seguito, rispettivamente, il tema della giustizia riparativa, e quello della mediazione civile, si sono collocati, per così dire, su linee di ricerca poste 'a raccordo' tra l'attività giudiziale e le declinazioni stragiudiziali su cui cadeva l'attenzione della ricerca stessa. Si spiega qui la connessione tra queste tematiche e il nucleo comune della metodologia della scrittura: nonostante l'oralità che caratterizza il 'cuore' tanto dei procedimenti di giustizia riparativa quanto della mediazione (qui civile e commerciale), le ricerche *de quibus* si sono concentrate su attività che presuppongono un'estrinsecazione scritta, specchio dell'interfaccia tra l'attività giudiziale e quella stragiudiziale.

Nel caso dei profili legati alla giustizia riparativa, la prima parte di questa linea del progetto ha comportato una presa di contatto ampia con l'insieme degli operatori coinvolti nelle prassi riparative, nella consapevolezza che tanto la prospettiva sottesa alla *restorative justice* quanto gli istituti in cui essa può trovare estrinsecazione, richiedono un'ottica sistemica e 'reticolare', dal momento che comportano, in molti casi, la necessità di 'interfacciare' una pluralità di 'attori', anche esterni al Tribunale, come, ad esempio, l'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna (si pensi alla messa alla prova), o i centri che concretamente erogano servizi di giustizia riparativa (anzitutto nelle forme della mediazione penale). La prospettiva metodologica dell'unità di ricerca afferente al settore di Filosofia del Diritto si è posta, dunque, in una fase iniziale, non in un'ottica analitico-descrittiva di singoli istituti o prassi giuridiche, quanto piuttosto nella prospettiva di facilitare ciò che la riforma richiede e presuppone: una interazione complessa tra diverse realtà operanti nel settore della giustizia penale, e chiamate a vario titolo e in vari modi a raccordarsi intorno alle possibili applicazioni pratiche degli istituti di giustizia riparativa. Ne sono scaturite attività volte a dare impulso all'auspicabile formazione di 'tavoli' destinati a favorire questo necessario raccordo, oltre che ad avviare riflessioni 'polivoche' intorno a buone prassi di giustizia riparativa, esistenti e costituenti.

In un secondo momento, l'attività dell'unità di ricerca si è concentrata sullo studio, appunto, di modelli di buone prassi, con l'obiettivo di ragionare, in particolare insieme a Tribunale e Ulepe, su come si possa garantire che un istituto già collaudato, come quello della c.d. 'messa alla prova' per gli adulti, ulteriormente estesa e potenziata nel suo ambito di operati-

vità dalla riforma Cartabia, possa effettivamente ispirarsi ai principi della *restorative justice*. L'istituto *de quo*, pertanto, non è stato considerato nella sua portata deflativa, quanto, piuttosto, nella sua capacità di costituire un 'sistema di scambio' tra la tradizionale via della giustizia penale e percorsi ad essa alternativi, ispirati da quello sguardo dialogico e attento alla riparazione delle lesioni cagionate dal reato, tipico del modello *restorative*. Ciò ha comportato uno stretto raccordo con la prassi, in particolare con il Tribunale di Padova, che, in alcune decisioni giudiziali – tanto di 'invio' alla messa alla prova, quanto di 'valutazione' del suddetto percorso, in vista della possibilità di estinguere il reato all'esito della *probation* – ha evidenziato particolare sensibilità verso i principi della giustizia riparativa. Questa particolare attenzione, volta tanto a indirizzare la delineazione delle attività di messa alla prova, quanto a valutarne l'effettiva portata riparativa, ha offerto materiale fondamentale per lo sviluppo del progetto di ricerca, che si è quindi concentrato, come si vedrà più in dettaglio nel capitolo di Ileana Bertasini, ad analizzare gli 'indicatori' considerati rilevanti perché un percorso di messa alla prova possa essere considerato e valutato effettivamente riparativo (e quindi meritevole di produrre l'effetto estintivo del reato perché si valuti che l'attività dell'offensore ha ragionevolmente posto rimedio agli effetti lesivi sortiti dalla condotta delittuosa).

Emerge, a questo riguardo, il carattere topico-giuridico di quest'ultima parte della ricerca nel settore della giustizia riparativa, essendo i detti 'indicatori' valutabili, in senso metodologico e argomentativo, quali veri e propri '*topoi*' che orientano la decisione giudiziale e che possono proiettarsi anche sul '*design*' della parte stragiudiziale della messa alla prova, come, ad esempio, il programma trattamentale predisposto dagli Uffici dell'Ulepe. Non si può non intravedere come l'ultimo sviluppo di questa linea di ricerca, concentrandosi su quei 'luoghi' rilevanti per la decisione giudiziale – ancorché atta a spogliare, almeno parzialmente, il giudice di una parte della sua competenza decisionale nel merito della controversia – si presti a tradursi in *outputs* di *digital topics*, o di *legal design*, attraverso strumenti informatici che traducano questa ricerca topica in una griglia di fattori rilevanti, o in una sorta di *checklist* per il giudice e gli Uffici del Processo posti a coadiuvarne l'attività.

Questa proiezione verso l'informatica giuridica – che è stato un ulteriore raccordo di ambedue i filoni di ricerca di cui stiamo ora brevemente indicando le principali linee di indagine – richiede, tuttavia, una fondamentale e ulteriore precisazione metodologica: l'idea di strumenti

di *digital topics* sviluppata nel contesto del progetto non immagina il supporto digitale/informatico come un 'sostituto' della decisione giudiziale, o come un mero strumento di *semplificazione automatizzante* della stessa. Al contrario, la 'semplificazione' operata attraverso l'individuazione di 'indicatori' rilevanti ai fini del delineare e valutare la effettiva coerenza di un certo procedimento con principi e obiettivi fondamentali per la prospettiva riparativa, serve a rendere rapida, e non troppo onerosa, quella che vuole essere una *checklist* volta a mantenere un'attenzione 'comples-sificante' in capo ai soggetti decidenti, che ne valorizzi la responsabile e libera valutazione, nel contempo vincolandola a un'interpretazione, per così dire, '*restorative oriented*' degli istituti in questione.

La rilevanza di questo approccio risiede proprio nel pensare alla topica giudiziale - nonché alla digitalizzazione degli strumenti ad essa sottesi - non come forma di automazione spersonalizzante, bensì come supporto a una decisione adeguatamente ponderata sulla base delle circostanze, e costantemente raffrontata a principi e finalità della giustizia riparativa: solo così, a nostro avviso, è possibile cercare di introdurre uno sguardo prospettico attento alla *restorative justice*, la quale, come noto, richiede un 'cambiamento di messa a fuoco e di obiettivi' non indifferente rispetto alle tradizionali logiche del processo e della pena⁹. Diversamente, il pericolo è quello di svuotare la portata innovativa della riforma, guardando agli istituti di 'giustizia riparativa' come a un nuovo *nomen juris* per prassi destinate a perseguire finalità estranee al paradigma *restorative* stesso, e, per di più, già contemplate nelle *rationales* del sistema e della prassi penali, come accade, per esempio, a chi guardi alla giustizia riparativa in un'ottica di mera depenalizzazione o di deflazione del carico di lavoro dei Tribunali¹⁰.

Potenzialità deflative e decisioni ponderate sulle circostanze sono stati, peraltro, due fondamentali orizzonti del versante civilistico dell'attività del settore di Filosofia del Diritto nell'ambito di Uni4Justice. Qui, il raccordo tra l'indagine sulla mediazione civile e commerciale e l'attività degli Uffici Giudiziari e degli Uffici del Processo sono stati cercati nell'istituto che meglio crea una interfaccia tra giudice e mediazione, ossia la

⁹ Sul punto si rinvia, anche nelle metafore di 'messa a fuoco' e di 'obiettivo', all'ormai classico HOWARD ZEHR, *Changing Lenses. A new Focus on Crime and Justice*, Herald Press, Scottsdale 1990.

¹⁰ Si tratta di un pericolo ben noto agli studiosi di Restorative Justice sin dagli albori della speculazione teorica su questo paradigma di giustizia, come evidenzia Daniel Van Ness in un suo risalente articolo. Cfr. DANIEL W. VAN NESS, *New wine and old wineskins: Four challenges of restorative justice*, «Criminal Law Forum», 1993, 4, pp. 251-276.

mediazione demandata. Si è trattato, in un certo senso, di una scelta tanto scontata quanto rischiosa, perché ha comportato la necessità di motivare a chi ‘decide’ l’importanza di interessarsi comunque a un istituto che si pone come alternativo al suo giudizio stesso, con il pericolo di proiettare l’attività giudiziale su un ambito che, per ovvi motivi, è estraneo alla sua competenza e ai suoi interessi. Eppure, se si pensa che il provvedimento con cui il giudice ‘invia’ le parti in mediazione deve, *ex lege*, essere motivato, si comprende che questa scelta non può rispondere a meri automatismi o a logiche deflazionistiche non debitamente ponderate: un invio in mediazione non adeguatamente soppesato, a ben vedere, comporta il rischio che le parti, fallita la mediazione, tornino di nuovo davanti al giudice, facendo della mediazione stessa non già un’opportunità di *diversion* dal sistema processuale, bensì un ulteriore adempimento procedimentale, peraltro costituente un aggravio rispetto a tempi e costi del processo ampiamente inteso.

Emerge, a questo riguardo, quanto sia fondamentale una riflessione sulla valutazione prognostica dell’utilità del ricorso alle metodologie tipiche del procedimento mediativo rispetto alla soluzione della controversia, e magari anche alla prevenzione di ulteriore conflittualità proveniente dalle relazioni intersoggettive in essa coinvolte. Per questo è necessario che, a partire da una indagine del fascicolo della controversia pendente, si possa valutare quali controversie, allo stato, possano trarre dall’invio in mediazione una effettiva opportunità di concludersi positivamente, con una soluzione concordata e misurata sulle esigenze del caso, la quale, ricordiamo, ha comunque efficacia esecutiva.

Ora, se è chiaro che una vera e approfondita analisi del conflitto in vista di una possibile soluzione conciliativa richiede un *setting* dialogico, un insieme di metodologie, e la presenza di un terzo che non appaia alle parti investito di un potere di decidere su ciò intorno al quale esse si debbono apertamente e confidenzialmente confrontare¹¹ – ossia richiede una mediazione – ciò non significa che non sia possibile attuare forme di analisi della controversia pendente, a partire dal suo stesso fascicolo, che consentano, attraverso idonei strumenti metodologici, di valutare quali possano, presuntivamente, beneficiare di adeguate *chances* di trovare positiva conclusione in una sede stragiudiziale, come quella della mediazione. Esistono, invero, rilevanti esperienze, anche in ambito italiano

¹¹ Si rinvia, sul punto, ai capp. III e IV di FEDERICO REGGIO, *Concordare la norma*, Cleup, Padova 2017.

– si pensi ai progetti *Nausicaa* e *Giustizia Semplice*¹² maturati a Firenze in collaborazione, tra gli altri, tra Università e Tribunale – che mostrano come una lettura ben ponderata dei fascicoli di cause pendenti, assistita da opportune metodologie, possa consentire al giudice, nella sua prudente valutazione, di optare motivatamente per un invio in mediazione, con effetti positivi tanto sul piano pragmatico dello ‘smaltimento dell’arretrato’ (metafora volutamente forte), quanto sul piano, socialmente apprezzabile, della promozione di soluzioni che, in quanto concordate e raggiunte all’esito di un confronto tra le parti, hanno una maggiore potenzialità di pacificazione sociale rispetto a quanto accade con una *de-cisione* giunta in modo eteronomo e meno idonea, rispetto a una conciliazione in mediazione, a ‘costruirsi’ intorno a interessi, bisogni e specifiche situazioni delle parti stesse¹³.

L’occasione del progetto Uni4Justice, che ha al cuore attività rivolte all’Ufficio del Processo, si è rivelata particolarmente importante in tal senso, nell’auspicio che gli Uffici Giudiziali con cui si è interloquito possano al meglio usufruire delle proposte tanto formative quanto metodologiche elaborate in seno alla nostra specifica unità di ricerca: l’Ufficio *de quo*, infatti, può fornire idonee e competenti risorse umane volte a coadiuvare i giudici nell’esame dei fascicoli delle controversie pendenti, cercando di valutarne la mediabilità.

Torna a questo riguardo, come si vedrà nel capitolo di Anna Ferrari Aggradi, il *trait d’union* della topica, dal momento che l’analisi del conflitto compiuta su un fascicolo giudiziale comporta un esame di possibili indicatori e indici di mediabilità che assumono rilevanza tanto analitica quanto argomentativa per valutare prognosticamente le *chance* che una determinata controversia ha di concludersi positivamente in una sede consensuale e stragiudiziale. Si tratta, peraltro, di indici e indicatori che costituiscono, idealmente, *topoi* rilevanti anche per il provvedimento con

¹² Cfr. PAOLA LUCARELLI, *Mediazione dei conflitti. Una scelta condivisa*, Utet, Torino 2019. Paola Lucarelli, peraltro, è stata ospite di un evento a Padova nel quale i collaboratori del progetto Uni4Justice hanno avuto modo di interloquire, presentando alcuni quesiti provenienti dalla loro ricerca. Cfr., a tal riguardo, il convegno “*Quale giustizia per la città? Diritto, relazione, mondo umano*”, promosso, in collaborazione con l’Università di Padova, Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto e con il Comune di Padova, dalle associazioni Avvocati per la Negoziazione e Filosofia di Vita, in data 17 Novembre 2022.

¹³ Cfr., sul punto, proprio dall’ottica di un Presidente di Tribunale, quanto osserva brevemente ma efficacemente MARILENA RIZZO, *Progetto sperimentale Giustizia Semplice: Firenze cerca la predittività nella risoluzione delle controversie per promuovere la cultura della mediazione*, «La nuova procedura civile», 2019, 3, pp. 1-8.

il quale il giudice deve, motivando, inviare le parti in mediazione, sicché le metodologie di analisi del conflitto tipiche della mediazione possono proiettarsi anche sulla motivazione di una decisione giudiziale relativa alla mediazione demandata, accrescendo il raccordo metodologico tra strumenti tipici della logica giuridica giudiziale, da un lato, e mediativa, dall'altro.

Anche in questo caso, il raffronto tra modelli di analisi – derivanti tanto dal dibattito internazionale quanto da elaborazioni affermatesi nel contesto italiano, e in particolare nel contesto della prassi mediativa nel territorio di riferimento del progetto – e quesiti idonei a tradursi in un questionario che costituisca una ideale *checklist* tanto per il giudice quanto per chi lo coadiuva nell'analisi dei fascicoli pendenti, si è proiettato su un esito rilevante dal punto di vista pratico, e informatico-giuridico. Il questionario, infatti, come sarà illustrato in altre parti del presente testo, ad esso specificamente dedicate, si è tradotto in uno strumento di *digital topics*, realizzato da Andrea Rinaldo in collaborazione con Anna Ferrari Aggradi: tale strumento informatico – come si vedrà dall'illustrazione che ne propone Rinaldo stesso 'a compendio' del capitolo di quest'ultima – consente di coadiuvare l'operatore giuridico, e in particolare giudiziale, nella sua attività di esame della controversia, guidandolo attraverso una ponderata analisi di fattori rilevanti per valutare la mediabilità della stessa. Tutto ciò avviene servendosi di uno strumento agile e schematico (ma in realtà, sullo sfondo, piuttosto complesso), come tipico di un *legal design* pensato non per sostituire il giudice, o per 'serializzarlo', bensì per rendere più agile e veloce un'indagine che è e resta complessa, problematica, e sottoposta a un vaglio competente e responsabile. Anche qui, in un certo senso, si trova un ideale raccordo tra strumenti giudiziali e stragiudiziali, ulteriore e complementare rispetto al tema della scrittura: nella ponderazione, nell'analisi razionale, nella valutazione di ciò che meglio possa consentire la soluzione della controversia, si attua quella proiezione del diritto sulla trasformazione del conflitto che tanto caratterizza l'eredità della Filosofia del Diritto patavina nelle sue elaborazioni teoriche, e ora, grazie anche al progetto Uni4Justice, nelle sue declinazioni operative, disegnate con un'attenzione alla Terza Missione, tema che sta molto a cuore alla componente di Filosofia del Diritto del progetto Uni4Justice, complessivamente intesa¹⁴.

¹⁴ Cfr. sul punto, FEDERICO REGGIO, *Il diritto tra 'conversione del conflitto in controversia' e 'abilitazione al dialogo'. La prospettiva processuale del diritto alla prova degli strumenti ADR consensuali*, in STEFANO FUSELLI, PAOLO MORO, ELENA PARIOTTI (a cura di), *Universa Universitas Patavina Libertas. Filosofia del Diritto a Padova tra innovazione e tradizione. Per celebrare gli 800 anni dell'Ateneo*, Primiceri Editore, Padova 2022, pp. 59-104.

Sulla giustificazione della decisione giudiziale in materia civile

Federico Casa

Sommario: 1. Premesse; 2. Il sillogismo giudiziale e la logica; 3. La giustificazione interna e la giustificazione esterna in fatto; 4. La giustificazione esterna in diritto; 5. Un modello dialettico della decisione giudiziale.

1. Premesse

Detto in modo molto semplificato, va subito rilevato che i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, e ci riferiremo nel prosieguo alle sentenze che decidono una controversia in materia civile, sono sempre costituite da una serie di ragionamenti tra loro collegati, all'esito dei quali, ipotizzando una lite molto semplice e due contendenti, è stabilita come prevalente una tesi, che costituisce il fondamento del dispositivo della sentenza.

In questo saggio l'attenzione è soprattutto concentrata sui ragionamenti dei giudici in materia civile. Sia nelle Scuole giuridiche analitiche, sia in quelle di formazione ermeneutica, le teorie dell'interpretazione e dell'argomentazione oggi prevalenti ritengono che il ragionamento del giudice possa dirsi paradigmatico di quello del giurista; e ciò senza la necessità di delineare alcuna precisa distinzione tra i diversi operatori giuridici¹. Si tratta di una tesi che non intendiamo discutere, anche se non vi è dubbio che una tale affermazione presuppone risolte alcune decisive questioni teoriche e metodologiche, intrecciate con alcuni tra i più dibattuti

¹ GIUSEPPE ZACCARIA, *Postdiritto. Nuove fonti, nuove categorie*, Editore il Mulino, Bologna 2022, pp. 179-208, 253-274.

e importanti temi della filosofia del diritto; in ogni caso nel proseguo di questo saggio utilizzeremo il termine giurista come sinonimo di giudice².

Sempre dal punto di vista metodologico, sarebbe anche importante precisare se nel proseguo intendiamo adottare la distinzione propria della filosofia della scienza neo-positivista, secondo la quale occorre distinguere il contesto della scoperta da quello della giustificazione, perché un conto è lo studio della genesi della decisione, cosicché, per esempio, gli argomenti interpretativi avrebbero una funzione essenzialmente euristica, un altro sono le motivazioni proposte dal giudice nella sentenza stessa, cosicché essi avrebbero una funzione soprattutto giustificativa³. Solo per scrupolo, vale la pena di rilevare che gli studi analitici propongono soprattutto un approccio prescrittivo e si occupano essenzialmente del contesto della giustificazione; gli studi di matrice ermeneutica intendono soprattutto descrivere il modo di operare dei giuristi, ma non ritengono opportuno distinguere il contesto della scoperta da quello della giustificazione⁴. Essi, infatti, ritengono che nella sentenza il giudice altro non faccia se non delineare e illustrare i ragionamenti attraverso i quali egli è giunto ad assumere quella determinata decisione⁵. Occorre rilevare che tale paradigma è stato in parte abbandonato dalla filosofia della scienza, ma soprattutto che la genesi e la giustificazione di una sentenza è attività ben diversa dalla formulazione di una teoria scientifica⁶.

Da ultimo, va rilevato che, ferma l'adesione di entrambe le Scuole, pur con diverse gradazioni e sfumature, alla tesi che il linguaggio può essere compreso indipendentemente e in modo antecedente dal pensiero, e che il primo consenta di comprendere il secondo e non viceversa⁷, gli studiosi più attenti ritengono che la precomprensione, la circolarità tra fatti e norme e il controllo di razionalità propri dell'ermeneutica giuridica, che attingono al contesto della scoperta, non siano incompatibili con il modello del sillogismo giudiziale proposto e prevalente nelle Scuole analitiche,

² GIORGIO PINO, *L'interpretazione nel diritto. Come un trattato*, G. Giappichelli Editore, Torino 2021, pp. 59-69.

³ ENRICO DICHIOTTI, *Interpretazione della legge e discorso razionale*, G. Giappichelli Editore, Torino 1999, pp. 6-120.

⁴ PIERLUIGI CHIASSONI, *Tecnica dell'interpretazione giuridica*, Editore il Mulino, Bologna 2007, pp. 65-80.

⁵ FRANCESCO VIOLA, GIUSEPPE ZACCARIA, *Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*, Editori Laterza, Roma-Bari 2009⁶, pp. 116-198.

⁶ MANUEL ATIENZA, *Diritto come argomentazione. Concezioni dell'argomentazione* (2006), tr. it., ESI, Napoli 2012, pp. 96-104.

⁷ ROBERT B. BRANDOM, *Articolare ragioni. Un'introduzione all'inferenzialismo* (2000), tr.it., il Saggiatore, Milano 2002, pp. 14-31.

secondo il quale oggetto di analisi sono solo le giustificazioni fornite dal giudice⁸. La tesi ci pare condivisibile, pur con alcune importanti perplessità con riferimento al controllo di razionalità nell'ermeneutica giuridica; ma non è questa la sede.

La concezione oggi prevalente è quella secondo la quale il modello della decisione giudiziale è quello del sillogismo giudiziale; la principale elaborazione è stata quella del filosofo giuridico polacco Wróblewski⁹. Tradizionalmente ci si riferisce a quello proposto da Cesare Beccaria molto più di due secoli fa in una temperie culturale dominata dall'illuminismo e dal positivismo (anche giuridico): “chi uccide un uomo, subisce una sanzione; Tizio ha ucciso un uomo; Tizio deve essere punito con una sanzione”. A bene vedere, l'odierna concezione del sillogismo giudiziale, come proposta dagli studi di logica formale¹⁰ e dalla c.d. “teoria standard dell'argomentazione”¹¹, ha ormai ben poco in comune con le teorizzazioni di Cesare Beccaria prima e di Alfredo Rocco poi.

In altri termini, per dare conto della decisione giudiziale, la teoria oggi prevalente negli studi filosofici, ancora denominata del sillogismo giudiziale¹², costituisce il risultato della “combinazione” degli strumenti della logica formale¹³, che si occupa dello studio dei rapporti tra le premesse e le conclusioni di un ragionamento (le inferenze), quindi un superamento della logica deduttiva aristotelica (che non si occupava né dei rapporti tra le varie proposizioni, né della logica induttiva)¹⁴, con la concezione standard dell'argomentazione¹⁵. Detto molto genericamente, una decisione giudiziale non va analizzata e compresa solo risalendo alla correttezza dei nessi logici tra le premesse e la conclusione del ragionamento, ma anche

⁸ GIOVANNI TUZET, *Filosofia della prova giuridica*, G. Giappichelli Editore, Torino 2022³, pp. 7-25.

⁹ JERZY WRÓBLEWSKI, *Il sillogismo giuridico e la razionalità della decisione giudiziale*, in PAOLO COMANDUCCI, RICCARDO GUASTINI (a cura di), *L'analisi del ragionamento giuridico. Materiali a uso degli studenti*, I, G. Giappichelli Editore, Torino 1987, pp. 277-297.

¹⁰ CARLOS E. ALCHOURRON, EUGENIO BULYGIN, *Sistemi normativi. Introduzione alla metodologia della scienza giuridica* (1971), tr. it., G. Giappichelli Editore, Torino 2005, pp. 87-130.

¹¹ NEIL MACCORMICK, *Ragionamento giuridico e teoria del diritto* (1978), tr. it., G. Giappichelli Editore, Torino 2001, pp. 123-152.

¹² JERZY WRÓBLEWSKI, *Justification on legal decision*, «Revue Internationale de Philosophie», 1979, 33, pp. 277-293.

¹³ GEORGES KALINOWSKI, *Disputa sulla scienza normativa* (1969), tr. it., CEDAM, Padova 1982, pp. 95-157.

¹⁴ IRVING M. COPI, CARL COHEN, *Introduzione alla logica* (1998), tr. it., Editore il Mulino, Bologna 2014³, pp. 219-227, 339-364.

¹⁵ ROBERT ALEXY, *Teoria dell'argomentazione giuridica. La teoria del discorso razionale come teoria della motivazione giuridica* (1978), tr. it., Giuffrè, Milano 1998, pp. 176 ss.

con riferimento agli argomenti che il giudice pone a fondamento delle proprie premesse, e quindi alla correttezza/non correttezza della scelte e del contenuto anche valoriale delle premesse. Queste abbisognano di tre ordini di giustificazione: quella relativa alla validità delle inferenze (giustificazione interna), quella che riguarda la ricostruzione dei fatti, la qualificazione e gli elementi probatori (giustificazione esterna in fatto) ed infine quella che inerisce alla determinazioni normative e alla loro interpretazione (giustificazione esterna in diritto)¹⁶.

Con riferimento al modello della giustificazione giudiziale, in letteratura si rinvengono due proposte, non necessariamente incompatibili. La prima è appunto riconducibile a Jerzy Wróblewski; essa mira a descrivere e ricostruire gli schemi sillogistici delle decisioni giudiziali in relazione ad una “assiologia accettata”. Robert Alexy, invece, ritiene che il modello non sia solo esplicativo, ma anche valutativo, poiché il discorso giudiziale deve essere inteso come un caso particolare di un più generale discorso pratico razionale¹⁷; da questo punto di vista, non è possibile non delineare un rapporto tra il diritto e la morale¹⁸. Ai nostri fini, per quanto rilevante, non è necessario seguire questa distinzione.

Nella letteratura prevalente si ammette senza particolari discussioni che il modello della decisione giudiziale consti anche di elementi propri della retorica nel senso del convincimento dell’uditorio (Cicerone e Quintiliano) e della dialettica (Aristotele e Platone), per quanto tali componenti abbiano in tale ricostruzione una rilevanza poco più che marginale. Infatti, nonostante le penetranti critiche proposte a partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso, a séguito di quella che in letteratura è stata denominata la “svolta argomentativa”¹⁹, che in ambito giuridico ha affermato la tesi che il modello della decisione giudiziale dovesse trascurare il riferimento alla logica ed in particolare a quella deduttiva, il modello del sillogismo giudiziale, quale schema in grado di dare conto del ragionamento dei giudici, allorché illustrano e giustificano le loro decisioni, è ancora oggi quello maggiormente diffuso²⁰. Per formarsi un’idea sarà sufficiente scorrere i repertori di giurisprudenza; infatti, ferme le discussioni

¹⁶ DAMIANO CANALE, GIUSEPPE TUZET, *La giustificazione della decisione giudiziale*, G. Giappichelli Editore, Torino 2019, pp. 15-18.

¹⁷ PIERLUIGI CHIASSONI, *Tecnica dell’interpretazione giuridica*, cit., pp. 13-21.

¹⁸ ROBERT ALEXY, *La natura del diritto. Per una teoria non positivista*, tr. it., ESI, Napoli 2015, pp. 59-65.

¹⁹ STEFANO BERTEA, *Certeza del diritto e argomentazione*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2002, pp. 93-106.

²⁰ RICCARDO GUASTINI, *Argomentare e interpretare*, Giuffrè, Milano 2011, pp. 258-261.

filosofiche e teorico-generalì, sono gli stessi giudici che, nella sostanza, anche se spesso in modo non consapevole, illustrano i loro provvedimenti attraverso il modello del sillogismo giudiziale.

Alcune ragioni ci sono. Infatti, la svolta argomentativa della fine degli anni Cinquanta del secolo scorso, riferita a Perelman e a Olbrechts-Tyteca da una parte e a Toulmin dall'altra, in ambito filosofico-giuridico è stata decisiva²¹; essa ha avuto una significativa fortuna negli studi di scienza giuridica²²; molto meno però nella pratica giudiziaria.

Inoltre, con le integrazioni della teoria standard dell'argomentazione, la teoria del sillogismo giudiziale si è affermata come teoria della razionalità sostanziale, governata dal principio di ragion sufficiente. Robert Alexy, Aulis Aarnio e Aleksander Peczenik, pur con tutti i distinguo del caso, non discutono mai l'importanza della logica deduttiva, per quanto la ritengono da sola insufficiente²³. Essi ritengono necessario un secondo livello di razionalità, perlopiù retto dai principi della razionalità pratica (coerenza, efficienza, sincerità, generalità e fondatezza). È stato peraltro osservato che lo stesso Alexy, che pure pare proporre un modello di razionalità dialogica, in realtà, formula un teoria della decisione giudiziale, in cui i criteri di razionalità pratica assumono una valenza procedimentale, come se essi fossero contemporaneamente regole di procedimento e al tempo stesso connotassero il risultato ottenuto²⁴; questa è però già una critica radicale, che in questa sede non interessa discutere.

Occorre a questo punto meglio chiarire il ruolo della logica nel modello di decisione giudiziale ispirato al sillogismo; in questo modo dovrebbero anche meglio precisarsi alcuni ragionamenti che saranno svolti nel proseguo.

²¹ LETIZIA GIANFORMAGGIO, *Filosofia del diritto e ragionamento giuridico*, in ENRICO DI-CIOTTI, VITO VELLUZZI (a cura di), G. Giappichelli Editore, Torino 2008, pp. 89-107.

²² MICHELE TARUFFO, *La motivazione della sentenza civile*, CEDAM, Padova 1975, pp. 117 ss.

²³ AULIS AARNIO, ROBERT ALEXY, ALEXSANDER PECZENIK, *The Foundation of Legal Reasoning*, «Rechtstheorie», 1981, 12, pp. 133-158, 257-279, 423-448.

²⁴ ATIENZA, *Diritto come argomentazione*, cit., pp. 297-301.

2. Il sillogismo giudiziale e la logica

Ogni modello di giustificazione della decisione giudiziale ha in parte a che vedere con la logica e in particolare con la deduzione sillogistica; oggi la logica formale non è più quella aristotelica, è quella simbolica, che mette in relazione individui e soprattutto relazioni tra essi. Mentre quella aristotelica collegava solo predicati, la logica simbolica utilizza i quantificatori e i connettivi logici, proponendosi rappresentare qualsiasi enunciato dichiarativo (tra quelli che si propongono in matematica), mentre la sillogistica poteva esprimere solo elementari relazioni tra predicati²⁵.

Il modello del sillogismo giudiziale è strettamente correlato alla logica formale; accanto a questa vi è anche la logica informale²⁶, che però non riguarda lo schema del sillogismo giudiziale.

La logica formale è quella disciplina che indica i criteri di correttezza del ragionamento; si tratta di un processo che studia come, a partire da un insieme finito di enunciati, assunti come premesse, conduce in maniera giustificabile ad una conclusione; se il nesso tra le premesse e le conclusioni è corretto, è possibile affermare che la tesi proposta è logicamente giustificata²⁷; ai nostri fini, sono sufficienti le indicazioni che seguono, desunte perlopiù dalla logica aristotelica.

Infatti, il dispositivo di una sentenza è sempre sostenuto attraverso una serie di argomenti; anzi, sarebbe corretto dire, seguendo le indicazioni della logica formale, che la decisione di una controversia è rappresentata dalla conclusione dell'ultimo degli argomenti proposti. Utilizziamo d'ora in avanti il termine "argomento" come sinonimo di un insieme di enunciati legati da alcune inferenze logiche, in cui almeno due enunciati rappresentano le "premesse", da cui deriva una "conclusione".

I "mattoni" di ogni ragionamento sono gli enunciati, intesi come ciò che viene comunemente affermato utilizzando proposizioni dichiarative ("Socrate è un uomo"); in questo senso, gli enunciati si distinguono dalle domande, dalle esclamazioni e dai comandi. Esse sono asserzioni e/o

²⁵ GABRIELE LOLLI, *Da Euclide a Gödel*, Edizioni il Mulino, Bologna 2004, pp. 52-58.

²⁶ La "Informal Logic" ha avuto inizio negli Stati Uniti e in Canada con i lavori di Howard Kahane, Stephen Thomas, Michael Scriven, Ralph Johnson, Anthony Blair, R. Fogelin, Henry Johnstone e si è sviluppata successivamente con i contributi di John Woods, Douglas Walton, Trudy Govier, Robert Pinto, Maurice Finocchiaro; per un'ampia bibliografia, occorre rinviare a FRANS H. VAN EEMEREN, ROB GROOTENDORST, FRANCISCA SNOECK HENKEMANS, *Fundamentals of Argumentation Theory. A Handbook of Historical Backgrounds and Contemporary Developments*, Erlbaum, Mahwah, NJ, 1996.

²⁷ FRANCESCO BERTO, *Logica da zero a Gödel*, Editori Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 22-143.

negazioni di determinati stati di fatto del mondo (come le verità di fatto), affermazioni di cui è possibile predicare il vero o il falso; la possibilità di predicare il vero o il falso di un enunciato costituisce una sua caratteristica essenziale²⁸.

Con il termine “inferenza” intendiamo riferirci al processo attraverso il quale è possibile giungere ad affermare un enunciato (“conclusione”), sulla base di uno o più enunciati accettati come “punto di partenza” del ragionamento. La correttezza delle inferenze (dei ragionamenti) è proprio la materia di cui si occupa la logica. La conclusione di un argomento è costituita dall’enunciato che è affermato sulla base degli altri enunciati, che rappresentano le ragioni per accettare la conclusione; si tratta delle premesse dell’argomento.

L’argomento più semplice consta di una sola premessa e di una conclusione, in cui questa può anche anticipare la premessa (“Ogni legge è un male, perché ogni legge è una violazione della libertà”); eppure, soprattutto nei discorsi dei giuristi, la maggior parte degli argomenti contiene più enunciati, in cui le premesse e le conclusioni non sono quasi mai ordinate logicamente; anzi, dal punto di vista espositivo, spesso le premesse seguono la conclusione. È comune nei discorsi dei giuristi che lo stesso enunciato, che appare come la conclusione di un argomento, può servire per la premessa di un altro argomento: “la legge umana oggi è concepita per la moltitudine degli essere umani [premesse]. La maggioranza degli essere umani non è in perfetta virtù [premesse]. Quindi le leggi umane non vietano tutti i vizi [prima conclusione]”. In séguito la prima conclusione diventa una delle premesse di un altro argomento: “i vizi si contrappongono alle virtù [seconda premessa]. Ma la legge umana non proibisce tutti i vizi [terza premessa]. Quindi non prescrive neppure tutti gli atti di virtù” [seconda conclusione]²⁹.

Occorre allora avere ben chiara la differenza tra enunciati e argomenti, poiché dei primi è possibile predicare la verità e la falsità (sono le affermazioni sul mondo, che non riguardano la logica, almeno quella formale), dei secondi solo la validità o l’invalidità. Gli argomenti sono tradizionalmente divisi in argomenti deduttivi e non deduttivi; questi ultimi

²⁸ TUZET, *Filosofia della prova giuridica*, cit., pp. 67-75, ove si precisa correttamente che occorrerebbe preliminarmente chiarire di che cosa sia predicabile la verità: se di entità linguistiche come gli enunciati; entità logiche come le proposizioni espresse da enunciati; entità psicologiche come le credenze; in séguito discuteremo di enunciati, intesi quali entità linguistiche, ma il ragionamento non muterebbe se dibattessimo di credenze.

²⁹ Gli esempi sono tratti da COPI, COHEN, *Introduzione alla logica*, cit., pp. 24, 29.

sono meno sicuri e sono rappresentati dagli argomenti che contengono inferenze induttive, abduttive e analogiche³⁰.

Un argomento può dirsi deduttivo, quando le sue premesse, se vere, forniscono ragioni conclusive per la verità della sua conclusione; da questo punto di vista, l'argomento o è valido o non lo è; se le sue premesse sono vere, la conclusione è sicuramente vera, l'argomento deduttivo può dirsi decisivo nel senso che non occorre aggiungere altro a conferma della sua validità: "tutti gli uomini sono mortali/ Socrate è un uomo// Socrate è mortale" (dove / è il simbolo che indica il passaggio ad una premessa e // il passaggio alla conclusione). Nella deduzione corretta, non è possibile che le premesse siano vere e la conclusione falsa; invece, il fatto che un argomento sia valido non garantisce la verità della sua conclusione; d'altronde, la verità o la falsità della conclusione di un argomento non determina in se stessa la validità o l'invalidità di quell'argomento. Il sillogismo aristotelico è allora un tipo di argomento deduttivo, in cui una conclusione è inferita da due premesse; è definito categorico quel sillogismo in cui le premesse e le conclusioni sono tutte proposizioni categoriche espresse in forma normale e disposte in un ordine definito. La premessa maggiore contiene il predicato della conclusione (eroe nell'esempio che segue); la premessa minore il soggetto della conclusione (soldati); la conclusione indica soggetto e predicato; nelle due premesse compare il termine medio (codardi), che non è mai presente nella conclusione: "nessun eroe è codardo/ alcuni soldati sono codardi// alcuni soldati non sono eroi"³¹.

Il giurista cerca sempre, finché gli è possibile, di proporre argomenti nella forma del sillogismo deduttivo; siccome quelli sillogistici sono ragionamenti stringenti, può accadere che, più o meno consapevolmente, egli proponga nella forma del sillogismo un ragionamento che è in verità abduttivo (su cui *infra*). Si dicono allora affetti da fallacie quei sillogismi in cui ricorrono errori logici; accade, infatti, perlopiù che le premesse non implicino la conclusione, potendo essere vere le premesse ma falsa la conclusione.

Aristotele distingueva inoltre il sillogismo apodittico o scientifico, in cui le premesse erano vere di per sé e non in virtù di altro criterio, da quello dialettico in cui la premessa era costituita da enunciati ritenuti veri dalla maggioranza degli uomini (*endoxa*, su cui *infra*). Sono invece denominati entinemi quei sillogismi, molto utilizzati dai giuristi, in cui spesso

³⁰ CANALE, TUZET, *La giustificazione della decisione giudiziale*, cit., pp. 7-11.

³¹ COPI, COHEN, *Introduzione alla logica*, cit., pp. 257-264.

le premesse e le conclusioni non sono affermate in modo esplicito, e una porzione dell'argomento rimane sottintesa³².

Quelli delineati da Wróbleski sono sillogismi categorici, in cui la conclusione è un enunciato individuale (del tipo "modo Barbara II", si dice nel gergo dei logici, per distinguerli da quelli che contengono solo enunciati universali, "modo Barbara I").

In taluni casi il sillogismo può contenere enunciati ipotetici; questi ultimi interessano molto il giurista. Si abbia riguardo ad un sillogismo ipotetico-misto, in cui la premessa categorica (premesse minore) afferma l'antecedente della premessa condizionale (premesse maggiore); la conclusione afferma la sua conseguenza: "se c'è A allora B/ c'è A// allora B", questo è lo schema. Si tratta di un argomento deduttivo posto nella forma del c.d. "*modus ponens*". Questo è il modello di sillogismo giuridico proposto da Alexy, che adotta la simbologia della logica dei predicati³³.

La fallacia in cui può incorrere il *modus ponens* è la fallacia dell'affermazione del conseguente: "se c'è A, allora B/ c'è B// allora A". Un esempio di questa fallacia: "se Bacone ha scritto Amleto, allora Bacone è un grande scrittore/ Bacone è un grande scrittore// Bacone ha scritto Amleto".

Un altro argomento deduttivo altrettanto utilizzato dai giuristi è quello posto nella forma del c.d. "*modus tollens*": se c'è A allora B/ non c'è A// non c'è B. Questo non è da confondere con la fallacia della negazione dell'antecedente: "se c'è A allora B/ non c'è B// non c'è A. Un esempio di questa fallacia: "se ogni uomo avesse un complesso definito di regole di condotta secondo cui regolare la sua esistenza, non sarebbe meglio di una macchina// non esistono tali regole// gli uomini non possono essere macchine"³⁴.

Il ragionamento induttivo costituisce invece una generalizzazione a partire dall'osservazione; le premesse non danno ragioni decisive per la conclusione, ma consentono di formulare un giudizio che possiede un determinato grado di probabilità, in relazione all'attendibilità della generalizzazione, la cui validità dipende spesso anche dal verificarsi di altre circostanze: "il cigno A è bianco/ il cigno B è bianco// tutti i cigni sono bianchi"; in realtà, è possibile che ci sia un cigno nero. È noto a tale proposito l'esempio del tacchino induttivista di Bertrand Russell, il quale ogniqualvolta vedeva il proprio padrone riteneva (con inferenza indutti-

³² *Op. cit.*, pp. 312-317.

³³ ALEXY, *Teoria dell'argomentazione giuridica*, cit., pp. 177-182.

³⁴ ALAN TURING, *Macchine calcolatrici e intelligenza*, 1950, riportato da COPI, COHEN, *Introduzione alla logica*, cit., pp. 257-264.

va) che era giunto il momento di mangiare; e ciò fino al giorno di Natale, quando vide il proprio padrone, che però era venuto in vista del pranzo di Natale.

Il ragionamento analogico ha lo scopo d'integrare la conoscenza di un oggetto meno conosciuto ricorrendo ad uno o diversi oggetti più conosciuti con cui il primo ha in comune delle proprietà rilevanti. L'analogia consta di un'inferenza abduttiva (la determinazione della proprietà rilevante); di una componente induttiva (la generalizzazione a séguito dell'osservazione); infine, di una componente deduttiva (secondo la quale l'oggetto meno conosciuto avrà la proprietà dell'oggetto conosciuto)³⁵.

Il ragionamento abduttivo mira a formulare un'ipotesi che spieghi quanto riscontrato nella realtà; si tratta di una congettura sulla causa di un accadimento, che non può mai essere proposta attraverso un argomento deduttivo. Un tipico argomento abduttivo è l'inferenza alla migliore spiegazione, che si caratterizza per l'idea che, se un'ipotesi fornisce una buona spiegazione di un insieme di fenomeni, e se nessuna ipotesi fornisce una spiegazione altrettanto buona, allora è probabile che l'ipotesi sia vera³⁶. A differenza dell'induzione che generalizza delle osservazioni, l'abduzione è un'inferenza che formula delle ipotesi esplicative e che trova il suo àmbito di applicazione soprattutto nella determinazioni delle questioni di fatto e probatorie (la premessa minore del sillogismo giudiziale): "Tizio ha subito un'intossicazione alimentare/ ieri sera ha mangiato del pesce crudo nel ristorante di Caio// ieri Caio nel suo ristorante ha venduto del pesce avariato". Più generalmente: "è probabile che se c'è F (fatto), c'è I (indizio)/ c'è I// è probabile che ci sia F"³⁷.

Quanto affermato consente anche d'intenderci sul concetto di probabilità della conclusione di un'inferenza. È stato sostenuto che si tratta del c.d. "sillogismo statistico", che costituisce un'inferenza induttiva, poiché la massima di comune esperienza o la legge scientifica sono leggi statistiche, cosicché la conclusione sarà solo probabile³⁸. Ci pare, invece, necessario operare una distinzione, poiché una determinata conclusione può essere solo probabile, o perché è probabile la premessa (si pensi ad una massima di esperienza), ma in tal caso l'inferenza è deduttiva: "Chi rinuncia ad un lavoro ha subito uno sconvolgimento esistenziale/ Caia ha

³⁵ GIOVANNI TUZET, *Analogia e ragionamento giuridico*, Carocci editore, Roma 2020, pp. 21-34.

³⁶ ANDREA IACONA, *L'argomentazione*, Einaudi, Torino 2010, pp. 67-70.

³⁷ GAETANO CARCATERRA, *Presupposti e strumenti della scienza giuridica*, G. Giappichelli Editore, Torino 2012, p. 167.

³⁸ *Op. cit.*, p. 166.

rinunciato al lavoro// Caia ha subito uno sconvolgimento esistenziale”. Oppure la conclusione è solo probabile, perché si tratta di un argomento abduittivo: “Chi ha subito uno sconvolgimento esistenziale rinuncia al lavoro/ Caia ha rinunciato al lavoro// Caia ha subito uno sconvolgimento esistenziale”³⁹.

Ciò detto, abbiamo tutte le informazioni per comprendere lo schema di una sentenza espressa attraverso il modello del sillogismo giudiziale: “il prezzo dei beni venduti è diminuito se sono affetti da vizi/ Tizio ha venduto a Caio un bene affetto da vizi// il prezzo va diminuito”. La norma generale e astratta costituisce la premessa maggiore del sillogismo, la premessa minore è il fatto, la conclusione è l’applicazione della norma generale e astratta al caso particolare e concreto.

La scienza giuridica ha da tempo osservato che quello del sillogismo giudiziale non è il modello attraverso il quale i giudici decidono le controversie, e probabilmente ciò è vero. Non vi è dubbio, infatti, che, attraverso una disposizione giuridica interpretata “*prima facie*”⁴⁰, del caso sottoposto al giudice vi sia da parte del giudice una precomprensione che orienta ogni altra determinazione; che la costruzione della “questione di fatto” presupponga già individuata una disposizione giuridica in grado di regolare la controversia e di selezionare i fatti ritenuti rilevanti⁴¹; che non vi sia una vera e propria sussunzione del fatto in una norma, ma solo una sorta di “equiparazione”, che consente la messa in corrispondenza del fatto con la norma; che il caso concreto non divenga mai il caso di una regola, poiché la premessa minore non è mai identica alla protasi della fattispecie astratta. Tutto ciò secondo l’insegnamento dell’ermeneutica giuridica, anche ripensata in una prospettiva realista⁴². Eppure, ferma la considerazione che l’ermeneutica giuridica non si oppone al normativismo, anzi, lo presuppone, e preso atto dell’analisi degli itinerari anche psicologici e valoriali, attraverso i quali i giudici pervengono alle loro decisioni, occorre osservare che il metodo del sillogismo giudiziale, con le precisazioni e gli arricchimenti della teoria standard dell’argomentazio-

³⁹ L’esempio è tratto da CANALE, TUZET, *La giustificazione della decisione giudiziale*, cit., pp. 48-49.

⁴⁰ DICIOTTI, *Interpretazione della legge e discorso razionale*, cit., pp. 161-189.

⁴¹ BALDASSARE PASTORE, *Giudizio, prova, ragion pratica. Un approccio ermeneutico*, Giuffrè, Milano 1996, pp. 49-73.

⁴² TOMMASO GAZZOLO, *Il caso giuridico. Una ricostruzione giusfilosofica*, G. Giappichelli Editore, Torino 2018, pp. 124-131.

ne, costituisce ancora lo schema prevalente (anche in senso prescrittivo), attraverso il quale i giudici giustificano le loro decisioni⁴³.

Come noto, una sentenza, anche la meno complessa, è costituita da molteplici argomenti concatenati e collegati tra loro, premesse e conclusioni che si articolano e riannodano fino a determinare un enunciato che costituisce la premessa maggiore del sillogismo (la norma già interpretata) e un altro che rappresenta la premessa minore (il fatto come provato nel processo); la conclusione del sillogismo è rappresentata dalla determinazione del trattamento giuridico al caso oggetto di controversia⁴⁴.

3. La giustificazione interna e la giustificazione esterna in fatto

Nel modello in questione le decisioni giudiziarie sono giustificate per mezzo di argomenti deduttivi le cui premesse sono regole giuridiche valide e proposizioni relative a fatti provati. Ne deriva che nei casi controversi ogni giustificazione di una decisione deve includere l'enucleazione di una regola che sia generale e astratta, anche se la controversia attiene a pretese particolari e a fatti concreti.

La giustificazione interna impone l'assenza di fallacie tra le premesse e la conclusione del ragionamento presentato dai giudici a sostegno delle loro decisioni; è condizione necessaria ma non sufficiente della giustificazione in ambito giuridico che le premesse implicino la conclusione; è fallace, da questo punto di vista, un argomento la cui conclusione è falsa, anche se è fondato su premesse vere.

Sempre con riferimento alla giustificazione interna, è stato rilevato che il sillogismo giudiziale deve risolvere il c.d. dilemma di Jørgensen. Infatti, se la premessa minore del sillogismo giudiziale è pacificamente una descrizione della realtà (Tizio ha venduto a Caio un bene affetto da vizi), espressa in una proposizione della quale può predicarsi il vero o il falso, la premessa maggiore, in quanto norma, non dice come il mondo "è", ma come "deve essere". Si tratta di una proposizione prescrittiva della quale, per definizione, non può predicarsi il vero o il falso. Quindi delle due l'una: o non ci sono relazioni logiche tra le premesse, oppure la logica ha un ambito di applicazione più ampio del vero e del falso. Ci pare che il

⁴³ MACCORMICK, *Ragionamento giuridico e teoria del diritto*, cit., p. 35.

⁴⁴ WRÓBLEWSKI, *Il sillogismo giuridico e la razionalità della decisione giudiziale*, cit., pp. 288-289.

nodo possa essere sciolto, riformulando il criterio deduttivo come riferito a proposizioni corrette o scorrette, così assumendo che il campo di applicazione della logica sia più ampio del vero e del falso⁴⁵.

Come noto, secondo il modello in discussione, la tradizionale “*quaestio facti*” prende il nome di giustificazione esterna in fatto, che significa lo studio della correttezza o meno dell’enunciato in cui il giurista descrive i fatti di causa; essa ricomprende il tema della sussunzione del fatto nella norma (anche detto della qualificazione giuridica) e quello del ragionamento probatorio⁴⁶.

Il tema della sussunzione è sicuramente uno dei più controversi di questo modello, poiché da più parti è stato fatto osservare che non solo ciò non corrisponde a ciò che effettivamente fanno i giudici, ma anche che il caso della controversia non coincide in alcun modo con la protasi della premessa maggiore; non è possibile, in altri termini, equiparare quanto accaduto tra le parti e quanto descritto nella norma⁴⁷. E ciò non tanto, o non solo, poiché si tratta di enunciati che stanno su piani diversi (l’uno dell’essere e l’altro del dover essere), ma perché è la stessa idea filosofica dell’ “inclusionione” di una classe di soggetti e/o oggetti concreti all’interno della classe di soggetti e/o astrattamente previsti dalla norma. Da questo punto di vista, non vi è identità tra il caso accaduto nella vita e quello determinato dalla norma, il primo non è un oggetto concreto di una classe generale. In questa prospettiva, l’intento non è tanto quello di riannodare il fatto alla norma, o viceversa, e precisare come l’una e l’altro si modificano reciprocamente, quanto rilevare che è in discussione lo stesso sillogismo aristotelico, in cui il “*termine medio*” compare in entrambe le premesse, ma non nella conclusione. È la stessa determinazione del diritto a separare la premessa maggiore da quella minore e a “costruire” il caso come un “evento” che presuppone la relazione con la regola; come se fosse il processo stesso del diritto ad equiparare il caso concreto al caso generale ma contemporaneamente a differenziarlo⁴⁸.

A tacer della considerazione che la stessa idea della qualificazione giuridica presuppone che i fatti della controversia non abbiano una loro rilevanza, se non intervenga una disposizione giuridica che attribuisca loro valore. D’altro canto, come noto, è la stessa accezione di “fatto giuridico” ad essere foriera di problemi, poiché, se è considerato fatto giuridico

⁴⁵ CANALE, TUZET, *La giustificazione della decisione giudiziale*, cit., pp. 26-31.

⁴⁶ CHIASSONI, *Tecnica dell’interpretazione giuridica*, cit., pp. 44-47.

⁴⁷ TARUFFO, *La motivazione della sentenza civile*, cit., pp. 13 ss., 132 ss.

⁴⁸ GAZZOLO, *Il caso giuridico*, cit., pp. 83, 134.

quello ritenuto rilevante per il diritto, appare sicuro che l'accertamento di una qualsiasi circostanza presuppone la preventiva individuazione di una norma che gli attribuisca un significato assunto come importante per il diritto⁴⁹.

Affrontare il tema del ragionamento probatorio significa porsi il problema dei termini e delle modalità attraverso i quali i fatti della vita possono "entrare" nel giudizio civile. Ciò comporta affrontare la questione della verità/correttezza dell'enunciato che descrive le circostanze del giudizio; d'altro canto, secondo il modello del sillogismo giudiziale, anche l'enunciato che indica come sono accaduti i fatti della controversia costituisce la conclusione di una inferenza, seppure perlopiù non sillogistica.

Appare sicuro che preliminare ad ogni discussione è la determinazione del concetto di verità che occorre prediligere, poiché, come noto, dal punto di vista epistemologico, e solo per fare riferimento ad alcune ricostruzioni esemplari, un conto è affermare la verità di un enunciato sulla base di una teoria realistica della corrispondenza, un conto è sostenere la coerenza del medesimo, un altro conto ancora è ricorrere ad una concezione pragmatica della verità⁵⁰. Anzi, probabilmente questione ancora preliminare dovrebbe essere affrontare il tema dello scopo stesso del processo, e così affrontare il rapporto tra l'accertamento della verità e l'affermazione della giustizia. Infatti, non è oggi più così pacifico (anzi) che il processo debba mirare al *suum cuique tribuere*, sembrando preferibile che il disordine sociale della lite debba essere risolto in tempi rapidi, a prescindere dal ripristino della relazione umana compromessa⁵¹. E il ragionamento in termini di sola neutralizzazione della lite non è del tutto "campato per aria", se la giustizia è affermata dopo che sono passati tanti anni dagli accadimenti per cui vi è stata controversia.

Sul tema del rapporto tra la verità e il processo, sia solo consentito riferire che le teorie che in ambito giuridico possono oggi dirsi prevalenti sono, da una parte, quelle che ritengono che nel processo si debba conseguire una verità affidabile, nei limiti delle convenzioni linguistiche e delle regole del processo⁵², e chi ritiene che, invece, proprio attraverso il

⁴⁹ TECLA MAZZARESE, *Dubbi epistemologici sulle nozioni di «quaestio facti» e «quaestio iuris»*, in «Rivista Internazionale di filosofia del diritto», 1992, LXIX, pp. 299-301.

⁵⁰ FRANCA D'AGOSTINI, *Introduzione alla verità*, Bollati Boringhieri, Torino 2011, pp. 47-69.

⁵¹ FRANCESCO GENTILE, *Ordinamento giuridico tra virtualità e realtà*, CEDAM, Padova 2000, pp. 47-52.

⁵² STEFANO FUSELLI, *La verità nel processo. Percorsi di logica ed epistemologia*, FrancoAngeli Editore, Milano 2022, pp. 49-58, 86-94.

contraddittorio, possa essere conseguita una verità che corrisponde agli accadimenti della realtà⁵³.

Ciò detto, occorre tenere presente che ai fatti della vita nel processo civile è possibile accedere attraverso le regole sulle prove; anche in tal caso, il dibattito riguarda proprio le caratteristiche di questo accesso, e ciò al fine di comprendere, sempre in linea generalissima, se le prescrizioni indicate dai codici sui termini e modalità di questo accesso siano strumentali all'accertamento della verità o non ne rappresentino piuttosto, per loro natura, un ridimensionamento. Pare oggi prevalere in letteratura questa tesi (di certo quantomeno nel modello del sillogismo giudiziale), secondo la quale il regime dei mezzi di prova non costituisce di per sé il modo migliore per conseguire la verità di quanto accaduto, ma ne rappresenta, pur in nome dell'affidabilità, una deformazione necessaria. Pacifico che tale diversa impostazione, per quanto generalissima, comporti una diversa lettura non solo dei mezzi di prova, ma anche dei presupposti di ammissione, delle modalità di assunzione e della natura del giudizio di valutazione della prova⁵⁴.

Ciò detto, ai fini dell'illustrazione del modello in questione, sia consentito evidenziare che le parti intendono dimostrare i fatti c.d. "principali", i quali costituiscono il fondamento delle loro pretese, e i fatti c.d. "secondari", provati i quali, è possibile affermare l'esistenza dei primi (naturalmente possono essere oggetto di prova altre circostanze di fatto, dalle quali inferire l'esistenza di fatti secondari); è stato detto bene che i fatti principali sono oggetto dei mezzi di prova indicati dal legislatore, mentre quelli secondari, se provati, sono oggetto d'inferenza⁵⁵.

Ipotizziamo che nel corso di un processo civile sia terminata la fase istruttoria e il giudice debba determinare l'enunciato che costituisce la premessa minore del sillogismo giudiziale. Non è in discussione ciò che è stato provato, ma ciò che non è stato provato e l'esistenza dei rapporti tra le circostanze di fatto che risultano dimostrate nel corso del processo. Non sembra possibile dare conto di questo tipo di ragionamento attraverso la deduzione, poiché in tali casi l'inferenza è perlopiù abduttiva⁵⁶; si badi che l'inferenza riguarda sempre enunciati o proposizioni e non

⁵³ ELVIO ANCONA, *Veritas est adaequatio rei et intellectus. L'epistemologia tommasiana di fronte alle problematiche del processo penale*, G. Giappichelli Editore, Torino 2020, pp. 160-191.

⁵⁴ MICHELE TARUFFO, *La prova dei fatti giuridici. Nozioni generali*, Giuffrè, Milano 1992, pp. 80, 120-121, 166 ss.

⁵⁵ TUZET, *Filosofia della prova*, cit., pp. 145-146.

⁵⁶ MICHELE TARUFFO, *Studi sulla rilevanza della prova*, CEDAM, Padova 1970, p. 194.

fatti. Ne deriva che l'esistenza del fatto da provare costituisce un'ipotesi esplicativa di quanto accaduto e, come noto, non è inferenza sicura, perché nell'abduzione la conclusione può essere falsa, nonostante la verità delle premesse⁵⁷.

Discorso solo in parte diverso dovrebbe proporsi per le leggi scientifiche. Infatti, ferma la discussione sulla definizione di legge scientifica, che deve perlopiù rispondere al carattere della predittività e della presenza di condizionali controfattuali, e non posta in discussione la sua universalità, ci si domanda se essa potrebbe costituire la premessa maggiore di un sillogismo deduttivo⁵⁸. Anche in tal caso la risposta dovrebbe essere negativa, poiché le leggi scientifiche, così come le massima d'esperienza e le presunzioni semplici, costituiscono piuttosto la premessa di un ragionamento abduttivo⁵⁹: "c'è fumo/ un incendio è solitamente causa del fumo/ c'è stato un incendio". Ragionamento che può essere anche proposto attraverso l'abduzione per affermazione del conseguente: se c'è fumo si ritiene perlopiù che ci sia stato un incendio/ c'è fumo// c'è stato un incendio; ma non attraverso un silogismo deduttivo.

Per l'induzione c'è poco spazio nel ragionamento probatorio, se non nei limiti in cui essa consente di trarre delle ipotesi esplicative o fissare le premesse maggiori in vista di possibili abduzioni⁶⁰.

Diverso è il ragionamento, allorchè un giurista intenda confutare un ragionamento probatorio, perché allora egli ricorre spesso al *modus tollens*, che è un tipo di ragionamento deduttivo ("se c'è A allora B/ non c'è A// c'è B"), il quale costituisce nel diritto penale il c.d. "alibi", ma nel diritto civile consente di falsificare l'inferenza abduttiva⁶¹. L'abduzione: "oggi Tizio ha subito un'intossicazione alimentare/ tutte le sere Tizio mangia pesce crudo nel ristorante di Caio// ieri Caio ha venduto del pesce crudo nel suo ristorante". Confutazione di questa abduzione attraverso il *modus tollens*: "ieri Caio ha venduto il pesce crudo nel suo ristorante/ il ristorante è chiuso da una settimana// ieri Caio non ha venduto il pesce crudo".

⁵⁷ IACONA, *L'argomentazione*, cit., pp. 109-110.

⁵⁸ CARCATERRA, *Presupposti e strumenti della scienza giuridica*, cit., pp. 163-167.

⁵⁹ ELVIO FASSONE, *Qualche riflessione in tema di prova* (1986), in MARIO BESSONE, RICCARDO GUASTINI (a cura di), *Materiali per un corso di analisi della giurisprudenza*, CEDAM, Padova 1994, pp. 322 ss.

⁶⁰ TARUFFO, *Studi sulla rilevanza della prova*, cit., pp. 205 ss.

⁶¹ TUZET, *Filosofia della prova giuridica*, cit., pp. 125-129.

4. La giustificazione esterna in diritto

La giustificazione esterna della c.d. “*quaestio iuris*” rappresenterà sempre uno dei temi più dibattuti della filosofia del diritto; si tratta della discussione sulla possibilità di esprimere una valutazione sugli argomenti giuridici proposti dai giudici nelle sentenze. Notoriamente è una questione diversa rispetto ai possibili vizi della medesima e ai motivi d’impugnazione, poiché una sentenza potrebbe essere immune da errori logici o giuridici, eppure non condivisibile dal punto di vista dell’equità, della prospettiva politica, della comprensione economica e sociale della realtà⁶². Evidentemente non è solo questione di intendersi sul concetto di razionalità, ma anche di capire se e in che modo è stato ricomposto il disordine della lite e che cosa può essere accettato come giusto o ingiusto⁶³.

Secondo la ricostruzione della questione di diritto proposta dal modello del sillogismo giudiziale, un ruolo decisivo ha la scelta da parte del giudice dell’argomento dell’interpretazione applicabile alla disposizione giuridica individuata come idonea a regolare il caso controverso. In questa prospettiva è evidentemente sminuita l’importanza della scienza giuridica (quella che comunemente si dice la dottrina), poiché ogni attribuzione di significato è il risultato dell’utilizzo di questo o di quell’argomento dell’interpretazione⁶⁴. Questa nostra affermazione è evidentemente frutto di importanti semplificazioni, poiché è evidente a ogni giurista che ogni interpretazione giuridica è spesso il risultato della combinazione di articolati argomenti interpretativi. A volte vi sono più argomenti che confermano la medesima interpretazione, in altre occasioni alcuni argomenti sono utilizzati in forma integrativa, in altre ancora, impiegando due diversi argomenti o anche un solo argomento, possono darsi risultati interpretativi opposti⁶⁵.

I problemi che il modello del sillogismo giudiziale pone con riferimento alla giustificazione esterna in diritto sono di facile comprensione ma di difficile soluzione. Una volta individuata con il metodo della sussunzione la disposizione giuridica applicabile alla fattispecie concreta oggetto di controversia, si tratta di attribuirle un significato, interpretarla, così come, ancora semplificando, è conferito significato ad un determinato testo scritto (un testo religioso, una poesia). Anche tale attività può

⁶² GIOVANNI TARELLO, *L’interpretazione della legge*, Giuffrè, Milano 1980, pp. 341 ss.

⁶³ FRANCESCO D’AGOSTINO, *Giustizia. Elementi per una teoria*, Edizioni San Paolo, Roma, 2006, pp. 12-13, 53-64.

⁶⁴ RICCARDO GUASTINI, *Interpretare e argomentare*, cit., pp. 213-225.

⁶⁵ PINO, *L’interpretazione nel diritto*, cit., pp. 219-22.

essere illustrata attraverso un ragionamento deduttivo, in cui la premessa maggiore del sillogismo è la disposizione giuridica prima di essere interpretata; la premessa minore è l'argomento dell'interpretazione che il giurista utilizza; la conclusione è il risultato interpretativo, che prende appunto il nome di norma. La conclusione di questo ragionamento costituisce la premessa maggiore del sillogismo giudiziale⁶⁶.

In letteratura è stato sostenuto che il ragionamento attraverso il quale è esposta la questione di diritto non è un'inferenza deduttiva, ma un ragionamento abduttivo, perché l'interpretazione mira a scoprire un significato che è già insito nella disposizione giuridica, che l'interprete dovrebbe solo portare alla luce⁶⁷. Si tratta della teoria cognitiva, cui si contrappone, ed è prevalente in dottrina, la teoria scettica in senso moderato, in cui l'interpretazione costituisce l'attribuzione di significato ad una disposizione giuridica da parte dell'interprete, ma entro una "cornice" di significati predefiniti⁶⁸. La discussione ha evidentemente a che vedere con la teoria filosofica del diritto e dell'esperienza giuridica che il giurista intende proporre.

Interessa però di più in questa sede rilevare come la scelta dell'argomento dell'interpretazione applicabile al caso controverso consente di rinvenire e motivare l'interpretazione preferita; in questo senso gli argomenti dell'interpretazione hanno anche una funzione euristica⁶⁹. Infine, l'illustrazione dell'argomento interpretativo da parte del giurista costituisce una *species* di un più ampio *genus*, che è la teoria dell'argomentazione.

Non vi è accordo in letteratura sulla determinazione esatta degli argomenti dell'interpretazione; di certo, nessuna dubita che un elenco minimale debba ricomprendere i seguenti: l'argomento letterale, quello a *contrario* con le sue varianti, l'argomento psicologico, teleologico, quello sistematico con le sue tre distinzioni, per principi ed infine quello analogico o *a simili*.

⁶⁶ PAOLO COMANDUCCI, *Ragionamento giuridico*, in MARIO BESSONE, ELISABETTA SILVESTRI, MICHELE TARUFFO (a cura di), *I metodi della giustizia civile*, CEDAM, Padova 2000, pp. 79-136.

⁶⁷ RICCARDO GUASTINI, *Nuovi studi sull'interpretazione*, Aracne Editrice, Roma 2008, pp. 51 ss.

⁶⁸ VITO VELLUZZI, *Le Preleggi e l'interpretazione. Un'introduzione critica*, Edizioni ETS, Pisa 2013, pp. 17-30.

⁶⁹ JOSÈ JUAN MORESO, *Lógica, argumentación e interpretación en el derecho*, Editorial UOC, Barcelona 2005, pp. 142 ss.

Attraverso l'argomento del significato letterale è attribuito alle parole e ai termini di un enunciato legislativo il significato che letteralmente esprimono⁷⁰.

Secondo l'argomento *a contrario*, posta una norma che predica una qualsivoglia qualificazione normativa di un soggetto o di una classe di soggetti, in mancanza di altra norma espressa, si deve escludere che valga una diversa norma che predichi quella stessa qualificazione per un diverso soggetto o una diversa classe di soggetti. Tale criterio può essere espresso nel brocardo "*ubi lex voluit, dixit; ubi noluit, tacuit*"; esso viene utilizzato per proporre quella che comunemente è denominata un'interpretazione restrittiva⁷¹.

Vi è poi l'argomento psicologico, per effetto del quale a ciascun enunciato della disposizione giuridica deve essere attribuito il significato che corrisponde alla volontà del suo autore, vale a dire del legislatore storico. L'argomento psicologico per sua stessa natura risulta tanto più efficace quanto più è vicino nel tempo il momento in cui è entrato in vigore l'enunciato oggetto di interpretazione è stato emesso; esso trova applicazione perlopiù con riferimento alle legislazioni speciali⁷².

L'argomento dello scopo del legislatore, denominato anche argomento teleologico, è quel ragionamento in forza del quale ad un enunciato normativo viene attribuito quel significato che corrisponde al significato proprio della legge di cui l'enunciato è documento. Si tratta dell'argomento della c.d. *ratio legis*; esso si distingue dall'argomento psicologico, perché l'argomento teleologico ricerca i fini della legge a partire dal testo di legge e non da altri documenti intesi come indizi della volontà del legislatore⁷³.

L'argomento sistematico⁷⁴ si caratterizza attraverso (i) l'argomento della *sedes materiae*, il quale ha la seguente struttura: "d significa n perché questo significato è suggerito dalla collocazione di d nel discorso legislativo". È detto anche argomento topografico, ed è quello per cui agli enunciati si deve dare l'interpretazione che è suggerita dalla loro collocazione all'interno del "sistema del codice" (in base alla collocazione degli articoli, dei capi, dei titoli etc). L'interesse di questo argomento risiede nella con-

⁷⁰ ALEXY, *Teoria dell'argomentazione giuridica*, cit., pp. 186-187.

⁷¹ RICCARDO GUASTINI, *Distinguendo. Studi di teoria e metateoria del diritto*, G. Giappichelli Editore, Torino 1996, p. 175.

⁷² DICIOTTI, *Interpretazione della legge e discorso razionale*, cit., p. 317.

⁷³ *Op. cit.*, p. 314.

⁷⁴ VITO VELLUZZI, *Metodologia e diritto civile. Una prospettiva filosofica*, Carocci editore, Roma 2023, pp. 43-44.

vinzione che la disposizione degli enunciati sia espressione della volontà del legislatore. Tale argomento serve tra l'altro ad accreditare interpretazioni diverse di uno stesso vocabolo a seconda che sia usato in un contesto piuttosto che in un altro, come ad esempio una legge civile o commerciale o penale etc. In tal caso riveste la forma tipica: il termine *x* ha significato *s* perché così è suggerito dal contesto *c*. (ii) l'argomento della costanza terminologica, il quale ha la seguente forma: il vocabolo *x* ha il significato *s*, nel contesto *c*, perché questo è il suo significato nel contesto *c*₁. Tale argomento si fonda sulla convinzione che il legislatore impieghi un certo vocabolo con significato costante, anche se in diversi documenti normativi. Occorre, tuttavia, sottolineare la scarsa efficacia persuasiva di tale argomento dal momento che si fonda su una credenza (ottimistica) della natura di "buon legislatore". Infatti, spesso uno stesso vocabolo assume significati contrastanti, essendo le leggi emanate innumerevoli, e oltretutto prodotte da soggetti diversi e in tempi e contesti diversi. Al più quest'argomento può valere (ed è usato) per attribuire significato a enunciati che ricorrono all'interno dello stesso documento o in una sua parte. Vi è poi quello (iii) dogmatico, in base al quale agli enunciati normativi va attribuito quel significato che è suggerito dal sistema dei concetti e dei principi del diritto; questo basa sulla credenza che il sistema giuridico sia un sistema organico in cui ciascuna parte coopera a formare un'entità basata su determinati principi⁷⁵.

L'argomento dei principi generali consiste nell'argomentare a partire dai principi generali dell'ordinamento. Si tratta del ragionamento in virtù del quale, in presenza di una lacuna legislativa, occorre ricorrere ai principi generali dell'ordinamento, dal momento che il diritto positivo è considerato "completabile"; a ben vedere, la capacità operativa dell'argomento risulta molto scarsa, dal momento che vaste divergenze si manifestano non solo sulla natura dei principi generali ma anche sul loro contenuto⁷⁶.

L'argomento analogico è rappresentato da quell'inferenza a mente della quale, individuata una lacuna legislativa, si deve concludere che valga una diversa norma che predichi quella stessa qualificazione normativa per altro soggetto che abbia con il primo una somiglianza assunta come rilevante in ordine all'identità di disciplina giuridica. In altri termini, occorre cioè che l'elemento che accomuna le due fattispecie sia la "ragione"

⁷⁵ *Id.*, *Interpretazione sistematica e prassi giurisprudenziale*, G. Giappichelli Editore, Torino 2002, pp. 123-168.

⁷⁶ RICCARDO GUASTINI, *Le fonti del diritto e il problema dell'interpretazione*, Giuffrè, Milano 1993, pp. 362-365.

specificata per cui alla prima fattispecie sia stata attribuita proprio quella, e non altra, conseguenza giuridica⁷⁷.

Gli opposti risultati interpretativi, anche a séguito dell'utilizzo del medesimo argomento, hanno indotto la dottrina ad elaborare delle direttive procedurali e di preferenze. Le prime indicano l'ordine dell'utilizzo dei vari argomenti (letterale, sistematico, teleologico); le seconde mirano a stabilire, in caso di conflitti interpretativi, quale risultato interpretativo possa dirsi preferibile (quello derivante dall'interpretazione teleologica rispetto a quella sistematica). Anche in tal caso, il problema è strettamente correlato all'idea dell'esperienza giuridica propria di ciascun interprete: chi ne abbia un'idea conservatrice e di stabilizzazione dei conflitti sociali opererà per argomenti letterali e sistematici; chi ritenga che il diritto debba essere adeguato alle rinnovate esigenze sociali ed economiche della società e perseguire i valori condivisi, ricorrerà più spesso ad argomenti di natura teleologica⁷⁸.

5. Un modello dialettico della decisione giudiziale

Il modello sillogistico della giustificazione della decisione giudiziale presuppone una determinata concezione del diritto, quella del normativismo. Infatti, anche in tempi di pluralismo delle fonti del diritto (diritti umani, costituzionalismo, legislazione europea e delle *authority*) affermato e unanimemente riconosciuto, il monopolio del diritto da parte dello Stato è venuto meno, ma in misura minore rispetto a quello che comunemente si suole affermare. Dal punto di vista filosofico-giuridico, viviamo nel periodo del pragmatismo giuridico, perlopiù influenzato dalla lezione di Ronald Dworkin e dai ripensamenti in prospettiva anche ermeneutica del positivismo post-hartiano; tanto è vero che è stata affermata la "mittezza"⁷⁹ del diritto, con formula, ci pare, più suadente che puntuale. Eppure, è ancora ben radicata l'idea che il diritto sia identificabile con le norme vigenti; minoritaria è la tesi che esse fissino, pur provvisoriamente, quella porzione di ciò che è naturalmente giusto, che è possibile intendere. Infat-

⁷⁷ LETIZIA GIANFORMAGGIO, *Filosofia del diritto e ragionamento giuridico*, in ENRICO DI-CIOTTI, VITO VELLUZZI (a cura di), G. Giappichelli Editore, Torino 2008, pp. 131-147.

⁷⁸ PINO, *L'interpretazione nel diritto*, cit., pp. 315-319; CANALE, TUZET, *La giustificazione della decisione giudiziale*, cit., pp. 26-31.

⁷⁹ GUSTAVO ZAGREBELSKY, *Il diritto mite. Leggi diritti giustizia*, Einaudi, Torino 1992, pp. 97-122, 179-217.

ti, il giusnaturalismo oggi più influente discute del diritto naturale come connotazione del diritto positivo.

Lo sono, normativisti, i nostri giuristi più avveduti; e ciò anche allorché sostengono, e forse proprio per questo, che il baricentro dell'ordinamento si sia spostato dalle norme all'interpretazione e agli argomenti che giustificano le scelte del giurista⁸⁰.

Ciò nonostante, ci sono comunque importanti ragioni filosofiche per indicare un diverso modello in grado di illustrare i ragionamenti dei giudici, allorché essi decidono un caso controverso. Una tra le più rilevanti è il condizionamento esercitato sugli studi filosofico-giuridici nella seconda metà del Novecento dalla teoria dell'uso pragmatico del linguaggio di Ludwig Wittgenstein delle *Ricerche Filosofiche*, dalla quale non è potuta prescindere la filosofia degli atti linguistici di Austin e di Searle, la teoria del discorso di Habermas e di Apel, l'approccio ermeneutico di Gadamer e di Ricoeur⁸¹. Questi studi hanno avuto e hanno oggi un'importanza fondamentale per l'esperienza giuridica, poiché, come si diceva, hanno consentito lo spostamento dell'attenzione filosofico-giuridico dalle norme alla giustificazione delle stesse nell'ambito delle legislazione e della giurisdizione. Infatti, non ne hanno potuto prescindere anche studiosi, pur tra loro molto diversi come Alexy, Atienza e Aarnio⁸². In letteratura è oggi comunemente affermata l'idea che l'esperienza giuridica sia costituita soprattutto da discussioni e argomenti, cosicché hanno assunto rilevanza il proponente una tesi, il contraddittore, l'uditorio (si pensi alla genesi di un testo legislativo); con riferimento al processo, l'attenzione è stata rivolta alle parti, al rapporto di queste con il giudice e al contraddittorio⁸³.

Occorrono però alcune precisazioni.

La prima. Va detto che dopo la svolta argomentativa, come noto soprattutto attribuibile a Perelman nella direzione della retorica⁸⁴ e a Toulmin più nel senso della dialettica⁸⁵, questi autori nel frattempo sono stati

⁸⁰ AURELIO GENTILI, *Il diritto come discorso*, Giuffrè, Milano 2013, pp. 475-519.

⁸¹ ATIENZA, *Diritto come argomentazione*, cit., pp. 262-264.

⁸² AULIS AARNIO, *La teoria dell'argomentazione e oltre. Alcune osservazioni sulla razionalità della giustificazione giuridica*, tr. it., in PAOLO COMANDUCCI, RICCARDO GUASTINI (a cura di), *L'analisi del ragionamento giuridico*, cit., pp. 211-231.

⁸³ PAOLO MORO, *Socrate avvocato*, Libreria al Segno, Pordenone 2018, pp. 11-44.

⁸⁴ CHAÏM PERELMAN, LUCIE OLBRECHTS-TYTECA, *Trattato dell'argomentazione. La nuova retorica* (1958), tr. it., Einaudi, Torino 1966.

⁸⁵ STEPHEN E. TOULMIN, *Gli usi dell'argomentazione* (1958), tr. it., Rosenberg & Sellier, Torino 1975.

sottoposti ad importanti critiche, non tanto da parte dei giuristi⁸⁶, quanto dei teorici dell'argomentazione⁸⁷. A Perelman è stato contestato che, avendo inteso delineare il ragionamento giuridico come paradigma del ragionamento pratico, e ciò soprattutto nell'intento di persuadere, egli avrebbe giustamente rilevato i limiti del sillogismo apodittico di Aristotele, in cui le premesse sono vere in modo evidente, trascurando però del tutto i risultati nel frattempo conseguiti dalla logica simbolica⁸⁸. In questo modo egli avrebbe contrapposto a quello apodittico il sillogismo eristico, ma non quello dialettico, che presuppone invece un rapporto con l'interlocutore (*epicheirema*), né quello che conclude con un'autocontraddizione (*aporema*). Secondo questa stessa critica, Toulmin, invece, avrebbe inteso applicare ad ogni ragionamento, compresi quelli non pratici, la concezione di razionalità derivante dalle procedure legali, applicata poi per analogia alle discussioni argomentative nelle altre aree del sapere, la cui garanzia di plausibilità sarebbe strettamente correlata (solo) al giudizio degli esperti del campo in cui opera. In questi termini, la validità formale degli argomenti finisce per essere legata ai soli argomenti analitici. Quindi, non sarebbe stata posta in discussione tanto la deduzione logica, dalla quale non si potrebbe in alcun modo prescindere, quanto la sola determinazione delle premesse (il problema degli *endoxa*)⁸⁹. La stessa topica di Viehweg, come arte di rinvenire le premesse, si è detto, non solo non discute la deduzione come inferenza logica, ma configura i "topici" come argomenti per giustificare o costruire una premessa⁹⁰. Da questo punto di vista, i risultati della topica sarebbero anch'essi degli *endoxa*, paragonabili a quelli che nelle scienze naturali sono i "paradigmi" nel significato inteso da Kuhn oppure a vere e proprie leggi scientifiche o persino alle congetture nel senso inteso da Popper⁹¹.

⁸⁶ GIANFORMAGGIO, *Filosofia del diritto e ragionamento giuridico*, cit., pp. 89-107.

⁸⁷ ATIENZA, *Diritto come argomentazione*, cit., pp. 264-270, 274-279.

⁸⁸ Cfr. LETIZIA GIANFORMAGGIO, *Gli argomenti di Perelman: dalla neutralità dello scienziato all'imparzialità del giudice*, Edizioni di Comunità, Milano 1973, p. 134-193.

⁸⁹ FRANS H. VAN EEMEREN, ROB GROOTENDORST, *Una teoria sistematica dell'argomentazione. L'approccio pragma-dialettico* (2004), tr. it., Mimesis Edizioni, Milano 2008, pp. 47-53.

⁹⁰ Per una diversa ricostruzione, cfr. PAOLO MORO, *Topica giuridica 2.0. Cultura e tecnologia della ricerca legale*, in ID. (a cura di), *Etica, Diritto Tecnologia*, FrancoAngeli, Milano 2021, pp. 89-107.

⁹¹ FRANCESCO CAVALLA, *Topica giuridica*, in *Enciclopedia del Diritto*, Giuffrè, Milano 1992, pp. 720-739; cfr. sul tema il saggio contenuto in quest'opera di ELENA BETTARELLO, *La topica della sentenza civile. Indagine metodologica sulle best practices di scrittura invalse nel Tribunale di Treviso*; e quello di GIULIA DE BONA, *Costruzione topica del capo di imputazione: il principio di correlazione tra il capo d'accusa e la motivazione della sentenza*.

Il processo che va oggi affermandosi allora è inverso rispetto a quello accaduto negli anni Cinquanta del secolo scorso, nel senso che il modello dialettico dell'argomentazione, il quale costituisce uno schema per ogni processo di risoluzione di una divergenza di opinioni⁹², è prima ripensato negli studi filosofici, e solo in séguito riprodotto in quelli giuridici⁹³.

La seconda. Il nodo cruciale è il dialogo. Lo studio dei contesti dialogici e i tentativi di formalizzare alcuni particolari tipi di dialoghi costituiscono le premesse per lo sviluppo di una teoria dell'argomentazione, dotata di una forza normativa analoga a quella della logica formale. Infatti, una volta definita l'argomentazione come un particolare tipo d'interazione dialogica tra parlanti, il modello si propone l'obiettivo di ricostruire il processo di risoluzione di una divergenza di opinioni all'interno di un discorso argomentativo; nella ricostruzione allora sono prese in considerazione tutte le componenti rilevanti per la risoluzione di una disputa. Infatti, le "regole per una discussione critica" e il "codice di condotta per interlocutori ragionevoli", indicati da alcuni tra gli autori più influenti della nuova generazione, sono prescrizioni proposte per tutti coloro che devono affrontare una soluzione⁹⁴, anche in contesti non necessariamente governati dalla ragion pratica⁹⁵. Tali modelli non sono pensati per l'esperienza giuridica⁹⁶, ma appare evidente che un loro importante ambito di applicazione può essere anche quello giuridico, e soprattutto quello del processo⁹⁷.

⁹² VAN EEMEREN, GROOTENDORST, *Una teoria sistematica dell'argomentazione*, cit., pp. 40-64.

⁹³ ATIENZA, *Diritto come argomentazione*, cit., pp. 264 ss.

⁹⁴ *Op. cit.*, pp. 107-132; 155-162.

⁹⁵ Un modello di ragionamento dialettico diverso, e altrettanto importante, è quello proposto da DOUGLAS N. WALTON, ERIC C.W. KRABBE, *Commitment in Dialogue. Basic Concepts of Interpersonal Reasoning*, State University of New York Press, Albany, 1995.

⁹⁶ Un altro importante schema di ragionamento argomentativo, che ha avuto fortuna anche negli studi di filosofia della scienza, è quello proposto dalla *Dialogische Logik* di Paul Lorenzen; si tratta di una proposta di modello normativo dell'argomentazione, in cui è prescritto un metodo di verifica interpersonale degli enunciati semplici ed uno dialettico per la verifica degli enunciati composti. L'intento è l'individuazione di un insieme di regole dell'argomentazione dialogica che costituiscono standard normativi di valutazione; una delle idee di fondo è la tesi che affermare un enunciato significa essere disposti a difenderlo contro gli attacchi di una controparte che intenda però dialogare.

⁹⁷ ADELINO CATTANI, *Sei autori in cerca di un personaggio. La svolta del 1958*, in ADELINO CATTANI, PAOLA CANTÙ, ITALO TESTA (a cura di), PAOLO VIDALI, *La svolta argomentativa. 50 anni dopo Perelman e Toulmin*, Loffredo Editore, Casoria 2009, pp. 43-54.

Eppure, ferma la discussa distinzione tra dialettica e retorica che non è possibile affrontare in questa sede⁹⁸, siano consentite alcune osservazioni⁹⁹ con riferimento all'applicazione di tali modelli all'esperienza giuridica.

In primo luogo, occorre rilevare che tali teoriche hanno in comune l'idea che l'argomentazione non costituisca una semplice attività mirante alla produzione di argomenti, ma essa è orientata a produrre certi effetti nei partecipanti (l'accettazione di una tesi come vera, la persuasione).

In secondo luogo, non è possibile affermare che le regole del discorso pratico razionale definiscano tutte le regole di ogni discorso in ogni ambito argomentativo, né, viceversa, che quello giuridico, quantomeno come si sviluppa nell'ambito del processo, sia il paradigma di ogni altro dibattito.

In terzo luogo, una volta riprodotti tali metodi all'ambito giuridico, occorre comprendere se quello dialettico costituisca solo un procedimento per poter predicare la verità (accettabile) di un enunciato, oppure esso sia strettamente correlato ad una ben precisa concezione dell'esperienza giuridica e del rapporto relazionale che il diritto instaura tra gli uomini¹⁰⁰.

Ci pare questa la tesi che occorre difendere dal punto di vista filosofico-giuridico, anche se non è questa la sede per poterla giustificare. La tesi è la seguente: la dialettica non è solo un metodo¹⁰¹; essa rappresenta l'essenza stessa del diritto.

Vi sono però anche ragioni strettamente giuridiche, che impongono di proporre un modello alternativo a quello del sillogismo giudiziale. Infatti, se può essere vero che i giudici illustrano le loro sentenze attraverso un percorso argomentativo, che ben può essere spiegato attraverso lo schema del sillogismo giudiziale, è altrettanto vero che, dal punto di vista euristico, la sentenza nasce perlopiù attraverso altri procedimenti,

⁹⁸ Cfr. FRANCESCO CAVALLA, *Retorica giudiziale logica e verità*, in ID. (a cura di), *Retorica, processo verità. Principi di filosofia forense*, FrancoAngeli Editore, Milano 2011³, pp. 17-84; per un ripensamento della retorica aristotelica in ambito giuridico cfr. FEDERICO PUPPO, *Diritto e retorica*, G. Giappichelli Editore, Torino 2023, pp. 1-35; 49-54.

⁹⁹ MAURIZIO MANZIN, *Verso una prospettiva globale*, in ID., *Interpretazione giuridica e retorica forense*, Giuffrè, Milano 2006, pp. 3-7.

¹⁰⁰ FRANCESCO GENTILE, *Filosofia del diritto, Le lezioni del quarantesimo anno raccolte dagli allievi*, ESI, Napoli 2017, pp. 217-226, con riferimento alla concezione della dialettica di Platone; pp. 261-285, in relazione al ruolo della dialettica nel processo.

¹⁰¹ BERTI, *La ricerca della verità in filosofia*, Edizioni Studium, Roma 2014, p. 180; cfr. MAURIZIO MANZIN, *Retorica ed umanesimo giuridico*, in FRANCESCO CAVALLA (a cura di), *Retorica, processo verità. Principi di filosofia forense*, FrancoAngeli Editore, Milano 2011³, pp. 85-88, 97-99.

che presuppongono la determinazione di un problema e la soluzione di questo attraverso l'analisi degli argomenti che la sostengono¹⁰².

Inoltre, negli ordinamenti europei e americani, siano essi di diritto continentale, siano essi di *common law*, va sempre più mutando la concezione stessa di procedimento giurisdizionale. Non è questa la sede per spiegarne le ragioni, anche se alcune di queste sono facilmente intuibili, ma, di pari passo con una sempre maggiore consapevolezza teorica della natura processuale del diritto¹⁰³, in tutti i settori dell'esperienza giuridica si assiste non solo ad una crescente de-giurisdizionalizzazione, ma anche al proliferare di riti "alternativi" allo svolgimento del processo di cognizione vero e proprio (cfr., per es, i recentissimi artt. 183-*bis* e 281-*quinquies* e *duodecies* c.p.c. dell'ordinamento italiano, detta anche "riforma Cartabia" del processo civile). L'idea di fondo dei legislatori, che ci pare comunque apprezzabile, non è tanto (o solo) quella di favorire la conciliazione delle liti, intesa nella necessità di ricostituire la relazione umana venuta meno, quanto porre all'attenzione delle parti quello che nella lite è effettivamente in discussione e se e in che misura un provvedimento dell'autorità giudiziaria possa incidere su questo. Non vi è dubbio che ciò presupponga una conseguita maggiore autonomia delle parti in lite, anche intesa nel senso filosofico dell'essere padrone di sé¹⁰⁴.

Infine, il dialogo e il continuo adattamento della tesi di una parte alle confutazioni dell'altra consente di "mostrare" ai contendenti il possibile esito della lite.

Lo snodo cruciale del metodo dialettico non ci pare allora tanto il ricorso agli argomenti c.d. "quasi logici" di Perelman: contraddizione e incompatibilità, il ridicolo, identità e definizione, argomenti di reciprocità e di transitività, inclusione della parte nel tutto e divisione del tutto nelle sue parti, argomenti di paragone, argomentazione basata sul sacrificio, probabilità; né gli argomenti basati sulla struttura della realtà: il nesso causale, i fini e i mezzi, l'argomento dello spreco e di direzione, la persona e le sue azioni, l'argomento di autorità, il discorso come atto dell'oratore, le tecniche di rottura e frenatura, le differenze di grado e ordine. Quanto, alla luce dei ragionamenti proposti dalle parti, la determinazione della questione effettivamente dibattuta, poiché spesso già solo la confutazione delle tesi ritenute erronee consente la fine della disputa.

¹⁰² SIMONA C. SAGNOTTI, *Forme e momenti del ragionare nel diritto*, G. Giappichelli Editore, Torino 2005, pp. 85-125.

¹⁰³ NICOLÒ LIPARI, *Il diritto civile tra legge e giudizio*, Giuffrè, Milano 2017, pp. 115-189.

¹⁰⁴ GENTILE, *Filosofia del diritto*, cit., pp. 253-257.

Se nel discutere tramite domande e risposte le parti non sono in grado di porre fine alla loro lite, il modello dialettico è perfettamente in grado di dare conto anche del fatto che, nel dover assumere una decisione, il giudice deve subito determinare e precisare i problemi con riferimento ai quali le parti nel corso del processo hanno manifestato un disaccordo. Da questo punto di vista, il giudice non affronta ogni questione proposta, ma solo quelle che all'esito del processo sono ancora in contestazione. Allora, è possibile affermare che tutte le norme che disciplinano il processo, comprese le regole che si occupano di determinare il regime delle prove, costituiscono la "storia" di una selezione e l'individuazione di ciò che è ancora controverso. Ne deriva che il processo e le disposizioni giuridiche che lo disciplinano, soprattutto quelle del codice di procedura civile, vanno intese nel senso che esse fissano nel contempo le regole che consentono di determinare i problemi che occorre decidere e per ognuno di questi le regole del procedimento attraverso il quale questo va affrontato e risolto. Non c'è dubbio che le prescrizioni in tema di presunzioni assolute, relative e semplici diventino anche regole sull'operare della logica nell'ambito di un procedimento dialettico. D'altro canto, ogni forma di mediazione, conciliazione, rito alternativo al processo di cognizione presuppone determinato il problema controverso tra le parti e abbandonati gli argomenti confutati.

Allora, la disciplina stabilita dal codice di procedura civile va letta e interpretata come l'insieme delle regole che devono seguire i contendenti nella loro discussione. D'altro canto, la stessa scansione delle memorie del processo civile (cfr. nuovo testo dell'art. 171-ter c.p.c. che riproduce l'art. 183 c.p.c.), può essere letta come una regola del "gioco dialettico", secondo la quale i contendenti possono modificare i loro ragionamenti e le loro conclusioni anche a séguito di quelli proposti dall'altro contendente; essi possono persino rinunciare a determinate inferenze, se queste appaiano già confutate dalla controparte, oppure modificare le premesse di determinati argomenti, se sembrano non più sostenibili. All'esito, il giudice decide se e secondo quali modalità proseguire il processo (cfr. art. 183-bis c.p.c.).

Questo costituisce esattamente il metodo delle "*quaestiones*" medievali; si tratta della riproduzione normativa dell'idea della dialettica disputativa degli antichi scolastici¹⁰⁵.

¹⁰⁵ ELVIO ANCONA, *Via iudicii. Contributi tomistici alla metodologia del diritto*, CEDAM, Padova 2012, pp. 13-39.

Ne deriva, per fare qualche esempio, che il discusso tema della susunzione diventa allora importante, se le parti discutano su una diversa qualificazione di un accadimento, ma può essere del tutto trascurato, se l'attore, all'esito di un primo scambio di memorie, acconsenta a quella proposta dal convenuto oppure riconosca come effettivamente non avvenuto un determinato fatto secondario, dal quale era possibile inferire l'esistenza del fatto principale. D'altronde, in questo modello, non è necessario determinare l'enunciato che costituisce la premessa maggiore del sillogismo, poiché non si tratta di un modello di formazione normativa; anzi, come si diceva, il contenuto della norma è quella porzione del "giusto" che è nelle cose, che il legislatore è stato in grado di determinare. Certo, il contenuto della disposizione giuridica costituisce un ottimo "indice" per lo svolgimento di una buona argomentazione, ma non certo il "baricentro" della giustificazione della decisione giudiziale. Eppure, se ciò sia necessario per sostenere una tesi, nulla vieta che la premessa maggiore di un sillogismo possa essere rappresentata da una disposizione giuridica, né che si ricorra ad un argomento dell'interpretazione per giustificare l'interpretazione preferibile.

Nel modello dialettico, a fini di confutazione, rilevano i c.d. "*endoxa*" che, secondo Aristotele, sono le opinioni maggiormente condivise dalla maggioranza degli uomini; gli *endoxa* non vanno dimostrati, ma lasciati sussistere, come le regole della morale che pure ammettono deroghe¹⁰⁶; come i paradigmi della scienza di Kuhn, che caratterizzano la visione scientifica del mondo in una determinata epoca; come i diritti umani nell'ambito dell'esperienza giuridica¹⁰⁷.

Gli *endoxa* non sono leggi scientifiche o massime di esperienza, ma verità che non sembrano dover essere discusse tanto appaiono evidenti. Per il filosofo: l'esistenza di qualche cosa, sia che si tratta di una realtà che può essere percipita dai sensi, sia che si tratti di un pensiero; il principio di ragion sufficiente, secondo il quale non può darsi un'affermazione senza

¹⁰⁶ ENRICO BERTI, *Nuovi studi aristotelici*, Vol. 5: Dialettica, fisica, antropologia, metafisica, Morcelliana, Roma 2020, pp. 30-32.

¹⁰⁷ ID., *I diritti umani come moderni èndoxa*, «Nuova Secondaria», 18, 6, pp. 45-49; cfr. ID., *Il nomos nel pensiero greco dalle origini ad Aristotele*, in CLAUDIO BUCCOLINI, ANTONIO LAMARRA, *Nomos – Lex*, in *Atti del XV Colloquio Internazionale dell'Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo*, Leo S. Olschki editore, Roma 2019, pp. 19-28: p. 20, in cui, con riferimento a PAOLO MORO, *Alle origini del Nómoos nella Grecia classica. Una prospettiva della legge per il presente*, FrancoAngeli Editore, Milano 2014, pp. 165-200, Berti osserva come effettivamente il *nomos* abbia svolto nel dibattito giudiziario la stessa funzione che Aristotele aveva assegnato agli *endoxa* nella discussione dialettica.

doversi dare una ragione Dal punto di vista epistemologico gli *endoxa* sono utili per confutare i *phainomena*, che costituiscono non solo i fatti osservati attraverso l'esperienza, ma anche i «pareri», vale a dire «le cose dette», «le cose che sembrano». Agli *endoxa* si ricorre soprattutto per verificare se proposta una tesi, posta quale premessa di un sillogismo dialettico, questa possa dirsi o meno in contrasto con un *endoxon*¹⁰⁸. Tanto è vero che nella maggior parte dei casi, alla fine del ragionamento confutatorio, occorrerà lasciar sussistere l'*endoxon* e rifiutare ciò che contrasta con esso¹⁰⁹. Da questo punto di vista, si suole affermare che, a differenza del sillogismo scientifico, nella confutazione avvenuta attraverso il sillogismo dialettico la conclusione è sempre negativa, poiché s'intende dimostrare che non è stata soddisfatta la condizione necessaria per la sua affermazione¹¹⁰. L'apporto degli *endoxa* al modello dialettico allora non è tanto quello di costituire la premessa maggiore di un sillogismo categorico, quanto di consentire la costruzione di una premessa maggiore di un sillogismo, la cui conclusione si pone in contrasto, e quindi la confuta, con quella di altro sillogismo che occorre discutere. In tali casi, è dimostrata la propria tesi, anche solo se è confutata la tesi cui essa intende contrapporsi.

Infatti, secondo Aristotele, è vero che anche la “filosofia prima”, come la “fisica”, ricerca la verità, ma essa non dispone di “principi propri”; «i soli principi di cui dispone, cioè i “principi comuni” (principio di non contraddizione e del terzo escluso), non consentono nessuna deduzione», ma solo due operazioni, anche se entrambe di enorme portata dimostrativa. Il principio di non contraddizione permette la «confutazione»¹¹¹, mentre il principio del terzo escluso la «dimostrazione per confutazione della tesi; che nega quella ritenuta contraddittoria»¹¹².

Non si tratta però solo di applicare un metodo, ma di affermare una determinata teoria del diritto, che non può rinunciare ad una lettura metafisica della realtà; ma di questa discussione, ai giorni nostri, si ha timore¹¹³.

¹⁰⁸ GENTILE, *Filosofia del diritto*, cit., pp. 235-238.

¹⁰⁹ BERTI, *Nuovi studi aristotelici*, cit., pp. 30-32.

¹¹⁰ Così FRANCESCO CAVALLA, *L'origine e il diritto*, Franco Angeli Editore, Milano 2017, pp. 248-252: 250.

¹¹¹ Cfr. PUPPO, *Diritto e retorica*, cit., pp. 55-76.

¹¹² ENRICO BERTI, *Introduzione alla metafisica*, App. 2, *Per una essenzializzazione della metafisica*, UTET, Torino 2017², p. 139.

¹¹³ LESZEK KOLAKOWSKI, *Orrore metafisico* (1988), tr. it., il Mulino Editore, Bologna 2007, pp. 9-27.

La topica della sentenza civile. Indagine metodologica sulle *best practices* di scrittura invalse nel Tribunale di Treviso

Elena Bettarello

Sommario: 1. Considerazioni sui fattori intrinseci ed estrinseci che sono suscettibili di influenzare la durata dei procedimenti. In particolare: il fattore scrittura e la chiarezza e sinteticità degli atti processuali; 2. Il PNRR e i target quantitativi imposti ai Tribunali; 3. Schema topico e scrittura giudiziale; 4. Il Tribunale di Treviso: un esempio virtuoso; 4.1. Premessa metodologica; 4.2. Esempi pratici tratti dall'indagine condotta; 5. Considerazioni conclusive.

1. Considerazioni sui fattori intrinseci ed estrinseci che sono suscettibili di influenzare la durata dei procedimenti. In particolare: il fattore scrittura e la chiarezza e sinteticità degli atti processuali

Chi frequenti i Tribunali sa come la durata di un procedimento possa essere influenzata da numerosi fattori che dipendono dall'operato di tutti gli attori in giudizio.

E così, rinvii d'udienza in pendenza di trattative, sussistenza di problematiche formali legate - a titolo d'esempio - a difetti di notifica o di rappresentanza in giudizio, rinvii *ex lege* per consentire la chiamata in causa di terzi, variabilità della durata della fase istruttoria, sospensioni ed interruzioni del giudizio e simili provocano, inevitabilmente, una dilatazione delle tempistiche per addivenire alla definizione della causa.

Tali fattori, purtroppo, appaiono di difficile (se non impossibile) governabilità, se non altro perché l'intervento sugli stessi potrebbe determinare un detrimento del diritto di difesa o andare a discapito dei principi fondamentali del giusto processo.

Un elemento sul quale appare possibile intervenire con efficacia, nel tentativo di ridurre i tempi per addivenire alla pubblicazione della sentenza (cioè a dire, per contribuire a ridurre i tempi di definizione del giudizio) è la scrittura dei provvedimenti giudiziari.

Come noto, l'efficacia di un atto processuale deriva anche dalla facilità di lettura dello stesso, il che attrae in misura maggiore l'attenzione del lettore, anche da un punto di vista emozionale¹.

Non a caso, secondo la riflessione di Aristotele, l'efficacia del discorso scritto è data dallo stile, che è anche ordine e schema, più che dal pensiero².

Primo Levi sosteneva che quanto meglio uno scritto viene compreso e quanto meno si presta ad interpretazioni equivocate, maggiori saranno il suo valore e la speranza che esso venga diffuso³.

Nell'era contemporanea, si è fatta sempre più strada la considerazione che la complessità sostanziale del diritto non deve riverberarsi necessariamente sul linguaggio attraverso il quale esso viene logicamente veicolato⁴.

A partire da questo assunto, si è fatta sempre più profonda la riflessione, in campo nazionale e transazionale, sulla necessità di chiarezza e sinteticità degli atti processuali⁵.

La chiarezza rappresenta un elemento pretestuale inerente all'ordine ed alla pianificazione dell'esposizione delle argomentazioni e dei concetti⁶. In tal senso, sussiste un evidente ed inconfutabile collegamento tra la chiarezza e la necessità di utilizzare schemi espositivi in fase di scrittura.

¹ FRANCESCO ODDI, ANGELICA SCOZIA, *Strutturazione espositiva e presentazione grafica degli atti processuali*, «Breviario per una buona scrittura», Ministero della Giustizia, Gruppo di lavoro sulla chiarezza e sinteticità degli atti processuali (D.M. 18 settembre 2017 e D.M. 3 gennaio 2018), 16.02.2018, p. 39.

² FABIO CANNÀVÒ (a cura di), ARISTOTELE, *Retorica*, Bompiani, Milano 2014.

³ PRIMO LEVI, *L'altrui mestiere*, Einaudi, Torino 1985, pp. 50 e ss.

⁴ ANTONIO MURA, *Introduzione al Breviario*, «Breviario per una buona scrittura», Ministero della Giustizia, Gruppo di lavoro sulla chiarezza e sinteticità degli atti processuali (D.M. 18 settembre 2017 e D.M. 3 gennaio 2018), 16.02.2018.

⁵ Nella giurisprudenza nazionale emblematiche la Sentenza della III Sezione del Consiglio di Stato n. 2900 del 12/06/2015 e la Sentenza della Corte di Cassazione n. 964 del 17/01/2017.

⁶ CALOGERO COMMANDATORE, *Sinteticità e chiarezza degli atti processuali nel giusto proces-*

La sinteticità, invece, è predicabile qualora nel discorso siano assenti frasi e parole superflue, non necessarie ai fini espositivi, ripetitive di concetti e argomenti già enucleati⁷.

Come osserva efficacemente Federigo Bambi, scrivere il diritto in modo chiaro e sintetico non significa rinunciare ai tecnicismi e alle (ri)definizioni tipiche del linguaggio giuridico. Chiarezza e sinteticità piuttosto implicano l'esigenza di abbandonare quelle forme stilisticamente involute che rendono incomprensibile il testo⁸ e ne circoscrivono la fruizione ai soli specialisti⁹.

La sinteticità dovrebbe costituire un mezzo per raggiungere il fine della chiarezza e non dovrebbe mai portare ad una indebita compressione del diritto di azione e di difesa, né tradursi in regole volte a imporre limiti dimensionali, che, seppure intese ad assicurare l'esigenza di un processo di durata ragionevole, finiscono per mortificare quel patrimonio di cultura del nostro processo che è fatto di retorica ed argomentazione¹⁰.

È noto, però, che, oggi, buona parte dei testi giuridici continua ad essere poco chiara ai più, a causa della complessità dei termini e dei costrutti grammaticali utilizzati, nonché della mancanza di uno schema redazionale sotteso.

Jacqueline Visconti individua due gruppi di ragioni sottesi a questo fenomeno problematico: da un lato, l'assenza di formazione alla scrittura giuridica; dall'altro, la complessità connaturata al testo giuridico che è destinato a una platea eterogenea di destinatari, è il frutto della combinazione della pluralità delle voci degli attori del processo ed implica che chi lo scrive vanti competenze in diversi stili narrativi, per ciascuna delle parti del testo (narrazione del fatto, motivazione, prescrizione nel dispositivo delle sentenze ...)¹¹.

Invero, la necessità di scrivere bene, cioè in maniera chiara, semplice e comprensibile, non è dettata solamente dall'esigenza di rendere il testo

so, «Giurisprudenza italiana», 2015, p. 853.

⁷ *Op. cit.*

⁸ FEDERIGO BAMBI, *Per un breviario di buona scrittura giuridica*, in *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, numero 47/2018, Giuffrè, Milano, 2018.

⁹ In tal senso, GIANRICO CAROFIGLIO, *Con parole precise. Breviario di scrittura civile*, Laterza, Bari 2015.

¹⁰ ILARIA PAGNI, *Effettività della tutela giurisdizionale*, in *Enciclopedia del Diritto – Annali X – 2017*, Giuffrè, p. 375.

¹¹ JACQUELINE VISCONTI, *La chiarezza tra superfluo e necessario*, «Breviario per una buona scrittura», Ministero della Giustizia, Gruppo di lavoro sulla chiarezza e sinteticità degli atti processuali (D.M. 18 settembre 2017 e D.M. 3 gennaio 2018), 16.02.2018.

giuridico fruibile ad una platea di persone quanto più vasta possibile e talora non composta da soli tecnici.

È nozione di comune esperienza che, tanto più un testo è complesso, tanto maggiori saranno lo sforzo ed il tempo necessario per comprenderlo.

In campo giuridico, questi “rallentamenti” volti a sciogliere i nodi del testo si riflettono inevitabilmente sulla durata dei giudizi.

Tale considerazione, pur con più specifico riferimento agli atti di parte, era già stata formulata dalla Corte di Cassazione che, con la Sentenza n° 21297 pubblicata il 20.10.2016, aveva osservato che, seppure il Codice di Rito Civile non contenesse alcuna disposizione sulla chiarezza e sinteticità degli atti di parte, tale principio, introdotto nell’art. 3 comma 6 del D.Lgs. n° 104/2010 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), doveva ritenersi espressione della garanzia dei principi di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) e di leale collaborazione tra le parti e tra queste e il Giudice¹².

La (eccessiva) durata dei processi è argomento quanto mai attuale in un’epoca di rivoluzioni quali la riforma della giustizia a firma dell’*ex Mi-*

¹² Corte di Cassazione, Sezione Seconda Sezione Civile, Sentenza n° 21297 pubblicata il 20/10/2016, il cui testo integrale è disponibile al link: <<http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16387.pdf>> (10/07/2023). Nel provvedimento in commento, si legge inoltre che: «La smodata sovrabbondanza espositiva degli atti di parte, infatti, non soltanto grava l’amministrazione della giustizia e le controparti processuali di oneri superflui, ma, lungi dall’illuminare i temi del decidere, avvolge gli stessi in una cortina che ne confonde i contorni e ne impedisce la chiara intelligenza, risolvendosi, in definitiva, in un impedimento al pieno e proficuo svolgimento del contraddittorio processuale (omissis). Nel nostro ordinamento manca (...) una esplicita sanzione normativa della prolissità e oscurità degli atti di parte, sia in generale (mentre, per esempio, l’art. 132 c.p.c., svizzero recita: *Atti viziati da carenze formali o da condotta processuale querulomane o altrimenti abusiva. 1. Carenze formali quali la mancata sottoscrizione dell’atto o la mancanza della procura vanno sanate entro il termine fissato dal giudice. Altrimenti, l’atto si considera non presentato. 2. Lo stesso vale per gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili o prolissi. 3. Gli atti scritti dovuti a condotta processuale querulomane o altrimenti abusiva sono rinviati al mittente senz’altra formalità.*») (omissis) la Rule 33 of the Supreme Court of the United States indica il limite di parole e di pagine utilizzabile per ogni tipologia di atto processuale a tale Corte rivolto); così come manca la previsione di un potere della Corte di cassazione di fissare essa stessa i limiti dimensionali degli atti di parte nel giudizio di legittimità (potere previsto invece, per esempio, dal Regolamento di procedura della Corte di giustizia dell’Unione europea, il cui art. 58 recita: “Lunghezza degli atti processuali. Salvo quanto disposto da norme specifiche del presente regolamento, la Corte, mediante decisione, può stabilire la lunghezza massima delle memorie o delle osservazioni depositate dinanzi ad essa. Tale decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea”»).

nistro della Giustizia Marta Cartabia (cd. Riforma Cartabia) e l'operatività del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Non a caso, fra gli obiettivi in tema giustizia imposti dal PNRR si rinviene proprio la riduzione dei tempi del processo (cd. *disposition time*).

Ma per poter realizzare le finalità prescritte dal PNRR, brevemente descritte *infra*, si impone la necessità di un cambio di visione, *in primis* culturale, che non potrà che riguardare anche la scrittura dei provvedimenti giudiziari.

Un primo (ci sembra forte) segnale è venuto dal legislatore. Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n° 149¹³, infatti ha modificato l'art. 121 del c.p.c.:

- aggiungendo alla rubrica dell'articolo l'espressione «Chiarezza e sinteticità degli atti»;
- introducendo il comma 2, a mente del quale «Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico»¹⁴.

Inoltre, sempre per effetto della Riforma del processo civile (Riforma Cartabia), è stato modificato anche l'art. 46 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice di Procedura Civile e Disposizioni transitorie, tra l'altro mediante l'aggiunta del comma 5, che statuisce che «Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo. Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti»¹⁵.

¹³ Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, entrato in vigore il 18/10/2022.

¹⁴ FRANCESCO BARTOLINI (a cura di), *Codice di Procedura Civile e Leggi complementari. Aggiornato alla riforma del processo civile (D.L. vo 10 ottobre 2022, n. 149)*, La Tribuna, Piacenza, 47^a edizione, 2023, art. 121; cfr. il testo dell'art. 3 comma 9 del D.Lgs. n° 149/2022 del 10.10.2022: «9. Al Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione I, del codice di procedura civile, all'articolo 121 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico.»; b) alla rubrica, dopo le parole «Libertà di forme.» sono aggiunte le seguenti: «Chiarezza e sinteticità degli atti», in <<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022;149>> (27/06/2023).

¹⁵ FRANCESCO BARTOLINI (a cura di), *Codice di Procedura Civile e Leggi complementari. Aggiornato alla riforma del processo civile (D.L. vo 10 ottobre 2022, n. 149)*, La Tribuna, Piacenza, 47^a edizione, 2023, art. 46 Disp. Att.

Sulla scorta di tale previsione, il Ministro della Giustizia ha, in prima battuta, predisposto lo schema di «Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell’articolo 46 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedure civile e disposizioni transitorie»¹⁶.

Come si legge all’art. 1, l’oggetto dello schema di regolamento sono i criteri di redazione e la regolazione degli schemi informatici degli atti del processo civile, con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo.

Tale documento – che, indubitabilmente, suggella la rilevanza del tema della scrittura nel settore giustizia - contiene indicazioni precise su come le parti private ed il pubblico ministero dovranno redigere gli atti di loro competenza, prescrivendo all’articolo 2 comma 2 l’utilizzo di uno schema redazionale articolato in 12 punti (lettere da “a” a “n”).

Tra le regole di stile, segnaliamo quella di cui alla lettera “e” ossia la «Esposizione distinta e specifica, in parti dell’atto separate e rubricate, dei fatti e dei motivi in diritto»; quella di cui alla lettera “h” ossia «Conclusioni, con indicazione distinta di ciascuna questione pregiudiziale, preliminare e di merito e delle eventuali subordinate»; quella di cui al comma 2 dell’art. 5, per la quale in caso di superamento dei limiti dimensionali previsti per la redazione dell’atto, il difensore deve predisporre un indice dei contenuti; quella dell’art. 7 comma 2, che stabilisce la applicabilità delle previsioni di cui agli artt. 2 e 6 anche agli atti del giudice, in quanto compatibili.

Anche i provvedimenti decisori devono essere redatti secondo criteri precisi che, a ben vedere, sembrano corrispondere ad una griglia di forme vuote¹⁷ che dovrebbe accomunare ogni tipo di decisione, pur nel rispetto della libertà del singolo nella scelta del modo in cui riempirle.

¹⁶ Testo integrale disponibile al sito <https://ordineavvocatidellaspezia.it/wp-content/uploads/2023/06/Prot_0003761_2023-05-24_Allegato_m_dg.LEG_23-05-2023.0005139.U_ATTUAZ-CPC.pdf> (27/07/2023). L’entrata in vigore del provvedimento, inizialmente prevista per il 30.06.2023, è stata postergata al 30.09.2023 ed i limiti di sinteticità previsti saranno validi solamente per le controversie di valore inferiore agli €500.000,00 (GIOVANNI NEGRI, *Negli atti giudiziari sintesi rinviata a settembre*, «Il Sole 24 Ore», 06/07/2023, p. 36).

¹⁷ «L’oratore accompagna il suo soggetto lungo una griglia di forme vuote; dal contatto tra il soggetto e ogni riquadro (ogni ‘luogo’) della griglia (della Topica) sorge un’idea possibile, una premessa d’entimema», ROLAND BARTHES, *La retorica antica*, trad. it., Milano 1972, p. 76.

Come emerge dalla Relazione illustrativa dello schema di Regolamento in commento e dal parere reso sullo stesso dalla Sesta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 07 giugno 2023¹⁸, il Decreto in commento «[...] muove dal presupposto che i requisiti della chiarezza e della sinteticità degli atti del processo – entrambi funzionali all’attuazione dei principi di ragionevole durata del processo e di leale collaborazione tra le parti ed il giudice – siano concetti distinti tra loro, ancorché indubbiamente correlati, in quanto un testo è chiaro quando è univocamente intellegibile, mentre è sintetico quando, pur essendo completo dei requisiti essenziali ed esaustivo in relazione al suo scopo, è scevro di ripetizioni e verbosità. Ne deriva che la brevità degli atti del processo – pur in un orizzonte irrinunciabile di completezza e di intellegibilità – contribuisce all’attuazione dei principi di sinteticità e chiarezza ed è l’obiettivo al quale tendono le prescrizioni del presente regolamento».

Sulla scorta del provvedimento in esame, in data 11 agosto 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 187 il Decreto del Ministero della Giustizia n° 110 del 07 agosto 2023 (Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell’articolo 46 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile), entrato in vigore il giorno 26 agosto 2023¹⁹.

I contenuti del Decreto, applicabili *ex art. 12* «ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023 o dopo la data della sua entrata in vigore, se successiva», ricalcano, sostanzialmente, le previsioni dello schema succitato.

Senza voler entrare nel merito della condivisibilità delle prescrizioni in esame, non possiamo fare a meno di osservare come esse consacrino la scrittura e lo stile come due valori massimamente importanti per rendere intellegibili ed effettivi i provvedimenti giudiziari²⁰.

¹⁸ Testi integrali disponibili ai siti <https://ordineavvocatidellaspezia.it/wp-content/uploads/2023/06/Prot_0003761_2023-05-24_Allegato_m_dg.LEG_23-05-2023.0005139.U_ATTUAZ-CPC.pdf> (27/07/2023) e <<https://www.csm.it/documents/21768/92150/parere+criteri+redazione+atti+%28delibera+7+giugno+2023%29/a6454573-d37a-d985-968c-b-2b164463d8b>> (28/07/2023).

¹⁹ https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-08-11&atto.codiceRedazionale=23G00120&elencoGiorni=true (30/08/2023).

²⁰ Tra le numerose polemiche che ruotano intorno allo schema in parola, si segnala quella relativa alla prescrizione di limiti dimensionali (derogabili secondo quanto previsto

In particolare, in qualsiasi contesto in cui la scrittura abbia un ruolo preponderante, gli esiti pregiudizievole di uno stile lontano dalla sobrietà si traducono in inefficienza; quello di sinteticità e chiarezza è, dunque, un principio che risponde in primo luogo alla logica di buon senso, stando alla quale lo scrivere chiaro e conciso contribuisce ad un risparmio di tempo e risorse²¹.

Soprattutto, considerando che l'effettività costituisce il corollario fondamentale della richiesta di tutela, declinandosi nella necessità che il processo garantisca la soddisfazione dell'interesse sostanziale senza limiti od esclusioni che non siano imposti dalla prevalenza di interessi ritenuti superiori dall'ordinamento²².

Ed a maggior ragione, se si considera che la vaghezza del linguaggio naturale è costitutiva del discorso giuridico e, in particolare, di quello giudiziale, in cui regna l'imprevedibilità della genesi, dello sviluppo e della conclusione della vicenda controversa²³.

Invece, purtroppo, ancor'oggi è assai diffusa tra gli operatori nel campo del diritto l'idea «che un certo tipo di linguaggio che usa termini desueti e latinismi e una sintassi piena di incisi, subordinate e altre formulazioni contorte servirebbe a mantenere una tradizione ormai consolidata e condivisa da giudici e avvocati che così marciano la loro appartenenza a particolari categorie professionali che si comprendono attraverso que-

dall'art. 5 dello schema di Regolamento) e delle conseguenze derivanti dalla violazione degli stessi. Al proposito della sanzionabilità della violazione dei limiti dimensionali e del rapporto tra sinteticità e comprensibilità dell'atto, si segnala la Sentenza n° 3201 pronunciata dalla VI Sezione del Consiglio di Stato in data 28.03.2023, a mente della quale: «La violazione dei limiti dimensionali degli atti processuali, di per sé, non dà luogo ad un'ipotesi di inammissibilità dell'intero atto processuale, bensì comporta una degradazione della parte eccedentaria a contenuto che il giudice ha la mera facoltà di esaminare. L'inammissibilità risulta, invece, predicabile nelle ipotesi in cui, per effetto della violazione del principio della chiarezza e della sinteticità espositiva, l'atto difetti di quei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo: in tali ipotesi, l'inammissibilità non discende, di per sé, dalla violazione del principio di sinteticità, ma dal difetto di intelligibilità dell'atto processuale, determinando la sua irragionevole estensione un'oscura esposizione dei fatti di causa o una confusa confutazione della sentenza gravata». (massima redazionale tratta da One Legale - Wolters Kluwer).

²¹ SILVIA LATINO, *La chiarezza e sinteticità degli atti di parte e dei provvedimenti del giudice nel processo civile*, <<https://www.diritto.it/la-chiarezza-e-sinteticita-degli-atti-di-parte-e-dei-provvedimenti-del-giudice-nel-processo-civile/>>, (31/07/2023), pag. 3.

²² ILARIA PAGNI, *Effettività della tutela giurisdizionale*, in *Enciclopedia del Diritto – Annali X – 2017*, Giuffrè, Milano 2017, p. 355.

²³ PAOLO MORO, *L'arte della scrittura giuridica. Retorica e testo difensivo*, Libreria Al Segno Editrice, Pordenone 2016, p. 106.

sto linguaggio»²⁴, pena lo svilimento delle loro funzioni e del ruolo che ricoprono e la produzione di errori in una prassi di rapporti ormai consolidati²⁵.

L'intendimento di questo progetto non è imporre dall'alto regole di scrittura predefinite, da applicarsi in maniera standardizzata, a discapito delle esigenze del singolo giudice.

Piuttosto, l'obiettivo è provare a suggerire delle strategie metodologiche che aiutino il Giudice nella stesura del provvedimento e consentano il potenziamento della efficacia comunicativa della decisione.

A tal fine, si intende provare a suggerire degli schemi topici per la scrittura della sentenza, funzionali sia alla riduzione della durata della fase finale del procedimento - nella quale il Giudice è chiamato a risolvere il problema controverso, attraverso il linguaggio (in specie scritto)²⁶ - sia ad agevolare la lettura del testo, a beneficio di chi ne è destinatario concreto.

Gli schemi proposti al termine della presente indagine sono inventati, nel senso etimologico della parola, dal latino *invenire* che significa ritrovare²⁷. Essi, infatti, non sono determinati a priori e poi applicati al contesto degli scritti giudiziari, ma ricavati da esso.

L'efficacia dei suggerimenti proposti lungi dall'essere eccentrica, trova inequivocabile corrispondenza nel citato Decreto a firma del Ministro della Giustizia ed affonda le proprie radici nei canoni della topica classica.

2. Il PNRR e i target quantitativi imposti ai Tribunali

Come noto, il PNRR (Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza) ha imposto ai Tribunali italiani specifici obiettivi quantitativi (target) in punto durata dei procedimenti e riduzione dell'arretrato.

In particolare, i target richiesti a livello nazionale sono²⁸:

²⁴ RAFFAELE LIBERTINI, *Perché scrivere chiaro. Dal semplicismo alla pertinenza del linguaggio giuridico (ai fini del discorso e dei suoi destinatari)*, «Rivista italiana di informatica e diritto», 2020, 1, p. 49.

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ PAOLO MORO, *L'arte della scrittura giuridica. Retorica e testo difensivo*, Libreria Al Segno Editrice, Pordenone, 2016, p. 12.

²⁷ Voce *Inventare*, «Vocabolario della lingua italiana», Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, II, D-L, Monotopia Olivieri, Roma 1987.

²⁸ Per una descrizione analitica dei target e degli indicatori di calcolo, cfr. la Circolare Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - Direzione generale di statistica e analisi organizzativa dd. 12 novembre

- entro giugno 2026: riduzione del *disposition time* complessivo, nella misura del 40% nel settore civile e del 25% nel settore penale;
- entro fine 2024: riduzione dell'arretrato civile del 65% nei Tribunali e del 55% nelle Corti d'Appello; entro giugno 2026: riduzione dell'arretrato del 90% in Tribunale e in Corte di Appello.

Il Ministero della giustizia contribuisce all'attuazione del PNRR come titolare di interventi di riforma e d'investimento, e come soggetto attuatore. È, inoltre, titolare di una serie di riforme (tra le quali quella del processo civile e del processo penale e la digitalizzazione) e di investimenti (in materia di capitale umano, Ufficio per il Processo e edilizia giudiziaria), nonché soggetto attuatore per la digitalizzazione e la *cyber security*²⁹.

Il raggiungimento di questi obiettivi costituisce indubbiamente una complessa sfida per il settore giustizia, per la cui attuazione è necessario un cambio di passo culturale ed una importante interazione tra gli attori del comparto giustizia e con soggetti esterni allo stesso, come le Università o gli enti del terzo settore.

Lo scopo di questa azione sinergica è, da un lato, la messa in opera di nuove strategie di intervento e, dall'altro, la individuazione ed il potenziamento delle buone modalità operative già in atto.

3. Schema tipico e scrittura giudiziale

Pare, quindi, opportuno muovere alcune riflessioni di matrice metodologica sugli schemi processuali utilizzati per la redazione degli scritti giudiziari, per verificarne l'efficacia e, eventualmente, elaborare un modello di scrittura alternativo o potenziare le *good practices* già in atto.

Un metodo, anche di indagine, efficace è quello che muove dallo statuto della topica giudiziale³⁰ e dallo schema tipico del ragionamento giuridico di matrice retorica (articolato in esordio, esposizione, argomen-

2021, disponibile al link <http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=-SDC354365> (24/06/2023).

²⁹ <http://www.giustizia.it/giustizia/page/it/pnrr_attuazione_misure> (10/07/2023).

³⁰ Per approfondire, PAOLO MORO, *Sul valore tipico del precedente giudiziale*, in CLAUDIO SARRA e DANIELE VELO DALBRENTA (a cura di), *Res iudicata. Figure della positività giuridica nell'esperienza contemporanea*, Padova University Press, Padova 2013. Nel testo, l'Autore, riprende lo schema tripartito della topica aristotelica, le cui utilità fondamentali sono: ricercare gli argomenti maggiormente persuasivi (funzione euristica), organizzazione efficacemente l'argomentazione (funzione organizzativa) ed ottenere la ragione mediante un prontuario di opinioni efficaci (topica pragmatica).

tazione e conclusioni³¹), che si mostra come un efficace criterio di orientamento del giurista pratico, poiché l'esperienza giuridica si sviluppa precipuamente nella lite organizzata nel contraddittorio processuale innanzi ad un giudice³².

La topica è «una tecnica del pensare per problemi, che si è sviluppata dalla retorica»³³ e può ulteriormente essere definita come un magazzino di argomenti ordinati cui attingere per ragionare in merito a tesi controverse o controvertibili³⁴ o come l'attività diretta a ritrovare l'affermazione con la quale principiare un discorso ed idonea ad organizzarlo verso una conclusione accettabile dall'uditorio³⁵.

Poiché la difficoltà della giurisprudenza risiede nel trovare il giusto equilibrio fra il particolare e il generale, tra ciò che è distinto e diverso, chi giudica deve essere capace del pensiero tipico che, secondo la concezione Vichiana, può tenere conto del fatto che ogni situazione ha caratteristiche peculiari, che le regole disponibili spesso non sono sufficienti a disciplinare il caso singolo, che l'utilizzo di qualificazioni giuridiche formali può condurre a risultati poco equi e che spesso devono essere elaborate nuove soluzioni giuridiche per poter considerare in modo adeguato il contesto di vita reale dei fatti oggetto del giudizio³⁶.

Nell'antichità la topica aveva accolto l'istanza di una comunità discorsiva globale che si articolava in archivio di moduli e di zone predefinite, successivamente riutilizzabili³⁷.

Il termine topica deriva dalla parola greca *tòpoi*.

L'etimo di questa parola si riferisce al *tòpos*, che vuol dire luogo, e propone una vera e propria metafora spaziale che ci dice che ogni idea che può funzionare da luogo comune giace in uno spazio percorribile nel-

³¹ PAOLO MORO, *L'arte della scrittura giuridica. Retorica e testo difensivo*, Libreria Al Segno Editrice, Pordenone 2016.

³² FRANCESCO CAVALLA, *Retorica giudiziale, logica e verità*, in *Retorica Processo Verità. Principi di filosofia forense*, FrancoAngeli, Milano 2007.

³³ THEODOR VIEHWEG, *Topica e giurisprudenza*, a cura di GIULIANO CRIFÒ, Giuffrè, Milano 1962, p. 6.

³⁴ GIANLUCA SPOSITO, *Il luogo dell'oratore. Argomentazione topica e retorica forense in Cicerone*, ESI, Napoli 2001, p. 9.

³⁵ FRANCESCO CAVALLA, voce *Topica giuridica*, in *Enciclopedia del Diritto*, Volume XLIV, Giuffrè, Milano 1992, p. 738.

³⁶ STEPHAN MEDER, *Critica del diritto, topica ed ermeneutica nell'era digitale: Giambattista Vico e Friedrich Carl von Savigny*, «Ars Interpretandi», luglio-dicembre 2021, Fascicolo 2, Il Mulino - Rivisteweb, p. 73 e sgg.

³⁷ DARIO CORNO, *Insegnare a scrivere fra tradizione e urgenze*, «Quaderni di didattica della scrittura», gennaio-giugno 2006, Fascicolo 1, Il Mulino - Rivisteweb, p. 111.

la direzione preferita dall'oratore, che si soffermerà solamente nei siti per lui notevoli ove ci sia accordo su certe affermazioni di partenza³⁸.

Secondo la definizione di Aristotele, i *topoi* «sono dei punti di vista impiegabili in molti sensi, accettabili generalmente, che vengono adoperati a favore e contro ciò che è opinabile e che possono condurre «al vero»³⁹.

Nella visione aristotelica, quindi, i *tòpoi* vengono introdotti come tecnicismo della dialettica, nel senso di un'area concettuale da cui trarre premesse per sillogismi dialettici e retorici⁴⁰.

Utilizzati, nell'insegnamento retorico, con funzione argomentativa, nel Medioevo i *tòpoi* divennero vere e proprie formule classificabili, in quanto costanti di contenuto codificate⁴¹.

La topica appare particolarmente utile nel campo della risoluzione del contrasto tra opposti, di matrice aristotelica⁴², il cui luogo d'elezione è rappresentato dal giudizio⁴³, poiché presuppone l'esistenza di un conflitto di opinioni per la cui risoluzione si rinuncia alla forza (che può

³⁸ FRANCESCO CAVALLA, *Retorica giudiziale, logia e verità*, in Id., *Retorica Processo Verità. Principi di filosofia forense*, FrancoAngeli, Milano 2007, p. 28.

³⁹ THEODOR VIEHWEG, *Topica e giurisprudenza*, a cura di GIULIANO CRIFÒ, Giuffrè, Milano 1962, p. 20.

⁴⁰ BICE MORTARA GARAVELLI, *Prima lezione di retorica*, Editori Laterza, Bari 2011, p. 39.

⁴¹ BICE MORTARA GARAVELLI, *Prima lezione di retorica*, Editori Laterza, Bari 2011, pp. 39 – 40.

⁴² «Per Aristotele, la molteplicità dell'esperienza intersoggettiva, nella quale si sviluppano precipuamente le procedure di formazione delle leggi e delle sentenze, si costituisce come composizione di divergenti opposti ... che ... indicano l'autentico differenziarsi del reale e presentano la natura dinamica della verità», PAOLO MORO, *Alle Origini del Nòmos nella Grecia Classica. Una prospettiva della legge per il presente*, FrancoAngeli, Milano 2014, p. 185. Per un approfondimento sulla teoria degli opposti, di matrice aristotelica, ENRICO BERTI, *Il principio di non contraddizione, la teoria dei tipi di opposizione e i diversi usi della dialettica in Aristotele*, in Id., *Contraddizione e dialettica negli antichi e nei moderni*, L'Espos, Palermo 1987; CARLO NATALI, *Struttura e organizzazione del trattato aristotelico detto Categorie*, in MADDALENA BONELLI e FRANCESCA GUADALUPE MASI (a cura di), *Studi sulle Categorie di Aristotele*, Hakkert, Las Palmas 2011; RICCARDO CHIARADONNA, *I contrari e i termini intermedi (Metaphysica Iota 7)*, in BRUNO CENTRONE (a cura di), *Il libro Iota (X) della Metafisica di Aristotele*, Academia Verlag-Sankt Augustin, Baden-Baden 2005; ARISTOTELE, *Metafisica*, I, 7, 1057 a18-19, a cura di GIOVANNI REALE, Rusconi Libri, Santarcangelo di Romagna, 1993; ARISTOTELE, *De Interpretatione*, a cura di EZIO RIONDATO, Antenore, Padova, 1957; FRANCESCO CAVALLA, *Retorica giudiziale, logica e verità*, in Id., *Retorica Processo Verità. Principi di filosofia forense*, FrancoAngeli, Milano 2007, pp. 45 – 51; CLAUDIO SARRA, *La dimostrazione retorica*, in FRANCESCO CAVALLA, *Retorica Processo Verità. Principi di filosofia forense*, FrancoAngeli, Milano 2007, p. 134 e sgg.

⁴³ PAOLO MORO, *La via della giustizia. Il fondamento dialettico del processo. Con l'Apologia di Socrate di Platone*, Libreria Al Segno, Pordenone 2001, pag. 27.

andare dall'aperta violenza, all'abile suggestione), rimanendo sul terreno dell'opinione⁴⁴ e della possibilità⁴⁵.

Questi argomenti, questi luoghi comuni (i *tòpoi*, appunto), sono sostanziali alla risoluzione delle controversie, cioè a dire della crisi⁴⁶ determinata dalla rottura dell'equilibrio nel contrasto tra opposti⁴⁷.

Infatti, il punto di riferimento del dire e del contraddire in giudizio è compreso nell'orizzonte offerto dal dispiegarsi dei luoghi comuni, presenza ineliminabile nel processo, che proprio nella controversia si vivificano e modificano, permettendo di indirizzare la risoluzione della crisi in maniera tale che l'intera comunità tragga soddisfazione da una certa soluzione giuridica⁴⁸.

Il riferimento alla società non è peregrino. Già nell'antica Grecia, infatti, la parola *agón*, che significa anche processo, indicava il principio di una prospettiva «conflittuale e competitiva della vita collettiva, nella quale svolgeva un ruolo essenziale la forza orientativa e regolativa del *nómos*»⁴⁹, che per l'uomo e la donna della Grecia del V Secolo a.C. non

⁴⁴ GIANLUCA SPOSITO, *Il luogo dell'oratore. Argomentazione topica e retorica forense in Cicerone*, ESI, 2001, p. 24. «Fondati sull'opinione ... sono gli elementi che appaiono accettabili a tutti, oppure alla grande maggioranza, oppure ai sapienti, e tra questi o a tutti, o alla grande maggioranza, o a quelli oltremodo noti o illustri», ARISTOTELE, *Topici*, I, 100 b, 21-24, in *Opere 2*, Laterza, Bari 1994.

⁴⁵ FRANCESCO CAVALLA, *Topica e verità nel discorso giudiziale*, in ALARICO MARIANI MARINI (a cura di), *Teoria e tecnica dell'argomentazione giuridica*, Giuffrè, Milano 2003.

⁴⁶ Il termine crisi trae origine dal verbo greco *krinein*, che, tra l'altro, significa rompere e giudicare.

⁴⁷ «By playing upon opposites - on the consequences of the opposites - in order to maintain the same identity of arguments pro et contra, by reflecting and acting upon the distance between the speaker and his audience, topoi prove to be the ways rhetoric is used by the ethos (i.e. the speaker) to convey an answer which expresses the "right" answer for the distance which separates him from his audience (pathos)», MICHEL MEYER, *What is the Use of Topics in Rhetoric?*, «Revue Internationale de Philosophie», LXVIII, No. 270 (4), 2014, *Les Topiques d'Aristote Aristotle's Topics* (2014), in Jstor - <<http://www.jstor.org/stable/24776957>>, p. 448, «Giocando sugli opposti - sulle conseguenze degli opposti - per mantenere la stessa identità di argomenti pro e contro, riflettendo e agendo sulla distanza tra l'oratore e il suo pubblico, i topoi si rivelano essere i modi in cui la retorica viene utilizzata dall'ethos (cioè dall'oratore) per trasmettere una risposta che esprima la risposta "giusta" per la distanza che lo separa dal suo pubblico (pathos)», traduzione dell'autrice.

⁴⁸ MARCO COSSUTTA, *Dieci riflessioni intorno al processo come algoritmo*, in PAOLO MORO (a cura di), *Etica Informatica Diritto*, FrancoAngeli, Milano 2008, pp. 64 - 65.

⁴⁹ PAOLO MORO, *Alle origini del nómos nella Grecia classica. Una prospettiva della legge per il presente*, FrancoAngeli, Milano 2014; PAOLO MORO, *Agon. La fonte classica dello sport e della giustizia*, «Lessico di etica pubblica», 2020, 1, p. 71.

era «un insieme di norme astratte che disciplinavano comportamenti, ma la possibilità di pacificare i rapporti sociali per loro natura controversi»⁵⁰.

Del resto, anche attualmente, nel nostro sistema giudiziario, le decisioni sono pronunciate sempre in nome del popolo italiano⁵¹, essendo la giustizia amministrata in nome del popolo⁵², il che denota plasticamente lo stretto legame tra amministrazione della giustizia e collettività.

Al proposito, è stato autorevolmente osservato che la sentenza ha una funzione di conoscenza, in quanto serve per rendere manifesto l'*iter* logico del giudice ed ha quali destinatari sia i diretti interessati che la collettività. I diretti interessati in quanto nella loro sfera giuridica si determinano gli effetti prodotti dalla sentenza, la collettività nel rispetto del diritto di controllo sull'operato della giurisdizione che affonda radici nella Costituzione⁵³.

Peraltro, e non a caso, è considerata giuridica la topica diretta a suffragare una tesi, affinché l'uditorio, preferendola ad altre, la accolga come la più conforme al sapere giuridico⁵⁴.

Con l'espressione *topica giuridica* si intende definire l'arte del ritrovare un repertorio di luoghi argomentativi che l'avvocato ed il magistrato sono chiamati ad usare come premesse del discorso giuridico e nell'approntamento dell'atto processuale⁵⁵.

Nell'ottavo libro dei *Topici* di Aristotele, si legge che la topica ha una triplice funzione, ossia serve per ricercare i luoghi comuni in grado di

⁵⁰ PAOLO MORO, *Alle origini del nómos nella Grecia classica. Una prospettiva della legge per il presente*, FrancoAngeli, Milano 2014; PAOLO MORO, *Agon. La fonte classica dello sport e della giustizia*, «Lessico di etica pubblica», 2020, 1, p. 71.

⁵¹ Cfr. l'art. 132, comma 1, prima parte, c.p.c.: «La sentenza reca l'intestazione «Repubblica italiana», ed è pronunciata «In nome del popolo italiano»». Testo tratto da FRANCESCO BARTOLINI (a cura di), *Codice di Procedura Civile e Leggi complementari. Aggiornato alla riforma del processo civile (D.L. vo 10 ottobre 2022, n. 149)*, La Tribuna, Piacenza, 47ª edizione, 2023.

⁵² Cfr. l'art. 101, comma 1, della Costituzione della Repubblica italiana: «La giustizia è amministrata in nome del popolo». Testo tratto dal sito: <<http://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-iv/sezione-i/articolo-101>> (10/07/2023).

⁵³ GIANCARLO DE CATALDO, *La sentenza come testo*, «Breviario per una buona scrittura», Ministero della Giustizia, Gruppo di lavoro sulla chiarezza e sinteticità degli atti processuali (D.M. 18 settembre 2017 e D.M. 3 gennaio 2018), 16.02.2018, pag. 27.

⁵⁴ FRANCESCO CAVALLA, voce *Topica giuridica*, in *Enciclopedia del Diritto*, Volume XLIV, Giuffrè, Milano, 1992, p. 720.

⁵⁵ PAOLO MORO, *Sul valore topico del precedente giudiziale*, in CLAUDIO SARRA, DANIELE VELO DALBRENTA (a cura di), *Res iudicata. Figure della positività giuridica nell'esperienza contemporanea*, Padova University Press, Padova, 2013, tratto da <<http://www.academia.edu>>, p. 190.

resistere al domandare critico, per ordinare gli argomenti rinvenuti e per comunicarli all'uditorio in maniera persuasiva⁵⁶.

Secondo Theodor Viehweg, la topica, che costituisce la tecnica del pensare problematicamente, si sviluppa in due procedimenti fondamentali: la topica di primo grado, che consiste nella ricerca di premesse illuminanti e la topica di secondo grado che si sostanzia nell'uso di un repertorio di punti di vista sempre pronto⁵⁷.

Come è stato opportunamente rilevato, la topica, cioè l'insieme di argomentazioni (o, meglio, di schemi più o meno astratti di argomentazione) che sono disponibili per qualunque discorso e che un buon oratore deve sempre essere pronto a richiamare al momento opportuno, rientra nell'*inventio*⁵⁸.

È stato autorevolmente osservato che vi sono tre indicazioni fondamentali in merito ai mezzi per raggiungere lo scopo della topica⁵⁹.

Il metodo, cioè la valutazione delle operazioni mentali che servono per giudicare se una affermazione sia degna di accoglimento; la strutturazione di griglie di forme vuote, ossia la formulazione di concetti che definiscono rapporti tipici, ricorrenti e formali tra i vari elementi del linguaggio ed a prescindere dal loro contenuto; il ricorso ad un catalogo di forme piene, ossia di temi consacrati che notoriamente godono di largo credito tra gli interlocutori⁶⁰.

La topica può, quindi, essere complessivamente definita come «una gigantesca mappa testuale e culturale all'interno della quale si effettua la ricerca dei luoghi e dei contenuti e che viene considerata come una delle principali fasi di pianificazione di ciò che verrà scritto»⁶¹.

⁵⁶ ARISTOTELE, *Topici*, in *Opere*, 2, Laterza, 1994; PAOLO MORO, *Sul valore topico del precedente giudiziale*, in CLAUDIO SARRA e DANIELE VELO DALBRENTA (a cura di), *Res iudicata. Figure della positività giuridica nell'esperienza contemporanea*, Padova University Press, Padova, 2013, tratto da <<http://www.academia.edu>>, p. 194.

⁵⁷ THEODOR VIEHWEG, *Topica e giurisprudenza*, a cura di GIULIANO CRIFÒ, Giuffrè, Milano, 1962, p. 35.

⁵⁸ PIERO POLIDORO, *Storia e organizzazione della retorica*, in <<https://digilander.libero.it/pieropolidoro/teramolinguistica/retorica.pdf>>

⁵⁹ ROLAND BARTHES, *La Retorica antica*, trad. it., Milano 1972, p. 74 e sgg.

⁶⁰ FRANCESCO CAVALLA, voce *Topica giuridica*, in *Enciclopedia del Diritto*, Volume XLIV, Giuffrè, Milano 1992, p. 721; GIANLUCA SPOSITO, *Il luogo dell'oratore. Argomentazione topica e retorica forense in Cicerone*, ESI, Napoli 2001, pp. 24-25.

⁶¹ DARIO CORNO, *Insegnare a scrivere fra tradizione e urgenze*, in *Quaderni di didattica della scrittura*, gennaio-giugno 2006, Fascicolo 1, Il Mulino – Rivisteweb, p. 109. «La topica, nell'insieme, dovrebbe dunque essere una serie di compartimenti, «celle» o «etichette» per classificare delle tipologie di entimemi, insomma, «luoghi» o «posti» dove individuare argomenti su qualunque soggetto proposto (Topici, I, 1, 100a 18- 21 e Retorica 1355b 25-27)»,

Essa può essere considerata come un metodo euristico, come uno schema organizzativo e come un repertorio selezionato⁶².

Essa costituisce una strategia argomentativa che mira a scoprire quei principi generali grazie ai quali si possono inferire conclusioni particolari, permettendo di confermarle e renderle credibili, rinforzando il ragionamento⁶³.

In sintesi, i *tòpoi*, costitutivi della topica, possono essere definiti al contempo come:

1. Una premessa retorica di un entimema;
2. Un tipo di argomento;
3. Una ragione per concludere o una causa da considerare nella catena ontologica degli eventi;
4. Una struttura probatoria di valori nell'ambito di una gerarchia di valori;
5. Un magazzino di opinioni condivise (*èndoxa*), contenente regole formali o statuizioni dal contenuto orientato;
6. Un argomento "*ad hominem*", per esempio nella trasformazione in un attacco o in una opposizione⁶⁴.

Invero, anche il citato schema di Regolamento attuativo del disposto di cui all'art. 46 Disp. Att. c.p.c. ha carattere topico.

Esso, infatti, fissa precisi criteri per la stesura del testo (topica organizzativa), che rendono più facile "navigare" l'atto e rinvenire gli argomenti della motivazione (grazie alla presenza di indice, *keywords* e *links* ipertestuali – topica euristica).

Inoltre, i criteri strutturali suggeriti, come emerge dalla stessa rubrica del Regolamento, sono funzionali all'inserimento delle informazioni nei registri del processo (topica pragmatica).

Anche il riferimento agli schemi informatici è topico. La connessione tra informatica e topica è innegabile⁶⁵: nell'esperienza giuridica contem-

FABIO CANNAVÒ (a cura di), ARISTOTELE, *Retorica*, Bompiani, Milano 2014, p. XXIV.

⁶² Roland Barthes, *La retorica antica*, trad. it., Milano, 1972.

⁶³ RICCARDO FEDRIGA, *Sillogistica e topica*, RICCARDO FEDRIGA e SARA PUGGIONI (a cura di), *Logica e linguaggio nel Medioevo*, Milano 1993, cit. in ANDREA ERRERA, in *Aristotele, i "Topica" e la scienza giuridica medievale*, in *Angelicum*, 2008, LXXXV, No. 1 (2008), tratto da Jstor, <<http://www.jstor.org/stable/44619773>>, p. 345.

⁶⁴ MICHEL MEYER, *What is the Use of Topics in Rhetoric?*, «*Revue Internationale de Philosophie*», 2014, LXVIII, No. 270 (4), *Les Topiques d'Aristotele Aristotle's Topics* (2014), in Jstor, <<http://www.jstor.org/stable/24776957>>, p. 448. Traduzione a cura dell'autrice.

⁶⁵ Sui rapporti tra topica ed informatica, PAOLO MORO, FEDERICO PUPPO, *Informatica e retorica forense*, «Tigor: rivista di scienze della comunicazione», A. II, 2010, 1, p. 67 e ss.

poranea, la ricerca informatizzata del precedente giudiziario implica l'uso di un'autentica topica digitale; di più, l'attività di selezione, organizzazione e archiviazione del precedente si svolge ormai sempre con l'uso di strumenti telematici⁶⁶.

Nei Tribunali, la stessa attività di gestione dei fascicoli di causa è informatizzata, come testimoniato plasticamente dal processo civile telematico⁶⁷ (a decorrere dal 30.06.2023 esteso anche alle controversie avanti al Giudice di Pace ed al Tribunale per i Minorenni), dal processo penale telematico⁶⁸ e dal portale telematico del processo amministrativo⁶⁹.

L'applicazione delle regole topiche (cioè a dire l'uso di griglie di forme vuote) alla scrittura dei provvedimenti giudiziari appare di significativa utilità, anche in correlazione agli obiettivi imposti dal PNRR, per le seguenti ragioni:

- consente di guidare la redazione della sentenza, riducendo i relativi tempi, poiché il Giudice ha già a disposizione un modello ove incasellare i vari temi argomentativi, pur nel rispetto del proprio stile;
- permette una più celere individuazione degli argomenti sottesi alla motivazione, rendendo maggiormente comprensibile il ragionamento logico – giuridico sotteso;
- consente al giudice di essere sicuro di aver coperto tutti i punti da motivare e non apre la strada al dubbio della lacuna motivazionale, quindi alla possibilità di appello che implicherebbe la dilatazione della durata del giudizio, in contrasto con le esigenze di riduzione del *disposition time*;
- facilita la creazione di un repertorio argomentativo, anche ai fini della inclusione in banche dati;
- permette di tradurre con maggiore facilità i provvedimenti nei linguaggi propri di certi programmi informatici, fondati sulla associazione di termini ad etichette pre-individuate;
- agevola il processo di inserimento dei dati nei registri del processo telematico;
- aiuta nella lettura del fascicolo, soprattutto l'addetto all'Ufficio del Processo (che potrebbe avere scarsa dimestichezza), così razionalizzando e riducendo i tempi di disamina.

⁶⁶ PAOLO MORO, *Topica digitale e ricerca del diritto. Metodologia e informatica giuridica nell'era dell'infosourcing*, Giappichelli, Torino 2015, p. 77.

⁶⁷ Cfr. il D.M. n° 44 del 21 febbraio 2011 e ss. mm. e ii.

⁶⁸ Cfr. il D.Lgs. n° 150 del 10 ottobre 2022.

⁶⁹ Cfr. il D.P.C.M. n° 40 del 16 febbraio 2016.

4. Il Tribunale di Treviso: un esempio virtuoso

4.1. Premessa metodologica

L'attività di ricerca condotta presso l'Ufficio Giudiziario di Treviso è stata tesa a verificare l'esistenza di prassi virtuose in punto scrittura dei provvedimenti, meritevoli di replicazione, nonché di individuare eventuali margini di miglioramento di quelle già in atto o la necessità di suggerirne di nuove.

L'analisi metodologica è stata svolta su un campione di sentenze pronunciate dalle Sezioni Civili e dalle Sezioni Penali del detto Tribunale.

Per ragioni di economia di tempo concesso per la ricerca si è, successivamente, deciso di concentrare l'attenzione sulle sole decisioni civili⁷⁰.

La prima campionatura, eseguita nel periodo estivo dell'anno 2022, ha avuto ad oggetto gli ultimi cinque provvedimenti resi da ciascun magistrato civile nell'anno 2021⁷¹.

Essi sono stati posti a confronto, onde verificare se presentassero elementi, in particolare strutturali, comuni.

Già in questa prima fase si è potuto notare come, tendenzialmente, presso l'Ufficio Giudiziario preso in esame, vengano applicati con una certa sistematicità schemi di stesura provvedimentale, talora anche particolarmente raffinati, contemplanti una suddivisione molto puntuale in paragrafi e sottoparagrafi numerati e titolati.

A questa prima disamina di sentenze, ne è seguita una seconda⁷². Si è, infatti, notato che il criterio di selezione numerico appariva poco funzionale, poiché produceva un campione disomogeneo quanto a tipo di decisioni da esaminare.

Inoltre, tra i provvedimenti analizzati ve ne erano svariati caratterizzati, per loro natura, da una certa standardizzazione compositiva e da semplificazione motivazionale come, per esempio, quelli in materia di famiglia resi in esito a procedimenti consensuali o congiunti o quelli in materia di volontaria giurisdizione.

Pertanto, dopo il proficuo colloquio con alcuni magistrati, tenuto conto dei dati statistici sull'ufficio giudiziario vagliati all'inizio della ricerca e della necessità di prendere in considerazione decisioni contraddistinte

⁷⁰ Il totale di sentenze civili esaminate ammonta a 145, trasmessi dalla Cancelleria del Tribunale di Treviso.

⁷¹ Le sentenze oggetto della prima campionatura sono state 104.

⁷² Il numero di sentenze esaminato in questa seconda fase è stato pari a 41.

da una maggiore ampiezza e complessità motivazionale, si è deciso di operare una seconda selezione, scegliendo una serie di sentenze sulla responsabilità extracontrattuale.

Questa materia, infatti, si costituisce come calderone di una pluralità di tematiche differenti, ma nondimeno riconducibili a categorie fisse: per esempio, risarcimento del danno da sinistro stradale, da responsabilità medica, responsabilità per cose in custodia etc.

E sebbene il campo di ricerca abbia subito un deciso restringimento, essendosi esso ridotto ad una sola Sezione del Tribunale di Treviso, l'indagine è stata proficua.

Lo studio topico di questi provvedimenti ha confermato quanto, ancorché su minore scala, era già emerso nel corso della prima analisi, ossia che nel Tribunale assunto a caso di studio sono invalse buone pratiche di scrittura, fondate su schemi rispondenti, in ultima analisi, ai principi della topica.

Tutti i provvedimenti studiati, infatti, sottendono una struttura organizzativa ordinata, che consente una agile individuazione dei diversi elementi motivazionali, permettendo di comprendere con una certa rapidità il ragionamento presupposto.

Nelle decisioni del Tribunale di Treviso appaiono facilmente individuabili i diversi argomenti posti a fondamento del *decisum*, che sono disposti in maniera ordinata e coerente con le conclusioni delle parti nel processo.

Tra i vari tipi di ossatura schematica individuati, uno è apparso particolarmente meritevole di attenzione, anche alla luce di quanto postulato nel Breviario per una buona scrittura elaborato dal Ministero della Giustizia ed alla luce dei principi del Decreto di attuazione dell'art. 46 disp. att. c.p.c.

Ci stiamo riferendo a quelle sentenze il cui costruito grafico consente in maniera ancora più immediata di individuare i capi decisori ed i motivi giustificanti.

Riteniamo che un tale schema sia particolarmente funzionale sotto più punti di vista.

Anzitutto, facilita la comprensione del contenuto della sentenza; ciò avvantaggia anche il soggetto destinatario, che potrà, così, avere una maggiore contezza delle ragioni per le quali si producono certi effetti in suo danno (o in suo vantaggio).

In secondo luogo, l'(immediata) individuazione dei temi decisori è suscettibile di rendere la sentenza più resistente alla impugnazione.

L'esperienza forense, infatti, insegna e dimostra che, se una sentenza presenta una motivazione "opaca", anche solo a tratti, ciò si traduce in maggiori *chances* per un giudizio di gravame, con ovvio e conseguente aumento dei flussi in entrata nelle Corti d'Appello e della durata complessiva dei giudizi.

Del resto, la suddivisione dell'atto in paragrafi titolati – laddove il titolo sintetizza il contenuto dell'argomentazione – è direttamente proporzionale alla complessità dell'atto e consente di individuare con esattezza il punto dell'atto che contiene il passaggio argomentativo di interesse⁷³.

Ma l'uso di un sistema siffatto può essere di notevole ausilio anche per il Giudice, sia in fase di preparazione della decisione che, successivamente, al momento della revisione della stessa.

Infatti, per quanto attiene al momento della stesura, l'avere uno schema compositivo già pronto consente di velocizzare il ragionamento, poiché elide o riduce notevolmente quella parte preliminare di necessario *brainstorming* per il riordino degli argomenti scelti nella fase dell'*inventio*.

Al momento della revisione, invece, l'uso di uno schema, anche grafico, che si connota per chiarezza, semplicità ed immediatezza, permette di verificare con un certo margine di certezza ed in maniera rapida che la motivazione resa sia completa.

Siffatte indicazioni di metodo paiono vantaggiose anche per gli addetti all'Ufficio per il Processo.

Dal confronto con alcuni di essi è, infatti, emerso che tra le mansioni loro affidate figura anche quella di coadiuvare il giudicante nella predisposizione di bozze dei provvedimenti⁷⁴.

Soprattutto per l'ipotesi in cui il funzionario non abbia un *background* giuridico, può rivelarsi particolarmente utile l'avere una guida per la stesura del provvedimento, cioè a dire una griglia di forme vuote da riempire.

Ciò facilita e velocizza anche il processo di analisi del fascicolo, di ricerca dell'argomentazione e di scrittura ed agevola la verifica della bozza del giudicante chiamato a finalizzarla.

Infine, non possiamo trascurare i processi di traduzione in linguaggio informatico dei dati contenuti nelle sentenze.

⁷³ FRANCESCO ODDI, ANGELICA SCOZIA, *Strutturazione espositiva e presentazione grafica degli atti processuali*, «Breviario per una buona scrittura», Ministero della Giustizia, Gruppo di lavoro sulla chiarezza e sinteticità degli atti processuali (D.M. 18 settembre 2017 e D.M. 3 gennaio 2018), 16.02.2018, p. 40.

⁷⁴ Del resto, anche nel mansionario degli UPP è previsto che essi offrano il loro supporto per bozze di provvedimenti semplici.

L'utilizzo di schemi è sicuramente idoneo a facilitare il processo di associazione di etichette ai suddetti dati, ma anche, come richiesto dal D.Lgs. citato, attuativo della previsione dell'art. 46 disp. att. c.c., il rapido inserimento dei dati nel registro del processo e la spedita gestione del flusso delle corrispondenti informazioni, per l'efficiente svolgimento del processo telematico⁷⁵.

4.2. Esempi pratici tratti dalla ricerca condotta

Per rendere conto in maniera ancor più chiara del senso di quanto fino ad ora illustrato, si riporteranno ora a seguire alcuni esempi di sentenze ritenuti particolarmente significativi alla luce degli illustrati canoni della topica giudiziale ed efficaci dal punto di vista comunicativo.

Per ragioni di economia legate all'ampiezza del presente contributo, si è scelto di rendere conto dell'analisi di soli quattro tra i numerosi provvedimenti esaminati.

Con particolare riferimento ai punti 1 e 2 che seguono, si segnala che le Sentenze ivi riportate rappresentano solo un esempio di un panorama di buoni modelli ben più vasto.

La disamina dei provvedimenti si è basata sui seguenti criteri topici:

- Presenza o assenza di uno schema graficamente individuabile (topica organizzativa)
- Facilità di individuazione dell'ordine argomentativo (topica organizzativa)
- Comprensibilità, alla prima lettura, della struttura argomentativa del provvedimento e dei temi decisori (topica organizzativa ed euristica)
- Efficacia comunicativa generale del provvedimento, in una prospettiva di replicabilità dello schema sotteso e di rielaborazione del testo attraverso programmi informatici specifici (topica pragmatica)

Si trascriveranno, dapprima, i testi delle sentenze (anonimizzati ed epurati di ogni riferimento suscettibile di renderle riconoscibili) e, a seguire, si indicheranno in maniera sintetica i punti di forza del modo nel quale esse sono state redatte.

⁷⁵ Cfr. la relazione illustrativa allo schema di regolamento in parola.

Esempio 1

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO SEZIONE PRIMA CIVILE**

in composizione monocratica, in persona del Giudice [...], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al R.G. n. [...] promosso da:

[...]

- attrice -

contro

[...]

- convenuta -

Conclusioni delle parti:

Per parte attrice:

Nel merito.

Accertarsi e dichiararsi che tutti i danni lamentati in questa sede da [...] sono conseguenza del sinistro avvenuto [...] che ha visto coinvolta la vettura [...] su cui viaggiava l'odierna attrice in qualità di trasportata, conseguentemente: condannarsi [...], compagnia assicuratrice per la r.c.a. del veicolo [...], al risarcimento di tutti i danni subiti da [...] nell'importo richiesto in atto di citazione ovvero nella maggiore o minore somma che sarà determinata dall'On.le Tribunale adito (detratto l'acconto di €[...] versato dalla Compagnia [...]) ogni importo aumentato della rivalutazione monetaria -laddove dovuta- e degli interessi legali dal di del sinistro (ovvero della messa in mora) al saldo effettivo.

In via istruttoria

Si insiste per l'ammissione delle prove per testi formulate a mezzo dedicata memoria ex art. 183 VI C.P.C., formulate sulle sole circostanze di fatto che ineriscono al "quantum" della pretesa azionata in giudizio, da intendersi qui per integralmente riproposte e trascritte.

In ogni caso

Condannarsi i convenuti alla rifusione delle spese e competenze professionali -giudiziali e stragiudiziali- comprese quelle del sottoscritto procuratore, che andranno aumentate del rimborso delle spese generali al 15%, delle spese di trasferta, CPA e IVA come per Legge, con distrazione in favore dell'odierno procuratore antistatario.-

Per parte convenuta:

Preliminarmente

Revocarsi la dichiarata contumacia di [...]

Nel merito

Rigettarsi la domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa o, in subordine, ridursi la stessa nei limiti risultanti di giustizia a seguito dell'espletata istruttoria, con valorizzazione della somma di €[...] già stragiudizialmente corrisposta in favore della signora [...], da attualizzarsi all'epoca della decisione.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.

In via istruttoria

Si richiama il contenuto della terza memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c. del [...]

Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove formulate da controparte.

* * *

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.

La signora [...] conveniva in giudizio, con atto di citazione regolarmente notificato, la compagnia Assicuratrice [...] ai sensi dell'art. 141 cod. ass. priv. al fine di ottenere una pronuncia di condanna della stessa al risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro stradale avvenuto in data [...] alle ore [...] circa nel territorio comunale di [...].

L'attrice, nell'occasione, si trovava all'interno del veicolo [...], assicurato con la compagnia [...] di proprietà e condotto da [...], in qualità di terza trasportata.

Il suddetto veicolo, giunto all'altezza dello svincolo [...], veniva tamponato dal veicolo [...] di proprietà di [...] e condotto da [...].

L'attrice formulava quindi apposita domanda stragiudiziale di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo nel quale viaggiava (facendo valere l'azione prevista 141 cod. ass. priv.) e ricevendo da quest'ultima la somma di €[...] che ella tratteneva a titolo di acconto.

Si determinava, quindi, ad instaurare il presente giudizio al fine di ottenere integrale ristoro dei danni patiti.

Inizialmente nessuno si costituiva per la convenuta, pertanto il G.I. ne dichiarava la contumacia ed assegnava i termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.

Medio tempore, si costituiva la compagnia assicuratrice contestando nel quantum le pretese attoree. Inoltre, deduceva l'insussistenza del nesso causale tra le lesioni lamentate e le modalità di accadimento del sinistro nonché il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte dell'attrice. Previa revoca della dichiarazione di contumacia della convenuta, la causa veniva istruita mediante c.t.u. medico-legale sulla persona della signora [...], effettuata dal dott. [...]. All'esito della stessa, il Giudice riteneva la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione.

Le parti precisavano le proprie conclusioni all'udienza del [...], trattata ai sensi dell'art. 221, quarto comma, D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020.

Il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini per il deposito di compare conclusionali e memorie di replica.

* * *

1) Sulla dinamica del sinistro e sull'ammissibilità dell'azione esperita

La dinamica del sinistro non è stata contestata dalla convenuta, come anche non è contestato che la presente azione soddisfi tutti i presupposti di cui all'art. 141 cod. ass. priv. dal momento che la signora [...] si trovava all'interno del veicolo tamponato in qualità di terza trasportata.

2) Sul nesso causale e sull'eccezione ex art. 1227 cod. civ.

Il c.t.u. medico-legale dott. [...] ha espressamente confermato che il danno clinico, relativamente al primo profilo accertato (ovvero il trauma distorsivo del rachide cervicale), risulta compatibile con le modalità di accadimento del fatto. Non sono, in particolare, emersi elementi che pongano in dubbio il nesso causale tra la dinamica del fatto de quo e le lesioni subite dalla periziata (pag. [...] della perizia).

Con riguardo all'eccepito mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, il c.t.u. ha evidenziato come non emerga dalla documentazione medica prodotta alcuna segnalazione in merito a tale carenza. Infatti, nella refertazione del Pronto Soccorso (e, quindi, nell'immediatezza temporale dell'evento) è stata diagnosticata esclusivamente la cervicgia post traumatica e algie alla spalla sinistra, senza alcun riferimento ad eventi traumatici afferenti al distretto cranico.

La radiografia del cranio espletata è, a detta del c.t.u., un comportamento del tutto standard di tipo precauzionale.

Non vi sono dunque elementi che consentano di escludere l'utilizzo delle cinture di sicurezza come sostenuto dalla convenuta.

Più problematico è l'accertamento del nesso causale tra la dinamica del sinistro e la sindrome vertiginosa da cupololiti, oltre che la anacusia destra, manifestatesi qualche tempo dopo l'incidente.

A tal proposito, il c.t.u. ha sostenuto che esiste riscontro bibliografico che un trauma distorsivo del rachide cervicale possa determinare una lesione concussiva dell'apparato cocleovestibolare causale di ipoacusia spesso transitoria, ma assai raramente anacusia permanente.

Lesioni cocleovestibolari maggiori (fa cui l'anacusia) sono poste in correlazione statistica con eventi lesivi cervicali maggiori, solitamente lussazioni o fratture vertebrali, ed inferenti su un quadro vascolare compromesso come solitamente rilevabile in soggetti di età superiore ai 40 anni.

Il danno vestibolare e cocleare traumatici causano immediata sintomatologia (perdita dell'udito monolaterale e perdita dell'equilibrio con vertigine intensa). Non è previsto un periodo di intervallo libero da sintomi.

Nel caso di specie, valutando comparativamente la documentazione in atti ed i dati bibliografici, emerge la mancata asseverazione degli elementi costitutivi del nesso di causalità materiale: efficienza lesiva, topografico, temporale, di continuità fenomenica e di esclusione di altra causa. In particolare, difetta nel caso di specie una vis lesiva di notevole intensità e l'immediatezza della sintomatologia.

Al contrario, gli elementi acquisiti nel presente procedimento depongono per un trauma distorsivo di blanda entità senza che la paziente abbia manifestato alcun sintomo significativo di pertinenza cocleovestibolare.

La certificazione del Pronto Soccorso attesta esplicitamente una "paziente vigile, lucida, cosciente, non riferisce perdita di conoscenza né vertigine o vomito". La signora [...], pertanto, non manifestava null'altro se non dolore al collo, senza alcun sintomo neurologico. Tale andamento risulta nettamente discrepante rispetto sia a un trauma particolarmente violento sia a un danno cocleovestibolare di entità tale da produrre perdita completa e definitiva dell'udito con contemporanea lesione dell'apparato vestibolare.

Peraltro non vi è alcun riferimento a sintomi di tale natura nemmeno nelle successive certificazioni del medico di base del [...] e del [...], venendo pertanto mancare, oltre alla asseverazione dei criteri topografico e di efficienza lesiva, anche quello temporale e di

continuità fenomenica. Di fatto, solo nel mese di [...] (dopo ben tre mesi di completa carenza documentale), in corso di visita otorinolaringoiatrica privata si fa per la prima volta riferimento ad una sindrome vertiginosa posizionale in paziente, incidentalmente e senza alcun riferimento all'evento traumatico, affetta anche da anacusia destra.

Solo alla fine di [...], a distanza pertanto di ben cinque mesi dall'evento, è stata effettuata la diagnosi di sindrome vertiginosa posizionale con disturbi dell'udito tipo ipoacusia di grave entità a destra.

Viene pertanto a mancare l'asseverazione dei sostanziali pilastri della causalità: manca il criterio dell'efficienza lesiva in quanto gli elementi documentali depongono per un trauma distorsivo cervicale lieve; manca il criterio temporale, considerando che l'anacusia e la vertigine in caso di lesione traumatica cocleovestibolare si manifestano immediatamente; manca il criterio della continuità fenomenica, in quanto se la detta lesione si fosse verificata nell'evento di specie ne avremmo avuta contezza nelle certificazioni successive e non a distanza di tre-cinque mesi come di fatto, non prevedendosi un intervallo libero; manca il criterio d'esclusione di altra causa dovendosi rilevare che l'assenza di eventi patologici preesistenti o successivi può essere desunta dalle sole dichiarazioni della periziata.

Il nesso di causa tra le lesioni riportate e il sinistro per cui è causa risulta adeguatamente provato, nei termini civilistici del più probabile che non, solo relativamente al trauma distorsivo minore del rachide cervicale.

3) Sul danno risarcibile

3.1) Sul danno non patrimoniale

Il danno non patrimoniale si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.

Va esaminato, in primo luogo, il pregiudizio biologico, ovvero la lesione permanente o temporanea dell'integrità psico-fisica del soggetto in sé considerata e il correlativo pregiudizio alla possibilità di esplicazione della personalità in tutti gli ambiti della vita individuale e sociale.

Tale voce di danno, suscettibile di accertamento medico-legale va determinata, ai fini del risarcimento integrale del danno alla persona e della sua personalizzazione, con riferimento sia alle componenti a prova scientifica medico-legale, sia a quelle relative all'incidenza negativa sulle attività quotidiane (c.d. inabilità totale o parziale), sia a quelle che incidono sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, che attengono anche alla perdita della capacità lavorativa generica e di attività socialmente rilevanti ovvero anche meramente ludiche, ma comunque essenziali per la salute o la vita attiva (Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 2010, n. 3906). Occorre avere riguardo, cioè, alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità, ovvero a tutte le attività realizzatrici della persona umana (Corte Cost., 18 luglio 1991, n. 356, Corte Cost. 14 luglio 1986, n. 184). Dalla documentazione clinica in atti e dalla relazione del c.t.u. (qui da intendersi integralmente richiamata), emerge che l'attrice ha riportato un "trauma distorsivo minore del rachide cervicale", compatibile con le modalità di accadimento del fatto riferite in atto di citazione e strumentalmente accertato (pag. [...] dell'elaborato peritale).

E' stata esclusa invece la componente cocleare, per le motivazioni sopra esposte.

Gli esiti attuali sono caratterizzati dalla persistenza di sindrome algicodisfunzionale postdistorsiva del rachide cervicale, sufficientemente asseverata ai sensi di quanto disposto dall'art. 139 cod. ass. priv. (come modificato dalla Legge 124/2017) sotto i profili clinico,

obiettivo e strumentale (positività clinica all'accertamento del Pronto Soccorso e delle successive valutazioni ortopediche, positività della radiografia cervicale attestativa perdita della fisiologica lordosi).

Ne è conseguito secondo la ricostruzione del c.t.u. un periodo di temporanea compromissione dello stato di salute (ovvero un danno biologico temporaneo) di complessivi [...] giorni, di cui i primi [...] giorni al [...] %, i successivi [...] al [...] % e gli ulteriori [...] giorni al [...] %.

Sussistono, inoltre, postumi permanenti in misura pari ad un danno biologico del [...] %.

Il grado di sofferenza nella malattia e nel cronico è di livello lieve.

Ciò premesso, al fine della liquidazione del danno trattandosi di lesioni c.d. micropermanenti si deve applicare l'attuale tabella ex art. 139, comma quinto, cod. ass. priv., ossia il D.M. 22 luglio 2019, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 189 del 13 agosto 2019, che disciplina i risarcimenti a decorrere dal mese di Aprile 2019 (non risulta pubblicato, ad oggi, un decreto più recente).

Compete, ai sensi della suddetta normativa, la liquidazione di un importo pari ad € [...].

Con riferimento all'inabilità temporanea, dev'essere liquidata la somma di € [...] per i [...] giorni di invalidità temporanea parziale al [...] %, € [...] per i [...] giorni di invalidità temporanea parziale al [...] % ed € [...] per i [...] giorni di invalidità temporanea parziale al [...] %. Conclusivamente, per il danno biologico temporaneo compete la complessiva somma di € [...].

Nell'ambito delle lesioni micropermanenti, la possibilità di adeguare il risarcimento (risultante dalla sterile applicazione del dato numerico) agli ulteriori pregiudizi, non strettamente biologici ma ricollegati ad essi, è prevista dall'art. 139, terzo comma, cod. ass. priv. La norma, infatti, prevede che qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità – l'ammontare del risarcimento del danno possa essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. Presupposto per ottenere l'incremento del risarcimento ai sensi dell'art. 139, terzo comma, cod. ass. priv., è la prova che la menomazione accertata causi o abbia causato, con specifico riguardo al caso di specie, una sofferenza psico-fisica di particolare intensità.

In ragione delle conclusioni del c.t.u. (il quale afferma che nella percentuale del [...] % indicata "ricadono anche le conseguenze delle predette menomazioni biologiche sulla sfera individuale, relazionale e sull'espletamento delle normali attività quotidiane", pag. [...] della perizia) e del fatto che il grado di sofferenza riscontrato è stato lieve sia nel corso della malattia che a postumi stabilizzati, questo Giudice ritiene che non sussistano profili per un aumento dell'ammontare del risarcimento del danno risultante dall'applicazione della tabella ex art. 139 cod. ass. priv.

3.2) Sul danno patrimoniale conseguente alle spese mediche sostenute

Il c.t.u. ha correttamente rilevato come non siano state documentate spese mediche. Non può dunque riconoscersi alcun risarcimento con riferimento a tale voce di danno.

3.3) Sul danno da inabilità lavorativa e sulle spese mediche future

Il consulente tecnico d'ufficio ha escluso menomazioni della capacità di lavoro specifica e di quella potenziale. Né la periziata avrà necessità di ulteriori cure in conseguenza delle lesioni patite e delle menomazioni conseguite per il fatto di cui è causa.

3.4) Sulle spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale di [...]

L'attrice ha chiesto il risarcimento delle spese sostenute per l'opera della [...], società di assistenza nel settore dell'infortunistica stradale cui la signora [...] si è rivolta.

Orbene, la Suprema Corte ha chiaramente specificato che il rimborso delle spese per l'assistenza stragiudiziale ha natura di risarcimento del danno emergente e che la relativa liquidazione è soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale e che la pretesa del danneggiante non può trovare accoglimento nel caso in cui la spesa sia risultata superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi di qualche difficoltà (Cass. civ., Sez. Un., 10 luglio 2017, n. 16990).

Nel caso di specie, l'intervento della [...] si è rilevato utile per il conseguimento dell'acconto da parte di [...], che costituisce una quota preponderante del risarcimento complessivo spettante alla signora [...]. Per tale ragione, la suddetta voce di spesa deve considerarsi risarcibile nell'importo di €[...], così come documentato in atti (doc. [...] allegato alla seconda memoria).

3.5) Sugli interessi e sulla rivalutazione monetaria

Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno spetteranno rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri di seguito esplicitati.

Il danno non patrimoniale liquidato deve intendersi in termini monetari attuali. Su tale somma, devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del sinistro alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.

Con riferimento, invece, al danno patrimoniale emergente, la somma corrispondente alle spese già sostenute deve essere rivalutata dalla data in cui la spesa è stata sostenuta ("data della spesa": Cass. civ. sez. III, 16 febbraio 2001, n. 2335) e su tale importo, devalutato alla data dell'esborso ed anno per anno rivalutato su base Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data della spesa alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo. Poiché è pacifico che la compagnia assicuratrice ha già versato un acconto pari ad €[...], al fine di decurtare tale importo dal quantum liquidato in questa sede deve farsi applicazione del principio affermato dalla Corte di legittimità in base al quale qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione, come avvenuto nella fattispecie), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data del sinistro al pagamento dell'acconto, e solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (Cass. civ., sez. III, 19 marzo 2014, n. 6347).

5) Sulle spese di lite e di c.t.u.

In considerazione della reciproca soccombenza e del fatto che il risarcimento riconosciuto alla signora [...] in questa sede supera di pochissimo quanto già versato dalla compagnia

a titolo di acconto, si ritiene che sussistano fondate ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.

Le spese di c.t.u., così come liquidate con decreto del [...], devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, per la giusta metà, in considerazione degli esiti dell'accertamento (che ha escluso il nesso causale tra l'incidente e l'acusia e la sindrome vertiginosa posizionale parossistica ma anche riconosciuto un danno biologico permanente e confermato l'uso delle cinture di sicurezza, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta).

P.Q.M.

il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa [...], disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accerta che tutti i danni patiti da [...] sono conseguenza del sinistro avvenuto in [...] il giorno [...] che ha visto coinvolta la vettura [...] su cui viaggiava l'attrice in qualità di terza trasportata;
- condanna la compagnia assicuratrice [...], in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare ad [...] la somma di € [...] a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed € [...] a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione, da cui detrarre la somma già corrisposta dalla compagnia assicuratrice debitamente svalutata e rivalutata;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente e solidalmente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, per la giusta metà le spese di c.t.u. nella misura già liquidata con decreto del [...].

Così deciso in Treviso, [...].

Il Giudice [...]

La sentenza in parola è interessante per una pluralità di aspetti differenti.

Innanzitutto, la stessa, come si può facilmente vedere, risulta suddivisa in paragrafi sottolineati ed evidenziati in grassetto. Ciò permette di percepire con immediatezza quali siano le questioni delineate dal Giudice in sede decisoria. La motivazione di ogni punto è contenuta nella sua interezza all'interno del paragrafo / sottoparagrafo, di talché viene eliso ogni dubbio in punto completezza ed esaustività argomentativa.

In secondo luogo, una tale suddivisione è suscettibile di facilitare l'impugnazione del provvedimento⁷⁶, poiché consente di identificare *ictu oculi* i fondamenti della decisione, financo potendo divenire essa stessa un valido schema per l'ordine degli argomenti d'appello.

Un altro punto che rende particolarmente interessante questo provvedimento è l'ordinata disamina delle voci di danno risarcibili che, così fatta, esclude ogni potenziale ambiguità in ordine alla completezza della disamina dei profili ristorabili, altresì, di contro, agevolando il lavoro del

⁷⁶ Chi scrive ignora se la Sentenza in commento abbia formato oggetto di gravame

legale che intendesse proporre appello, in quanto avrebbe subito chiaro quali tipologie di lesione non siano eventualmente state prese in considerazione in sede decisoria.

Si ritiene, inoltre, che questo schema di motivazione potrebbe assurgere a *best practice* replicabile per eventuali future decisioni simili, ben potendo esso costituire una valida griglia di forme vuote da riempirsi in funzione del caso concreto, altresì ampliandola o restringendola in funzione di quanto richiesto dalla vertenza sottoposta alla attenzione del giudicante.

Per non parlare della utilità dello stesso per agevolare il funzionario UPP che si trovi a dovere elaborare una bozza di provvedimento nella medesima materia o in materia analoga oppure a ricercare gli argomenti necessari al giudice per la stesura e la giustificazione della decisione. Ed in tal senso, anche il giudice ne può trarre giovamento.

Conclusivamente, questa decisione rappresenta plasticamente una sentenza costruita in osservanza dei canoni della topica; in modo particolare, emergono patentemente le tre funzioni topiche:

- a. quella organizzativa, nel costrutto (anche grafico) dell'impianto decisorio;
- b. quella pragmatica, stante l'utilità dello schema sotteso alla decisione esaminata;
- c. quella euristica, poiché una sentenza così costruita facilita il ritrovamento degli argomenti posti a suo fondamento, anche nell'ottica nella creazione di un repertorio motivazionale condiviso.

Esempio 2

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE**

in composizione monocratica, in persona del dott. [...], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al R.G. n. [...] promosso da:

[...],

rappresentato e difeso dall'avv. [...], come da mandato in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in [...];

– **ATTORE** –

Contro

[...],

[...], in persona del legale rappresentante pro tempore,

[...],

tutti rappresentati e difesi dall'avv. [...], per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in [...];

– CONVENUTI –

Conclusioni delle parti

Per parte attrice:

“Nel merito”:

accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva vel prevalente di [...] nella causazione del sinistro di cui in narrativa, condannarsi i convenuti, in via solidale, ex artt. 144, 145 e 148 Codice delle Assicurazioni Private al risarcimento in favore di [...] di tutti i danni, patrimoniale - sub specie emergente e futuro e non patrimoniale - biologico e morale - dal medesimo patiti come individuati in premessa e quantificati nella somma che sarà ritenuta di giustizia detratto l'acconto di €[...] oltre alla rivalutazione monetaria in base all'indice ISTAT dei prezzi di consumo ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto al saldo.

- Rigettarsi la domanda riconvenzionale *ex adverso* proposta in quanto improcedibile non essendo stata preceduta da diffida ex D. Lgs. 209/2005 e, comunque, non provata giacché fondata su un mero preventivo di riparazione.
- Spese di causa, rimborso spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 e compenso professionale per assistenza stragiudiziale e giudiziale rifusi con richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore deducente che dichiara di aver anticipato le prime.
- Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*”.

Per parte convenuta:

In via principale:

- a. Accertata e dichiarata l'eshaustività dell'importo già percepito dall'attore, nonché la responsabilità dell'attore nella causazione dell'incidente dedotto in causa, dichiararsi che nulla è dovuto da questi convenuti e conseguentemente respingersi le sue domande in quanto infondate e, allo stato, non provate.
- b. In via subordinata e in denegata ipotesi:
- c. Accertata e dichiarata la responsabilità dell'attore nella causazione dell'incidente dedotto in causa, limitarsi la condanna di questi convenuti al risarcimento delle sole conseguenze immediate e dirette derivate all'attore per fatto e responsabilità del convenuto [...], dedotte le somme già percepite da [...], debitamente maggiorate di rivalutazione e interessi legali dalla loro percezione
- d. In via riconvenzionale:
- e. Condannarsi l'attore a risarcire i danni causati all'auto di proprietà della convenuta [...], che si indicano nella somma di non meno di € [...] o comunque di quella diversa che verrà ritenuta di giustizia, maggiorata di rivalutazione ed interessi dal fatto al saldo.
- f. In via istruttoria:
- g. Ci si oppone all'ammissione delle prove orali richieste da controparte, posto che la dinamica del sinistro e le dichiarazioni rese dal signor [...] sono state certificate dalle Autorità intervenute sul luogo dell'incidente e fanno fede fino a querela di falso.
- h. In ogni caso:
- i. Spese ed onorari di causa, comprensivi del rimborso forfettario e degli oneri di legge, integralmente rifuse”.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE**

ex art. 132, comma secondo, n.4), cod. proc. civ.

Con atto di citazione, [...] conveniva in giudizio [...] (nel proseguo, per brevità, anche solo [...]), chiedendo venisse accertata la responsabilità esclusiva di [...] nella causazione del sinistro del [...] e, di conseguenza, che lo stesso, [...] (quale proprietaria del veicolo) e [...] (in qualità di impresa assicuratrice per la RCA del mezzo responsabile dell'incidente) venissero condannati in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. L'attore riferiva che in data [...] ad ore [...] circa a [...] stava percorrendo via [...] in direzione via [...] viale [...] alla guida del proprio velocipede da donna [...] quando veniva investito dall'autovettura [...] tg. [...] condotta dal [...], di proprietà della [...] ed assicurata con [...].

Quanto alla responsabilità del [...] nella causazione del sinistro, l'attore si richiamava al verbale redatto dalla pattuglia della Polizia Locale intervenuta al momento del sinistro e dichiarava che il [...], nella manovra di sorpasso, non aveva mantenuto adeguata distanza laterale di sicurezza e, di conseguenza, dopo aver urtato l'attore ne aveva causato la caduta.

In merito al *quantum debeatur*, l'attore allegava di aver subito sia un danno patrimoniale sia un danno non patrimoniale.

Quanto al danno non patrimoniale, riferiva di aver riportato lesioni personali consistenti in "politraumatismo con frattura L2" e che tali lesioni avevano causato un danno biologico temporaneo totale per [...] giorni, al [...] % per [...] giorni, al [...] % per [...] giorni, al [...] % per [...] giorni e un danno biologico permanente pari al [...] %.

Chiedeva, pertanto, il risarcimento del danno biologico patito nonché un aumento a titolo di personalizzazione in considerazione dell'elevato livello di sofferenza patito per intensità e durata a causa delle lesioni riportate.

Quanto al danno patrimoniale, allegava di aver sostenuto esborsi pari ad € [...] per le spese mediche e per l'accertamento medico-legale e di dover corrispondere € [...] a titolo di compenso per l'assistenza legale stragiudiziale ricevuta.

Precisava, inoltre, di aver ricevuto da parte di [...] una somma pari ad € [...] in seguito alla richiesta di risarcimento formulata alla stessa dall'attore e che, pertanto, tale somma doveva essere detratta dall'importo individuato a titolo di risarcimento del danno.

Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano [...], [...] e [...], chiedendo, in via principale, che venissero accertati e dichiarati sia la responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro sia l'esautività dell'importo già percepito dall'attore; in via subordinata, che venisse limitata la condanna dei convenuti al risarcimento delle sole conseguenze immediate e dirette e che venissero dedotte le somme già pagate da [...]; in via riconvenzionale, che venisse condannato l'attore al pagamento di una somma pari ad € [...] a titolo di risarcimento dei danni causati all'auto di proprietà della [...].

In merito all'an *debeatur*, i convenuti, richiamandosi alla testimonianza resa da [...] alla Polizia Locale intervenuta al momento del sinistro, contestavano che la responsabilità fosse esclusivamente addebitabile al [...], in quanto, al momento del sorpasso, l'attore aveva effettuato una deviazione a sinistra senza valutare sufficientemente la posizione, la direzione e la distanza dell'auto in violazione di quanto disposto dall'art. 154, primo comma, del codice della strada.

In merito al *quantum debeatur*, i convenuti contestavano la domanda dell'attore in quanto infondata e sovrastimata.

Riferivano, infatti, che il danno biologico era stato arbitrariamente quantificato e che non sussistevano le condizioni per l'ottenimento di un ulteriore importo a titolo di personalizzazione.

Quanto al danno patrimoniale, i convenuti contestavano che le spese per l'assistenza stragiudiziale allegata fossero state provate e fossero congrue e che l'attività stragiudiziale fosse stata effettivamente svolta.

All'udienza del [...], parte attrice si riportava ai propri atti ed eccepiva l'improcedibilità dell'azione di risarcimento per omesso invio della richiesta ex art. 145 cod. ass.; entrambe le parti chiedevano la concessione dei termini ex art. 183, comma sesto, cod. proc. civ.

Il Giudice, rilevato il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, concedeva termine per la stessa e rinviava a successiva udienza.

All'udienza del [...] le parti davano atto del mancato esperimento della negoziazione assistita per rifiuto dell'attore e chiedevano la concessione dei termini ex art. art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.

Il Giudice, vista la concorde richiesta delle parti, concedeva i termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.

La causa veniva, pertanto, istruita mediante CTU dinamico-ricostruttiva e CTU medico-legale e veniva ordinata l'acquisizione dalla Polizia Locale di [...] di copia integrale della relazione di incidente n. [...].

Successivamente, all'udienza dell'[...], le parti precisavano le conclusioni come da fogli già depositati telematicamente e chiedevano la concessione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ.

Il Giudice, preso atto, concedeva alle parti termini ex art. 190 cod. proc. civ. e tratteneva la causa in decisione.

1) In merito all'an debeat.

1.1) Ai sensi dell'art. 2054 cod. civ. "Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno".

La disposizione prevede un regime alternativo di imputazione della responsabilità aquiliana, non fondata sul principio generale della colpa richiesta ex art. 2043 cod. civ., ma derivante da un fatto illecito connesso allo svolgimento di una particolare attività di diritto privato (cosiddetta responsabilità presunta).

Pertanto, ai fini dell'affermazione della responsabilità, non si richiede la condotta colpevole dell'autore del danno, bensì l'accertamento di un dato oggettivamente rilevabile (ad esempio, lo svolgimento di un'attività pericolosa come la guida di un veicolo ex art. 2054 cod. civ.).

Più precisamente, in relazione alla fattispecie di cui all'art. 2054 cod. civ., la valutazione della condotta del soggetto a cui il danno viene imputato è necessaria non per fondarne la responsabilità, bensì per escluderla in via di eccezione, attraverso la prova gravante sul conducente del veicolo di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Ne consegue che il presunto responsabile è tenuto a provare non tanto la propria diligenza, quanto l'intervento di una circostanza che impedisca di configurare il danno come conseguenza della circolazione (ad esempio, il caso fortuito o l'evento causato dal danneggiato). Tuttavia, ai fini dell'applicabilità della presunzione di colpa a carico del conducente, è necessario che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la circolazione del veicolo e l'evento dannoso (cfr. ordinanza Cass. Civ. 19 luglio 2011, n. 15818).

In particolare, la violazione delle norme del Codice della strada (D.lgs. n. 285/1992) non determina automaticamente la responsabilità del trasgressore ex art. 2054 cod. civ., essendo necessario che sussista un nesso di causalità tra l'infrazione e l'evento dannoso.

1.2) L'art. 2054 cod. civ. non preclude l'operatività dell'art. 1227, comma prima, cod. civ., in base al quale "Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate". Tale disposizione fa riferimento al nesso di causalità materiale tra la condotta del danneggiante e l'evento, disciplinando l'ipotesi del concorso colposo del creditore/danneggiato. Infatti, qualora l'inadempimento sia dipeso in parte dal comportamento colpevole del debitore ed in parte dal comportamento colpevole del creditore, il danno risarcibile dovrà essere ridotto proporzionalmente. Peraltro, tale fattispecie va tenuta distinta dal secondo comma dell'art. 1227 cod. civ., ai sensi del quale "Il risarcimento non è dovuto per il danno che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza". Quest'ultima norma ha ad oggetto il diverso profilo della causalità giuridica (ovvero il nesso tra l'evento e le conseguenze dannose da esso derivanti), stabilendo che sono risarcibili solo quelle conseguenze inevitabili attraverso un comportamento cooperativo del danneggiato.

1.3) Nel caso di specie, stanti le opposte allegazioni delle parti, appare opportuno ricostruire la dinamica del sinistro al fine di valutare se lo stesso sia imputabile alla responsabilità esclusiva dell'attore, del [...] o se entrambi ne abbiano concorso alla causazione in forza del combinato disposto di cui agli artt. 2054, primo comma, e 1227, primo comma, cod. civ.

In particolare, meritano di essere condivise le osservazioni della CTU dinamica perché svolta con motivazione condivisibile in quanto immune da vizi di natura logica e formata nel contraddittorio tecnico con i consulenti tecnici di parte.

Nello specifico, quanto alla condotta dell'[...], il CTU ha osservato che: "È emerso che il ciclista nel percorrere via [...], giunto a monte del civ. [...] e vedendo delle insidie del manto stradale, costituite da caditoie e tombini, nel tentativo di evitarle si fosse leggermente allargato a sinistra spostandosi di circa 40-50 cm dalla normale traiettoria di marcia. Nel far ciò non considerava che da tergo stava sopraggiungendo a bassa velocità (circa 20 km/h), la [...] che lo stava affiancando in fase di sorpasso.

Quanto alla condotta del [...], invece, ha riferito che: "È pure emerso che l'automobilista, per sua stessa ammissione, intraprese il sorpasso senza portarsi nell'opposta corsia di marcia. Così manovrando si teneva ad una distanza laterale dal braccio del ciclista di soli [...] cm (circa [...] dalla ruota posteriore della bicicletta) distanza non adeguata e non prudentiale, a maggior ragione se si considera che lo stesso automobilista ammetteva che il ciclista aveva un'incertezza (cfr. relazione CTU p. [...]).

Sulla base di tali considerazioni, il CTU ripartiva la responsabilità nella causazione dell'evento nella misura del [...] % a carico del [...] e nel [...] % a carico dell'[...].

In particolare, in merito alle percentuali così delineate, appare opportuno svolgere alcune considerazioni.

Da un lato, quanto al [...], dagli atti di causa risulta che la manovra di sorpasso sia stata dallo stesso effettuata in violazione di quanto previsto all'art. 148 cod. strad., poiché svolta in curva, in corrispondenza di intersezioni e in presenza di una vettura proveniente dal senso opposto.

Inoltre, come si evince dalle dichiarazioni rilasciate dal [...] alla Polizia Locale e di cui al verbale n. [...], il [...], al momento del sorpasso era consapevole dell'incedere incerto dell'["...] (*"voglio precisare che il sorpasso avveniva a bassa velocità e a circa un metro dal ciclista che visto in precedenza aveva un'andatura incerta ma regolare"*) cfr. relazione CTU p. [...]) e, tuttavia, non ha mantenuto "un'adeguata distanza laterale dal ciclista, creando un'evidente condizione di pericolo per l'attore [...] lasciando un franco laterale di soli [...] cm tra lui e il ciclista, distanza da ritenersi insufficiente e non prudenziale soprattutto in presenza di un ciclista dall'incedere incerto (cfr. CTU dott. [...] p. [...]).

Pertanto, considerato che il [...] era consapevole dell'andatura incerta dell'attore nonché della pericolosità della manovra posta in essere, si ritiene di riconoscere in capo allo stesso una responsabilità in misura pari al [...] % nella causazione dell'evento.

Dall'altro lato, invece, quanto all'attore, appare opportuno considerare che lo stesso risulta aver effettuato una deviazione verso sinistra, al fine di evitare alcune insidie presenti vicino al bordo della strada che stava percorrendo e, tuttavia, nel porre in essere tale ha adottato una condotta non prudente, dal momento che non ha rivolto *"lo sguardo a tergo per ispezionare la zona retrostante ed assicurarsi di poter eseguire lo spostamento in piena sicurezza senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada"*.

Infatti, come osservato dal CTU e come si evince dalle dichiarazioni rese dall'attore alla Polizia locale intervenuta, non risulta né aver controllato il sopraggiungere dell'autovettura condotta dal [...] né aver segnalato la propria deviazione (cfr. relazione CTU p. [...]; chiarimenti CTU p. [...]).

In relazione alle contestazioni mosse da parte convenuta, la quale riteneva infatti che l'attore si fosse sbilanciato e fosse caduto per circostanze indipendenti dalla condotta del [...], si ritengono condivisibili le osservazioni formulate dal CTU, secondo il quale "non vi è alcun elemento oggettivo per ritenere che il ciclista possa aver perso l'equilibrio accidentalmente ed in modo indipendente dal sorpasso [...] la deviazione attuata dall'attore è stata lenta e con un angolo di deriva piccolissimo, condizione che non può in alcun modo innescare una caduta fortuita (cfr. chiarimenti CTU p. [...]).

Pertanto, considerato che, come correttamente osservato dal CTU, la mancanza di prudenza dell'attore nella condotta posta in essere ha contribuito alla causazione dell'evento, si ritiene di riconoscere in capo allo stesso una responsabilità in misura pari al [...] % nella causazione dell'evento.

2) In merito al quantum debeatur

Quanto alla domanda risarcitoria avanzata dall' [...], deve evidenziarsi come sia stato chiesto il risarcimento dei danni sia patrimoniali sia non patrimoniali subiti.

2.1) Per ciò che concerne la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, deve farsi riferimento a quanto emerge dalla consulenza tecnica d'ufficio e che risulta condivisibile nelle sue conclusioni.

In particolare, il Consulente Tecnico evidenzia che: *"Nel sinistro subito in data [...] il Signor [...] ha riportato una frattura di L2, con riduzione in altezza del muro anteriore ed avvallamento della limitante somatica superiore"*.

Quanto al danno biologico permanente: *"Le menomazioni esitate sono produttive di un danno permanente quantificabile nella misura del [...] € ([...] per cento)"*.

Quanto al danno biologico temporaneo: *"è conseguito un danno biologico temporaneo totale di [...] ([...] giorni, un danno biologico temporaneo parziale al [...] % di [...] ([...])"*

giorni, un danno biologico temporaneo parziale al [...] % di [...] ([...]) giorni ed un danno biologico temporaneo parziale al [...] % di ulteriori [...] ([...]) giorni”.

Di conseguenza, per ciò che concerne la quantificazione del danno biologico subito dall'attore, la valutazione del danno non patrimoniale viene effettuata in applicazione del noto criterio tabellare, con applicazione in concreto delle tabelle del Tribunale di Milano: la Suprema Corte ha, infatti, spiegato che nella liquidazione del danno non patrimoniale, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo in quanto esaminati da differenti uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, in conseguenza dell'ampia diffusione sul territorio nazionale, ed al quale la Suprema Corte, in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificare l'abbandono.

Tra i fattori che incidono sull'ammontare del risarcimento vanno considerati l'età del soggetto leso al momento del fatto – segnatamente [...] anni – nonché la percentuale di invalidità permanente che, secondo il CTU, corrisponde al [...] %, comportando un danno quantificato pari ad €[...] a titolo di danno biologico permanente ed €[...] a titolo di danno biologico temporaneo.

In merito a quest'ultimo, in particolare, assumendo come riferimento l'attuale valore Tabellare medio con punto base di €96,00, competono le somme di €[...] per i [...] giorni di invalidità temporanea al [...] %, €[...] per i giorni di invalidità temporanea parziale al [...] %, €[...] per i giorni di invalidità temporanea parziale al [...] %; €[...] per i giorni di invalidità temporanea parziale al [...] %.

2.1.3) Va peraltro rimarcato che il valore del punto previsto dalla tabella milanese citata è stato determinato in modo tale da ricomprendere altresì l'incidenza media della sofferenza soggettiva in ragione di una certa percentuale di danno anatomico-funzionale, oltre che la compromissione che ne consegue tipicamente in ordine agli aspetti relazionali: nella presente fattispecie il grado di sofferenza dell'attore è stato indicato di grado medio-elevato per tutto il periodo di malattia di grado e di grado medio-lieve nel periodo dei postumi.

Pertanto, in considerazione del fatto che in sede di CTU medica il livello di sofferenza è stato ritenuto “*medio - elevato per il periodo di malattia*” deve essere concessa la personalizzazione limitatamente al solo danno biologico temporaneo.

La personalizzazione deve, infatti, essere limitata al solo danno biologico temporaneo in considerazione sia del fatto che il livello di sofferenza è stato definito di grado “medio-lieve” quanto al periodo dei postumi (cd. danno biologico permanente) e che, pertanto, tale valore risulta già ricompreso in quello previsto dalla tabella milanese citata; sia in considerazione del fatto che non risulta che parte attrice abbia fornito la prova di ulteriori elementi idonei ad ottenere un'ulteriore personalizzazione.

Di conseguenza, il coefficiente di personalizzazione del danno biologico temporaneo deve essere determinato nella misura del [...] %, determinando un danno biologico temporaneo pari ad €[...].

Il risarcimento del danno non patrimoniale sarà pertanto pari ad €[...]. Gli importi così determinati, corrispondendo a crediti risarcitori (perciò di valore), vanno quindi rivalutati

dal giorno del sinistro ([...]) alla data della liquidazione definitiva, che viene fissata nel giorno [...].

La rivalutazione si basa sull'applicazione degli indici Istat del costo della vita, che attengono alla perdita della capacità di acquisto con riferimento ai consumi delle famiglie di operai e impiegati (indice F.O.I.). Quanto alla corresponsione degli interessi, poiché nel caso di specie l'obbligazione ha ad oggetto il risarcimento del danno (debito di valore), si ammette il cumulo degli interessi e della rivalutazione monetaria. Viene quindi accolto, in linea con la giurisprudenza prevalente, il c.d. metodo del cumulo congiunto, in base al quale gli interessi legali vanno calcolati sulla somma capitale via via rivalutata su base periodica (annuale), in base agli indici di svalutazione (per tutte, Cass. S.U. n. 38/2001).

2.2) Relativamente al danno patrimoniale subito dall'attore, devono considerarsi le spese mediche sostenute e le spese di assistenza stragiudiziale.

2.2.1) Quanto alle spese mediche, queste vanno quantificate, come già stimato dal CTU in €[...], somma comprensiva della rifusione del compreso di CTP, oltre interessi dal dovuto al saldo.

2.2.2) Quanto alle spese di assistenza stragiudiziale, la domanda deve essere rigettata dal momento che non risulta che parte attrice abbia fornito la prova di quali attività siano state effettivamente svolte. Infatti, l'unico documento depositato dall'attrice contiene un generico riferimento a "spese e competenze per: assistenza stragiudiziale prestata in relazione al sinistro stradale accaduto in data [...]" (cfr. doc. [...]).

2.3) Alla somma complessivamente individuata, pari a:

- €[...] ad oggi rivalutati a titolo di danno non patrimoniale;
 - €[...] oltre interessi dal dovuto al saldo a titolo di danno patrimoniale,
- vanno dettratti prima, in considerazione della responsabilità dell'attore ex art. 1227, primo comma, cod. civ., un importo pari al [...] % del totale, e sulla somma risultante un ulteriore importo pari ad €[...] corrispondente all'acconto versato da [...] in data [...] (cfr. doc. [...]) parte attrice).

3) In merito alla domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta.

I convenuti chiedevano la condanna di parte attrice al pagamento di una somma pari ad €[...] a titolo di risarcimento dei danni causati all'autovettura coinvolta nel sinistro e di proprietà della [...].

La domanda deve essere rigettata dal momento che parte convenuta, essendosi limitata a produrre unicamente un preventivo di spesa (cfr. doc. [...] parte convenuta), non risulta aver fornito la prova né di aver sostenuto tale spesa, né che la stessa costituisca conseguenza diretta ed immediata del sinistro ex art. 1223 cod. civ.

4) In merito alle spese di lite.

Le spese della CTU, nella misura già liquidata con i decreti dell'[...] e del [...] devono essere poste a carico di parte convenuta in ragione degli esiti della controversia.

Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza dei convenuti e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo in considerazione la nota spese depositata da parte attrice il [...].

PQM

Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, in persona del dott. [...], in accoglimento delle domande proposte da [...], disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Condanna [...], [...], in persona del legale rappresentante pro tempore, e [...], in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti da [...], liquidati nella complessiva somma di €[...] ad oggi rivalutati a titolo di danno non patrimoniale e € [...], oltre interessi dal dovuto al saldo a titolo di danno patrimoniale, disponendo, come indicato in motivazione che dall'importo così determinato vengano detratti prima, in considerazione della responsabilità dell'attore ex art. 1227, prima comma, cod. civ., un importo pari al [...] % del totale, e sulla somma risultante un ulteriore importo pari ad € [...], corrispondente all'acconto versato da [...] in data [...];
- Pone le spese di CTU, nella misura già liquidata con i decreti dell' [...] e del [...] in via definitiva a carico dei convenuti in conseguenza degli esiti del giudizio;
- Condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite che liquida nella complessiva somma di €[...] oltre spese generali, IVA e Cp, se dovuti per legge.

Così deciso in Treviso, [...]

Il Giudice
Dott. [...]

Anche questa sentenza è meritevole di attenzione.

La ripartizione in paragrafi numerati ed evidenziati in grassetto fa balzare con immediatezza agli occhi del lettore le ragioni della decisione.

La suddivisione in sottoparagrafi, anch'essi numerati, agevola ulteriormente la comprensione del testo e la individuazione delle ragioni del *decisum*, altresì consentendo di seguire e comprendere con facilità l'*iter* logico seguito dal Giudice nella fase della motivazione di ciascun punto del provvedimento.

Una siffatta struttura permette di ridurre eventuali dubbi circa la completezza della motivazione e facilita un'eventuale impugnazione, potendo essa bene assurgere ad ossatura per l'atto d'appello.

Come la precedente sentenza, anche questa potrebbe fungere da modello generalizzabile e replicabile: i paragrafi ed i sottoparagrafi, infatti, costituiscono una griglia precostituita di forme vuote, che può essere riempita anche con eventuali adattamenti al caso concreto (ampliamento o riduzione delle voci di danno, per esempio).

Utilizzare uno schema del tipo sotteso alla pronuncia in esame appare senz'altro utile sia per il Giudice che per il funzionario UPP.

Avere un paradigma di riferimento, infatti, consente di ridurre i tempi di elaborazione e di stesura del provvedimento. L'estensore (o il suo

adiutore), infatti, non dovranno investire troppo tempo ed energie anche nella strutturazione dell'atto e in numerose riletture per revisionarne la comprensibilità.

E ciò non andrebbe a discapito dello stile proprio di ciascuno: il riempimento delle forme, infatti, potrà essere fatto nel modo preferito da chi scrive. Inoltre, una guida schematica, un modello tipo da completare, coadiuva nell'analisi del fascicolo e nel rinvenimento degli elementi necessari alla decisione (topica euristica).

Una decisione strutturata come quella in esame, inoltre, appare particolarmente utile per tradurre le sentenze in linguaggi informatici che sono basati sulla associazione di etichette alle varie parti del testo.

Alla luce di ciò, questa pronuncia è topica in quanto:

- a. è strutturata in maniera chiara e ordinata, il che ne rende il contenuto comprensibile già ad una prima lettura sommaria (topica organizzativa);
- b. costituisce uno schema validamente replicabile, senza pregiudizio dello stile individuale, nonché una guida per la lettura del fascicolo e l'individuazione delle questioni controverse e dei temi decisori (topica pragmatica);
- c. facilita il reperimento delle ragioni sottese alla decisione, anche attraverso la manifestazione del ragionamento del Giudice per il tramite della suddivisione in sottoparagrafi e dell'*incipit* degli stessi (topica euristica).

Esempio 3

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice Monocratico
Dott.ssa [...]

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. [...],
promossa da
[...], rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. [...];

attrice

contro

[...] rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. [...];
[...], rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. [...];

[...], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. [...];

convenuti

* * *

Conclusioni:

- per parte attrice, come da atto di citazione: 1. accogliere la domanda attrice; 2. dichiarare l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro de quo del sig. [...] (cod. fisc. [...]), conducente del veicolo dotato di numero di Telaio [...] ovvero del sig. [...] (cod. fisc. [...]), legittimo proprietario del medesimo veicolo, sotto ogni profilo e/o titolo; 3. per l'effetto, condannare in solido ovvero alternativamente e ciascuno secondo il proprio titolo, il sig. [...] (cod. fisc. [...]), il sig. [...] (cod. fisc. [...]) e la società [...] (Partita IVA [...]) nella qualità di Società Gestrice del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione [...], in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* con sede in [...] alla via [...] n. [...] al risarcimento in favore dell'istante di tutti i danni subiti in proprio e nella qualità di legittimo erede del figlio [...], nessuno escluso ed in particolare: iure ereditatis, il danno biologico di natura permanente, il danno morale ed esistenziale e del danno da inabilità totale e parziale patito nel corso del periodo di sopravvivenza del figlio [...], il tutto derivato dalle gravissime lesioni subite in seguito al sinistro; iure proprio, il danno morale ed esistenziale subito per le sofferenze patite per la dipartita del proprio figlio, allo stato non quantificabile e che sarà quantificata così come emergerà in corso di causa ed in seguito agli accertamenti tecnici ed alle valutazioni da essi dipendenti; 4. il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT ed interessi legali dal fatto al soddisfo; 5. condannare in solido ovvero alternativamente e ciascuno secondo il proprio titolo, il sig. [...] (cod. fisc. [...]), il sig. [...] (cod. fisc. [...]) e la società [...] (Partita IVA [...]) nella qualità di Società Gestrice del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione [...], in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* con sede in [...] alla via [...] n. [...], al pagamento dei compensi professionali riferiti al presente giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario; 6. munire la sentenza di clausola come per legge; In via istruttoria, preliminarmente l'attore deferisce interrogatorio formale al Sig. [...] esclusi ogni giudizio e/o valutazione sulla seguente circostanza: a. "vero è che alla data del [...] l'autovettura [...], identificata con numero Telaio [...], già targata [...], era sprovvista di regolare copertura assicurativa per la responsabilità civile ovvero da quale compagnia assicurativa era alla data garantita per la RC Auto". L'istante chiede, inoltre, ammettersi prova per testi sulle specifiche circostanze di cui ai capi seguenti, con interrogatorio ad interpellò le cui domande saranno precedute dalla locuzione "vero è" sui capi b), d), e), f), g), h), i), j), k) e l) del presente atto di citazione ed all'uopo si indicano quali testi i sigg. 1. [...], residente in [...] alla Via [...] n. [...] Loc. [...]; 2. [...], residente in [...] alla Via [...] n. [...] Loc. [...]; 3. [...], residente in [...] alla Via [...]; 4. [...], residente in [...] alla Via [...] snc; 5. [...], residente in [...] alla Via [...]; sui medesimi capi e sugli ulteriori capi u) e v) i sigg. 6. [...], per la carica domiciliato presso Regione Carabinieri [...] Stazione dei Carabinieri di [...]; 7. [...], per la carica domiciliato presso Regione Carabinieri [...] – Stazione dei Carabinieri di [...]; 8. [...], [...]; sui capi w), y), z) e aa) del presente atto di citazione ed all'uopo si indicano quali testi i sigg. 9. [...] residente in Via [...] alla [...] n. 10. [...], residente in [...] alla Via [...] n. [...]; 11.

- [...], residente in [...] alla Via [...] n. 7. Chiede, sin d'ora, l'assunzione dell'istruttoria orale mediante delega al competente Tribunale di [...]. Chiede, altresì, disporsi C.T.U. medica sulla persona dell'istante mezzo di un professionista specializzato, al fine di stabilire l'entità dei danni da lei patiti, in seguito agli avvenimenti in trattazione”;
- per parte convenuta [...], come da foglio depositato telematicamente in data [...]: “Affinché l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia: a) In via preliminare rigettare la domanda per l'intervenuta prescrizione del diritto nei confronti del [...] ai sensi dell'art. 2947 c.c.; b) In via subordinata, nella non creduta ipotesi di reiezione della precedente eccezione, rigettare la domanda per la totale assenza di responsabilità del comparente rispetto al veicolo oggetto del sinistro in quanto il veicolo non era più circolante alla data del [...] come da certificato PRA e comunque circolante contro la sua volontà e fuori uso ai sensi del D. Lgs. 209/2003; c) In via ancora più gradata quantificare il risarcimento del danno in ragione della concorrente responsabilità ex art. 1227 c.c. del [...] ed escludendo il danno iure successionis; d) In ogni caso con condanna alle spese e competenze di giudizio in favore del procuratore antistatario”;
 - per parte convenuta [...], come da comparsa di costituzione e risposta:
 - “Preliminarmente: 1) ritenere e dichiarare prescritto il diritto dell'attrice, sig. [...], in proprio e nella qualità, nei confronti del comparente sig. [...] e, per l'effetto, estrometterlo dal giudizio, per le motivazioni di cui in narrativa, con condanna di parte attrice alla refusione di spese, diritti ed onorario del presente giudizio;
 - Sempre in via preliminare: 2) Ritenere e dichiarare prescritto l'eventuale diritto di rivalsa delle [...], in pers. del leg. rapp. p.t., nella qualità di gestore del FGVS per la regione [...], per le motivazioni di cui in narrativa; Nel merito: 3) rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto; 4) Vittoria di spese, diritti ed onorario di causa. *Salvis Juribus*”;
 - per parte convenuta [...], come da comparsa di costituzione e risposta: “Si Conclude perché l'Ill.mo Tribunale, IN VIA PRINCIPALE: rigetti la domanda proposta da [...] contro [...] quale Impresa designata dal FGVS, dichiarando IN RITO: la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni vantato da [...], la carenza di legittimazione passiva della [...] quale Impresa Designata dal F.G.V.S.; SUBORDINATAMENTE E NEL MERITO: Dichiarare la responsabilità esclusiva di [...] nella determinazione del sinistro mortale per cui è causa. Dichiarare la responsabilità esclusiva di [...] nella determinazione del danno mortale da lui subito. ANCOR PIU' SUBORDINATAMENTE: In accoglimento parziale della domanda: dichiarare la concorrente responsabilità di [...], liquidando il danno patito da [...] attenendosi ai principi espressi dalla Corte di Cassazione Sez. Unite 2008 di integralità del danno, senza proliferazioni di poste risarcitorie. IN VIA ISTRUTTORIA: Si oppone alla chiesta C.T.U. medica in persona di [...], stante il tempo trascorso e l'insufficienza della prodotta documentazione a supportarne la risarcibilità e non evidenziandosi il nesso di causalità tra l'evento e il danno psichico lamentato. Si oppone all'ammissione di prova per testi riguardanti le circostanze di fatto già acquisite attraverso le indagini dei C.C., stante il loro valore probatorio. Si oppone alla ammissione della prova per testi, come dedotta da parte attrice, non essendo state specificamente indicate le circostanze oggetto di interpellato dei singoli testi, come lesivo del diritto del contraddittorio nonché quelle che integrino un giudizio di valutazione non demandabile a testi. In caso di ammissione di prova, come articolata chiede che la scrivente compagnia sia abilitata alla prova contraria con gli stessi testi e venga altresì ammessa alla prova diretta sulle stesse circostanze e altre che si riserva di dedurre in sede di memoria ex art. 183 c.p.c. 2° termine. Spese vinte”.

* * *

MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione [...] ha chiesto la condanna in solido di [...], quale Impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, di [...] e di [...] al risarcimento dei danni subito in conseguenza dell'incidente stradale avvenuto in data [...] verso le ore [...] circa in [...] nel quale il figlio [...] perse la vita: mentre quest'ultimo viaggiava a bordo dell'autovettura [...] telaio [...] (priva di targa e senza copertura assicurativa; di proprietà di [...] e condotta da [...]), il conducente del veicolo effettuava una manovra di sorpasso e perdeva il controllo dell'auto, che precipitava nella scarpata sottostante.

Si è costituita in giudizio [...] eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto azionato e, in ogni caso, contestando la fondatezza della domanda avversaria.

Si è costituito anche [...], eccependo la prescrizione del diritto risarcitorio e chiedendo il rigetto della domanda, in quanto totalmente estraneo ai fatti di causa.

Si è costituito, infine, anche [...], eccependo anch'egli la prescrizione e chiedendo il rigetto della domanda.

* * *

In data [...] si è tenuta la prima udienza; successivamente, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. e le parti hanno depositato le rispettive memorie istruttorie. A seguito di variazione tabellare del [...] Prot. n. [...], il presente procedimento è stato assegnato a far data dal [...] a questo Giudice, che all'esito dell'udienza del [...] ha rinviato la causa per precisazione delle conclusioni.

Alla successiva udienza del [...] le parti hanno precisato le conclusioni con rinuncia ai termini dell'art. 190 c.p.c.; la causa è stata quindi trattenuta in decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

* * *

La domanda merita di essere parzialmente accolta.

Preliminarmente, in ordine all'eccezione tardività delle costituzioni dei convenuti, va ricordato che ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c. il convenuto deve costituirsi in giudizio entro venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione.

Nel caso di specie, tale termine scadeva il [...], essendo stata la suddetta udienza indicata per il [...].

Le costituzioni di [...] e di [...] devono quindi ritenersi tempestive, essendo avvenute rispettivamente in data [...] ed in data [...].

Quanto invece a [...], questi si è tardivamente costituito solo in data [...].

Quanto all'eccezione di prescrizione svolta dai convenuti, va ricordato che l'art. 2947 c.c. al co. 2 prevede che "per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni" e al co. 3 ult. parte che "in ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile".

Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che in questa sede viene condiviso, in tema di prescrizione del risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli,

dal disposto del terzo comma dell'art. 2947 cod. civ. emerge, per l'ipotesi in cui il fatto costituisce anche reato, che il risarcimento del danno si prescrive in due anni quando sia intervenuta una sentenza irrevocabile nel procedimento penale, rientrando tra queste anche la sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e 445 cod. proc. pen. (c.d. patteggiamento), perché essa non ha, nel giudizio civile, l'efficacia di una sentenza di condanna, alla quale è invece applicabile, ex art. 2953 cod. civ., il termine di prescrizione di dieci anni (Cass. civ., Sez. 3, n. 25042 del 07/11/2013; 9808/2018 Sez. 3, n. 3762 del 19/02/2007).

Ai fini che rilevano, nella fattispecie opera pertanto il termine biennale di prescrizione; considerato che nei confronti di [...], conducente del veicolo, è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 444 c.p.p., divenuta irrevocabile in data [...].

Tanto premesso deve ritenersi compiuta la prescrizione.

È pur vero che parte attrice ha prodotto unitamente alla seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. della documentazione (missive indirizzate a [...]) alla quale pare attribuibile il valore di atti interruttivi della prescrizione ex art. 2943 co. 4 c.p.c..

Nondimeno, fra la missiva del [...] (ricevuta in data [...]) e la missiva successiva del [...] è passato un arco di tempo superiore ai due anni; dovendo pertanto ritenersi compiuta la prescrizione nei confronti di [...].

Quanto al convenuto [...], parte attrice non ha documentato di aver posto in essere validi atti interruttivi della prescrizione prima del [...]; anche nei confronti di quest'ultimo deve quindi ritenersi compiuta la prescrizione.

Per quanto riguarda, invece, [...] (ribadito che quest'ultimo si è costituito tardivamente), deve rilevarsi che il convenuto è decaduto dalla facoltà di eccepire l'intervenuta prescrizione. Sicché la domanda attorea nei confronti del [...] va esaminata nel merito.

Venendo quindi alle modalità di verifica del sinistro, parte convenuta [...] non ha contestato la dinamica dei fatti, limitandosi a sostenere che la morte del [...] sarebbe stata conseguenza della condotta omissiva dell' [...] in quanto il tratto stradale sarebbe risultato privo di barriere idonee a prevenire la caduta di veicoli.

È incontestato inoltre che [...] fosse alla guida dell'autoveicolo [...], sul quale era trasportato il [...].

Dalle dichiarazioni rese dai testimoni oculari (doc. ... di parte attrice) e dalla relazione dei Carabinieri (doc. ... di parte attrice), emerge che il [...] perse il controllo dell'auto, dopo avere effettuato un sorpasso a velocità elevata di due autovetture e che, in conseguenza di tale manovra, la [...] precipitò nella scarpata sottostante.

Dalla documentazione in atti (relazione del dott. [...] - doc. ... di parte attrice) risulta altresì che la morte del [...] è stata "pressoché immediata" e che è dipesa da "trauma cranico facciale con fratture multiple e comminute delle ossa del cranio e del massiccio facciale e con perdita di sostanza cerebrale"; il perito accertò altresì che la causa del decesso fu un "traumatismo contusivo compatibile con la dinamica da incidente stradale".

A ciò si aggiunga che la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e 445 cod. proc. pen. (cd. "patteggiamento") non ha, nel giudizio civile, l'efficacia di una sentenza di condanna. Pertanto, il giudice civile deve decidere accertando i fatti illeciti e le relative responsabilità autonomamente, pur non essendogli precluso di valutare, unitamente ad altre risultanze, anche la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. civ., Sez. 3, sent. n. 10847 del 11/05/2007; Sez. 6 - 3, ord. n. 26263 del 06/12/2011). Nel caso di specie, come suddetto [...] patteggiò la pena nel procedimento penale instaurato a suo carico per i fatti di cui è causa (doc. [...] di parte attrice).

Tale elemento, unitamente alle ulteriori circostanze emerse, merita di essere valorizzato nel presente giudizio, considerato che il [...] nelle proprie difese non ha svolto alcuna allegazione diretta a prendere una differente posizione sul fatto storico.

Le prove orali dallo stesso richieste sono inammissibili in quanto formulate in termini generici e valutativi; così come la Ctu richiesta non deve essere ammessa in quanto esplorativa.

Pertanto, ai sensi dell'art. 2054 c.c., [...] deve essere ritenuto responsabile del sinistro *de quo non avendo provato di aver fatto il possibile per evitare il danno*.

Ciò posto, deve essere riconosciuto all'attrice solo il risarcimento del danno *iure proprio* derivante dalla perdita parentale.

Sul punto, va ricordato che il danno da perdita del rapporto parentale è una tipologia di pregiudizio astrattamente risarcibile perché derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della famiglia, tutelati dagli artt. 2, 29 e 30 Cost..

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che *“in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto”* (cfr. Cass. civ., n. 9231 del 17 aprile 2013).

Tale danno deve ritenersi senz'altro concretamente sussistente nell'an, considerando che i genitori costituiscono il *proprium* del legame parentale basato sulla famiglia nucleare; è indubbia l'incidenza della condotta per cui è causa sugli affetti reciproci e sulla scambievolmente solidarietà. Riguardo alla liquidazione - necessariamente equitativa - del danno *de quo*, si ritiene di fare applicazione delle Tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano, in uso anche presso questo Tribunale quale criterio di quantificazione del risarcimento, che, in quanto adottate dalla gran parte degli uffici giudiziari italiani, assicura maggiormente esigenze di uniformità decisionale (sul punto si veda Cass. sent. n. 12408/2011).

Il riferimento è nello specifico alle tabelle elaborate nell'anno 2018, essendo quelle in vigore al momento della liquidazione del danno patito.

Nella concreta individuazione del valore risarcibile, le anzidette Tabelle individuano dei valori monetari medi, dai quali è possibile discostarsi solo ove siano allegare e rigorosamente provate circostanze di fatto dalle quali possa desumersi il massimo sconvolgimento della propria vita in conseguenza della perdita del rapporto parentale.

Giova ricordare in proposito che *“nel caso di morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale (c.d. danno da rottura del rapporto parentale) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare. Tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche* (Cass. Civ., Sez. 3, n. 21060 del 19/10/2016).

Nella fattispecie, deve ritenersi che sia stato e sia certamente profondo il pregiudizio subito per la perdita improvvisa ed impreveduta del figlio.

Devono essere tenuti in considerazione l'età di [...] al momento del sinistro [...] anni e l'età della madre (all'epoca dei fatti aveva [...] anni); il [...] inoltre conviveva con la madre (doc. [...] di parte attrice).

Deve presumersi, pertanto, che la madre avesse un legame particolarmente stretto con il figlio [...].

Ciò non toglie che l'attrice non ha né allegato (se non in termini generici) né provato ulteriori elementi tali da determinare la natura e l'intensità del rapporto con il figlio e il pregiudizio dalla stessa subito.

Né tanto meno ha offerto prova idonea a supportare le ulteriori richieste risarcitorie.

La prova orale richiesta è infatti inammissibile, in quanto i capitoli sono stati tutti formulati in termini generici e contengono elementi di natura valutativa.

Così anche la Ctu richiesta ha carattere evidentemente esplorativo, non essendo stato dimesso agli atti alcun certificato o documento atto a dimostrare il pregiudizio patito dall'attore.

Sulla scorta di tali rilievi, deve ritenersi di liquidare a titolo di danno non patrimoniale patito *iure proprio* ad [...] la somma di euro [...].

Sull'importo così riconosciuto vanno corrisposti gli interessi legali dalla data dell'evento dannoso alla data del saldo effettivo, previa devalutazione delle predette somme alla data del sinistro e rivalutazione di anno in anno in base agli indici Istat del costo della vita.

Infatti, va condivisa la pronuncia della Suprema Corte, che a Sezioni Unite, con sentenza in data 22.4.94/17.2.95 n. 1712, ha affermato che l'interesse dovuto per il ritardo nel pagamento, in quanto diretto a compensare la perdita patrimoniale derivante dalla mancata disponibilità del bene patrimoniale perduto (che viene ripristinato mediante corresponsione del relativo valore attuale), e dunque il danno da ritardo, non può essere determinato sul valore attuale del bene, ma va invece computato sulla corrispondente somma di denaro di cui il debitore ha ritardato il pagamento dal momento del fatto, somma che può essere eventualmente rivalutata di anno in anno, al fine di una valutazione equitativa del danno, allorché il ritardo sia cospicuo.

Conseguentemente, in conformità alla suddetta pronuncia, all'avente diritto dovrà essere corrisposto l'interesse in misura legale sulla somma dovuta, previamente riportata ai valori del febbraio 1999, epoca di verifica dell'evento dannoso, in base agli indici Istat del costo della vita, e quindi rivalutata di anno in anno, dal febbraio 1999 al febbraio 2000, dal febbraio 2000 al febbraio 2001 e così via, fino alla data del saldo effettivo.

In conclusione per tutte le suesposte ragioni, il diritto azionato dall'attrice deve ritenersi prescritto nei confronti di [...] e di [...], mentre deve essere accolta la domanda risarcitoria, nei termini suddetti, nei confronti di [...].

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo (dovendosi tenere conto del valore della causa e del carattere semplificato della fase decisionale), sono regolate come di seguito indicato:

- nei rapporti fra l'attrice e i convenuti [...] e [...], seguono la soccombenza dell'attrice;
- nei rapporti fra l'attrice e [...], seguono la soccombenza di quest'ultimo.

p.q.m.

Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, nella persona del Giudice [...], definitivamente pronunciando, così provvede:

1. rigetta la domanda attorea nei confronti di [...] e [...]
2. in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna [...] a corrispondere a titolo di risarcimento del danno in favore di [...] l'importo di euro [...] oltre interessi al tasso legale dal [...] sulla somma devalutata a tale data e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat sino al saldo effettivo;
3. condanna [...] alla rifusione, in favore dei convenuti [...], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e [...], delle spese del presente giudizio, che liquida in com-

pllessivi euro [...] ciascuno per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge; disponendo, quanto alla posizione di [...], la distrazione delle spese di lite in favore dell'avv. [...] dichiaratasi antistatario;

4. condanna [...] alla rifusione, in favore di [...] delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro [...] per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge; disponendo la distrazione in favore dell'avv. [...] dichiaratosi antistatario.

Treviso, [...].

Il Giudice
[...]

Questa pronuncia ha destato la nostra attenzione in quanto ben costruita ma non pienamente efficace da un punto di vista comunicativo.

Infatti, sebbene i vari blocchi motivazionali siano comodamente individuabili, l'assenza di uno schema grafico pregiudica parzialmente la comprensibilità del testo, poiché non consente di riconoscere subito le argomentazioni sulle quali è fondata la decisione.

Alla luce delle considerazioni teoriche svolte nel corso dell'indagine e considerati i modelli di stesura ricavati dalla disamina delle sentenze, si è pensato di provare a riscrivere la decisione sopra riportata.

La riscrittura è avvenuta trasponendo per analogia, nei limiti del possibile, i canoni strutturali delle pronunce analizzate negli esempi 1 e 2.

Per semplicità, ci limitiamo a riportare la sola parte strettamente argomentativa, che è anche quella riscritta.

Proposta di riscrittura

(*omissis*)

La domanda merita di essere parzialmente accolta.

1) Sulla eccezione di tardiva costituzione dei convenuti

Preliminarmente, in ordine all'eccezione di tardività delle costituzioni dei convenuti, va ricordato che ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c. il convenuto deve costituirsi in giudizio entro venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione.

Nel caso di specie, tale termine scadeva il [...], essendo stata la suddetta udienza indicata per il [...].

Le costituzioni di [...] e di [...] devono quindi ritenersi tempestive, essendo avvenute rispettivamente in data [...] ed in data [...].

Quanto invece a [...], questi si è tardivamente costituito solo in data [...].

2) Sull'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno

2.1) Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata da [...]

Quanto all'eccezione di prescrizione svolta dai convenuti, va ricordato che l'art. 2947 c.c. al co. 2 prevede che "per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni" e al co. 3 ult. parte che "in ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile".

Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che in questa sede viene condiviso, in tema di prescrizione del risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, dal disposto del terzo comma dell'art. 2947 cod. civ. emerge, per l'ipotesi in cui il fatto costituisce anche reato, che il risarcimento del danno si prescrive in due anni quando sia intervenuta una sentenza irrevocabile nel procedimento penale, rientrando tra queste anche la sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e 445 cod. proc. pen. (c.d. patteggiamento), perché essa non ha, nel giudizio civile, l'efficacia di una sentenza di condanna, alla quale è invece applicabile, ex art. 2953 cod. civ., il termine di prescrizione di dieci anni (Cass. civ., Sez. 3, n. 25042 del 07/11/2013; 9808/2018 Sez. 3, n. 3762 del 19/02/2007).

Ai fini che rilevano, nella fattispecie opera pertanto il termine biennale di prescrizione; considerato che nei confronti di [...], conducente del veicolo, è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 444 c.p.p., divenuta irrevocabile in data [...].

Tanto premesso deve ritenersi compiuta la prescrizione.

È pur vero che parte attrice ha prodotto unitamente alla seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. della documentazione (missive indirizzate a [...]) alla quale pare attribuibile il valore di atti interruttivi della prescrizione ex art. 2943 co. 4 c.p.c..

Nondimeno, fra la missiva del [...] (ricevuta in data [...]) e la missiva successiva del [...] è passato un arco di tempo superiore ai due anni; dovendo pertanto ritenersi compiuta la prescrizione nei confronti di [...].

Quanto al convenuto [...], parte attrice non ha documentato di aver posto in essere validi atti interruttivi della prescrizione prima del [...]; anche nei confronti di quest'ultimo deve quindi ritenersi compiuta la prescrizione.

2.2) Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata da [...]

Per quanto riguarda, invece, [...] (ribadito che quest'ultimo si è costituito tardivamente), deve rilevarsi che il convenuto è decaduto dalla facoltà di eccepire l'intervenuta prescrizione. Sicché la domanda attorea nei confronti del [...] va esaminata nel merito.

3) Sulla responsabilità di [...] nella causazione del sinistro di cui è causa

Venendo quindi alle modalità di verifica del sinistro, parte convenuta [...] non ha contestato la dinamica dei fatti, limitandosi a sostenere che la morte del [...] sarebbe stata conseguenza della condotta omissiva dell' [...] in quanto il tratto stradale sarebbe risultato privo di barriere idonee a prevenire la caduta di veicoli.

È incontestato inoltre che [...] fosse alla guida dell'autoveicolo [...], sul quale era trasportato il [...].

Dalle dichiarazioni rese dai testimoni oculari (doc. ... di parte attrice) e dalla relazione dei Carabinieri (doc. ... di parte attrice), emerge che il [...] perse il controllo dell'auto, dopo avere effettuato un sorpasso a velocità elevata di due autovetture e che, in conseguenza di tale manovra, la [...] precipitò nella scarpata sottostante.

Dalla documentazione in atti (relazione del dott. [...] - doc. ... di parte attrice) risulta altresì che la morte del [...] è stata "*pressoché immediata*" e che è dipesa da "*trauma cranico facciale con fratture multiple e comminute delle ossa del cranio e del massiccio facciale e con perdita di sostanza cerebrale*"; il perito accertò altresì che la causa del decesso fu un "*traumatismo contusivo compatibile con la dinamica da incidente stradale*".

A ciò si aggiunga che la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e 445 cod. proc. pen. (cd. "patteggiamento") non ha, nel giudizio civile, l'efficacia di una sentenza di condanna. Pertanto, il giudice civile deve decidere accertando i fatti illeciti e le relative responsabilità autonomamente, pur non essendogli precluso di valutare, unitamente ad altre risultanze, anche la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (Cass. civ., Sez. 3, sent. n. 10847 del 11/05/2007; Sez. 6 - 3, ord. n. 26263 del 06/12/2011).

Nel caso di specie, come suddetto [...] patteggiò la pena nel procedimento penale instaurato a suo carico per i fatti di cui è causa (doc. [...] di parte attrice).

Tale elemento, unitamente alle ulteriori circostanze emerse, merita di essere valorizzato nel presente giudizio, considerato che il [...] nelle proprie difese non ha svolto alcuna allegazione diretta a prendere una differente posizione sul fatto storico.

Le prove orali dallo stesso richieste sono inammissibili in quanto formulate in termini generici e valutativi; così come la Ctù richiesta non deve essere ammessa in quanto esplorativa.

Pertanto, ai sensi dell'art. 2054 c.c., [...] deve essere ritenuto responsabile del sinistro *de quo non avendo provato di aver fatto il possibile per evitare il danno*.

4) Sulla richiesta di risarcimento del danno avanzata da parte attrice

Ciò posto, deve essere riconosciuto all'attrice solo il risarcimento del danno *iure proprio* derivante dalla perdita parentale.

Sul punto, va ricordato che il danno da perdita del rapporto parentale è una tipologia di pregiudizio astrattamente risarcibile perché derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della famiglia, tutelati dagli artt. 2, 29 e 30 Cost..

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che “*in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto*” (cfr. Cass. civ., n. 9231 del 17 aprile 2013).

Tale danno deve ritenersi senz'altro concretamente sussistente nell'an, considerando che i genitori costituiscono il *proprium* del legame parentale basato sulla famiglia nucleare; è indubbia l'incidenza della condotta per cui è causa sugli affetti reciproci e sulla scambievole solidarietà. Riguardo alla liquidazione - necessariamente equitativa - del danno *de quo*, si ritiene di fare applicazione delle Tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano, in uso anche presso questo Tribunale quale criterio di quantificazione del risarcimento, che, in quanto adottate dalla gran parte

degli uffici giudiziari italiani, assicura maggiormente esigenze di uniformità decisionale (sul punto si veda Cass. sent. n. 12408/2011).

Il riferimento è nello specifico alle tabelle elaborate nell'anno 2018, essendo quelle in vigore al momento della liquidazione del danno patito. Nella concreta individuazione del valore risarcibile, le anzidette Tabelle individuano dei valori monetari medi, dai quali è possibile discostarsi solo ove siano allegare e rigorosamente provate circostanze di fatto dalle quali possa desumersi il massimo sconvolgimento della propria vita in conseguenza della perdita del rapporto parentale.

Giova ricordare in proposito che *“nel caso di morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale (c.d. danno da rottura del rapporto parentale) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare. Tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche* (Cass. Civ., Sez. 3, n. 21060 del 19/10/2016).

Nella fattispecie, deve ritenersi che sia stato e sia certamente profondo il pregiudizio subito per la perdita improvvisa ed imprevista del figlio.

Devono essere tenuti in considerazione l'età di [...] al momento del sinistro [...] anni e l'età della madre (all'epoca dei fatti aveva [...] anni); il [...] inoltre conviveva con la madre (doc. [...] di parte attrice).

Deve presumersi, pertanto, che la madre avesse un legame particolarmente stretto con il figlio [...].

Ciò non toglie che l'attrice non ha né allegato (se non in termini generici) né provato ulteriori elementi tali da determinare la natura e l'intensità del rapporto con il figlio e il pregiudizio dalla stessa subito.

Né tanto meno ha offerto prova idonea a supportare le ulteriori richieste risarcitorie.

La prova orale richiesta è infatti inammissibile, in quanto i capitoli sono stati tutti formulati in termini generici e contengono elementi di natura valutativa.

Così anche la Ctu richiesta ha carattere evidentemente esplorativo, non essendo stato dimesso agli atti alcun certificato o documento atto a dimostrare il pregiudizio patito dall'attore.

Sulla scorta di tali rilievi, deve ritenersi di liquidare a titolo di danno non patrimoniale patito *iure proprio* ad [...] la somma di euro [...].

Sull'importo così riconosciuto vanno corrisposti gli interessi legali dalla data dell'evento dannoso alla data del saldo effettivo, previa devalutazione delle predette somme alla data del sinistro e rivalutazione di anno in anno in base agli indici Istat del costo della vita.

Infatti, va condivisa la pronuncia della Suprema Corte, che a Sezioni Unite, con sentenza in data 22.4.94/17.2.95 n. 1712, ha affermato che l'interesse dovuto per il ritardo nel pagamento, in quanto diretto a compensare la perdita patrimoniale derivante dalla mancata disponibilità del bene patrimoniale perduto (che viene ripristinato mediante corresponsione del relativo valore attuale), e dunque il danno da ritardo, non può essere determinato sul valore attuale del bene, ma va invece computato sulla corrispondente somma di denaro di cui il debitore ha ritardato il pagamento dal momento del fatto, somma che può essere eventualmente rivalutata di anno in anno, al fine di una valutazione equitativa del danno, allorché il ritardo sia cospicuo.

Conseguentemente, in conformità alla suddetta pronuncia, all'avente diritto dovrà essere corrisposto l'interesse in misura legale sulla somma dovuta, previamente riportata ai valori del febbraio 1999, epoca di verifica dell'evento dannoso, in base agli indici Istat del costo della vita, e quindi rivalutata di anno in anno, dal febbraio 1999 al febbraio 2000, dal febbraio 2000 al febbraio 2001 e così via, fino alla data del saldo effettivo. In conclusione per tutte le suesposte ragioni, il diritto azionato dall'attrice deve ritenersi prescritto nei confronti di [...] e di [...], mentre deve essere accolta la domanda risarcitoria, nei termini suddetti, nei confronti di [...].

5) Sulle spese processuali

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo (dovendosi tenere conto del valore della causa e del carattere semplificato della fase decisionale), sono regolate come di seguito indicato:

- nei rapporti fra l'attrice e i convenuti [...] e [...], seguono la soccombenza dell'attrice;
- nei rapporti fra l'attrice e [...], seguono la soccombenza di quest'ultimo.

p.q.m.

Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, nella persona del Giudice [...], definitivamente pronunciando, così provvede:

1. rigetta la domanda attorea nei confronti di [...] e [...]
2. in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna [...] a cor-

rispondere a titolo di risarcimento del danno in favore di [...] l'importo di euro [...] oltre interessi al tasso legale dal [...] sulla somma devalutata a tale data e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat sino al saldo effettivo;

3. condanna [...] alla rifusione, in favore dei convenuti [...], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e [...], delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro [...] ciascuno per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge; disponendo, quanto alla posizione di [...], la distrazione delle spese di lite in favore dell'avv. [...] dichiaratasi antistatario;
4. condanna [...] alla rifusione, in favore di [...] delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro [...] per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge; disponendo la distrazione in favore dell'avv. [...] dichiaratosi antistatario.

Treviso, [...].

Il Giudice
[...]

Questa struttura, pur rispettando pienamente le scelte del Giudice quanto a sviluppo dei contenuti e stile di scrittura, potenzia ulteriormente l'efficacia comunicativa del provvedimento.

Dal confronto tra la versione originaria e quella riscritta, infatti, emerge *ictu oculi* la maggiore facilità di lettura della seconda ed il più agevole rinvenimento degli argomenti utilizzati dal Giudice.

La sentenza in commento, così riscritta, assume carattere topico, in quanto:

- a. È più solidamente strutturata (topica organizzativa);
- b. Disvela con immediata chiarezza il contenuto argomentativo della decisione (topica euristica);
- c. Può più facilmente essere rielaborata con strumenti informatici e telematici di archiviazione e raccolta dati. Consente un agile inserimento dei dati nei registri del processo, in attuazione dell'art. 46 disp. att. c.p.c. (topica pragmatica).

Esempio 4

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. [...] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [...] promossa da:
[...] (codice fiscale [...]), con il patrocinio dell'avv. [...] e dell'avv. [...], elettivamente domiciliato in [...], presso il difensore avv. [...]
[...] (codice fiscale [...]), col il patrocinio dell'avv. [...] e dell'avv. [...], elettivamente domiciliato in [...] presso il difensore avv. [...]

ATTORE/I

contro

[...] (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. [...], elettivamente domiciliato in [...] presso il difensore avv. [...]
[...], domiciliato *ex lege* presso [...]
[...], domiciliato *ex lege* presso [...]

CONVENUTO/I

Conclusioni

I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come segue:

per [...]:

“Il procuratore di parte attrice [...] conclude come da atto di citazione di data [...] come segue: Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis,

1. In via principale: previo accertamento della responsabilità esclusiva del convenuto [...] nella causazione dell'incidente de quo, condannarsi conseguentemente [...] a pagare all'attrice [...] a titolo di risarcimento danno, in via di rivalsa, l'importo di € [...] con gli interessi legali dal giorno del dovuto al saldo con il carico delle spese e compensi del presente giudizio.

2. In via subordinata istruttoria: se occorre si richiede l'ammissione di CTU meccanica come richiesta in atti volta a stabilire l'entità e congruità dei danni richiesti dalla parte attrice”.

per [...]:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria o diversa istanza, in VIA PRINCIPALE

Rigettarsi le pretese avversarie in quanto, tenuto conto, tra l'altro, di quanto già pacificamente corrisposto ante iudicium, da rivalutarsi alla data della sentenza - del tutto infondate e/o indimostrate.

Con vittoria di diritti, onorari e spese di causa, anche generali e forfettarie. Con ogni più ampia riserva”.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione del [...] la [...] e la [...] hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Treviso [...], [...] ed [...], esponendo quanto segue.

In data [...] verso le ore [...] il convenuto [...], alla guida dell'autoveicolo [...] targata [...], di proprietà di [...], sulla SP [...] nel Comune di [...], durante una manovra di sorpasso dell'autoarticolato di proprietà dell'attrice [...], perdeva il controllo del mezzo, sbandando verso destra e finendo per collidere con lo spigolo posteriore sinistro del trattore stradale condotto da [...] e di proprietà della [...].

A causa della collisione tra i due mezzi l'autoarticolato perdeva il controllo e fuoriusciva a destra della carreggiata, finendo la sua corsa nel fossato erboso, riverso sul fianco destro. Nell'incidente è rimasta parzialmente danneggiata, fra l'altro, anche la merce (pannelli per mobili da cucina) trasportata, di proprietà della [...] che era assicurata per i danni alla merce presso la [...].

[...] e la [...] hanno agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti, in particolare la [...] in via di rivalsa per ottenere il rimborso delle somme erogate alla propria assicurata [...] di € [...].

I convenuti [...] ed [...] sono rimasti contumaci, mentre [...] si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto delle pretese avversarie.

A seguito della rinuncia agli atti ed all'azione da parte della [...] ed accettazione da parte dell' [...], il giudice con ordinanza del [...] ha dichiarato l'estinzione giudizio limitatamente alle pretese di [...] nei confronti di [...], [...] ed [...].

Il processo è proseguito unicamente tra le parti convenute e la [...].

Dopo il deposito e lo scambio delle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. il Giudice ha ammesso la prova per testi richiesta da parte attrice, disponendo che i testi residenti all'estero venissero sentiti tramite rogatoria ed il teste [...] per delega dinanzi al Tribunale di [...]. A seguito dell'espletamento delle prove orali all'udienza del [...] le parti hanno chiesto fissarsi l'udienza di precisazione delle conclusioni.

Alla successiva udienza del [...] le parti hanno precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta del [...].

Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

§§§

[...] ha mosso eccezioni relative al difetto di legittimazione attiva della [...], alla misura della rivalsa in ragione del rapporto di coassicurazione con altre imprese assicuratrici, alla mancanza di prova dell'an e del quantum della pretesa creditoria vantata dalla società attrice.

Esaminando dette eccezioni si osserva quanto segue.

Va anzitutto affermata la legittimazione della [...] che ha prodotto in giudizio il contratto di assicurazione integrale siglato nel [...] con la [...], proprietaria della merce danneggiata. Il contratto prevede esplicitamente il rinnovo automatico, ragion per cui, in mancanza di prova di intervenuta disdetta, deve ritenersi vigente fra le parti al momento del sinistro ([...]).

Venendo al merito della pretesa attorea, occorre premettere che l'assicuratore che agisca in via surrogatoria contro i terzi responsabili ha l'onere di dimostrare, da un lato, la sussistenza dei presupposti della surrogazione nei diritti del proprio assicurato deve quindi provare di avergli corrisposto l'indennità e di avere comunicato al terzo responsabile l'intenzione di surrogarsi; dall'altro lato, poiché subentra nella medesima posizione

soggettiva del danneggiato, deve fornire la dimostrazione dell'esistenza e dell'ammontare del credito risarcitorio da questi vantato nei confronti dell'autore dell'illecito.

Ebbene parte attrice, dichiarando di volersi surrogare nel diritto al risarcimento del danno spettante alla propria assicurata nei confronti convenuti ha chiesto che questi fossero condannati a corrispondere in suo favore quanto versato a titolo di indennizzo alla propria assicurata, nei limiti del danno da quest'ultima subita.

Occorre all'uopo svolgere alcune considerazioni generali in ordine al diritto di surrogazione dell'assicurato.

L'art. 1916 c.c. stabilisce che "l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. [...]. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali".

La surrogazione dell'assicuratore prevista anche dalle condizioni generali prodotte dall'attrice realizza una peculiare forma di successione a titolo particolare nel credito risarcitorio del danneggiato. Pertanto l'assicuratore che ha corrisposto l'indennità assicurativa, rispetto ad un determinato danno, subentra nei diritti spettanti all'assicurato (nei limiti dell'ammontare della medesima indennità) nei confronti del responsabile del danno stesso ed assume così l'identica posizione sostanziale e processuale del danneggiato verso il terzo autore del fatto dannoso.

Poiché la surrogazione dell'assicuratore costituisce una successione a titolo particolare nel credito del danneggiato-assicurato verso il danneggiante e poiché, quindi, il credito dell'assicuratore che agisce in surrogazione ha le medesime caratteristiche del credito dell'assicurato, il diritto di surroga ha come limite quantitativo il complessivo risarcimento che il terzo effettivamente deve al danneggiato assicurato secondo le norme che governano la responsabilità per fatto illecito.

Dal contratto di assicurazione prodotto in atti emerge, tuttavia, che il rischio assicurato era ripartito tra la [...] ([...])% e la [...] ([...])% e la [...] ([...])% e che alla [...] è stata attribuita la funzione di assicuratore delegato.

In caso di coassicurazione sussistono, dunque, separati rapporti assicurativi, in virtù dei quali ciascun assicuratore è titolare delle sole posizioni soggettive sostanziali e processuali relative al proprio rapporto con l'assicurato.

Nella prassi è consueto tra i coassicuratori affidare ad uno solo di essi l'incarico di gestire la polizza, delegandolo al compimento di una serie di atti (quali la riscossione dei premi, la ricezione di comunicazioni, il rilascio di dichiarazioni e quietanze ecc.). La clausola di delega, tuttavia, non fa venir meno la caratteristica peculiare della coassicurazione, che consiste nel fatto che gli assicuratori si ripartiscono la quota di rischio assunta e la relativa quota di indennità senza vincolo di solidarietà.

L'art. 26.1 delle condizioni generali di assicurazione merci prevede esplicitamente che "in caso di coassicurazione ripartita tra più assicuratori, questi ultimi sono obbligati secondo la loro rispettiva quota e non come debitori solidali, anche se la polizza singola o il certificato sia stato firmato da un assicuratore per gli tutti gli assicuratori".

Dal tenore testuale della clausola emerge, dunque, come la delega sia limitata al compimento di atti specificamente indicati; non emerge, invece, in alcun modo che la delegataria fosse abilitata a transigere o effettuare pagamenti anche per conto delle coassicuratrici deleganti.

Tale impostazione è del resto coerente con la natura stessa della coassicurazione e, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la previsione di una clausola di delega non ne muta le caratteristiche sue proprie: «quella di coassicurazione è un'operazione idonea a modulare gli effetti dell'assicurazione, in virtù della quale si generano separati rapporti assicurativi, di modo che ciascun assicuratore è titolare delle sole posizioni soggettive sostanziali e processuali relative al proprio rapporto con l'assicurato, e la stipulazione della clausola di "guida" o di "delega" non vale a modificare natura ed effetti dei distinti rapporti, con la creazione di un'obbligazione solidale tra i rispettivi titolari: la clausola ha la funzione di conferire a uno degli assicuratori l'incarico di gestire il contratto e di compiere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo, ma non elimina, nemmeno nel caso di *mala gestio* del coassicuratore delegato, la caratteristica essenziale della coassicurazione, ossia l'assunzione *pro quota* dell'obbligo di pagare l'indennità al verificarsi dell'evento previsto, cosicché le attività svolte dal coassicuratore delegato in esecuzione della suddetta clausola non sono attività assicurative perché il coassicuratore delegato assicura il rischio e resta conseguentemente obbligato a rivalere l'assicurato soltanto entro i limiti del proprio rapporto con lui, che scaturisce, pro quota, dal contratto di assicurazione e non già dalla clausola in questione» (Cass. n. 20249/2018; conf. Cass. n. 11442/2018).

Da quanto detto discende, quale ulteriore conseguenza, che nell'ipotesi in cui la coassicuratrice delegata effettui l'integrale pagamento del sinistro – proprio ciò che l'attrice afferma essere avvenuto nel caso di specie – non si realizzano i presupposti della surrogazione nell'intero credito e, poiché la delega non implica mandato a pagare, e, quindi, neppure il diritto al rimborso, non può esservi alcun interesse della delegataria a pagare anche la quota della delegante.

Ne consegue, quindi, che la pretesa restitutoria avanzata dalla compagnia attrice in nessun modo può essere fondata sull'esistenza della clausola di delega in esame.

Nella specie, peraltro, al momento dell'introduzione del giudizio l'attrice non ha speso neppure il nome (dichiarando di agire in nome e per conto) delle altre coassicuratrici.

La domanda formulata da parte attrice deve pertanto essere dichiarata ammissibile solo nei limiti del [...] % del suo ammontare (pari alla quota di rischio assunto in forza del rapporto di coassicurazione).

Quanto alla avvenuta surrogazione *pro quota* nel credito dell'assicurato, dagli atti risulta che la [...] ha provveduto alla liquidazione del danno alla [...] per l'importo di €[...].

A riprova di tale pagamento l'attrice ha prodotto la contabile firmata dall'addetta alla liquidazione presso il broker [...], la sig. [...], nella quale è indicato che il pagamento è avvenuto su incarico dell'assicurazione [...].

Il diritto di agire in regresso da parte dell'assicuratore [...] contro il terzo è sorto, dunque, per effetto del pagamento che, nel caso di specie, deve ritenersi provato.

Venendo alla prova del danno e del nesso di causalità si osserva quanto segue.

La causazione del sinistro è senz'altro da ascrivere alla responsabilità esclusiva del convenuto [...] che, perdendo il controllo del mezzo durante la manovra di sorpasso, ha determinato l'incidente di cui è causa.

La dinamica del sinistro è pacifica ed è stata confermata dalla Polizia Stradale di [...] (intervenuta sul luogo) che ha provveduto a contestare al convenuto [...] la contravvenzione ex art. 141/2-11 (perdita del controllo) ed art. 15/2 del Codice della Strada (danneggiamento di opere stradali).

In merito alla prova del nesso eziologico, risulta senz'altro "*più probabile che non*" che la merce trasportata dall'autoarticolato, in conseguenza del sinistro per cui è causa, abbia subito i danni descritti nell'atto di citazione (è sufficiente osservare le fotografie prodotte

dall'attrice, non disconosciute nella loro conformità, per avere contezza dei fatti descritti: a seguito dell'avvenuto ribaltamento dell'autoarticolato alcuni pacchi si sono distaccati dal loro imballo originario e si sono sfasciati nel campo confinante).

Risulta poi documentalmente provato che il carico fosse costituito da [...] colli con componenti in legno per mobili da cucina del valore di €[...] (cfr. fattura [...]) ed ulteriori [...] colli con componenti in legno per mobili da cucina del valore di €[...] netto (cfr. fatture [...] e [...] - docc. [...] e [...], atto di citazione).

Orbene, l'autoarticolato trasportava al momento dell'incidente merce del valore complessivo di €[...].

Questo giudice ritiene affidabile la quantificazione dei danni di cui alla perizia [...] (ampiamente documentata e motivata), prodotta in giudizio dall'attrice, dalla quale risulta che, nell'incidente, è rimasta distrutta merce per il valore di circa €[...], tant'è che, come emerge dal prospetto della [...] e dalla perizia [...], è stata recuperata e trasportata presso la [...] merce del valore di €[...] (€[...] + [...]).

Secondo il risultato dello smistamento presso la [...], è risultata non danneggiata merce per il valore netto di €[...] per cui il danno alla merce ammonta ad €[...] (€[...] - €[...]).

Le risultanze della perizia sono state adeguatamente confermate dalle testimonianze assunte in corso di causa ([...], [...] e [...]) motivo per cui non v'è ragione per discostarsi da esse.

Il teste [...], in particolare, ha affermato che: *“il valore merce netto di €[...] è stato indicato al perito [...] da me personalmente sulla base della documentazione che ci era stata trasmessa (fatture commerciali). Il signor [...] ha determinato, per quanto a mia conoscenza, il valore della merce non danneggiata nell'ammontare di €[...]. Da ciò risulta quindi un danno di €[...]. Questo costituisce un calcolo concreto del danno, e non soltanto una mera stima del danno.*

Quantomeno la traduzione della domanda n. [...] è errata, nel punto in cui si legge ‘valore merce danneggiata €[...].’ In realtà si tratta del valore della merce non danneggiata”.

Quest'ultima circostanza è stata confermata anche dal teste [...] il quale ha poi dichiarato di avere accertato il valore della merce non danneggiata nell'ammontare di €[...].

Risulta dunque dimostrato, in base alla documentazione prodotta e dalla prova orali assunte, che la [...], in conseguenza del sinistro, ha perso merce per €[...].

Non è possibile detrarre da tale importo il valore dei beni danneggiati in considerazione del loro

possibile riutilizzo, posto che non risulta fornita alcuna prova che detti beni fossero effettivamente riutilizzabili, ma risulta al contrario dalla perizia prodotta dall'attrice che “non era possibile un ulteriore sfruttamento dei fronti da cucina e degli cassetti da cucina smistati come danneggiati”, escludendo con ciò ogni eventualità di un loro possibile riutilizzo. È inoltre da ritenersi giustificata la richiesta di pagamento delle spese sostenute per lo smistamento della merce pari ad €[...], come da fattura [...] del [...] rimborsate da [...] alla proprietaria della merce [...].

Ancora, la [...] ha dovuto sostenere costi per la redazione della perizia di €[...], come da allegata fattura [...] n. [...] dd. [...].

In definitiva è fondata la pretesa dell'attrice [...] ad ottenere la restituzione in via di surroga di quanto pagato all'assicurata – nei limiti del [...]% - in conseguenza del sinistro *de quo* (indennizzo versato alla propria assicurata per €[...], detratta la franchigia di €[...]) rimasta a suo carico, oltre alle spese per la redazione della perizia di €[...] e alle spese per l'ordinamento della merce di €[...] = €[...] - [...] % = €[...]).

La domanda merita pertanto solo parziale accoglimento.

Visto l'esito della causa che vede la parziale soccombenza di parte attrice, le spese di lite devono essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- accerta la responsabilità esclusiva del convenuto [...] nella causazione dell'incidente de quo e per l'effetto
- condanna [...] a pagare all'attrice [...] a titolo di risarcimento del danno, in via di rivalsa, l'importo di €[...], con gli interessi legali dal giorno della domanda al saldo;
- compensa integralmente le spese di lite.

Treviso, [...]

Il Giudice
[...]

Similmente alla Sentenza di cui all'Esempio 3, anche questa risulta agevole da leggere.

Tuttavia, l'assenza di schema organizzativo esplicito non consente la subitanea individuazione dei vari momenti argomentativi.

Anche in questo caso, si è provato a riscrivere il testo, sperimentando a posteriori una suddivisione in paragrafi.

La parte motiva della Sentenza, in versione riscritta, è di seguito riportata.

Proposta di riscrittura

(omissis)

[...] ha mosso eccezioni relative al difetto di legittimazione attiva della [...], alla misura della rivalsa in ragione del rapporto di coassicurazione con altre imprese assicuratrici, alla mancanza di prova dell'an e del quantum della pretesa creditoria vantata dalla società attrice.

Esaminando dette eccezioni si osserva quanto segue.

1) Sulla legittimazione attiva della [...]

Va anzitutto affermata la legittimazione della [...] che ha prodotto in giudizio il contratto di assicurazione integrale siglato nel [...] con la [...], proprietaria della merce danneggiata.

Il contratto prevede esplicitamente il rinnovo automatico, ragion per cui, in mancanza di prova di intervenuta disdetta, deve ritenersi vigente fra le parti al momento del sinistro ([...]).

2) Sulla azione surrogatoria dell'impresa assicuratrice nel diritto al risarcimento del danno dell'assicurata

Venendo al merito della pretesa attorea, occorre premettere che l'assicuratore che agisca in via surrogatoria contro i terzi responsabili ha l'onere di dimostrare, da un lato, la sussistenza dei presupposti della surrogazione nei diritti del proprio assicurato deve quindi provare di avergli corrisposto l'indennità e di avere comunicato al terzo responsabile l'intenzione di surrogarsi; dall'altro lato, poiché subentra nella medesima posizione soggettiva del danneggiato, deve fornire la dimostrazione dell'esistenza e dell'ammontare del credito risarcitorio da questi vantato nei confronti dell'autore dell'illecito.

Ebbene parte attrice, dichiarando di volersi surrogare nel diritto al risarcimento del danno spettante alla propria assicurata nei confronti convenuti ha chiesto che questi fossero condannati a corrispondere in suo favore quanto versato a titolo di indennizzo alla propria assicurata, nei limiti del danno da quest'ultima subita.

Occorre all'uopo svolgere alcune considerazioni generali in ordine al diritto di surrogazione dell'assicurato.

L'art. 1916 c.c. stabilisce che "l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. [...]. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali".

La surrogazione dell'assicuratore prevista anche dalle condizioni generali prodotte dall'attrice realizza una peculiare forma di successione a titolo particolare nel credito risarcitorio del danneggiato. Pertanto l'assicuratore che ha corrisposto l'indennità assicurativa, rispetto ad un determinato danno, subentra nei diritti spettanti all'assicurato (nei limiti dell'ammontare della medesima indennità) nei confronti del responsabile del danno stesso ed assume così l'identica posizione sostanziale e processuale del danneggiato verso il terzo autore del fatto dannoso.

Poiché la surrogazione dell'assicuratore costituisce una successione a titolo particolare nel credito del danneggiato-assicurato verso il danneggiante e poiché, quindi, il credito dell'assicuratore che agisce in surrogazione ha le medesime caratteristiche del credito dell'assicurato, il diritto di surroga ha come limite quantitativo il complessivo risarcimento che il terzo effettivamente deve al danneggiato assicurato secondo le norme che governano la responsabilità per fatto illecito.

Dal contratto di assicurazione prodotto in atti emerge, tuttavia, che il rischio assicurato era ripartito tra la [...] ([...])% e la [...] ([...])% e la [...] ([...])% e che alla [...] è stata attribuita la funzione di assicuratore delegato. In caso di coassicurazione sussistono, dunque, separati rapporti assicurativi, in virtù dei quali ciascun assicuratore è titolare delle sole posizioni soggettive sostanziali e processuali relative al proprio rapporto con l'assicurato.

Nella prassi è consueto tra i coassicuratori affidare ad uno solo di essi l'incarico di gestire la polizza, delegandolo al compimento di una serie di atti (quali la riscossione dei premi, la ricezione di comunicazioni, il rilascio di dichiarazioni e quietanze ecc.). La clausola di delega, tuttavia, non fa venir meno la caratteristica peculiare della coassicurazione, che consiste nel fatto che gli assicuratori si ripartiscono la quota di rischio assunta e la relativa quota di indennità senza vincolo di solidarietà.

L'art. 26.1 delle condizioni generali di assicurazione merci prevede esplicitamente che "in caso di coassicurazione ripartita tra più assicuratori, questi ultimi sono obbligati secondo la loro rispettiva quota e non come debitori solidali, anche se la polizza singola o il certificato sia stato firmato da un assicuratore per gli tutti gli assicuratori".

Dal tenore testuale della clausola emerge, dunque, come la delega sia limitata al compimento di atti specificamente indicati; non emerge, invece, in alcun modo che la delegataria fosse abilitata a transigere o effettuare pagamenti anche per conto delle coassicuratrici deleganti.

Tale impostazione è del resto coerente con la natura stessa della coassicurazione e, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la previsione di una clausola di delega non ne muta le caratteristiche sue proprie: «quella di coassicurazione è un'operazione idonea a modulare gli effetti dell'assicurazione, in virtù della quale si generano separati rapporti assicurativi, di modo che ciascun assicuratore è titolare delle sole posizioni soggettive sostanziali e processuali relative al proprio rapporto con l'assicurato, e la stipulazione della clausola di "guida" o di "delega" non vale a modificare natura ed effetti dei distinti rapporti, con la creazione di un'obbligazione solidale tra i rispettivi titolari: la clausola ha la funzione di conferire a uno degli assicuratori l'incarico di gestire il contratto e di compiere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo, ma non elimina, nemmeno nel caso di *mala gestio* del coassicuratore delegato, la caratteristica essenziale della coassicurazione, ossia l'assunzione *pro quota* dell'obbligo di pagare l'indennità al verificarsi dell'evento previsto, cosicché le attività svolte dal coassicuratore delegato in esecuzione della

suddetta clausola non sono attività assicurative perché il coassicuratore delegato assicura il rischio e resta conseguentemente obbligato a rivalere l'assicurato soltanto entro i limiti del proprio rapporto con lui, che scaturisce, pro quota, dal contratto di assicurazione e non già dalla clausola in questione» (Cass. n. 20249/2018; conf. Cass. n. 11442/2018).

Da quanto detto discende, quale ulteriore conseguenza, che nell'ipotesi in cui la coassicuratrice delegata effettui l'integrale pagamento del sinistro – proprio ciò che l'attrice afferma essere avvenuto nel caso di specie – non si realizzano i presupposti della surrogazione nell'intero credito e, poiché la delega non implica mandato a pagare, e, quindi, neppure il diritto al rimborso, non può esservi alcun interesse della delegataria a pagare anche la quota della delegante.

Ne consegue, quindi, che la pretesa restitutoria avanzata dalla compagnia attrice in nessun modo può essere fondata sull'esistenza della clausola di delega in esame.

Nella specie, peraltro, al momento dell'introduzione del giudizio l'attrice non ha speso neppure il nome (dichiarando di agire in nome e per conto) delle altre coassicuratrici.

La domanda formulata da parte attrice deve pertanto essere dichiarata ammissibile solo nei limiti del [...]% del suo ammontare (pari alla quota di rischio assunto in forza del rapporto di coassicurazione).

Quanto alla avvenuta surrogazione *pro quota* nel credito dell'assicurato, dagli atti risulta che la [...] ha provveduto alla liquidazione del danno alla [...] per l'importo di €[...].

A riprova di tale pagamento l'attrice ha prodotto la contabile firmata dall'addetta alla liquidazione presso il broker [...], la sig. [...], nella quale è indicato che il pagamento è avvenuto su incarico dell'assicurazione [...]. Il diritto di agire in regresso da parte dell'assicuratore [...] contro il terzo è sorto, dunque, per effetto del pagamento che, nel caso di specie, deve ritenersi provato.

3) Sulla prova del danno e sul nesso di causalità

Venendo alla prova del danno e del nesso di causalità si osserva quanto segue.

3.1) Sulla responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro e sulla dinamica dello stesso

La causazione del sinistro è senz'altro da ascrivere alla responsabilità esclusiva del convenuto [...] che, perdendo il controllo del mezzo durante la manovra di sorpasso, ha determinato l'incidente di cui è causa.

La dinamica del sinistro è pacifica ed è stata confermata dalla Polizia Stradale di [...] (intervenuta sul luogo) che ha provveduto a contestare al convenuto [...] la contravvenzione ex art. 141/2-11 (perdita del controllo) ed art. 15/2 del Codice della Strada (danneggiamento di opere stradali).

3.2) Sul nesso di causa

In merito alla prova del nesso eziologico, risulta senz'altro "*più probabile che non*" che la merce trasportata dall'autoarticolato, in conseguenza del sinistro per cui è causa, abbia subito i danni descritti nell'atto di citazione (è sufficiente osservare le fotografie prodotte dall'attrice, non sconosciute nella loro conformità, per avere contezza dei fatti descritti: a seguito dell'avvenuto ribaltamento dell'autoarticolato alcuni pacchi si sono distaccati dal loro imballo originario e si sono sfasciati nel campo confinante).

3.3) Sulla quantificazione del danno

Risulta poi documentalmente provato che il carico fosse costituito da [...] colli con componenti in legno per mobili da cucina del valore di €[...] (cfr. fattura [...]) ed ulteriori [...] colli con componenti il legno per mobili da cucina del valore di €[...] netto (cfr. fatture [...] e [...] – docc. [...] e [...], atto di citazione).

Orbene, l'autoarticolato trasportava al momento dell'incidente merce del valore complessivo di €[...].

Questo giudice ritiene affidabile la quantificazione dei danni di cui alla perizia [...] (ampiamente documentata e motivata), prodotta in giudizio dall'attrice, dalla quale risulta che, nell'incidente, è rimasta distrutta merce per il valore di circa €[...], tant'è che, come emerge dal prospetto della [...] e dalla perizia [...], è stata recuperata e trasportata presso la [...] merce del valore di €[...] (€[...] + [...]).

Secondo il risultato dello smistamento presso la [...], è risultata non danneggiata merce per il valore netto di €[...] per cui il danno alla merce ammonta ad €[...] (€[...] - €[...]).

Le risultanze della perizia sono state adeguatamente confermate dalle testimonianze assunte in corso di causa ([...], [...] e [...]) motivo per cui non v'è ragione per discostarsi da esse.

Il teste [...], in particolare, ha affermato che: "*il valore merce netto di €[...] è stato indicato al perito [...] da me personalmente sulla base della documentazione che ci era stata trasmessa (fatture commerciali). Il signor [...] ha determinato, per quanto a mia conoscenza, il valore della merce non*

danneggiata nell'ammontare di €[...]. Da ciò risulta quindi un danno di €[...]. Questo costituisce un calcolo concreto del danno, e non soltanto una mera stima del danno.

Quantomeno la traduzione della domanda n. [...] è errata, nel punto in cui si legge 'valore merce danneggiata €[...]. In realtà si tratta del valore della merce non danneggiata'.

Quest'ultima circostanza è stata confermata anche dal teste [...] il quale ha poi dichiarato di avere accertato il valore della merce non danneggiata nell'ammontare di €[...].

Risulta dunque dimostrato, in base alla documentazione prodotta e dalla prova orali assunte, che la [...], in conseguenza del sinistro, ha perso merce per €[...].

Non è possibile detrarre da tale importo il valore dei beni danneggiati in considerazione del loro

possibile riutilizzo, posto che non risulta fornita alcuna prova che detti beni fossero effettivamente riutilizzabili, ma risulta al contrario dalla perizia prodotta dall'attrice che "non era possibile un ulteriore sfruttamento dei fronti da cucina e degli cassetti da cucina smistati come danneggiati", escludendo con ciò ogni eventualità di un loro possibile riutilizzo.

È inoltre da ritenersi giustificata la richiesta di pagamento delle spese sostenute per lo smistamento della merce pari ad €[...], come da fattura [...] del [...] rimborsate da [...] alla proprietaria della merce [...].

Ancora, la [...] ha dovuto sostenere costi per la redazione della perizia di €[...], come da allegata fattura [...] n. [...] dd. [...].

In definitiva è fondata la pretesa dell'attrice [...] ad ottenere la restituzione in via di surroga di quanto pagato all'assicurata – nei limiti del [...]% - in conseguenza del sinistro *de quo* (indennizzo versato alla propria assicurata per €[...], detratta la franchigia di €[...] rimasta a suo carico, oltre alle spese per la redazione della perizia di €[...] e alle spese per l'ordinamento della merce di €[...] = €[...] - [...]% = €[...]).

La domanda merita pertanto solo parziale accoglimento.

4) Sulle spese di lite

Visto l'esito della causa che vede la parziale soccombenza di parte attrice, le spese di lite devono essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- accerta la responsabilità esclusiva del convenuto [...] nella causazione dell'incidente de quo e per l'effetto

- condanna [...] a pagare all'attrice [...] a titolo di risarcimento del danno, in via di rivalsa, l'importo di €[...], con gli interessi legali dal giorno della domanda al saldo;
 - compensa integralmente le spese di lite.
- Treviso, [...]

Il Giudice
[...]

Anche rispetto a tale esperimento di riscrittura, valgono le medesime considerazioni già fatte con riguardo alla decisione riportata *sub* esempio n° 3.

La Sentenza in parola, così come riscritta, appare senz'altro dotata di una maggiore forza espressiva. Le argomentazioni addotte dal Giudicante sono graficamente visibili a prima vista.

Già dalla semplice lettura dei titoli dei paragrafi è possibile inferire quale sarà il contenuto del dispositivo.

Questa sentenza, riscritta in questo modo, diviene pienamente rappresentativa delle tre funzioni della topica, in quanto:

- a. Fa emergere la buona organizzazione degli argomenti usati dal Giudice (topica organizzativa);
- b. Consente da subito di comprendere quale sarà il contenuto della parte dispositiva (topica euristica);
- c. Si presta ad essere rielaborata con *software* per la raccolta, analisi e catalogazione di dati ed agevola l'immissione degli stessi nei registri del processo (topica pragmatica).

5. Considerazioni conclusive

Il tema della scrittura riveste un ruolo chiave nel settore giustizia, soprattutto considerato che, in specie nel settore civile, il processo è caratterizzato precipuamente dallo scambio di atti scritti.

E l'approdo ad un sistema nel quale la scrittura prevale sull'oralità, con abbandono della concentrazione e dell'immediatezza, ha inciso, soprattutto, sulla scarsa sinteticità a livello "macroscopico", portando ad un accumulo nel fascicolo d'ufficio di materiale spesso inutile, perché ripetitivo, che costringe giudice e controparte ad un dispendio di energie eccessivo rispetto a quello che, opportunamente, andrebbe dedicato al caso concreto⁷⁷.

⁷⁷ SILVIA LATINO, *La chiarezza e sinteticità degli atti di parte e dei provvedimenti del giu-*

Nondimeno, l'importanza della scrittura giudiziale emerge dall'atto giudiziale per eccellenza, ossia il provvedimento del giudice, che è sempre scritto.

Le recenti riforme della giustizia e l'entrata in vigore del Regolamento di attuazione del disposto di cui all'art. 46 Disp. Att. c.p.c. avvalorano il ruolo chiave della metodologia di redazione dei provvedimenti giudiziari.

Peraltro, come stabilito dal citato Regolamento, «il Ministero della giustizia favorisce le iniziative formative sui criteri e le modalità di redazione degli atti giudiziari adottate nell'ambito della formazione obbligatoria dell'avvocatura. 3. In particolare, il Ministero sostiene, in materia, le iniziative formative comuni alla magistratura e all'avvocatura, anche con il coinvolgimento di linguisti» (art. 9)⁷⁸.

Una siffatta previsione avalla in maniera ancora più marcata il ruolo nodale dello scrivere (anche poiché una forma accurata produce effetti benefici anche sulla sostanza⁷⁹) e fa riflettere sul fatto che la cultura della metodologia della scrittura giudiziale è ancora piuttosto acerba, tanto da rendere necessaria l'implementazione di iniziative formative sul tema.

Per questi motivi, l'indagine sulla metodologia della scrittura in giudizio appare particolarmente meritevole ed utile. Ed un tanto trova conferma inequivocabile anche nell'art. 10 del Decreto del Ministero della Giustizia n° 110/2023, relativo alla istituzione di un osservatorio permanente sulla funzionalità dei criteri redazionali e dei limiti dimensionali in relazione ai principi di chiarezza e sinteticità degli atti, nonché alla raccolta di elementi valutativi ai fini dell'aggiornamento del Decreto. Un vero e proprio presidio a tutela della metodologia della scrittura in giudizio.

Gli studi aventi tale oggetto non possono, però, prescindere dal recupero di saperi antichi, come quello della topica, che, sin dalla classicità, ha connotato il lavoro degli operatori della giustizia.

dice nel processo civile, <<https://www.diritto.it/la-chiarezza-e-sinteticita-degli-atti-di-par-te-e-dei-provvedimenti-del-giudice-nel-processo-civile/>>, pag. 2 (31/07/2023).

⁷⁸ Il Decreto emanato dal Ministero della Giustizia in data 07 agosto 2023 ed applicabile ai processi introdotti dopo il 1° settembre 2023 ha precisato all'art. 9 che nei corsi di formazione alla scrittura possono essere coinvolti anche avvocati designati dal Consiglio Nazionale Forense.

⁷⁹ RICCARDO GUALDO, *Migliorare gli atti processuali e giudiziari. Esperienze di laboratorio*, «Breviario per una buona scrittura», Ministero della Giustizia, Gruppo di lavoro sulla chiarezza e sinteticità degli atti processuali (D.M. 18 settembre 2017 e D.M. 3 gennaio 2018), 16.02.2018, p. 44.

Non a caso, l'*orator* romano doveva possedere la capacità di distinguere, definire, classificare, concatenare, per riuscire a convincere e nelle scuole di retorica si studiavano le tecniche argomentative, tra cui il “ferro del mestiere” dell’avvocato romano, ossia proprio il metodo topico⁸⁰.

La topica, che, sin dall’antichità classica, è connaturata stabilmente alla logica dell’argomentazione ed alla retorica, continua a trovare anche al giorno d’oggi una precipua manifestazione ed applicazione in ambito giudiziario, poiché la formazione di qualunque scrittura giuridica è indubbiamente preceduta o accompagnata da diverse e complesse attività di ricerca, ordinamento ed esposizione degli argomenti⁸¹.

Dette attività sono funzionali (per non dire, necessarie) alla produzione di testi (difensivi e decisorio) chiari, completi, persuasivi.

Del resto, si è scoperto che il modello più adeguato a rappresentare il ragionamento del giudice è il modello sillogistico topico-dialettico, cioè il sillogismo dei ragionamenti pratici, che riguardano le decisioni circa le azioni umane e che muove da premesse opinabili, per giungere ad una conclusione assiologicamente condivisibile. Tale tipo di ragionamento è mutuabile nel campo dell’argomentazione giudiziale in funzione prescrittiva, cioè come modello per stabilire i requisiti di logicità minimi che deve presentare il ragionamento decisorio del giudice⁸².

L’attività di ricerca svolta in seno al progetto Uni4Justice, che ha avuto carattere precipuamente pratico, ha messo in luce come il Tribunale di Treviso, tendenzialmente, adotti già delle tecniche e delle strutture efficaci per la scrittura delle sentenze.

Esse ricalcano lo schema topico e rispondono alla sua triplice funzione (euristica, organizzativa e pragmatica), apparendo certamente meritevoli di valorizzazione, anche mediante una estensione generalizzata, poiché sottese a provvedimenti particolarmente efficaci da un punto di vista comunicativo.

La presa di consapevolezza in ordine alle attività ed alle funzioni della topica, con particolare riguardo alla sua connotazione come insieme di

⁸⁰ GIANLUCA SPOSITO, *Il luogo dell’oratore. Argomentazione topica e retorica forense in Cicerone*, ESI, Napoli 2001, p. 13.

⁸¹ PAOLO MORO, *L’arte della scrittura giuridica. Retorica e testo difensivo*, Libreria Al Segno, Pordenone 2016, pp. 55-56.

⁸² LUIGI LOMBARDO, *La logica del giudice ed il controllo di legittimità nel giudizio civile* (Testo della relazione svolta nell’Aula Magna della Corte Suprema di Cassazione, l’11 aprile 2019), <https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/LOMBARDO_-_La_logica_del_giudice_ed_il_controllo_di_legittimita_nel_giudizio_civile.pdf>, p. 5 (31/07/2023).

forme vuote da riempire, appare certamente utile per consentire a chi si trovi a redigere un provvedimento di essere efficace in un duplice senso.

In primo luogo, l'efficacia si manifesta nella effettività delle prescrizioni contenute nella decisione e sostenute dagli argomenti di cui alla parte motiva.

In secondo luogo, l'efficacia connota la fase di preparazione del provvedimento, rendendo il relativo lavoro più agile, più incisivo e meno dispendioso in termini di tempo ed energie. Ciò senza alterazione della "personalizzazione" che connota il modo di scrivere di ciascuno, con primario riguardo allo stile espositivo.

Ciò, sull'onda delle riforme in atto e sulla scorta dei *target* imposti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, consente senza dubbio una riduzione sia del contenzioso - anche post decisorio che si manifesta in via preminente negli strumenti di opposizione nella fase esecutiva e nel giudizio di gravame - sia della durata complessiva del giudizio.

Un tanto rappresenta sicuramente un passo importante nel quadro dei cambiamenti richiesti nel settore giustizia, anche se, di certo, non l'unico.

Piuttosto, si tratta di un tassello da inserire in un quadro di interventi più ampi, nell'ambito di un'azione sinergica che sia complessivamente in grado di cogliere con prontezza il cambiamento e farvi fronte.

Costruzione topica del capo di imputazione: il principio di correlazione tra il capo d'accusa e la motivazione della sentenza

Giulia De Bona

Sommario: 1. L'arte della retorica tra ieri e oggi: il progetto Uni4Justice e l'oggetto di ricerca; 2. Il capo di imputazione nella disciplina codicistica ed il suo ruolo nel processo penale; 3. La topica nella costruzione del capo di imputazione; 4. Il capo di imputazione e le figure retoriche; 4.1. Il capo di imputazione e le figure "in togliere": la brachilogia, l'ellissi e la *percursorio*; 4.2. Il capo di imputazione e l'isterologia; 4.3. Il capo di imputazione e la gradazione; 4.4. Considerazioni conclusive in merito allo "scrivere figurato"; 5. La relazione del capo di imputazione con la motivazione del provvedimento penale; 6. Conclusioni.

1. L'arte della retorica tra ieri e oggi: il progetto Uni4Justice e l'oggetto di ricerca

Secondo Aristotele tutti gli uomini, in un certo qual modo, partecipano alla retorica ed alla dialettica «perché tutti, entro un certo limite, si impegnano ad esaminare ed a sostenere un qualche argomento, o a difendersi e ad accusare»¹; tale aspetto costituisce, altresì, la matrice dell'esperienza giuridica contemporanea.

Tuttavia, non si sta parlando di quell'arte retorica fortemente formalista diffusasi sino agli anni Cinquanta del secolo scorso², la quale in balia

¹ ARISTOTELE, *Retorica*, I, 1, 1354, 4-5 a – traduzione reperita in MARCO DORATI (a cura di), *Aristotele. Retorica*, Mondadori, Milano 2023, p. 3.

² DANIELE DAMELE, *Aristotele e Perelman: retorica antica e "nuova retorica"*, «Il mulino-ri-

del razionalismo moderno aveva scambiato l'aspirazione di porsi quale metodo argomentativo del discorso giudiziale, per la degenerazione dello stile in mera casistica classificatoria; ma, piuttosto, di quella retorica frutto del processo riabilitativo di recupero della purezza dell'arte dialogica della comunicazione persuasiva³.

Lo studio delle opere dei più prolifici retori di epoca classica, quali Aristotele, Cicerone e Quintiliano, apre le porte alla possibilità di dare applicazione alla teoria dell'argomentazione retorica anche all'odierno contesto socio-culturale e giuridico; ciò, in quanto, l'intramontabile pensiero classico si manifesta come parte assolutamente integrante dell'identità europea, quale figlia della tradizione greca più antica, ma anche, *mutatis mutandis*, «forma e sostanza della stessa terminologia con la quale ragioniamo, pensiamo, siamo»⁴.

La retorica, ponendosi come metodo di esposizione e risoluzione di problemi discussi, è “l'arte della formazione del discorso” che, in quanto tale, presuppone una relazione partecipativa tra colui che parla e colui che ascolta (o tra colui che scrive e colui che legge), divenendo altresì “arte del discutere”.

Inoltre, la retorica utilizza il ragionamento (*syllogismós*), quale procedimento logico che permette di giustificare e motivare una tesi sino a renderla persuasiva, ed indurre, così, il convincimento non solo emotivo, ma soprattutto intellettuale nell'uditore (o lettore)⁵.

Questi quattro diversi aspetti fondamentali in cui si atteggia l'arte della retorica, sottolineano la sua essenza originariamente giuridica, evidenziando i punti di convergenza che la stessa esibisce con il processo.

Così, come si è visto per la retorica, anche il processo assume le fattezze di un metodo di composizione della controversia tra più soggetti che sono chiamati ad esporre le proprie ragioni, giustificandole con argomenti probanti, al fine di persuadere il giudice, terzo ed imparziale, confutando la posizione avversaria.

viste web», 2008, 1, pp. 105-106; cfr. BICE MORTARA GARAVELLI, *Manuale di retorica*, Bompiani, Firenze 2018, p. 11.

³ In particolare, ciò è stato possibile grazie agli studi condotti da CHAÏM PERELMAN, LUCIE OLBRECHTS-TYTECA, *Traité de l'argumentation. La nouvelle rhétorique*, Presses Universitaires de France, Paris 1958 - trad. it. di CARLA SCHICK, *Trattato dell'argomentazione. La nuova retorica*, Einaudi, Torino 2013.

⁴ RODNEY LOKAJ, *Prefazione*, in SIMONE FAGIOLI, *La struttura dell'argomentazione nella Retorica di Aristotele*, Società Editrice Fiorentina, Firenze 2016, p. 7.

⁵ PAOLO MORO, *L'arte della scrittura giuridica. Retorica e testo difensivo*, Libreria al Segno Editrice, Pordenone 2018, p. 12-13.

Ecco allora che calando queste prime considerazioni all'interno del contesto giudiziale moderno, ed in particolare focalizzandosi sulla materia penalistica, si può notare come la retorica classica, ed il suo valore filosofico-giuridico, funge da guida per una lettura analitica e critica della metodologia sottesa alla scrittura del discorso giudiziale.

Queste premesse hanno costituito lo zoccolo duro nel corso della ricerca condotta, in qualità di Borsista di Ricerca Junior, per il settore scientifico disciplinare IUS20, nell'ambito del progetto Uni4Justice⁶, al quale ha partecipato anche l'Università di Padova.

Riscontrando che la costruzione di qualunque forma di scrittura giuridica (di parte o anche del giudice – giudiziale o stragiudiziale), si rivela come anticipata o, comunque, associata a tutta una serie di attività di ricerca, organizzazione in modo ordinato ed esposizione, secondo precisi criteri logici, degli argomenti, e che numerosi sono gli atti scritti che contraddistinguono il processo penale, non è stato complicato isolare un atto giudiziario che si prestasse ad un'analisi sistematica.

Per questo motivo, la mia indagine, inerente al tema “metodologia forense e gestione dialettica della scrittura processuale”, si è diretta allo sviluppo di una linea di intervento che potesse armonizzare l'esigenza di garantire un approccio concreto, nella sua declinazione autenticamente pratica, con approfondimenti concettuali e teorici nell'applicazione dell'arte topica e retorica per la scrittura degli atti di matrice giudiziale.

In particolare, essendo già impegnata nello svolgimento del Tirocinio Formativo ex D.L. 98 del 2013 presso gli Uffici Giudiziari, e più precisamente presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Treviso, ho potuto, sin da subito, comprendere le difficoltà nella formulazione del capo di imputazione, specificatamente legate: alla ricerca ed alla selezione degli argomenti (metaforicamente designati come i “luoghi”, dal greco

⁶ All'interno del più ampio progetto: «PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Progetto unitario per la diffusione dell'Ufficio per il Processo e l'implementazione di modelli operativi innovativi negli Uffici giudiziari per lo smaltimento dell'arretrato», si colloca il progetto «Universitas per la Giustizia. Programma per la qualità del sistema giustizia e per l'effettività del giusto processo», quale forma di collaborazione tra il mondo scientifico delle Università ed il sistema della giustizia dei distretti delle corti di appello di Ancona, Bologna, Trento, Venezia e Trieste, con l'obiettivo di promuovere il cambiamento organizzativo, tecnologico e professionale negli uffici giudiziari in una prospettiva di sostenibilità, resilienza, efficienza processuale sfruttando l'innovazione organizzativa e funzionale generata dalla integrazione degli strumenti più innovativi approntati dalla ricerca socio-giuridica, di informatica giuridica, e di gestione nel campo delle intelligenze – umana e artificiale – e della qualità normativa – incluso il *legal design*.

tópoi) da porre alla base dell'impianto accusatorio, nonché all'importanza di garantire un efficace ordine espositivo degli stessi al fine di rendere l'addebito coerente e sufficientemente forte tanto da consentire di formulare un giudizio prognostico in termini di ragionevole previsione di condanna⁷.

Prendendo, quindi, come caso studio il lavoro svolto dal Tribunale – Sezione Penale e dalla Procura di Treviso, l'indagine si è concentrata, inizialmente in relazione ad un limitato numero atti processuali relativi all'anno 2021, poi integrati, al fine di allargare lo spettro della ricerca, con ulteriori *tranches* di sentenze.

Naturalmente, la mia attenzione si è diretta all'analisi ed all'approfondimento dei diversi capi di imputazione contenuti all'interno degli atti messi a disposizione, nonché, in seconda battuta, sulla lettura critica delle motivazioni delle sentenze selezionate, allo scopo di verificare la tenuta del principio di correlazione tra il capo di imputazione e la sentenza stessa a norma dell'articolo 521 c.p.p.

Così, con l'obiettivo di conciliare queste due esperienze formative, nonché nel tentativo di aggiornare gli insegnamenti contenuti nei più antichi trattati di retorica, si propone nel seguente elaborato una disamina del capo di imputazione, quale atto di impulso del processo penale, che racchiude in sé le categorie tipiche della retorica quale scienza pratica, atteggiandosi contemporaneamente come sintesi e dimostrazione che la stessa nasce nell'esperienza processuale e per l'esperienza processuale.

⁷ Con riferimento alla valutazione degli elementi fondanti l'esercizio dell'azione penale, la Riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) ha introdotto il nuovo criterio della "ragionevole previsione di condanna" attribuendo al pubblico ministero il potere di svolgere un vero e proprio giudizio prognostico di condanna dell'indagato. Il Decreto Legislativo summenzionato, in ossequio all'aspirazione deflativa che lo connatura, intervenendo con un'opera di riformulazione degli artt. 425 comma 3 e 408 comma 1 c.p.p., adotta, quindi, una nuova regola di giudizio per il rinvio a giudizio e per l'archiviazione. Difatti, ora, il giudice dell'udienza preliminare deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere «quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna». Analogamente, la richiesta di archiviazione deve essere formulata dal pubblico ministero sulla base della ragionevole previsione che gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentano di approdare alla condanna dell'indagato nella successiva fase processuale. Cfr. PAOLO TONINI, CARLOTTA CONTI, *Manuale di procedura penale*, Giuffrè, Milano 2023; ANDREA CONZ, LUIGI LEVITA, *La riforma del processo penale*, Dike Giuridica, Napoli 2022.

2. Il capo di imputazione nella disciplina codicistica ed il suo ruolo nel processo penale

Nella sequenza del processo penale ogni atto, sia esso di parte o del giudice, influisce sulla capacità espressiva ed argomentativa dei successivi⁸; questo aspetto conduce ad una attenta riflessione sull'atto che da avvio al processo in senso stretto: il capo di imputazione.

Il verbo imputare deriva dal latino *impūtare*, composto da *in-* e *putare* «contare», e significa propriamente «mettere in conto»⁹; una simile definizione ben concretizza l'azione che il pubblico ministero si trova a svolgere nel formulare l'addebito, ossia attribuire il fatto di reato ad un determinato soggetto, e dare così avvio all'instaurazione del processo.

Non a caso, come rilevato anche dal gruppo di lavoro promosso dalla Struttura di Formazione Territoriale della Scuola della Magistratura, nell'ambito penalistico, «precondizione del fisiologico sviluppo del processo è la formulazione di imputazioni chiare, precise, sintetiche, conformi alla struttura del reato nel cui ambito ricondurre i dati storici ritenuti idonei a integrare il fatto vietato»¹⁰.

Dopo l'iscrizione della *notitia criminis* nell'apposito registro delle notizie di reato (ex art. 335 c.p.p.), l'essenziale inquadramento del fatto penalmente illecito inizia a perfezionarsi in modo progressivo nel corso delle indagini preliminari, attraverso l'«indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo» (art. 369 c.p.p.) contenute all'interno dell'informazione di garanzia, ovvero per il tramite della «sommatoria enunciazione del fatto» (art. 375, comma 3 c.p.p.) risultante dallo stato dell'arte delle investigazioni; si giunge, poi, al momento in cui la «sommarietà» si arricchisce sino a tradursi in «esposizione in forma chiara e precisa» degli elementi accusatori raccolti (art. 417 c.p.p.).

⁸ Ministero della Giustizia, *Gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali*, Decreti Ministeriali 9 febbraio 2016, 28 luglio 2016, 19 ottobre 2016, p. 27.

⁹ Definizione recuperata dal sito "Treccani online", <<https://www.treccani.it/vocabolario/imputare>> (14 agosto 2023).

¹⁰ Corte d'Appello di Firenze, Procura Generale, SSM-Struttura Territoriale della formazione di Firenze, *Linee guida in tema di redazione dei capi di imputazione e motivazione della sentenza*. Trattasi di documento frutto del lavoro svolto dai consiglieri della Corte d'Appello di Firenze, dai giudici di primo grado, dai pubblici ministeri, dai magistrati onorari operanti nel distretto, nell'ambito del laboratorio sul tema della motivazione dei provvedimenti e sulle tecniche di redazione dei capi d'imputazione, promosso dalla Struttura di formazione territoriale della Scuola della Magistratura in collaborazione con la Prof. Daniela Piana, p. 6.

Un ulteriore tassello che si innesta in questa evoluzione progressiva di specificazione degli elementi costituenti l'oggetto del procedimento penale è l'avviso di conclusione delle indagini con la sua «sommatoria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme che si assumono violate, della data e del luogo del fatto» (art. 415-bis c.p.p.), che funge da preludio alla enunciazione dell'imputazione nella sua forma tendenzialmente definitiva¹¹.

Prima di tale momento, l'addebito rappresenta semplicemente una "ipotesi" di accusa, che si traduce, solo alla fine delle indagini ed in virtù della sua attitudine a perfezionarsi gradualmente, in una vera e propria "tesi accusatoria" sostenuta da una prognosi di ragionevole condanna.

Ripercorrendo, quindi, gli indici normativi appena richiamati ci si rende conto di come sia lo stesso legislatore, con la sua evoluzione terminologica, ad esprimere a tutto tondo la natura progressiva del capo di imputazione, il quale prendendo le mosse dalla mera individuazione del *nomen iuris* nella fase iniziale del procedimento investigativo, passando attraverso la sommatoria enunciazione del fatto, approda alla sua stessa cristallizzazione nell'atto che da impulso all'azione penale.

Da una lettura più approfondita di questo percorso ideale di crescente stabilizzazione in termini chiari e precisi dell'addebito, si mostrano le funzioni che lo stesso svolge nell'*iter* procedurale.

Difatti, esso non rappresenta solo ed esclusivamente il contenuto tipico dell'atto d'impulso del processo penale, ma costituisce anche, e soprattutto, il substrato a partire dal quale si articolano tanto il *thema decidendum*, quanto il *thema probandum*, del giudizio.

Invero, da un lato, plasmando l'oggetto del contendere, imposta correttamente il limite della pronuncia giurisdizionale, circoscrivendo preventivamente il contenuto del futuro giudicato.

Dall'altro lato, invece, l'imputazione delimita anche l'oggetto della prova, rivolgendosi alle parti e chiarendo loro il *thema probandum* rispetto al quale dovrà poi articolarsi la dinamica processuale, secondo il tracciato delineato dagli articoli 187, 190, 467, 495, 506 e 507 c.p.p. Viene così a definirsi il "campo di battaglia", ove nel contraddittorio le parti si sfideranno ad un vero e proprio duello dialettico: da un lato, il pubblico ministero che sostiene la fondatezza della tesi accusatoria e, dall'altro lato, la difesa che si impegna vigorosamente nella confutazione dell'ipotesi di reato addebitata all'imputato.

¹¹ GASPARE DALIA, *Il «fatto» nel procedimento penale*, Artigrafiche Printart, Salerno 2005, p. 165.

Detto altrimenti, nonostante il giudice non conosca anticipatamente gli atti di accusa, a lui viene affiato l'arduo compito di dirigere un'istruttoria di ricostruzione dei fatti, disponendo di due strumenti: il capo di imputazione e le richieste probatorie delle parti. Per questo motivo, tanto più l'impianto accusatorio si presenta geometrico, tanto più il giudice sarà in grado di valutare meglio i mezzi di prova da ammettere, a fronte di quelli che appaiano *ictu oculi* superflui o irrilevanti.

L'ultima veste che assume il capo di imputazione all'interno del processo penale, che è nient'altro che un precipitato logico delle due funzioni su esposte, è quella di garantire all'imputato il diritto di difendersi conoscendo.

Il soggetto destinatario dell'addebito, infatti, deve poter, tempestivamente e dettagliatamente, essere messo al corrente delle informazioni relative alle accuse che gli sono state mosse. Ciò, in ossequio della più radicata tradizione, tanto nazionale quanto sovranazionale, che affonda le sue radici nella norma di origine convenzionale di cui l'art. 6, paragrafo 3, lettera a) della Cedu che garantisce all'imputato il diritto di «essere informato, al più presto, in una lingua a lui comprensibile ed in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico»¹².

In questa prospettiva, il diritto di difendersi conoscendo diviene inequivocabile manifestazione della garanzia della conoscibilità dell'accusa come funzionale alla predisposizione di una efficace difesa, quale premessa fondamentale per la realizzazione di una effettiva struttura dialogica nella formazione della prova e della discussione, tesa alla corretta instaurazione del contraddittorio.

3. La topica nella costruzione del capo di imputazione

L'esigenza di garantire una componente di concretezza al fatto storico ascritto all'imputato influenza profondamente lo *standard* qualitativo da adottare nell'enunciazione fattuale oggetto dell'accusa, imponendo al pubblico ministero un maggiore sforzo in termini di rigore descrittivo.

Proprio a tale scopo il legislatore richiede che la pregnanza contenutistica dell'imputazione si conformi ai canoni di "chiarezza" e "precisione", che vengono ben santificati nella citazione sciasciana, a tratti riduzionistica ma calzante, «un fatto è un fatto: non ha contraddizioni, non ha

¹² Nello stesso senso si vedano, ad esempio, gli artt. 64, 369, 369 bis, 415 bis c.p.p., nonché l'art 24 della Costituzione.

ambiguità, non contiene il diverso ed il contrario»¹³, restituendoci, così, un'immagine asciutta ed univoca del fatto di reato.

Tuttavia, l'assetto del codice di procedura penale non offre istruzioni più dettagliate, limitandosi semplicisticamente a stabilire, alla lettera b) del primo comma all'articolo 417 c.p.p., che «la richiesta di rinvio a giudizio contiene: b) l'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge». E, in modo del tutto analogo, prevedono anche gli articoli 552, comma 1, lettera c), 450, comma 3 e 456 comma 1 del c.p.p., riferendosi rispettivamente al decreto di citazione diretta a giudizio, al decreto di citazione a seguito del giudizio direttissimo e del giudizio immediato.

La chiarezza e la precisione assumono, così, le fattezze delle prerogative necessarie per l'instaurazione del processo penale, che soddisfano propriamente la pretesa che l'atto promotore del processo penale stesso sia elaborato in modo tale da esprimere a tutto tondo la portata accusatoria del fatto contestato.

Un'imputazione è formulata in modo “chiaro” quando appare dotata di immediata comprensione e profonda coerenza, in modo che tutti gli elementi descrittivi della fattispecie incriminatrice siano connessi in modo consequenziale, dimostrandosi, quindi, in grado di esprimere tutta la loro portata accusatoria¹⁴.

Invero, l'obiettivo presidiato dalla chiarezza è quello di evitare formule vaghe od ambigue capaci di suscitare incertezza o sovrabbondanza di significati, come accade nelle ipotesi di imputazioni ipertrofiche.

Invece, per imputazione “precisa” si intende una descrizione accurata, scrupolosa ed esaustiva di tutti quegli elementi in grado di specificare dettagliatamente la vicenda storica sotto tutti i suoi profili: della condotta, dell'evento, dell'attribuzione psicologica e dell'orientamento spazio-temporale.

Tuttavia, la precisione, come affermato dal gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali del Ministero della Giustizia, «non implica affatto una ricercatezza lessicale e linguistica, né legittima le cosiddette *imputazioni narrative*: quelle che eccedono lo scopo di rappresentare quei tratti della fattispecie concreta che ricalcano la struttura del reato conte-

¹³ LEONARDO SCIASCIA, *Candido ovvero un sogno fatto in Sicilia*, Adelphi, Milano 2005, p.103.

¹⁴ ELVIRA NADIA LA ROCCA, *Imputato e imputazione (diritto processuale penale)*, «Leggi d'Italia», Wolters Kluwer, Milano 2021, pp. 8-9.

stato, inglobando una serie di informazioni per così dire congiunturali, attinenti cioè a profili inessenziali dell'addebito emersi dall'attività di indagine»¹⁵.

In definitiva, il modello legale invita espressamente il pubblico ministero ad una «sintesi stilistica nella redazione dell'atto imputativo che dovrà ritagliare il fatto nella sua autenticità, intesa come capacità di differenziarlo da ogni altro accadimento riconducibile entro la medesima fattispecie normativa»¹⁶.

Sin da subito si evidenzia la debolezza dello schema legale, previsto dal codice ed appena delineato, a sostenere obiettivamente il ruolo che il capo di imputazione assume all'interno del giudizio.

Difatti, al fine di convalidare la sintesi chiara e precisa richiesta dal codice è necessario, altresì, condurre una prodromica e attenta attività di ricerca e selezione degli argomenti da porre come fondamento delle premesse accusatorie.

Il «fatto è avvenuto da cinque minuti e di già il suo nocciolo genuino è scomparso, camuffato, abbellito, sfigurato, oppresso, annientato dalla fantasia e dagli interessi; il pudore, la paura, la generosità, il malanimo, l'opportunismo, la carità, tutte le passioni le buone quanto le cattive si precipitano sul fatto e lo fanno a brani; in breve è scomparso»¹⁷. Questa immagine fornita da Tomasi di Lampedusa ne *Il Gattopardo* è quanto mai originale per rappresentare l'insoluta preoccupazione del processo penale: l'accertamento della colpevolezza è legato in modo inscindibile al fatto storico, che, tuttavia, resta irriproducibile.

Da qui, la considerazione che l'evento da descriversi, ossia il vero e proprio oggetto della ricerca della pubblica accusa, è un fatto del passato che non è semplicemente nascosto, ma assente definitivamente dalla scena del presente. Da questo punto di vista, il processo penale integra una forma di «verbalizzazione dell'esperienza»¹⁸, invero, nell'enunciare il fatto dotato di una rilevanza giuridica nello scenario penalistico, il pubblico ministero non si limita solamente ad individuare un evento episodico

¹⁵ Decreti Ministeriali 9 febbraio 2016, 28 luglio 2016, 19 ottobre 2016, Ministero della Giustizia, *Gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali*, p. 28.

¹⁶ ELVIRA NADIA LA ROCCA, *Ibidem*, p. 9. Cfr. GIULIA FIORELLI, *L'imputazione latente*, Giapichelli Editore, Torino 2016, p. 100; LUIGI CUOMO, *L'udienza preliminare*, Cedam, Padova 2001, p. 28.

¹⁷ GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA, *Il Gattopardo*, Feltrinelli, Milano 1963, p.183.

¹⁸ GIULIO UBERTIS, *Sistema di procedura penale, I, Principi generali*, UTET Giuridica, Milano 2013, p. 49.

«che attend[e] semplicemente di essere scelt[o]»: ma piuttosto, proprio «la scelta è costitutiva del fatto, e il fatto, prima della scelta è nulla»¹⁹.

Così, il magistrato, nel rievocare l'accadimento e nel fissarlo nei suoi aspetti significativi per il diritto, assume la funzione di selettore dei fatti rilevanti per la redazione di un addebito chiaro e preciso.

Nell'adempiere a questa incombenza, il pubblico ministero deve ovviamente evitare di formulare accuse generiche, inidonee a identificare l'episodio storico e a garantire un corretto contraddittorio. L'ordinamento, difatti, sanziona con una nullità di ordine generale un simile atto di esercizio dell'azione penale, con attenzione sia alla lesione del diritto di difesa, sia all'inosservanza delle norme poste a presidio dell'iniziativa del pubblico ministero.

La capacità di selezionare i fatti rilevanti deve includere, altresì, l'arte di individuare e presentare tutti i dati e le informazioni essenziali, alla stregua del criterio fornito dalla norma incriminatrice; in effetti, il pubblico ministero è investito del compito di enunciare un fatto, ed in quanto tale agisce «come ogni io narrante, (...) astrae[ndo] e compensa[ndo]»²⁰, ossia, svolgendo un'opera di sussunzione del fatto storico all'interno della fattispecie astratta²¹.

Ciò, può contribuire indubbiamente ad evitare che il giudizio stesso diventi la sede per eccellenza della precisazione dell'ipotesi d'accusa, piuttosto che il luogo della sua verifica, scongiurando, così, il rischio che si sovverta l'ordine del processo che si ravvede riflesso nella struttura della sentenza: imputazione-motivazione-decisione.

Data la multiforme articolazione di tale attività "selettiva", viene in soccorso la topica, quale prima fase della retorica, che propriamente si occupa di: ricercare gli argomenti (*heúresis* o *inventio*), ordinare i motivi (*táxis* o *dispositio*), esporli in modo persuasivo.

La topica non è una semplice raccolta di proposizioni utili a impostare la propria argomentazione giuridica, ma è una vera e propria «raccolta selettiva, strettamente dipendente dall'attitudine culturale del [giurista] e metodologicamente orientata da una prospettiva processuale nella formazione del discorso giuridico»²².

¹⁹ NATALINO IRTI, *Rilevanza giuridica. Norme e fatti, saggi di teoria generale del diritto*, Giuffrè Editore, Milano 1984, p.45. Cfr. FABIO CASSIBBA, *L'imputazione e le sue vicende*, Giuffrè Editore, Milano 2016, p. 31.

²⁰ FRANCO CORDERO, *Procedura penale*, Giuffrè, Milano 2012, p. 453.

²¹ FABIO CASSIBBA, *L'imputazione e le sue vicende*, Giuffrè Editore, Milano 2016, p. 33.

²² PAOLO MORO, *L'arte della scrittura giuridica. Retorica e testo difensivo*, Libreria al Segno Editrice, Pordenone 2018, p. 76.

Da ciò deriva il significato proprio della stessa applicato alla redazione del capo di imputazione, dal momento che essa innanzitutto svolge una funzione euristica, realizzandosi in un'attività di rinvenimento di argomenti tratti da un sapere giuridico preesistente. Il reperimento dei luoghi (*tópoi*) già esistenti viene definita *ars inveniendi*, ove con tale termine si indica espressamente il concetto di scoperta (*heúresis*) o di ritrovamento (*inventio*) degli argomenti logici che sussistono prima dell'attività del giurista o, come nel caso in esame, del magistrato che si adopera, così, a riconoscerli e selezionarli²³.

Metodologicamente, difatti, la base dalla quale il pubblico ministero dovrebbe partire è la norma di legge generale ed astratta, nella cui fattispecie è riconducibile il fatto storico. L'imputazione non deve, però, mai cadere nell'equivoco di "nascondersi" tra le pieghe della fattispecie incriminatrice, anzi deve elevarsi ad autentico accadimento idoneo ad identificarsi inequivocabilmente nella sua specifica singolarità, e distinguersi da altri possibili episodi naturalistici simili.

Per raggiungere tale obiettivo, la ricerca topica si propone come componente di riferimento per eccellenza per la redazione dell'addebito, dal momento che, sviluppandosi nella dimensione del contraddittorio, il rinvenimento delle premesse della propria tesi accusatoria sono il frutto di un procedimento dialogico, e non monologico.

Il processo, infatti, nasce e si sviluppa nell'imprescindibile confronto tra le parti, ed in questa prospettiva, l'uso della topica è essenziale per esortare la pubblica accusa a distillare i fatti prendendo in considerazione anche i possibili argomenti confutatori della sua posizione, e solleccarla ad un approccio critico alla controversia instauranda.

Questo si traduce in quello che, successivamente alla Riforma Cartabia, assume le fattezze di una prognosi di ragionevole previsione di condanna, che il pubblico ministero è chiamato ad effettuare per vagliare la resistenza in giudizio dell'impianto accusatorio ed evitare, così, che i processi immeritevoli di essere celebrati abbiano inizio, con evidente risparmio di energie, di tempo e di risorse economiche.

²³ PAOLO MORO, *Ibidem*, p. 58.

4. Il capo di imputazione e le figure retoriche

Alla luce della considerazione che il pubblico ministero riveste il ruolo di selettore dei profili giuridici rilevanti, «il fatto deve passare attraverso la narrazione»²⁴, assumendo in tal modo anche una consistenza linguistica, che risente inevitabilmente della vaghezza e dall'ambiguità del linguaggio utilizzato, divenendo il frutto di un processo di semplificazione e selezione come dettagliatamente descritto al Paragrafo 2.

Tuttavia, la complessità del diritto non deve inevitabilmente accostarsi all'oscurità del linguaggio, e, per evitare che ciò accada occorre muovere verso il recupero sistematico dell'elemento originario e comune a tutta la scienza giuridica: la matrice linguistica²⁵. Quest'ultima, contenendo «un nucleo di strutture rigide e non negoziabili, circondato da un ampio repertorio di opzioni a disposizione del parlante»²⁶, offre utili insegnamenti che possono cogliersi anche a proposito della scrittura giuridica in senso ampio, riverberandosi di conseguenza anche nella elaborazione del capo di imputazione.

L'attività di redazione dell'addebito, pertanto, non dovrà appiattirsi al rispetto delle sole regole formali di stesura descritte dal legislatore e contenute all'interno del codice di procedura penale - che, peraltro, come sottolineato in precedenza non sono sufficienti a rendere l'addebito efficace ed efficiente alla stregua del ruolo che lo stesso assume -, ma dovrà essere dotata di un *quid pluris*, costituito dalla sensibilità, dalla creatività e dall'esperienza culturale e giuridica propria del suo redattore, senza però sconfinare in stravaganza o eccentricità.

Difatti, immaginare l'introduzione di prescrizioni troppo rigide e nette, dall'assumere quasi le fattezze di «gabbie» teoriche che tolgano l'anima alla scrittura»²⁷, inaugurerebbe un formalismo²⁸ controproducente che inaridisce il contenuto descrittivo e narrativo. Tale compenetrazione

²⁴ PIERO CALAMANDREI, *Elogio del giudice scritto da un avvocato*, Ponte alle Grazie, Milano 1999, p. 18.

²⁵ Ministero della Giustizia, *Breviario per una buona scrittura. Gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali*, p.4, <https://www.federnotizie.it/wp-content/uploads/2018/10/BREVIARIO_ATTI_PROCESSUALI.pdf> (14 agosto 2023).

²⁶ MICHELE PRANDI, *Le regole e le scelte. Introduzione alla grammatica italiana*, Torino, UTET 2006, p. XVI.

²⁷ Ministero della Giustizia, *Breviario per una buona scrittura. Gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali*, p.5, <https://www.federnotizie.it/wp-content/uploads/2018/10/BREVIARIO_ATTI_PROCESSUALI.pdf> (14 agosto 2023).

²⁸ SALVATORE SATTA, *Il mistero del processo*, Adelphi, Milano 1994. Salvatore Satta al proposito ricorda: «il formalismo comincia dove il diritto finisce», p. 86.

tra formale e creativo è assistita anche dall'impiego delle figure retoriche, allontanando così dal pericolo che l'imputazione divenga mera parafrasi della fattispecie legale di reato alla quale il fatto storico è riconducibile.

In qualsiasi atto giudiziale (o stragiudiziale), sia esso espresso oralmente o messo per iscritto, la tensione tra specificità e ambiguità del diritto sembra essere mediata attraverso l'impiego di figure retoriche, le quali non sono semplicisticamente degli abbellimenti stilistici caratteristici della retorica processuale, ma veri e propri strumenti a supporto dell'efficacia e dell'efficienza del discorso giuridico. La parola latina *figura*, dalla quale deriva il corrispondente vocabolo italiano, coincide con il termine greco *schema*, che porta il significato di configurazione, forma. Difatti, le figure retoriche rappresentano degli schemi, derivanti dal comune uso del linguaggio naturale, attraverso i quali è possibile modellare il pensiero, o per meglio dire, sono veri e proprio «modi di atteggiarsi del pensiero»²⁹.

Secondo la tradizione culturale, lo stile argomentativo si manifesta principalmente nelle figure retoriche, quali forme espressive utilizzate durante la fase della discussione, intesa quale esame approfondito di una qualunque questione da parte di più partecipanti in cui ciascuno espone il proprio punto di vista al fine di giungere ad una decisione³⁰, per esaltare e affinare la persuasività del discorso.

In effetti, lo scopo prioritario di tali figure è quello di illustrare un concetto o, meglio ancora, una posizione, che dovendo poi essere sostenuta in contraddittorio, non può ingenuamente esibire una formale armonia estetica, e quindi atteggiarsi come mero espediente stilistico; ma, al contrario, deve porsi come una combinazione di elementi naturali del discorso capaci di sfoggiare una convincente, coerente e resistente struttura comunicativa dell'argomentazione, in quanto poi destinata ad essere assoggettata alla confutazione della controparte.

In questo elaborato ci si concentrerà sull'analisi, con esempi chiarificatori, solo di alcune figure retoriche comunemente riconosciute, in quanto non solo le stesse riescono a manifestare quel carattere "classico" che riporta alle loro origini, ma anche perché sono quelle che maggiormente si rivelano concretamente nell'esperienza pratica di redazione del capo di imputazione.

²⁹ BICE MORTARA GARAVELLI, *Il parlar figurato. Manualetto di figure retoriche*, Editori Laterza, Roma 2010, p. 81.

³⁰ Definizione recuperata dal sito "Treccani online", <<https://www.treccani.it/vocabolario/discussione/>> (14 agosto 2023).

Utilizzando come bussola dello studio che ci si appresta a compiere i due caratteri distintivi del capo di imputazione individuati dal codice, ossia la chiarezza e la precisione, ci si orienta verso la presa in considerazione delle due categorie di figure inerenti *in primis* alla modalità di espressione o di stesura dell'atto forense, ed *in secundis* alla disposizione o all'ordine interno dell'atto stesso³¹.

Ciò, con l'obiettivo di portare allo scoperto la seria e consistente utilità di questi strumenti linguistici alla luce della, talvolta, complessa ed eterogenea attività logica di redazione che il pubblico ministero è chiamato a svolgere nella formulazione dell'addebito.

4.1. Il capo di imputazione e le figure “in togliere”: la brachilogia, l'ellissi e la *percursorio*

Il “parlare in breve”, e quindi utilizzare solo ed esclusivamente le parole necessarie, è il significato proprio della figura retorica nota come *brachilogia*. Tale termine deriva dal greco antico e letteralmente significa, appunto, “discorso breve”; in particolare, si tratta di una tendenza stilistica che va a beneficio della sinteticità, laconicità, concisione.

Il discorso brachilogico, pertanto, si presenta scevro da informazioni sovrabbondanti ed inutili, e si ottiene eliminando qualcosa, ma in modo tale che ciò che viene eliso possa in ogni caso essere dedotto oppure semplicemente intuito da ciò che rimane³².

A fianco della brachilogia si pone la figura retorica dell'*ellissi*³³, quale ulteriore manifestazione della *brevitas* derivante dalla omissione di elementi grammaticali o lessicali non indispensabili. In altri termini, consiste nell'utilizzare un'unica volta un membro della frase (perché poi viene appunto eliso, estromesso) che è comune ad altri periodi successivi coordinati tra loro sintatticamente, ma diversi per corpo e parole impiegate.

³¹ PAOLO MORO, *L'arte della scrittura giuridica. Retorica e testo difensivo*, Libreria al Segno Editrice, Pordenone 2018, p. 114-115. Insieme alle due classi di figure retoriche appena citate, ve ne sono altre due, ossia «le figure di ricerca o di scoperta, che permettono di inventare e scegliere gli argomenti più validi anche e soprattutto provocando l'avversario» come, ad esempio, la preterizione o la prolessi, e «le figure di elocuzione o di stile, che si riferiscono al lessico e al senso dei termini utilizzati nella formazione del discorso» come nel caso della metafora o dell'ossimoro.

³² Proprio per questo motivo rientra tra le “figure in togliere”. BICE MORTARA GARAVELLI, *Il parlar figurato. Manualetto di figure retoriche*, Editori Laterza, Roma 2010, p. 81.

³³ STEFANO ARDUINI, MATTEO DAMIANI, *Dizionario di retorica*, LabCom Books, Covilhã 2010, p. 63, <https://www.labcom.ubi.pt/ficheiros/20101029-arduini_dizionario_retorica_2010.pdf> (14 agosto 2023).

Di seguito si propone un esempio di capo di imputazione nel quale sono rinvenibili le figure retoriche, inerenti alla modalità di stesura dell'atto forense, appena presentate, che peraltro spesso sono considerate coincidenti.

Esempio 1

per il reato p. e p. dall'art 640 c.p. perché, con artifici e raggiri consistiti nell'inserirsi come venditore nel sito internet "Kijiji" (sito di vendita on-line), laddove era sua iniziale intenzione non effettuare di fatto alcuna vendita, nel proporre a [persona offesa 1] (acquirente che rispondeva all'annuncio) la vendita di materiali per l'edilizia, e segnatamente pannelli da armo, cravatte e cunei, nel concordare e richiedere alla predetta (a seguito di trattative avvenute tramite e.mail) quale costo dell'anzidetto materiale, il pagamento della somma di €[somma denaro 1] da effettuarsi mediante bonifico sul c/c nr. [numero conto corrente 1], ricevuto il quale, conformemente agli iniziali propositi, non adempiva all'inoltro del materiale, nel garantire nei successivi contatti, dapprima che avrebbero spedito e successivamente che aveva spedito quanto preteso dalla p.o., procurandosi in tal modo un ingiusto profitto con un pari danno di [persona offesa 1] che non veniva in possesso dei materiali né riusciva altrimenti a rientrare in possesso del denaro versato.
In [luogo 1], il [data 1]

Nell'esempio qui riportato si può notare l'utilizzo della figura retorica della brachilogia, quanto dell'ellissi, funzionali ad evitare la ripetizione della locuzione "consistiti nel", riferita agli artifici e raggiri. Difatti, trattandosi di imputazione per il reato di truffa, di cui l'art. 640 c.p.³⁴, il pubblico ministero è tenuto ad esplicitare le condotte del fatto storico sussumibili nella ipotesi astrattamente prevista degli artifici e raggiri, idonei a trarre in inganno e a procurare all'agente un ingiusto profitto.

Più precisamente, in questo caso, la condotta è costituita da più azioni consecutive: nell'essersi inseriti come venditori in un sito online, nel proporre la vendita di materiali, nel prendere contatto con l'acquirente e trattare il prezzo ed anche nel rassicurare in merito alla spedizione dei prodotti acquistati; tutto ciò è funzionale a ingenerare il convincimento circa la bontà dell'affare, *rectius* a trarre in inganno la persona offesa, ovviamente al fine di ottenere l'ingiusto profitto consistente nel prezzo del materiale di cui si è solo inscenata la vendita.

³⁴ Il primo comma dell'art. 640 c.p. recita: «Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032». LUIGI ALIBRANDI, PIERMARIA CORSO (a cura di), *Codice penale e di procedura penale e leggi complementari*, La Tribuna, Piacenza 2023.

Diventa prolisso e complesso spiegare dettagliatamente ogni singolo passaggio, mentre grazie all’elisione della locuzione “consisiti nel” si raggiunge l’intento descrittivo, lasciando comunque la possibilità al lettore di intuire che tutte le azioni successivamente indicate sono riferibili agli “artifici e raggiri”, creando congruenza, connessione e uniformità espositiva.

Appare, pertanto, intuitivo comprendere il motivo per cui tali figure retoriche trovano massima applicazione nel caso della formulazione del capo di imputazione, in quanto contribuiscono grandemente alla soddisfazione dei canoni codicisticamente previsti della chiarezza e precisione, evitando la sovrabbondanza di informazioni e privilegiando forme di sinteticità espressiva, senza però rendere telegrafica o insufficientemente circostanziata la vicenda storica.

Certamente la descrizione accusatoria del fatto deve essere essenziale, ma ciò non deve avvenire a discapito della sua corretta individuazione; in questo senso, difatti, è richiesto il giusto bilanciamento tra precisione, chiarezza e sinteticità per sottrarsi a capi di imputazione dove la laconicità narrativa sfocia in genericità o, all’opposto, in contraddittorietà fonte di indeterminazione.

Percursio è una parola latina derivante dal verbo *percurrere* che assumeva diversi significati, tra i quali “attraversare”, ma anche “scorrere” col pensiero o con lo sguardo. Si tratta di una figura retorica utilizzata per indicare un racconto che “corre veloce” su argomenti che, per varie ragioni, vengono quindi solo citati o trattati per sommi capi³⁵. Da ciò ne consegue che la narrazione si traduce in una descrizione rapida ed essenziale di fatti o avvenimenti, che culmina propriamente in una esposizione incisiva e brillante.

Esempio 2

del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 co. 3 c.p. perché, in concorso tra loro, per procurarsi un ingiusto profitto, si impossessavano di un portafogli (contenente documenti personali e la somma in contante di circa € [somma di denaro 1]) e un telefono cellulare marca [marca cellulare 1], sottraendoli a [persona offesa], con violenza e minacce consistite per [imputato 1] e [imputato 2] nell’avvicinarlo con atteggiamento ostile all’esterno di un bar, nel lanciargli contro due bottiglie, nello spingerlo, nel strattonnarlo e nel cercare più volte

³⁵ STEFANO ARDUINI, MATTEO DAMIANI, *Dizionario di retorica*, LabCom Books, Covilhã, 2010, <https://www.labcom.ubi.pt/ficheiros/20101029-arduini_dizionario_retorica_2010.pdf> (14 agosto 2023).

di colpirlo, mentre [imputato 3] si impossessava del portamonete e del cellulare della p.o., che erano caduti a terra nel corso della colluttazione.
In [luogo 1], il [data 1].

Esempio 3

delitto p. e p. dall'art. 589 c.p., perché alla guida del trattore agricolo [marca mezzo agricolo 1] targato [numero targa 1], mentre eseguiva lavori di interrimento di tubature per irrigazione tra i filari di viti all'interno di un fondo di sua proprietà e precisamente lungo un filare posto a destra rispetto alla direzione di marcia del veicolo, per negligenza, imprudenza ed imperizia, procedeva nella direzione di marcia del mezzo omettendo di accertarsi dell'assenza di persone dall'area di manovra, nonostante la consapevolezza della presenza nel fondo di [persona offesa 1], investendo quest'ultimo con la parte sinistra del mezzo.
In [luogo 1], il [data 1].

Si noti come i seguenti due incisi: «con violenza e minacce consistite (...) nell'avvicinarlo con atteggiamento ostile all'esterno di un bar, nel lanciargli contro due bottiglie, nello spingerlo, nel stratonarlo e nel cercare più volte di colpirlo», e «per negligenza, imprudenza ed imperizia, procedeva nella direzione di marcia del mezzo omettendo di accertarsi dell'assenza di persone dall'area di manovra, nonostante la consapevolezza della presenza nel fondo di [persona offesa 1], investendo quest'ultimo con la parte sinistra del mezzo», relativi rispettivamente all'Esempio 2 e all'Esempio 3, assumano le fattezze di una narrazione esaustiva, che però allo stesso tempo fornisce anche l'idea di una “scorsa veloce” sugli avvenimenti.

Viene, così, favorita una ricostruzione puntuale dell'addebito, che nonostante sia formata da incisi parentetici susseguenti e divisi dall'uso del segno di interpunzione della virgola non appare mai approssimativa.

Anche l'aspetto grafico non può essere assolutamente trascurato, in quanto l'uso di elenchi numerici o letterari, contribuisce visivamente a rendere l'atto ordinato, il che si ripercuote sull'incisività espositiva in termini di coesione e sintesi.

Nel capo di imputazione del successivo Esempio 4, riguardante reati di stampo finanziario, le condotte di distrazione dal compendio fallimentare (capo 1), di omissione nel dichiarare l'esistenza di alcuni beni di proprietà della società in stato di insolvenza (capo 2), di dichiarazione nei bilanci di saldi artefatti e non congruenti con le risultanze del libro giornale (capo 3), di esecuzione di pagamenti preferenziali nonostante lo stato di insolvenza della società (capo 4), per poter essere concretamente

sussunte nella diverse fattispecie astratte necessitano di descrizioni particolarmente dettagliate.

Il livello di approfondimento richiesto, con l'inserimento di dati ed informazioni idonei a qualificare i fatti nella loro autenticità, intesa come attitudine di differenziazione rispetto ad ogni altro accadimento riconducibile entro la stessa fattispecie normativa, potrebbe sfavorire la sinteticità e la chiarezza dell'atto.

Pertanto, la sistemazione strutturale in elenchi favorisce uno schema mentale che aiuta tanto nella scelta topica degli elementi da avvalorare, quanto nella loro ordinata disposizione.

Esempio 4

1) p. e p. dagli artt. 110 cod. pen. - 216 c.2 RD. 267/1942 (L.F.) perché, in concorso tra loro, [imputato 1] quale amministratrice della [società 1] di [luogo 1] dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Treviso n. [numero provvedimento 1] del [data 1], distraevano dal compendio fallimentare:

- a. il furgone [marca1] tg. [targa 1], facendolo apparire come bene compravenduto tra la predetta [società 1] e la [società 2] di [luogo 2] amministrata da [imputato 2] e con socia la stessa [imputato 1], in epoca antecedente al fallimento, mediante una fattura apparentemente emessa il [data 2], dalla [società 1] nei confronti della [società 2] per [somma denaro 1] €, con pagamento avvenuto per rimessa diretta e senza la voltura al P.R.A.
- b. gli automezzi targati [targa 2], [targa 3] e [targa 4] ceduti dalla [società 1] alla [società 2] con fattura n. [numero fattura 1] del [data 2] dell'importo di [somma denaro 2] €, alla quale non è seguita alcuna contropartita finanziaria.
- c. (La sola [imputato 1]) gli automezzi targati [targa 5] e [targa 6] che dalle scritture contabili risultavano demoliti ma di cui la [società 1] era ancora proprietaria e l'auto- mezzo targato [targa 5], che dalle scritture contabili della [società 1] risultava essere stato incendiato, fatto per cui non era stata presentata alcuna denuncia.

[Luogo 3] [data 1]

Solo [imputato 1]

2) p. e p. dall'art. 220 c. 2 R.D. 267/1942 (L.F.) perché, quale amministratrice della [società 1] di [luogo 1], dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Treviso n. [numero provvedimento 1] del [data 1], ometteva di dichiarare l'esistenza del furgone [marca 1] tg. [targa 1], compreso tra i beni di proprietà della predetta società, acquistato nel [anno 1] e ritrovato in data [data 4] all'interno di una rimessa riconducibile ad altra società, la [società 2] di [luogo 2], di cui la [imputato 1] stessa era socia.

[Luogo 4] [data 5]

3) del reato p. e p. dagli artt. 223, 216 co. 2 n. 1 del R.D. 267/1942 in relazione all'art. 2621 del c.c. perché quale amministratore unico della [società 1], dal [data 6] al [data 1], dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Treviso n. [numero provvedimento 1] del [data 1], esponeva nei bilanci dal [anno 5] al [anno 6] saldi artefatti, non congruenti con le ri-

sultanze del libro giornale, così da dissimulare il manifesto stato di decozione palesatosi nell'anno [anno 5]; in particolare i saldi riportati nei bilanci erano migliori rispetto a quelli presenti nella contabilità della fallita, manifestando utili in luogo di ingenti perdite d'esercizio. Il bilancio al [data 6], non riporta una perdita di euro [somma denaro 3] €, come risulta dalla contabilità, bensì riporta un utile di [somma denaro 4]€; inoltre, nello stesso bilancio sono riportati debiti tributari pari a [somma denaro 5] € mentre nel libro giornale si rilevano debiti erariali pari a [somma denaro 6] €. Così cagionando o concorrendo a cagionare il dissesto della società, posto che il deficit patrimoniale dall'anno [anno 5] all'anno [anno 6] era sensibilmente peggiorato da [somma denaro 7] € a [somma denaro 8] €.

[Luogo 3] [data 1]

4) del reato p. e p. dagli artt. 223, 216 co. 3 R.D. 267/1942 perché quale amministratore unico della [società 1], dal [data 7] al [data 1], dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Treviso n. [numero provvedimento 1] del [data 1], nonostante lo stato d'insolvenza della [società 1] si fosse palesato già nel [anno 7] eseguiva i seguenti pagamenti preferenziali:

- a. bonifici bancari, da [società 1] a favore della controllante [società 3] per complessivi [somma denaro 10] €;
- b. compensazioni debito-credito tra [società 1] e [società 3] per complessivi [somma denaro 11] €;
- c. pagamenti negli anni [anno 3] [anno 4] a favore della new-co [società 2] per totali [somma denaro 12] €.

[Luogo 3] [data 1]

Con l'aggravante dell'aver commesso più fatti di bancarotta per [imputato 1] (art. 219 LF).

4.2. Il capo di imputazione e l'isterologia

L'isterologia (*hysteron proteron*), dal greco ὑστερολογία, vocabolo composto da ὑστερος «posteriore» e -λογία «logia»³⁶, è una figura retorica che propone di sovvertire l'ordine cronologico dei fatti, al fine di anteporre l'informazione o l'avvenimento più importante, nel momento in cui è da ritenere di porre l'attenzione sul risultato dell'azione piuttosto che su ciò che ha contribuito a realizzarlo.

Si tratta di una tecnica particolarmente utilizzata per enfatizzare e richiamare immediatamente l'attenzione su determinati aspetti della narrazione che cronologicamente sarebbero da porsi posteriormente,

³⁶ Definizione recuperata dal sito "Treccani online", <<https://www.treccani.it/vocabolario/isterologia/>> (14 agosto 2023); STEFANO ARDUINI, MATTEO DAMIANI, *Dizionario di retorica*, LabCom Books, Covilhã 2010, p. 93, <https://www.labcom.ubi.pt/ficheiros/20101029-arduini_dizionario_retorica_2010.pdf> (14 agosto 2023).

ma che appaiono più «suggestivi di ciò che li ha determinati o precedenti»³⁷.

Esempio 5

Per il reato di cui all'art. 3 della L. n. 54 del 2006, all'art. 12-sexies della L. n. 898 del 1970 in rel. all'art. 570 c. 1 e 2 n. 2) del c.p. perché, serbando una condotta contraria all'ordine ed alla morale delle famiglie, si sottraeva agli obblighi di assistenza materiale connessi alla qualità di genitore: in particolare violando le disposizioni economiche del provvedimento [numero provvedimento] RG emesso dal Tribunale di Treviso in data [data 1], in sede di separazione giudiziale tra i coniugi, ometteva di versare, ovvero versava solo parzialmente ed in ritardo tramite la madre [nome madre] co-affidataria dei figli [nome 1] nato il [data 2] e [nome 2] nata il [data 3] l'assegno mensile quantificato in € [somma denaro 1] (di cui € [somma denaro 2] per il mantenimento della moglie e € [somma denaro 3] per ciascun figlio) oltre alla partecipazione alla metà delle spese straordinarie di istruzione e salute, e facendo in tal modo venire meno i mezzi di sussistenza ai figli minori; in particolare:

Per i mesi di [mese 1] e [mese 2] [anno 1] versava in ritardo e parziale;

Da [mese 3] a [mese 4] [anno 1] non versava alcunché;

Da [mese 5] [anno 2] a [mese 6] [anno 3] versava in ritardo e parziale;

In [luogo 1], fino a [mese 6] [anno 3]

Nel caso individuato in questo Esempio 5 anticipare l'inciso «serbando una condotta contraria all'ordine ed alla morale delle famiglie, si sottraeva agli obblighi di assistenza materiale connessi alla qualità di genitore», può avere la funzione di focalizzare l'attenzione sulla violazione del bene giuridico tutelato, ossia la protezione delle esigenze dei familiari, nell'ambito delle relazioni reciproche tra coniugi e tra genitori e figli, quasi per richiamare immediatamente lo sguardo sul disvalore sociale e giuridico dell'azione.

Si antepone il “risultato” dell'azione stessa, appunto la violazione della norma posta a presidio del bene giuridico, le cui modalità esecutive vengono precisate subito dopo, in termini di mancati versamenti o ritardo nei versamenti del sostegno economico previsto dal Tribunale.

Esempio 6

Del delitto previsto e punito dagli artt. 81, 572 c.p. perché maltrattava [persona offesa 1], coniuge convivente, con abituali aggressioni verbali e condotte lesive dell'integrità fisica rivolgendo numerose e reiterate espressioni ingiuriose e intimidatorie così da costringere ad un regime di vita abitualmente doloroso ed avvilito;

in particolare:

³⁷ BICE MORTARA GARAVELLI, *Il parlar figurato. Manualetto di figure retoriche*, Editori Laterza, Roma 2010, p. 150.

- il [data 1] sferrando un calcio all'altezza del viso di [persona offesa 1], che si proteggeva con il braccio destro provocava una malattia giudicata guaribile in giorni 5 s.c. ("ematoma da trauma contusivo avambraccio destro");
 - il [data 2] percuoteva e cagionava lesioni a [persona offesa 1] ("lieve edema al collo naso-labiale destro- stato di agitazione emozionale") con malattia giudicata guaribile in giorni 5 s.c.;
- Fatti commessi in [luogo 1], anteriori e prossimi al [data 2].

Anche in tale secondo caso, previsto all'Esempio 6, si può notare una netta anticipazione della condotta decritta solo in termini generici: «(...) perché maltrattava [persona offesa 1], coniuge convivente, con abituali aggressioni verbali e condotte lesive dell'integrità fisica rivolgendo numerose e reiterate espressioni ingiuriose e intimidatorie così da costringere ad un regime di vita abitualmente doloroso ed avvilito (...), per poi, solo in un secondo momento, procedere ad una precisazione sistematica e cronologicamente ordinata degli specifici episodi integranti la fattispecie astratta di maltrattamenti in famiglia.

4.3. Il capo di imputazione e la gradazione

La gradazione si configura come una «successione di termini o proposizioni o argomenti disposti con sempre maggior forza ed energia (gradazione ascendente o *climax*) oppure secondo un'intensità decrescente (gradazione discendente o *anticlimax*)»³⁸.

Con riferimento al capo di imputazione, costituisce una prassi consolidata, di fronte ad addebiti caratterizzati dalla presenza di contestazioni di più reati nei confronti dello stesso soggetto (o anche di più soggetti imputati), il procedere ordinando gerarchicamente gli addebiti seguendo una scala decrescente; tenendo presente che la "gravità" viene calibrata in base alla pena edittale prevista dalla norma incriminatrice.

Esempio 7

A) Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 628 c. 1, 3 nn. 1), 3 bis) c.p. perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, per procurarsi un ingiusto profitto, in concorso tra loro, con violenza e minaccia consistite nel frugare nelle tasche di [persona offesa 1], nello spingere il predetto contro il muro (il [imputato 1]), nel puntare contro di lui un coltello da cucina (il [imputato 2-aggressore 2]), nel colpirlo (entrambi) con pugni

³⁸ PAOLO MORO, *L'arte della scrittura giuridica. Retorica e testo difensivo*, Libreria al Segno Editrice, Pordenone 2018, p. 124. Cfr. STEFANO ARDUINI, MATTEO DAMIANI, *Dizionario di retorica*, LabCom Books, Covilhã 2010, <https://www.labcom.ubi.pt/ficheiros/20101029-arduini_dizionario_retorica_2010.pdf> (14 agosto 2023), p. 91.

al volto, s'impossessavano del portafoglio di proprietà del [persona offesa 1] contenente una carta bancomat, la carta di identità ed una banconota da € [somma denaro 1]; inoltre, con violenza consistita nel colpire (il [imputato 1]) con un pugno al capo la minore [persona offesa 2] (n. [data 1]), intervenuta in difesa di [persona offesa 1], e nello sfilare (il [imputato 2-aggressore 2]) dalla tasca del giubbotto della predetta il telefono cellulare di sua proprietà, se ne impossessavano. Fatto aggravato anche perché commesso da più persone riunite, con l'uso dell'arma ed in luogo adibito a privata dimora. In [luogo 1], il [data 1].

B) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 582 c. 1,2, 585 c. 1, 576 c.1 n.1, 61 n. 2 c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, colpendo con pugni [persona offesa 1] e [persona offesa 2], per eseguire il reato di cui al capo A), cagionavano ai predetti lesioni personali dalle quali derivava una malattia del corpo (trauma al naso, contusioni multiple per [persona offesa 1]; trauma cranico minore e contusioni multiple per [persona offesa 2]) giudicata guaribile rispettivamente in giorni 25 e 10.

In [luogo 1], il [data 1].

Con recidiva specifica infraquinquennale reiterata per [imputato 1]³⁹.

Nel capo di imputazione presentato all'Esempio 7 viene data precedenza, sub capo A), al reato di rapina in concorso, che essendo aggravata dalle circostanze di cui all'art. 628 comma 3 nn. 1) e 3bis)⁴⁰ prevede la

³⁹ Solo a fini di completezza espositiva, si precisi che l'anonimizzazione [imputato 2-aggressore 2] è stata resa necessaria in quanto il secondo soggetto coinvolto risulta imputato dinanzi al Tribunale per i Minorenni.

⁴⁰ Per facilitare la lettura si riporta di seguito il testo dell'articolo 628 c.p.: «1. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500. 2. Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità. 3. La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000: 1) se la violenza o minaccia è commessa con armi o da persona travisata, o da più persone riunite; 2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire. 3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis; 3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis) o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; 3-ter) se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto; 3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro; 3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne. 4. Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 2.500 a euro 4.000. 5. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3),3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano

condanna alla pena reclusione da sei a vent'anni. Difatti, sub capo B) viene contestato il reato di lesioni personali, anch'esso aggravato, ma la cui sanzione potrebbe consistere al massimo ad un aumento fino ad un terzo della pena base, la quale varia da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 1 anno.

Si osservi, in aggiunta, come tale sistemazione gerarchica possa contribuire in modo consistente anche a garantire un ordine nella individuazione della pena di cui il pubblico ministero chiederà applicazione, parimenti, potrà offrire una valida traccia all'organo giudicante (eventualmente) nella commisurazione della pena stessa.

Per di più, alla stregua di quanto sostenuto dal gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali del Ministero della Giustizia, è proprio da incentivare la formulazione di tante imputazioni quanti sono i fatti-reato, evitando imputazioni oggettivamente cumulative, che manifestano con evidenza il grande svantaggio di rendere meno ordinata l'esposizione del *thema decidendum*.

Non sono da privilegiare quest'ultimo tipo di formulazioni, in effetti: innanzitutto, destabilizzano l'attenzione dei giudici, come anche quella delle parti, con riferimento alle singole parti di cui si compone l'accusa; inoltre, contribuiscono grandemente a rendere più laboriosa la redazione dei dispositivi della decisione finale, quando questi hanno un contenuto complesso (es. condanne e assoluzioni parziali); nondimeno, riducono la possibilità di comprensione da parte del pubblico⁴¹.

In ultimo, è utile condurre una breve analisi sintattica, dato il curioso utilizzo di parentetiche contenenti informazioni di essenziale importanza, quali l'identità degli imputati e delle persone offese.

Con riferimento alla parte: «(...) nello spingere il predetto contro il muro (il [imputato 1]), nel puntare contro di lui un coltello da cucina (il [imputato 2-aggressore 2]), nel colpirlo (entrambi) con pugni al volto, s'impossessavano del portafoglio di proprietà del [persona offesa 1] contenente una carta bancomat, la carta di identità ed una banconota da € [somma denaro 1] (...)» ci si soffermi rapidamente l'utilizzo delle parentesi tonde (), ove con il termine parentesi non ci si riferisce esclusivamente,

sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti». LUIGI ALIBRANDI, PIERMARIA CORSO (a cura di), *Codice penale e di procedura penale e leggi complementari*, La Tribuna, Piacenza 2023.

⁴¹ Ministero della Giustizia, *Gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali*, Decreti Ministeriali 9 febbraio 2016, 28 luglio 2016, 19 ottobre 2016, pp. 27-28.

come nel caso qui in esame ai segni grafici, ma anche alle parti del testo tra esse racchiuse.

La potenzialità stilistica di questi incisi è di non poco conto, essi possono avere una funzione esplicativa o aggiuntiva, e possono ampliare il contenuto della frase senza interromperne il corso. Nel caso preso in esame, sarebbe risultato complesso inserire all'interno del discorso le informazioni contenute nelle parentetiche; ciò, infatti avrebbe determinato una totale revisione dell'ordine argomentativo del capo di imputazione nuocendo alla sinteticità dell'atto stesso.

4.4. Considerazioni conclusive in merito allo “scrivere figurato”

Si concluda l'analisi condotta in questi ultimi tre sottoparagrafi proponendo un capo di imputazione in cui è osservabile una convergenza di più figure retoriche, in precedenza presentate.

Esempio 8

A) Del delitto previsto e punito dagli artt. 56, 624 e 625 nn. 2 e 7 c.p. per avere compiuto, atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto di furto, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà.

In particolare, [imputato 1] rompeva il lucchetto con cui il monopattino marca [marca e modello 1] (avente un valore pari ad € [somma di denaro 1]) era stato legato alla rastrelliera ubicata nella pubblica piazza [luogo 1] ed iniziava ad allontanarsi con il monopattino, non riuscendo ad impossessarsene grazie all'intervento del proprietario, [persona offesa 1].

Con l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p. per aver usato violenza sulle cose avendo rotto il lucchetto con cui il monopattino era stato legato alle rastrelliere.

Con l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. per aver commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede in quanto il monopattino era parcheggiato sulla rastrelliera sita lungo la pubblica piazza [luogo 1].

In [luogo 2], il [data 1].

B) Del delitto previsto e punito dagli artt. 61 n. 2 e 337 c.p. perché usava violenza e minaccia per assicurarsi l'impunità dal reato di cui al capo A), nei confronti del V. Big. [persona offesa 2] e dell'App. S. [persona offesa 3], in servizio presso la compagnia C.C. di [luogo 2], per opporsi ai predetti pubblici ufficiali mentre compivano un atto di ufficio e/o di servizio consistente nella sua identificazione e relativi controlli di rito.

In particolare i predetti pubblici ufficiali intervenivano, a seguito della segnalazione del furto di cui al capo A), per fermare ed identificare [imputato 1] ma il medesimo si oppone dimenandosi contro i pubblici ufficiali per scappare, continuando a scaliare anche all'interno dell'autovettura di servizio e, all'interno degli uffici della caserma, aggrediva nuovamente i Carabinieri cercando di sferrare calci e testate.

In [luogo 2], [data 1].

In *primis*, con riferimento all'addebito sub capo A) si noti la diretta anticipazione (*hysteron proteron*) della fattispecie di reato contestata, in ispecie il furto tentato, con l'inciso: «per avere compiuto, atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto di furto, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà»; il quale si concilia con l'immediatamente successiva esplicitazione chiara e coincisa delle modalità dell'azione delittuosa, esordendo il secondo periodo con la locuzione «In particolare, (...)» che invita, appunto, alla precisazione.

In *secundis*, il periodo, «in particolare, [imputato 1] rompeva il lucchetto con cui il monopattino marca [marca e modello 1] (avente un valore pari ad € [somma di denaro 1]) era stato legato alla rastrelliera ubicata nella pubblica piazza [luogo 1] ed iniziava ad allontanarsi con il monopattino, non riuscendo ad impossessarsene grazie all'intervento del proprietario, [persona offesa 1]», è caratterizzato da un'attenta compressione delle informazioni descrittive del fatto storico, sino a formare una sequenza scorrevole e conforme al canone della sinteticità (*percursorio*). Solo un brevissimo cenno merita l'utilizzo, anche in quest'ultimo esempio, di una parentetica «(avente un valore pari ad € [somma di denaro 1])», utile a fornire una puntualizzazione essenziale in quanto riguardante il valore del bene oggetto di tentato furto, senza però interrompere lo scorrere della narrazione.

In *tertiis*, l'organizzazione delle due ipotesi di reato in due diversi capi (capo A) e capo B)) recupera un *climax* decrescente, in quanto il furto aggravato dall'uso di violenza sulle cose e dall'esposizione alla pubblica fede prevede una pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500; mentre il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 337 c.p. prevede la condanna alla reclusione da sei mesi a cinque anni

In ultima istanza, a livello generale, come ricorda il *Breviario per una buona scrittura*⁴², dal punto di vista sintattico, è sempre preferibile evitare l'eccesso di parentetiche e favorire, al contrario, l'uso dei verbi di modo finito per evitare la creazione di periodo troppo lunghi.

Si consiglia, altresì, di privilegiare la costruzione del periodo con proposizioni dello stesso grado d'ordine come le coordinate (paratassi), per rendere fluida ed immediata la comprensione della ricostruzione del fatto

⁴² Ministero della Giustizia, *Breviario per una buona scrittura. Gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali*, p.5, <https://www.federnotizie.it/wp-content/uploads/2018/10/BREVIARIO_ATTI_PROCESSUALI.pdf> (14 agosto 2023).

storico, piuttosto che una strutturazione sintattica con diversi livelli di subordinazione (ipotassi). In quest'ultimo caso, come si potrà notare dall'Esempio 9, riportato di seguito, la configurazione ipotattica contribuisce, al contrario, a far perdere "il filo del discorso" al lettore costringendolo a rileggere la parte non compiutamente compresa, causando un maggiore investimento anche termini tempistici⁴³.

Esempio 9

Del delitto p. e p. dall'art. 590 co.3 c.p. anche in relazione all'art. 111 co.1 lett. a) D.L.vo 81/08 perché, in qualità di datore di lavoro e legale responsabile della [ditta 1] di [imputato 1], ditta esercente attività di posa e manutenzione di opere di lattoneria, cagionava per colpa al dipendente [persona offesa 1] una lesione personale grave consistita in "politrauma da precipitazione, trauma toracico con contusione polmonare, frattura di 9° costa a sinistra e 7° costa a destra, ematoma intraepatico, frattura disafisaria di omero sx, lussazione gomito sx e frattura pluriframmentaria di capitello e 1/3 prossimale di radio, frattura dei processi trasversi di sx da L1 a L4 e processo spinoso di L5", con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per più di 4 mesi, occorsa a causa della caduta del lavoratore da un'altezza di circa 8 metri mentre lavorava alla manutenzione della copertura di un capannone, essendosi staccato dalla linea vita per recuperare una lastra danneggiata, che, a sua volta raccolta, faceva leva provocando lo sbilanciamento del [persona offesa 1] e la precipitazione al suolo consistendo la colpa in imprudenza, imperizia, negligenza e, specificatamente nell'inosservanza delle suindicate norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in particolare nel non aver predisposto e fornito al dipendente attrezzature idonee a garantire condizioni di lavoro sicure per i lavoratori in quota, quali una piattaforma di lavoro mobile, o un ponte su ruote, o ancora un sistema di imbracamento collegato alla linea vita con dispositivo di posizionamento/trattenuta con assorbimento di energia. In [luogo 1], il [data 1].

Il capo di imputazione si presenta come un unico periodo, caratterizzato da numerose subordinate, talvolta con la sola funzione parentetica, che, sebbene offrano indubbiamente una descrizione chiara e precisa del fatto storico integrante la fattispecie astratta del reato di lesioni personali per inosservanza colposa delle norme che regolano la sicurezza sul lavoro, inducono il lettore a compiere uno sforzo maggiore nel focalizzarsi sull'individuazione degli elementi, soggettivi e oggettivi, che l'accusa ha sussunto nell'articolo di legge violato.

⁴³ Queste considerazioni sono valide, sebbene lo stesso *Breviario* citato nella nota precedente concluda citando Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca, *Trattato dell'argomentazione*, Einaudi, 1982, vol. I, p. 166, i quali sostengono che «la costruzione ipotattica è la costruzione argomentativa per eccellenza», varando una sorta di paradosso sintattico.

5. La relazione del capo di imputazione con la motivazione del provvedimento penale

La funzione regolativa del diritto penale sostanziale non precede il processo, ma si realizza congiuntamente all'esito del suo svolgimento, ed in questa prospettiva il capo di imputazione «diventa un progetto di sentenza "aperto", sottratto a un preliminare e rigoroso vaglio di legalità»⁴⁴.

All'interno dell'addebito non sono ravvisabili solo limpide tipicità, ma possono manifestarsi nuove interpretazioni, talvolta imprevedibili.

Si tenga presente, che per l'instaurazione del rapporto processual penalistico sarebbero sufficienti anche ipotesi di «reato sperimentali»⁴⁵, ciò che è essenziale è che il capo d'accusa soddisfi quell'insieme di requisiti minimi diretti funzionalmente a garantire il diritto di difesa: la sufficiente finitezza narrativa, ai sensi dell'art. 415-bis c.p.p. (che fa riferimento alla sommaria enunciazione del fatto per cui si procede) o, all'esposizione chiara e precisa delle accuse mosse, in ragione del disposto dell'art. 417 c.p.p.

Sotto questo punto di vista, tutte le ipotizzabili carenze rispetto alla qualificazione giuridica del fatto storico non integrerebbero un vizio del capo di imputazione, dal momento che il giudizio in punto di diritto si appalesa come compito della sentenza.

In breve, «la legalità costituirebbe un vincolo progressivo: minimo all'inizio del processo e massimo solo alla fine del suo percorso, ossia nel giudizio di legittimità»⁴⁶.

Il capo di imputazione rappresenta, pertanto, un vero e proprio punto di equilibrio tra le funzioni penali sostanziali e processuali; non a caso, come sostiene Nobili, «nella determinatezza dell'imputazione sta un'esigenza assoluta, indiscutibile d'un sistema penale e della sua civiltà»⁴⁷. Tuttavia, la sua accurata individuazione non è limitata solamente ai canoni formali, e per soddisfare l'auspicato *standard* di determinatezza di diritto e precisione nella narrazione del fatto storico, la fattispecie contestata deve essere scrupolosamente rispecchiata nel capo di imputazione.

Di conseguenza, il diritto sostanziale fornisce un livello di garanzia al capo di imputazione, tuttavia, la garanzia formale della legalità non è suf-

⁴⁴ FAUSTO GIUNTA, *La forma dell'imputazione e la sostanza del processo*, «dis Crimen», 2020, p. 2.

⁴⁵ FAUSTO GIUNTA, *Ibidem*, p.2.

⁴⁶ FAUSTO GIUNTA, *Ibidem*, p.2.

⁴⁷ MASSIMO NOBILI, *L'immortalità necessaria. Citazioni e percorsi nei mondi della giustizia*, Il Mulino, Bologna 2009, p. 101.

ficiente, ciò che deve essere aggiunta è «l'etica del buon accusatore, che rifiuta la logica di risultato scissa dal rispetto delle regole»⁴⁸. L'accusa deve assicurarsi che tutti siano difendibili, perché solo così potrà dirsi di celebrare un processo "giusto".

Per il tramite della formulazione del capo di imputazione il pubblico ministero attribuisce al giudice il potere-dovere di decidere nel merito la controversia, fissando in modo tendenzialmente immutabile⁴⁹ il *thema decidendum* che sarà oggetto dell'accertamento giudiziale.

⁴⁸ FAUSTO GIUNTA, *Ibidem*, p. 6.

⁴⁹ Non essendo possibile in tale sede trattare esaustivamente anche il tema del possibile mutamento del capo di imputazione nel corso delle fasi processuali, basti qui ricordare che, nonostante già nella fase dell'udienza preliminare l'addebito possa essere soggetto a modificazioni legate agli sviluppi dell'attività probatoria, è nella fase dibattimentale che si riscontra il campo migliore per l'*emendatio* dell'addebito. La modificazione dell'imputazione in sede dibattimentale è disciplinata dagli artt. 516 a 522 c.p.p., ed opera su tre diversi livelli, in particolare a seconda che dal dibattimento emerga: o un fatto diverso da quello originariamente contestato (art. 516 c.p.p.), o una circostanza aggravante dapprima non contestata, ovvero un reato connesso (art. 517 c.p.p.), o un fatto nuovo (art. 518 c.p.p.). Rispetto alla prima di queste tre ipotesi, la giurisprudenza di legittimità afferma che è diverso, ai fini della norma in questione, «non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato» (Cass. pen., sez. III, 16/01/2019, n. 8965 in questo senso anche la più recente sentenza della Cass. pen., sez. II, 05/05/2021, n. 22484). Pertanto, la disciplina qui esaminata stabilisce che se, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, il fatto risulta diverso da quello originariamente contestato, là dove non appartenga alla competenza di un giudice superiore, il pubblico ministero modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione.

Nella seconda ipotesi, invece la norma di cui all'art. 517 c.p.p. disciplina l'ipotesi della c.d. contestazione suppletiva. Tale articolo, sancisce che qualora nel corso dell'istruttoria dibattimentale emerga un reato connesso a norma dell'art. 12, comma 1, lett. b), ovvero una circostanza aggravante e non ve ne sia menzione nel decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero procede alla contestazione del reato o la circostanza, purché la cognizione non appartenga alla competenza di un giudice superiore.

Nella terza ed ultima eventualità, che si verifica nel momento in cui nel corso del dibattimento emerga un fatto nuovo, il quale alla luce della giurisprudenza di legittimità, è un «fatto ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato, ossia un episodio storico che non si sostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge, affiancandolo quale autonomo "thema decidendum"» (Cass. pen., sez. III, 16/01/2019, n. 8965; conf., fra le tante, Cass. pen., sez. VI, 19/10/2010, n. 6987), per il quale si debba procedere d'ufficio, il pubblico ministero procederà nelle forme ordinarie.

Si ricordi al proposito che in tutti e tre i casi si assiste, per ovvie ragioni, alla dilatazione, a norma dell'articolo 519 c.p.p. del diritto di difesa dell'imputato. Cfr. PAOLO TONINI, CARLOTTA CONTI, *Manuale di procedura penale*, Giuffrè, Milano 2023; ELVIRA NADIA LA ROCCA, *Imputato e imputazione (diritto processuale penale)*, «Leggi d'Italia», Wolters Kluwer,

Così, la sentenza ritrova la sua premessa proprio nell'imputazione, divenendo un suo naturale prolungamento: limpido in tal senso è il disposto dell'articolo 521 c.p.p. il quale salda *expressis verbis* i termini imputazione e sentenza⁵⁰, affermando che «1. nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica. 2. Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli articoli 516, 517 e 518 comma 2. 3. Nello stesso modo il giudice procede se il pubblico ministero ha effettuato una nuova contestazione fuori dei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2»⁵¹.

In virtù di questo espresso richiamo del capo di imputazione da parte del legislatore, si può cogliere l'intenzione dello stesso di «rimarcare l'opportunità di tener ferma, quale requisito della sentenza, la vicenda fattuale delineata dal pubblico ministero nell'atto genetico del processo, su cui l'organo giudicante dovrà assumere la propria determinazione da esporre, poi, in motivazione»⁵².

In questo senso, usando una metafora, il capo di imputazione diviene scheletro della sentenza, ponendo le fondamenta dell'ordinato iter logico-argomentativo da seguire per giungere alla strutturazione della motivazione.

Viene così pienamente garantito il divieto per il giudice di statuire *ultra petita*, quale proibizione posta a presidio sia del potere della pubblica accusa di fissazione della materia del contendere, confermandosi quale unico *dominus* nell'esercizio dell'azione penale, sia dell'imparzialità del giudice di fronte all'oggetto del processo, il quale rimane estraneo rispetto alla determinazione della *res iudicanda*, in ossequio del principio *ne procedat iudex ex officio*. A scanso di equivoci, e solo al fine di completezza espositiva, è utile precisare al proposito la possibilità del giudice, sancita anche dal Codice di Procedura Penale proprio all'articolo 521, prima citato, di esercitare il potere non già di modificare il fatto, in termini

Milano 2021, pp. 13-16; GIULIA FIORELLI, *L'imputazione latente*, Giappichelli Editore, Torino 2016, pp. 175-233.

⁵⁰ GIUSEPPE BETTIOL, *La correlazione tra accusa e sentenza nel processo penale*, Giuffrè, Milano 1936, p. 88.

⁵¹ LUIGI ALIBRANDI, PIERMARIA CORSO (a cura di), *Codice penale e di procedura penale e leggi complementari*, La Tribuna, Piacenza 2023.

⁵² GIULIA FIORELLI, *L'imputazione latente*, Giappichelli Editore, Torino 2016, p. 78.

storico/naturalistici, individuato all'interno del capo di imputazione, che compete – lo si ribadisca – al pubblico ministero, ma piuttosto solo quello residuale di una sua ridefinizione giuridica nel rispetto della sua competenza funzionale⁵³.

Alla luce di queste ultime considerazioni, in combinazione con l'indagine metodologica propria di questo elaborato, il ruolo centrale del capo di imputazione non emerge solo in riferimento alla sua capacità di plasmare il contenuto del processo, ma anche in relazione alla sua attitudine a fungere da parametro per la valutazione della pertinenza delle prove richieste dalle parti, nonché da perimetro per l'iter logico-argomentativo che il giudice stesso dovrà condurre nella redazione della sentenza, e ancor di più delle motivazioni che lo hanno condotto a pronunciarsi in un senso piuttosto che in un altro.

In quest'ottica, la formulazione di un capo di imputazione in modo incerto, vago o ambiguo conduce ad un alto rischio di deterioramento del modello retorico e dialettico proprio delle decisioni giudiziali, poiché una simile indeterminatezza sottrae esplicitamente alla decisione il suo parametro di riferimento, ed inevitabilmente altera la struttura della sentenza: imputazione-motivazione-decisione⁵⁴.

Simili osservazioni possono condursi non solo con riferimento all'aspetto sostanziale, contenutistico degli atti in questione, che sono posti in una relazione di dipendenza anche in diversi punti del codice di procedura penale; ma anche guardando all'aspetto puramente stilistico e formale, ciascuna sentenza di primo grado esordisce recuperando la formulazione del capo di imputazione, quasi come a saldare una evidente giuntura tra l'inizio e la fine del percorso logico-argomentativo e motivazionale che hanno condotto alla decisione.

6. Conclusioni

Ecco che tale giuntura che emerge con evidenza tra il capo di imputazione e la motivazione nella sentenza penale è, non solo garanzia del principio di correlazione tra il chiesto e il pronunciato, ma si presenta,

⁵³ LORENZO PELLI, *I poteri del giudice nel principio di necessaria correlazione fra accusa e sentenza*, «Processo penale e giustizia», 2019, 5, pp. 1141-1150.

⁵⁴ DOMENICO PULITANÒ, *La requisitoria di Iacoviello: problemi da prendere sul serio*, in «Diritto penale contemporaneo», 2012, 1, p. 257, l'autore prosegue poi precisando «la mancanza di imputazione va vista non sotto il profilo della violazione del diritto di difesa, bensì sotto quello del vizio di motivazione».

soprattutto, come massima espressione dello schema tetralogico (esordio, narrazione, argomentazione, conclusione) della retorica classica, di quella autentica *ars greca e romana*⁵⁵, quale risultato di una millenaria tradizione che affonda le sue radici nella Siracusa del V sec. a. C.⁵⁶ ove si conservano i fondamenti teorici delle virtù delle tecniche topiche e retoriche.

A ben vedere, la parola esordio deriva dal verbo latino *exordiri*, che significa iniziare, ma con una peculiare accezione di “iniziare la tessitura”. Il prefisso *ex-*, indica un “andar fuori” e quindi evoca lo stacco di una partenza, ed accedendo al verbo *ordiri*, che troviamo quale radice della parola “ordinare”, traduce in modo chiaro non un semplice passo che segna l’inizio di qualcosa, ma, piuttosto, un cominciamento ordinato ed armonico che promette sviluppi futuri già allestiti.

L’esordio può, quindi, essere propriamente inteso come l’avvio di un discorso che, per sua natura, non si pone come assolutamente inconfutabile, ma anzi esibisce il suo essere discutibile presentandosi come apertura di una discussione, e quindi di un contraddittorio.

Questi caratteri distintivi si insediano perfettamente sulla figura e sul preponderante ruolo processuale del capo di imputazione, quale atto incaricato di comporre il mosaico della controversia processuale, ordinandone le tessere e stimolando un costruttivo contraddittorio, che sfocerà poi nella decisione di accertamento della verità dei fatti ricostruiti.

Analogamente, un ulteriore punto di incontro si ravvisa tra la sentenza e la parte dello schema logico della retorica classica della conclusione. La parola conclusione deriva dal latino *concludere*, composto di *cum* “con” e *claudere* “chiudere”. Il significato base di concludere è proprio “chiudere”, ma l’essere preceduto da quel “con” descrive un chiudere finale, compiuto raccogliendo e sigillando insieme più elementi o azioni.

⁵⁵ *Retorica* di Aristotele, il *De Inventione* di Cicerone o ancora la *Rethorica ad Herennium* o la *Institutio Oratoria* di Quintiliano, il *Dialogus de oratoribus* di Publio Cornelio Tacito.

⁵⁶ Nei primi decenni del V secolo a.C. a Siracusa, due tiranni, Gelone ed il suo successore Gerone I, avevano dato avvio ad un’opera di espropriazione di massa di terreni per distribuirli, poi, ai soldati mercenari. Nel 467 a.C. un’insurrezione abbatté la tirannia, dando vita a numerosi processi di rivendicazione delle proprietà espropriate. Nonostante, come confermò anche Cicerone nella sua opera intervenuta quattrocento anni dopo: *cum esset acuta illa gens et controversiae nata* (Cicerone, *Brutus*, XII, 46), i litiganti sapessero già difendersi validamente, Corace ed il suo allievo Tisia, li dotarono di un metodo e di una tecnica codificata più efficace, divenendo così i padri fondatori della retorica classica. BICE MORTARA GARAVELLI, *Manuale di retorica*, Bompiani, Milano 1988, pp. 23-24. Cfr., RENATO BARILLI, *La Retorica. Storia e teoria. L’arte della persuasione da Aristotele ai giorni nostri*, Logo Fausto Lupetti Editore, Bologna 2011, pp. 25 e ss.

Per questo il suo significato più recondito diventa un portare a compimento, un realizzare, facendo emergere una sfumatura di ricapitolazione.

Ebbene, in virtù delle risultanze di quest'opera di confronto, si potrebbe proporre una rinnovata ricostruzione del paradigma processual penalistico, il quale è certamente una successione ordinata di atti, gli uni capaci di incidere in modo decisivo sugli altri, che si dispongono, però, non tanto lungo un immaginario segmento orizzontale che principia dall'esercizio dell'azione penale e si conclude con la pronuncia della sentenza; ma piuttosto, descrivono una sequenza che inaugura un dinamismo assolutamente circolare. Recuperando lo schema retorico della scrittura giuridica è ravvisabile un esordio, appunto il capo di imputazione, e una conclusione che, congenere alle premesse esposte nell'esordio, chiude collegando le parti tra loro, proprio come si verifica nelle motivazioni della sentenza.

Simili deduzioni celebrano l'immanente validità della retorica nella sua essenza di scienza pratica. Nondimeno, è opinione comune tra gli studiosi umanistici, tanto delle materie giuridiche, quanto di quelle sociologiche, linguistiche e antropologiche, considerare il pensiero degli antichi un vero e proprio *strumentum* per comprendere e interpretare il mondo contemporaneo.

Proprio per questo motivo recuperare attentamente e rivitalizzare i valori propri della retorica e della dialettica all'interno del processo penale, ed in particolare nell'atto che gli dà impulso, quale la formulazione del capo di imputazione da parte del pubblico ministero, solleciterebbe «una rinnovata flessibilità intellettuale, per l'implementazione della capacità di adattamento e, infine, per sviluppare doti di razionalità, di ragionevolezza e di capacità argomentativa»⁵⁷. Ciò, permetterebbe di soddisfare le istanze di celerità, fluidità ed efficienza processuale, che costituiscono veri e propri canoni ermeneutici che fungono da guida all'intera sequenza processuale tesa verso il raggiungimento del risultato finale, quale appunto la pronuncia della sentenza nel rispetto del giusto processo.

Inoltre, alla luce delle ricerche teoriche e metodologiche esposte in questo elaborato, in combinazione con gli insegnamenti tramandati dalla retorica e dalla topica, si potrà cercare di rispettare più concretamente le richieste del legislatore nella formulazione di capi di imputazione chiari e precisi tenendo conto del loro percorso di stabilizzazione progressiva.

⁵⁷ SIMONE FAGIOLI, *Filosofia retorica e logica argomentativa in Aristotele*, Giappichelli, Torino 2022, p. 231.

Intraprendendo questa via, si potrà rifuggire innanzitutto dal rischio del cd. *horror regressionis*⁵⁸, il quale, allontana dal raggiungimento di finalità di economia processuale e del rispetto del principio della ragionevole durata del processo, nonché dal rischio che «il sistema giunga a tollerare una sorta di imputazione latente, destinata a rimanere a lungo nascosta nelle pieghe di un'azione ancora troppo indebitamente criptica, per, poi, materializzarsi soltanto con i motivi della decisione»⁵⁹.

Così, si ravvede l'utilità della presente ricerca, che non aveva l'obiettivo di individuare un modello formale mutuabile, in quanto il formalismo è nemico dell'efficace esposizione giuridica, depurandola eccessivamente da qualsiasi contributo esperienziale. Infatti, introdurre un modello formale per il capo di imputazione significherebbe imbrigliare l'attività topica della pubblica accusa, a discapito delle garanzie che l'addebito è posto a presidiare, quali il diritto di difesa, il rispetto del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed il principio della pertinenza nella valutazione delle prove.

Inversamente, l'obiettivo era quello di ricercare e di isolare possibili schemi ricorrenti che potessero fungere da supporto pratico allo snellimento dell'attività della pubblica accusa, così come lo sono, ad esempio, le figure retoriche.

Tutto questo sulla scia delle recenti riforme, tra le quali la Riforma Cartabia con il dichiarato obiettivo di rendere più efficienti i processi e di conseguenza anche la giustizia, ed in considerazione degli obiettivi posti dal Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza⁶⁰ agli Uffici Giudiziari, contribuiscono ad incidere positivamente sulla celere definizione dei proce-

⁵⁸ OLIVIERO MAZZA, *Imputazione e "nuovi" poteri del giudice dell'udienza preliminare*, «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2008, 71, 3, p. 1381.

⁵⁹ GIULIA FIORELLI, *L'imputazione latente*, Giappichelli Editore, Torino 2016, p. 238.

⁶⁰ Gli interventi riformatori sono mossi dall'esigenza di raggiungere specifici obiettivi posti dal P.N.R.R., concordati dal Governo con la Commissione Europea. In particolari: la riduzione dei tempi del processo entro i prossimi cinque anni, pari, nei tre gradi di giudizio, al 25% nel settore penale e al 40% in quello civile; aspetto che si riverbera a cascata anche sulla deflazione dei contenziosi. GIAN LUIGI GATTA, *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della 'Riforma Cartabia'*, «Sistema Penale», 2021, <<https://www.sistemapenale.it/it/scheda/gatta-legge-2021-134-delega-riforma-giustizia-penale-cartabia>> (14 agosto 2023); MARTA CARTABIA, *Ridurre del 25% i tempi del giudizio penale: un'impresa per la tutela dei diritti e un impegno con l'Europa, per la ripresa del Paese*, «Sistema Penale», 2021, <<https://www.sistemapenale.it/it/documenti/ridurre-del-25-i-tempi-del-giudizio-penale-unimpresa-per-la-tutela-dei-diritti-e-un-impegno-con-leuropa-per-la-ripresa-del-paese>> (14 agosto 2023).

dimenti e l'abbattimento dell'arretrato in perfetta coerenza e concisione con i principi costituzionali e sovranazionali (artt. 111 Cost. e 6 Cedu).

Topica e scrittura della motivazione nella decisione penale

Alessandro Crivellaro

Sommario: 1. Linee di ricerca di Filosofia del diritto (IUS/20) per il progetto “Uni4Justice”; 2. Precisazione dell’oggetto di ricerca per il processo penale: topica e motivazione della sentenza penale; 3. Lo “statuto epistemologico” della motivazione della sentenza penale alla luce del diritto positivo e della topica forense; rappresentazione in mappa concettuale; 3.1. Lo “statuto epistemologico”; 3.2. Il modello normativo della motivazione; 3.3. L’esordio della motivazione: l’imputazione [art. 546 lett. c) c.p.p.]; 3.4. L’esposizione sui fatti probatori [art. 546 lett. e) prima parte c.p.p.]; 3.5. L’argomentazione sui criteri di valutazione della prova [art. 546 lett. e) seconda parte c.p.p.]; 3.6. Topica e rappresentazione dello statuto epistemologico in una mappa concettuale; 4. Analisi metodologica e applicazione della “mappa concettuale” alle sentenze della Sezioni Penali del Tribunale di Treviso; 4.1. Le sentenze della Sezione G.I.P. – G.U.P. e del Giudice Monocratico sull’estinzione del reato e sul patteggiamento; 4.2. Le sentenze del Collegio e del Giudice Monocratico a seguito di giudizio; 4.3. Altre tipologie di sentenze esaminate; 5. Considerazioni conclusive sulla chiarezza e sulla sinteticità della motivazione: la rilevanza del metodo; 6. Appendice: topica giudiziale e schema tipico della motivazione della decisione penale.

1. Linee di ricerca di Filosofia del diritto (IUS/20) per il progetto “Uni4Justice”

Nell’ambito del progetto “Uni4Justice”¹, a cui partecipa l’Università di Padova, l’insegnamento di “Filosofia e metodologia giuridica”

¹ “Uni4Justice” è un progetto di collaborazione tra l’Università e gli Uffici Giudiziari, al

(IUS/20) ha elaborato specifiche linee di ricerca, volte a migliorare la qualità del servizio degli Uffici Giudiziari.

In particolare, l'analisi scientifica è stata indirizzata su due temi: il primo sulla topica giudiziale e la metodologia di ricerca delle fonti; il secondo sulla gestione dialettica della scrittura processuale.

Nell'attuale dibattito, queste due tematiche sono oggetto di studio in particolare all'Università di Padova. Appare, dunque, opportuna una sintetica premessa sulle problematiche teoriche della topica e della scrittura processuale, al fine di evidenziare la ricchezza di prospettive di questi studi rispetto al progetto ministeriale "Uni4Justice".

Per chi considera il diritto in riferimento all'esperienza pratica - cioè all'agire dell'uomo nei confronti degli altri in società - "la processualità" è una qualità distintiva del diritto². Conseguenza più prossima di questo approccio è quella di valorizzare la dimensione comunicativa dell'esperienza giuridica³, rinvenendo nel rapporto tra retorica e processo⁴, momenti precipi del complesso fenomeno di positivizzazione del diritto⁵.

fine di realizzare l'obiettivo tematico di riferimento PON Governance e Capacità Istituzionale 2014 - 2020 Obiettivo Specifico 1.4. e Azione 1.4.1.: «*Progetto unitario per la diffusione dell'Ufficio del Processo e l'implementazione di modelli operativi innovativi negli Uffici giudiziari per lo smaltimento dell'arretrato*»; esso promuove il cambio organizzativo, tecnologico e professionale negli Uffici Giudiziari, affinché siano migliorati le modalità di miglioramento della *routine* di lavoro e di trattazione dei procedimenti, utilizzando gli strumenti più innovativi approntati dalla ricerca scientifica sull'informatica giuridica, sulla gestione delle intelligenze - umana e artificiale - sulla qualità normativa, incluso il *legal design*.

² ENRICO OPOCHER, *Lezioni di filosofia del diritto*, CEDAM, Padova 1993, pp. 231, 285 e seguenti.

³ ID., *cit.* pag. 232, il quale precisa il concetto di esperienza giuridica, riferendosi all'opera di Giuseppe Capograssi: «[...] attraverso questo concetto del diritto come esperienza, il Capograssi sottolinea come nessun altro [...] l'unica dimensione dalla quale può essere posto in termini speculativi il problema del diritto. [...] il diritto considerato in sé stesso e cioè indipendentemente dall'esperienza etica degli uomini e, insomma, dalla vita della coscienza, non può essere oggetto di riflessione filosofica». Per una ricerca storiografica sulle origini del pensiero di G. Capograssi, PAOLO GROSSI, *Scienza giuridica italiana-Un profilo storico 1860-1950*, Giuffrè, Milano, p. 119 e seguenti.

⁴ FRANCESCO CAVALLA, *Retorica, processo, verità*, Franco Angeli, Milano 2007, p. 18: «La cultura giuridica della seconda metà del secolo scorso è caratterizzata, tra l'altro, da un rinnovato diffuso interesse del metodo del discorso giuridico. [...] Il discorso giuridico [...] trova la sua collocazione propria (secondo la nostra prospettiva) all'interno del processo, nelle parole che le parti si rivolgono reciprocamente e al giudice: è questo il momento, del resto, in cui tutti gli aspetti della vita del diritto trovano lo scopo e l'attuazione più concreta [...]».

⁵ Qui il concetto di positivizzazione è inteso con riferimento a tutti quei processi che colle-

Sulla base di questi postulati – che massimamente si è cercato di semplificare -, il diritto non è più ricondotto solo a norme – regole; il diritto è considerato nel proprio ambito di applicazione – cioè il processo -, in cui esso assume valore pratico, divenendo da norma a regola di risoluzione del caso concreto. Perciò, se il processo è il tema di elezione della ricerca, la retorica risponde ad una precisa esigenza che connota l’esperienza giuridica: quella di organizzare il discorso giudiziale per la risoluzione di un problema controverso⁶.

La retorica – considerata soprattutto nel suo valore metodologico, non nel significato più comune, dispregiativo di ampollosità – è utile non solo a chi partecipa al processo, svolgendo l’ufficio di avvocato o di parte pubblica – Pubblico Ministero -, ma anche a chi quella controversia ha l’obbligo di definirla attraverso la decisione, cioè il Giudice.

In questa cornice teorico – metodologica, al fine di contribuire a realizzare i temi del “PON 2014 – 2020”, le ricerche sulla topica giudiziale e sulla scrittura processuale per gli Uffici Giudiziari, si pongono come specifiche declinazioni del più ampio studio filosofico sul rapporto tra processo e retorica.

Non si tratta di elaborare astratti e ideali modelli per il processo.

Anzi, l’esatto contrario!

Nel presente studio la ricerca ha preso avvio dall’esame della normativa vigente e dai provvedimenti giudiziari, affinché fosse verificata la possibilità di rintracciare gli archetipi – modelli della motivazione. Più precisamente in uno studio che assume la retorica, quale metodo di analisi del discorso giudiziario, i citati archetipi – modelli non sono affatto astratti, ma corrispondono più propriamente a *éndoxa, topoi o loci argumentorum*⁷, cioè argomentazioni che sono – o dovrebbero esser comuni

gano il diritto al mondo dei fatti sociali e degli atti umani, in cui le regole assumono titolo per essere obbedite dai consociati; sull’argomento più ampiamente, FRANCESCO VIOLA, *Il diritto come pratica sociale*, Jaca Book, Milano 1990, p. 108.

⁶ PAOLO MORO, *L’arte della scrittura giuridica*, Libreria al Segno, Pordenone 2018 p. 12, in cui è affrontato il tema del rapporto tra retorica e processo: «La retorica è l’arte dialogica della comunicazione persuasiva [...] La retorica è l’arte di formazione del discorso, in quanto si costituisce come metodo di esposizione e risoluzione di un problema controverso attraverso il linguaggio scritto parlato ed anche gestuale [...]».

⁷ FEDERICO PUPPO, *La ricerca degli argomenti nelle banche dati: l’ars topica nel XXI secolo*, «Cultura e Diritti», 2013, 3, University Press, Pisa 2013 p. 40. Sulla nozione di *éndoxa* e più in generale sulle origini della topica, FRANCESCO CAVALLA, voce *Topica giuridica*, in *Enciclopedia del diritto*, XLIV, Giuffrè, Milano 1992, p. 725: «[...] È indispensabile per i fini della topica che il dialettico eserciti la sua attività esaminando convinzioni che non siano estranee al sapere degli interlocutori: altrimenti demolizione e difesa di una tesi

– a chi partecipa all’esperienza del processo. In altre e più semplici parole, assumendo la retorica quale metodo per la positivizzazione del diritto, possono essere elaborati schemi, griglie, “mappe concettuali”⁸, che com-

risulterebbero indifferenti per colui che, ascoltando, non si sentirebbe in nessuno modo obbligato a togliere la sua eventuale opposizione. [...] Sono luoghi comuni, tesi che hanno già raccolto un comprovato consenso [...] sono il contesto storico, o culturale, o linguistico in cui tutti si muovono e che condiziona ogni argomentazione [...]». Analogamente, UMBERTO ECO, *La struttura assente*, La nave di Teseo, Milano 2016, p. 136; nel paragrafo “I. Retorica antica e retorica moderna” nel capitolo “4. Il messaggio persuasivo”, il citato autore richiama la nozione di *topoi*: «[...] In base alle premesse si articolano argomenti: che la retorica antica riuniva in luoghi, vale a dire sotto rubriche generali, magazzini di argomentazioni possibili, formule generative di entimemi o sillogismi retorici [...] luoghi della quantità (dove ciò che è statisticamente normale deve apparire come normativo) e i luoghi della qualità (dove diventa normativo solo ciò che è eccezionale) (Perelman, Olbrechts – Tyteca, 1958: 89 sgg.)». Sulla natura dei *topoi* per una critica ad un approccio formalistico - normativo, PATRICK NERHOT, *Diritto e Storia*, CEDAM, Padova 1994, p. 66: «La teoria a volte perde di vista la banale evidenza che in origine vi è un problema sociale, e non una categoria normativa, in altre parole che i principi giuridici non sono mai elementi di una costruzione edificata scolasticamente, ma dei “topoi” dei criteri di selezione della valutazione giuridica. Attraverso l’interpretazione il principio emerge caratterizzato in particolare dalla finalità pratica dell’ermeneutica giuridica. E quindi la rappresentazione anticipata del risultato che l’interprete suppone giuridicamente pertinente, prima di porre un qualsiasi problema interpretativo, delimita l’estensione e la direzione dei metodi interpretativi [...]».

⁸ L’elaborazione della mappa concettuale è comunemente associata alla didattica e la paternità di questa metodologia è attribuita a JOSEPH DONALD NOVAK, *L’apprendimento significativo*, Erickson, Trento 2001; più recentemente, Id., *Costruire mappe concettuali*, 2012. Le mappe concettuali sono utilizzate non solo come moderna strategia per l’insegnamento, ma anche quali strumenti per facilitare la comprensione del cosiddetto ipertesto, cioè del testo a cui sono collegati ad “altri testi”; sul tema ANNA LUCIA DELMASTRO, EMILIA VARANESE, *Le mappe concettuali come strategia per orientare la lettura dei documenti ipertestuali*, «Studi di Glottodidattica», Università degli Studi di Bari, 2009, 1, pp. 29 – 32. Le relazioni tra concetti appaiono proprie anche del ragionamento giuridico, perché chi pratica il diritto è continuamente chiamato ad interessare relazioni tra fatti, prove di questi, leggi – norme, interpretazioni di significato. Sull’argomento proprio in relazione alla motivazione della sentenza penale, quale “ipertesto”: FRANCESCO MAURO IACOVIELLO, *Motivazione della sentenza penale*, in *Enciclopedia del diritto – Aggiornamento IV-2000*, Giuffrè, Milano, p. 770: «(Se immaginiamo la motivazione come un “ipertesto” - e si arriverà un giorno alla sentenza come ipertesto digitale – le prove sono dei nodi che permettono il collegamento (link) ad altri testi: dal testo delle ipotesi al testo delle prove)». Le “mappe concettuali” per fini di analisi appaiono ancor più utili, quando si impieghi l’intelligenza artificiale (I.A.) – ad esempio, accedendo ad una banca dati telematica -, perché in questo caso le “parole chiave” (*keywords*) – proprie delle relazioni rappresentate in mappa – condizionano e sono determinati per i risultati della consultazione. Sul tema della *query* nell’*information retrieval*, FEDERICO PUPPO, *op. cit.* p. 41 e seguenti. Il rilievo delle *keywords* e il rapporto di queste con l’utilizzo dell’I.A. sono recentemente confermati

prendano gli *éndoxa* – *topoi* della sentenza penale, al fine di agevolare la redazione e la comprensione del discorso giudiziale.

È nostra convinzione che la predisposizione delle cosiddette “mappe concettuali” – o più in generale di schemi di analisi del caso, dell’atto o del provvedimento –, presentandosi come una “scaletta” – cioè un primo abbozzo di discorso –, possa agevolare la buona scrittura degli atti e dei provvedimenti.

Questo approccio potrà apparire eterodosso, ma la ricerca vuole rispondere agli obiettivi di efficienza e di qualità del servizio giustizia, definiti dal PON 2014 – 2020.

Nell’esperienza giudiziaria, lo scrivere bene, in modo chiaro e sintetico, non è un problema solo di stile⁹; la qualità della scrittura rileva soprattutto per l’efficacia della comunicazione del discorso nel processo e conseguentemente per la qualità e l’effettività della giurisdizione.

Infatti, appare evidente che quanto più una decisione giudiziaria sia poco chiara, approssimativa, illogica, tanto più questa assumerà un aspetto formalistico – burocratico; essa apparirà un esercizio di potere, tanto inidonea a risolvere secondo ragione il caso concreto, quanto discutibile nella sua conformità ai principi dell’ordinamento giuridico.

dalla bozza di regolamento del 23/05/2023 (prot. 5139 U) elaborata dal Ministero della Giustizia, affinché sia implementato nel processo civile «[...] il principio di chiarezza e sinteticità degli atti del processo nella prospettiva della funzionalità della forma allo scopo dell’atto [...]» (bozza *cit.* premesse p. 1). Infatti, in questa all’art. 2 co. 2, lettera c), sono espressamente richiamati il concetto di “parole chiave”, il numero massimo di queste “dici”, lo scopo cioè l’immediata individuazione dell’“oggetto del giudizio”. Sebbene in questa prima versione del regolamento non vi sia un espresso riferimento all’utilizzo dell’I.A., appare ragionevole dedurre che, considerata ormai la consolidata esperienza del processo telematico, proprio la necessaria individuazione di parole chiavi – quasi un *abstract* dell’atto – sia funzionale all’immediata verifica con le massime giudiziarie.

⁹ Ministero della Giustizia, - Gruppo di Lavoro sulla chiarezza e la sinteticità degli atti processuali -: *Breviario per una buona scrittura e Relazione*, 16 febbraio 2018 con richiami alle norme e ai protocolli che prescrivono la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali. Il valore dello studio linguistico per la scrittura giudiziale è espressamente considerato dallo schema di regolamento del Ministero della Giustizia sui «[...] criteri di redazione [...] degli atti giudiziari [...]» (art. 9 co. 3), richiamato nella nota precedente (n. 8).

2. Precisazione dell'oggetto di ricerca per il processo penale: topica e motivazione della sentenza penale

Le linee di ricerca adottate per il progetto “Uni4Justice” evidenziano il valore topico del precedente giudiziale e dottrinale nella motivazione della sentenza.

Questo tema assume una peculiare rilevanza anche nel processo penale.

Infatti, nel giudizio sull'ipotesi di reato la sentenza deve essere motivata non solo per rispondere ad un requisito di legittimità (articoli 111 co. 6 Costituzione e 546 c.p.p.), ma anche quale garanzia della riserva di giurisdizione a tutela del diritto inviolabile della libertà personale (art. 13 co. 1 e 2 Costituzione).

Se il processo è un'esperienza squisitamente comunicativa, la ricerca di argomenti persuasivi che è il fine della topica¹⁰, è essenziale, affinché si realizzi il dialogo tra chi partecipa al giudizio. In particolare, il Giudice, dovendo ad un certo punto decidere, dovrà motivare la scelta di aderire o meno alle tesi esposte dalle parti; egli, dunque, si troverà nella necessità di ricorrere alla topica, cioè di attivare un processo razionale di ricerca di quali siano gli argomenti utilizzabili e pertinenti al giudizio.

Al fine di perseguire fini di efficienza e di qualità della decisione giudiziaria, appare preliminare provare a riflettere sulla possibilità di elaborare uno statuto epistemologico¹¹ della motivazione della sentenza penale con riferimento alla retorica - topica.

La peculiarità di questo studio è quella di non limitare l'oggetto di ricerca alla disciplina della motivazione, desumibile dal codice di procedura penale, ma di esaminare varie sentenze di merito - in particolare, quelle della Sezione Penale del Tribunale di Treviso - e di legittimità, per verifi-

¹⁰ Sulla nozione di topica quale “*ars inveniendi veritatem*”, si veda PAOLO MORO, *Topica digitale e ricerca del diritto*, Giappichelli, Torino 2015, pp. 1 e 4.

¹¹ Nella riflessione filosofica - scientifica, la nozione di statuto epistemologico risponde all'esigenza di codificare quei criteri sulla base dei quali un giudizio può dirsi veramente scientifico. Non è questa la sede per indagare il problema della scienza del diritto. Più semplicemente il riferimento all'epistemologia vuole indicare la direzione della ricerca. Non ci si vuole limitare alla ricognizione e alla critica della giurisprudenza e della dottrina sulla motivazione della sentenza penale, ma verificare la possibilità di ricondurre il problema della motivazione ai principi propri della retorica, quale metodo per la positivizzazione del diritto. Sulla nozione di epistemologia: LUDOVICO GEYMONAT, *Immagini dell'uomo - Dizionario dei termini filosofici* -, Garzanti, Milano 1992, voci: “*Epistemologia - Filosofia della scienza*”.

care il ricorrere di quelle categorie proprie - *éndoxa, topoi o loci argumentorum* - dell'approccio teorico - filosofico esposto nel primo paragrafo.

Di certo, l'obiettivo può apparire ambizioso, ma l'utilità è indubbia: come il numero è l'elemento primo delle operazioni matematiche fondamentali, così un insieme di principi - luoghi comuni (magari rappresentati graficamente in una griglia o mappa concettuale), può costituire indice di evidenza della correttezza e della qualità di una motivazione. Insomma, si cercherà di sviluppare "conoscenze pregresse" - cioè gli istituti propri del diritto e del processo penale -, per costruire con la metodica della topica "nuovi significati"¹², affinché siano pensati strumenti utili al raggiungimento dei fini specifici per gli Uffici Giudiziari del PON - GOVERNANCE 2014 - 2020.

Soprattutto l'oggetto di questa ricerca risponde ad uno scopo pratico, cioè quello che l'argomentazione della motivazione sia ordinata e conseguentemente resistente alla confutazione. Infatti, la motivazione "evidentemente ragionevole" agevola sia la verifica nei gradi successivi, sia la definizione del caso in esame.

3. Lo "statuto epistemologico" della motivazione della sentenza penale alla luce del diritto positivo e della topica forense; rappresentazione in mappa concettuale

3.1. Lo "statuto epistemologico"

È già stato accennato nel precedente paragrafo il significato, con cui in questo studio è stato adottato il termine "statuto epistemologico": lo "statuto" rimanda all'idea di un complesso di norme, che è organizzato per rispondere all'esigenza di disciplinare complessivamente qualcosa; l'aggettivo "epistemologico" - nell'ambito delle scienze - richiama la necessità di codificare criteri, con cui discernere il "vero" dal "falso", il "valido" dall'"invalido", il "legittimo" dall'"illegittimo".

Oggi l'accostamento dell'epistemologia all'esperienza del diritto non è inusuale¹³.

¹² JOSEPH DONALD NOVAK, *Costruire mappe concettuali*, Erickson, Trento 2012, p. 14.

¹³ GIULIO UBERTIS, *Profili di epistemologia giudiziaria*, Giuffrè, Milano 2015 che a prefazione del testo citato (p. IX): «L'uso della locuzione Epistemologia Giudiziaria come espressione idonea a individuare un autonomo ambito di ricerca [...] in una visione seriamente interdisciplinare [...] individuando le prospettive di confluenza tra i profili logico - filoso-

Specialmente gli studi sul diritto processuale sono sensibili al problema della “verità” – ora assunta da chi scrive senza alcuna qualificazione (ad esempio, “giudiziale”, “oggettiva”, “storica” ecc.), ma quale valore del diritto –, perché su di questa trova legittimità il più rilevante provvedimento del Giudice: la sentenza, cioè la decisione sul “caso giudiziario”¹⁴.

Nel processo “Verità” e “Giustizia” si manifestano non solo come connessione tra l’esperienza giuridica e l’autorità della decisione, ma come il fine stesso del processo¹⁵. Non si tratta di un fine ideale – quasi utopico –, ma una prescrizione che è stabilita dalla stessa Legge (n. 287 del 10 aprile 1951) che ordina i giudizi di Assise¹⁶. Se, dunque, la sentenza è l’epilogo ordinario del processo e la sua autorità è legittimata dalla verità del giudizio, la motivazione della decisione è la necessaria manifestazione di quale pensiero – ragionamento ha condotto chi giudica, all’individuazione e applicazione di quella regola che ha definito il giudizio.

In questo contesto, la stessa dottrina sul diritto processuale penale ha messo in luce che la motivazione della sentenza – proprio per i valori che la coinvolgono – è stata oggetto di studi anche da parte di indagini “extragiuridiche”, incentrate su « [...] *stile della sentenza, sui valori socio-culturali della giurisprudenza, quelli sociologici sul comportamento deciso-*

fici e quelli giuridici delle diverse questioni.»

¹⁴ *Id.*, pp. 2 – 3, che mette in luce come «Il giudizio di verità concerne la ricostruzione del fatto costituente il “caso giudiziario”, infatti, emerge in ambito processuale quale fondamento indefettibile per l’emanazione di una decisione giusta “indipendentemente dal criterio giuridico che si impiega per definire e valutare la giustizia della decisione”, poiché questa (che si condividano le teorie procedurali o quelle sostanziali di giustizia) non potrebbe reputarsi dotata della qualifica desiderata quando la sua base fattuale fosse rivelata erronea o inattendibile.»

¹⁵ Appare distinguersi da questa premessa GIORGIO SPANGHER, *Ragionamenti sul processo penale*, Giuffrè, Milano 2018 p. 4: «Cercando di penetrare fino in fondo l’essenza dei due percorsi processuali delineati si possono raffrontare due possibili definizioni di processo penale: a) il processo penale accerta, secondo certe regole, fissate dalla legge, se un fatto è avvenuto, se è illecito e se una persona lo ha commesso; b) il processo penale è finalizzato ad accertare, secondo certe regole, fissate dalla legge, se un fatto è avvenuto, se è illecito e se una persona lo ha commesso. [...] i due processi sono profondamente diversi. Il primo muove dalla premessa di una verità, preesistente al processo, che si deve accertare, essendo questa la funzione del processo. [...] Per il secondo percorso, sarà l’esito del processo, condotto secondo le regole fissate dal legislatore a determinare il giudizio sul fatto e sulla responsabilità [...]».

¹⁶ GIULIO UBERTIS, *op. cit.*, p. 3: «Non per nulla, il nesso (e quindi il rifiuto di una omologazione) tra verità e giustizia è pure normativamente confermato dalla formula del giuramento prevista per i giudici popolari nei giudizi di assise (art. 30 comma 1 l. 10 aprile 1951 n. 287), dove si scolpiscono i caratteri della sentenza, prescrivendo appunto che essa “riesca quale la società deve attenderla: affermazione di verità e di giustizia.»

rio del giudice o psicologici sul processo di formazione della decisione [...]», assumendo ed utilizzando come materiale di studio gli «[...] stessi motivi espressi dai giudici nelle sentenze.»¹⁷

Tuttavia, ci si discosta da quest'approccio metodologico.

Proprio perché si vuole definire e assumere come premessa uno “statuto epistemologico” che deve necessariamente basarsi su criteri scientifici, si condivide l'opzione che focalizza la propria analisi sulla normativa del processo ed evita il ricorso a “fattori esterni”¹⁸.

3.2. Il modello normativo della motivazione

Appare, dunque, necessaria una sintetica esposizione su quello che è il “modello normativo della motivazione in fatto ed in diritto”¹⁹ alla luce delle attuali elaborazioni da parte della dottrina e della giurisprudenza. Infatti, ai fini del presente studio questo “modello” può a ragione essere assunto quale statuto epistemologico della sentenza penale.

Sulla base della citata dottrina è possibile distinguere nella motivazione una “struttura esterna” ed una “struttura interna”: la prima attiene alla motivazione quale atto processuale che si colloca «[...] nella serie degli atti processuali»; la seconda la considera nel «[...] suo aspetto interno, vale a dire nella sequenza delle argomentazioni di cui deve consistere il discorso giudiziale per assumere la dignità di motivazione [...]».²⁰ Perciò, mentre, la prima categoria considera la sentenza soprattutto sotto il

¹⁷ ENNIO AMODIO, *Motivazione della sentenza penale*, in *Enciclopedia del diritto*, XXVII, Giuffrè, Milano 1977, p. 184 e seguenti.

¹⁸ ID., p. 183: «[...] Un approccio rigorosamente normativo è il più sicuro antidoto contro le deviazioni ricostruttive suggerite dalla giurisprudenza. E non può dirsi impresa destinata all'insuccesso quella volta a definire a livello normativo i contorni del dovere di motivare di fronte alla laconicità dei *verba legis*: l'analisi va infatti sviluppata nell'arco di tutte le attività che mettono capo all'esposizione dei motivi della sentenza nell'iter processuale ed estesa alla considerazione delle norme che descrivono i limiti “quantitativi” del dovere di decidere (ad esempio, art. 477 c.p.p.) [ora nel codice del 1998 art. 521 c.p.p. n.d.r.]». Appare condividere questa opzione di metodo anche chi ha operato uno studio linguistico della sentenza; in merito, MARIA VITTORIA DELL'ANNA, *In nome del popolo italiano*, Bonacci, Roma 2013, p. 32: «[...] I riferimenti normativi al contenuto della sentenza riguardano macroaree di contenuto, il profilo formale complessivo e requisiti costitutivi minimi (l'assenza di alcuni dei quali, come punti del dispositivo o la motivazione, comporta la nullità della sentenza stessa). Alla precisa normazione della forma del provvedimento non corrisponde un'analogia previsione sui contenuti specifici o sulle modalità di stesura del testo, che è un atto creativo e ogni volta unico del giudice. [...]».

¹⁹ ENNIO AMODIO, *cit.*, p. 203 e seguenti.

²⁰ ID., *cit.*, p. 198.

profilo della validità formale, nella sua natura di provvedimento – atto processuale, la seconda si rileva più pertinente alla nostra ricerca, avendo cura di esaminare le fondamenta ontologiche della motivazione, cioè che cosa e come il Giudice debba argomentare la propria decisione.

Per esigenze di sintesi, ma coerentemente all'opzione di metodo adottata – cioè quella di porre a riferimento la normativa del processo – sarà esaminato l'articolo art. 546 c.p.p., tralasciando i punti a) b) e d) della citata norma, essendo questi requisiti più attinenti alla legittimità – validità della sentenza, che all'argomentazione della motivazione.

In riferimento al citato articolo, è possibile suddividere la motivazione in almeno tre parti:

un esordio (preambolo) che si riferisce all'imputazione [art. 546 lett. c) c.p.p.],

una struttura argomentativa (la più estesa rispetto alle altre parti della motivazione) sulle risultanze istruttorie [*cit. lett. e)*],

conclusioni – dispositivo [*cit. lett. f)*].

Questa suddivisione non solo è coerente con il modello normativo della motivazione, ma mostra tutta la sua attinenza con l'ordine logico (*táxis o dispositio*) della retorica forense. Pertanto, non si tratta solo di regole che condizionano la validità – legittimità dell'atto - sentenza, ma della logica con cui il discorso sulla decisione deve essere organizzato, affinché esso sia concretamente giustificativo e non apparente.

3.3. L'esordio della motivazione: l'imputazione [art. 546 lett. c) c.p.p.]

La comune interpretazione che è data al requisito di cui all'art. 546 lettera c) c.p.p. considera l'enunciazione dell'imputazione una voce necessaria della sentenza, che risponderebbe ad una funzione di garanzia, consentendo di definire il *thema decidendum*²¹.

In realtà vi è ben altro.

L'imputazione è esordio, perché essa è appunto l'inizio del discorso processuale sulla motivazione. Nel contesto della sentenza l'imputazione perderebbe di significato, se nello scritto dell'Autorità Giudiziaria essa fosse considerata semplice trascrizione o precisazione di quanto già è stato esposto nella richiesta di rinvio a giudizio [art. 417 lett. b) c.p.p.], nel

²¹ A cura di ANGELO GIARDA, GIORGIO SPANGHER, *Codice di procedura penale commentato*, WKI – IPSOA, Milano, 2017, II, p. 2747.

decreto di citazione [art. 552 lett. c) c.p.p.] o in altri atti processuali [art. li 415 bis co. 2 o 552 lett. c) c.p.p.].

Nell'ordinamento della motivazione l'enunciazione del fatto imputato è il quesito - ipotesi²², a cui deve rispondere il Giudice con la sentenza, così che è ragionevole includerla nella parte della scrittura giudiziaria che attiene all'esordio²³.

L'imputazione, dunque, si presenta non solo come ipotesi - esordio, ma anche quale epilogo nel dispositivo [art. 546 lett. f) c.p.p.]. Infatti, nella sua essenza - quasi elementare - la condanna può considerarsi la risposta adesiva alla domanda formulata dal Pubblico Ministero con l'imputazione, mentre l'assoluzione il diniego al quesito²⁴.

L'imputazione rende possibile verificare l'aderenza del discorso giustificativo del giudice al vincolo risultante dall'accusa. È garanzia di ciò il principio di corrispondenza tra imputazione e sentenza (art. 521 c.p.p.), che non è solo un requisito di legittimità del provvedimento giudiziario, ma anche un canone di specificità - precisione della motivazione, configurandosi come un indice di buona scrittura giudiziaria.

Il duplice carattere dell'imputazione che è sì esordio, ma anche «[...] punto di arrivo»²⁵, dimostra la circolarità dell'interpretazione - argomentazione giuridica, su cui convergono diverse filosofie del diritto²⁶. Si

²² FRANCESCO MAURO IACOVIELLO, *op. cit.*, p. 768.

²³ PAOLO MORO, *L'arte della scrittura*, cit. p. 90 - 91: «[...] La premessa costituisce la tesi giuridica che si intende sostenere [...] l'esordio è l'avvio di un discorso che, per sua stessa natura, si esibisce come discutibile [...] illustrazione sintetica di ciò che verrà trattato successivamente, configurando un'anteprima diretta ad interessare e informare sul tema della controversia [...] un eccellente esordio retorico dell'orazione forense rimane ancor oggi la contestazione interrogativa [...]».

²⁴ FRANCESCO MAURO IACOVIELLO, *op. cit.*, p. 755: «[...] Per riassumere. La sentenza è un'affermazione (innocenza o colpevolezza) giustificata».

²⁵ ENNIO AMODIO, *op. cit.*, p. 206: «[...] L'obbligo di indicare l'imputazione nella sentenza ha tuttavia notevoli riflessi sulla struttura interna della motivazione. Evidentemente la finalità di questo requisito non può essere quella di comunicare all'imputato l'accusa, poiché essa viene contestata con gli atti di rinvio a giudizio. In virtù del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 477 c.p.p.) [oggi, art. 521 c.p.c., n.d.r.] l'enunciazione del fatto acquista invece il ruolo di vincolo quanto al punto di arrivo della sequenza argomentativa del discorso giudiziale in fatto: il giudice non può sorreggere la declaratoria contenuta nel dispositivo su fatti diversi da quelli contestati. In altri termini, quello che il giudice è chiamato a svolgere nella motivazione non è un discorso a struttura aperta, ma un discorso a tema obbligato: gli sbocchi dell'argomentazione in fatto possono muoversi unicamente entro l'alternativa della negazione o dell'affermazione dei fatti enunciati nell'imputazione. E in caso di condanna, questi fatti debbono inoltre corrispondere alla fattispecie descritta dalla norma penale di cui si fa applicazione [...]».

²⁶ PAOLO MORO, *L'arte della scrittura*, cit. p. 87: «[...] Costituisce un aspetto frequente

tratta di un'ulteriore prova dell'attinenza delle riflessioni teoriche con le ricostruzioni della scienza processualistica.

La circolarità dell'argomentazione palesa una prospettiva che sottrae il requisito di cui all'art. 546 lett. e) c.p.p. dal formalismo – “struttura esterna” della motivazione. Infatti, essa mostra come l'imputazione - esordio, su cui dovranno essere sviluppate le argomentazioni della decisione, rilevi non solo nella fase propria della stesura della motivazione, ma anche nella fase istruttoria. Infatti, quanto sarà richiamato dal Giudice nelle ragioni della decisione, è la «[...] sintesi finale di una serie di giudizi sulle prove»²⁷.

Perciò, l'imputazione – nella sua complessità²⁸ - funge anche quale criterio di selezione dei fatti che devono essere provati nel processo (art.

della scrittura giudiziale [...] l'inversione dell'esordio e dell'epilogo, che corrisponde allo scambio della premessa con la conclusione: è quanto avviene tipicamente nella sentenza, nella quale il dispositivo precede la motivazione [...]. La circolarità dell'ordine logico dell'atto giudiziale conferma l'irrimediabile problematicità delle sue conclusioni che, in ogni controversia giuridica, non possono essere mai definitive. [...]». Assonanze a questo pensiero si ritrovano anche nell'ermeneutica giuridica, PATRICK NERHOT, *op. cit.* p. 66: «[...] La regola viene compresa all'interno del circolo ermeneutico fondato sul rapporto tra il problema in questione (nel nostro caso, l'imputazione, n.d.r.) e la ricerca della sua soluzione e questo circolo non si chiude affatto su sé stesso, ma è una creazione continua, una trama analoga a quella storiografica. La legalità di una sentenza, e cioè la forma assunta da un consenso sociale, rimanda alla capacità della sentenza di dimostrare quel che sostiene, tanto quanto alla capacità di convinzione della sua trama, e le conseguenze pratiche del risultato sono un argomento niente affatto trascurabile!». Del circolo ermeneutico fa espressa menzione anche FRANCESCO MAURO IACOVIELLO, *op. cit.*, p. 769: «[...] Dunque v'è un doppio percorso mentale del giudice, si direbbe quasi un circolo ermeneutico: 1) “dall'ipotesi alle prove”: giudizio di rilevanza delle prove; 2) “dalle prove all'ipotesi”: giudizio sul peso delle prove e quindi sulla fondatezza dell'ipotesi».

²⁷ FRANCESCO MAURO IACOVIELLO, *op. cit.*, p. 753. Analogamente, MARIA VITTORIA DELL'ANNA, *op. cit.*, pp. 37 - 38: «[...] La sentenza non è il prodotto esclusivo di un unico momento quello della conclusione del processo e della redazione del testo. La sentenza, mentre conclude il processo, ne riprende proprio nella definizione del testo fasi e protagonisti. Essa è il prodotto di un insieme di scritture a genesi diversa per contenuto, funzioni, canale, destinatari, mittente: dalle scritture difensive ai verbali di interrogatori, dalle perizie tecniche alle sentenze dei gradi precedenti nel caso di giudizi oltre il primo grado, da citazioni normative a passi giurisprudenziali utili a sostenere o confutare una tesi decisionale».

²⁸ FRANCESCO MAURO IACOVIELLO, *op. cit.*, p. 753: «[...] il giudizio sull'imputazione è la sintesi finale di una serie di giudizi provvisori sulle singole prove. Sono proprio questi giudizi provvisori che consentono – nel corso del dibattimento – l'avveduto esercizio di quel formidabile potere officioso che è il criterio di rilevanza e non superfluità: potere che si manifesta tanto nell'ammissione del mezzo di prova, quanto nella formazione della prova (per esempio, non ammettendo una domanda) e che, in definitiva, si risolve non solo nella

187 c.p.p.). Infatti, sull'ipotesi dell'accusa il Giudice dovrà esercitare quella sua prima valutazione sulla verosimiglianza e pertinenza del mezzo di prova²⁹, escludendo le prove che «[...] manifestamente sono superflue o irrilevanti.» (art. 190 c.p.p., a cui fa espresso rinvio l'art. 495 c.p.p.).

Sulla base di queste riflessioni, emerge l'idea di fondo che ha ispirato la presente ricerca e che sarà in più punti richiamata nel proseguito: la struttura normativa della motivazione può essere assunta come criterio normativo e razionale di organizzazione dell'intero discorso, su cui si sviluppa il processo³⁰.

Infatti, se con riferimento alla retorica e alla topica la motivazione della decisione è considerata nella sua essenza di discorso argomentato, essa si rileva non solo come la fine di un «[...] percorso logico – argomentativo a tappe obbligate [...]», in cui le valutazioni – discrezionali della persona del Magistrato devono rispondere a «[...] parametri e criteri pre – definiti, nonché intersoggettivamente verificabili.»³¹, ma anche come l'espressione della razionalità, che deve caratterizzare il rapporto tra diritto e processo nella positivizzazione.

Emerge l'idea che la motivazione non sia solo un ultimo adempimento del giudizio, ma sia condizionata da tutte le attività che precedono la sentenza. Perciò, la ragionevolezza della sentenza è condizionata dalla qualità delle decisioni, che sono state assunte in precedenza dal Giudice –

selezione, ma anche nel modellamento della massa di informazioni probatorie che serviranno per il giudizio conclusivo»; p. 755: «[...] l'imputazione è un fatto complesso, che si compone di una molteplicità di fatti (condotta, nesso di causalità, elemento soggettivo, circostanze) a loro volta scomponibili all'infinito [...]»

²⁹ GIULIO UBERTIS, *I criteri di ammissibilità probatoria*, «Revista Brasileira de Direito Processual Penal», 7,1, Porto Alegre, 2021, p. 197: «[...] Con riferimento poi agli oggetti dei rispettivi giudizi (da qui appare chiaro il riferimento all'imputazione, n.d.r.) differiscono tra loro quelli dei giudizi di verosimiglianza e pertinenza, da un lato, e di rilevanza dall'altro. Nonostante la loro comune funzione sia di delimitare l'attività istruttoria, verosimiglianza e pertinenza concernono gli enunciati da verificare, cioè i temi (od oggetti) di prova, mentre la rilevanza attiene alle fonti (si pensi a testimoni e documenti) e/o ai mezzi (come testimonianza, perizia, ispezione, perquisizione ecc.) di prova».

³⁰ Su questa impostazione di metodo concordano sia FRANCESCO MAURO IACOVIELLO, *op. cit.*, p. 769: «[...] Detto questo, la struttura normativa della motivazione segue le stesse cadenze del processo – giudizio che lo precede (ulteriore riprova della compenetrazione fra processo e giudizio)», sia ALFREDO BARGI che prospetta l'unicità del modello legale di decisione nel processo penale: *Sulla struttura normativa della motivazione e sul controllo in Cassazione*, «Giurisprudenza Italiana», 1997, 1, WKI-UTET, Milano, pag. 1201.

³¹ MARCO CECCHI, *La motivazione rafforzata del provvedimento – Un nuovo modello logico – argomentativo dello stilus curiae*, WKI – CEDAM, Milano 2021, p. XII.

come ad esempio, la citata ordinanza di ammissione delle prove - durante l'intero svolgimento del processo.

Sotto questo profilo, appare ragionevole considerare che gli obiettivi di efficienza e di qualità della giustizia del PON indicati nel primo capitolo, possano essere perseguiti e implementati, proprio riflettendo sulla redazione della motivazione, perché dai requisiti di legittimità - validità di questa si possono evidenziare quali siano le migliori prassi nell'organizzazione del processo.

A conclusione di queste riflessioni, possiamo individuare alcune prime parole chiave (*keywords*), che definiscono lo statuto epistemologico della sentenza in riferimento all'imputazione.

La motivazione deve essere:

corrispondente - rispondente all'interrogativo posto dall'imputazione - esordio,

sul fatto accertato³² - anche se non totalmente corrispondente all'accusa - compatibile e omogenea alla descrizione dell'accadimento di cui alla contestazione,

individualizzante e specifica sugli elementi tipici della fattispecie e sulla corrispondenza di questi con la determinazione del fatto risultante dal giudizio³³.

3.4. L'esposizione sui fatti probatori [art. 546 lett. e) prima parte c.p.p.]

L'obbligo per il Giudice di fornire una «concisa esposizione dei motivi di fatto [...] su cui la decisione si fonda» potrebbe essere interpretato come la semplice esposizione dei fatti accertati. Tuttavia, già nella previgente formulazione del codice Rocco³⁴, si riteneva che i fatti esposti

³² ENNIO AMODIO, *op. cit.*, p. 207, il quale osserva come la motivazione debba dar conto del "fatto accertato" e non del "fatto imputato", perché il primo rende possibile la verifica dell'«[...] aderenza del discorso giustificativo del giudice al vincolo risultante dall'accusa».

³³ Per un sintetico repertorio della giurisprudenza di legittimità in merito al tema della correlazione tra accusa e sentenza, si segnalano: Cass. Pe. - Sez. III - n. 33096 del 08/09/2022; - Sez. II - n. 21776 - del 06/06/2022; - Sez. II - n. 06560 del 19/02/2021 (Rv. 280654 - 01), - Sez. II - n. 12328 del 20/03/2019, - Sez. IV - n. 4497 del 04/02/2016 (Rv. 265946 - 01), - Sez. II - n. 36891 del 13/10/2011 (Rv. 251122).

³⁴ Ci si riferisce all'art. 474 c.p.p., di cui si riporta il testo: «(Requisiti formali della sentenza) La sentenza contiene: 1° l'intestazione al nome del Re e la menzione dell'Autorità che l'ha pronunciata; 2° le generalità dell'imputato o quant'altro valga a identificarlo, le generalità della persona civilmente obbligata per l'ammenda, del responsabile civile e della parte civile; 3° l'enunciazione del fatto e delle circostanze che formano l'oggetto dell'imputazione; 4° la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto, su cui la sentenza

nella motivazione non potessero essere considerati equivalenti al fatto accertato.

Il riferimento della vigente norma [art. 546 lett. e) c.p.p.] ai motivi della decisione pone l'accento sul fatto che il Giudice è chiamato ad un "(..) rendiconto probatorio"³⁵, esponendo non tanto i fatti imputati, ma le prove utilizzate per l'accertamento di quanto è stato contestato all'imputato.

Anche in questo caso la norma risponde ad uno schema retorico tipico della scrittura forense. Infatti, il fatto non è esposto a caso, ma secondo canoni di precisione e di scelta, essendo il discorso organizzato con il chiaro riferimento alla decisione finale³⁶.

È, dunque, evidente che la stessa legge processuale prescrive al Giudice una selezione dei fatti, affinché la motivazione risponda ad un requisito di sintesi, che è espressamente stabilito dall'aggettivo "concisa" della norma in esame. Nondimeno, questa cernita non è affidata all'arbitrio del Magistrato, ma è condizionata dai criteri che saranno adottati per valutare la prova acquisita durante il dibattimento.

3.5. L'argomentazione sui criteri di valutazione della prova [art. 546 lett. e) seconda parte c.p.p.]

L'art. 546 lett. e) seconda parte c.p.p. – modificato dalla Legge n. 103 del 2017 - prescrive plurimi criteri, con cui il Giudice deve dar conto della valutazione sulla prova e conseguentemente sulla selezione dei fatti accertati posti alla base della motivazione. Al di là di considerazioni sul rilievo della citata riforma – che appare soprattutto finalizzata a precisare i temi che devono essere oggetto di valutazione -, è indubbio che il giudizio sulle prove debba essere basato su indicazioni normative, al fine di evitare arbitrii.

È, pertanto, condivisibile quella ricostruzione sistematica che mette in relazione la lettera e) del citato articolo sulla sentenza con gli articoli 192 co. 1 e 2 c.p.p., che disciplina la valutazione delle prove.

è fondata; 5° l'indicazione degli articoli di legge applicati; 6° il dispositivo; 7° la data e la sottoscrizione dei giudici che l'hanno deliberata e del cancelliere. Se, per impedimento sopraggiunto dopo la pubblicazione della sentenza, alcuno dei giudici non può sottoscriverla, ne è fatta menzione prima della sottoscrizione degli altri giudici. Se trattasi di sentenza pronunciata dal pretore, e questi non può sottoscriverla, il presidente del tribunale del circondario vi appone la propria sottoscrizione, menzionando la causa della sostituzione.»

³⁵ ENNIO AMODIO, *op. cit.* p. 208.

³⁶ PAOLO MORO, *L'arte della scrittura*, cit. p. 93 – 94.

Il discorso giustificativo che è chiamato a svolgere il Giudice, obbliga il Magistrato ad esplicitare i criteri utilizzati per valutare i mezzi di prova assunti a dibattimento³⁷; in altre parole, chi decide deve porre in relazione³⁸ le diverse informazioni acquisite per giungere ad un giudizio sul fatto che possa essere verificato nella sua razionalità–logicità. Si tratta, perciò, di valutazioni, di apprezzamenti che richiedono – non solo per espresso dettato di legge, ma anche per la necessità di esplicitarne la razionalità e non l'arbitrarietà – la ricerca di argomenti per la motivazione³⁹. Infatti, sulla base del principio del libero convincimento (art. 192 co. 1 c.p.p.), il Giudice non è vincolato dalla legge sulla valutazione riguardo i risultati di una prova, ma è obbligato a motivare circa la decisione di assumere (*confirmatio*) o disattendere (*refutatio*) una prova ai fini dell'esito del giudizio.⁴⁰

Anche sotto questo profilo, l'intreccio di «regole legali e regole logiche in modo da garantire ad un tempo la legalità della decisione e la libertà del giudizio»⁴¹, mostra ancora una volta quale rilievo assuma la topica nello scrivere la sentenza.

Chi decide è chiamato non ad aderire ad uno schema formale di motivazione, ma a trovare argomenti che siano logici e resistenti alla confutazione; e questa indagine sarà tanto più efficace, quanto più essa risponderà ad un ordine logico, in cui – ad esempio – l'imputazione (l'esordio – tesi, che è oggetto di verifica nel processo) è scomposta in tante “sub – affermazioni” e in altrettanti temi di prova, che a loro volta sono sottoposti ad una procedura di verifica – falsificazione⁴².

³⁷ A cura di ANGELO GIARDA, GIORGIO SPANGHER, *Codice [...]*, cit., II, p. 2752 - 2753.

³⁸ *Id.*, p. 2753, secondo cui «[...] è affermazione autorevolmente sostenuta che il modello normativo della motivazione in fatto debba essere ricostruito secondo la sequenza “fatto probatorio – massima di esperienza – fatto accertato [...] per cui anche la scelta delle massime di esperienza è diretta derivazione dall'obbligo di motivare delineato dal combinato disposto degli artt. 192 co. 1 e 546 co. 1 lett. e) ed attiene al contenuto della logicità della decisione e, come tale suscettibile di controllo anche in sede di legittimità.»; per una critica a questa ricostruzione, FRANCESCO MAURO IACOVIELLO, *op. cit.*, pp. 767 - 772.

³⁹ PAOLO MORO, *L'arte della scrittura*, p. 95.

⁴⁰ PAOLO TONINI, *Manuale di procedura penale*, Giuffrè, Milano 2012, p. 234: «[...] il giudice è “libero” di convincersi e, al tempo stesso, è “obbligato” a motivare razionalmente in relazione all'attendibilità degli elementi di prova ed alla credibilità delle fonti, nonché in merito alla idoneità di una massima di esperienza o di una legge scientifica a sostenere l'inferenza sulla quale si basano le ricostruzioni dell'accusa o della difesa».

⁴¹ FRANCESCO MAURO IACOVIELLO, *op. cit.*, p. 764.

⁴² *Id.*, *op. cit.*, p. 770: «[...] Questo significa che anche la più semplice delle imputazioni si scinde in “sub – affermazioni” riguardanti “subeventi”. Ognuna di queste subaffermazioni diventa un *thema probandum* attorno al quale si coagulano prove e controprove. Tale

Sotto questo profilo l'art. 546 lett. e) c.p.p. deve essere anche interpretato in relazione alla definizione del motivo d'impugnazione di cui all'art. 606 lett. e) c.p.p., che riguarda «[...] la carenza sostanziale del discorso logico»⁴³. Proprio il giudizio di legittimità, non potendosi tradurre in un riesame di terzo grado del fatto, evidenzia la necessità che sulla motivazione possa essere esercitato «[...] un concreto controllo della razionalità del ragionamento giustificativo»⁴⁴.

Sebbene non sia oggetto della presente ricerca l'esame sui limiti del sindacato della Suprema Corte sulla motivazione⁴⁵, alcune considerazioni

scomposizione dell'imputazione in più "temi di prova" ha la sua base normativa nell'art. 527 comma 1 c.p.p. che, trattando della deliberazione collegiale, parla della sottoposizione a decisione delle "questioni di fatto e di diritto concernenti l'imputazione"; dunque, l'imputazione si scinde in più questioni».

⁴³ PAOLO TONINI, *op. cit.*, p. 883.

⁴⁴ ALFREDO BARGI, *op. cit.*

⁴⁵ Senza pretesa di completezza, si segnala sul tema un breve repertorio di pronunce della Suprema Corte, evidenziando – al di là delle massime ufficiali o divulgate - i passaggi argomentativi più significativi. Cass. pe. – Sez. III – n. 9106 del 26/02/2021: «inammissibilità della nuova valutazione sulle risultanze acquisite, diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova, diversa lettura anche logica dei dati processuali, diversa ricostruzione storica, mancanza di motivazione, manifesta illogicità contraddittorietà intrinseca o su atto probatorio ignorato o mancante». Cass. pe. – Sez. VI - n. 5465 del 04/11/2020: «fatti considerati nella decisione impugnata, preclusione alla rilettura con nuovi e diversi parametri di ricostruzione e di valutazione. Valutazione di attendibilità della prova dichiarativa. Non manifesta illogicità. Ricostruzione alternativa lecita considerata, ma disattesa. Esame di tutti gli elementi a disposizione. Corretta interpretazione. Esatta applicazione delle regole della logica. Valutazione analitica e autonoma dei Giudici d'Appello». Cass. pe. – Sez. II - n. 19411 del 12/03/2019: «contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, rilievi di macroscopica evidenza "ictu oculi", ininfluenza delle minime incongruenze. Esclusione dell'obbligo di un orientato e separato atomistico giudizio sui singoli atti. Esclusione della rilettura dei fatti secondo diversi e nuovi parametri. Materiale e radicale incompatibilità con l'iter motivazionale. Doppia conforme. Ammissibilità della sentenza d'appello per *relationem*, risultato organico ed inscindibile. Certezza processuale della responsabilità dell'imputato. Inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza e preclusione della prescrizione.» Cass. pe. – Sez. II – n. 17281 del 08/01/2019: «inammissibilità di vizi attinenti ad argomentazioni giuridicamente corrette, esaurienti logiche e non contraddittorie; inammissibilità di censura che consista in una diversa lettura, fondata su mere ed indimostrate congetture, motivi privi di specificità. Ragionevole dubbio non è un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova. Inapplicabilità dell'art. 192 co. 3 alle dichiarazioni della persona offesa; opportunità di riscontro di queste dichiarazioni nel caso la persona offesa sia costituita parte civile.» Cass. pe. – sez. VI – n. 1913 del 16/10/2017: «principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza, nozione di fatto nuovo quale fatto ulteriore e autonomo rispetto a quello contestato che si aggiunge al *thema decidendum*, nozione di fatto diverso che integra un fatto con connotati materiali difformi tale da rendere necessaria una puntualizzazione, diritto

appaiono opportune sull'argomento. Preme qui evidenziare che il modello normativo della sentenza –sin d'ora esaminato per delineare lo “statuto epistemologico” –è correlato al giudizio di legittimità della Cassazione sulla motivazione. La sentenza non deve essere solo “legale”, cioè corrispondente ai requisiti prescritti dalla legge, ma deve essere anche “giusta”, cioè verificabile e sindacabile. Infatti, essa deve essere argomentata (ancora una volta, il rilievo della retorica e della topica, quale metodo per la scrittura giudiziale) su «[...] un accertamento dei fatti corrispondente alla realtà processuale e tale da giustificare in concreto l'applicazione della norma»⁴⁶. È detto pressoché comune quello di qualificare il controllo della Corte di Cassazione sulla motivazione in fatto, come una verifica sulla giustificazione interna del discorso decisorio, per cui il ragionamento sulle prove del Giudice di merito deve essere completo e non meramente apparente, non viziato da travisamento ed esente da manifeste illogicità [art. 606 co. 1 lett. c) c.p.p.].

In uno studio che aspira a rispondere alla domanda di efficienza e di qualità posta dal PON 2014 – 2020, quanto sin d'ora esposto, può apparire teorico e complesso. In realtà, il continuo confronto tra normativa processualistica e teorica sulla topica è funzionale all'esigenza – ormai diffusa e costantemente richiamata – di sintesi, concisione, «economie argomentative»⁴⁷ negli scritti giudiziari.

L'esame della normativa processuale sulla sentenza con gli “occhiali” della retorica e della topica permette di vedere che nella sua essenza la struttura della motivazione è il più formidabile criterio di selezione “dei temi e degli argomenti” per rispettare il requisito della sintesi e della concisione della motivazione. Infatti, un discorso giudiziario – anche quando sia analitico e preciso – non necessariamente deve essere esteso per essere efficace; esso deve essere della «giusta misura»⁴⁸, perché è in grado di evidenziare i «[...] temi controversi [...]» e quelle sole «[...] informazioni probatorie rilevanti rispetto ai temi da prova»⁴⁹.

Alla luce di quanto esposto in relazione all'art. 546 lett. e) c.p.p. lo “statuto epistemologico” della sentenza può essere definito secondo i seguenti *topoi*; la motivazione deve essere:

di difesa dell'imputato; inammissibilità della rivalutazione sul fatto in presenza di una pluralità di elementi probatori seri, precisi e convergenti. Motivazione sulla pena, superflua specifica motivazione per pene medio basse».

⁴⁶ ALFREDO BARGI, *op. cit.*

⁴⁷ FRANCESCO MAURO IACOVIELLO, *op. cit.*, p. 771 – 772.

⁴⁸ PAOLO MORO, *L'arte della scrittura*, cit. p. 94.

⁴⁹ FRANCESCO MAURO IACOVIELLO, *op. cit.*, p. 771.


- selettiva dei fatti in relazione all'imputazione,
- distintiva sotto il profilo della rilevanza delle fonti di prova in relazione ai temi oggetto di istruttoria,
- valutativa sull'attendibilità delle fonti di prova,
- organizzata logicamente in modo da manifestare un'intrinseca coerenza tra premesse e conclusioni,
- esauriente sotto il profilo della precisione e della coerenza degli elementi probatori.

3.6. Topica e rappresentazione dello statuto epistemologico in una mappa concettuale

Sulla base delle idee chiavi – *topoi* sopra esposti, è possibile delineare una mappa concettuale – senza pretesa di completezza –, che può costituire uno strumento per la pratica quotidiana di scrittura della motivazione.

La domanda focale, su cui è costruita la mappa è la seguente: come deve essere la motivazione per essere corrispondente al modello delineato dalla normativa?

Si ribadisce ancora una volta che la mappa è necessariamente approssimativa, perché essa è destinata ad essere rielaborata, aggiungendo o togliendo concetti⁵⁰ a seconda delle esigenze di chi la utilizza. Quanto si vuol suggerire, è solo un metodo che si pone quale sintesi di quanto sinora esposto nella prima parte del presente studio.



4. Analisi metodologica e applicazione della “mappa concettuale” alle sentenze delle Sezioni Penali del Tribunale di Treviso

La definizione di una mappa concettuale sullo “statuto epistemologico della motivazione” è utile per l’analisi metodologica di provvedimenti giudiziari.

⁵⁰ JOSEPH DONALD NOVAK, *Costruire mappe concettuali*, cit. p. 350.

Nell'ambito della presente ricerca, secondo lo schema topico – retorico delineato nei precedenti paragrafi, è stato esaminato un campione di provvedimenti del Tribunale di Treviso (del cui contenuto si è dato conto in appendice), al fine di rintracciare modelli di argomentazione che possono a ragione essere definiti *topoi*.

Appare considerazione ovvia – ma non scontata – che il grado di complessità della motivazione (qui valutata, riferendosi semplicemente alla quantità di pagine del documento) è condizionata dal tipo di rito instaurato (ordinario o speciale) e dalla composizione dell'organo Giudicante (monocratico o collegiale), essendo questa variabile a seconda della gravità dei reati contestati (art.li 33 *bis* e *ter* c.p.p.).

4.1. Le sentenze della Sezione G.I.P. – G.U.P. e del Giudice Monocratico sull'estinzione del reato e sul patteggiamento

Le sentenze della Sezione G.I.P. - G.U.P. (n. 800/806/820/821/830 del 2021) sono state pronunciate sull'estinzione del reato e sull'applicazione pena.

In particolare, le sentenze di applicazione della pena (n. 800/2021 del G.I.P. e n.ri 575 e 756/2021 del Giudice Monocratico) rispondono allo schema motivazionale, prescritto dall'art. 444 co. 2 c.p.p. (che per la natura del rito non corrisponde a quello dell'art. 546 c.p.p.): qualificazione giuridica dei fatti, esclusione di cause di non punibilità *ex art.* 129 c.p.p., giudizio di congruità sulla pena, benefici, misure.

Queste decisioni evidenziano uno standard sulla motivazione, che discende non solo dalla natura del provvedimento (decisione a seguito di rito speciale), ma anche dall'adozione di prassi dell'Ufficio.

Ad esempio, l'utilizzo di un modulo prestampato – come nella sentenza n. 756/2021 del Giudice Monocratico –, per quanto possa apparire “burocratico” o poco elegante -, è indubbiamente utile.

Infatti, esso non solo agevola la stesura di una motivazione che sia conforme alla normativa processuale, ma rende il provvedimento chiaro ed efficace sotto il profilo comunicativo. Preme evidenziare che questo metodo di scrittura – cioè il ricorso ad un testo precompilato - è razionalmente giustificato; esso è nella sua essenza un *topos*, un comune modo di organizzare lo scritto rispondente ad una logica combinatoria⁵¹, quasi

⁵¹ PAOLO MORO, *Topica giuridica 2.0. Cultura e tecnologia della ricerca legale*, in ID. (a cura di), *Etica Informatica Diritto*, FrancoAngeli, Milano 2008, p. 93: «[...] la topica si presenta soprattutto come uno schema ordinato, fondato sulla logica combinatoria [...] In tal modo,

matematica, cioè quella di associare continui e nuovi significati (i vari casi in esame) a forme “vuote” già predeterminate.

4.2. Le sentenze del Collegio e del Giudice Monocratico a seguito di giudizio

Più significative per le verifiche delle premesse teoriche della presente ricerca, sono le sentenze pronunciate a seguito di giudizio sia dal Giudice Monocratico che dal Collegio.

In merito all’esordio – imputazione, le motivazioni delle sentenze esaminate possono essere sommariamente suddivise secondo due diverse impostazioni:

- quelle che fanno espresso richiamo all’imputazione già scritta nella epigrafe - rubrica – prima pagina della sentenza (es: n.ri 3/App., 319, 220, 809 del 2019, 343, 779 del 2020, 712, 1062, 1135, 1208 del 2021, 830 del 2022);
- quelle che esprimono una prima analisi del fatto contesto (sentenze n. 1151 del 2021, 239, 264, 396 del 2022), introducendo uno specifico paragrafo intitolato “*LA CONTESTAZIONE*”, in cui sono sintetizzati i fatti principali dell’imputazione.

«1) LA CONTESTAZIONE. Agli imputati è stato contestato di avere utilizzato fatture relative ad operazioni inesistenti emesse nel periodo [data 1] dalla società [impresa 1], quali amministratori della società [impresa 2], così indicando nelle dichiarazioni dei redditi e Iva elementi passivi fittizi.» (sentenza n. 1151 del 30/11/2021)

Sulla base di quanto scritto nel precedente capitolo (paragrafo 3.3), una pur breve rielaborazione – analisi sull’imputazione, rende più specifico l’esordio della motivazione. Infatti, la sintesi sulla contestazione favorisce sin da subito la comunicazione di quei fatti, che saranno rilevanti per il dibattito, essendo oggetto di prova.

È degno di nota il fatto che, anche laddove la motivazione esordisca con un semplice richiamo all’imputazione, in sede di ricostruzione dei fatti, siano citati precedenti giurisprudenziali, al fine di definire l’ambito di applicazione della fattispecie contestata. Nell’appendice per queste

formulando concetti che definiscono rapporti tipici e formali, l’attività topica diventa una fabbricazione produttiva di discorsi schematici o “in serie” si propone esclusivamente di produrre un risultato successivo ed esterno al suo esibirsi, che non dipende tanto dall’*ingenium* del ricercatore, quanto dalla conformità procedurale dell’operazione combinatoria ad un insieme di regole di calcolo prestabilite».

sentenze è stata annotata la giurisprudenza che è stata richiamata nelle motivazioni, distinguendo tra conforme o difforme all'imputazione.

Un interessante esempio di specificazione dell'imputazione – considerato l'esame compiuto dal Giudice su orientamenti contrastanti – è dato da una fattispecie in tema di lesione colpose a seguito di infortunio nei luoghi di lavoro.

[...] Il datore di lavoro, in altre parole, ha l'obbligo di garantire la sicurezza nell'ambiente di lavoro e di accertarsi che i macchinari messi a disposizione dei lavoratori siano sicuri e idonei all'uso, a prescindere dalla configurabilità di concorrenti responsabilità del fabbricante o del fornitore (argomento conforme all'imputazione – tesi, n.d.r.). Detta regola soffre, peraltro, un'eccezione nell'ipotesi in cui l'accertamento del fattore di rischio o del vizio di progettazione o costruzione non sia possibile con l'ordinaria diligenza e richieda il possesso di particolari competenze tecniche (cfr. tra le altre, Cass., Sez. 4, sentenza n. 1184 del 3.10.2018. (argomento contrario all'imputazione - tesi, introducendo una deroga alla regola cautelare in precedenza esposta n.d.r.). Per tali ragioni, la giurisprudenza di legittimità ha altresì escluso che il datore di lavoro possa andare esente da responsabilità per il solo fatto che il macchinario riportati la marchiatura di conformità CE o sia stato prodotto da un soggetto di riconosciuta competenza tecnica; gli obblighi cautelari gravanti sul datore di lavoro, infatti, implicano un costante monitoraggio dell'integrità della macchina, del suo funzionamento e del corretto utilizzo da parte degli addetti (cfr. Cass., Sez. 4, sentenza n. 33285 del 6/4/2011 e Cass., sentenza n. 26247 del 14/6/2013). (contro-argomentazione che confuta la deroga sopra esposta, n.d.r.) (Sentenza n. 343 del 2020)

Analogamente i Giudici sono ricorsi al precedente giurisprudenziale per fattispecie di reato, la cui condotta deve essere determinata (fattispecie sotto questo profilo tutte già vagliate dalla Corte Costituzionale) con riferimento al caso in esame.

[...] Il concetto di reiterazione, utilizzato nella norma incriminatrice [art. 612 bis c.p. n.d.r.], chiarisce in modo preciso che sono necessarie (e sufficienti) almeno due condotte di minaccia o di molestia, le quali devono essere idonee a cagionare uno dei tre eventi alternativamente previsti dal precetto penale; una tale valutazione di idoneità non può che essere condotta, in concreto, dal giudice esaminando il singolo caso sottoposto a suo giudizio e tenendo conto che, come ha ripetutamente sottolineato la giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenze n. 46331 del 2013 e n. 6417 del 2010) non è sufficiente il semplice verificarsi di uno degli eventi previsti dalla norma penale, né basta l'astratta idoneità della condotta a cagionarlo, occorren-

do invece dimostrare il nesso causale tra condotta posta in essere dall'agente e i turbamenti derivati alla vita privata della vittima. (Sentenza n. 319 del 21/03/2019)

[...] 7.1. Quanto al delitto di cui al capo A, sulla natura sessuale degli atti di cui si tratta non vi possono essere dubbi, trattandosi di palpeggiamenti di una zona erogena, quale il sedere; l'indebita compromissione della libera determinazione sessuale della vittima, nel caso di specie, è resa evidente dall'atteggiamento in concreto della condotta, posta in essere con modalità particolarmente insidiose, in tempo di notte e in luogo di privata dimora; sul punto deve essere richiamata la prevalente e condivisibile giurisprudenza di legittimità in tema di violenza sessuale, secondo la quale "l'elemento oggettivo, oltre a consistere nella violenza fisica in senso stretto o nella intimidazione psicologica in grado di provocare la coazione della vittima, si configura anche nel compimento di atti sessuali repentini, compiuti improvvisamente all'insaputa della persona destinataria, in modo da poterne prevenire anche la manifestazione di dissenso" (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 46170 del 18/07/2014, Rv. 260985 – 01), circostanze evidentemente avvenute nel caso di specie, in cui [Persona 1] ha palpeggiato la vittima, mentre la stessa si trovava nel proprio letto, dandogli la schiena. (Sentenza n. 779 del 24/11/2020)

Queste citazioni di principi di diritto, affermati dalla Suprema Corte di Cassazione, rispondono non solo all'esigenza di precisare l'ambito applicativo del reato oggetto d'imputazione, ma anche ad un canone di buona scrittura processuale⁵². La precisazione – qui intesa soprattutto come specificazione di significati – è di certo un momento precipuo nella positivizzazione, perché riduce la polisemia della lettera della norma – pluralità di significati di un vocabolo – in relazione al caso in esame⁵³.

Sotto il profilo dell'esposizione dei fatti le decisioni esaminate sono sintetiche [art. 546 co. 1 lett. e) prima parte c.p.p.] e si conformano alle varie linee guida, che da tempo sono elaborate da più parti⁵⁴. Infatti, in nessun provvedimento esaminato è stata riscontrata un'«integrale acriti-

⁵² PAOLO MORO, *L'arte della scrittura*, pp. 93 – 94.

⁵³ Risponde a questa esigenza anche l'uso di tecnicismi e (ri)definizioni nel linguaggio giuridico; sull'argomento FEDERIGO BAMBI, *Leggi, contratti, bilanci. Un italiano a norma?*, Accademia della Crusca, Firenze 2016, pp. 45 – 48.

⁵⁴ In merito si vedano: <https://ca-firenze.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/All_15_PROTOCOLLO_Motivazione_sentenza_e_capi_imputazione.pdf>. Ministero della Giustizia, Gruppo di lavoro sulla chiarezza e la sinteticità degli atti processuali, Relazione del 16 febbraio 2018. Meno recente: ERNESTO LUPO, ENNIO. AMODIO, *Alla ricerca di linee guida affidabili per una motivazione concisa*, in <<https://www.giustiziainsieme.it/PIDIEFFE/Pages%20from%203120%20interno-8.pdf>>.

ca trascrizione di deposizioni» in una motivazione «macroscopicamente sovrabbondante»⁵⁵, ma concise narrazioni circa i fatti esposti dai testimoni, magari suddividendo le singole deposizioni in paragrafi numerati.

Di seguito alcuni esempi.

Dalla deposizione del teste [Persona 1], della Guardia di Finanza di [Luogo 1], risulta che nel corso dell'anno [Data 1] la Guardia di Finanza di [Luogo 1] provvedeva ad effettuare una visita fiscale alla società [Impresa 1] in quanto la Guardia di Finanza di [Luogo 2] aveva chiesto di verificare l'effettiva contabilizzazione di fatture emesse dalla ditta [Impresa 2] con sede a [Luogo 3]. (...) È stata poi sentita la teste [Persona 2], commercialista della [Impresa 1], la quale ha riferito che annualmente la società riceve tra 500 e 1000 fatture, e di aver verificato, in ordine alle fatture oggetto di contestazione, il ricevimento ed il pagamento delle stesse. Ulteriormente stato sentito il teste [Persona 3], dipendente della [Impresa 1] quale carpentiere – saldatore, il quale ha riferito che arrivava spesso merce dai fornitori e che provvedeva lui scaricarla. (Sentenza N. 1151 del 30/11/2021)

⁵⁵ Ministero della Giustizia, Gruppo di lavoro cit., p. 31 con richiamo al principio di diritto affermato da Cass. S.U. pen. n. 40516 del 2016 di cui si riporta il punto n. 9 della decisione, ai nostri fini il più significativo: «La pronunzia pone difficoltà di lettura, presentando talune patologie quanto all'esame delle questioni cruciali: la distonia tra motivazione e dispositivo; l'elefantiasi che offusca le ragioni della decisione; la disorganica esposizione delle prove e dei fatti, senza che ne sia chiaramente esplicitata la rilevanza in ordine alla risoluzione delle questioni controverse. L'atto consta di oltre duecento pagine, ma la parte di gran lunga preponderante del testo è costituita dalla integrale, acritica trascrizione di deposizioni assunte nel giudizio. Non solo il documento è macroscopicamente sovrabbondante, ma neppure esplicita le ragioni di tanta profusione, né soprattutto indica quali sono i passaggi degli atti acriticamente trascritti che esercitano un ruolo nella logica della decisione. Si tratta di uno stile che si rinviene spesso nella produzione giurisprudenziale, alimentato anche dalla tecnologia di riproduzione dei testi. Tale stile ostacola la comprensione del senso della decisione, tradisce la funzione euristica della motivazione, disattendendo precise indicazioni di plurime norme processuali. Di fronte a tale preoccupante degenerazione, le Sezioni Unite ritengono di dovere rimarcare il fenomeno dell'assenza di una chiara distinzione tra il contenuto della prova ed i fatti che da essa si desumono. L'acritica trasposizione nella sentenza del tenore delle prove, senza l'appropriata spiegazione in ordine ai fatti che si ritengono accertati, costituisce una patologica rottura della sequenza dei momenti dell'operazione decisoria, che rischia di vulnerarne la tenuta logica. Per contro, la chiara visione della sequenza indicata consente di ricondurre l'atto al virtuoso paradigma della chiarezza e concisione. Si segnano e si discutono, ove occorra anche diffusamente, solo i fatti rilevanti e le questioni problematiche, liberando la motivazione dalla congerie di dettagli insignificanti che spesso vi compaiono senza alcuna necessità».

In relazione ad imputazione complessa (cinque imputati) e sei capi d'imputazione, variamente contestati anche a titolo di concorso, la motivazione – conformemente a quanto abbiamo argomentato al capitolo 3.5. Anche con riferimento a nota 42 -, è stata organizzata, suddividendo le molteplici condotte che emergevano nell'imputazione, ed attribuibili ai diversi imputati:

Ai fini di una migliore comprensione dei fatti di causa, si impone una breve premessa in ordine alla natura dei rapporti che intercorrevano, al febbraio del 2013, tra il [Persona 1] e la [Persona 2], autrice materiale delle condotte contestate e protagonista assoluta della vicenda; solo, così, infatti potranno essere correttamente inquadrare e analizzate, anche con riferimento agli odierni imputati, le emergenze istruttorie, che consentono di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di [Persona 3] [Persona 4] e di [Persona 5], nei limiti che verranno esplicitati nel corso della motivazione.

1. Il ruolo di [Persona 2] nel Gruppo [Impresa 1] [...]
2. La scoperta dell'attività distrattiva.
3. L'allontanamento di [Persona 2] e di [Persona 4].
4. L'attività investigativa della Guardia di Finanza [...]. (Sentenza n. 220 del 28/02/2019).

In ogni provvedimento analizzato è chiara – anche graficamente - la cesura tra la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle fonti di prova.

[...] Così ricostruiti i fatti di causa, si impone la assoluzione dell'imputato in relazione al capo A, mentre lo stesso deve essere condannato in relazione ai delitti di cui ai capi B e C, nei termini che seguono. (Sentenza n. 712 del 20/07/2021)

[...] Fatti del [Data 1] [...] Fatti del [Data 2] [...] Testimonianze di [Persona 1] e di [Persona 2] [...] Testimonianze del Luog. [Persona 3] e del Mar. [Persona 4] [...] Esame dell'imputato [...] Valutazione del materiale probatorio [...]. (Sentenza n. 499 del 12/05/2022)

[...] 1) LA CONTESTAZIONE [...] 2) LA RICOSTRUZIONE DEI FATTI [...] 3) LA VALUTAZIONE DEL MATERIALE PROBATORIO [...]. (Sentenza n. 415 del 21/04/2022).

[...] Ciò premesso è opportuno precisare che, per ragioni di logica espositiva e ricostruttiva, si verrà a valutare il materiale di prova acquisito distinguendo i diversi capi d'imputazione. [...] (Sentenza n. 396 del 19/04/2022).

[...] La valutazione del riassunto materiale istruttorio porta a ritenere sicuramente dimostrate, dai testi assunti e dai documenti acquisiti, le condotte in rubrica. La commissione dei fatti contestati ai primi due capi d'imputazione e la loro riferibilità indubbia a tutti gli imputati consegue alle seguenti dimostrate circostanze: [...]. (Sentenza n. 109 del 08/02/2022)

I criteri di valutazione della prova variano a seconda del reato imputato.

Nei fatti riconducibili a fenomeni di violenza – domestica, di genere, di criminalità urbana – tendenzialmente il Giudice ha incentrato le proprie argomentazioni sull'attendibilità delle testimonianze delle persone offese (es., sentenze: 319, 809 del 2019, 779 del 2020, 712 del 2021, 88, 264, 830 del 2022). In questi casi, soprattutto è valutata dall'Autorità Giudiziaria la narrazione della vittima – sotto il profilo della logicità, coerenza –, ma anche la mancanza di plausibili ricostruzioni alternative da parte dell'imputato.

[...] Nel caso di specie, le dichiarazioni di [Persona 1] appaiono pienamente attendibili, attesa la loro intrinseca coerenza, nonché la loro logicità e precisione; nonostante l'istruttoria abbia fatto emergere un tessuto relazione particolarmente inquinato (oltre al presente procedimento e a quello che vede indagato [Persona 1] per lesioni nei confronti della [Persona 2], vi sono delle querele anche tra la [Persona 3] e la [Persona 2] e tra il [Persona 1] e la [Persona 4], la parte civile ha offerto una ricostruzione dei fatti equilibrata, priva di forzature o esagerazioni; [...].

[...] [Persona 2], a fronte di un tale quadro probatorio, non ha fornito una spiegazione logica, coerente ed attendibile del proprio comportamento; la stessa si è limitata a negare ogni addebito, sostenendo di essere stata vittima di violenze da parte di [Persona 1] e giustificando i comportamenti non smentibili – in quanto documentati da video, audio o messaggi (..) con la volontà di recuperare beni personali e la necessità di difendersi da eventuali aggressioni. La versione difensiva non può essere accolta; in primo luogo, deve essere evidenziata la scarsa credibilità di [Persona 2] [...]. (Sentenza n. 319 del 21/03/2019).

[...] Va poi rilevato come la deposizione della parte offesa sia logica, coerente e lineare, oltre che riscontrata dalle dichiarazioni degli altri testi assunti, e come la stessa appaia credibile perché fornita immediatamente dopo i fatti ai carabinieri intervenuti sul posto e perché riscontrata anche dal rinvenimento in sede di perquisizione del fucile e della mazza da baseball con cui la parte offesa ha dichiarato di essere stata minacciata e colpita, nonché della scala utilizzata per saltare la recinzione. [...].

[...] Tali dichiarazioni non appaiono però attendibili, essendo oggettivamente riscontrato dal certificato del pronto soccorso agli atti che [Persona 1] nell'occasione fu colpito alle gambe, e quindi non essendo plausibile che la discussione tra il ragazzo ed il [Persona 2] sia avvenuta tranquillamente, né essendo credibile che [Persona 1] si sia allontanato dall'abitazione autonomamente e liberamente, giacché se ciò fosse accaduto la cosa più logica e naturale sarebbe stata uscire dalla porta principale, non essendovi alcun plausibile motivo (visto che a quel punto i genitori di [Persona 3] sapevano che lui era in casa) per uscire dal retro scavalcando la recinzione [...]. (Sentenza n. 264 del 17/03/2022)

Anche in questi provvedimenti il discorso giudiziale risponde ad uno schema retorico tipico della scrittura forense, cioè quello della *confirmatio* e della *confutatio*⁵⁶. Infatti, in questi casi la mancanza di narrazioni che inficiano la tesi dell'imputazione (*confutatio*), costituisce a sua volta conferma della premessa che si vuol dimostrare (*confirmatio*).

Per altri tipi di reato (in particolare, per quelli in materia di fallimento), in cui la prova è per lo più documentale, le argomentazioni della motivazione si incentrano soprattutto sulla valutazione circa la corrispondenza dei fatti all'imputazione e sul concorso di persona nel reato.

[...] [Persona 1] merita, invece, di essere assolto dai reati di cui ai capi B) e C) allo stesso contestati con decreto che dispone il giudizio r.g. Dib. 1200/2018, secondo le formule terminative di cui al dispositivo. È pur vero che [Persona 1] a far [Data 1] è stato nominato liquidatore della società [Impresa 1]. Nel caso di specie, però, non è emerso con certezza che lo stesso svolgesse effettivamente detto ruolo, essendo anzi il risultato che il [Persona 2] ha proseguito anche in tale periodo nella gestione ordinaria della società. (Sentenza n. 396 del 19/04/2022).

In un solo provvedimento esaminato, è stata valutata –sembra d'ufficio - la questione circa l'inutilizzabilità della prova assunta (art. 191 c.p.p.) – prelevamento e analisi di campioni di alimenti -. La decisione sulla piena attendibilità dei risultati di laboratorio è stata motivata, richiamando preciso precedente della giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 1135 del 25/11/2021 con citazione di Cass. pe. – sez. III – n. 27587 del 16/06/2020).

4.3. Altre tipologie di sentenze esaminate

Sono state esaminate anche sentenze pronunciate a seguito di giudizio abbreviato (sentenza G.U.P. – G.I.P. n. 72, 561, 1124 del 2022), la cui

⁵⁶ PAOLO MORO, *L'arte della scrittura*, cit. p. 95.

motivazione è strutturata come quella a seguito di dibattimento (espresso rinvio dell'art. 442 c.p.p. agli articoli 529 e seguenti c.p.p.).

L'alternatività e specialità di questo rito non determina un ridimensionamento dell'estensione della motivazione, come è dimostrato dalla sentenza n. 561 del 2022. Infatti, in questa decisione la contestazione di due fattispecie di bancarotta ha comunque comportato un'articolata motivazione in relazione alle condotte contestate ai singoli imputati.

Dunque, una considerazione - magari ai più ovvia - si impone.

La maggiore o minore trattazione nel discorso della motivazione non dipende tanto dal rito adottato, ma è strettamente condizionata dalla complessità dell'imputazione e dalle risultanze istruttorie, che anche in un rito a prova contratta - com'è il giudizio abbreviato - non necessariamente sono poche.

5. Considerazioni conclusive sulla chiarezza e sulla sinteticità della motivazione: la rilevanza del metodo

Il presente lavoro è stato condotto sull'esperienza giudiziaria delle Sezioni Penali del Tribunale di Treviso.

I vari provvedimenti esaminati - tra cui non sono stati considerati quelli cautelari - si mostrano eterogenei per stili, ma riconducibili allo schema normativo, da cui si sono prese le mosse, cioè l'art. 546 c.p.p.

La citata norma, esaminata anche sotto il profilo metodologico (retorica e topica), si mostra idonea ad essere considerata un valido criterio di organizzazione del discorso giudiziario, che connota il processo. È già stato messo in luce che la normativa sulla motivazione è complessa; questo non significa che la sentenza debba essere necessariamente prolissa.

Il modello processuale della sentenza è articolato, perché lo stesso processo è un'esperienza che si manifesta su molteplici fasi, essendo fondamentalmente una comunicazione di più parti, ognuna portatrice di proprie valutazioni.

Pertanto, quando si prescrive che gli atti - ed in particolare la motivazione della sentenza - debbano essere chiari e sintetici, non è possibile prescindere dalla natura dell'esperienza giudiziaria. Se si vuole superare una prospettiva formale, che considera la scrittura giudiziaria solo un problema di stile (di cui la soluzione sarebbe il limite alla dimensione del testo o l'utilizzo di *keywords*), è necessario riflettere sul metodo, con cui è considerata la motivazione.

In conclusione, facciamo proprie le parole di un autore che è stato assunto a riferimento nel presente studio:

[...] Si dirà: ma tutto questo discorso ha la tipica evanescenza di un pensiero utopico. Col carico di lavoro che lo sovrasta, dove troverà il giudice il tempo per simili elaborate motivazioni? Innanzitutto non è detto che si richieda più tempo: la consapevolezza del metodo legale di motivare e l'osservanza di tale metodo elimineranno le tante superfluità – come digressioni, circonlocuzioni e ripetizioni – che gonfiano le nostre sentenze. Stile asciutto e passaggi logici: ecco il modo di motivare. Eppoi, se anche la motivazione richiedesse più tempo, questo costo andrebbe tranquillamente pagato se si vuole che il processo penale raggiunga quello scopo che il Filangieri scolpì con queste parole: “Togliere quanto si possa all’innocente ogni spavento, al reo ogni speranza, ed a’ giudici ogni arbitrio”⁵⁷.

⁵⁷ FRANCESCO MAURO IACOVIELLO, *op. cit.*, p. 781.

6. Appendice: topica giudiziale e schema tipico della motivazione della decisione penale

PROVVEDIMENTO: SENTENZA N. 3/2019											
AUTORITÀ: TRIBUNALE		UFFICIO: GIUDICE MONOCRATICO		ARGOMENTAZIONE			CONCLUSIONI				
ESORDIO		ESPOSIZIONE		FUNZIONE ORGANIZZATIVA			TOPICA PRAGMATICA				
FUNZIONE EURISTICA		Imputazione		Istruttoria			Sentenza - Decisione				
Data del fatto	Enunciazione del fatto	Legge-Norma	Giurisprudenza sul reato	Mezzi di prova	Questioni sull'ammissibilità-utilizzabilità della prova	Giurisprudenza sul mezzo di prova	Valutazione prove a carico	Valutazione prove a discarico	In rito	Sul fatto	Sul reato
29/10/2012	Lesioni personali colpose gravissime per incidente: urto con bicicletta a seguito dell'inosservanza dell'obbligo di precedenza, del principio informatore della circolazione, nonché della norma generale sulla velocità	Artt 590 co. 2) e co. 3 c.p., 140 e 141 c.d.s.	Conforme all'imputazione Differme dall'imputazione	Testimonianza, consulenze tecniche, documenti	Si, sulla lista testi della parte civile	Conforme sull'ammissibilità - utilizzabilità Differme sull'ammissibilità - utilizzabilità	Si, sulla legittimità e concordanza delle consulenze	No	No	Si	Artt. 530 e 605 c.p.p.
			No			No					

AUTORITÀ: TRIBUNALE		UFFICIO: GIUDICE MONOCRATICO		PROVVEDIMENTO: SENTENZA N. 319/2019								
ESORDIO		ESPOSIZIONE		ARGOMENTAZIONE			CONCLUSIONI					
FUNZIONE EURISTICA		FUNZIONE EURISTICA		FUNZIONE ORGANIZZATIVA			TOPICA PRAGMATICA					
Imputazione		Imputazione		Istruttoria			Sentenza - Decisione					
Data del fatto	Enunciazione del fatto	Legge-Norma	Giurisprudenza sul reato	Mezzi di prova	Questioni sull'ammissibilità-utilizzabilità della prova	Giurisprudenza sul mezzo di prova	Valutazione prove a carico	Valutazione prove a discarico	In rito	Sul fatto	Sul reato	
Dal novembre 2017 al febbraio 2018 (con condotta perdurante)	Condotte reiterati di minaccia e molestia, consistite in telefonate, messaggi whatsapp, appuntamenti presso l'abitazione, intrusioni, lancio di sassi, ingenerando nella persona offesa stato d'ansia e di paura, fondato timore per la propria incolumità	Art. 612 bis c.p.	Conforme all'imputazione Difforme dall'imputazione	Testimonianze, documenti, esame imputato	Si, sulla richiesta di perizia psichiatrica del P.M.	Conforme sull'ammissibilità - utilizzabilità	Difforme sull'ammissibilità - utilizzabilità	Si, sull'attendibilità delle dichiarazioni della parte civile anche in mancanza di riscontri	Si, versione illogica, contraddittoria, inattendibile	No	Si	Artt. 533 e 535 c.p.p.
			Si, Cass. Pen. 46331 del 2013, n. 6417 del 2013			No	No					

AUTORITÀ: TRIBUNALE		UFFICIO: GIUDICE COLLEGALE		PROVVEDIMENTO: SENTENZA N. 809/2019									
ESORDIO		ESPOSIZIONE		ARGOMENTAZIONE					CONCLUSIONI				
FUNZIONE EURISTICA		Imputazione		FUNZIONE ORGANIZZATIVA					TOPICA PRAGMATICA				
				Istruttoria					Sentenza - Decisione				
Data del fatto	Enunciazione del fatto	Legge-Norma	Giurisprudenza sul reato	Mezzi di prova	Questioni sull'ammissibilità-utilizzabilità della prova	Giurisprudenza sul mezzo di prova	Valutazione prove a carico	Valutazione prove a scarico	In rito	Sul fatto	Sul reato		
16/04/2016	Inudazione a subire atti sessuali in danno di persona in condizioni di inferiorità psichica	Art. 609 bis co. 1 e 2 n. 1 cp.	Conforme all'imputazione Differme dall'imputazione	Testimonianze, incidente probatorio, documenti, esame imputato	No	Conforme sull'ammissibilità - utilizzabilità Differme sull'ammissibilità - utilizzabilità	Si, sulla determinatezza e precisione delle dichiarazioni della persona offesa e degli altri testimoni	Si, verosimile e coerente	No	Si	Artt. 530 co. 2 c.p.p.		
			No			No			No	No			

PROVVEDIMENTO: SENTENZA N.779/2020											
AUTORITA': TRIBUNALE		UFFICIO: GIUDICE COLLEGALE		ARGOMENTAZIONE						CONCLUSIONI	
ESORDIO		ESPOSIZIONE		FUNZIONE ORGANIZZATIVA				TOPICA PRAGMATICA			
FUNZIONE EURISTICA		Imputazione		Istruttoria		Sentenza - Decisione					
Data del fatto	Enunciazione del fatto	Legge-Norma	Giurisprudenza sul reato	Mezzi di prova	Questioni sull'ammissibilità-utilizzabilità della prova	Giurisprudenza sul mezzo di prova	Valutazione prove a carico	Valutazione prove a discarico	In rito	Sul fatto	Sul reato
27/07/2016	Induzione a subire atti sessuali in danno di persona di età inferiore ai quattordici anni, introduzione clandestina in domicilio	Art.li 609 bis co. 1 e 609 ter co. 1 n. 1, 614 co. 1, 2, 61 n. 2 c.p. con recidiva	Conforme all'imputazione Difforme dall'imputazione No	Testimonianze, incidente probatorio, documenti, esame imputato	No	Conforme sull'ammissibilità - utilizzabilità Difforme sull'ammissibilità - utilizzabilità	Si, sull'attendibilità della parte civile unitamente a riscontri estrinseci	Si, non pertinente la consulenza di parte, non attendibile la testimonianza	No	Si	Art.li 533 e 535 c.p.p.
			Cas. Pen. N. 46170 del 2014 sulla violenza sessuale, Cass. Pen. N. 30742 del 2019 sulla violazione di domicilio			No			No		

PROVVEDIMENTO: SENTENZA N.343/2020											
AUTORITA': TRIBUNALE		UFFICIO: GIUDICE MONOCRATICO		ARGOMENTAZIONE						CONCLUSIONI	
ESORDIO		ESPOSIZIONE		FUNZIONE ORGANIZZATIVA				TOPICA PRAGMATICA			
FUNZIONE EURISTICA		Imputazione		Istruttoria				Sentenza - Decisione			
Data del fatto	Enunciazione del fatto	Legge-Norma	Giurisprudenza sul reato	Mezzi di prova	Questioni sull'ammissibilità-utilizzabilità della prova	Giurisprudenza sul mezzo di prova	Valutazione prove a carico	Valutazione prove a discarico	In rito	Sul fatto	Sul reato
23/06/2015	Negligenza, imprudenza, imperizia e violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nel mettere a disposizione di un lavoratore dipendente macchina non conforme, così da causare lesione personale colposa grave consistita nell'amputazione del 2° dito della mano sinistra	Artt. 113, 590 co. 1 - 2 - 3 c.p., art. 70 d.lgs. n. 81/2008	Conforme all'imputazione Difforme dall'imputazione	Testimonianze, documenti, esame imputato	No	Conforme sull'ammissibilità - utilizzabilità Difforme sull'ammissibilità - utilizzabilità	Si, sulla colpa con richiamo a Cass. Pen. N. 38818 del 2005, e sul nesso causale	Si, sull'esclusione della colpa e del nesso causale	No	Si	Artt. 533 e 535 c.p.p.
			Cass. Pen. N. 33285 del 2011 e n. 26247 del 2013 Cass. Pen. N. 1184 del 2018			No			No		

PROVVEDIMENTO: SENTENZA N.712/2021											
AUTORITÀ: TRIBUNALE		UFFICIO: GIUDICE COLLEGALE			ARGOMENTAZIONE			CONCLUSIONI			
ESORDIO		ESPOSIZIONE			FUNZIONE ORGANIZZATIVA			TOPICA PRAGMATICA			
FUNZIONE EURISTICA		Imputazione			Istruttoria			Sentenza - Decisione			
Data del fatto	Enunciazione del fatto	Legge-Norma	Giurisprudenza sul reato	Mezzi di prova	Questioni sull'ammissibilità-utilizzabilità della prova	Giurisprudenza sul mezzo di prova	Valutazione prove a carico	Valutazione prove a discarico	In rito	Sul reato	
Dal mese di febbraio 2019 al settembre 2019	Maltrattamenti nei confronti di convivente, mediante minacce, ingiurie e lesioni fisiche registrate di abitualità; lesioni personali gravissime, aggravate, inosservanza della misura cautelare di allontanamento e di divieto di avvicinamento	Artt. 572 co. 3, 563, 583, 585, 571 c. 1 co. 1 n. 1, 387 bis c.p.	Conforme all'imputazione	Differme dall'imputazione	Testimonianze, documenti, perizia e consulenze tecniche, imputato	No	Conforme sull'ammissibilità - utilizzabilità	Sì, l'attendibilità della deposizione della parte civile	Sì, sull'astrattezza per assenza di riscontri della sentenza di primo grado con richiamo a Cass. Pen. N. 3817 del 2019	No	Artt. 530 co. 2 sul capo relativo ai maltrattamenti; 583 e 585 c.p.p. sugli altri; lesioni aggravate e violazione misura cautelare
			No	No		Conforme sull'ammissibilità - utilizzabilità					

AUTORITÀ: TRIBUNALE		UFFICIO: G.I.P. - G.U.P.		PROVVEDIMENTO: SENTENZA N. 800/2021									
ESORDIO		ESPOSIZIONE		ARGOMENTAZIONE			CONCLUSIONI						
FUNZIONE EURISTICA		FUNZIONE EURISTICA		FUNZIONE ORGANIZZATIVA			TOPICA PRAGMATICA						
Imputazione		Imputazione		Istruttoria			Sentenza - Decisione						
Data del fatto	Enunciazione del fatto	Legge-Norma	Giurisprudenza sul reato		Mezzi di prova	Questioni sull'ammissibilità-utilizzabilità della prova	Giurisprudenza sul mezzo di prova		Valutazione prove a carico	Valutazione prove a discarico	In rito	Sul fatto	Sul reato
			Conforme all'imputazione	Difforme dall'imputazione			Conforme sull'ammissibilità - utilizzabilità	Difforme sull'ammissibilità - utilizzabilità					
Dall'anno 2018 al 03/10/2019	Continui messaggi e telefonate, appostamenti, ingiurie, aggressione con lesioni guaribili in 3 gg	Art.li 582, 585 e 612 bis c.p.	Conforme all'imputazione	Difforme dall'imputazione	Indagini	Nessuno	Conforme sull'ammissibilità - utilizzabilità	Difforme sull'ammissibilità - utilizzabilità	Qualificazione giuridica dei fatti, comparazione delle circostanze, congruità della pena	Nessuna	No	No	Artt. 129, 444, 445 c.p.p.
			No	No			No	No					

		PROVVEDIMENTO: SENTENZA N. 806/2021											
AUTORITÀ: TRIBUNALE		UFFICIO: G.I.P. - G.U.I.P.		ARGOMENTAZIONE					CONCLUSIONI				
ESORDIO		ESPOSIZIONE		FUNZIONE ORGANIZZATIVA					TOPICA PRAGMATICA				
		Imputazione		Istruttoria					Sentenza - Decisione				
Enunciazione del fatto		Legge-Norma	Giurisprudenza sul reato		Mezzi di prova	Questioni sull'ammissibilità-utilizzabilità della prova	Giurisprudenza sul mezzo di prova		Valutazione prove a carico	Valutazione prove a discarico	In rito	Sul fatto	Sul reato
24/09/2016		Art.11 61 n. 11 e 624 c.p.	Conforme all'imputazione	Difforme dall'imputazione	Querela	Nessuna	Conforme sull'ammissibilità - utilizzabilità	Difforme sull'ammissibilità - utilizzabilità	Nessuna	Remissione di querela e accettazione	Sì, art.li 152 c.p., 129 e 425 c.p.p.	No	No
			No	No			No	No					

AUTORITÀ: TRIBUNALE		PROVVEDIMENTO: SENTENZA N. 821/2021										
ESORDIO		ARGOMENTAZIONE					CONCLUSIONI					
FUNZIONE EURISTICA		FUNZIONE ORGANIZZATIVA					TOPICA PRAGMATICA					
Imputazione		Istruttoria										
Data del fatto	Enunciazione del fatto	Legge-Norma	Giurisprudenza sul reato		Mezzi di prova	Questioni sull'ammissibilità-utilizzabilità della prova	Giurisprudenza sul mezzo di prova		Valutazione prove a carico	Valutazione prove a discarico	In rito	Sul fatto reato
			Conforme all'imputazione	Difforme dall'imputazione			Conforme sull'ammissibilità - utilizzabilità	Difforme sull'ammissibilità - utilizzabilità				
02/03/219	Spinta e pugni al volto, lesione guaribile in 30 gg	Art. 582 c.p.	Conforme all'imputazione	Difforme dall'imputazione	Notizia di reato	Nessuna	Conforme sull'ammissibilità - utilizzabilità	Difforme sull'ammissibilità - utilizzabilità	Nessuna	Nessuna	Sl. art.li 168 ter c.p. e 129, 464 co. 3, c.p.p.	No
			No	No			No	No				No

AUTORITÀ: TRIBUNALE		UFFICIO: GIP - GUP		PROVVEDIMENTO: SENTENZA N. 830/2021								
ESORDIO		ESPOSIZIONE		ARGOMENTAZIONE		CONCLUSIONI						
FUNZIONE EURISTICA		FUNZIONE EURISTICA		FUNZIONE ORGANIZZATIVA		TOPICA PRAGMATICA						
Imputazione		Imputazione		Istruttoria		Sentenza - Decisione						
Data del fatto	Enunciazione del fatto	Legge-Norma	Giurisprudenza sul reato	Mezzi di prova	Questioni sull'ammissibilità-utilizzabilità della prova	Giurisprudenza sul mezzo di prova		Valutazione prove a carico	Valutazione prove a discarico	In rito	Sul fatto	Sul reato
						Conforme sull'ammissibilità - utilizzabilità	Differme sull'ammissibilità - utilizzabilità					
12/11/2017	Mitaccia di morte al coniuge e al figlio	Art. 612 co. 1 e 2 c.p.	Conforme all'imputazione	Querele	Nessuna	Conforme sull'ammissibilità - utilizzabilità	Differme sull'ammissibilità - utilizzabilità	Nessuna	Remissione di querela e accettazione	Si, artt. 152 cp. e 129 c.p.p.	Fatto <i>ictu oculi</i> assumibile nel delitto contestato	Art. 1 d.lgs n. 36 del 2018
			Conforme all'imputazione	No	No	No	No					

AUTORITÀ: TRIBUNALE		UFFICIO: GIUDICE MONOCRATICO										PROVVEDIMENTO: SENTENZA N. 575/2021									
ESORDIO		FUNZIONE EURISTICA					ESPOSIZIONE					ARGOMENTAZIONE					CONCLUSIONI				
		FUNZIONE EURISTICA					FUNZIONE EURISTICA					FUNZIONE ORGANIZZATIVA					TOPICA PRAGMATICA				
		Imputazione					Istruttoria					Sentenza - Decisione									
Data del fatto	Enunciazione del fatto	Legge-Norma	Giurisprudenza sul reato		Mezzi di prova	Questioni sull'ammissibilità-utilizzabilità della prova	Giurisprudenza sul mezzo di prova		Valutazione prove a carico	Valutazione prove a discarico	In rito	Sul fatto	Sul reato								
			Conforme all'imputazione	Difforme dall'imputazione			Conforme sull'ammissibilità - utilizzabilità	Difforme sull'ammissibilità - utilizzabilità													
29/09/2018	Detenzione di sostanza stupefacente per uso diverso da quello personale, porto d'armi, contravvenzione al foglio di via	Artt. 73 co. 5 D.P.R. n. 309/90, 4 co. 2 L. 110/1975, 76 n. 3 del d.leg. 159/2011	Conforme all'imputazione	Difforme dall'imputazione	Atti indagini	Nessuna	Conforme sull'ammissibilità - utilizzabilità	Difforme sull'ammissibilità - utilizzabilità	Qualificazione giuridica dei fatti, comparazione delle circostanze, congruità della pena	Nessuna	No	No	Sl. art.li 444 - 448, 555 co. 2 e p.p.								
			No	No			No	No													

		PROVVEDIMENTO: SENTENZA N. 756/2021																					
AUTORITÀ: TRIBUNALE		UFFICIO: GIUDICE MONOCRATICO				ARGOMENTAZIONE					CONCLUSIONI												
ESORDIO		ESPOSIZIONE				FUNZIONE ORGANIZZATIVA					TOPICA PRAGMATICA												
		Imputazione				Istruttoria					Sentenza - Decisione												
Enunciazione del fatto		Legge-Norma		Giurisprudenza sul reato		Mezzi di prova		Questioni sull'ammissibilità-utilizzabilità della prova		Giurisprudenza sul mezzo di prova		Valutazione prove a carico		Valutazione prove a discarico		In rito		Sul reato		Sul fatto			
12 e 31/08/2021		Artt. 81 co. 2 c.p. e 73 co. 5 D.P.R. n. 309 del 1990		Conforme all'imputazione		Atti di indagine: s.l. e verbale arresto.		Nessuna		Conforme sull'ammissibilità - utilizzabilità		Difforme sull'ammissibilità - utilizzabilità		Qualificazione giuridica del fatto, comparazione delle circostanze, congruità della pena		Nessuna		Sì, artt. 240 c.p. e 262 c.p.p.		No		Sì, artt. 444 - 448, 449 e ss. c.p.p.	
		No		No						No		No											

		UFFICIO: GIUDICE MONOCRATICO		PROVVEDIMENTO: SENTENZA N. 1062/2021																	
AUTORITÀ: TRIBUNALE		ESORDIO		ESPOSIZIONE		ARGOMENTAZIONE				CONCLUSIONI											
		FUNZIONE EURISTICA		FUNZIONE EURISTICA		FUNZIONE ORGANIZZATIVA				TOPICA PRAGMATICA											
		Imputazione		Imputazione		Istruttoria				Sentenza - Decisione											
Data del fatto		Enunciazione del fatto		Legge-Norma		Giurisprudenza sul reato		Mezzi di prova		Questioni sull'ammissibilità-utilizzabilità della prova		Giurisprudenza sul mezzo di prova		Valutazione prove a carico		Valutazione prove a discarico		In rito		Sul fatto reato	
21/09 - 28/12/2013		Omesso versamento di imposte: ritenute certificate in qualità di sostituto, acconto I.V.A.		Art. 10 bis e 10 ter, d.lgs. n. 74 del 2000		Conforme all'imputazione		Testimonianza e documenti		Nessuna		Conforme sull'ammissibilità - utilizzabilità		Sull'ammontare complessivo delle operazioni contestate		Soglia di punibilità		No		Si, ex art. 157 c.p. e 129, 531 c.p.p.	
						Conforme dall'imputazione						Differne sull'ammissibilità - utilizzabilità									
						Differne dall'imputazione						Differne sull'ammissibilità - utilizzabilità									
						No						No									

AUTORITÀ: TRIBUNALE		UFFICIO: GIUDICE MONOCRATICO		PROVVEDIMENTO: SENTENZA N. 1085/2021							
ESORDIO		ESPOSIZIONE		ARGOMENTAZIONE			CONCLUSIONI				
FUNZIONE EURISTICA		FUNZIONE EURISTICA		FUNZIONE ORGANIZZATIVA			TOPICA PRAGMATICA				
Imputazione		Istruttoria		Istruttoria			Sentenza - Decisione				
Data del fatto	Enunciazione del fatto	Legge-Norma	Giurisprudenza sul reato	Mezzi di prova	Questioni sull'ammissibilità-utilizzabilità della prova	Giurisprudenza sul mezzo di prova		Valutazione prove a carico	Valutazione prove a discarico	In rito	Sul fatto reato
						Conforme sull'ammissibilità - utilizzabilità.	Difforme sull'ammissibilità - utilizzabilità.				
17/02/2017	Impossessamento capi abbigliamento con violenza sulle cose e su beni esposti alla pubblica fede	Artt. 624 e 625 n. 2 e 7 c.p.	Conforme all'imputazione	Denuncia e verbali di P.G.	Nessuna	Conforme sull'ammissibilità - utilizzabilità.	Difforme sull'ammissibilità - utilizzabilità.	Giudizio abbreviato: il fatto storico corrisponde alle indagini e all'imputazione	Escluse aggravanti sulla violenza sulle cose e sull'esposizione dei beni alla pubblica fede	Si, art. 529 c.p.p. per difetto di querela	No
			No			No	No				

AUTORITÀ: TRIBUNALE		UFFICIO: GIUDICE MONOCRATICO		PROVVEDIMENTO: SENTENZA N. 1135/2021							
ESORDIO		ESPOSIZIONE		ARGOMENTAZIONE			CONCLUSIONI				
FUNZIONE EURISTICA		FUNZIONE EURISTICA		FUNZIONE ORGANIZZATIVA			TOPICA PRAGMATICA				
Imputazione		Imputazione		Istruttoria			Sentenza - Decisione				
Data del fatto	Enunciazione del fatto	Legge-Norma	Giurisprudenza sul reato	Mezzi di prova	Questioni sull'ammissibilità-utilizzabilità della prova	Giurisprudenza sul mezzo di prova	Valutazione prove a carico	Valutazione prove a discarico	In rito	Sul fatto	Sul reato
19/10/2017	Vendita di olio dichiarato "extravergine", mescolato a sostanze di qualità inferiore, frode in commercio	Art. 5 lett. a) l. 283/196, 2. B1, 515 cp.	Conforme all'imputazione No Sì, Cass. Pen. N. 12005 del 1997	Testimonianza e documenti	Sì	Conforme sull'ammissibilità - utilizzabilità Cassa. Pen. N. 27387 del 2020. sul prelievamento e analisi di campioni di alimenti	Sì, sulla prova dell'elemento soggettivo	Sì, provato il fatto alternativo della contaminazione accidentale	Sì, disseg. uestro ex art. 262 c.p.p.	Sì	Sì, ex art. 530 c.p.p.

AUTORITÀ: TRIBUNALE		PROVVEDIMENTO: SENTENZA N. 1151/2021																			
ESORDIO		ARGOMENTAZIONE					CONCLUSIONI														
ESPOSIZIONE		FUNZIONE ORGANIZZATIVA					TOPICA PRAGMATICA														
FUNZIONE EURISTICA		Istruttoria					Sentenza - Decisione														
Imputazione		Giurisprudenza sul reato		Mezzi di prova		Questioni sull'ammissibilità-utilizzabilità della prova		Giurisprudenza sul mezzo di prova		Valutazione prove a carico		Valutazione prove a scarico		In rito		Sul fatto		Sul reato			
Enunciazione del fatto		Legge-Norma		Giurisprudenza sul reato		Mezzi di prova		Questioni sull'ammissibilità-utilizzabilità della prova		Giurisprudenza sul mezzo di prova		Valutazione prove a carico		Valutazione prove a scarico		In rito		Sul fatto		Sul reato	
Data del fatto 03/09/2014 - 08/09/2015		Artt. 110, 81 co. 2 c.p. e 2 Cdgs. n. 74/2000		Conforme all'imputazione		Tecimonianza e documenti		No		Conforme sull'ammissibilità - utilizzabilità		Si sulla prova del fatto		Si, provato il fatto dell'effettiva fornitura di metalli		No		Si		Si, ex art. 530 co. 2 c.p.p.	
		Differme dall'imputazione		Differme dall'imputazione				Differme sull'ammissibilità - utilizzabilità		Conforme sull'ammissibilità - utilizzabilità											
		No		No				No		No											

AUTORITÀ: TRIBUNALE		UFFICIO: G.I.P. - G.U.P.		PROVVEDIMENTO: SENTENZA N. 72/2022															
ESORDIO		ESPOSIZIONE		ARGOMENTAZIONE			CONCLUSIONI												
FUNZIONE EURISTICA		FUNZIONE EURISTICA		FUNZIONE ORGANIZZATIVA			TOPICA PRAGMATICA												
Imputazione		Imputazione		Istruttoria			Sentenza - Decisione												
Enunciazione del fatto		Legge-Norma		Giurisprudenza sul reato		Mezzi di prova		Questioni sull'ammissibilità-utilizzabilità della prova		Giurisprudenza sul mezzo di prova		Valutazione prove a carico		Valutazione prove a discarico		In rito		Sul fatto reato	
11/08/2021	Concorso per fine di profitto nell'impossessamento di borsaetta, approcciando con inganno la persona offesa, nella circostanza di temporanea indisponibilità del bene; minaccia e violenza per costringere la persona offesa a consegnare la somma di € 100,00 per ottenere la restituzione della borsaetta	Artt. 110, 61 n. 5, 624, 625 n. 2; 56 e 629 co. 1 c.p.	Conforme all'imputazione	Differme dall'imputazione	Indagini	Nessuna	Conforme sull'ammissibilità - utilizzabilità	Differme sull'ammissibilità - utilizzabilità	Ciudizio abbreviato	Nessuna	No	Artt. 442, 533 e 535 c.p.p.	Si						
			No	No			No	No											

		UFFICIO: GIUDICE COLLEGALE				PROVVEDIMENTO: SENTENZA N. 88/2022					
ESORDIO		ESPOSIZIONE		ARGOMENTAZIONE			CONCLUSIONI				
FUNZIONE EURISTICA		FUNZIONE EURISTICA		FUNZIONE ORGANIZZATIVA			TOPICA PRAGMATICA				
		Imputazione		Istruttoria			Sentenza - Decisione				
Data del fatto	Enunciazione del fatto	Legge-Norma	Giurisprudenza sul reato	Mezzi di prova	Questioni sull'ammissibilità-utilizzabilità della prova	Giurisprudenza sul mezzo di prova	Valutazione prove a carico	Valutazione prove a discarico	In rito	Sul fatto	Sul reato
16/08/2018	Concorso per ingiusto profitto nell'impossessamento di un portafogli e un telefono cellulare, con minacce e violenza consistite nel lancio di due bottiglie, spinte e strattoni	Art. 110, 628 co. 3 c.p.	Conforme all'imputazione Differme dall'imputazione	Testimonianze, documenti	No	Conforme sull'ammissibilità - utilizzabilità	Si, sull'attendibilità della deposizione della persona offesa	Si, sulla qualificazione del fatto	No	Art. 232 e 233 c.p.	Si
			No Si, Cass. Pen. N. 3116 del 20/11/88, 4667 del 19/85, r. 10097 del 1974			No					

AUTORITÀ: TRIBUNALE		UFFICIO: GIUDICE COLLEGALE		PROVVEDIMENTO: SENTENZA N. 109/2022								
ESORDIO		ESPOSIZIONE		ARGOMENTAZIONE		CONCLUSIONI						
FUNZIONE EURISTICA		FUNZIONE ORGANIZZATIVA		FUNZIONE ORGANIZZATIVA		TOPICA PRAGMATICA						
Imputazione		Istruttoria		Istruttoria		Sentenza - Decisione						
Data del fatto	Enunciazione del fatto	Legge-Norma	Giurisprudenza sul reato		Mezzi di prova	Questioni ammissibilità-utilizzabilità della prova	Giurisprudenza sul mezzo di prova	Valutazione prove a carico	Valutazione prove a discarico	In rito	Sul fatto	Sul reato
			Conforme all'imputazione	Difforme dall'imputazione								
Da ottobre 2010 a marzo 2011; fatto del 5/05/2011	Concorso in ordine a rivendite di materiale, acquistato con falsi nomi e identità, per non pagare e conseguire ingiusto profitto; distrazione di beni aziendali di società fallita per recare pregiudizio ai creditori, sottrazione di quote sociali pignorate, falsificazione e scritture contabili per ingiusto profitto	Art. 110, 81 co. 2, 99 (per un imputato) 640, c.p.; art. 216 R.D. n. 267/1942; art. 388 co. 3 c.p.	Conforme all'imputazione	Difforme dall'imputazione	Testimonianze, documenti	No	Conforme sull'ammissibilità - utilizzabilità.	Si, sulla sussistenza delle condotte contestate	No, per mancanza di prove contrarie	No	Art. 533 e 535 c.p.	Si, artt. 129 e 531 c.p.p. per intervenuta prescrizione per truffa e bancarotta semplice per alcuni imputati
			No	No			No					

PROVVEDIMENTO: SENTENZA N. 264/2022													
AUTORITA': TRIBUNALE		UFFICIO: GIUDICE COLLEGALE		ARGOMENTAZIONE FUNZIONE ORGANIZZATIVA			CONCLUSIONI TOPICA PRAGMATICA						
ESORDIO FUNZIONE EURISTICA		ESPOSIZIONE FUNZIONE EURISTICA		Istruttoria			Sentenza - Decisione						
Imputazione		Imputazione		Imputazione			Sentenza - Decisione						
Data del fatto	Enunciazione del fatto	Legge-Norma	Giurisprudenza sul reato		Mezzi di prova	Questioni sull'ammissibilità-utilizzabilità della prova	Giurisprudenza sul mezzo di prova		Valutazione prove a carico	Valutazione prove a discarico	In rito	Sul fatto	Sul reato
			Conforme all'imputazione	Differme dall'imputazione			Conforme sull'ammissibilità - utilizzabilità	Differme sull'ammissibilità - utilizzabilità					
24/12/2012	Concorso nella privazione della libertà di un minore di anni quindici, trattenendolo con forza nell'abitazione degli imputati, minacciandolo con armi e causando lesioni; omessa custodia di arma da sparo	Artt. 110, 81 co. 2, 61 n. 1), 582, 585, 577, 610 e 605 co. 3 c.p.; art. 20 bis L. n. 110/1975	Conforme all'imputazione	Differme dall'imputazione	Testimonianze, documenti	No	Conforme sull'ammissibilità - utilizzabilità	Differme sull'ammissibilità - utilizzabilità	Si, sull'attendibilità della deposizione della persona offesa unitamente ai certificati medici	No, per mancanza di prove contrarie	No	Artt. 533 e 535 c.p.	Si, artt. 129 e 531 c.p.p. per prescrizione per i reati di lesione e di violenza privata
			No	No			No	No					

AUTORITÀ: TRIBUNALE		UFFICIO: GIUDICE COLLEGALE		PROVEDIMENTO: SENTENZA N. 388/2022						
ESORDIO		ESPOSIZIONE		ARGOMENTAZIONE			CONCLUSIONI			
FUNZIONE EURISTICA		FUNZIONE EURISTICA		FUNZIONE ORGANIZZATIVA			TOPICA PRAGMATICA			
Imputazione		Imputazione		Istruttoria			Sentenza - Decisione			
Data del fatto	Enunciazione del fatto	Legge-Norma	Giurisprudenza sul reato	Mezzi di prova	Questioni sull'ammissibilità-utilizzabilità della prova	Giurisprudenza sul mezzo di prova	Valutazione prove a carico	Valutazione prove a discarico	In rito	Sul reato
19/09/2014	Concorso nella sottrazione e nella distruzione di scritture contabili	Art. 110 c.p., art. 217 co. 2 L. n. 267/1942	Conforme all'imputazione Difforme dall'imputazione	No	No	Conforme sull'ammissibilità - utilizzabilità Difforme sull'ammissibilità - utilizzabilità	No	No	Si, art. 129 e 531 c.p.p.	Si, estinzione del reato per prescrizione
			No			No				

AUTORITÀ: TRIBUNALE		UFFICIO: GIUDICE COLLEGALE		PROVVEDIMENTO: SENTENZA N. 396/2022									
ESORDIO		ESPOSIZIONE		ARGOMENTAZIONE			CONCLUSIONI						
FUNZIONE EURISTICA		FUNZIONE EURISTICA		FUNZIONE ORGANIZZATIVA			TOPICA PRAGMATICA						
Imputazione		Imputazione		Istruttoria			Sentenza - Decisione						
Data del fatto	Enunciazione del fatto	Legge-Norma	Giurisprudenza sul reato		Mezzi di prova	Questioni sull'ammissibilità-utilizzabilità della prova	Giurisprudenza sul mezzo di prova		Valutazione prove a carico	Valutazione prove a discarico	In rito	Sul fatto	Sul reato
			Conforme all'imputazione	Differente dall'imputazione			Conforme sull'ammissibilità - utilizzabilità	Differente sull'ammissibilità - utilizzabilità					
21/07/2011 e 11/08/2014	Concorso nell'iscrizione contabile di crediti e di beni inesistenti, di società dichiarata fallita; omissione di scritture contabili, distrazione di somme di denaro; condotta non collaborativa nei confronti della Curatela.	Art. 110 c.p. 216 co. 1 n. 2) 223, 220 co. 1 in relazione all'art. 49 R.D. n. 267/1942	Conforme all'imputazione	Differente dall'imputazione	Testimonianze, documenti	No	Conforme sull'ammissibilità - utilizzabilità	Differente sull'ammissibilità - utilizzabilità	Si, sulla ricostruzione della condotta	No, per mancanza di prove contrarie	No	Art. 530 co. 2 c.p. per un imputato relativamente ad un'imputazione; 533 e 535 c.p. per il resto	Si
			No	No			No	No					

		PROVVEDIMENTO: SENTENZA N. 415/2022									
AUTORITÀ: TRIBUNALE		UFFICIO: GIUDICE COLLEGALE									
ESORDIO		ESPOSIZIONE		CONCLUSIONI							
FUNZIONE EURISTICA		FUNZIONE ORGANIZZATIVA		TOPICA PRAGMATICA							
Imputazione		Istruttoria									
Data del fatto	Enunciazione del fatto	Legge-Norma	Giurisprudenza sul reato	Mezzi di prova	Questioni sull'ammissibilità-utilizzabilità della prova	Giurisprudenza sul mezzo di prova	Valutazione prove a carico	Valutazione prove a scarico	In rito	Sul fatto	Sul reato
30/07/2014	Concorso nella sottrazione e distruzione di scritture contabili di società fallita	Art. 110 c.p. 216 co. 1 n. 2) 223 R.D. n. 267/1942	Conforme all'imputazione	Acquisizione di verbali e di relazione su consenso delle parti	No	Conforme sull'ammissibilità - utilizzabilità	Si, sulla ricostruzione della condotta	No, per mancanza di prove contrarie	No		No
			No			No					
			Differme dall'imputazione			Differme sull'ammissibilità - utilizzabilità					
			Conforme all'imputazione			Conforme sull'ammissibilità - utilizzabilità					
			No			No					

PROVVEDIMENTO: SENTENZA N. 418/2022											
AUTORITÀ: TRIBUNALE		UFFICIO: GIUDICE COLLEGALE		ARGOMENTAZIONE						CONCLUSIONI	
ESORDIO		ESPOSIZIONE		FUNZIONE ORGANIZZATIVA						TOPICA PRAGMATICA	
FUNZIONE EURISTICA		Imputazione		Istruttoria						Sentenza - Decisione	
Data del fatto	Enunciazione del fatto	Legge-Norma	Giurisprudenza sul reato	Mezzi di prova	Questioni sull'ammissibilità-utilizzabilità della prova	Giurisprudenza sul mezzo di prova	Valutazione prove a carico	Valutazione prove a discarico	In rito	Sul fatto	Sul reato
17/02/2014	Concorso nella tenuta di scritture contabili inidonee alla ricostruzione del patrimonio di impresa fallita; distrazione di beni mediante prelievi ingiustificati di denaro	Art. 110 c.p. 216 co. 1 n. 2) 223 R.D. n. 267/1942	Conforme all'imputazione Difforme dall'imputazione	Testimonianze, documenti	No	Conforme sull'ammissibilità - utilizzabilità Difforme sull'ammissibilità - utilizzabilità	Si, sulla ricostruzione della condotta in particolare sul concorso	Si, inattendibilità della documentazione prodotta	No	Art. 530 co. 1 c.p. sul fatto del concorso; art. 11533 e 535 c.p. per il resto	SI
			No			No			No		

		PROVVEDIMENTO: SENTENZA N. 499/2022																	
AUTORITÀ: TRIBUNALE		UFFICIO: GIUDICE COLLEGALE																	
ESORDIO		ESPOSIZIONE					CONCLUSIONI												
FUNZIONE EURISTICA		FUNZIONE ORGANIZZATIVA					TOPICA PRAGMATICA												
Imputazione		Istruttoria					Sentenza - Decisione												
Enunciazione del fatto		Legge-Norma		Giurisprudenza sul reato		Mezzi di prova		Questioni sull'ammissibilità-utilizzabilità della prova		Giurisprudenza sul mezzo di prova		Valutazione prove a carico		Valutazione prove a discarico		In rito		Sul fatto reato	
26/08/2021	Concorso con persone non identificate nella minaccia della divulgazione di un video per costringere la persona offesa alla consegna di denaro	Art. 110, 629 co. 2 c.p.	Conforme all'imputazione	Difforme dall'imputazione	Difforme dall'imputazione	Testimonianze, documenti	No	Conforme sull'ammissibilità - utilizzabilità	Difforme sull'ammissibilità - utilizzabilità	Si, versione illogica e contraddittoria, priva di riscontro	Si, sull'attendibilità della deposizione della persona offesa	Si, versione illogica e contraddittoria, priva di riscontro	No	Art. 533 e 535 c.p.	Si				
			No	No	No	No	No	No	No										

		PROVVEDIMENTO: SENTENZA N. 561/2022											
AUTORITÀ: TRIBUNALE		UFFICIO: G.I.P. - G.U.P.											
ESORDIO		ESPOSIZIONE		ARGOMENTAZIONE					CONCLUSIONI				
FUNZIONE EURISTICA		FUNZIONE ORGANIZZATIVA		FUNZIONE ORGANIZZATIVA					TOPICA PRAGMATICA				
		Imputazione		Istruttoria					Sentenza - Decisione				
Enunciazione del fatto		Legge-Norma	Giurisprudenza sul reato		Mezzi di prova	Questioni sull'ammissibilità-utilizzabilità della prova	Giurisprudenza sul mezzo di prova		Valutazione prove a carico	Valutazione prove a discarico	In rito	Sul fatto	Sul reato
21/12/2017		Artt. 110 c.p. 216 co. 1 e 222, 217 co. 2 e 222 R.D. n. 267/1942	Conforme all'imputazione		Giudizio abbreviato: atti d'indagine, investigazioni difensive	No	Conforme sull'ammissibilità - utilizzabilità		Si, sulla ricostruzione della condotta in particolare sulla distrazione	Si, attendibilità della ricostruzione alternativa sulla tenuta dei libri contabili	No	Art. 438 e 530 co. 2 c.p. su un capo dell'imputazione; art. 533 e 535 c.p. per il resto	Si
		No		No	No	No		No	No	No	No	No	

		PROVVEDIMENTO: SENTENZA N. 830/2022																							
AUTORITÀ: TRIBUNALE		UFFICIO: GIUDICE MONOCRATICO		ARGOMENTAZIONE					CONCLUSIONI																
ESORDIO		ESPOSIZIONE		FUNZIONE ORGANIZZATIVA					TOPICA PRAGMATICA																
FUNZIONE EURISTICA		Imputazione		Istruttoria					Sentenza - Decisione																
Enunciazione del fatto		Legge-Norma		Giurisprudenza sul reato		Mezzi di prova		Questioni sull'ammissibilità-utilizzabilità della prova		Giurisprudenza sul mezzo di prova		Valutazione prove a carico		Valutazione prove a discarico		In rito		Sul fatto		Sul reato					
01/07/2016		Artt. 110, 582 - 585, 635, 612 c.p.		Conforme all'imputazione		Difforme dall'imputazione		Testimonianza, documenti		Nessuna		Conforme sull'ammissibilità - utilizzabilità		Difforme sull'ammissibilità - utilizzabilità		Sì, sulla prova della scriminante ex art. 52 c.p.		No		Sì, ex art. 500 co. 2 C.P.P. Per i folini imputati; ex art.li 533 e 535 C.P.P. Per altri imputati		No			
Concorso in aggressione con colpi violenti tali da provocare lesioni; concorso nella distruzione di piante di vite, lesioni personali, minaccia				Conforme all'imputazione		Difforme dall'imputazione						Conforme sull'ammissibilità - utilizzabilità		Difforme sull'ammissibilità - utilizzabilità		Sì, sull'attendibilità delle deposizioni dei coimputati in relazione ad ulteriori riscontri		Sì, sulla prova della scriminante ex art. 52 c.p.		No		Sì, ex art. 500 co. 2 C.P.P. Per i folini imputati; ex art.li 533 e 535 C.P.P. Per altri imputati		No	

AUTORITÀ: TRIBUNALE		UFFICIO: G.I.P. - G.U.P.		PROVVEDIMENTO: SENTENZA N. 1110/2022									
ESORDIO		ESPOSIZIONE		ARGOMENTAZIONE			CONCLUSIONI						
FUNZIONE EURISTICA		FUNZIONE EURISTICA		FUNZIONE ORGANIZZATIVA			TOPICA PRAGMATICA						
Imputazione		Imputazione		Istruttoria			Sentenza - Decisione						
Data del fatto	Enunciazione del fatto	Legge-Norma	Giurisprudenza sul reato		Mezzi di prova	Questioni sull'ammissibilità-utilizzabilità della prova	Giurisprudenza sul mezzo di prova		Valutazione prove a carico	Valutazione prove a scarico	In rito	Sul fatto	Sul reato
			Conforme all'imputazione	Differme dall'imputazione			Conforme sull'ammissibilità - utilizzabilità	Differme sull'ammissibilità - utilizzabilità					
12/01/2017	Concorso nella rappresentazione di sinistro da incidente di motoveicoli, soggetto di istanza di risarcimento a società assicurativa, disconosciuta dalla presunta danneggiata e dai presunti responsabili	Artt. 110, 642 co. 1 e 2 c.p.	Conforme all'imputazione	Differme dall'imputazione	Atti d'indagine	Sulla natura dell'udienza preliminare (Corte. Coe. n. 224/2001, n. 335/2002, Cass. Pe. N. 37207/2020, n. 2516/2017, n. 17385/2016)	Conforme sull'ammissibilità - utilizzabilità	Differme sull'ammissibilità - utilizzabilità	Si, sull'idoneità degli atti d'indagine a sostenere l'accusa	No	Si, art. 425 c.p.p.	No	No
			No	No			No	No					

«Legalità dell'interpretazione» e nomofilachia nella materia penale. Valore del precedente e processo motivazionale

Maria Carla Canato

Sommario: 1. Processi decisionali e fonti del diritto; 2. L'origine e la *ratio* della nomofilachia nel diritto interno; 3. Il principio di legalità quale limite all'ermeneutica penale; 4. La crisi della *law in the books* e l'avvento della *law in action*; 5. Il precedente giurisprudenziale nella struttura dell'argomentazione giustificatrice della decisione; 6. Il richiamo all'"autoprecedente" tra efficacia motivazionale e "deontologia ermeneutica"; 7. Il rafforzamento della prevedibilità della base legale del sistema giuridico nel sistema multilivello; 8. La teoria del *prospective overruling* e il rapporto con il divieto di analogia penale; 9. Verso una "rilettura topica" della legalità penale; 10. Considerazioni conclusive.

1. Processi decisionali e fonti del diritto

Il tema del rapporto tra giudice e legge ha accompagnato nei tempi l'evolversi del pensiero giuridico, importando una necessaria riconsiderazione "in chiave giurisprudenziale" dei meccanismi di giustizia¹.

Necessita, in tale specifico contesto, un'analisi circa la ricaduta sulla tutela dei diritti e sui metodi di giustizia quale esito delle diverse declinazioni dell'esercizio del potere legislativo e di quello giurisdizionale. Non è un caso, infatti, che, all'indebolirsi della funzione legislativa, corrisponda un'accentuazione della "creatività" giurisprudenziale².

¹ RENATO RORDORF, *Editoriale*, «Quest. giust.», 2016, 4, p. 3.

² FILIPPO DINACCI, *Legalità processuale e nomofilachia tra limiti ermeneutici e diritto giuri-*

Nel contesto del giudizio, la molteplicità dei significati “contenuti” nella *lex* emerge nel momento di applicazione della medesima al fatto concreto o, se si preferisce, all'accadimento della vita reale che è chiamata a disciplinare. Tale rilievo, peraltro, non riguarda solo gli enunciati normativi che regolamentano il riconoscimento dei diritti o prescrivono divieti, ma attiene anche e soprattutto all'argomentazione probatoria con cui il giudice deve ricostruire il fatto e, sulla base di tale ricostruzione, individua la norma atta a regolare la situazione concreta. Ed anzi, è proprio la consapevolezza del valore “portante” delle regole probatorie per il riconoscimento e/o disconoscimento di un diritto e, ancor di più, per un'affermazione di innocenza o colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”, ad imporre doverose attenzioni ogniqualvolta l'interpretazione giudiziale si tramuti in creazione, e cioè quando il giudice, anziché “scoprire” il significato della norma, tende a “costruirlo”³. Viene qui in rilievo quel percorso intellettuale in forza del quale il giudice dall'elemento di prova perviene, attraverso un circuito inferenziale, al risultato “di prova”. In altri termini, ogni passaggio argomentativo che conduce dal fatto probatorio a quello da provare deve essere sostenuto da un apparato logico-argomentativo⁴.

L'esonazione dell'*argumentum* giudiziario rispetto al testo di legge non segnala solo momenti di patologia applicativa, ma intacca l'*ubi consistam* della giurisdizione e lo stesso ruolo del giudice in una dimensione rispettosa del comando costituzionale, atteso che il parametro di giudi-

sprudenziale, «Archivio Penale», 2019, 3, p. 1.

³ Per una simile impostazione di metodo, v. MICHELE MASSA, *Le attenuanti generiche*, Napoli 1959, p. 46 laddove si rileva «di quale notevole portata sia il pericolo costituito dal ricorso alla elaborazione concettuale, nel momento in cui l'interprete dovrebbe tendere alla ricostruzione del significato di una disposizione di legge. L'incapacità di liberarsi dalla tentazione di servirsi delle proprie convinzioni dommatiche si sconta nel risultato di quello che avrebbe dovuto essere un lavoro d'interpretazione. Ci si accorge allora che la norma può essere allargata o ristretta indifferentemente, per abbracciare o per escludere questa o quella ipotesi, con ineccepibile coerenza formale del ragionamento impiegato per pervenire all'una o all'altra conclusione. Né si può dimenticare che la premessa dommatica è fissata sulla base di una serie di astrazioni sempre più vaste che procedono da dati considerati naturalisticamente, sui quali si svolge un discorso che rispetta solo i canoni della logica formale e prescinde, in omaggio ad una strana concezione della “superiorità” della dommatica, dal sostanziale contenuto profondamente significativo delle proposizioni normative». Nei medesimi termini, cfr. BIAGIO PETROCELLI, *Retribuzione e difesa nel progetto di codice penale del 1949*, «Riv. it.», 1950, p. 582.

⁴ ADOLFO SCALFATI, *Premesse sulla prova penale*, in GIORGIO SPANGHER (diretto da), *Trattato di procedura penale*, ADOLFO SCALFATI (a cura di), *Le Prove*, vol. 2 - Tomo I, Torino 2009, p. 22.

zio non è la fattispecie astratta, bensì la “fattispecie giudiziale”⁵. Risulta così legittima la previsione di criteri di discrezionalità, la quale, in quanto fondata su una predeterminata base legale, va tenuta distinta dalla mera arbitrarietà. L'esistenza di un predeterminato vincolo normativo, inoltre, distingue l'atto discrezionale da quello facoltativo. Mentre il primo può essere adottato nei limiti in cui sussistano le condizioni richieste dalla legge, il secondo appare del tutto svincolato da presupposti legittimanti di tale natura. Conseguentemente, l'atto facoltativo, caratterizzato dall'assenza di “condizioni” operative, risulta contiguo a scelte arbitrarie le quali, peraltro, proprio perché non “contenute” in uno schema legale, non risultano nemmeno controllabili. La situazione è differente dall'atto discrezionale, in relazione al quale, pur essendovi margini di “manovra” valutativa, vi è una regolamentazione di una fonte normativa che consente un controllo effettivo sul corretto uso del potere discrezionale⁶.

In tale panorama sistematico, conseguentemente, la gerarchia delle fonti, così come enucleata dall'art. 1 delle Preleggi, va indubbiamente “ri-

⁵ Sull'argomento, cfr. GILBERTO LOZZI, *Profili di una indagine sui rapporti tra «ne bis in idem» e concorso formale di reati*, Milano 1974, p. 42. Sulla rilevanza della nozione di fattispecie giudiziale ai fini del paradigma di individuazione del fatto processuale cfr. GIUSEPPE DE LUCA, *I limiti soggettivi della cosa giudicata penale*, Milano 1963, p. 33, dove si precisa che «il fatto in senso processuale deve essere concepito come il fatto che il giudice [è] in condizione di vagliare nei limiti dell'imputazione contestata».

⁶ Sull'argomento, avuto riguardo all'arresto facoltativo, cfr. FRANCO CORDERO, *Procedura Penale*, Milano 2012, p. 494, dove si precisa che «Se le parole fossero meno vischiose o le pesassimo meglio, l'art. 381 non sarebbe intitolato arresto facoltativo in flagranza», come l'art. 236 cod. Rocco, da cui discende, né esordirebbe con lo stesso movimento assertivo: ufficiali e agenti «hanno facoltà d'arrestare...». Appare così facoltativo l'atto che N possa (nel senso corrispondente al verbo tedesco “*dürfen*” o all'inglese “*to be allowed*”) compiere od omettere. Non è l'ipotesi qui considerata, e che non lo sia, era chiaro da un contorcimento verbale nel vecchio art. 254, sulla cattura «facoltativa»: quando stabilisce «se debba valersi della facoltà d'emettere il mandato», quel giudice «deve tener conto del pericolo...»; se lo omettesse, non avendo “tenuto conto del pericolo” *et caetera*, agirebbe male; dunque, doveva emetterlo. Ora, ha un predicato l'atto che N deve compiere, se gli constano situazioni ellitticamente definite dalla norma: “discrezionale”; ma i compilatori, talvolta inclini a discutibili purismi, ripetono quello sciatto gesto nomenclatorio. Che l'atto cosiddetto facoltativo sia dovuto, viene fuori anche all'ultimo comma: «si procede all'arresto [...] soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze». Formula imperfetta ma l'autentico significato traspare nitido: dev'essere arrestato chi abbia commesso un fatto “grave” o risulti “pericoloso”; tanto più se fosse l'autore pericoloso d'un fatto grave. L'argomento è anche adombrato da VITTORIO GREVI, *Introduzione*, in *La nuova disciplina della libertà personale nel processo penale*, CEDAM, Padova 1985, p. 11, laddove denunciava sempre con riferimento all'arresto facoltativo «l'omessa indicazione finalistica di stampo cautelare».

pensata”, atteso, da un lato, l’affermarsi del valore tipico del precedente giudiziale⁷ e considerata, dall’altro, sul fronte del diritto penale sovranazionale, la declinazione del canone di legalità penale *ex art. 7 CEDU* quale parametro di prevedibilità dell’interpretazione giurisdizionale⁸.

2. L’origine e la *ratio* della nomofilachia nel diritto interno

L’origine e la *ratio* della nomofilachia sono strettamente connesse ai fondamentali valori della prevedibilità dell’interpretazione e dell’accessibilità della legge, i quali consentono al cittadino di orientarsi verso scelte consapevoli.

Tale risultato, nel settore processual-penalistico, è stato affidato alla scelta di un’accentuazione nomofilattica del giudizio in Cassazione. Indipendentemente dalle ragioni che hanno condotto a tale opzione legislativa, si è al cospetto di una volontà tesa a tutelare, anzitutto, l’uniformità dell’interpretazione del diritto oggettivo, più che non la posizione soggettiva del singolo ricorrente⁹. Ne è emblema l’art. 65 ord. giud., il quale, nel delimitare le funzioni della Corte di Cassazione, non enuncia in modo esplicito l’esercizio della giurisdizione come espressamente riferito dagli artt. 43 e 53 ord. giud. al Tribunale ed alla Corte di appello. Da tali premesse, tuttavia, non può trarsi la conclusione che la Cassazione non eserciti anch’essa la giurisdizione. La prevalenza dello *ius constitutionis* rispetto allo *ius litigatoris* non esclude la tutela del diritto controverso, atteso che lo stesso viene preservato in via mediata. In altre parole, ciò che si attende dalla Cassazione non è propriamente il giudicare, cioè risolvere il “conflitto processuale” che ha determinato l’intervento della giurisdizione, ma l’assicurare l’esatta ed uniforme interpretazione del diritto “og-

⁷ PAOLO MORO, *Sul valore tipico del precedente giudiziale*, in *Res Judicata. Figure della positività giuridica nell’esperienza contemporanea*, CLAUDIO SARRA e DANIELE VELO DALBRENTA (a cura di), Padova 2013.

⁸ *Ex multis*, cfr. Corte EDU, Sez. IV, 14 aprile 2015, Contrada c. Italia. Più di recente, v. Corte EDU, Grande Camera, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia.

⁹ L’affermazione sembra autorizzata dall’art. 65 ord. giud. laddove si prevede che la Corte di Cassazione «quale organo supremo della giustizia, assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge».

gettivo nazionale” attraverso cui si garantisce la tutela dello scopo finale del giudizio, costituito dalla verifica del diritto controverso¹⁰.

Ciò tiene conto della circostanza che il dato normativo è profondamente manipolabile dal dibattito processuale, all'esito del quale la norma positiva risulta non solo trasformata, ma addirittura frutto di una difforme positività.

Ne deriva, poi, che la positività giudiziale si forma non soltanto quando la disciplina legale è vaga e lacunosa – agendo la giurisprudenza, in tale contesto, quale supplente del legislatore - ma si realizza soprattutto nella costituzione di veri e propri “progetti di norma” che, nell'ordinamento giuridico globale, non costituiscono applicazione pedissequa e stereotipata di un precedente giudiziario stabile, ma ne divengono una nuova determinazione e, dunque, un precedente «altro e diverso», a sua volta suscettibile di ulteriore ed opponibile determinazione¹¹.

In senso di continuità rispetto alle suddette esigenze di uniformità interpretativa, peraltro, si pongono le modifiche introdotte con i co. 1-*bis* e 1-*ter* dell'art. 618 c.p.p., prevedendosi, da un lato, la prevenzione dei contrasti giurisprudenziali attraverso l'obbligo imposto al giudice, che non dovesse condividere «il principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite», di rimettere a queste ultime la decisione del ricorso e, dall'altro lato, il potere delle Sezioni unite di enunciare il principio di diritto anche quando «il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta»; si assegna, così, alla nomofilachia una “tensione” rafforzata.

Occorre segnalare come un'analogo opzione fosse contenuta nel Progetto definitivo dell'attuale codice di procedura penale¹². In quella sede,

¹⁰ Per una lucida ricostruzione del significato dell'art. 65 ord. giud. anche alla luce del rafforzamento nomofilattico sancito nel giudizio di Cassazione cfr. GIUSEPPE DI CHIARA, *Laboratori giurisprudenziali di legittimità, flussi nomofilattici e «isole nella corrente»: il coagulo di una nuova sintassi nei rapporti tra Sezioni semplici e Sezioni unite*, in ANTONINO PULVIRENTI (a cura di), *Le impugnazioni penali dopo la riforma*, Torino 2018, p. 265.

⁵ul tema, vedasi inoltre PIERO CALAMANDREI, *La cassazione civile*, I, Torino 1920, pp. 28 e 48; MICHELE MASSA, *Contributo all'analisi del giudizio penale di primo grado*, Milano 1964, p. 22. In particolare, appare utile rilevare come l'approdo raggiunto si caratterizzi per un'evoluzione storico-normativa del giudizio che dal *référé obligatoire* al Corpo legislativo perviene all'ordine nomofilattico attraverso il ripudio delle Corti regionali. Da ultimo, per una ricostruzione storico-legislativa, v. CLELIA IASEVOLI, *La Cassazione penale 'giudice dei diritti'. Tra chiusura al fatto e vincolo del precedente*, Napoli 2018, p. 21.

¹¹ PAOLO MORO, CLAUDIO SARRA (a cura di), *Positività e Giurisprudenza. Teoria e prassi nella formazione giudiziale del diritto*, Milano 2012.

¹² Nell'originario art. 610-*bis* si stabiliva che le sezioni semplici «uniformano le proprie decisioni ai principi di diritto enunciati dalle sezioni unite per dirimere un contrasto; altrimenti, rimettono con ordinanza il ricorso alle sezioni unite, esponendo le ragioni del

nondimeno, la disposizione non fu approvata perché in Commissione parlamentare si riteneva che si sarebbe introdotta una sorta di vincolo del precedente, tale da porsi in frizione con la riserva di legge penale, la separazione dei poteri e la soggezione dei giudici alla legge. Tuttavia, non a caso, i *Conditores*, nella Relazione al codice del 1988, precisarono che la “possibile” rimessione alle Sezioni unite, a fronte di un contrasto anche solo potenziale - così come contemplata dall’art. 618, comma 1, c.p.p. - dovesse essere necessariamente effettuata ogniqualvolta sul tema fosse intervenuto in precedenza il massimo organo nomofilattico e la decisione potesse dar luogo ad un nuovo conflitto interpretativo. In sostanza, l’art. 618, co. 1, c.p.p. ribadiva un principio di “prevenzione” del contrasto, in particolare quando sul tema di diritto le Sezioni unite si erano già pronunciate. Allora, se così è, il legislatore, con l’introduzione dei co. 1-*bis* e 1-*ter* dell’art. 618 c.p.p., ha espressamente “normativizzato” la raccomandazione secondo cui i contrasti giurisprudenziali vanno prevenuti e non creati.

In stretta contiguità storico-sistemica con il riconoscimento della funzione coerenziatrice della Corte «del precedente», l’art. 68 dello stesso ord. giud. del 1941 istituisce presso la Cassazione l’Ufficio del Massimario, le cui attribuzioni sono stabilite dal primo Presidente e al quale è tradizionalmente affidato il compito di favorire la formazione, la documentazione e la diffusione della giurisprudenza di legittimità. In un ruolo, quindi, di supporto della giurisdizione della Corte, mediante le relazioni preliminari e di orientamento, il monitoraggio e la selezione delle decisioni da massimare e la massimazione dei principi di diritto da queste estratti, nei termini oggi fissati dall’art. 26 del Regol. esec. c.p.p. (d.m. 30 settembre 1989, n. 334): previsione che, come si osserva nella relazione di accompagnamento, è «tesa a rendere omogenei i criteri di formazione delle massime, in linea con la funzione nomofilattica della Corte».

Conseguentemente, la Corte di Cassazione rappresenta l’ideale forma e il cruciale spazio dialettico in cui il diritto vivente viene elaborato e diffuso nella comunità dei giuristi¹³, nella prospettiva costituzionale di realizzare il principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge *ex* art. 3 Cost. L’interpretazione uniforme del diritto, in tal senso, rappresenta, così, un baluardo garantistico imprescindibile, atteso che esso appare

dissenso».

¹³ GIOVANNI CANZIO, *Legalità penale, processi decisionali e nomofilachia*, «Sistema Penale», 2022, p. 6.

funzionale ad assicurare la prevedibilità delle decisioni giudiziali e, di riflesso, a conseguire la piena tutela dei diritti.

3. Il principio di legalità quale limite all'ermeneutica penale

Nello specifico settore penalistico e processual-penalistico deve constatarsi un limite costituzionale all'argomentazione giudiziaria derivante dall'applicazione del principio di legalità sancito dagli artt. 25, co. 2 e 111, co. 1, Cost.

Tale scelta normativa appare consapevole del perenne conflitto tra individuo e *auctoritas* che si sviluppa nel processo penale, considerato che le norme dirette a regolamentare le modalità di accertamento, ponendosi quale limite all'esercizio del potere, si caratterizzano quali norme di garanzia. Queste risultano a presidio di quella consapevolezza secondo cui «qualunque uomo che ha un potere è portato ad abusarne, (e) va avanti finché non trova dei limiti» e pertanto «perché non si possa abusare del potere bisogna che, per la disposizione delle cose, il potere arresti il potere»¹⁴. Ed è proprio questa la funzione del principio di legalità, il quale, nel campo processuale, impone un controllo normativo sul sistema di accertamento proprio al fine di evitare degenerazioni decisorie.

Il giudizio, tuttavia, non è un'equazione meccanicistica né, tantomeno, può esserlo in un ordinamento processual-penalistico come il nostro, non solo svincolato da un sistema di prove legali, ma che contempla ampi spazi di discrezionalità valutativa e l'utilizzo di prove innominate¹⁵. Il dato conoscitivo non è così concepito come una mera tecnica di accertamento, ma è portatore di uno specifico valore. E, non a caso, tale consapevolezza ha condotto il legislatore a tutelare il momento di conoscenza giudiziaria con l'immutabilità del giudice¹⁶; per l'effetto, solo l'assenza

¹⁴ Così MONTESQUIEU, *Lo spirito delle leggi* (1748), parte seconda, Libro XI, Milano 2009, pp. 309-310.

¹⁵ Sul tema del c.d. principio del libero convincimento cfr. MASSIMO NOBILI, *Storia di un'illustre formula: il libero convincimento negli ultimi trent'anni*, «Dir. it. dir. e proc. pen.», 2003, p. 83.

¹⁶ Per un'impostazione tendente a riconoscere valenza costituzionale al principio di immutabilità del giudice, si rinvia a FILIPPO DINACCI, *Giurisdizione penale e giusto processo verso nuovi equilibri*, CEDAM, Padova 2002, p. 169, laddove si rileva che «il richiamo "al giudice" come soggetto davanti al quale si esercita il diritto alla prova lascia intendere che, almeno di regola, debba trattarsi non di un qualsiasi giudice, ma del giudice incaricato di pronunciare la decisione finale, dunque del giudice dibattimentale». Tale impostazione

di mediazione istruttoria tra il giudice e la prova che il medesimo deve valutare consente di cogliere, al di là dell'espresso risultato conoscitivo, i "valori" che la prova è in grado di veicolare, atteso che il dato sostanziale su cui si fonda il giudizio è intrinsecamente collegato alla sfera emozionale e personale del soggetto¹⁷.

sembra sia stata recepita dalla Corte costituzionale nel punto in cui ha rilevato che «il diritto "all'assunzione della prova davanti al giudice chiamato a decidere" - diritto che, in base alla ricordata giurisprudenza di questa Corte, la parte esercita nel chiedere la rinnovazione dell'esame del dichiarante - si raccorda, almeno per quanto attiene all'imputato, anche alla garanzia prevista dall'art. 111, terzo comma, Cost., nella parte in cui riconosce alla "persona accusata di un reato [...] la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico" e di ottenere "la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa"» (così, Corte Cost., n. 205 del 2010).

¹⁷ Il rilievo deriva dalla consapevolezza che il dato sul quale si deve esprimere il giudizio attinge sia la sfera conoscitiva che quella emozionale del soggetto, senza alcuna possibilità di poter distinguere i due momenti. Non esiste, infatti, una sfera conoscitiva separata da una sfera emozionale. Pertanto, una presa di coscienza rispetto al dato implica «l'inferenza in misura maggiore a volte del momento conoscitivo a volte di quello emozionale, senza che nessuno dei due possa mai venire isolato dall'altro in un'operazione densa di rapporti scambievoli il cui rispettivo peso dà l'impressione di potere essere colto soltanto rispetto a quei casi in cui l'usualità ricorrente dell'atteggiarsi in un senso determinato della coscienza emozionale della percezione del dato, sembra annullare il momento valutativo e lasciare in rilievo quello meramente conoscitivo» (così MICHELE MASSA, *Contributo all'analisi del giudizio penale di primo grado*, Milano 1966, p. 259). Ne deriva l'impossibilità di distinguere i giudizi di fatto da quelli di valore.

Se il dato è portatore di valore, nel senso che impone al soggetto decidente il giudizio sulla base della rilevazione delle proprie strutture di valore, è facile comprendere come il giudizio deve poter essere espresso sulla base di un rapporto percettivo diretto ed immediato tra il soggetto ed il dato. In tale prospettiva, è ovvio che ogni forma di intermediazione tra la prova e chi la deve valutare per definizione finisce per alterare il giudizio. Tale consapevolezza, però, non è acquisita nel c.d. diritto vivente, dove si continuano a registrare pericolosi atteggiamenti di ostilità interpretativa che poggiano su florilegi esegetici di natura extra normativa. Accade così che il massimo organo nomofilattico, per giustificare elusioni operative al principio di immutabilità, si avventuri in vere e proprie codificazioni di sistema dove il dato di partenza non è la legge bensì alcuni precedenti nomofilattici (cfr. Cass., Sez. un., 30 maggio 2019, p.m. in proc. Klavis Bajramin, in «Dir. pen. e giust.», 2019). Sulla base di tale preteso metodo ermeneutico si arriva a derogare alla chiara portata prelettiva dell'art. 525, comma 2, c.p.p. L'approdo interpretativo ha trovato giustificazione nella Corte costituzionale la quale, dimenticando quanto affermato con provvedimento n. 205 del 2010 (v. supra nota 17), ha precisato come il principio di immutabilità debba trovare applicazione nella misura in cui non limiti o violi il diverso principio della ragionevole durata del processo (Cfr. Corte Cost., n. 132 del 2019). L'impostazione rispolvera in modo non condivisibile vecchie visioni efficientiste che vengono perseguite attraverso un'indebita perimetrazione dei diritti, non comprendendosi che la ragionevole durata è un principio asservito alla realizzazione del giusto processo e, quindi, non ne può costituire

Tutto ciò conduce inevitabilmente ad un'accentuazione della discrezionalità interpretativa, la quale tuttavia – ove risulti coerente con i principi di ragionevolezza, di ragionevole durata del processo e non si estenda fino al punto da determinare una rottura del quadro legale – appare compatibile con il principio di legalità penale.

Ne deriva che, pur prendendo atto della circostanza che il giudice non può essere mera *bouche de la loi*, nella dottrina penalistica ci si è a lungo interrogati sull'esigenza – riconnessa alla legalità e ai suoi corollari – di formalizzare i limiti del potere interpretativo del magistrato.

Già nello Statuto Albertino era riconosciuta piena tutela ai principi di tassatività e divieto di analogia intesi come garanzia contro gli arbitri del giudice: nell'art. 73 dello Statuto l'interpretazione, in ossequio al principio *sub lege libertas*, era intesa come un ostacolo alla certezza del diritto. Con l'avvento della Carta costituzionale, si è passati da una soggezione assoluta del giudice alla legge a una «soggezione condizionata alla verifica della sua legittimità, con l'apertura alla via dell'interpretazione adeguatrice della legge alla Costituzione e dell'applicazione diretta della Carta fondamentale»¹⁸. A garanzia della regolare applicazione della legge, sono poste, come affermato da Hassemer¹⁹, le dottrine dell'interpretazione che possono essere elencate nel: a) portare a compimento il testo di legge con la tua interpretazione; b) considerare il contesto sistematico in cui si collocano il termine, la proposizione oppure la norma; c) rispettare la volontà del legislatore storico; d) prolungare nella realtà il senso posseduto dalla legge; e) non superare mai, nel corso della tua interpretazione della legge, i confini fissati dalla Costituzione.

Si tratta, invero, di precetti metodologici ormai obsoleti e che, anzi, sembrerebbero spesso elusi da parte della giurisprudenza, anche costituzionale. Secondo autorevole dottrina, il *deficit* della certezza del diritto non può essere risolto con una diversa teoria dell'interpretazione e la «creazione giudiziaria di regole giuridiche» può essere necessaria «per dare soddisfazione in concreto a pretese fondate su diritti affermati da norme costituzionali di principio, quando manchino regole legislative

un limite. Sul tema, cfr. ALFREDO BARGI, *La ragionevole durata del processo tra efficienza e garanzia*, in FILIPPO DINACCI (a cura di), «Processo penale e Costituzione», Giuffrè, Milano 2010, p. 469; PAOLO FERRUA, *Garanzia del contraddittorio e ragionevole durata del processo penale*, «Quest. Giust.», 2003, p. 459.

¹⁸ Cfr. ALBERTO GARGANI, *Verso una 'democrazia giudiziaria'? I poteri normativi del giudice tra principio di legalità e diritto europeo*, «Criminalia», 2011, p. 110.

¹⁹ WINFRIED HASSEMER, *Diritto giusto attraverso un linguaggio corretto? Sul divieto di analogia in diritto penale*, «Ars interpretandi», 1997, p. 181.

conformi a tali principi» e, pertanto, per garantire la certezza del diritto si deve «pensare di organizzare questa tendenza alla trasformazione, intrinseca nell'ordinamento, in modo da non renderla distruttiva di altri valori, come l'uguaglianza giuridica, la prevedibilità, l'imparzialità e il carattere non arbitrario dell'azione amministrativa e giudiziaria»²⁰.

La crisi del sistema parlamentare ha portato ad una sovrapposizione del legislativo e dell'esecutivo con conseguente «crisi della credibilità della legge»²¹ e ripensamento del rapporto di soggezione del giudice solo alla legge come sottoposizione del giudice al diritto. È, infatti, in una prospettiva di interpretazione uniforme del diritto, che per mezzo della giurisprudenza e, meglio, della sua evoluzione, che è garantito l'adattamento e l'evoluzione del diritto al *Volksgeist*.

Si assiste, conseguentemente, al fenomeno che denota il passaggio della giurisprudenza da mera interpretazione a vera e propria fonte del diritto: i sistemi pluralistici hanno messo in discussione il modello piramidale Kelseniano²² e dalla crisi del sistema delle fonti è scaturita l'irruzione della giurisprudenza creativa e di quello che in dottrina è stato definito «protagonismo giudiziario»²³: oggi ci troviamo di fronte a una «ripartizione, ma non più di divisione dei poteri»²⁴. L'indeterminatezza delle fattispecie è senza dubbio tra le cause principali di quella che viene definita trasformazione del diritto penale in diritto giurisprudenziale e questa nuova funzione creativa dei giudici è spesso 'salvata' dalla Corte costituzionale²⁵ che, di fatto, ammette l'interpretazione creativa. La Cor-

²⁰ VLADIMIRO ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, Torino 1992, pp. 202 e 212.

²¹ FRANCESCO PALAZZO, *Il principio di determinatezza nel diritto penale. La fattispecie*, CEDAM, Padova 1979, p. 157.

²² Già HANS KELSEN, in realtà, nel suo *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Trad. it. di Treves, 2000, p. 117, affermava che «il giudice è creatore del diritto ed è pure relativamente libero in questa funzione».

²³ L'espressione è di ALBERTO CADOPPI, *Riflessioni sul valore del precedente nel diritto penale italiano*, in GIOVANNI ZORZ (a cura di), *Interpretazione e precedente giudiziale nel diritto penale italiano*, Padova 2005, p. 125.

²⁴ MASSIMO DONINI, *Il diritto giurisprudenziale penale. Collisioni vere e apparenti con la legalità e sanzioni dell'illecito interpretativo*, «Dir. Pen. Cont. – Riv. trim.», 2016, 3, p. 37. Secondo l'Autore, l'interpretazione è necessaria anche per capire se la norma è tassativa dal momento che non può denunciarsi il difetto di tassatività rispetto alla disposizione, ma solo con riguardo alla norma, *Ivi*, p. 34.

²⁵ Come è stato osservato da GIORGIO PINO, *L'insostenibile leggerezza della legalità penale*, «Criminalia», 2015, p. 180, la Corte, di solito, adotta una di queste soluzioni: «a) se si è formata una serie consolidata di interpretazioni giurisprudenziali (un diritto vivente), la Corte raccomanda al giudice di verificare se la disposizione in sé sia indeterminata, ma se la disposizione come interpretata dalla prevalente giurisprudenza sia ancora indeterminata;

te, peraltro, si rende essa stessa creatrice di diritto, in particolare con le sentenze additive e quelle interpretative di rigetto, oltreché sostenitrice del ruolo della legalità *in action* quando, al fine di salvare l'indeterminatezza delle norme, riconoscendo valore al diritto vivente²⁶.

4. La crisi della *law in the books* e l'avvento della *law in action*

La crisi della riserva di legge illuministicamente intesa è oggi, senza dubbio, crisi dell'attuale sistema di rappresentanza parlamentare, il quale comporta, peraltro, la necessità di sconfessare le garanzie della legalità per esigenze di politica criminale negando la natura penale²⁷ delle sanzioni attraverso le c.d. truffe delle etichette.

Non può non evidenziarsi come tra le cause dell'indebolimento della legalità vi sia l'abbandono del diritto penale minimo²⁸ con conseguente proliferazione di leggi e atti aventi forza di legge che si pongono come una «legislazione parallela»²⁹.

se il diritto vivente consente di chiarire un testo che nella sua originaria formulazione era confuso, indeterminato, ecc., allora la questione è risolta, il problema di indeterminatezza è superato in via interpretativa e giurisprudenziale; b) se invece non si è ancora formato un diritto vivente sulla questione, la Corte prova a dare indicazioni ai giudici ordinari su come interpretare in senso costituzionalmente conforme la disposizione dubbia; c) se, infine, si è formato un diritto vivente che sotto il profilo della determinatezza [...] la Corte costituzionale considera contrario alla Costituzione [...] la Corte dichiara l'incostituzionalità del diritto vivente stesso (precisamente: della disposizione così come interpretata dalla giurisprudenza, ecc.). Secondo l'autore, ciò rende il diritto non rispettoso della certezza "secondaria" (cioè, quella rivolta ai cittadini), perché non è detto che il diritto vivente sia accessibile e conoscibile ai cittadini. Recentemente, FRANCESCO PALAZZO, in FRANCESCO PALAZZO - FRANCESCO VIGANÒ, *Diritto penale. Una conversazione*, Bologna 2018, p. 77, ha parlato di «tiepidezza della Corte costituzionale».

²⁶ La Corte costituzionale ha definito il diritto vivente la norma «non quale appare proposta in astratta ma quale è operante nella quotidiana applicazione dei giudici», così Corte Cost., 11 dicembre 1974, sent. n. 1974, in www.cortecostituzionale.it.

²⁷ GIUSEPPE AMARELLI, *Dalla legolatria alla post legalità. Eclissi o rinnovamento di un principio?*, «Riv. it. dir. proc. pen.», 2018, 1406 ss. parla di «legalità 'ipocrita', 'abdicata', 'populista', 'governativa', 'autoprodotta', 'giurisprudenziale', 'precauzionale' e (della Corte) 'costituzionale'»; inoltre, Ivi, 1420, l'autore, con riguardo ai tentativi di eludere le garanzie della legalità non definendo "penali" norme che, invece, appaiono sanzionatorie, parla di una «crisi in negativo» della legalità.

²⁸ LUIGI FERRAJOLI, *Crisi della legalità e diritto penale minimo*, in FRANCESCA CURI - GIOVANNI PALOMBARDINI (a cura di), *Diritto penale minimo*, Milano 2002.

²⁹ L'espressione è di CRISTIANO CUPELLI, in *La legalità delegata*, Napoli 2012, p. 22.

Senza dubbio, tra i fattori endogeni della crisi della legalità, deve annoverarsi la difficoltà che un sistema basato sulla legge scritta incontra in una società moderna per adeguarsi agli sviluppi tecnologici e ai mutamenti sociali³⁰, i quali, peraltro, richiedono al legislatore competenze specifiche che spesso non è in grado di garantire.

Ci troviamo oggi di fronte a un “declino del diritto penale” dovuto all’«incapacità di circoscrivere l’intervento dello *ius criminale* ad un nucleo essenziale di valori da proteggere»³¹.

Alla base dei fattori esogeni della crisi vi è la progressiva europeizzazione del sistema normativo³² che, facendo vacillare il mito della sovranità nazionale in materia penale, ha comportato una progressiva incidenza del diritto sovranazionale negli ordinamenti degli Stati membri.

Del resto, prima con le c.d. “clausole di assimilazione”³³ nonché di armonizzazione³⁴ e, poi, in seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009, con l’art. 83 TFUE, sono stati previsti obblighi di criminalizzazione diretti agli Stati membri. Inoltre, dal diritto dell’Unione europea discendono poi anche vincoli per il giudice nazionale che, in ragione

³⁰ WINFRIED HASSEMER, *Diritto giusto attraverso un linguaggio corretto? Sul divieto di analogia in diritto penale*, «Ars interpretandi», 1997, p. 176, secondo cui «un adattamento del sistema giuridico, in risposta ai mutamenti sociali [...] si rivela sempre più anacronistico. [...] Il legislatore stesso si affida sempre più al completamento delle sue disposizioni per mezzo di coloro che applicano la legge: le leggi divengono oscure, l’ambito di discrezionalità decisionale più grande».

³¹ VITTORIO MANES, *Diritto penale no-limits. Garanzie e diritti fondamentali come presidio per la giurisdizione*, «Questione giustizia», 26 marzo 2019, secondo cui «il diritto penale è diventato parte integrante della politica e, in linea con le declinazioni tipiche del populismo penale, risponde ad un nuovo paradigma che si caratterizza per l’utilizzo della penality protesa a soddisfare pretese punitive opportunisticamente fomentate e dramatizzate ed a legittimare i nuovi assetti di potere politico».

³² Vedasi, *ex multis*, sull’incidenza del diritto sovranazionale nel diritto penale interno, si veda ROBERTO BARTOLI, *Legalità europea versus legalità nazionale? Un tentativo di possibile integrazione*, in AA.VV., *La crisi della legalità. Il “sistema vivente” delle fonti penali*, Napoli 2016, pp. 283 ss.

³³ Clausole che impongono agli Stati membri di adottare le stesse misure rivolte alla tutela di beni giuridici di rilevanza nazionale per la protezione degli interessi dell’Unione corrispondenti. Sulle clausole di assimilazione si rinvia a GIOVANNI GRASSO, *Comunità europee e diritto penale. I rapporti tra l’ordinamento comunitario e i sistemi penali degli Stati membri*, Milano 1989, pp. 129 ss.; FILIPPO SGUBBI, (voce) *Diritto penale comunitario*, in *Dig. disc. pen.*, Vol. IV, Torino 1990, pp. 98 ss.

³⁴ La violazione del principio di legalità di entrambe le tecniche è evidenziato da ROSARIA SICURELLA, *Diritto penale e competenze dell’Unione europea. Linee guida di un sistema integrato di tutela dei beni giuridici sovranazionali e dei beni giuridici di interesse comune*, Milano 2005.

del primato del diritto europeo, in caso di contrasto tra diritto interno e quello comunitario, è chiamato a disapplicare la norma interna contrastante con il diritto sovranazionale salvo la possibilità, se la disapplicazione comporta la violazione di un principio cardine del diritto nazionale, di attivare i c.d. controlimiti³⁵.

A livello europeo la riserva di legge sembra messa in crisi anche dagli obblighi derivanti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che, come è noto, pur non rientrando nel diritto comunitario in senso stretto, incide all'interno del nostro ordinamento ai sensi dell'art. 117 Cost.

La rilevanza della CEDU ha assunto portata dirompente in particolare con riferimento all'opera dei giudici che, secondo quanto stabilito a partire dalle c.d. "sentenze gemelle"³⁶, pur non potendo disapplicare la norma interna contrastante con le disposizioni della Carta, devono interpretare le norme interne in maniera conforme a quelle della CEDU e alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e, in caso di contrasto non superabile, rimettere la questione alla Corte costituzionale la quale, con la sentenza n. 113 del 7 aprile 2011³⁷, eliminando l'intangibilità del giudicato, ha introdotto un nuovo caso di revisione a quelli già previsti dall'art. 630 c.p.p.

La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo impone, poi, non solo obblighi di astensione, ma anche dei veri e propri obblighi positivi di garantire tutela adeguata nei confronti di aggressioni ai beni fondamentali

³⁵ Sulla teoria dei controlimiti si vedano, a mero titolo esemplificativo, ALESSANDRO BERNARDI (a cura di), *I controlimiti. Primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali*, Napoli 2017; ALBERTO RANDAZZO, *La teoria dei controlimiti riletta alla luce del Trattato di Lisbona: un futuro non diverso dal presente?*, in www.diritticomparati.it, 7 febbraio 2011; ANTONIO TIZZANO, *Ancora sui rapporti tra Corti europee e c.d. controlimiti costituzionali*, in *Diritto comunitario e diritto interno. Atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, 20 aprile 2007*, Giuffrè, Milano 2008, pp. 76 ss.

³⁶ Corte cost., sent., 24 ottobre 2007, sent. nn. 348 e 349, in www.cortecostituzionale.it. Secondo quanto affermato nella sentenza n. 349/2007, «al giudice comune spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme. Qualora ciò non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale "interposta", egli deve investire questa Corte della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell'art. 117, primo comma Cost.».

³⁷ Corte cost., 7 aprile 2011, sent. n. 113, in «Dir. Pen. Cont.», 8 aprile 2011 con commento di GUGLIELMO LEO, *La Corte costituzionale "risolve" con una sentenza additiva il problema degli strumenti per conformarsi alle decisioni della Corte di Strasburgo: introdotto un nuovo e "diverso" caso di revisione.*

tutelati dalla CEDU con conseguenti veri e propri obblighi di incriminazione³⁸ per i quali è, peraltro, anche garantita adeguata effettività.

Alla luce di quanto emerso dall'analisi operata finora, la crisi della legalità, più che essere determinata da una decadenza della riserva di legge, sembrerebbe causata da un notevole indebolimento della determinatezza delle fattispecie incriminatrici con le conseguenze che ciò comporta anche in termini di tassatività e prevedibilità.

L'affermarsi di un passaggio dalla *law in the books* alla *law in action* della creazione di un diritto penale giurisprudenziale³⁹, appare essere, infatti, non tanto conseguenza della crisi della riserva di legge quanto piuttosto effetto dell'indeterminatezza delle fattispecie incriminatrici, atteso, peraltro, che lo stesso legislatore tende a cercare nella giurisprudenza il proprio supplente autorizzato. Davanti all'abdicazione del proprio ruolo da parte del legislatore - che non consegna «norme-disposizioni», ma «norme-lettera morta»⁴⁰ - è cambiato il ruolo del giudice, costretto a far vivere quella lettera morta con la sua interpretazione che, in spregio ai principi illuministici puri, diventa sempre più interpretazione creativa.

5. Il precedente giurisprudenziale nella struttura dell'argomentazione giustificatrice della decisione

Nell'ambito del contesto sistematico appena descritto - il quale vede la *law in the books* superata dalla *law in action* - è bene chiarire in che modo si debba intendere l'autorità del precedente e fino a che punto l'attribuzione ad esso di una qualche vincolatività possa conciliarsi con il principio costituzionale dell'indipendenza del giudice. Come osservano giustamente alcuni autori e come è già in qualche modo emerso nella prassi, «il valore dell'indipendenza deve fare i conti con altri valori»⁴¹.

Considerato che la giurisdizione ha assunto un ruolo di primo piano nella configurazione effettiva del diritto penale e atteso che si va sempre più diffondendo, anche grazie all'influsso della cultura giuridica della Corte europea, la consapevolezza che la garanzia della prevedibilità del

³⁸ STEFANO MANACORDA, "Dovere di punire"? Gli obblighi di tutela penale nell'era della internazionalizzazione del diritto, «Riv. it. dir. e proc. pen.», 2012, pp. 1382 ss.

³⁹ FRANCESCO PALAZZO, *Legalità fra law in the books e law in action*, «Dir. Pen. Cont.», 13 gennaio 2016.

⁴⁰ Le espressioni sono di ENRICO MEZZETTI, *La nuova grammatica del legislatore sulle Straf-Kulturnormen*, «Archivio Penale», 2019, n. 2, p. 9.

⁴¹ MARIO CHIAVARIO, *Processo e garanzie della persona*, Milano 1976, p. 47.

diritto non dipende più solo dalla qualità della legislazione, ma anche dal comportamento di ciascun giudice, non è più possibile continuare ad attribuire al precedente una mera autorità di fatto o persuasiva.

Come affermato da autorevole dottrina, «l'autorità della giurisprudenza della Corte di Cassazione non è un'autorità meramente "morale" o "di fatto", come sostiene l'opinione dominante; ma è un'autorità riconosciuta in un certo modo dal nostro ordinamento giuridico al fine di realizzare, nei limiti del possibile, il principio della uniforme interpretazione della legge, un principio che fa parte integrante del nostro ordinamento, in quanto ne dipendono la certezza del diritto e l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge»⁴².

Più esplicitamente, il rispetto del precedente stabilito dal giudice che ha il compito istituzionale di assicurare l'uniforme interpretazione della legge è considerato, in tal senso, come un vero e proprio «dovere giuridico» che si fonda su due principi di rango costituzionale: il principio di eguaglianza, che impone di trattare allo stesso modo condizioni analoghe, e il principio della prevedibilità delle decisioni, che è una proiezione del principio della libertà di autodeterminazione *ex art. 13* della Costituzione. Questi principi costituzionali, di particolare rilevanza in ambito penale, devono convivere con il principio dell'indipendenza del giudice, anch'esso provvisto di un solido fondamento costituzionale (art. 101, co. 2 Cost.)⁴³.

Le ragioni della stabilità, che spingono verso il rispetto del precedente, devono tuttavia conciliarsi con le opposte ragioni del mutamento, ragioni che, però, devono essere gravi e ben motivate, perché nel diritto penale l'esigenza della stabilità è fondamentale.

⁴² GINO GORLA, *Postilla su «L'uniforme interpretazione della legge e i tribunali supremi»*, in *FI*, 1976, V, p. 127. In una prospettiva simile, diretta a valorizzare l'autorità del precedente, si muoveva, fin dal 1967, Martin Kriele, che riconosceva ai precedenti giurisprudenziali una «vincolatività presuntiva». Prendendo atto «a livello teorico che ormai nella realtà giuridica europeo-continentale i precedenti venivano ad avere un'importanza pressoché simile a quella dell'ambito angloamericano», Kriele sanciva la fine «della tesi metodologica precedentemente dominante, di un modo gerarchico di intendere il processo di reperimento del diritto, secondo il quale il diritto giudiziale non poteva che avere natura appendicolare e secondaria rispetto al diritto d'origine legislativa» (GIUSEPPE ZACCARIA, *La comprensione del diritto*, Roma-Bari 2012, pp. 8-9). La tesi della presunzione a favore del precedente è illustrata da MARTIN KRIELE anche nel saggio, tradotto in italiano, *Diritto e ragione pratica* (1979), Napoli 2006 (cap. IV, pp. 101-122).

⁴³ MASSIMO VOGLIOTTI, *Indipendenza del giudice e rispetto del precedente*, «Legislazione Penale», 2020, p. 56.

Il precedente, pur non essendo vincolante, assume, conseguentemente, un valore preminente nell'ambito delle argomentazioni giustificatrici della motivazione penale. Infatti, poiché il ragionamento giuridico è anipotetico, argomentativo, circolare e dialogico, presentando i caratteri tipici della metodologia della controversia nel contesto forense, la logica del precedente giudiziario è di natura topica⁴⁴.

Il rinvenimento degli argomenti, essendo basata sull'abilità del giurista, viene di volta in volta modulata dall'attore e dal convenuto in considerazione del contesto processuale di contraddittorio.

Nel modello dialettico, il precedente giudiziale assume in tal senso un valore topico anipotetico, proponendosi come premessa sottoposta ad obiezione: pertanto, la disapplicazione critica del precedente topico è compito primario delle parti nella trattazione del processo e, nella successiva fase decisoria, rappresenta una prerogativa del giudice.

Tale tesi - compatibile con la concezione del vincolo presuntivo in senso debole⁴⁵ - consente di affermare che l'efficacia del precedente si sostanzia nell'inversione dell'onere dell'argomentazione, imponendo al giudice che volesse discostarsene l'obbligo di adeguata motivazione⁴⁶.

Nell'ambito del criterio gerarchico di «endossalità» di matrice aristotelica, la *ratio decidendi* della decisione giudiziaria assume il valore topico dell'opinione notevole (*éndoxon*), la quale, in quanto degna di stima e di importanza, appare da un lato accoglibile quale fonte argomentativa solida e, dall'altro, si espone all'esame dialettico delle parti⁴⁷ e al riesame eventuale nel contesto del giudizio di appello.

La "solidità" del precedente, quale fonte argomentativa nel processo motivazionale, è, conseguentemente, strettamente correlata alla natura dialettica e dinamica del processo, ove si attua quel necessario adattamento del testo normativo al concreto contesto empirico e culturale.

Ne deriva, nello specifico contesto del giudizio penale, che un dovere assoluto di rispettare il precedente non sussiste neppure nell'ipotesi in cui il giudice non condivida, per gravi e importanti ragioni, un preceden-

⁴⁴ PAOLO MORO, *op. cit.*, pp. 190 ss.

⁴⁵ Vedasi GIOVANNI SARTOR, *Il precedente giudiziale*, «Contratto e impresa», 1996, 11, 1100-ss. secondo cui il precedente giudiziale può considerarsi efficacemente persuasivo quale opinione notevole sino a prova contraria, che può essere data quando siano opposte ad esso dal giudice del caso in esame ragioni contrarie ritenute più forti, suscettibili di provocarne la disapplicazione.

⁴⁶ ROBERT ALEXY, *Theorie der juristischen Argumentation. Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Begründung*, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1978.

⁴⁷ PAOLO MORO, *op. cit.*, p. 192.

te favorevole all'imputato. In questo caso – pur non potendosi applicare al fatto la nuova interpretazione sfavorevole, pena la violazione del principio costituzionale di irretroattività della legge penale, che, nell'ottica della legalità europea, va esteso anche all'*overruling* giurisprudenziale – il giudice potrà sempre, in motivazione, esporre le sue contrarie ragioni. Se ritenute convincenti, esse potranno eventualmente indurre la Cassazione a modificare il proprio precedente, il quale potrà applicarsi solo ai fatti accaduti dopo l'*overruling*, salva l'ipotesi che l'interpretazione sfavorevole del giudice sia «coerente con la sostanza dell'incriminazione» (cioè, con il “tipo criminoso”⁴⁸ definito dal legislatore) e sia «ragionevolmente prevedibile»⁴⁹.

6. Il richiamo all'“autoprecedente” tra efficacia motivazionale e “deontologia ermeneutica”

L'attribuzione di efficacia vincolante al solo “diritto consolidato” discende probabilmente da una non chiara rappresentazione – frutto della scarsa familiarità del giurista di *civil law* con la logica del precedente – della differenza tra la nozione di “giurisprudenza”, che è «costituita da un insieme di decisioni», anche molto numeroso e «che può essere ridondante, variabile, ambigua e contraddittoria», e la nozione di “precedente”, che è «costituito o può essere costituito da una decisione che successivamente viene considerata come una regola che si applica anche in casi successivi»⁵⁰. Per questa sua caratteristica, il precedente non si forma

⁴⁸ Sulla categoria del “tipo criminoso” come criterio “sostanziale”, assiologicamente connotato, per distinguere le analogie ammissibili dalle analogie inammissibili, stante la natura analogica dell'interpretazione messa in luce dall'ermeneutica giuridica, v. MASSIMO VOGLIOTTI, *Dove passa il confine? Sul divieto di analogia nel diritto penale*, Torino 2011.

⁴⁹ V., in proposito, la sentenza 22.11.1995, *S.W. c. Regno Unito*, in cui la Corte EDU non ha giudicato lesivo del principio di irretroattività del *diritto* penale l'interpretazione dei giudici inglesi che, portando a termine un lungo processo di erosione di una regola tradizionale di *common law* (cui in seguito era stato anche riconosciuto un fondamento legislativo), ha finito per far cadere il principio dell'immunità coniugale in merito al reato di violenza sessuale. Secondo la Corte europea, infatti, al momento della commissione del fatto il contesto culturale e il quadro normativo (legislativo e giurisprudenziale) erano sufficientemente perspicui nel suggerire a qualunque persona ragionevole il venir meno di una regola che trovava la sua giustificazione all'interno di una società profondamente diversa da quella del *tempus commissi delicti* e dai valori difesi dalla Convenzione europea.

⁵⁰ MICHELE TARUFFO, *Aspetti del precedente giudiziale*, «Criminalia», 2014, p. 39.

con la prima decisione: è «il secondo giudice che – per così dire – crea il precedente adottando la medesima *ratio decidendi* del caso anteriore»⁵¹.

Può tuttavia accadere, nella prassi giudiziaria, che il giudice utilizzi quale fonte argomentativa il c.d. “autoprecedente”, ossia una decisione già adottata dal medesimo organo giudiziario che emette il provvedimento. Tale sistema motivazionale - il quale indubbiamente “semplifica” lo sforzo argomentativo del magistrato – se, da un lato, può rinvenire la sua *ratio* nell’esigenza di omogeneità e di prevedibilità delle decisioni giudiziali, dall’altro espone indubbiamente la sentenza, laddove lo sforzo motivazionale si sostanzia nel mero richiamo all’“autoprecedente”, al rischio di una maggiore criticabilità.

La “vincolatività” argomentativa del precedente, sia sul piano “morale” che “giuridico”⁵², come si è osservato, non può infatti prescindere dal necessario adattamento al caso concreto, che si realizza, in ogni giudizio, nell’ambito del contraddittorio tra le parti.

Ne deriva - sul fronte del rispetto dei canoni motivazionali garantistici imposti dall’art. 546 c.p.p. – la chiara esposizione al rischio di un’argomentazione apodittica e non specifica, che si presta, sul piano della “deontologia ermeneutica”, ad una possibile responsabilità disciplinare. Si è infatti osservato che essa può configurarsi in relazione all’ipotesi dell’art. 2, c. 1, lett. a, del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, secondo cui costituiscono illecito disciplinare funzionale «i comportamenti che, violando i doveri di cui all’art. 1» (tra i quali è compreso quello di diligenza), «arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti»⁵³.

7. Il rafforzamento della prevedibilità della base legale del sistema giuridico nel sistema multilivello

Il concetto di prevedibilità degli ‘inconvenienti’ derivanti dall’inoservanza delle leggi era già presente nel pensiero di Beccaria il quale, però, evidentemente lo intendeva come monito per il legislatore affinché emanasse leggi chiare e precise onde evitare che l’attività del giudice superasse il compito di applicare la disposizione attraverso un “sillogismo perfetto”.

⁵¹ *Ivi*, p. 40.

⁵² MASSIMO VOGLIOTTI, *Indipendenza del giudice*, *op. cit.*, pp. 62 ss.

⁵³ ERNESTO LUPO, *La funzione nomofilattica della Corte di cassazione e l’indipendenza funzionale del giudice*, «Cassazione Penale», 2020, p. 922.

Come noto, l'art. 7 CEDU consacra il principio di legalità convenzionale, che sancisce letteralmente il principio di legalità dei reati e delle pene e quello di irretroattività della legge, ma che dottrina e giurisprudenza hanno interpretato ugualmente come portatore anche degli altri principi fondamentali del *nullum crimen, nulla poena sine lege*⁵⁴.

A partire dalla sentenza *Scoppola c. Italia*⁵⁵, inoltre, deve ritenersi convenzionalmente riconosciuto anche il principio di retroattività della *lex mitior*⁵⁶, pur ribadendosi che tale assunto non ostacola «il giudizio e la condanna di una persona colpevole di un'azione o omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili».

Quanto alla nozione di legge penale adottata dalla Corte EDU, deve anzitutto evidenziarsi che essa fa riferimento alla materia penale di tipo sostanziale, individuata – al fine di eludere la c.d. frode delle etichette – con riferimento ai c.d. *Engels criteria*. Tale assunto è maggiormente riferibile al più ampio concetto di diritto che non a quello di legge.

In questa (ri)lettura della 'legge' e, più in generale, della legalità penale come tradizionalmente intesa nei sistemi di *civil law*, deve considerarsi che la Corte EDU ha elaborato, quale requisito minimo di "qualità" della legge, la ragionevole conoscibilità delle norme e la ragionevole prevedibilità dell'applicazione delle stesse. Conseguentemente, i requisiti di conoscibilità e prevedibilità devono essere riscontrabili anche con riferimento

⁵⁴ Si vedano, *ex multis*, ALESSANDRO BERNARDI, "Riserva di legge" e fonti europee in materia penale, in *Annali dell'università di Ferrara*, sez. V, vol. XX, 2006, p. 41; VITTORIO MANES, *Introduzione. La lunga marcia della Convenzione europea ed i "nuovi" vincoli per l'ordinamento (e per il giudice) penale interno*, in VITTORIO MANES – VLADIMIRO ZAGREBELSKY, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento penale italiano*, Giuffrè, Milano 2011, pp. 26 ss.; EMANUELE NICOSIA, *Convenzione europea dei diritti dell'uomo e diritto penale*, Torino, 2006; ROSARIA SICURELLA, *General principles for a common criminal law framework in the Eu. A guide for legal practitioners*, Giuffrè, Milano 2017, pp. 12 ss.; FRANCESCO VIGANÒ, *Diritto penale sostanziale e Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, «Riv. it. dir. e proc. pen.», 2007, p. 42; VLADIMIRO ZAGREBELSKY, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il principio di legalità nella materia penale*, in *ius17@unibo.it*, n. 2/2008.

⁵⁵ Corte EDU, Grande Camera, *Scoppola c. Italia*, 17 settembre 2009, ric. n. 10249/03, in www.hudoc.echr.coe.int.

⁵⁶ La retroattività della norma più favorevole - a partire dalla sentenza della Corte GUE, 3 maggio 2005, *Berlusconi, Adelchi, Dell'Utri*, cause riunite C - 387/02; C - 391/02; C - 403/02, in *Racc.* 2005, 3565 ss. - è stata riconosciuta anche come principio comunitario. In particolare, la Corte ha evidenziato l'appartenenza della retroattività della *lex mitior* alle tradizioni costituzionali degli Stati membri, sancendone la legittimazione come «parte integrante dei principi generali del diritto comunitario che il giudice nazionale deve osservare».

al diritto vivente, non potendo essere applicati esclusivamente al diritto positivo⁵⁷.

L'art. 7 CEDU è quindi considerato *an essential element of the rule of law*, assurgendo a principio inderogabile⁵⁸.

Che il concetto di legalità *ex art. 7 CEDU* fosse più ampio rispetto a quello interno è risultato evidente in due sentenze che hanno decretato la violazione della suddetta disposizione emesse nei confronti del nostro Paese: la *Sud Fondi c. Italia*⁵⁹, e la *Scoppola c. Italia*⁶⁰.

Nella sentenza *Sud Fondi c. Italia*, la Corte ha censurato l'applicazione della confisca urbanistica prevista dall'art. 44, comma 2 D.P.R. 380/2001 in mancanza di una legislazione in grado di fornire un concetto di abusività della lottizzazione che fosse accessibile e prevedibile e ha espanso il significato dell'art. 7 CEDU, collegandolo al principio di colpevolezza e specificando, in particolare, che il principio di legalità impone che una confisca avente caratteristiche sanzionatorie non può prescindere da un accertamento di responsabilità che comprende anche la componente psicologica.

Nella successiva sentenza *Scoppola c. Italia*, la Corte ha considerato norma sostanziale e non processuale quella che prevede la riduzione di pena per la scelta del rito abbreviato e, in quanto capace di incidere direttamente sulla dimensione punitiva, l'ha ritenuta sottoposta non solo al principio di irretroattività della norma sfavorevole, ma anche a quello di retroattività della *lex mitior*.

Il principio di accessibilità, peraltro, è comparso per la prima volta nella nota sentenza *Sunday Times c. Regno Unito*⁶¹, in cui si è affermato che «il cittadino deve poter disporre di informazioni sufficienti, nella situazione concreta, sulle norme giuridiche applicabili a un determinato caso». Nella medesima pronuncia, inoltre, la prevedibilità è stata con-

⁵⁷ VLADIMIRO ZAGREBELSKY, *La legalità nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani*, in ALBERTO CADOPPI (a cura di), «Cassazione e legalità penale», Roma 2017, p. 164 ha chiarito che «il requisito della "prevedibilità" riguarda anche l'applicazione giudiziaria della norma; essa deve concorrere ad assicurare conoscibilità e prevedibilità delle possibili interferenze statali nei diritti e libertà previsti dalla Convenzione».

⁵⁸ In questi termini, Corte EDU, *Liivik c. Estonia*, 25 giugno 2009, in www.hudoc.echr.coe.int, § 92.

⁵⁹ Corte EDU, sez. II, 20 gennaio 2009, *Sud Fondi c. Italia*, ric. n. 75909/01, in www.hudoc.echr.coe.int.

⁶⁰ Corte EDU, Grande Camera, *Scoppola c. Italia*, 17 settembre 2009, ric. n. 10249/03, in www.hudoc.echr.coe.int, cit.

⁶¹ Così Corte EDU, *Sunday Times c. Regno Unito*, 26 aprile 1979, ric. 13166/87, in www.hudoc.echr.coe.int, § 48 - 49.

siderata quale secondo corollario qualitativo della legalità europea. In particolare, la Corte ha precisato che «si può considerare legge solo una norma enunciata con una precisione tale da permettere al cittadino di regolare la propria condotta: eventualmente facendo ricorso a consigli chiarificatori, questi deve avere la possibilità di prevedere, con un grado ragionevole di approssimazione, in rapporto alle circostanze del caso, le conseguenze che possono derivare da un atto determinato».

La prevedibilità, in tale prospettiva, «non ha il compito di giudicare l'imprevedibilità del reato *in abstracto*⁶²», ma si atteggia quale parametro valutativo in concreto, il quale assume, dunque il ruolo di concretizzare quella certezza del diritto che è stata individuata come la *ratio* della legalità⁶³.

Si pone, in tal senso, la necessità, discussa in dottrina, di comprendere se la prevedibilità debba essere intesa quale certezza oggettiva o soggettiva⁶⁴.

La prospettiva europea convenzionale sembra essere particolarmente sensibile all'idea e all'esigenza di una certezza concepita in senso oggettivo, come requisito proprio di validità di una determinata norma: intesa, quest'ultima, appunto nel suo significato di contenuto normativo risultante dalla combinazione di un testo e della sua interpretazione-applicazione. Tuttavia, attesa tale concezione della legalità, risulta difficile comprendere, sul fronte effettuale e degli strumenti ordinamentali interni, quali siano le concrete modalità per ridurre *in action* tale assunto.

Inoltre, come è ormai noto, la giurisprudenza europea non distingue il formante legale da quello giurisprudenziale e il principio di legalità è ritenuto compatibile anche con il diritto giurisprudenziale in quanto a dover essere prevedibile è il diritto vivente. Anzi, la Corte EDU ha esplicitamente riconosciuto la corrispondenza del diritto giurisprudenziale al principio di prevedibilità affermando che «una legge è prevedibile quando, a partire dal testo normativo, con l'aiuto se necessario della giurisprudenza, l'interessato può sapere quali sono le azioni e omissioni che comportano la sua responsabilità»⁶⁵.

⁶² Corte EDU, *Sud Fondi c. Italia*, cit., § 11.

⁶³ FLAVIO LOPEZ DE OÑATE, *La certezza del diritto*, Roma 1942, il quale ha affermato che «la previsione precede l'azione come la luce dei fari precede la marcia d'un veicolo nella notte. E quanto più la marcia è veloce, tanto maggiore ha da essere lo spazio illuminato dai fari. Perciò, se oltre ad essere giustizia il diritto non fosse certezza, non offrirebbe la garanzia dell'azione».

⁶⁴ Vedasi, tra gli altri, FRANCESCO PALAZZO, *op. cit.*, pp. 8 ss.

⁶⁵ Corte EDU, 25 maggio 1993, *Kokkinakis c. Grecia*, ric. n. 14307/88, www.hudoc.echr.coe.

Quella accolta a livello europeo è quindi una concezione autonoma di legge fondata su un modello ermeneutico che abbandona la visione strettamente formale per abbracciare una concezione sostanziale, la cui tenuta garantistica sarebbe assicurata dal ricorso ai criteri di conoscibilità della norma e prevedibilità delle conseguenze giuridiche della propria condotta⁶⁶; prevedibilità riferita sia all'interpretazione giurisprudenziale che alla *lex scripta*. Certamente sussulterebbe Beccaria che, riducendo l'interpretazione a mera operazione sillogistica, riteneva non vi fosse cosa più pericolosa della necessità di consultare lo spirito della legge⁶⁷.

Ne deriva che «il valore del precedente, oltre ad alimentare il cortocircuito tra legalità effettuale, che ne risulterebbe sicuramente potenziata, e legalità della legge, che ne risulterebbe sicuramente svilita, introduce qualche elemento di contraddizione all'interno della stessa legalità dell'esperienza giuridica comprensiva della dimensione giurisprudenziale del diritto. Infatti, quando si riconosce e in qualche modo si “formalizza” il protagonismo della giurisprudenza, nello stesso tempo il vincolo del precedente irrigidisce il processo autopoietico dell'esperienza giuridica deprimendo il vitalismo del formante giurisprudenziale»⁶⁸.

int.

⁶⁶ Per es. in Corte EDU, 26 aprile 1979, *Sunday Times c. Regno Unito*, ric. 13166/87, *cit.*, §48 i giudici di Strasburgo hanno ritenuto sussistente la previsione legale in quanto il ricorrente si sarebbe potuto rappresentare le conseguenze giuridiche della propria condotta facendo riferimento alla giurisprudenza precedente che enunciava i limiti in cui potevano essere formulate opinioni sull'operato dei giudici. Sul punto in dottrina si veda, per esempio, OMBRETTA DI GIOVINE, *Antiformalismo interpretativo: il pollo di Russell e la stabilizzazione del precedente giurisprudenziale*, «Dir. Pen. Cont. – Riv. Trim.», 2015, 2, pp. 11 ss.

⁶⁷ Si veda, per esempio, un passaggio della celeberrima opera dell'Autore in cui egli afferma che «in ogni delitto si deve fare dal giudice un sillogismo perfetto: la maggiore dev'essere la legge generale, la minore l'azione conforme o no alla legge, la conseguenza la libertà o la pena. Quando il giudice sia costretto, o voglia dare anche soli due sillogismi, si apre la porta all'incertezza. Non v'è cosa più pericolosa di quell'assioma comune che bisogna consultare lo spirito della legge. [...] Ciascun uomo ha il suo punto di vista, ciascun uomo in differenti tempi ne ha uno diverso. Lo spirito della legge sarebbe dunque il risultato di una buona o cattiva logica di un giudice, di una facile o malsana digestione, dipenderebbe dalla violenza delle sue passioni.....», in CESARE BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, Milano 1964, § IV, p. 34.

⁶⁸ FRANCESCO PALAZZO, *op. cit.*, p. 10.

8. La teoria del *prospective overruling* e il rapporto con il divieto di analogia penale

Il rafforzamento della funzione nomofilattica della Cassazione è perseguito, come già evidenziato *supra*, dall'ampliamento del vincolo di coerenza - pur indiretto e mediato - che deve sussistere tra la decisione di merito e il precedente adottato dalle Sezioni unite penali (c.d. precedente orizzontale)⁶⁹. In tal senso si pongono le specifiche prescrizioni del codice di rito penale (artt. 610, comma 2, e 618, commi 1 e 1-*bis* c.p.p.; art. 172 disp. att. c.p.p.), così come novellate all'esito della riforma "Orlando" di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103.

Al fine di assicurare la tendenziale stabilità e uniformità dei principi di diritto espressi dall'organo di vertice della legittimità, sono infatti disciplinate sia l'enunciazione del principio di diritto «nell'interesse della legge» (art. 618, comma 1-*ter*: «Il principio di diritto può essere enunciato dalle sezioni unite, anche d'ufficio, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta»), sia la regola di raccordo fra sezioni semplici e Sezioni unite (comma 1-*bis*: «Se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso»).

D'altra parte, l'onere per la sezione semplice di rimessione alle Sezioni unite, allorché non intenda condividere il principio di diritto dalle medesime enunciato, non è affatto preclusivo della facoltà, per la medesima sezione, di promuovere direttamente questione di legittimità costituzionale in ordine alle disposizioni come interpretate appunto dalle Sezioni unite⁷⁰.

⁶⁹ V., anche per ampi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali, GIORGIO FIDELBO, *Il precedente nel rapporto tra sezioni unite e sezioni semplici: l'esperienza della cassazione penale*, in (a cura di) GIOVANNI CANZIO - RENATO BRICCHETTI, *Le impugnazioni penali*, Milano 2019, p. 533; ALESSANDRA BASSI, *La gestione operativa della funzione nomofilattica della corte suprema di cassazione*, «Sistema penale», 2020, 3, p. 69; GAETANO DE AMICIS, *La formulazione del principio di diritto e i rapporti tra sezioni semplici e sezioni unite penali della corte di cassazione*, «Dir. pen. contemp.», 4 febbraio 2019. Per una lettura critica dell'istituto, nel quale s'intravede una sorta di irrigidimento gerarchico del sistema, si veda ROBERTA APRATI, *Le sezioni unite fra l'esatta applicazione della legge e l'uniforme interpretazione della legge*, in ANTONELLA MARANDOLA - TERESA BENE (a cura di), *La riforma della giustizia penale*, Milano 2017, p. 278; CLELIA IASEVOLI, *Le nuove prospettive della Cassazione penale: verso l'autonomia dalla Costituzione?*, «Giur. it.», 2017, p. 2300.

⁷⁰ In tal senso, v. Corte Cost., n. 13 del 2022 e n. 33 del 2021, con riferimento all'art. 374, terzo comma c.p.c., e n. 111 del 2022, con riferimento all'art. 618, comma 1-*bis*, c.p.p.

Il fenomeno, attesa la portata e l'estensione degli effetti, richiede perciò la puntuale e trasparente definizione sia della *quaestio iuris* controversa che della effettiva *ratio decidendi* e del «principio di diritto sul quale si basa la decisione» delle Sezioni unite (art. 173, comma 3, disp. att. c.p.p.).

Secondo una trasparente tecnica di formulazione delle informazioni necessarie dev'essere rigoroso il riferimento, in motivazione, alle statuizioni che riguardano l'interpretazione delle norme mirate alla risoluzione della *quaestio iuris* posta nell'ordinanza di rimessione, ovvero a quelle – anche di tipo fattuale – strettamente connesse, pregiudiziali o consequenziali, perciò decisive per la formulazione del principio di diritto. Sicché non sono tali le riflessioni meramente argomentative ed esplicative del ragionamento, nonché, ovviamente, gli inconferenti e incidentali *obiter dicta*.

Come pure, in caso di mutamento non prevedibile di un indirizzo giurisprudenziale consolidato da parte delle Sezioni unite, si pretende, in ossequio alla teoria del *prospective overruling*⁷¹, la puntuale perimetrazione dell'ambito spazio temporale di efficacia della soluzione quanto alla

⁷¹ La teoria del *prospective overruling* è stata ripetutamente investigata dalla Cassazione civile. Cass. civ., Sez. un., 11 luglio 2011, n. 15144, Rv. 617905 (conf. Sez. un., 6 novembre 2014, n. 23675, Rv. 632844), ha affermato che per il *prospective overruling* devono ricorrere i seguenti presupposti: a) che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo; b) che tale mutamento sia imprevedibile in ragione del carattere consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale cioè da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso; c) che l'*overruling* comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte. Cass. civ., Sez. un., n. 4135 del 12/02/2019, Rv. 652852-01/02, ha precisato a sua volta: - che l'affidamento qualificato in un consolidato indirizzo interpretativo di norme processuali, come tale meritevole di tutela con il *prospective overruling*, è riconoscibile solo in presenza di stabili approdi interpretativi della S.C., eventualmente a Sezioni unite, i quali soltanto assumono il valore di *communis opinio* tra gli operatori del diritto, se connotati dai caratteri di costanza e ripetizione, mentre la giurisprudenza di merito non può valere a giustificare il detto affidamento qualificato, atteso che alcune pronunce adottate in sede di merito non sono idonee ad integrare un "diritto vivente"; - che il *prospective overruling* è finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli (nullità, decadenze, preclusioni, inammissibilità) di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo sterilizzandoli, così consentendosi all'atto compiuto con modalità ed in forme ossequiose dell'orientamento giurisprudenziale successivamente ripudiato, ma dominante al momento del compimento dell'atto, di produrre ugualmente i suoi effetti, mentre non è invocabile nell'ipotesi in cui il nuovo indirizzo giurisprudenziale di legittimità sia ampliativo di facoltà e poteri processuali che la parte non abbia esercitato per un'erronea interpretazione delle norme processuali in senso autolimitativo, non indotta dalla giurisprudenza di legittimità, derivando l'effetto pregiudizievole direttamente ed esclusivamente dall'errore interpretativo della parte.

tenuta dei provvedimenti precedentemente adottati sulla base di opposti indirizzi giurisprudenziali, onde evitare ogni ipotesi di retroattività sfavorevole, cioè di ampliamento occulto dell'area penalmente rilevante quale effetto diretto del mutamento giurisprudenziale.

La Corte costituzionale⁷² ha ribadito, in proposito, l'irrilevanza del mutamento giurisprudenziale – ancorché favorevole e proveniente dalle Sezioni unite della Suprema Corte - ai fini del superamento del principio di intangibilità della *res iudicata*. Inoltre, al fine di evitare un contrasto con il principio di irretroattività sfavorevole, due sono le soluzioni pratiche avanzate in dottrina, tali da porsi in legame di compatibilità con il divieto di analogia proprio della materia penale: la previsione che la sentenza con cui le Sezioni unite mutano la precedente giurisprudenza debba contenere una clausola che limiti solo per il futuro gli effetti del mutamento *in malam partem*, estendendo di fatto l'operatività dell'art. 2 c.p.; il ricorso subsidiario alla formula di proscioglimento dettata dall'art. 5 c.p., come interpretato dalla sentenza costituzionale n. 364 del 1988, con riferimento non alla consistenza del fatto tipico bensì alla scusante della *ignorantia legis* inevitabile⁷³.

A proposito dei meccanismi diretti di virtuosa cooperazione fra le giurisdizioni interne e quelle sovranazionali, si prospetta funzionale, peraltro, lo schema del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'UE, come avvenuto nel noto caso “*Taricco*”⁷⁴.

Quanto al ruolo di controllo sull'interpretazione “tassativizzante” da parte della Consulta, deve poi evidenziarsi che le interpretazioni costituzionalmente conformi elaborate dalla nostra Corte costituzionale vengono di fatto aggirate, in primo luogo dalla giurisprudenza di legittimità, che si richiama al diritto vivente⁷⁵.

⁷² Cfr. Corte Cost., sentt. n. 230 del 2012 e n. 25 del 2019.

⁷³ GIOVANNI CANZIO, *op. cit.*, p. 14.

⁷⁴ La vicenda “*Taricco*”, sulla doppia natura del regime di prescrizione del reato nel sistema italiano, prende nome dalla sentenza della Corte di giustizia 8 settembre 2015, nella causa C-105/14, e dal rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale cui la Corte europea ha risposto con la sentenza 5 dicembre 2017, in causa M.A.S. e M.B. (“*Taricco 2*” o “*Taricco-bis*”), cui ha fatto infine seguito la sentenza della Corte Cost., n. 115 del 2018.

⁷⁵ Sul tema, si veda, più diffusamente ATTILIO NISCO, *Principio di determinatezza e interpretazione in diritto penale: considerazioni teoriche e spunti comparatistici*, «Archivio Penale», 2017, 3, pp. 21 ss.

9. Verso una “rilettura topica” della legalità penale

Alla luce di quanto evidenziato deriva che, se per un verso si riconosce la fluidità e la fallibilità del precedente, per altro verso si sottolinea l'esigenza di costruire una regola di metodo che conferisca ordine discorsivo al dinamismo interpretativo.

D'altra parte, va rimarcato che, mediante l'ordinato dialogo nella formazione di precedenti autorevoli, il recupero e il rafforzamento della funzione nomofilattica della Cassazione penale è destinato a riflettersi sia sul linguaggio e sul tessuto argomentativo della motivazione dei provvedimenti di merito (autorizzandone, ove opportuna, la forma semplificata o quella implicita e *per relationem*), sia sull'area dei filtri di accesso al giudizio di impugnazione, per i profili di manifesta infondatezza, aspecificità e inammissibilità dei motivi di ricorso, di cui si predica una più sicura e obiettiva praticabilità.

S'intravede quindi con chiarezza, nella dinamica delle relazioni fra le Corti e del dialogo fra queste con la comunità dei giuristi, che l'asse dell'indagine - da svilupparsi secondo una concezione topica del precedente che si combina al controllo di razionalità dei processi decisionali - si stia significativamente spostando dall'area tradizionale della «legalità penale» a quella della «legalità dell'interpretazione», nella prospettiva di cogliere quelle regole metodologiche, deontologiche e procedurali cui la tecnica dell'ermeneutica giudiziale dovrebbe ispirarsi⁷⁶.

Tale concezione procedurale s'ispira alla teoria discorsiva elaborata da un'illustre elaborazione dottrinale tedesca⁷⁷, secondo cui il giudice, come ogni attore pubblico, esercita con la decisione un «agire comunica-

⁷⁶ GIOVANNI CANZIO, *op. cit.*, p. 16.

⁷⁷ JÜRGEN HABERMAS, *Teoria dell'agire comunicativo*, Bologna 1986; JÜRGEN HABERMAS, *Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia*, Milano 1996. Meriterebbe pure di essere esplorata, al fine di escludere che la nomofilachia possa essere considerata una sorta di statica, verticale e immutabile «gabbia della ragione», la prospettiva di aprire gli spazi dell'ermeneutica esercitata dal supremo Collegio della giurisdizione ordinaria all'eventuale *dissenting opinion* di taluno dei componenti. Pur dandosi atto delle perplessità manifestate in dottrina (per una serie di argomenti a favore e contro l'introduzione dell'istituto, SABINO CASSESE, *Lezione sulla cosiddetta opinione dissenziente*, «Quad. dir. cost.», 2009, 4), risulterebbero esplicitate le ragioni contrarie alla deliberazione adottata ed esternate - non nel segreto della camera di consiglio ma nel dialogo diretto con gli altri giudici e con la comunità dei giuristi - le soluzioni alternative della *quaestio iuris*, offrendosi in tal modo un più compiuto contributo alla democratica competizione delle idee, in vista di un futuro e auspicato ripensamento dell'orientamento giurisprudenziale fino ad allora dominante, senza che ne resti vulnerato il valore della certezza del diritto.

tivo orientato all'intesa»: la sentenza non parla soltanto alle parti, ma anche agli altri giudici, alla dottrina e alla pubblica opinione. Per il filosofo tedesco, si assiste al definitivo tramonto della certezza giuridica in senso materiale, con la conseguenza che si impone, per il giurista, una necessaria ridefinizione della stessa in senso procedurale, nell'orizzonte della *Diskursethik*. Quest'ultima, appare fondata sulla forza degli argomenti intesa quale resistenza dell'impianto motivazionale, in luogo, al contrario, di quella concezione che si basa sui meri "argomenti della forza".

10. Considerazioni conclusive

Conclusivamente, deve osservarsi che, nell'ambito della materia penale, si assiste ad una rilettura e un ripensamento del concetto di legalità tradizionalmente inteso, il quale, nutrito dal costante "dialogo tra le Corti" interna e sovranazionale, come pure dell'effettività emergente nel «diritto vivente», si sposta sempre di più sul terreno della «legalità dell'interpretazione»⁷⁸.

Nel pieno rispetto delle *rationes* di omogeneità ermeneutica e di certezza proprie della nomofilachia, il rispetto del precedente è innanzitutto un fatto culturale⁷⁹, il quale discende dalla piena consapevolezza, da parte di ciascun giudice, del ruolo di primo piano che svolge la giurisdizione nel processo di «positivizzazione» del diritto e nell'effettiva attuazione della garanzia della (ragionevole) prevedibilità del diritto⁸⁰. Per avvicinarsi il più possibile a quest'obiettivo di rilevanza costituzionale occorre, primariamente, come già evidenziato da autorevole dottrina, che ciascun giudice abbia ben presente il «significato istituzionale della funzione giurisdizionale» e abbandoni definitivamente, pertanto, la tradizionale «lettura eccessivamente individualistica del rapporto giudice-legge»⁸¹.

Alla radice di questo rinnovato modo d'intendere la giurisdizione (la sua natura e i suoi compiti), vi devono essere, infine, un'adeguata for-

⁷⁸ GIOVANNI CANZIO, *op. cit.*

⁷⁹ SILVIA ZORZETTO, *I precedenti penali nell'argomentazione giudiziaria*, «Diritto & Questioni Pubbliche», 2022, p. 25.

⁸⁰ GIUSEPPE ZACCARIA, *Sul concetto di positività del diritto*, «Diritto positivo e positività del diritto», a cura del medesimo, Torino 1991, pp. 329-358.

⁸¹ VLADIMIRO ZAGREBELSKY, *Dalla varietà delle opinioni all'unità della giurisprudenza*, «Cassazione Penale», 1988, p. 1578.

mazione culturale del giudice⁸² e una rigorosa «etica del limite»⁸³, che si deve tradurre nella particolare prudenza di percorrere itinerari ermeneutici innovativi in presenza di precedenti autorevoli o di orientamenti consolidati. Secondo una rilettura in “chiave topica” del precedente - il quale può essere sempre rimesso in discussione nonché superato, tramite l'*overruling*, nel contesto della dialettica propria del sistema processuale - la «cultura del precedente» risulta, peraltro, quale «cultura del limite al potere del (singolo) giudice, e argine al rischio che il giudice stesso si percepisca come onnipotente»⁸⁴.

Si può quindi affermare che il diritto penale, in tale prospettiva, correla il suo aspetto di civiltà all'applicazione di limiti. Ne deriva che, se, da un lato, il «diritto penale è l'insormontabile limite della politica criminale» - secondo la nota affermazione di Franz von Liszt, il quale, nondimeno, definisce il codice penale come «*magna charta* del delinquente»⁸⁵ - dall'altro, esso assurge a parametro di legalità dell'interpretazione del giudice, impedendo che l'attività ermeneutica sfoci in arbitrio giudiziario, vietato *ex art.* 101 Cost.

Il processo motivazionale della decisione penale – che deve sottostare non solo ai limiti imposti dal principio di legalità e da suoi corollari, ma

⁸² A tal proposito, Vladimiro Zagrebelsky, in una relazione svolta il 5 novembre 2019 nel corso di formazione della Scuola superiore della magistratura, dopo aver ripreso il senso del suo intervento del 1988, osserva che la Scuola può svolgere un ruolo fondamentale nella promozione, «come qualità professionale», della «disponibilità a ricercare (e mantenere) soluzioni che possono dirsi espressione della istituzione giudiziaria nel suo complesso», mettendo in guardia contro atteggiamenti di «narcisismo giurisprudenziale» che possono tradursi in un «pericoloso senso di onnipotenza» (V. VLADIMIRO ZAGREBELSKY, *Nozione e portata dell'indipendenza dell'Ordine giudiziario e dei giudici. Ruolo del Consiglio superiore della magistratura* in *Osservatorioaic.it*, 6, 2019, pp. 90-91). Più in generale, per una proposta di un profondo rinnovamento della formazione del giurista, che ne rafforzi la cultura generale, v. MASSIMO VOGLIOTTI, *Per una nuova educazione giuridica*, in CLAUDIO SARZOTTI e CECILIA BLENGINO (a cura di), *Quale formazione, per quale giurista?*, Collana del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino, Milano 2000.

⁸³ MASSIMO VOGLIOTTI, *Tra fatto e diritto. Oltre la modernità giuridica*, Torino, 2007, pp. 305-317.

⁸⁴ FRANCESCO VIGANÒ, *Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale*, in CARLO ENRICO PALIERO *et alii* (a cura di), *La crisi della legalità. Il «sistema vivente» delle fonti penali*, Napoli 2016, p. 254, in cui la frase citata è preceduta dalle seguenti parole: «Io credo che il sistema penale italiano abbia bisogno, oggi più che mai, di una dose massiccia di cultura del precedente: che è, anche, cultura del limite al potere del (singolo) giudice, e argine al rischio che il giudice stesso si percepisca come onnipotente».

⁸⁵ FRANZ VON LIST, *Über den Einfluss der soziologischen und anthropologischen Forschungen auf die Grundbegriffe des Strafrechts* (1893), in *Id.*, *Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge*, Berlin 1905, vol. II, pp. 75 ss.

anche al divieto di analogia *in malam partem* e di irretroattività – necessita, conseguentemente, dell'opportuna fissazione e applicazione di condivise regole metodologiche, deontologiche e procedurali, che siano tali da rendere effettivamente *in action* – e non solo *in the books* – quell'impianto di garanzie sostanziali che il processo deve saper realizzare.

Tra esigenze del giusto processo e prospettive rigenerative: il paradigma della Restorative Justice dentro e oltre il d.lgs. 150/2022

Ileana Bertasini

Sommario: 1. Introduzione. Una premessa di carattere sociologico; 2. Il paradigma riparativo nella Riforma Cartabia; 3. L'esperienza della giustizia riparativa attraverso gli occhi dei suoi operatori; 3.1. La testimonianza della Dott.ssa Mariella Fino; 3.2. La testimonianza di Lorenzo Sciacca; 3.3. Incontro e restituzione; 4. La sperimentazione della topica giuridica nell'analisi di provvedimenti di giustizia riparativa: un modello di attivazione della riforma per la Messa alla Prova; 4.1. La sfida del pensiero sistemico recepita dal territorio; 4.2. Gli argomenti della topica giuridica applicati alla Giustizia Riparativa; 4.3. Domande-guida per la check-list informatizzata a supporto della valutazione di opportunità della MAP e dell'eventuale integrazione del programma trattamento; 4.4. Domande-guida per la check list informatizzata a supporto della valutazione degli esiti della MAP ai fini dell'estinzione del reato.

1. Introduzione. Una premessa di carattere sociologico

Il progetto Uni4Justice, in seno al quale si sono sviluppate le plurime linee di ricerca illustrate nella presente collettanea, ha incarnato l'ambizione, da parte del mondo accademico, di mettere le proprie risorse e competenze scientifiche a disposizione dei tribunali del territorio di riferimento, allo scopo di aiutare gli operatori del sistema giudiziario ad avvicinarsi alle esigenze che la giustizia "reale" sta gradualmente riportando alla luce, e sulle quali la Riforma Cartabia è andata in vario modo ad impattare.

Pur nella consapevolezza che proporsi come promotori di nuove forme di dialogo tra l'accademia e il foro sarebbe stato un percorso lungo e tortuoso – tutt'oggi sappiamo che non è stato possibile raggiungere risultati uniformi in tutti i settori di ricerca, e che se tale ambizione abbia prodotto qualche esito lo si potrà osservare, poco alla volta, solo alla prova dei fatti – si è lavorato con l'obiettivo primario di apportare un contributo alla costruzione di un ponte tra i palazzi di giustizia e la comunità nella quale, e in nome della quale, la giustizia viene amministrata.

Il presente contributo, nell'alveo delle linee di ricerca del settore IUS-20, è forse, tra tutti, quello che più risulta frutto di una ricerca di carattere marcatamente pratico: per la peculiarità dell'argomento trattato e il limitato spazio di cui la *restorative justice* ha sinora goduto all'interno dell'ordinamento giuridico italiano, pochi sono gli atti normativi e i provvedimenti giurisdizionali a cui si è potuto avere accesso, così come non sempre semplice e lineare è risultato lo sforzo di riordino della letteratura esistente in materia. Non va infatti dimenticato che, quando si parla di giustizia riparativa, si guarda ad uno dei concetti giuridici più multiformi, complessi e problematici che si possano incontrare, perché ben prima di essere un concetto giuridico essa è, nella sua primaria essenza, un fenomeno sociale, un anelito del tessuto etico e relazionale del nostro tempo.

Nel corso dell'ultimo anno giudiziario, all'indomani dell'entrata in vigore della riforma che ha coraggiosamente provato ad innestarsi nel cuore del processo, magistratura e operatori del diritto hanno dovuto misurarsi con l'introduzione un paradigma di pensiero, ed una forma di risposta alle esigenze della giustizia penale, sino ad ora rimasti appannaggio di pochi pensatori che ne avevano intuito il potenziale, mentre rimanevano sostanzialmente ignorati da parte di un gran numero di operatori giuridici, nonché della quasi totalità dei fruitori della giustizia penale stessa.

L'attività di indagine condotta si è fondata sulla scelta di approcciare la ricerca scientifica sulla *restorative justice* e le nuove sfide che essa pone ai professionisti nella prospettiva *bottom-up* tipica del suo oggetto: anche laddove si sia effettuata un'analisi di carattere topico del paradigma riparativo, il legame con i risvolti più pratici ed esperienziali non è mai venuto a mancare. È questo, infatti, un settore in cui più di ogni altro l'analisi del fatto risulta fondamentale, perché solo dall'esperienza fattuale, giuridica e profondamente umana al tempo stesso, è possibile trarre gli argomenti di diritto da porre a fondamento del modello che si intende costruire. Nello specifico, la ricerca è stata finalisticamente orientata a lasciare in eredità, a disposizione dei Tribunali e di tutti i soggetti isti-

tuzionali toccati dalle novità della Riforma Cartabia, un modello di applicazione della disciplina organica del Titolo IV che si potesse rivelare, sulla scorta dell'esperienza, più idoneo a rispondere alle reali esigenze del territorio nel momento in cui ci si trovi di fronte alla possibilità di attivare un percorso di natura riparativa.

È possibile però affermare che, all'esito del lavoro, il percorso posto in essere per raggiungere l'obiettivo si è rivelato più significativo dell'obiettivo stesso, perché è stato un vero e proprio laboratorio di dialogo, di sinergia e pensiero sistemico da parte delle più varie professionalità che hanno collaborato alla creazione di un fronte di lavoro comune.

In questa esigenza di adesione alla realtà si è partiti, dunque, dall'osservare sotto molteplici e specifici profili l'insieme dei bisogni che trapevano da una serie di *case studies* esaminati, casi reali fornitici dai tribunali, dagli Uffici di Esecuzione Penale Esterna e dagli enti del terzo settore che vi hanno lavorato; e contestualmente i bisogni percepiti dai professionisti che si sono presi carico di tale casistica (in termini ad esempio di collaborazione tra enti coinvolti, di maggiore formazione degli operatori, di contenuti più chiari e spendibili a riempimenti della cornice normativa entro cui si inserisce la disciplina di un istituto, etc.), creandone un sistema integrato.

Ciò che è emerso subito, macroscopicamente, nello studio della casistica considerata – ed in particolare nell'indagine su alcune specifiche fasce di criminalità e dei relativi conflitti penali – è un disallineamento tra i profili di vocazione sociologica e di psicologia sociale sottesi all'analisi della maggior parte dei casi di studio e la risposta agli stessi fornita dall'ordinamento all'esito del processo¹.

La cronaca dei nostri giorni, del resto, porta alla luce continuamente storie di rei e vittime di reato in cui è evidente tale disallineamento: autori di reato nelle cui vite appare nitidamente una dimensione di vittimizzazione; vittime di reato che diventano carnefici a propria volta; parti offese risarcite che si sentono violate da quelle stesse somme di denaro, quasi come lese una seconda volta della monetizzazione del proprio dolore; vittime che vogliono un processo, ma non sanno di volere un riconoscimento, una presa in carico della loro umanità ferita, che il processo non può dare. Bisogni sommersi e risposte confuse, sete di vendetta che la pena

¹ Tale analisi deve l'efficacia dei propri esiti alla professionalità dei magistrati e funzionari dell'Ufficio per il Processo che si sono resi disponibili al confronto. In particolare, sotto questo profilo, si ringrazia il dott. Alberto Furlani, addetto all'UPP presso il Tribunale di Padova, Sezione Dibattimentale Unica.

non placa, giochi di ruolo che sono come maschere, che cadono quando non reggono più.

Occorre prendere atto del pericolo che come giuristi corriamo ogni volta che sottostimiamo “la profondità abissale che si cela dietro alle vicende umane”².

Dai casi di studio, tanto quelli di cronaca quanto quelli forniti dal Tribunale, emerge la tendenza implicita dell’opinione pubblica, riflessa poi nelle reazioni della singola vittima di reato, ad un errore di valutazione, potremmo quasi dire un *bias* cognitivo, sulla controproduttività di un certo modo di intendere la pena, dove alla repressività della sanzione, soprattutto se carceraria, si delega il compito di ristorare il dolore. C’è una sete di giustizia ma non si sa come saziarla, perché si crede erroneamente di trarre maggior conforto dall’idea che il colpevole sia punito il più duramente possibile, piuttosto che dall’esperienza che il dolore inferito non sia stato vissuto invano³.

Affinare la conoscenza delle dinamiche relazionali e psico-sociali della genesi del reato e dell’impatto sulle vite coinvolte – sul presupposto che il reato, come ogni fatto umano, può essere indagato e compreso nel suo funzionamento; e che anche il tessuto di bisogni e sentimenti umani che lo strutturano come fenomeno e come vicenda che segna una comunità è componente essenziale nella studio strategico della risposta che l’ordinamento giuridico può fornire – permette di focalizzare un nuovo concetto di *riparazione* e anche, di conseguenza, di *prevenzione*. Le esigenze della società di fronte al fenomeno criminoso sono al contempo soddisfattive – stabilizzatrici e general-preventive: laddove l’allarme sociale a fronte di talune fasce di reati non si placa, la sola azione repressiva resta inefficace, lasciando i bisogni delle vittime inascoltati, l’emarginazione del reo insuperabile e la società nel suo complesso priva di garanzie.

² Per una più approfondita riflessione, si suggerisce FEDERICO REGGIO, *La nave di Milinda. La Restorative Justice fra conquiste e sfide ancora aperte*, in FEDERICO REGGIO e CLAUDIO SARRA, *Diritto, Metodologia Giuridica e Composizione del Conflitto*, Collana “Filosofia e Giustizia”, Primiceri Editore, Padova 2020.

³ Osserva Luciano Eusebi, a tal proposito, che normalmente la vittima si aspetta dai provvedimenti ritorsivi una pacificazione che questi non posso offrirle, rimanendone immancabilmente delusa. Anzi, si rischia in alcuni casi l’esperienza di una vera e propria vittimizzazione secondaria, in quanto, “esacerbata nel rancore, la vittima ha la percezione che il reato oltre a procurarle sofferenza l’abbia resa per così dire *peggiore*, inducendola a desiderare il male di un altro individuo” (LUCIANO EUSEBI, *Riforma penitenziaria o riforma penale?*, «Diritto penale e processo», 2015).

Se dai casi presi in esame si estrapolasse una sorta di modello di analisi delle percezioni che permeano l'aspettativa dei soggetti coinvolti sull'intervento della giustizia statale, apparirebbe evidente che la risposta dell'ordinamento penale non può proprio prescindere dal carattere sanzionatorio, e ciononostante non può rinunciare anche ad una componente diversa e ulteriore, a pena del suo – palesatosi – fallimento.

L'ipotesi di lavoro che proviamo ad avanzare, verso cui potrebbe risultare utile orientare gli sforzi del sistema penale, è allora quella di portare quanto più possibile la prevenzione sul piano del consenso: la capacità, cioè, dello stesso sistema sanzionatorio (che pur resti tale, cioè si traduca comunque nell'applicazione di una pena) di recuperare e promuovere forme di adesione libera, che riportino a galla la dimensione più umana del conflitto e stimolino nelle parti il desiderio di occuparsene.

Il d.lgs. 150/2022, nell'introdurre la prima disciplina organica della giustizia riparativa, focalizzandosi sul carattere volontaristico degli istituti in esame, fa una scelta di campo che va proprio in questa direzione. Con rilevanti potenzialità, soprattutto da un punto di vista della rivoluzione culturale tanto invocata, ma anche con alcuni importanti limiti, come si avrà modo di approfondire.

2. Il paradigma riparativo nella Riforma Cartabia

Il titolo IV del d.lgs. n. 150/2022 introduce, all'art. 42 comma 1, lett.a, la prima definizione completa di giustizia riparativa rinvenibile in una riforma normativa: «Per giustizia riparativa s'intende ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore».

La definizione scelta dal legislatore abbraccia pienamente un modello volontarista, illustrando, della cd. *restorative justice*, l'anima consensuale e dialogica. Si tratta di una scelta mossa da una specifica proiezione finalistica della disciplina organica all'interesse della vittima e dell'autore di reato, e che pertanto fa dell'incontro e della comunicazione tra le parti il suo tratto identitario⁴.

⁴ Cfr. ADONELLA PRESUTTI, *Riforma della giustizia penale e paradigma riparativo: una svolta coraggiosa per un prudente progetto di ammodernamento del sistema punitivo*, «MediaRes», 2022, 2.

Tant'è che alla lettera e) viene fornita anche una definizione, peculiare, di "esito riparativo": «Qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti».

Qui si incontra, però, un primo limite. L'incontro in quanto tale non è garanzia di una effettiva riparazione: questa, infatti, consta di tre dimensioni, materiale, simbolica, e relazionale, che devono essere tutte soddisfatte perché possa realizzarsi un esito *fully restorative*. Il modello volontario e partecipativo, sotto l'egida dell'incontro libero e volontario mosso magari dal pentimento e dal desiderio di ricostruire una relazione, risulta estremamente limitante e addirittura pericoloso se svincolato da una reale riparazione, perché rischia di veicolare l'inesorabile fuoriuscita della giustizia riparativa dall'alveo del giuridicamente rilevante. Rischia, inoltre, di togliere valore alla volontà riparativa del reo qualora l'incontro con la vittima non sia possibile (elemento invece sempre molto valorizzato nei testi normativi, emblematicamente racchiuso nel termine "condotte riparatorie"⁵).

Nella stesura della riforma e nella sua interpretazione, occorre due derive: da un lato, apporre, per così dire, un marchio nuovo su una macchina vecchia, cogliendo solo un aspetto della giustizia riparativa e non la realtà nel suo insieme; dall'altro darsi obiettivi irrealizzabili, votati al fallimento, perché agiti in un orizzonte non perseguibile.

Il modello Cartabia fa una scelta non priva di conseguenze: predisponendo un modello di giustizia riparativa pienamente "*incounter*", il cui cuore è l'esperienza volontaria e consensuale, la rende facilmente plasmabile come uno strumento residuale rispetto a qualcos'altro.

Se la interpretiamo così, la *restorative justice* diventa una occasione di consapevolizzazione per reo e vittima, ma si inserisce in una vocazione di natura principalmente sociologica e di psicologia sociale: dove il diritto penale mantiene le sue funzioni e le sue modalità, e la giustizia riparativa ne resta fuori, ai margini del giuridicamente rilevante. Ciò ne vanificherebbe

⁵ Come si avrà modo di approfondire in seguito, va tracciata infatti, nel panel di istituti che possono in astratto avere una valenza riparativa, una distinzione fondamentale tra quelli di giustizia riparativa "pura" (dove sono presenti i tre elementi tipici del paradigma riparativo, ossia volontarietà, riparazione e consenso), e quelli che si sostanziano, essenzialmente, nelle cd. "condotte riparatorie", non necessariamente consensuali, in cui rileva solo la volontà riparatoria dell'interessato e che, all'interno del processo penale, incidono direttamente sulla pena (si pensi ad es. all'istituto di cui all'art. 131 bis, all'estinzione del reato per condotte riparatorie, alla remissione della querela, all'oblazione).

rebbe la valenza più innovativa per il nostro sistema giuridico: il nesso di complementarità, anziché di radicale alternativa, tra giustizia riparativa e sistema penale tradizionale⁶.

Si comincia ad avvertire, allora, l'esigenza di approcciare la giustizia riparativa come paradigma complesso, e di un suo impiego da parte dell'operatore in grado di mettere a sistema le diverse esigenze che si legano alle due anime: quella rappresentata dal termine "restorative" e quella racchiusa dalla parola "justice". Una giustizia dialogica⁷, che sappia accompagnare dentro la dimensione esperienziale dell'incontro, ma al contempo non scevra da una dimensione a tutti gli effetti sanzionatoria e riparativa in senso fenomenologicamente apprezzabile.

A ben vedere, è proprio la complessità del concetto di "riparazione" che permette di comprendere come non si possa sperare di riuscire a "mettere a terra" la riforma senza creare un sistema in grado di tenere insieme tutte le esigenze ad esso sottese. L'elemento riparatorio è ciò che consente al paradigma *restorative* di veicolare una giustizia non ritorsiva, ma relazionale. Tuttavia, perché sia pienamente innestabile nell'orizzonte del giuridico, dotata della forza del diritto, tale riparazione non può né essere lasciata alla mera volontarietà delle parti interessate dal conflitto, né venir preclusa ogni qualvolta non si palesi un perfetto incontro di volontà (caso tutt'altro che raro nel mondo reale, dove non è affatto scontato che vi sia sin da subito l'apertura e la disponibilità ad un percorso di giustizia riparativa, e neppure la consapevolezza del proprio diritto di godere di un'occasione di riparazione che non si sostanzia solo nello scontare una pena detentiva o nel vedersi risarciti con una somma di denaro). La risposta riparativa, in altre parole, deve rivolgersi a tutte le tipologie di bisogni che scaturiscono dal reato, il quale si presenta sempre come evento lesivo e relazionale: entrambe le componenti devono trovare nell'ordinamento una forma di cura, ed è esattamente qui che la novità della Riforma Carabia innesta il suo potenziale. Perché tale potenziale non resti lettera

⁶ Anche Grazia Mannozi sottolinea come l'elemento riparativo non debba porsi come alternativa rispetto al diritto penale tradizionale, bensì viceversa toccarne l'anima: «La giustizia riparativa può contribuire a ripensare la giustizia penale in termini meno sacrali, rituali e astratti. Lungi dal rappresentare una nuova privatizzazione della giustizia, la *restorative justice* consente di gettare le fondamenta per un sistema penale più vicino alle persone, dove la anche la comunità è, al contempo, attore e destinatario di politiche di riparazione». GRAZIA MANNOZZI, *Nuovi scenari per la giustizia riparativa. Riflessioni a partire dalla legge delega 134/2021*, «Rivista online Archivio Penale», Gennaio-Aprile 2022, 1.

⁷ Cfr., per un approfondimento sul concetto, FEDERICO REGGIO, *Giustizia Dialogica. Luci e ombre della restorative justice*, Franco Angeli, 2010.

morta, però, occorre cambiare sguardo, e approcciarne il tanto discusso Capitolo IV come una proposta paradigmatica, sicuramente non esente da lacune ed incertezze, ma comunque lungimirante nella sua intuizione. Un modello interpretativo e di riordino delle multiformi esigenze che il conflitto penale porta con sé, che – trascendendo il limite della mera (eventuale) utilità apportata dai singoli istituti alla sequenza procedimentale – ambisce a non lasciarne più indietro nessuna.

Ciò ha richiesto, nel corso del nostro progetto, lo sviluppo di un pensiero sistemico: il dialogo tra l'Università e il Tribunale, amministratore e testimone del diritto vivo, è stato finalisticamente orientato alla creazione anzitutto di uno schema di pensiero, dove - a partire dalle testimonianze dirette di chi quotidianamente si scontra con le contrastanti esigenze della giustizia penale e dei suoi protagonisti reali – mettere a sistema priorità, bisogni, risorse a disposizione, fronti di lavoro condivisi da tutti coloro che sul territorio di riferimento si trovano oggi chiamati a confrontarsi con logiche e strumenti appartenenti ad un paradigma diverso da quello offerto dalla giustizia tradizionale.

E' apparso da subito chiaro come l'esigenza primaria dei professionisti chiamati ad interagire con la nuova disciplina organica della giustizia riparativa⁸ consti di due aspetti speculari: che l'approccio alla giustizia riparativa possa essere pienamente giuridico (resistendo alla confutazione – lecita – di chi palesa il rischio ch'essa venga ridotta ad un comodo *escamotage* di "fuga dal processo", nel nome di un'irenica illusione); che possa al contempo incidere sull'esperienza giuridica trasformandola dall'interno, recuperando – in un certo senso, *salvando* – dall'oblio del tecnicismo giuridico la componente più fragile del conflitto, quella più vulnerabile, umana, inevitabilmente relazionale.

Comprendere la giustizia riparativa come paradigma di pensiero e lente interpretativa della domanda di giustizia che costantemente si eleva dal tessuto sociale, intuire il suo fine e acuto potenziale di rinnovamento del sistema stesso della giustizia penale, porta all'immediatamente successiva esigenza di imparare a sfruttarlo. Si è approdati, così, alla creazione sinergica – in ciò che si è tradotto in un vero e proprio *team working* giuridico e sociologico – di una prima proposta operativa rivolta a giudici e funzionari dell'Ufficio del processo: un modello peculiare di attivazione

⁸ La nostra ricerca si è sostanziata in una collaborazione *bottom-up* con tutte le principali categorie di operatori del diritto coinvolti dalla riforma, con particolare attenzione al Tribunale di Padova: magistrati, funzionari dell'Ufficio del Processo, avvocati, mediatori penali e formatori, UEPE.

della Riforma basato sul ricorso al paradigma riparativo ogni qual volta, nella gestione del conflitto penale, si abbia a che fare con strumenti potenzialmente *restorative* ma mai, o raramente, agiti in tale prospettiva nella prassi dei Tribunali.

3. L'esperienza della giustizia riparativa attraverso gli occhi dei suoi operatori

Il più prezioso contributo alla nostra indagine è derivato da una serie di interviste condotte sul territorio di Padova e Treviso, tramite le quali si è attuata una vera e propria opera di ricerca dei bisogni sommersi più urgenti da attenzionare nell'esperienza quotidiana dei professionisti che si occupano, sotto differenti profili, di accesso ai programmi di giustizia riparativa durante la fase processuale del conflitto penale e dell'esecuzione della pena.

Si è scelto di riportarne in questa sede due particolarmente significative, in quanto emblematiche della complementarità e inscindibilità delle due "anime" della riparazione, nell'esperienza quotidiana di chi lavora con e per la causa della *restorative justice*.

3.1. La testimonianza della Dott.ssa Mariella Fino⁹

Se dovesse condividere la sua esperienza del conflitto penale e dei bisogni che ne emergono, facendo una fotografia della situazione esistente, che cosa racconterebbe?

Il processo penale regola un conflitto, ma è esso stesso congegnato come un conflitto, tra parti contrapposte, sia pure regolato in modo da essere combattuto in modo leale. Per certi versi, il processo è disegnato e disciplinato per inasprire il conflitto e portarlo avanti nel tempo; le parti sono l'una contro l'altra, ciascuna lotta per vincere facendo perdere l'altra, i tre gradi di giudizio possono allargare e lacerare la ferita iniziale. In altri termini, il processo è l'antitesi di una procedura *win-win*. C'è da dire

⁹ La dott.ssa Mariella Fino è giudice penale presso la sezione dibattimentale unica del Tribunale di Padova. Da trentasei anni opera all'interno del sistema penale, dapprima come difensore, poi come P.M. e successivamente come giudice dibattimentale e per le indagini preliminari, in forma monocratica, collegiale e di Corte d'Assise. È stata la referente del Tribunale di Padova per il progetto Uni4Justice, e ha apportato un fondamentale contributo, di concerto con la dott.ssa Maria Concetta De Masi, Direttrice dell'UEPE di Padova, nel dialogo tra mondo accademico e Tribunale in materia di Giustizia Riparativa.

che questa è la società del conflitto, il processo rispecchia e talora esaspera la mentalità corrente: tutti parlano-gridano ma nessuno ascolta, tutti pretendono ma nessuno si sente obbligato, tutti accusano ma nessuno si sente responsabile. Non solo: il processo genera processo, ovvero lo stesso processo penale è premessa e causa di ulteriori conflitti¹⁰.

C'è una spropositata domanda di giustizia in ambito penale, sia per le carenze di altre agenzie che dovrebbero prevenirla (penso, ad esempio, al disagio psichico come fonte di devianza), sia per l'inidoneità della risposta, che genera ulteriore contenzioso. Le recidive dei coniugi-padri maltrattanti anche dopo l'espiazione della pena detentiva, situazione molto frequente di recente, sono un caso eclatante di fallimento della risposta tradizionale.

Quale criticità individua nella giustizia penale tradizionale?

La prima criticità è senz'altro la difficoltà a rendere il processo un ambito di ascolto: a mio avviso, questo è prioritario per evitare o ridimensionare il rischio che l'imputato sia vittima del processo e che la vittima non subisca un ulteriore torto dal processo stesso¹¹. Nell'ambito dell'ascolto, va considerato non solo quello delle parti nel processo, ma anche l'attenzione alle effettive esigenze della comunità. Al suo interno si colloca il fondamentale tema della messa alla prova e dei lavori di pubblica utilità: quando sono stati introdotti, si sperava che questi istituti potessero fungere da un lato da percorso rieducativo per l'autore del fatto reato e dall'altro da fattore di assicurazione della società e di ricostituzione del patto sociale. Ci siamo scontrati con una realtà molto meno idilliaca: fin dai primi tempi il problema è stato quello di reperire enti disponibili ad accogliere i soggetti disponibili ad offrire lavoro gratuito. Vuol dire che non c'è stato ascolto, non c'è stato incontro tra veri bisogni della col-

¹⁰ Qui la dott.ssa Fino evidenzia il fenomeno delle "querelle incrociate" e delle cause penali scaturite da antecedenti cause civili non gestite sotto il profilo delle relazioni sottostanti, sempre più dilagante nelle aule dei tribunali.

¹¹ Elevato, infatti, il rischio di vittimizzazione secondaria, che la dott.ssa individua primariamente proprio nella mancanza di un ascolto attento, empatico, capace anche di utilizzo di un linguaggio semplice e franco modulato a seconda dell'interlocutore. Racconta, a titolo esemplificativo, che "la persona offesa, spesso straniera, non colta, o anziana, se non disabile, viene sovente sentita molto tempo dopo i fatti da un PM diverso da chi ha svolto le indagini; talvolta con domande che rischiano di risultare indelicate o addirittura nocive nel ricercare una narrazione identica a quella trovata nella querela o nel verbale di sommarie informazioni, redatti in "burocratese" e non in un linguaggio facilmente accessibili".

lettività e percorsi riparativi volontari... dobbiamo interrogarci tutti su questo¹².

Una seconda criticità riguarda il fattore tempo: la spada, simbolo della giustizia che punisce, taglia anche prima della punizione, durante il lungo temo del procedimento volto ad accertare la responsabilità penale. Il processo, con la sua lunghezza e i suoi costi e le sue attese, è già una punizione per l'imputato. La sua incomprensibile lunghezza è un'umiliazione per la vittima.

La riforma è dichiaratamente finalizzata ad accorciare i tempi della giustizia penale, ma c'è indubbiamente una tensione tra garanzie di difesa ed esigenze di celerità, così come tra celerità e possibilità di prendersi adeguatamente cura delle ferite del conflitto. La scelta è stata quella di scoraggiare l'appello valorizzando gli strumenti premiali, introducendo un sistema di pene sostitutive che vengono applicate già in sede di cognizione, fortificando gli istituti volti a definire in primo grado il processo con una pronuncia diversa dalla condanna (si pensi all'ampliamento della portata del 131 bis). Si tratta di una rivoluzione copernicana, che non avrà però alcun effetto significativo se non saranno tempestivamente reperite le risorse umane e materiali necessarie per realizzarla: l'attività di *sentencing*, in particolare, impone al giudice di cognizione un lavoro nuovo, per il quale non solo non è preparato, ma non ha gli strumenti necessari.

Da ultimo, elemento fortemente critico è quella che potremmo chiamare "dittatura dei numeri": La magistratura, soprattutto nelle componenti apicali, è caratterizzata da un efficientismo quantitativo, nell'insistente ricerca di protocolli e interventi atti ad erodere l'arretrato. Le statistiche sono sempre in primo piano, ma sempre e solo di numeri si tratta, non di qualità della giurisdizione. E qui, per i vincoli in cui ci si trova stretti, lo spazio per una reinterpretazione in chiave riparativa della giustizia penale rischia di essere soffocato¹³.

¹² Va evidenziato come, anche all'indomani dell'entrata in vigore della riforma, siano mancati per il momento interventi ausiliari alla sua corretta applicazione nella realtà, come ad esempio un aumento di organico per gli ULEPE, o strumenti di vigilanza e controllo sull'idoneità degli enti già convenzionati e dell'effettività delle prestazioni oggetto di MAP e LPU, molto spesso "attestate da relazioni scarse e spesso ripetitive, accompagnate da firme attestanti la presenza tutte uguali". Si riscontra ancora, inoltre, carenza di attenzione a elementi cardine come la presenza dell'interessato all'udienza di ammissione, la presenza all'udienza di verifica, il coinvolgimento attivo del soggetto sottoposto ai lavori, un adeguato ascolto della vittima. Questo punto si è rivelato fondamentale come stimolo ed incentivo a lavorare ad un nuovo protocollo in materia di MAP, come si avrà modo di approfondire in seguito.

¹³ La magistratura si trova oggi vincolata anche dagli obiettivi del PNRR, concordati dal

A fronte di tutto questo, quali sono, secondo Lei, le sfide per la neo introdotta disciplina della giustizia riparativa? Come può incidere il paradigma riparativo sulle esigenze della giustizia penale?

Non sarà facile passare dalla logica del contraddittorio a quella del dialogo: dovremo contemperare l'una e l'altra, entrambe necessarie, in un difficile equilibrio fra determinatezza e creatività. Non sarà facile sostituire allo stereotipo della certezza della pena un progetto di percorso di riduzione della sofferenza cagionata dall'atto illecito. Ma ci vogliono investimenti coraggiosi e impegno da parte di tutti coloro che iniziano a comprendere il vero potenziale di questa rivoluzione. La giustizia riparativa, dobbiamo dirlo forte e chiaro, non ha niente a che fare con il buonismo e il perdonismo. Non nega, non giustifica. Al contrario, mette le persone di fronte a una scelta e le accompagna, attraverso una assunzione di responsabilità¹⁴.

Personalmente posso testimoniare che fra gli operatori della giustizia si avverte l'esigenza urgente di implementare le proprie conoscenze sulla giustizia riparativa, sul paradigma e sui metodi che la costituiscono, per poter essere messi nelle condizioni di possedere strumenti idonei a valutarla caso per caso. Anzitutto perché vagliare l'esito riparativo di un dato istituto e del suo esperimento concreto non è un'operazione semplice, dovendo esso essere, oltre che conseguito consensualmente, ragionevole e proporzionale. Il testo di legge parla di esito simbolico e/o materiale; definizione che, come la stessa Relazione al D. Lgs. 150/22 ha riconosciuto, si muove tra due opposte esigenze, non facilmente conciliabili, la cui conciliazione è nondimeno l'aspirazione e il risultato del

governo con la Commissione Europea, a ridurre i procedimenti pendenti, nei tre gradi di giudizio, del 25% entro il 2026. Obiettivi coerenti con l'art. 11 Cost e l'art. 6 Cedu, ma che espone al pericolo di concentrare l'attività sulla giustizia minuta e trascurare, soprattutto in fase di indagine, i procedimenti più complessi e rilevanti. Afferma Fino che "è una realtà già oggi: tanti fatterelli, poche indagini di ampio respiro. La burocratizzazione e la dittatura dei numeri sono al potere anche nelle caserme dei Carabinieri e della GDF, come all'Agenzia delle Entrate come nelle Questure". Con la conseguenza che la giustizia penale "diventa anche una giustizia discriminante: da un lato ottiene giustizia chi se lo può permettere, dall'altro viene perseguito dalla giustizia solo il manovale del crimine e non chi dal crimine, avendolo ideato e organizzato, trae cospicui e intoccabili profitti illeciti".

¹⁴ Un esempio in merito è dato dalla modifica dell'art. 62, n. 6 c.p., che indica le condotte rilevanti l'aver partecipato ad un programma di GR con la vittima conclusosi con esito riparativo: qualora l'esito riparativo – precisa – comporti l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la circostanza è valutata solo quando si verifica che gli impegni siano stati rispettati.

metodo riparativo stesso¹⁵. Anche i magistrati, su questo, hanno bisogno di formazione. La prima sfida è dunque quella culturale, dentro e fuori le aule dei tribunali.

La seconda sfida è l'individuazione dei fatti e dei contesti in cui la giustizia riparativa può efficacemente operare. Ad esempio, le richieste di MAP statisticamente sono molto maggiori per i reati senza vittima persona fisica, quali contravvenzioni stradali o piccolo spaccio. Quando invece si cerca di proporre alle parti di un reato con vittima persona fisica uno spazio di dialogo, e le si invita a prendere in considerazione l'ipotesi di rivolgersi ad un mediatore, è più difficile trovare adesione. Talvolta, io stessa tento di spiegare alle parti, prima di dichiarare aperto il dibattito, che il processo non darà loro la risposta che cercano, ma creerà anzi altro dolore e dispersione di risorse. Ciononostante, si prosegue, e tante occasioni riparative e rigenerative, potenzialmente più efficaci, vanno perdute.

La terza sfida è quella di trovare il giusto ritmo dell'esperienza riparativa: il tempo adeguato, tra tempestività e necessità di dare a ciascuno i suoi tempi. Tra i principi individuati dall'art. 43 c'è proprio "la garanzia del tempo necessario allo svolgimento di ciascun programma": dovrà essere assicurato un tempo sufficiente e adeguato per portare a termine il compito di mediazione, attribuendo la dovuta attenzione alle esigenze di ciascun partecipante, comprese quelle di protezione. L'art. 55 al comma 2 prevede che nello svolgimento degli incontri i mediatori assicurino il trattamento rispettoso, non discriminatorio ed equo prossimo dei partecipanti, garantendo tempi adeguati alle necessità del caso. La sfida, complessa, è quindi il raccordo tra i tempi della giustizia riparativa e quelli del processo, tra soggettività-interiorità e oggettività-sequenza giuridica¹⁶.

¹⁵ Precisa la Relazione, sull'art. 42 del d.lgs. 150, che vanno temperate "da un lato, l'esigenza di tassatività, determinatezza e precisione della materia penale; dall'altro l'esigenza di cogliere nel testo normativo la flessibilità e financo la creatività della proposta riparativa: la definizione ruota attorno ai lemmi "accordo", "riparazione dell'offesa", "riconoscimento reciproco" e "relazione", concetti mutuati dalla scienza della giustizia riparativa, i quali assumono qui la natura di risultato del metodo riparativo stesso".

¹⁶ Va rilevato a tal proposito che in relazione al fattore tempo, nell'ottica riparativa, è prevista una speciale sospensione per i reati procedibili a querela (art. 129 bis c.p.p.). Con riferimento al ritmo adeguato, al temperamento tra interessi diversi, si pone il tema del quando cominciare un percorso riparativo: ai programmi, dice l'art.44 comma 2, si può accedere in ogni stato e grado del procedimento, nonché nella fase esecutiva o prima che sia proposta la querela (c. 3). Se da un lato la sfida è quella di portare il più possibile lo strumento *restorative* nelle prime fasi del procedimento, dall'altro non è detto che un

L'ultima sfida è l'interazione tra soggetti che sinora hanno operato in modo separato. Se non si vuole vanificare il potenziale della riforma, non si può più prescindere dall'alleanza tra operatori giuridici, magistrati e avvocati, studiosi e comunità; dall'interscambio di esigenze ed esperienze tra magistrati e UEPE; da una relazione leale e trasparente con gli enti destinatari delle prestazioni; dalla contaminazione di saperi e competenze tra tutti coloro che cooperano per lo stesso fine.

Peraltro, l'art. 43 del d.lgs. 150/22 pone tra i principi generali e obiettivi proprio il coinvolgimento della comunità nei programmi di giustizia riparativa (comma 1, lett. c) e l'art. 59 statuisce, al comma 7, la collaborazione tra i Centri per la giustizia riparativa e le Università per la formazione dei mediatori esperti. Il tutto nella consapevolezza che l'esperienza riparativa è un percorso all'interno della comunità statale, in cui non si privatizza né si delega, ma responsabilizza e valorizza la comunità e l'ente intermedio all'interno della dimensione pubblica.

ricorso immediato sia sempre la scelta migliore. Deve infatti essere tutelata sempre, anzitutto, la sensibilità della vittima, che potrebbe essere ulteriormente vulnerata da una proposta di contatto troppo vicina nel tempo all'offesa patita, o sentirsi svalutata nel suo patimento. Occorrono modalità e garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria, l'intimidazione, le ritorsioni (in tal senso l'art. 53 vincola ai principi europei e internazionali, tra cui la Direttiva 2021/29 UE): ciò può verificarsi laddove i programmi di giustizia riparativa non siano sostenuti, oltre che da un opportuno corredo di garanzie, anche da standard qualitativi elevati e, soprattutto, non vengano svolti da mediatori adeguatamente formati. Una formazione povera o parziale dei mediatori è, in definitiva, una tra le "minacce" più importanti per la giustizia riparativa. A questo riguardo, "la Raccomandazione 2018 del Consiglio d'Europa non potrebbe essere più esplicita, prevedendo espressamente, proprio nella definizione generale e introduttiva di giustizia riparativa, che i mediatori debbano essere formati, con ciò innovando rispetto alla definizione di *restorative justice* cristallizzata nella Direttiva del 2012. La formazione dei mediatori è dunque posta a presidio e a garanzia della corretta implementazione dei programmi di giustizia riparativa e a tutela di chi vi partecipa, anche in veste di mediatore". Grazia Mannozi, *Nuovi scenari per la giustizia riparativa. Riflessioni a partire dalla legge delega 134/2021*, «Rivista online Archivio Penale», Gennaio-Aprile 2022, 1.

3.2. La testimonianza di Lorenzo Sciacca¹⁷

Da dove è partito il tuo cambiamento personale e che collegamento c'è con la tua attuale missione?

Nella mia esperienza di rinascita, tutto è iniziato con l'Incontro: ho dovuto imparare a incontrare me stesso, prima di incontrare l'altro. Ero, infatti, una persona che non aveva visione dell'altro, ma neanche di sé stessa. Vedi, sono fuori dal carcere da quasi sei anni. Tutte le mie carcerazioni sono state molto deresponsabilizzanti rispetto a ciò che commettevo: il mio modo di ragionare rispetto a una rapina in banca era che se mi avessero arrestato, il gioco sarebbe valso la candela. Banalizzavo così anche la mia stessa vita, oltre a quella degli altri: non la vedevo. Dopo aver sperimentato il crimine non volevo più rinunciare a quella sensazione di potere e controllo sugli altri. E soprattutto al denaro, che ti acceca e ti fa calpestare l'altro. In quel carcere minorile, il Beccaria, ho scelto di fare il rapinatore. Non mi rendevo conto che ci fossero delle vittime nelle mie azioni: anzi, mi sentivo dalla parte giusta, perché le banche dopo le rapine venivano risarcite e io spendendo i soldi delle rapine facevo girare l'economia. Per anni ho calpestato le persone attorno a me senza rendermene conto. Forse, ciò che ha innescato davvero un cambiamento in me è stato cominciare ad ascoltarle, per la prima volta in tanti anni¹⁸. Ho dovuto fare prima un percorso di incontro con me stesso, di consapevolezza e di responsabilità nei confronti della mia stessa vita. Solo durante l'ultima esperienza carceraria ho avuto la fortuna di trovarmi in un con-

¹⁷ Lorenzo Sciacca, oggi mediatore penale e sociale, nonché Presidente dell'Associazione La Ginestra, in prima linea per la causa della giustizia riparativa in Italia, è il protagonista della narrazione raccolta da Mario Pescio, nel podcast "Io ero il milanese", diventato anche un libro pubblicato per Mondadori nel gennaio 2023: una testimonianza che racconta la capacità che ci appartiene, come esseri umani, di lasciarci trasformare dall'esperienza dell'Incontro. Entrato nel carcere minorile a soli quattordici anni per rapina di banche, figlio a propria volta di un rapinatore, vive per quattro decenni dentro e fuori di prigione, con un cumulo di condanne pari a 57 anni. Poi, un giorno, un'opportunità inattesa: alcuni dialoghi che segnano profondamente la sua esistenza, e contestualmente una revisione del conteggio della pena che arriva come l'opportunità per lasciare spazio e dare voce a una rinascita che già da tempo stava prendendo forma in lui. Oggi per Sciacca la libertà è la possibilità di vivere ed abbracciare la sua storia con responsabilità: la responsabilità del fare, della propria vita, un atto di riparazione e insieme di creazione di qualcosa di nuovo.

¹⁸ Qui Lorenzo narra che il primo vero e proprio momento di svolta nel suo cammino di redenzione è stato proprio l'incontro con una classe di studenti in carcere, nel contesto di un progetto scolastico: la domanda di uno di loro, "pensi mai a tuo figlio?", provocò in lui una profonda scossa interiore e gli permise di *sentire*, per la prima volta, la sofferenza che la sua condotta aveva provocato nei suoi affetti più cari.

testo “privilegiato”, quello di Ristretti Orizzonti¹⁹ a Padova. Qui ho potuto conoscere storie di vita drammatiche, di dolore. Quando ho cominciato ad ascoltarle, in me è successo qualcosa che ancora oggi non so definire, ma ho imparato in quel momento a fare su me stesso ciò che faccio oggi nella vita come mediatore: far tacere la mia voce, tutto il mio io interiore, per sentire il dolore di qualcun altro. Quando, la sera, tornavo nella mia cella, le loro parole mi risuonavano dentro, e si sono gradualmente trasformate nella consapevolezza di essere stato artefice di dolore per altre persone, altre vite, entrando in quelle vite in maniera violenta, prepotente, senza riconoscere i volti e le storie che avevo davanti a me. Questo passaggio è stato doloroso, ma naturale, pur con tutte le difficoltà che ha portato con sé. Nato nella delinquenza, dopo vent’anni di vita vissuta per strada, mi sono riconosciuto: ho dovuto demolire una persona, me stesso, e ricostruirmi su quelle macerie. Ho dovuto andare contro a molti pregiudizi che in un luogo come il carcere si generano continuamente nei confronti di chi inizia a rinnegare ciò che ha fatto. Gestire la fragilità che avevo dentro nel momento in cui ho scelto di espormi è stata la parte più complicata. Questo cambiamento è iniziato in un momento in cui io ancora non sapevo quando sarei uscito dal carcere, ma devo ammettere che è stato veloce, sono andato di fretta: perché quel Lorenzo a me piaceva, mi appassionava. E questo mi ha dato la forza.

Come vedi oggi il tuo ruolo? Come nella tua biografia l’incontro con una diversa visione della giustizia ti ha fatto pensare di avere una parte attiva in questo senso?

Sento che quello che faccio oggi - sia quando lavoro, sia quando porto in giro la mia testimonianza, soprattutto nelle scuole - ha una grossa utilità, ma in fondo ha la stessa utilità di ciò che fa un mio collega mediatore: è la professione in sé qualcosa di cui c’è bisogno. Per quanto riguarda me, quello che posso dire è che vivo provando costantemente un profondo bisogno di restituzione. Sento che non mi basterà tutta la vita per restituire sufficiente bene per riparare il male commesso, e questo bisogno di riparazione me lo porto dentro ogni giorno, in ogni scelta che faccio. Ho cercato, così, di incanalarlo nel mio lavoro, mettendo questa spinta interiore al servizio di una professione in cui ho creduto. Sicuramente tutto quello che ho acquisito nella mia vita precedente, come ad esempio la co-

¹⁹ Rivista interna all’istituto carcerario di Padova, della cui redazione Sciacca è entrato a far parte, divenuto poi molto più che un giornale: un vero e proprio luogo di incontro, di accoglienza e di *empowerment* delle storie di vita cui si dà voce.

noscenza di determinati codici di comportamento nel mondo del crimine, i linguaggi della delinquenza, mi sono di grande aiuto oggi nella mia attività professionale. Possono darmi delle chiavi di lettura. Anche nella mia attività con le vittime mi sento avvantaggiato, avendo fatto un percorso personale a partire dalle mie vittime, avendone incontrate tantissime per tanti anni. Credo che questo sia merito dei miei formatori, che ritengo i miei padrini di rinascita, che hanno saputo ampliare il mio sguardo e stimolare in me delle corde che c'erano, ma non sapevo utilizzare.

A partire dalla tua esperienza di vita e professionale, come ritieni che la giustizia riparativa possa essere un approccio alla giustizia che salva vittime e autori di reato?

Nel rispondere a questa domanda, penso che sia più giusto parlare di "giustizia rigenerativa", perché è esattamente questo che io per mia esperienza posso testimoniare: occupandosi di riparazione si va a rigenerare persone, a rigenerare vite. Se la giustizia riparativa non avesse in sé questo potenziale e questa concreta efficacia, io in questo momento non sarei qui, ma a reiterare l'ennesimo reato, rientrato in quella percentuale catastrofica di recidivi. Portare la giustizia riparativa all'interno delle carceri è fondamentale: entrare nel cuore del problema significa entrare là dove il cuore umano è un terreno in cui poter seminare. Di certo, affinché questo diventi davvero una possibilità di salvezza, alla base non può che esserci la volontarietà: la persona dev'essere pronta, ma intanto si può seminare. Penso alla mia esperienza: attorno ai vent'anni, forse, se si fosse presentata una possibilità di cambiamento la volontarietà di incontrare l'altro in me non era pronta. So però una cosa: visto l'art 27 della Costituzione, quell'opportunità dovevo averla. Almeno la possibilità di incontrare questo modello di giustizia e di parlare di sé in maniera critica deve essere data.

Altro elemento essenziale è la parità: la giustizia riparativa cerca l'equilibrio tra le parti, reo vittima e società, ma poiché serve a ridare dignità all'essere umano attraverso il riconoscimento, la persona in quanto tale deve essere approcciata in un dialogo alla pari. Si entra nella vita di quelle persone, che siano vittime o rei, e questo è un approccio che accomuna. Ciò ha ricadute pratiche fondamentali: per il reo, ad esempio, accettare un perdono senza avere la consapevolezza di esserci arrivato insieme alla vittima che lo offre, può essere un grosso peso. Anche per accettare un perdono e perdonarsi, oltre che perdonare, serve consapevolezza. Inoltre, anche il reo può portare in sé i tratti di una vittima: anch'io mi sono

sentito tale, vittima del sistema. Il solo fatto di definire reato contro il patrimonio la rapina, esclude le persone, e non aiuta la consapevolezza. Io rapinavo banche, l'assicurazione copriva il danno, e tutto finiva lì. Ho capito solo dopo moltissimo tempo che il mio agire investiva la vita delle persone. Ancora una volta, però, la volontarietà di entrare in un percorso di consapevolezza su questo, che tocca nel profondo la consapevolezza del sé, non è prescindibile: è la base fondamentale di incontro, e la base di ogni possibilità di rigenerazione”.

3.3. Incontro e restituzione

Le due testimonianze che si è scelto di condividere offrono l'occasione di riflettere, da punti di osservazione diversi destinati a congiungersi, su un aspetto essenziale del paradigma *restorative* e delle questioni che esso pone sul piano operativo, emerse sin da subito con l'entrata in vigore della Riforma Cartabia. La giustizia riparativa, dentro le riforme e dentro le testimonianze di chi l'ha vissuta, si offre sempre come un'ellissi: i due fuochi, l'incontro e la riparazione, non possono esistere l'uno senza l'altro. Notiamo che, per quanto la dialogicità del paradigma *restorative* ponga immediatamente in luce l'elemento dell'incontro, che risulta forse di più marcato “impatto sensoriale” nell'esperienza del testimone, è fondamentale sottolineare anche la centralità dell'elemento riparativo. In tal senso, lo sforzo maggiore che la Riforma sta richiedendo agli “addetti ai lavori” è forse proprio quello di dar vita ad un sistema che, senza perdere di vista il dialogo, si focalizzi sull'esito adeguatamente riparativo, anche sul piano fenomenico, dell'esperienza dialogica stessa.

Resta infatti l'esigenza, evidenziata dallo stesso padre della *restorative justice* Howard Zehr, del “*making things right*”²⁰. Uno dei passaggi logici fondamentali dal paradigma retributivo a quello riparativo è proprio la percezione della conseguenza del reato non più primariamente come l'insorgenza di una colpa da punire, bensì di un vincolo obbligatorio fondato sui bisogni e volto alla riparazione del danno in tutte le sue forme: ciò solo permette una vera responsabilizzazione dell'autore di reato. Secondo Zehr, per “porre rimedio” al reato occorre affrontare tanto i danni, quanto le cause del reato stesso (“*putting things rights has two dimensions: addressing the harms that have been done, and addressing the causes, including the contributing harms*”): in questo senso la mediazione penale,

²⁰ HOWARD ZEHR, *Little Book of Restorative Justice*, 2005.

pur non esaurendo il senso e il potenziale della giustizia riparativa²¹, può senz'altro offrirsi come strumento privilegiato per realizzare un passaggio fondamentale della riparazione, ossia “*explore the harms that those who caused harm have themselves experienced*”. Come la storia di Sciacca testimonia, infatti, anche l'autore di reato può portare su di sé la propria personale esperienza di vittimizzazione, ed essa rappresenta un dato essenziale nella costruzione di una restituzione basata sui bisogni.

La Riforma, dunque, enfatizza sì dialogo e incontro, ma richiede anche una reale e non fittizia riparazione. Dal momento che la prima obbligazione (di “*making things right*”) sorge nei confronti della vittima, un processo di natura riparativa deve rafforzare la posizione di quest'ultima e permetterle di partecipare effettivamente alla definizione di tale obbligazione²². *Obbligations e restitutions* sono la priorità assoluta, perché è attraverso di esse che i bisogni della vittima possono trovare risposta e perché, in maniera correlata, la responsabilizzazione del reo non può che avvenire attraverso una dimensione esperienziale, anche dolorosa (purché mai a mero scopo ritorsivo), di riparazione. Ciò risulta spesso, nella prassi, tutt'altro che immediato. Nell'applicazione della Riforma non sono mancati sin da subito problemi di istituzionalizzazione e di coerenza: d'altro canto, se la *restorative justice* è per eccellenza il paradigma che enfa-

²¹ Zehr sottolinea che, pur rimanendo la dimensione relazione un imprescindibile elemento del paradigma *restorative*, non tutti gli approcci riparativi e i modelli di intervento includono l'elemento dell'incontro diretto tra vittima e reo del medesimo reato, in quanto non tutti i bisogni possono essere soddisfatti mediante tale incontro. Pertanto, se i bisogni della vittima non coinvolgono la persona che li ha ingenerati mediante l'offesa, o se viceversa il vincolo di riparazione del reo, dalla cui comprensione dipende la sua responsabilizzazione, non è direttamente connesso con la specifica persona danneggiata, sarà più ragionevole e funzionale al “goal” del caso concreto far ricorso a programmi riparativi che non includono l'esperienza dell'incontro personale e diretto. Occorre, peraltro, valorizzare anche la volontà riparativa degli autori di reato che hanno scelto di intraprendere un percorso di mediazione, nei casi – affatto rari – in cui la vittima non possa o non voglia l'incontro, mediante il ricorso a strumenti alternativi (ad esempio, l'esperienza dei *circles*).

²² Questo apre una riflessione, estremamente attuale, sul ruolo della riparazione in strumenti processuali sinora utilizzati principalmente per finalità deflative, ma per propria natura potenzialmente idonei a qualificarsi come percorsi di giustizia riparativa: prima tra tutti la MAP. Come afferma Antonella Presutti, “il legislatore costruisce spazi per la giustizia riparativa in istituti già contemplati, che ne realizzano gli obiettivi facendo leva sulla integrazione di condotte riparatorie della offensività del reato, assunte, successivamente, da parte di chi ne è indicato come autore. La loro disciplina viene adattata così da renderli sedi ospitanti del nuovo paradigma” (ANTONELLA PRESUTTI, *Riforma della giustizia penale e paradigma riparativo: una svolta coraggiosa per un prudente progetto di ammodernamento del sistema punitivo*, «MediaRes», 2022, 2).

tizza l'elemento dialogico²³, non si può trascurare il necessario legame tra dialogicità ed effettività riparativa della reazione al reato. Il dialogo e l'incontro, infatti, non sono garanzia automatica di un esito riparatori fenomenicamente apprezzabile²⁴. In assenza di un tale esito, la giustizia riparativa non potrebbe avere effettiva valenza giuridica: se il termine *restorative* rimanda alla dialogicità, non va dimenticato che *justice* implica la necessità che giustizia sia comunque fatta; una giustizia relazionale e non ritorsiva, ma comunque forte, in qualche modo sanzionatoria, ed in grado di rispondere concretamente e fattualmente ai bisogni insorti dall'evento lesivo.

Ed è forse proprio stando di fronte a questa esigenza di effettività che si comprende quanto sia essenziale ascoltare un testimone, che nella drammaticità della propria esperienza riesce a fornire le chiavi di lettura più autentiche del concetto stesso di riparazione. La storia di una rinascita è la prova che, attraverso l'esperienza dell'incontro, è possibile che si ingeneri il desiderio, la sete di riparazione; e laddove vi sia consapevolezza e volontarietà, l'esito riparatorio ha senz'altro maggiori possibilità di soddisfare i bisogni della vittima e della collettività intera, toccando anche in profondità la vita dell'autore della violenza. Senza dubbio non un esito scontato, ma comunque possibile: è quindi doveroso offrire almeno un'opportunità alla Riparazione di non essere solo un "risarcimento", ma uno strumento di ricostituzione dialogico-relazionale in grado di raggiungere bisogni più profondi, tipici della dimensione emozionale delle conseguenze del reato.

Attorno al concetto di riparazione si è costruita un'idea, diventata poi paradigma, nel momento in cui si è potuto constatare il valore e la qualità di una volontà riparativa maturata dall'esperienza dell'incontro.

²³ Sull'elemento della dialogicità è stato costruito un vero e proprio modello di argomentazione all'interno delle metodologie di *conflict resolution*, trasversale alle più varie tipologie di conflitto. In ambito penale, il paradigma dialogico ideato da Federico Reggio mette in luce la caratteristica in assoluto più tipica e imprescindibile della giustizia riparativa, che è proprio la possibilità di trascendere il conflitto e convogliarlo in forza relazionale non violenta, come primo strumento di pacificazione sociale. Per un approfondimento in merito, FEDERICO REGGIO, *Giustizia Dialogica*, 2010.

²⁴ Secondo D. Van Ness, riparare il danno nella sua globalità significa capire ed entrare in interazione con la sofferenza psicofisica della vittima, instaurando una strategia di riparazione del danno subito, nella sua dimensione economica ed emozionale. L'autore, ancora negli anni Novanta, mette a punto una lista di criteri per quantificare razionalmente il danno ed elaborare conseguenti strategie riparatorie, oltre i vincoli quantificatori delle categorie tipiche dell'ordinamento positivo (si pensi, in primis, al concetto di danno morale e alle rigide condizioni cui è sottoposta la sua risarcibilità).

Il bisogno di “riparare” può davvero nascere in una coscienza a cui viene permesso di ascoltare, incontrare e riconoscere, e il motore che la muoverà sarà a quel punto non solo il più efficace deterrente per la reiterazione di nuovi reati, ma anche la migliore garanzia possibile di un’autentica restituzione alla società. Con la nascita e la sperimentazione del paradigma della *restorative justice*, il concetto stesso di riparazione, immanente a tutti i settori del diritto e a tutte le dinamiche sostanziali e processuali del nostro sistema giustizia, ha iniziato a rivelare un nuovo volto: il riparare, avendo a che fare con il riconoscimento della persona, della sua dignità e della sua dimensione relazionale, può e deve avere la possibilità di nascere da una consapevolezza che deriva dall’essere stati resi parte di una giustizia diversa, una giustizia dell’incontro, una giustizia dialogica.

4. La sperimentazione della topica giuridica nell’analisi di provvedimenti di giustizia riparativa: un modello di attivazione della riforma per la Messa alla Prova

4.1. La sfida del pensiero sistemico recepita dal territorio

La Riforma Cartabia, introducendo non soltanto un’idea, ma un’intera disciplina organica che dà fondamento giuridico ad un nuovo paradigma di pensiero, ha sicuramente realizzato qualcosa di inedito e coraggioso. L’esperienza del diritto vivente, che qui stiamo interrogando, ci rimanda però un’altra verità: istituire qualcosa non significa *crearla*. Possiamo affermare, con un’efficace metafora, che «esistono crisi di rigetto anche nei trapianti legali»²⁵: non si può pensare che, normando un fenomeno, l’ordinamento e la società tutta siano immediatamente pronti a viverlo, né di poter trapiantare modelli applicativi di un paradigma estraneo alle familiari logiche del diritto tradizionale, importandoli dall’estero e calandoli dall’alto. Del resto, la prima e forse più autentica caratteristica della *restorative justice* è quella di essere un fenomeno *bottom up*, che nasce dal basso, dall’esperienza e dalla vita. Serve, ancora una volta, un umile, costante e profondo lavoro di carattere culturale; serve che ad attivarlo, a condurlo e a credere in esso siano i protagonisti stessi della sfida posta dalla giustizia riparativa: i diretti interessati, gli “addetti ai lavori”, gli

²⁵ Così si esprime Federico Reggio in occasione della Firma del Manifesto per la Giustizia Riparativa a Treviso, dove ha presenziato come relatore al convegno tenutosi in data 18 gennaio 2023.

operatori della giustizia affidatari di quella che appare sempre più come una vera e propria missione.

In tal senso, il ruolo dell'Università ha consentito ai ricercatori del progetto di fare da tramite, di riunire gli operatori chiamati dalla legge e dalla comunità al delicato compito di porre le basi affinché si possa gradualmente creare quel tessuto giuridico, culturale ed etico necessario ad accogliere la portata delle trasformazioni in atto.

Dalle parole dei testimoni, emerge che i due fuochi dell'ellissi riparativa, incontro e restituzione, altro non sono che le due esigenze percepite dalla collettività e dal sistema giustizia. La riparazione, nella sua completezza, è sanzione, deterrente, responsabilizzazione, ricostituzione dialogica e relazionale di due esseri umani e del tessuto sociale nel suo insieme. È strumento pienamente funzionale al giusto processo, e al contempo ne trascende i confini. Le due anime della giustizia riparativa, esigenze condivise da chi amministra la giustizia, da chi la chiede e financo da chi la subisce, diventano allora fronti di lavoro comune.

La seconda fase progettuale si è sviluppata in questa direzione, secondo due direttrici fondamentali: I) creazione di una rete di soggetti istituzionali tramite la quale progettare e attivare la sperimentazione di "buone prassi" riparative, a partire dalla prassi *forum loci*; II) elaborazione di un piano di *dissemination* culturale sulla giustizia riparativa attraverso seminari rivolti alla cittadinanza e formazione degli operatori giuridici, attivando un fenomeno di risonanza interna al settore giustizia e alla comunità locale.

Una volta interrogato il territorio, raccolti – dalle testimonianze ascoltate e dai *case studies* analizzati – i bisogni reali degli operatori giuridici e dagli enti del terzo settore, e messe a sistema le priorità comuni, il passaggio successivo si è sostanziato in un'attività di mappatura del sistema di relazioni già presenti a livello locale, al fine di organizzare un coordinamento tra i soggetti istituzionali coinvolti nella causa della giustizia riparativa nella prima fase di attuazione della riforma. E' stata attivata a Padova una vera e propria "chiamata a raccolta" delle realtà interessate dal tema, con l'obiettivo di "censire" gli enti coinvolti in attività riparative e proporre loro di riattivare una collaborazione con il Tribunale, l'Ordine degli Avvocati e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, per studiare insieme, entro la cornice della Riforma, nuovi modelli di approccio ai percorsi riparativi in grado di ingenerare prassi virtuose, nonché strategie di comunicazione e interazione con il cittadino capaci di potenziare l'accesso e la fiducia nella giustizia.

Nasce così, coadiuvato dall'Ateneo, il Tavolo patavino per la giustizia riparativa²⁶, una *task force* creata per lavorare insieme ad una riflessione corale sulla riforma Cartabia e sull'ormai imminente ascolto delle istanze previamente raccolte, alla luce delle trasformazioni in atto.

L'approdo più significativo a cui il Tavolo per la giustizia riparativa è giunto, all'esito di un intero anno di dialogo e "negoziati", è stata la firma di un nuovo Protocollo d'intesa in materia di Messa alla Prova²⁷. Tutti i soggetti coinvolti nella firma di tale protocollo hanno collaborato all'ideazione di un modello di MAP che, senza stravolgere la precedente disciplina, consentisse una reinterpretazione dell'istituto in chiave riparativa.

Pur riconoscendo l'incalzante esigenza di celerità e semplificazione tanto nella procedura di ammissione quanto nella fase trattamentale, si è scelto di focalizzare l'attenzione sugli elementi che maggiormente incidono sulla qualità di una Messa alla Prova: da una parte, il potere discrezionale del giudice, che deve essere esercitato in maniera sempre più pregnante e consapevole al fine di conservare il significato sostanziale dell'istituto; dall'altra, la comunicazione tra i soggetti coinvolti, e in primo luogo la collaborazione tra UEPE e Tribunale.

Con riguardo alla fase valutativa, in particolare, l'ambizione è quella di agevolare il processo di ammissione alla MAP, ma secondo precisi criteri e condizioni di efficacia mutuati dalla logica riparativa sottesa anche alla riforma Cartabia, senza timore di negare l'accesso laddove sia evidente, dallo studio del caso e dall'ascolto delle parti, la mancanza dei presupposti e di una volontà riparativa. La prudente valutazione del giudice, nell'apprezzamento di detti criteri, richiede l'apporto di diverse tipologie di saperi professionali: una motivazione "standard" del provvedimento,

²⁶ Tale struttura ha visti coinvolti un pool di esperti del settore, al contempo diretti destinatari della Riforma: Università, Tribunale, funzionari dell'Ufficio per il Processo, Ordine degli Avvocati, UEPE, Associazioni di mediazione penale, funzionari giuridico-pedagogici, ed infine il Comune della Città di Padova, presenza di particolare significato per la sua valenza di centro nevralgico della vita del cittadino.

²⁷ Si tratta, naturalmente, solo di un incipit la cui sperimentazione andrà poi condotta nei mesi a venire. Un contributo particolarmente importante è stato apportato dalla Dott.ssa Maria Concetta De Masi, Direttrice dell'UEPE di Padova, grazie alla cui preziosa collaborazione si è riusciti anche a realizzare l'apertura di uno sportello tutto dedicato alle Messe alla Prova presso i locali del Tribunale, che, se ben sfruttato, potrà diventare un fondamentale canale comunicativo e di sostegno tra giudici ordinari e operatori che si occupano di coordinare i programmi riparativi. L'UEPE ha saputo dimostrare di poter diventare sempre più una realtà facilitatrice di incontro, e, nonostante le attuali carenze di organico, ha già dato prova di poter rivestire un ruolo cruciale nella riuscita a lungo termine del progetto di rivisitazione della MAP illustrato nel prossimo paragrafo.

tanto a monte quanto a valle dell'esperimento della MAP, non risulta più sufficiente. È necessario introdurre, grazie alla sinergia con le diverse professionalità coinvolte, una componente quasi "mista" della decisione, all'esito di un percorso all'altezza delle sfide poste dalla Riforma.

Si tratta di un lavoro che richiede uno sforzo rilevantissimo, per molti versi non quantificabile in anticipo. L'intuizione del Tavolo per legittimare tale faticoso lavoro, rendendolo anche visibile all'esterno del Tribunale e accessibile da parte della società, è stata quella di iniziare a creare un'operazione di monitoraggio costante dei due momenti provvedimentali della MAP, la fase di ammissione e quella di valutazione degli esiti, al fine di verificarne, per categorie di reato e di soggetti richiedenti, la rispondenza agli obiettivi e la reale efficacia.

4.2. Gli argomenti della topica giuridica applicati alla Giustizia Riparativa

L'impulso dato dall'Università al Tavolo della Giustizia Riparativa ha avuto anche un secondo precipitato, stavolta di natura teorica e paradigmatica, originato proprio dallo studio del Protocollo.

Ci si è domandati come facilitare il lavoro del magistrato, chiamato ad un'operazione nuova e certamente non semplice, ossia il potenziamento della portata riparativa di uno strumento che, per prassi, è stato quasi sempre impiegato in chiave principalmente deflativa.

Si tratta, in effetti, di un'operazione che richiede, oltre alla conoscenza dei modelli riparativi, una adeguata familiarità con le domande tipiche del paradigma *restorative* e con la flessibilità che caratterizza gli strumenti riconducibili nell'alveo di tale paradigma.

Utilizzando un'immagine cara a Zehr, se volessimo rappresentare graficamente la giustizia riparativa come insieme di strumenti operativi, non dovremmo immaginarla come un contenitore dai contorni rigidi, dove un singolo istituto può trovarsi solamente all'interno o all'esterno della definizione. Essa assomiglierebbe, piuttosto, ad un arco dai contorni sfumati, in cui si collocano, in continuità, tutta una serie di istituti, strumenti e programmi che presentano un gradiente variabile di efficacia riparativa a seconda di come vengono in concreto utilizzati. È ciò che il filosofo chiama *restorative continuum*²⁸: la percentuale di riparatività varia a seconda delle caratteristiche intrinseche di un dato strumento unitamente alle modalità del suo impiego, ed è possibile misurarla attraverso

²⁸ Howard Zehr, *The little book od Restorative Justice*, 2005.

una serie di indicatori che fotografano l'impatto che tale strumento può avere sulla realtà secondo il paradigma *restorative*²⁹.

Durante i lavori di preparazione del Protocollo per la Messa alla Prova, di concerto col Tribunale, tale istituto si è rivelato un ottimo esempio di modello da analizzare, perché, al di là delle sue relevantissime ricadute pratiche e dell'interesse che la Riforma Cartabia gli ha riservato, si presta emblematicamente ad uno studio di carattere tipico delle relative modalità di attuazione.

La MAP, infatti, può risultare estremamente flessibile nella sua definizione e concreta attuazione quale strumento di portata riparativa: recuperando l'immagine utilizzata, essa si muove su una scala "da zero a infinito" in termini di efficacia riparativa, andando dalla qualificazione di strumento *non restorative* o *solo potenzialmente restorative* se utilizzata in chiave meramente deflativa, sino a quella di strumento *pienamente restorative* se progettata con attenzione massima e primaria al concetto di riparazione, corredata dall'impiego di programmi di giustizia riparativa classica (mediazione penale, *circles*...) parametrati sulla tipologia di lesione cagionata, sulla vittima e sulla comunità. La decisione del giudice che tocca questi criteri, in particolare il provvedimento con cui egli è chiamato a prendere una posizione circa l'esito positivo della prova e conseguente estinzione del reato, va pertanto supportata da una adeguata valutazione dei parametri utilizzati nel caso di specie.

I cardini metodologici entro cui può essere svolto questo tipo di operazione sono quelli della topica giuridica³⁰. Nel caso della MAP, se è vero che la redazione del provvedimento di estinzione del reato per sua natura

²⁹ Zehr individua sette domande guida per valutare la riparatività di un istituto: I) Il modello cerca di affrontare i danni, i bisogni e le cause per ciascuno degli interessati? II) È adeguatamente orientato ai bisogni di chi è stato ferito? III) L'autore dell'offesa è incoraggiato ad assumersene la responsabilità? IV) Sono coinvolte tutte le parti interessate dal conflitto? V) Vi è possibilità di dialogo e di decision-making partecipativo? VI) Il modello è rispettoso di tutte le parti? VII) Il modello guarda alle parti su un piano di parità, favorisce la consapevolezza e risana gli squilibri di potere?

³⁰ Con l'espressione topica giuridica si intende definire l'arte del ritrovare un repertorio di luoghi argomentativi che l'avvocato ed il magistrato sono chiamati ad usare come premesse del discorso giuridico nella stesura dell'atto processuale. Il termine topica deriva dalla parola greca *tòpoi*: il *tòpos*, letteralmente "luogo", è una metafora spaziale per indicare gli argomenti fondanti un pensiero critico. Insieme, essi creano una sorta di mappa testuale e culturale che orienta la ricerca dei contenuti, considerata una delle principali fasi di pianificazione di ciò che verrà scritto. Per un approfondimento, cfr. PAOLO MORO, *Sul valore tipico del precedente giudiziale*, in CLAUDIO SARRA e DANIELE VELO DALBRENTA, *Res iudicata. Figure della positività giuridica nell'esperienza contemporanea*, Padova University Press, Padova 2013.

non richiede un'argomentazione complessa, e si presta quindi ad una più rapida stesura rispetto a una sentenza di merito, è però altrettanto vero che per giungere ad un giudizio di estinzione per esito positivo della prova il giudice deve affrontare un percorso logico che può risultare piuttosto complesso, se si ambisce a valutarla con le lenti del paradigma riparativo. Vagliando gli argomenti sottesi a questa decisione, si faciliterà non tanto la stesura di un atto, ma il ragionamento alla base di quella decisione che, pur traducendosi in un atto "semplice", resta comunque assai complicata, nella misura in cui implica riflessioni di natura poliedrica, unendo diversi tipi di saperi extra giuridici. Per quanto "standard" possa mostrarsi lo stile argomentativo del provvedimento e rapida la motivazione, esso sarà supportato una struttura motivazionale solida, facilmente intelligibile all'esterno, grazie ad un paradigma di analisi in grado di formare in maniera chiara e precisa il convincimento del giudice su ogni aspetto rilevante della decisione, che si traduce poi anche in efficacia comunicativa nonché possibilità di monitoraggio statistico dell'efficacia della messa alla prova nel territorio di riferimento.

A tal fine, con l'obiettivo di implementare la percentuale di riparatività della MAP e creare un sistema di facilitazione della valutazione discrezionale del giudice, affinché la portata riparativa dell'istituto possa iniziare ad essere misurata con indicatori univoci ed assurgere a modello, è stata progettata una proposta di topica giuridica applicata al provvedimento di MAP, relativamente a due diversi momenti:

Fase 1 - Approvazione della richiesta di MAP ed eventuale integrazione del programma di trattamento;

Fase 2 - Valutazione degli esiti della MAP al fine della pronuncia di estinzione del reato;

ponendo l'attenzione sulle dimensioni dei tre protagonisti della giustizia riparativa: la triangolazione reo - vittima - comunità³¹.

³¹ L'analisi topica, in questo caso, parte da un presupposto particolare: il campione di provvedimenti a disposizione per questo studio è molto limitato. È infatti consuetudine parametrare la concessione della messa alla prova sui meri presupposti di legge per la sua ammissibilità, e valutarne gli esiti sulla base del mero rispetto del programma di trattamento – senza indagarne la portata realmente riparativa: ciò porta in moltissimi casi a provvedimenti di estinzione del reato a seguito di esito favorevole della MAP non motivati, o a motivazioni molto scarse in caso di esito negativo. Il modello qui proposto vuole essere un'occasione di ripensamento di questo schema, proponendo una radicale inversione di rotta.

4.3. Domande-guida per la check- list informatizzata a supporto della valutazione di opportunità della MAP e dell'eventuale integrazione del programma trattamentale

1. Tipologia di reato

Quale bene giuridico è stato leso?

La tipologia di reato si presta ad attività di natura riparatoria?

L'attività riparatoria è prevalentemente pensata, sulla base della tipologia del reato, come rivolta a vittime specifiche?

Si presta ad un percorso di presa di coscienza del disvalore della condotta, anche attraverso programmi atti a far comprendere l'impatto del reato sulla vita di altre persone/ della comunità?

È un reato rispetto alla cui reiterazione la messa alla prova potrebbe rivelarsi efficace al fine di prevenire una recidiva?

Si presta all'individuazione di un programma trattamentale basato sulla partecipazione attiva e proattiva dell'offensore?

Il reato è scaturito da una causa civile mal gestita?

Il reato ha una vittima specifica?

Se sì, quale rapporto sussisteva tra reo e vittima?

Quali sono i principali effetti lesivi che è dato riscontrare rispetto alla comunità di riferimento?

2. Situazione soggettiva del reo

Quale legame intercorre tra il reo e la vittima?

Quali conseguenze personali, familiari, sociali ha ingenerato sul reo l'azione criminosa?

Con quale elemento soggettivo è stato compiuto il reato? Si sanziona un dolo o una colpa?

Quale livello di consapevolezza del disvalore della propria azione manifesta l'imputato?

Il reo ha chiara la propria colpevolezza o non si percepisce colpevole? Vi è stata, durante il procedimento, una manifestazione di pentimento in qualsiasi forma?

È verificata la volontarietà della richiesta di MAP?

Vi sono elementi che evidenziano il desiderio di essere ascoltato, di poter fornire maggiori spiegazioni o di dare voce ai propri sentimenti e stati emotivi?

Vi sono elementi che evidenziano una disposizione d'animo di apertura a rimediare alla propria condotta/ riparare l'offesa arrecata?

Vi sono ragioni per ritenere che la MAP, nel caso di specie, aumenterebbe il livello di consapevolezza del soggetto rispetto alla propria condotta e condizione soggettiva?

Se non ancora presente, vi sono ragioni per ritenere che la MAP, nel caso di specie, ingenererebbe una volontà riparativa?

L'attività oggetto del programma trattamentale potrebbe prevenire, eliminare o ridurre l'emarginazione sociale conseguente al reato, laddove presente?

L'attività oggetto del programma trattamentale potrebbe prevenire, eliminare o ridurre il rischio di recidiva?

3. Situazione soggettiva della vittima

La vittima del reato è individuabile?

È reperibile?

Ci sono vittime indirette o secondarie?

Che tipo di lesione è stata provocata?

Quale impatto ha avuto l'offesa sull'esistenza della vittima?

L'iter processuale espone la vittima al rischio di vittimizzazione secondaria?

Quale percezione ha la vittima dei propri bisogni?

Ne ha esplicitati alcuni? Se sì, quali?

Quale tipo di riparazione si aspetta? Se sì, di che tipo?

La riparazione attesa è realizzabile?

La vittima ha espresso contrarietà all'esperimento della map?

La vittima si sente in qualche modo violata, soggetta a vittimizzazione secondaria, di fronte al fatto che al reo venga concesso l'esperimento della map?

Viceversa, potrebbe sentirsi considerata e valorizzata nell'essere coinvolta nella stesura del programma trattamentale e nella fissazione degli obiettivi di carattere riparativo?

La vittima sarebbe disposta ad esperire in prima persona un percorso di giustizia riparativa, come ad esempio la mediazione?

4. Ruolo della collettività

Come, in concreto, il reato ha inciso sulla comunità di riferimento?

Come ha inciso sulla cd. "sicurezza percepita"? Ha aumentato l'allarme sociale?

Potrebbero esistere categorie di soggetti colpiti indirettamente dal reato?

Esistono soggetti terzi o strutture afferenti alla comunità di riferimento che potrebbero giovare dell'attività svolta dal soggetto sottoposto a map?

Quale è la disponibilità di enti presso i quali svolgere il programma trattamentale?

5. Programma trattamentale

Ci sono margini per proporre di esperire la mediazione penale o altri istituti di giustizia riparativa? Potrebbe essere dannoso per la vittima? Potrebbe invece risultare benefico per entrambe le parti?

Il reato ha ingenerato una rottura impattante su una precedente relazione?

Se sì, potrebbe essere possibile e utile che le parti coinvolte si incontrino? È stata manifestata un'apertura in tal senso?

Potrebbe esserci la necessità che il programma trattamentale includa un luogo di libera espressione delle emozioni e sentimenti relativi al conflitto?

Il programma trattamentale può avere delle potenzialità in termini di prevenzione dell'insorgere di nuovi e più gravi conflitti?

È possibile una gestione comunitaria di alcune conseguenze del reato?

Sono individuabili specifiche attività riparatorie a favore della vittima e della collettività indirettamente toccata dal reato?

Sono praticabili? Con l'impiego di quali risorse?

Quali tipologie di riparazione risultano attuabili nel caso di specie?

Se c'è stato un danno materiale, è già stato risarcito? Con quali effetti?

È possibile studiare e suggerire una forma di riparazione simbolica adeguata a soddisfare i bisogni delle parti?

Il programma trattamentale presenta almeno qualche elemento a base dialogica, per consentire un orientamento *restorative* e non meramente deflativo della map?

Il programma trattamentale, al contempo, presenta un carattere di adeguatezza del programma alla gravità interpersonale, sociale e giuridica della condotta di reato, affinché il relativo provvedimento e la relativa attività siano tali da prestarsi ad una valutazione di estinzione del reato basata su ragioni non meramente deflative ma realmente riparative?

4.4. Domande-guida per la check list informatizzata a supporto della valutazione degli esiti della MAP ai fini dell'estinzione del reato

1. Elemento sanzionatorio – restitutivo

Il programma è stato portato a compimento nei modi e tempi stabiliti?

- Pieno adempimento del lavoro di pubblica utilità, attività di volontariato o altro servizio secondo le modalità concordate
- Osservanza di eventuale programma di cura elaborato dai servizi specialistici
- Partecipazione ad eventuali corsi sul tema della legalità proposti dall'UEPE, declinati secondo le specifiche esigenze
- rispetto dei divieti imposti (ad es., obbligo di dimora notturno o divieto di frequentazione di locali pubblici...)
- Risarcimento del danno
- Condotte riparatorie e/o eliminazione conseguenze dannose o pericolose del reato
- Eventuale esperimento di una mediazione con la parte offesa in presenza delle necessarie condizioni

All'esito della prova, può dirsi effettivamente realizzata una forma di riparazione fenomenologicamente apprezzabile?

- Materiale
- simbolica
- relazionale

Possibilmente, indicare quali dei tre profili riparatori sono stati effettivamente coinvolti.

2. Elemento dialogico – riparativo

Si è realizzato un processo di consapevolizzazione e responsabilizzazione?

Si è tentato di esperire, ove suggerito, un incontro con la vittima?

Ove ciò non fosse possibile, si sono trovate forme alternative di incontro per consentire una presa di coscienza di carattere esperienziale e dialogico? (grazie, ad es., ad altri istituti di giustizia riparativa: mediazione con una vittima surrogata, *circles*, incontri con la collettività...)

In quali termini e con quali esiti si è concretizzata una messa a disposizione del reo e del proprio impegno operoso a servizio di individui/

realtà collettive toccate direttamente o indirettamente dalle conseguenze dannose o pericolose del reato?

3. Valutando ex post e in concreto l'impatto del programma trattamentale

È stata verificata la serietà dei contenuti del progetto e la sua adeguatezza al tipo di reato commesso?

Si è riusciti a personalizzarlo e a vedere gli effetti di tale personalizzazione sul percorso individuale svolto?

L'attività svolta ha consentito l'esperienza di un incontro con un "altro da sé", non solamente sulla carta?

C'è stato un contemperamento tra l'attività lavorativa prestata e altri tipi di adempimenti di carattere rieducativo, come la partecipazione ad attività formative sulla legalità o a gruppi di ascolto, a partire dalla quale cui poter vagliare un ri-orientamento della volontà (e non di una mera attività meccanicamente svolta e senza alcun coinvolgimento interiore)?

Si può rinvenire, in relazione al reato commesso, l'evidenza di una avvenuta responsabilizzazione circa la propria condotta e le conseguenze che essa ha avuto sulla vittima? È stata espressa una qualche forma di pentimento o di volontà di redenzione?

È possibile effettuare una prognosi favorevole circa l'astensione da nuovi reati grazie all'esperienza della map valutata nel suo complesso?

Strumenti e metodi per la mediazione demandata: una proposta topico-giuridica e metodologica per l'analisi della mediabilità delle controversie

Anna Ferrari Aggradi

Sommario: 1. Introduzione; 2. Le novità introdotte dal legislatore in tema di mediazione civile e commerciale demandata. Il diritto tra 'conversione del conflitto in controversia' e 'abilitazione al dialogo'; 3. Breve introduzione prospettica alla mediazione. Dal *win-some/loose-some* al *win-win*; 4. L'esperienza al Tribunale di Firenze in materia di mediazione delegata; 5. Cenni ad alcuni metodi di analisi del conflitto per la disamina dei fascicoli pendenti in vista dell'applicazione della mediazione demandata; 6. Analisi di uno strumento operativo di ausilio al giudice/ufficio del processo nella disamina del fascicolo al fine di inviare le parti in mediazione; 6.1. La cornice; 6.2. La vicenda processuale; 6.3. L'oggetto; 7. Conclusioni.

1. Introduzione

La Mediazione civile e commerciale rappresenta l'istituto che maggiormente incarna la linea di sviluppo del diritto contemporaneo per la quale si assiste, in molti ordinamenti giuridici anche diversi dal nostro, all'estensione dello spazio dedicato alla ricerca di una soluzione della controversia basata sul dialogo e sul *consensus inter partes*¹.

¹ Cfr., per una introduzione relativa a questa tendenza nel diritto contemporaneo, il cap. I di FEDERICO REGGIO, *Concordare la norma. Gli strumenti consensuali di soluzione della controversia in ambito civile: una prospettiva filosofico- metodologica*, Cleup, Padova 2017; sia consentito, inoltre, per considerazioni rivolte alla ricaduta professionale di questa tendenza, riferirsi anche a FEDERICO REGGIO, ANNA FERRARI AGGRADI, *Media-logica socratica*.

Non è, peraltro, solo l'elemento della consensualità che contraddistingue la mediazione. Questa, infatti, offre spazi importanti per una lettura del conflitto intersoggettivo sotteso alla controversia, inteso anche – se non soprattutto – da un punto di vista esperienziale e relazionale. La Mediazione abilita le parti ad un confronto che comprende una molteplicità di profili: emotivi, biografici, narrativi, relazionali, simbolici, giuridici, economici, etico-valoriali, per citarne alcuni². Considerato quanto sopra evidenziato, è da accogliere con favore l'attenzione che Governo e Parlamento hanno dedicato a tale istituto nelle recenti riforme. Ovviamente nelle norme che mirano a regolamentare la mediazione dal punto di vista procedurale non emergono le caratteristiche sopra delineate: esse sono piuttosto sottese nella scelta di ampliarla e di favorirne l'utilizzo. Proprio per le potenzialità che offre la procedura, ben chiare, ad esempio, agli esperti che hanno composto la Commissione Luiso, si è arrivati ad un testo normativo il quale, seppur con qualche difetto e lacuna, contribuisce a radicare la mediazione quale metodo di soluzione delle controversie integrato nell'Ordinamento. Il metodo, nell'acronimo ADR, viene definito "alternativo" al ricorso all'Autorità Giudiziaria, ma, volgendo lo sguardo alla sua attitudine alla soluzione del conflitto sarebbe meglio definirlo come "appropriato" e, quanto alla mediazione demandata, "complementare" al sistema Giustizia³.

2. Le novità introdotte dal legislatore in tema di mediazione civile e commerciale demandata

Si rende brevemente necessario evidenziare alcune importanti innovazioni introdotte nel contesto della c.d. Riforma Cartabia⁴, la quale conferma

L'approccio dialogico-argomentativo alla mediazione alla prova di un case study, in CLAUDIO SARRA, FEDERICO REGGIO, *Diritto, metodologia giuridica e composizione del conflitto*, Primiceri Editore, Padova 2020, pp. 101-139.

² Sulla mediazione come "abilitazione al dialogo" rinvio a FEDERICO REGGIO, *Il diritto tra 'conversione del conflitto in controversia' e 'abilitazione al dialogo'. La prospettiva processuale del diritto alla prova degli strumenti ADR consensuali*, in STEFANO FUSELLI, PAOLO MORO, ELENA PARIOTTI (a cura di), *Universa Universis Patavina Libertas. Filosofia del Diritto a Padova tra innovazione e tradizione. Per celebrare gli 800 anni dell'Ateneo*, Primiceri Editore, Padova 2022, pp. 59-104.

³ Cfr. FEDERICO REGGIO, *Concordare la norma*, Cleup, 2017, Cfr. PAOLO GIANNITI, *Processo civile e soluzioni alternative delle liti verso un sistema di Giustizia integrato*, Aracne, Rimini 2016.

⁴ La fonte a cui ci riferiamo è il Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 recante delega al governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle

il ruolo fondamentale della mediazione civile e commerciale all'interno del sistema giuridico italiano, evidenziandone il ruolo strategico tanto per le potenzialità di deflazione dei carichi del lavoro dei tribunali quanto, in senso più ampio, di pacificazione sociale e di prevenzione della conflittualità interindividuale.

L'ampliamento dei poteri conferiti dal 1.07.2023 al Giudice in materia di mediazione consente allo stesso, di poter disporre con una ordinanza motivata, l'esperimento di un tentativo di mediazione fino al momento della precisazione delle conclusioni.

L'evoluzione della normativa nel suo intento via via sempre più incisivo di affiancare ai metodi processuali di soluzione della controversia gli strumenti cosiddetti 'alternativi' al ricorso all'Autorità giudiziaria ci invita a riflettere sul legame tra controversia e processualità del diritto⁵. Riprendendo una riflessione cara alla tradizione filosofico-giuridica patavina, radicata nella c.d. 'prospettiva processuale del diritto', le norme giuridiche, che rappresentano la formalizzazione del diritto, hanno un inscindibile legame con la controversia e sono volte a ricercare un'alternativa razionale e regolata a che il conflitto non ceda alla violenza⁶. Vi fa da sfondo la con-

controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata. La legge delega 26 novembre 2021, n. 206 consente al Governo di intervenire non solo su molteplici aspetti del processo civile, ma anche sulla disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. Si può dire anzi che questi ultimi siano tra i protagonisti della riforma, venendo toccati da interventi di ampio respiro accompagnati dalla messa a disposizione di una significativa dotazione finanziaria. Le novità in materia di mediazione sono contenute alcune nella nuova formulazione degli articoli del D.Lgs. 28/2010 e altre in nuovi articoli che vanno, dunque, ad aggiungersi alla normativa esistente. Possiamo riassumerle nei punti che seguono: a) ampliamento delle materie; b) revisione del primo incontro; c) implementazione mediazione ordinata; d) durata della mediazione; e) presenza personale delle parti; f) responsabilità dei funzionari pubblici; g) potenziamento incentivi fiscali; h) mediazione telematica; i) disciplina della consulenza tecnica; l) opposizione a decreto ingiuntivo; m) condominio; n) conclusione procedimento; o) revisione delle indennità; p) patrocinio a spese dello stato e credito d'imposta.

⁵ FEDERICO REGGIO, *Il diritto tra 'conversione del conflitto in controversia' e 'abilitazione al dialogo'*. *La prospettiva processuale del diritto alla prova degli strumenti ADR consensuali*, in STEFANO FUSELLI, PAOLO MORO, ELENA PARIOTTI (a cura di), *Universa Universis Patavina Libertas. Filosofia del Diritto a Padova tra innovazione e tradizione. Per celebrare gli 800 anni dell'Ateneo*, Primiceri Editore, Padova 2022, PAOLO MORO, *Il normativismo come normocentrismo*, in STEFANO FUSELLI, PAOLO MORO (a cura di), *Al Principio. Invito alla Filosofia del diritto*, Franco Angeli, Milano 2022, p. 381.

⁶ ENRICO OPOCHER, *Il diritto nell'esperienza pratica: la processualità del diritto*, in ID., *Lezioni di Filosofia del diritto*, Cedam, Padova 1983, pp. 285 e ss.; FRANCESCO CAVALLA, *La prospettiva processuale del diritto. Saggio sul pensiero di Enrico Opocher*, Cedam, Padova

cezione di un diritto concepito come dinamico, capace di ergersi a luogo che abilita coloro che stanno confliggendo ad un confronto. Quello che fa valere il diritto deve dunque necessariamente rapportarsi con le vicende umane⁷. Già il prof. Enrico Opocher nell'ultima fase del suo pensiero aveva evidenziato tale prospettiva processuale del diritto all'interno della quale il significato giuridico dell'azione si manifesta nel processo dove si esplica il confronto dialogico con il dibattito⁸. Il processo, in quest'ottica, è dunque il luogo dove le parti debbono far valere le reciproche pretese rinunciando al farsi ragione da sé attraverso la violenza. Abbandonando quindi la visione del processo nel solo suo risvolto aggiudicativo rappresentato dalla decisione giudiziale, possiamo affermare che esso è principalmente il luogo del confronto sulle tematiche che costituiscono la *res controversa*. Diventa il luogo in cui i litiganti devono argomentare le proprie ragioni e mostrarne la solidità attraverso un confronto critico. È dunque attraverso tale dialogo che si permette la 'conversione del conflitto in controversia' dove il conflitto deve essere visto nella sua accezione più ampia del termine e volto a ricomprendere vasti conflitti intersoggettivi⁹. La norma giuridica deve dunque costantemente confrontarsi con la complessità dei fatti, delle relazioni umane. Tale legame è rinvenibile nel sempre maggior valore attribuito alla giurisprudenza, che elevata a fonte del diritto, appare più collegata all'esperienza.

Nell'ambito di tale contesto si capisce che la Mediazione non può essere letta solo come figura speciale della categoria degli strumenti di soluzione della controversia basati sul consensus *inter partes*, bensì anche come istituto capace di portare la processualità del diritto anche in un ambito

1991; FEDERICO REGGIO, *Concordare la norma*, Cleup, Padova 2017.

⁷ Tale affermazione è oggetto di una riflessione operata all'interno della tradizione giuridico filosofica patavina in cui si è evidenziata una valutazione prospettica del diritto non solo "processualistica", ma come "abilitazione al dialogo intersoggettivo". FEDERICO REGGIO, *Il diritto tra 'conversione del conflitto in controversia' e 'abilitazione al dialogo'. La prospettiva processuale del diritto alla prova degli strumenti ADR consensuali*, in STEFANO FUSELLI, PAOLO MORO, ELENA PARIOTTI (a cura di), *Universa Universis Patavina Libertas. Filosofia del Diritto a Padova tra innovazione e tradizione. Per celebrare gli 800 anni dell'Ateneo*, Primiceri Editore, Padova 2022.

⁸ ENRICO OPOCHER, *Il diritto nell'esperienza pratica: la processualità del diritto*, in ID., *Lezioni di Filosofia del diritto*, Cedam, Padova 1983, pp. 285 e ss.; FRANCESCO CAVALLA, *La prospettiva processuale del diritto. Saggio sul pensiero di Enrico Opocher*, Cedam, Padova 1991.

⁹ FEDERICO REGGIO, *Il diritto tra 'conversione del conflitto in controversia' e 'abilitazione al dialogo'. La prospettiva processuale del diritto alla prova degli strumenti ADR consensuali*, in STEFANO FUSELLI, PAOLO MORO, ELENA PARIOTTI (a cura di), *Universa Universis Patavina Libertas. Filosofia del Diritto a Padova tra innovazione e tradizione. Per celebrare gli 800 anni dell'Ateneo*, Primiceri Editore, Padova 2022.

stragiudiziale, proprio perché il consenso cui la mediazione mira è l'esito di un confronto dialogico tra le parti¹⁰. La Mediazione, dunque, si trova a intersezione, se non anche a sintesi, tra la consensualità e la processualità, trovando quale ideale concetto di raccordo tra questi ambiti, proprio quello del dialogo.

La scelta del legislatore di aumentare spazi di "interfaccia" tra sistema processuale e mediazione - di cui la mediazione demandata è emblematico esempio - manifesta a nostro avviso una visione sistemica, in cui le metodologie e gli strumenti deputati a convertire il conflitto in controversia sono plurimi e dotati di momenti di 'interscambio' disciplinati a livello legislativo, ma anche demandati a valutazioni degli stessi operatori giuridici. Si tratta, però, di un risultato che è frutto di un percorso evolutivo non sempre lineare né privo di difficoltà, non da ultimo a causa di resistenze, anche di tipo culturale, all'interno della stessa cultura giuridica italiana.

Negli interventi legislativi susseguiti negli anni, si era passati nel 2010 dall'utilizzare il termine "invito" da parte del Giudice, lasciando intendere, che esperire la Mediazione non era vincolante. Le Parti potevano accoglierlo o meno, senza che fosse prevista alcuna conseguenza sanzionatoria nel caso in cui decidessero di non aderirvi.

Con la riforma attuata dal Decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013, veniva modificato l'articolo 5, attribuendo al Giudice il potere di disporre, «valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti» *l'esperimento del procedimento di mediazione. L'invito veniva quindi sostituito dall' "ordine" del Giudice e l'esperimento del procedimento diventava condizione di procedibilità della domanda giudiziale*¹¹.

La recente disciplina introdotta con la riforma Cartabia ha ulteriormente modificato ed integrato il corpo normativo rappresentato dal d. Lgs. n.

¹⁰ FEDERICO REGGIO, *Concordare la norma. Gli strumenti consensuali di soluzione della controversia in ambito civile: una prospettiva filosofico- metodologica*, Cleup, Padova, 2017.

¹¹ La riforma non sortiva tuttavia i risultati sperati poiché, se nel 2013 la percentuale di mediazioni demandate dai Giudici si assestava all'1,9% sul totale delle mediazioni definite (comprese quindi le volontarie e le obbligatorie), nel 2021 la percentuale saliva al 16%, di cui tuttavia il 94% rappresentato dalle mediazioni demandate per improcedibilità della domanda giudiziale in quanto relative a materie obbligatorie, mentre soltanto il 6% rappresentato dalle demandate in materie non obbligatorie (Fonte DG-Stat, Direzione generale di statistica e analisi organizzativa, istituita all'interno del Ministero della Giustizia con Decreto del Presidente della Repubblica nel 2001 per l'acquisizione, il controllo e la gestione dei dati relativi alla statistica giudiziaria in materia civile, penale ed amministrativo-contabile). Si tratta di dati chiaramente avvilenti e che hanno portato il legislatore ad intervenire, al fine di rendere più efficace un istituto che non è riuscito a deflazionare il carico degli Uffici Giudiziari.

28/2010 inserendo l'articolo 5-quater rubricato "Mediazione demandata dal Giudice". L'istituto della Mediazione demandata trova una sua autonoma collocazione nell'art. 5 – quater, con l'evidente obiettivo di rendere dignità ad uno strumento di risoluzione alternativo delle controversie rimasto fino ad oggi poco utilizzato¹².

La riforma Cartabia precisa che il provvedimento con cui il Giudice demanda le Parti in mediazione debba assumere la forma dell'ordinanza motivata contrariamente alla regola rinvenibile nell'art. 134 c.p.c., a che l'ordinanza pronunciata dal Giudice debba essere 'succintamente' motivata¹³. La formulazione dell'art. 5-quater, con il riferimento all'obbligo di una motivazione, dunque non succinta, dell'ordinanza che demanda le parti in mediazione stabilisce che la decisione del Giudice sia il frutto di un'attenta analisi del caso di specie e dello stato della causa e che di tale analisi il Giudice debba rendere conto alle Parti in modo esaustivo, al fine di giustificare il proprio provvedimento. E questo anche in considerazione del fatto che il potere del Magistrato può essere esercitato fino ad una fase molto avanzata del processo quale la precisazione delle conclusioni dove le Parti, prossime alla sentenza, potrebbero essere meno disposte a trattare, o forse ancor di più. La decisione del Giudice deve quindi essere assunta con molta cautela e previa analisi di tutti i fattori indicati dal legislatore: - la natura della causa, - lo stato dell'istruzione, - il comportamento delle parti e di ogni altra circostanza che possa ritenere utile. Con quest'ultima espressione, introdotta dalla Riforma, evidentemente il legislatore ha voluto ampliare il novero dei motivi che possono convincere il Giudice in merito alla mediabilità della causa¹⁴.

¹² Il Giudice ha il potere di demandare le Parti in mediazione sia in primo grado, che in sede di Giudizio di Appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, con ciò sciogliendo ogni potenziale dubbio sul termine ultimo di esercizio del potere attribuito al Giudice. Pochi magistrati si sono soffermati sull'opportunità di disporre l'invio delle parti in mediazione: se devo leggermi il fascicolo tanto vale che lo porti avanti e faccia la sentenza era il primo pensiero. Infatti, nella raccolta dei bisogni a monte della ricerca è emersa proprio questa preoccupazione ed è su di essa che è nata l'idea di creare un questionario volto a semplificare l'opera di analisi dei fascicoli come verrà meglio illustrato nei capitoli seguenti.

¹³ Generalmente, le norme del Codice di procedura civile non dispongono espressamente che le ordinanze pronunciate dal Giudice debbano essere motivate (si veda per esempio il nuovo art. 183-ter che disciplina l'ordinanza di accoglimento della domanda nel processo di cognizione o l'art. 663 che disciplina l'ordinanza di convalida della licenza o dello sfratto).

¹⁴ Le "altre circostanze" cui si riferisce la norma potrebbero consistere, per esempio, in modifiche soggettive verificatesi nel corso del giudizio, si pensi al caso in cui l'attore sia nelle more deceduto e la causa venga riassunta dai suoi eredi, che potrebbero essere del tutto

La decisione del Giudice di demandare le Parti in Mediazione dovrà essere, dunque, attentamente calibrata e, dell'analisi compiuta, dovrà essere dato atto attraverso la motivazione dell'ordinanza, che non potrà essere eccessivamente sintetica o stringata e dovrà indicare tutte le circostanze considerate dal Giudice come rilevanti ai fini della mediabilità della controversia. Si tratta di un punto di fondamentale importanza anche per l'economia del nostro progetto di ricerca, come si avrà modo di evidenziare in seguito. Per di più, a rafforzare l'importanza del provvedimento di invio, il legislatore chiarisce che nei casi di Mediazione demandata dal Giudice, sussiste la condizione di procedibilità della domanda¹⁵.

Il legislatore ha, poi, ritenuto opportuno intervenire ulteriormente per incentivare l'uso di tale strumento da parte del Giudice stabilendo nel nuovo art. 5 quinquies che anche i Magistrati dovranno procedere ad una apposita formazione per effettuare una valutazione del contenzioso in maniera più avveduta, partecipando a corsi di formazione specifica¹⁶.

estranei al conflitto personale esistente con il, o i convenuti e, quindi, maggiormente disponibili ad un dialogo. Un'altra circostanza potrebbe ad esempio essere rappresentata da un mutamento dell'indirizzo giurisprudenziale sul caso oggetto del giudizio, con conseguente incidenza sulla forza processuale delle parti e con aspettative in merito all'esito del processo completamente differenti rispetto alla fase iniziale.

¹⁵ Conseguentemente, qualora la mediazione non risultasse esperita nei termini fissati dal Magistrato nell'ordinanza di specie, verrebbe dichiarata l'improcedibilità della domanda.

¹⁶ Seminari tenuti dalla Scuola Superiore della Magistratura, che diverranno poi, oggetto di valutazione del Giudice, circa impegno, capacità e laboriosità profusi nelle ordinanze di mediazione demandate ed il numero di controversie concluse bonariamente. È prevista anche la rilevazione delle statistiche relativamente alle ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e le controversie definite a seguito della loro adozione. Si è previsto, inoltre, nello stesso articolo 5 quinquies che vi possano essere collaborazioni con Università, Ordine degli avvocati, Organismi di mediazione, al fine di incentivare il ricorso alla mediazione demandata e la contestuale formazione, promosse dal Capo dell'Ufficio Giudiziario. Anche alla luce di quest'ultima precisazione contenuta nell'art. 5 quinquies è, dunque, nato il progetto Uni4Justice per il quale l'Università di Padova, di concerto con numerosi altri Atenei italiani, ha vinto un bando del Ministero di Giustizia e ottenuto i finanziamenti opportuni alla collaborazione. Sono stati creati numerosi assegni di ricerca e borse di studio e la ricerca di cui mi sono occupata è volta all'analisi di prassi esistenti, di prospettive di sviluppo dei metodi e delle tecniche sia della giustizia riparativa, che della mediazione civile e commerciale, con analisi, anche comparativa, di strumenti e protocolli di trasformazione ragionata del conflitto e delle sue funzioni deflative. Ai fini della valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la frequentazione da parte del magistrato di seminari e corsi, il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato.

Lo stretto legame fra il diritto e la soluzione del conflitto era, peraltro, già presente nella cultura classica greca e poi romana dove appare chiara sia la centralità della dimensione processuale del diritto, che il fatto che la soluzione del conflitto venga affidata al consenso delle parti stesse¹⁷. In un'ottica filosofica, possiamo dire che il conflitto è inevitabile, perché il nostro stesso *existere*, in quanto stagliarsi dagli altri, porta a in-contrarci in una infinita molteplicità di opposizioni, che sfidano la capacità di un'armonica composizione¹⁸. È il differire dunque, che genera conflitto, se si percepisce l'esperienza come una diversità di posizioni intersoggettive, perciò, possiamo dire che «il conflitto è inevitabilmente radicato nell'esperienza umana»¹⁹. Considerare il conflitto eliminabile è smentito dalla stessa strutturale indigenza di verità dell'essere umano²⁰. Ciò che risulta evitabile invece, è la violenza, attraverso l'utilizzo di strumenti quali il processo e gli

¹⁷ Alcuni passi dell'Iliade rivelano già tale prospettiva. Cfr. sul punto PAOLO MORO, *Lo scudo di Achille. Il processo come archetipo di pace*, «Mediaries, Rivista su trasformazione dei conflitti, cultura della riparazione e mediazione», 2021, 1, pp. 22-46, e, con riferimento anche alla negoziazione condotta da Priamo con Achille per la restituzione del corpo di Ettore, FEDERICO REGGIO, *Diritto controversia e processo: due immagini dell'Iliade* (focus IV), in STEFANO FUSELLI, PAOLO MORO (a cura di), *Al principio. Invito alla filosofia del diritto*, Franco Angeli, Milano 2022, pp.120-125. Va inoltre ricordata l'importanza che nella cultura biblica è affidata alla dimensione negoziale nel contesto della Giustizia, non da ultimo con riferimento al concetto di Alleanza. Nell'esperienza giuridica romana non sfugge poi la consapevolezza del ruolo pacificante della negozialità, come evidente dal fatto che l'accordo (*pactum*) condivide la matrice etimologica con la parola (*pax*).

¹⁸ PAOLO MORO, *Alle origini del nomos nella Grecia classica*, FrancoAngeli, Milano 2014, p.19. Un esempio di perenne contrasto di opposizioni e di tentativo di composizione lo troviamo nelle tragedie greche: in cui l'eroe si trova opposto ad un "altro"; altro che non è solo antagonista, ma uno che apporta pensieri, volontà, prospettive che hanno anch'esse delle ragioni dalla loro parte. Il protagonista si trova in una posizione dilemmatica e deve scegliere tra azioni in contrasto e fra loro incompatibili. Il bivio in cui si trova l'eroe può dare luogo a esiti diversi: superamento dei contrasti perché si riesce a trovare un livello in grado di trascendere lo scontro e porlo su un piano diverso (es. Eumenidi di Eschilo); non superamento dello scontro, che attiva un ciclo distruttivo portatore di rovina (es. Antigone di Sofocle). La tragedia mira, dunque, a che si prenda coscienza come dall'incontro con l'estraneo dipenda il destino di ogni uomo: fausto se si accorda con l'altro nonostante le divergenze; infausto se l'estraneo viene rifiutato perché, nell'intento di distruggerlo, l'uomo distrugge anche sé stesso. Si veda in proposito, FRANCESCO CAVALLA, *Diritto, Principio e Processo. la tragedia greca*, in STEFANO FUSELLI, PAOLO MORO (a cura di), *Al principio. Invito alla filosofia del diritto*, FrancoAngeli, Milano 2022, pp.129-163.

¹⁹ FEDERICO REGGIO, *Giustizia Dialogica. Luci e ombre della Restorative Justice*, FrancoAngeli, Milano 2010, cit. p 161; cfr. PAOLO MORO, *Alle origini del nomos nella Grecia classica*, FrancoAngeli, Milano 2014, pp. 43-60.

²⁰ Cfr. FRANCESCO CAVALLA, *La pretesa indebita alla società dei perfetti*, in ENRICO OPOCHER (a cura di), *La società criticata*, Morano, Napoli 1974, pp. 334-346.

strumenti alternativi alla tradizionale via giudiziale²¹, in quanto permettono un confronto regolato e protetto per evitare che il conflitto si tramuti in violenza²².

Non deve dunque stupire che il fenomeno ADR, ed in particolar modo della Mediazione, possa essere letto alla luce delle osservazioni mosse dalla Scuola filosofica Patavina con riferimento alla possibilità di indagare vie alternative al processo stesso dove le parti sono abilitate, con l'aiuto di un terzo neutrale, ad un confronto dialogico regolato, ma non formalizzato come avviene nella dialettica processuale. La Mediazione a differenza del Processo, mira ad una soluzione autonoma e non eteronoma e vi giunge solo in virtù del consenso delle parti, inteso non nella sua accezione statica, ma attraverso un confronto dialogico tra le parti in prima persona. Si amplia così il concetto di dialogo con riferimento a quella assennatezza e discernimento che consentono di affrontare costruttivamente e in modo 'sostanziale' la soluzione del conflitto²³.

A tale proposito la riforma ha aperto il primo incontro alla discussione. È prevista anche la non gratuità contrariamente a quanto sinora praticato, sottolineandone la serietà, la sua importanza ai fini della risoluzione del conflitto rivalutando la complessa opera dei Mediatori²⁴.

²¹ Cfr. FEDERICO REGGIO, *Il diritto tra 'conversione del conflitto in controversia' e 'abilitazione al dialogo'. La prospettiva processuale del diritto alla prova degli strumenti ADR consensuali*, in STEFANO FUSELLI, PAOLO MORO, ELENA PARIOTTI (a cura di), *Universa Universitas Patavina Libertas. Filosofia del Diritto a Padova tra innovazione e tradizione. Per celebrare gli 800 anni dell'Ateneo*, Primiceri Editore, Padova 2022, pp. 59- 104.

²² Il bivio tra il conflitto che degenera in violenza e conflitto che non lascia alla forza l'ultima parola, si ritrova ben descritto nell'immagine del fregio dello scudo di Achille, in cui vengono raffigurate la Città della Pace e la Città della Guerra. Cfr. FEDERICO REGGIO, *Diritto e controversia: due antiche immagini dall'Iliade (focus IV)* in STEFANO FUSELLI, PAOLO MORO (a cura di), *Al principio. Invito alla filosofia del diritto*, FrancoAngeli, Milano 2022, pp. 120-125; PAOLO MORO, *Lo scudo di Achille. Il processo come archetipo di pace*, «Mediaries», 2021, 1, pp. 22-46.

²³ John William Cooley ha attinto alla classicità per fornire importanti strumenti metodologici nella mediazione collegandola sia alla maieutica socratica che alla antica retorica giuridica parte integrante della cultura e professionalità del giurista Cfr. JOHN WILLIAM COOLEY, *Classical Approach to Mediation Part. I: Classical Rhetoric and the Art of the Persuasion in Mediation*, «University of Dayton Law Review», 1993, pp. 83-131, e JOHN WILLIAM COOLEY, *Classical Approach to Mediation - Part II: The Socratic Method and Conflict Reframing in Mediation*, «University of Dayton Law Review», 1994, pp. 589-632.

²⁴ Vedi art. 8 n.6: «Al primo incontro, il Mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti». Al

Altro elemento importante su cui si è soffermato il legislatore è la presenza personale delle parti²⁵.

La figura dell'Avvocato rimane insostituibile nei casi di mediazione obbligatoria e/o demandata dal Giudice. Sul punto il decreto ha ribadito che, però, la presenza personale delle parti è fondamentale per una costruttiva discussione basata sugli interessi e bisogni personali²⁶.

Tale precisazione, che a prima vista sembra avere solo risvolti di carattere processualciviltistico, va letta nell'ottica sopra delineata: la presenza personale delle parti favorisce l'attività di riattivazione del dialogo tra i litiganti e il vaglio delle soluzioni creative a cui la mira la procedura attraverso lo scambio comunicativo che abilita al riconoscimento reciproco²⁷.

Il *favor* verso la Mediazione riguarda anche l'introduzione di una disciplina più dettagliata per il patrocinio a spese dello stato e in materia di consulenza tecnica in mediazione²⁸.

successivo n. 3 dell'art. 17: «Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione, corrisponde all'organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori». Al successivo art. 12 bis, come sopra richiamato, troviamo delineate le conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione delegata che prevedono anche delle sanzioni di tipo economico anche più pesanti di quanto precedentemente stabilito.

²⁵ Recepito l'orientamento giurisprudenziale che si è formato negli ultimi anni, quando sia i giudici di merito (si veda per esempio Trib. Milano sent. n. 7980/2021) che la Cassazione (n. 8473 del 27.03.2019), la nuova riforma prevede che, laddove ricorrano congrue giustificazioni, si possa eccezionalmente delegare la partecipazione ad un rappresentante, che conosca i fatti e sia in possesso dei poteri per procedere, il tentativo di mediazione.

²⁶ Al successivo art. 8 n. 6 si legge infatti: «Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse». Le parti e gli avvocati, appunto, intendendo la presenza di entrambi.

²⁷ Della necessaria presenza personale delle parti si è accorto il legislatore della riforma laddove prevede che, in caso di mancata partecipazione al procedimento di mediazione (art.12 bis), il giudice possa assumere elementi di prova in giudizio, e possa anche condannare la parte che non ha partecipato senza giustificato motivo, a versare al bilancio dello Stato, il doppio del contributo unificato all'esito del giudizio e condannare la parte soccombente a corrispondere alla controparte una somma equitativamente determinata, non superiore al massimo delle spese del giudizio, dopo la conclusione (*rectius* fallimento) della mediazione (casi di mediazione obbligatoria o demandata dal Giudice).


²⁸ Per la quale l'art. 8 modificato, prevede che al momento della nomina dell'esperto all'interno di una procedura di mediazione, le parti possano convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9 che prevede il *Dovere* di riservatezza sia per le dichiarazioni rese dalle parti tra loro nel corso del procedimento. Nel caso in cui le parti convengano la producibilità in giudizio della relazione, questa verrà valutata

Il nuovo impianto normativo è stato elaborato con l'evidente volontà di favorire il ricorso alla Mediazione.

Dobbiamo sperare che l'obiettivo di "svuotare" i Tribunali, che indubbiamente ha mosso il legislatore della Riforma, diventi un buon proposito anche per gli operatori e che la formazione aiuti a cambiare una mentalità diffusa anche nell'ambito della Magistratura, purtroppo ancora legata all'idea che la mediazione rappresenti un semplice "formalità".

Anche durante il Congresso Nazionale Forense, tenutosi a Lecce nei giorni 6,7,8 ottobre 2022 si è evidenziato come il legislatore abbia sempre più investito l'Avvocatura di un importante ruolo, quello della degiurisdizionalizzazione, attraverso l'introduzione di diversi strumenti come la Negoziazione assistita, l'Arbitrato, la Mediazione civile e la Mediazione familiare²⁹.

Sono state recentemente pubblicate le statistiche relative all'utilizzo della mediazione civile e commerciale nel 2022.



Trend di successo e trend di presenza dell'aderente: confronti annuali
 226.607 domande di mediazione nel 2022 (dato inferiore al 2021 in cui erano 267.270). Nel 2022 la percentuale di presenza della parte convocata è il 51,8% e nel 28,9% dei casi viene raggiunto l'accordo. Nel 2022 vediamo un incremento di accordi raggiunti. In ordine all'esito per procedimenti definiti, il 71% verte su materie in cui la mediazione è obbligatoria. Si può constatare un leggero aumento della mediazione demandata in materie non obbligatorie (dal 6 al 7%)³⁰.

dal Giudice ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del Codice di procedura civile con un notevole risparmio di costi. La revisione delle indennità prevista nel decreto all'articolo 16 comma 2 è anch'essa volta a favorire l'utilizzo della mediazione consci del valore della stessa. È stato, inoltre, elevato e meglio specificato il credito d'imposta sia per le parti che per gli Organismi di mediazione

²⁹ Al Congresso è emerso tuttavia che il quadro di valutazione della giustizia 2022 rileva che il contenzioso è in Italia ancora troppo elevato.

³⁰ Rapporto Censis - Ministero della Giustizia Dipartimento per la transizione digitale

Come emerge dalle statistiche sopra riportate il modello di Mediazione civile e commerciale pre-riforma Cartabia faceva fatica ad attuare l'obiettivo di realizzare la deflazione del contenzioso tanto richiesta dal PNRR e pertanto andava rivisto³¹.

Alla luce di quanto sinora evidenziato relativamente al contesto normativo e ai suoi sviluppi, anche recenti, è ora necessario delineare brevemente come ci si sia rapportati con questo scenario evolutivo, e con le esigenze da esso evidenziate, all'interno del progetto Uni4Justice, e, segnatamente del progetto di ricerca "Appropriate Dispute Resolution: verso un sistema giustizia integrato. Principi, metodologie e prassi virtuose nella devoluzione extragiudiziale del contenzioso", Area di ricerca n. 14 – Scienze Giuridiche – Settore Scientifico Disciplinare IUS/20: Filosofia del Diritto, nell'ambito del progetto di ricerca dal titolo "Universitas per la Giustizia svolto dalla sottoscritta dal 01/05/2022 al 30/04/2023, sotto il coordinamento scientifico del Prof. Federico Reggio.

Tale progetto è maturato con l'obiettivo di agevolare il ricorso allo strumento della Mediazione demandata, nell'ottica di quella cooperazione tra mondo universitario e Tribunale, che il progetto Uni4Justice ha articolato in varie modalità, avendo a fulcro, tra l'altro, le esigenze e le opportunità sorte dall'istituzione, nel contesto del PNRR, dell'Ufficio del Processo. Il progetto di ricerca ha richiesto, per la sua delineazione nel dettaglio e per la sua attuazione, anche molteplici incontri e colloqui con giudici, figure apicali del Tribunale, funzionari dell'Ufficio del Processo e con rilevanti attori nello scenario delle professioni legali a livello distrettuale. Dopo una necessaria, preliminare opera di 'pulizia della tela', si è reso necessario fare anzitutto chiarezza sulle caratteristiche dell'istituto della Mediazione e sui motivi per cui coinvolgere i giudici e i funzionari dell'Ufficio del processo in una riflessione metodologica dedicata a strumenti, che, *prima facie*, si propongono come totalmente alternativi ed escludenti rispetto alla loro attività. In realtà, proprio la Mediazione

della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa.

³¹ Tuttavia, le statistiche lo hanno sempre evidenziato: per una mediazione civile e commerciale ci sono voluti in media nel 2020, 175 giorni e solo per un giudizio di primo grado 674 giorni. Se solo si fosse utilizzato meglio lo strumento della mediazione si sarebbe realizzato un risparmio di ben 499 giorni sulla durata media dei giudizi. A ciò si aggiunga un dato rilevante che non emerge dalle statistiche: si sarebbe risparmiato anche nel numero delle procedure esecutive dato che all'esito di una mediazione si giunge ad un accordo non aggiudicativo, ma ben ponderato e *win win* rendendo vana la necessità di ricorrere all'esecuzione del titolo esecutivo.

demandata, e l'esigenza di motivazione dell'ordinanza di delega in mediazione, costituisce quel raccordo concettuale che ha consentito di impostare con i giudici e loro coadiutori un confronto sulla costruzione di 'good practices', volte a far sì che la scelta di inviare le parti in Mediazione non risponda né ad automatismi, né a istanze meramente pragmatistiche, bensì sia frutto di una opportuna valutazione, rispetto alla quale il ruolo del giudice è di fondamentale importanza, ancorché decida di offrire alle parti una occasione esterna al suo diretto ambito di competenza e di potere decisionale.

Il percorso di ricerca è stato volto a presentare a Giudici e a funzionari dell'Ufficio del Processo strumenti che li coadiuvino in una scelta ponderata, e che, necessariamente, appartengono al bagaglio metodologico non già di chi esercita funzioni giudicanti, bensì di chi svolge attività di analisi del conflitto in vista di una sua possibile soluzione concordata: la metodologia del diritto, e in particolare, della Mediazione, ha costituito quindi il fulcro del progetto in questione, volto a fornire strumenti di analisi della mediabilità della controversia, ancorché rappresentata all'interno di un fascicolo e non con le parti presenti.

All'esito di tale lavoro è stato creato un modello che consenta di valutare in modo razionale e mirato quali fascicoli sia più opportuno demandare in mediazione e per quali motivi, con un provvedimento adeguatamente motivato come previsto dalla Riforma. Il modello realizzato ha trovato spazio in una presentazione nell'ambito di corsi appositamente creati per gli UPP e i Magistrati per il progetto Uni4Justice, nonché in occasione del convegno organizzato dal Dipartimento di diritto Privato e Critica del Diritto presso l'Università di Padova del 7.07.2023 (dal titolo Formazione e applicazione della regola giuridica) ed è comunque suscettibile dell'evoluzione utile ad assecondare le esigenze manifestate dagli Atenei di riferimento e soprattutto dei Giudici in modo da creare una sinergia tra i vari soggetti coinvolti per il miglior funzionamento della Mediazione demandata³².

Un aspetto complesso del Progetto, e sul quale dovremo necessariamente ora soffermarci, è stato quello di introdurre la prospettiva, la logica e il metodo della Mediazione a soggetti che, per formazione e ruolo pro-

³² Seppur di rilevanza processualciviltistica, al fine di comprendere meglio lo scenario normativo in cui si è svolto il mio lavoro di ricerca, l'intento di potenziare la mediazione demandata nella riforma Cartabia è evidente anche nell'esigenza di chiarire le conseguenze del mancato esperimento della mediazione ordinata dal Giudice. Al successivo art. 12 bis troviamo infatti delineate le conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione che prevedono anche delle sanzioni di tipo economico più pesanti di quanto precedentemente stabilito.

fessionale, restano 'esterni' ad essa non solo 'procedimentalmente', bensì anche per formazione professionale e, in certi versi, per *forma mentis*. Eppure, comprendere peculiarità, potenzialità e limiti dell'istituto mediativo, costituisce un passaggio necessario per chiunque voglia valutare se e quando offrire a questo strumento una *chance* ulteriore, rispetto a quelle legislativamente previste come condizione di procedibilità, o a quelle che le parti vogliano volontariamente fare oggetto di comune scelta. Il lavoro di ricerca è un invito a non concepire la Mediazione demandata secondo un approccio puramente quantitativo e in termini di mera deflazione del contenzioso, ma, utilizzando un approccio attento alle sue specificità, a compiere una valutazione del 'fascicolo' e sul come essa possa offrire un'opportunità o meno.

3. Breve introduzione prospettica alla mediazione. Dal *win-some/lose-some* al *win-win*

La Mediazione³³ è definita dal legislatore all'art 1 del D. Lgs. 28 del 2010 come «l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa». Il Mediatore è definito come «la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo».

L'istituto della Mediazione coesiste con la conciliazione giudiziale, già presente nell'ordinamento e prevista agli articoli 185 e 186 cpc che pure mira ad ottenere un accordo tra le parti alternativo alla sentenza. I due istituti hanno infatti ragione di coesistere per caratteristiche differenti dal punto di vista procedurale, ma ancor più sostanziale. La mediazione, infatti, si svolge al di fuori del Processo, mentre la conciliazione giudiziale viene tentata dal Giudice all'interno del Processo. Solo tale circostanza evidenzia come gli obiettivi dei due istituti siano decisamente differenti

³³ La mediazione è stata introdotta nell'ordinamento italiano nel 2010 in recepimento della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e soprattutto in ragione del fatto che il ricorso a tale metodo alternativo di risoluzione delle controversie, di derivazione anglosassone, denominata, insieme all'Arbitrato e alla negoziazione assistita, ADR "*Alternative Dispute Resolution*", si rendeva necessario a fronte dell'enorme numero di procedimenti giudiziari pendenti in Italia, con conseguenti gravi ricadute sul Paese sul piano economico e sociale.

tra loro: davanti al Giudice si arriva in un momento in cui le richieste giuridiche sono già delineate ed al Giudice si chiede di pronunciarsi con una sentenza accogliendo l'una o l'altra prospettazione. In ipotesi di conciliazione giudiziale il giudice potrà comporre "giudizialmente" la controversia non potendo discostarsi da quanto stabilito dalle norme quanto alla loro funzione agghiudicativa e troverà limite nelle regole del processo intorno al *petitum* ed alla *causa petendi* dovendo necessariamente ed esclusivamente riguardare la materia del contendere. In quel contesto, anche gli Avvocati che rappresentano le parti sono condizionati alle richieste già formulate in atti e sono consapevoli che anche i fatti ivi descritti rappresentano la c.d. 'verità giudiziale' dalla quale non si discosteranno.

Riprendendo la definizione data dal legislatore, l'elemento caratterizzante della Mediazione è invece dato dalla finalità di assistenza delle parti nella ricerca di una composizione di una controversia anche con modalità ed esito diversi da quello giudiziale. La decisione che le parti formalizzano con il loro consenso in un accordo conciliativo può non limitarsi a 'concludere', risolvendola, una controversia e risultare più idonea di una sentenza ad istituire una nuova disciplina del rapporto orientata temporalmente al futuro creando un nuovo ordine di relazioni destinato a regolamentare oltre la questione da cui è sorta la controversia³⁴.

Nella conciliazione giudiziale, l'alternatività si pone rispetto alla sentenza, non all'esercizio dell'attività giudiziale. In una conciliazione stragiudiziale, in un'accezione ampia idonea a comprendere procedimenti o 'tentativi' di vario genere, l'alternativa si pone, invece, rispetto alla giurisdizione.

Le definizioni date dal legislatore e sopra riportate non ci fanno però cogliere la peculiarità della Mediazione ai fini della conduzione del dialogo tra i litiganti³⁵.

La differenza principale tra i due istituti concerne, appunto, il *dialogo*. Nella Mediazione le parti, le protagoniste della controversia, scelgono di darsi un'occasione e un'opportunità di incontro e confronto fra loro.

³⁴ Fanno eccezione i provvedimenti autoritativi destinati a creare una disciplina per il futuro come accade ad esempio nel diritto di famiglia con i provvedimenti che dispongono l'affido dei figli e i tempi e le modalità di visita dei genitori.

³⁵ Premessa la fondamentale distinzione tra quanto avviene all'interno del processo, e pertanto con la conciliazione giudiziale, dove si cerca di risolvere in via transattiva una controversia evitando la sentenza, e quanto viceversa accade in mediazione dove si cerca di risolvere un conflitto e l'attività che viene svolta all'interno di essa è finalizzata ad affrontare la sfida della "conversione del conflitto in controversia" creando la "norma del caso" che possa dare una regola di mutua soddisfazione.

Il Mediatore, qualunque sia la sua formazione pregressa e la sua scelta prospettica su come interpretare il proprio ruolo, si trova, dunque, a facilitare il dialogo tra loro e a compiere contemporaneamente alcune scelte di metodo che si manifestano in atti comunicativi orientati a favorire la comunicazione tra i litiganti.

Possiamo dunque meglio definire la Mediazione come «un approccio al conflitto, di orientamento collaborativo e incentrato sul dialogo, nel quale, attraverso un procedimento stragiudiziale, volontario, informale, confidenziale, e assolutamente tutelato quanto a riservatezza, le parti ricercano una soluzione sostenibile alla loro controversia, con l'aiuto di un terzo, denominato Mediatore. L'esito ideale di tale procedimento è l'accordo su una soluzione che incontri al meglio i bisogni e gli interessi delle parti, e che sia possibilmente in grado di produrre una composizione del conflitto di mutua soddisfazione»³⁶.

Non appena ci si avvicina alla Mediazione attenti alla sua specificità ci si accorge che le tipologie di controversie (e di parti) con cui si può entrare in relazione possono risultare grandemente diversificate fra loro. I profili personali, relazionali, emotivi e 'biografici' che emergono in un contesto mediativo possono variare in maniera importante a seconda che ci si trovi a dirimere una controversia nella quale le relazioni interpersonali hanno giocato un profilo determinante, e, ancor più, sono destinate a perdurare anche oltre l'esito stesso della Mediazione: si pensi a contesti come le aziende di famiglia o il condominio, o a controversie in materia di diritti reali, divisioni e successioni. Non solo: anche la portata e l'impatto personale e interpersonale della questione controversa possono incidere fortemente su profili anche esistenziali, del soggetto, come ad esempio, quando si verte su lesioni derivanti da eventuali responsabilità medico-sanitarie, o da risarcimento del danno legato all'uso dei mezzi di comunicazione³⁷. Il dialogo all'interno del giudizio, ancorché finalizzato alla conciliazione, non tocca minimamente tali aspetti che possiamo definire 'di senso', personali e privati, ma che in realtà rappresentano il vero motore delle azioni umane. Gli interessi e bisogni sottesi muovono le persone e generano le richieste. Gli interessi e bisogni non fanno parte del diritto e pur tuttavia per risolvere un conflitto giuridicamente devono

³⁶ FEDERICO REGGIO, *Concordare la norma*, Cleup, Padova 2017.

³⁷ FEDERICO REGGIO, *Concordare la norma*, Cleup, Padova 2017; FEDERICO REGGIO, ANNA FERRARI AGGRADI, *Media-Logica socratica. L'approccio dialogico- argomentativo alla mediazione alla prova di un case study*, in CLAUDIO SARRA, FEDERICO REGGIO (a cura di), *Diritto, metodologie e composizione del conflitto*, Primiceri Editore, Padova 2020, pagg. 119-140.

emergere in un dialogo paziente, costruttivo e riservato che solo il Mediatore sa condurre perché preparato a questo. Farli emergere consente di trovare la soluzione ‘del caso’ condivisa tra i soggetti litiganti. I profili della comunicazione, della deliberazione e dell’esperienza umana, che emergono nel dialogo comunicativo in Mediazione sono fondamentali per affrontare costruttivamente e in modo ‘sostanziale’ la soluzione di un conflitto. Proprio questo aspetto della Mediazione rende particolarmente interessante – da un punto di vista filosofico-giuridico e metodologico – questo istituto, enfatizzandone l’elemento dialogico e non solo il profilo ‘volontaristico’, a favore di una lettura più complessa e dinamica dell’elemento consensualistico. Seguendo questo filone interpretativo, infatti, al cuore della Mediazione vi è il dialogo inteso non solo come scambio comunicativo, bensì anche come spazio che abilita il riconoscimento reciproco e il confronto argomentato, alla ricerca di una soluzione alla controversia che sia non solo accettata per quanto concerne il suo aspetto fattuale e sostenibile, ma anche vagliata congiuntamente nella sua accettabilità, e possa essere così incorporata in un assetto regolativo dotato di significato e valenza giuridica.

Il Giudizio avendo ben diversi obiettivi tra cui principalmente dare torto o ragione, ha in realtà il risultato di aumentare il conflitto. La Mediazione è necessaria anche per andare oltre il mero superamento della controversia con accordi che mirano ad un miglioramento dei rapporti tra le parti litigiose con evidenti ricadute per il benessere comune.

Non si tratta dunque di individuare la soluzione ‘giusta’ (*rectius*, di decidere la controversia), il dialogo mediativo è volto a favorire l’incontro tra le volontà delle parti il che è cosa diversa dalla decisione di causa contenziosa. Mira ad una soluzione di tipo *win win* e non *win lose*, a una decisione che rispecchia il ‘giusto per quelle determinate parti’. Lo strumento offre dunque la specificità della ‘positivizzazione della norma’ e può dunque essere utilizzato per dare un nuovo assetto di relazioni tra le parti, legiferando una ‘norma del caso’ piuttosto che invocare l’applicazione di una norma precostituita.

Posto che la controversia è da intendersi come la crisi di cooperazione tra soggetti privati, la soluzione di essa non avviene soltanto attraverso la netta demarcazione tra chi ha torto e chi ha ragione come nel Giudizio, ma anche per mezzo di accordi amichevoli orientati a rinegoziare e a ridefinire gli obiettivi, i contenuti e i tempi del rapporto di cooperazione, in vista del suo prolungamento, e non necessariamente della sua chiusura

definitiva. A tali soluzioni non è consentito giungere all'interno del Processo.

Per quanto riguarda la struttura procedimentale, la Mediazione viene inquadrata tra gli strumenti autonomi di soluzione della disputa, caratterizzata dall'informalità e dalla presenza di un terzo con il solo ruolo regolativo o propositivo poiché l'atto conclusivo del procedimento di soluzione non è un prodotto della sua volontà. Nel Processo invece al terzo è richiesto di assumere una decisione con contenuto vincolante tra le parti³⁸.

Il fine ideale della Mediazione la differenzia anche dalla transazione che, a differenza del Giudizio che rimane nella logica *win – lose*, punta viceversa ad una distribuzione delle utilità fra le parti, secondo criteri di accettabilità che queste stesse possono adottare in ragione di vari fattori, tra i quali anche la forza o abilità negoziale. Si passa pertanto, dal *win lose* al *win some lose – lose some* cambiando la distribuzione dei vantaggi, ma si tratta in entrambi i casi di giochi c.d. a somma zero perché non aumentano l'utilità complessiva del sistema. Il fine ideale della Mediazione, o meglio la sua scommessa, è promuovere un gioco non a somma zero in cui gli interessi, i bisogni e le relazioni delle parti coinvolte siano possibilmente composti all'interno di una soluzione di mutuo e pieno vantaggio per entrambe e dunque ad una soluzione di tipo *win win*. Rimanendo viceversa agganciati ad una logica meramente di compromesso, che caratterizza anche la conciliazione giudiziale, si perde di vista il vantaggio sopra descritto e si rischia di ridurre il confronto tra le parti ad un negoziato solamente muscolare, o basato su considerazioni legate a quanto ciascuna parte riterrà di voler sacrificare per ottenere un risultato accettabile³⁹.

Già con il D.L. 69/2013, convertito nella L. 98/2013, e ancora oggi con il Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, il legislatore ha scelto ancora forte e chiaro un

³⁸ FEDERICO REGGIO, *Concordare la norma*, Cleup, 2017, pagg. 35,36. Lo schema tra strumenti autonomi ed eteronomi riprende e rielabora due importanti modelli grafici realizzati nel contesto dell'Harvard Programme on Negotiation (<<http://www.pon.harvard.edu/?floater=99>>) e da ANA UZQUEDA, PAOLO FREDIANI, *La conciliazione. Guida per la soluzione negoziale delle controversie*, Giuffrè, 2002.

³⁹ FEDERICO REGGIO, *Concordare la norma*, Cleup, 2017, pagg. 47; BRAD SPANGLER, *Win – Win, Win-Lose and Lose Lose situations* in HEIDI BURGESS (ed.), *Beyond Intractability*, University of Colorado, Boulder 2003; ROBERT WRIGTH, *Nonzero: The Logic of Human Destiny* è un libro del 1999 in cui l'autore sostiene che l'evoluzione biologica e l'evoluzione culturale sono modellate e dirette prima di tutto dalla "somma non zero", cioè dalla prospettiva di creare nuove interazioni che non sono a somma zero.

principio chiave nella regolamentazione delle procedure alternative di gestione dei conflitti: la pertinenza della Mediazione con il sistema e il servizio Giustizia. Le ragioni alla base di tale coesistenza sono rinvenibili nelle differenze metodologiche suaccennate.

Il Giudice è chiamato ad utilizzare consapevolmente lo strumento della Mediazione, riconosciuta come parte dell'ordinamento dedicato alla giustizia, inviandovi le parti ogni qualvolta non solo lo ritenga utile per la natura della causa, stato dell'istruzione e loro comportamento, ma anche quando ravveda ogni altra circostanza idonea a consentirgli di dare una adeguata e piena motivazione della decisione di demandare le parti in mediazione. Il precipitato di tale decisione è certamente la conoscenza dello strumento e il suo conseguente e sapiente utilizzo cercando di coglierne le peculiarità non solo ai fini della deflazione del contenzioso, ma anche della conflittualità in generale con evidente vantaggio in termini di valorizzazione della giustizia.

4. L'esperienza al Tribunale di Firenze in materia di mediazione delegata⁴⁰

Un autorevole precedente rispetto alla nostra ricerca può essere rinvenuto in un'esperienza maturata a Firenze e denominata dapprima *Penelope* e successivamente *Nausicaa*. Nasce alla fine del 2009 come progetto sulla "conciliazione delegata dagli uffici giudiziari" in cui Enti firmatari erano l'Osservatorio sulla giustizia civile di Firenze, la Regione Toscana, la Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Firenze, la Camera

⁴⁰ LUCIANA BREGGIA, *Il Progetto Nausicaa* del Tribunale di Firenze. Si ringrazia la Prof. PAOLA LUCARELLI per la collaborazione nell'avvio degli studi sulla mediazione demandata anche a Padova in convegni organizzati dall'Università di Padova ed in collaborazione con il COMITATO AVVOCATI PER LA NEGOZIAZIONE di Padova.

di commercio di Firenze e l'Organismo di conciliazione di Firenze–Ocf.⁴¹
 42 43.

Si è poi svolta la seconda fase, denominata *Progetto Nausicaa* avviata dal 2013 grazie alla collaborazione del Laboratorio congiunto Un Altro Modo dell'Università di Firenze⁴⁴. Per questo, il Protocollo del Progetto Nausicaa prevedeva che il provvedimento del Giudice con cui si dispone la Mediazione fosse succintamente motivato, con indicazione dei motivi per cui il giudice riteneva opportuno inviare le parti dinanzi al Mediatore

⁴¹ Allora si usava quell'espressione, oggi si parla di "mediazione demandata dal giudice": già la diversa denominazione denota la strada di inciampi, di silenzi. Nel progetto di Firenze erano ricompresi, tra l'altro, un protocollo per affrontare alcuni snodi processuali e indicare buone prassi, e questionari rivolti a giudici, avvocati e mediatori. La firma del primo progetto avvenne il 1° dicembre 2009, nel Tribunale, allora situato nel centro della città, in piazza San Firenze.

⁴² Già prima, il 29 ottobre 2009, il Protocollo d'intesa aveva ricevuto il sostegno del presidente della Corte di appello, del presidente del Tribunale di Firenze, dell'Ordine degli avvocati di Firenze e dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Firenze, che avevano siglato una lettera d'intenti di apprezzamento dell'iniziativa promossa e si impegnavano a sostenere la sperimentazione della "conciliazione delegata dal giudice" secondo le linee del protocollo. Il progetto mirava al corretto impiego della mediazione, sistema ritenuto più adeguato della procedura giudiziaria per soddisfare gli interessi delle parti in certi tipi di conflitto. Non era ancora stato approvato il D. Lgs. n. 28/2010, ma era richiamata la direttiva europea 52/2008/CE e l'idea, ribadita da numerosi fonti europee, secondo cui «la qualità della giustizia non è monopolio dell'apparato giudiziario, ma il risultato di procedure per risolvere dispute che sono adeguate al caso».

⁴³ Il progetto fu presentato pubblicamente il 9 febbraio 2010, quando ancora non era stato approvato il Dlgs 4 marzo 2010, n. 28. Fu quindi necessario l'aggiornamento, e il nuovo Protocollo fu presentato ad un incontro di formazione decentrata del Consiglio superiore della magistratura il 24 febbraio 2011. Il Progetto è stato poi al centro dei lavori degli Osservatori sulla giustizia civile a livello nazionale (all'Assemblea di Torino del 2011, a quella Catania del 2012, a Rimini nel 2014), ha attraversato i tempi difficili delle questioni di costituzionalità della mediazione obbligatoria, lo strano periodo dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 272/2012 e di nuovo ha affrontato le novità introdotte dal Dl n. 69/2013. Per la costante opera di aggiornamento, si è proposto di chiamarlo Progetto Penelope, tanti sono stati i fili tessuti e disfatti in questo periodo in tema di mediazione.

⁴⁴ Tre sono gli aspetti da sottolineare per la loro particolare rilevanza nella promozione di una diversa mentalità di giudici e avvocati attuati a Firenze come presupposto essenziale per l'impiego della mediazione demandata. a) La creazione di un ufficio di orientamento b) i borsisti della mediazione corrispondenti all'attuale UPP c) gli incontri di formazione nelle sezioni del Tribunale. La chance di un uso corretto dell'istituto resta fondato non sull'imposizione immotivata, ma sulla persuasione delle parti, veicolata dalla specifica motivazione del provvedimento e dal colloquio processuale, altrimenti la mediazione sarà svilita e vissuta dalle parti come un inutile dilazione del percorso giudiziario da loro scelto.

con riferimento alla fattispecie concreta⁴⁵. Proprio la sperimentazione e il dialogo tra tante professionalità diverse hanno costituito a Firenze il binario stabile dove è stato possibile accogliere le novità, gli arresti, i rallentamenti, le riprese⁴⁶.

Tornando ora agli aspetti più strettamente metodologici della nostra trattazione, precisando, in chiusura di questo paragrafo, un aspetto di fondamentale importanza. Pur considerando il progetto fiorentino un necessario termine di confronto rispetto alla nostra ricerca, le metodologie elaborate nel contesto di Uni4Justice sono state realizzate autonomamente, alla luce anche delle risultanze emerse dai colloqui con le realtà operanti a livello territoriale, che richiedevano un approccio mirato, e ‘*bottom up*’, non già la produzione ‘*top down*’ di un modello già sperimentato presso un altro Foro che non avrebbe rispecchiato le particolari esigenze evidenziate.

5. Cenni ad alcuni metodi di analisi del conflitto per la disamina dei fascicoli pendenti in vista dell’applicazione della mediazione demandata

Attesa, dunque, l’esigenza di costruire un modello metodologico ad hoc per il contesto del nostro progetto di ricerca, la scelta è caduta su due metodi di analisi del conflitto alla luce dei quali impostare una riflessione sulle modalità con cui il fascicolo può essere ‘letto’ dai Giudici ai fini della valutazione della sua mediabilità e della stesura del provvedimento di invio che, come visto, richiede una puntuale motivazione. Il primo me-

⁴⁵ Le affermazioni svolte all’interno del progetto hanno riguardato la necessaria presenza personale delle parti, la necessità che la mediazione demandata venga effettivamente svolta e il conseguente monitoraggio.

⁴⁶ Dai dati raccolti nell’ottobre 2014, relativi al periodo 30.6.2013/30.6.2014, è risultato che i giovani borsisti in affiancamento ai giudici hanno esaminato 2753 cause, ritenendo che vi fossero 1122 casi da inviare in mediazione. I giudici hanno inviato le parti in mediazione selezionando 507 casi: solo 164 sono le mediazioni svolte effettivamente; di queste, il 39 % si è concluso con accordo. Ma è importante sottolineare che nel 28 % dei casi, pur non essendo stato raggiunto un accordo in mediazione, la causa non è più “tornata” nel ruolo del giudice. Si tratta dunque di dati positivi e ben diversi da quelli offerti dalle statistiche basate sulle mediazioni “apparenti”, cioè quelle ridotte ad un primo incontro in cui il difensore dichiara la mancanza di volontà della parte di svolgere la mediazione. Oggi, con l’eliminazione delle mediazioni c.d. apparenti, si potranno avere dei dati statistici di maggior rilievo in termini di deflazione del contenzioso.

todo preso in considerazione è stato scelto per la sua alta diffusione e per il suo ampio uso come base metodologica nel contesto della formazione alla mediazione civile e commerciale, ed è quello relativo alla c.d. Scuola di Harvard, di cui è emblema il testo PON (*Program of Negotiation*). Il secondo, più articolato, è invece basato su una proposta dalle basi filosofico-giuridiche elaborata dal prof. Federico Reggio, che vede la Mediazione entro una prospettiva dialogico-argomentativa. Questa metodologia ha ricevuto una certa diffusione nel contesto della formazione dei mediatori nel triveneto, e quindi, oltre all'esperienza personale, è un riferimento noto anche ad altri mediatori operanti nel contesto dei distretti interessati dal progetto Uni4Justice.

I due modelli sono stati confrontati e studiati con l'obiettivo di estrarre, a partire da considerazioni teoriche e metodologiche ad essi sottese, un questionario costituito da un insieme di "domande da porsi" davanti al fascicolo al fine di individuare all'interno della vicenda processuale quegli indici che inducono chi legge, *rectius* il Giudice, a formulare un'idea sulla sua mediabilità e dunque sulla sua possibile soluzione entro una prospettiva concordata e di miglior impatto sul vissuto e sul futuro dei rapporti tra le parti. Tale questionario rappresenta il vero nucleo della nostra ricerca sul miglior utilizzo della Mediazione demandata dal Giudice, e pur nella sua concisione, rappresenta il precipitato, particolarmente condensato, di quello schema critico su cui risiede il fondamento logico tipico di chi opera nell'ambito giuridico evidenziato anche da F. Reggio J.W. Cooley e T. Greco, che si proietta anche, con specifiche peculiarità, nella prassi mediativa⁴⁷.

Entrambi i metodi di analisi del conflitto analizzati, sono caratterizzati da specificità concettuali, metodologiche, di attitudine al problema controverso che costituiscono un cambio di prospettive rispetto alla controversia stessa⁴⁸. Sono entrambi orientati alla definizione di un conflitto ed alla sua trasformazione in controversia seppur con modalità affini, ma non completamente sovrapponibili e possono entrambi fornire a chi si accinge alla controversia quei luoghi argomentativi (*tòpoi* o *loci*) al pari delle norme, o le massime di giurisprudenza che il giurista è chiamato ad utilizzare nella propria attività processuale e che sono stati oggetto di

⁴⁷ Cfr. FEDERICO REGGIO, *Concordare la norma*, Cleup, 2017, Cfr. JOHN WILLIAM COOLEY, *Classical Approach to Mediation*, University of Dayton Law Review, 1993, 83-131, Cfr. TOMMASO GRECO, *La legge della fiducia. Alle radici del diritto*, Laterza, 2021.

⁴⁸ Cfr. FEDERICO REGGIO, *Concordare la norma*, Cleup, 2017.

molti scritti da parte della Scuola Patavina di Giurisprudenza con Francesco Cavalla e Paolo Moro⁴⁹.

Venendo al primo dei due metodi di analisi del conflitto esaminati, quello elaborato dalla Scuola di Harvard, affermiamo come esso nasce all'interno della School of Law che elabora una proposta che raggiunge il culmine nel 1979 con la nascita dell'Harvard Negotiation Project (HNP o PON). Il metodo proposto è volto alla risoluzione delle dispute in modo che le persone possano gestire in modo costruttivo i conflitti sia in ambito interpersonale, che internazionale⁵⁰. L'approccio alla controversia elaborato in tali studi è dotato di specificità di metodo, di attitudine al problema controverso, del tutto peculiari e meritevoli di essere raggiunte solo operando un cambiamento di prospettive rispetto alla controversia stessa⁵¹.

Alla luce di quanto sopra, non di rado, infatti, per quanto concerne la Mediazione ci si spinge a definirla un differente paradigma di soluzione della controversia, dotato di autonome categorie tecnico-giuridiche, ma soprattutto assistito da differenti premesse di tipo 'prospettico' non spiegabili solo attraverso una lettura giuridico – formale, bensì comprensibili solo qualora si acquisisca un specifica attitudine nei confronti del conflitto intersoggettivo e della soluzione della controversia entro la precipua ottica mediativa⁵².

Gli studiosi di Harvard hanno elaborato quattro "principi" fondamentali e non regole. Dettare delle regole avrebbe potuto dare l'illusione alle persone di avere un metodo meccanico, quasi magico, per raggiungere i propri obiettivi in una trattativa dal momento che nella realtà questo è impossibile. Ogni situazione è particolare ed è necessaria creatività, spiri-

⁴⁹ Sulle origini e sugli sviluppi della topica nella metodologia forense cfr FRANCESCO CAVALLA, *Topica giuridica*, in «Enciclopedia del diritto», Giuffrè, Milano 1992, p. 720 e ss. Per la topica giuridica nell'informatica giuridica cfr. PAOLO MORO, *Processo telematico e logica forense. L'informatica giuridica nella discussione giudiziale*, Libreria Al Segno Editrice, Pordenone 2002.

⁵⁰ Il processo di elaborazione e perfezionamento trova la sua miglior esplicazione con la pubblicazione nel 1981 ad opera di ROGER FISHER, WILLIAM URY (con l'aggiunta di BRUCE PATTON nell'edizione ampliata nel 1991) di *Getting to yes. Negotiation Agreement without giving in*.

⁵¹ Cfr. ROGER FISHER, WILLIAM URY, BRUCE PATTON, *Getting to yes: negotiating Agreement Without Giving in*, Penguin Books, New York 1991. Tale testo è divenuto una pietra miliare sia per quanto riguarda la teoria che la prassi nel contesto della negoziazione prima e della mediazione poi.

⁵² Cfr. FEDERICO REGGIO, *Concordare la norma*, Cleup, 2017.

to d'osservazione ed esperienza per sapere come declinare questi principi a seconda del caso e ottenere il massimo risultato.

Principio 1: «Separare l'interesse (o non interesse) verso la persona dall'interesse verso l'affare». Sicuramente proviamo delle emozioni verso le persone con cui stiamo negoziando: potrebbero esserci simpatiche oppure potremmo non sopportarle. Generalmente si tende a confondere l'interesse verso la persona con l'interesse verso l'affare. Solo separandosi dalla persona e concentrandosi sul problema si possono ottenere accordi di tipo *win win*. “*Duri con il problema, delicati con le persone*” è il motto di Harvard.

Principio 2: «Concentrarsi sugli interessi». Tale principio è facilmente spiegabile facendo riferimento al caso dell'unica zucca disponibile dal fruttivendolo e richiesta da più persone litiganti. Se la soluzione prospettata fosse solo quella di dividere l'unica zucca tra tutte le parti litiganti, si arriverebbe ad un compromesso dove tutti rinunciano a qualcosa. La soluzione proposta è viceversa operare un confronto tra i soggetti litiganti per capire quali sono gli interessi di ognuna delle parti. Potremmo ad esempio scoprire che un soggetto vuole creare una lanterna per Halloween, uno vuole fare un risotto alla zucca e all'ultimo piacciono i semi. A questo punto la soluzione è semplice: daremo l'involucro della zucca al primo per fare la lanterna, la polpa al secondo per il risotto e i semi al terzo. Si tratta di un esempio banale, ma può essere riportato quasi in ogni situazione. La soluzione che ne deriva è di tipo *win win* per tutti i litiganti dal momento che soddisfa il 100% delle richieste di ciascuno di loro ed inoltre non spreca le risorse disponibili⁵³. Accordi internazionali sono stati raggiunti proprio utilizzando tale metodo⁵⁴.

Principio 3: «Creare criteri condivisi». Un errore che viene spesso fatto in una trattativa è quello di avere fretta di giungere all'accordo cercando subito la soluzione al problema. In tal modo però si rischia di non raggiungere i veri obiettivi. Creare dei criteri condivisi su cui basare le proposte di soluzione aiuta ad elaborare soluzioni⁵⁵.

⁵³ La strategia per arrivare a questo tipo di soluzione è utilizzare domande aperte.

⁵⁴ Trattato di pace israelo egiziano di Camp David concluso nel 1978 Cfr ROGER FISHER, WILLIAM URY, BRUCE PATTON, *Getting to yes: negotiating Agreement Without Giving in*, Penguin Books, New York 1991, pp 70-72.

⁵⁵ Ad esempio, nella trattativa per l'acquisto di una casa, potremmo fare una domanda aperta di questo tipo al venditore: “Cosa dovrebbe contenere una proposta d'acquisto per essere buona seconda lei?”. A tal punto siamo in silenzio e ascoltiamo la risposta senza interrompere. Una volta individuati i punti possiamo fare una domanda più chiusa: “Quindi se la proposta prevedesse: punto 1, punto 2 ecc... Lei sarebbe contento di accet-

Principio 4: «Dare la possibilità di una scelta». Alle persone piace scegliere. Per questo è conveniente non proporre una singola soluzione, ma magari 2 o 3 (non di più per non creare troppa confusione alle parti). Prospettate delle possibilità di scelta, la persona si sentirà di poter decidere e avrà la sensazione di condurre la trattativa e di “vincerla”. Dare delle opzioni ha anche il vantaggio di spostare l’attenzione della controparte sulle soluzioni proposte, riducendo la possibilità che valuti di non raggiungere un accordo o di proporre altro.

Il “secondo metodo” preso in esame, maturato all’interno della scuola patavina di Filosofia del Diritto, si differenzia dal metodo harvardiano⁵⁶ sia per la maggiore attenzione rivolta all’aspetto sincronico-relazionale del conflitto e alla sua comprensione secondo una prospettiva dinamica ed evolutiva, sia per l’attenzione anche ai risvolti logico-argomentativi che presiedono i nuclei intorno ai quali si addensa la controversia⁵⁷.

Nel momento attuale, in cui si opta ancor di più per il rafforzamento degli strumenti di risoluzione autonoma del conflitto, confidando nelle loro potenzialità, la domanda a cui abbiamo accennato all’inizio del capitolo, sulle modalità con cui il diritto può affrontare la soluzione del conflitto interpersonale ci invita a riflettere e a interrogarci sulle reali capacità ‘pacificatrici’ degli accordi fra privati, nonché sulle modalità con cui essi possono essere raggiunti e sulla loro effettiva capacità di ‘convertire il conflitto in controversia’⁵⁸ restituendo la gestione del conflitto all’autonomia dei privati.

tarla?”. A questo punto abbiamo condiviso i criteri e possiamo ragionare su proposte che li rispettino e che, con buona sicurezza, verranno accettate (Negoziazione *Win-Win*).

⁵⁶ di cui da più parti è denunciato il limite di essere un po’ troppo tecnorazionalista e legato a una visione utilitaristico-pragmatistica, Cfr. MASSIMO ANTONAZZI, *Negoziatori italiani. Analisi tecnica di negoziati efficaci*, Eurilink, 2022, MASSIMO ANTONAZZI, *Il negoziato psicologico. Principali criticità e tecniche di superamento*, Eurilink, Roma 2017.

⁵⁷ Cfr. FEDERICO REGGIO, *Concordare la norma*, Cleup, 2017.

⁵⁸ La sapienza classica già intravedeva nel dono di Atena nelle Eumenidi di Eschilo, che il processo potesse tramutarsi in un rito inquisitorio, un atto di potere qualora, come pochi anni dopo nell’*Antigone* di Sofocle, non risulti l’esito di un confronto dialogico. L’esito catastrofico dell’*Antigone* ci pone chiaramente nell’ottica che attribuire torti o ragioni può alimentare il conflitto e portarne la carica distruttiva fino alle estreme conseguenze, piuttosto che placarlo. Cfr. FRANCESCA ZANUSO, STEFANO FUSELLI, *Il lascito di Atena. Funzioni, strumenti ed esiti della controversia giuridica*, Franco Angeli, Milano 2011. La sapienza classica non aveva tuttavia affidato solo al processo la capacità di attuare la funzione pacificatrice, ma anche nella ricerca del consensus *inter partes*. Cfr. STEFANO FUSELLI, *Sulle radici antropologiche della giustizia. Spunti per un dialogo fra neuroscienze e filosofia del diritto*, in Id., *Custodire il fuoco*, Franco Angeli, Milano 2013.

La Mediazione civile e commerciale, costituita dalla presenza di un terzo con funzione non decisionale, è orientata a favorire l'instaurazione del dialogo e una comunicazione volta al reciproco rispetto nella ricerca di un accordo fra le parti basato essenzialmente sulla volontarietà⁵⁹. Gli aspetti relazionali, emotivi e biografici della vicenda che emergono nel contesto della mediazione possono variare molto a seconda che la controversia da dirimere tocchi aspetti in cui le relazioni interpersonali hanno giocato un peso determinante e magari sono destinate a riflettersi anche oltre la procedura stessa. Ecco che il mediatore deve opportunamente dotarsi di una flessibilità metodologica sufficientemente ampia.

Le norme piuttosto scarse, che regolano la Mediazione, costituiscono la cornice dell'istituto rimanendo estranee a quello che la Mediazione sottende. La prospettiva della Mediazione richiede di volgere lo sguardo al modo in cui viene affrontato il conflitto nel tentativo di convertirlo in controversia creando soluzioni concordate tra le parti. L'analisi non è più sul quesito «quale norma è stata violata?» o «quale norma sia applicabile», ma si sposta l'attenzione al problema sottostante la controversia e risponde alla domanda «qual è il problema che vi contrappone?» o sulla ricerca di come il problema influisca nelle relazioni tra le persone («come sta vivendo questa situazione?») per concentrarsi solo in un secondo momento sulla possibile soluzione che le parti desiderano («quale soluzione incontrerebbe meglio le sue esigenze?»). La *res controversa* non è letta solo attraverso categorie giuridiche, ma come problema da risolvere, come la vicenda impatta da un punto di vista emotivo e relazionale sulla vita e sulle relazioni dei soggetti coinvolti, come situazione che rileva sul piano degli interessi e bisogni dei soggetti coinvolti. Questo diverso approccio favorisce una maggiore libertà nei confronti delle categorie giuridiche. Occorre precisare che la via della ricerca della soluzione del conflitto attraverso il dialogo in cui si ricerca una soluzione giuridica alla controversia e anche al conflitto in essa sotteso, è resa possibile dal diritto che non si chiude alla normatività astratta, ma consente alla norma di offrire una alternativa al pericolo di rimettere la soluzione del conflitto al solo uso della forza⁶⁰.

⁵⁹ V. Dialogo tra Achille e Priamo nell'Iliade dove il riconoscimento reciproco consente di evitare la violenza.

⁶⁰ Cfr. FEDERICO REGGIO, *Il diritto tra 'conversione del conflitto in controversia' e 'abilitazione al dialogo'. La prospettiva processuale del diritto alla prova degli strumenti ADR consensuali*, in STEFANO FUSELLI, PAOLO MORO, ELENA PARIOTTI (a cura di), *Universa Universitas Patavina Libertas. Filosofia del Diritto a Padova tra innovazione e tradizione. Per celebrare gli 800 anni dell'Ateneo*, Primiceri Editore, Padova 2022.

L'oggetto della controversia nella Mediazione appare molto più plasmabile dal momento che accade frequentemente che una controversia sorta per la divisione di un solo immobile si estenda alla divisione di una serie di altri beni oggetto di un'eredità, oppure che un problema societario si concentri anche sui profili interpersonali o familiari dei soggetti coinvolti. Possiamo assistere non solo ad un'estensione materiale dell'oggetto, ma anche alla sua proiezione al futuro dal momento che le parti sono chiamate a concentrare la loro attenzione più che ai fatti passati, all'assetto futuro che possono conferire alla loro situazione⁶¹. A differenza dello schema legale tradizionale in cui si tende a 'tipizzare' le possibili soluzioni secondo canoni stabiliti dalle norme, nella Mediazione, fatta sempre salva l'esigenza di vertere su diritti disponibili e di non violare norme imperative, si possono individuare soluzioni creative e 'personalizzate' rendendo in tal modo la Mediazione un procedimento legiferante in cui le parti, assistite dal Mediatore e dai propri legali, creano la 'norma' di specie, la loro 'norma del caso' opportunamente plasmata atta a risolvere il loro caso da un punto di vista umano⁶².

Ciò presuppone, tuttavia, che in Mediazione si riesca anche a comprendere il grado di incidenza logico che le singole questioni controverse vengono a presentare, essendo chiaro che opposizioni strutturate intorno alla contraddittorietà sono dotate di minore margine di mediabilità rispetto a quelle opposte, invece, per mera contrarietà. Come, tuttavia, è stato evidenziato, proprio la flessibilità di lettura dell'oggetto controverso, offerta dalla Mediazione, e la possibilità di costruire - in omaggio all'*ex facto oritur jus* - una norma ponderata sulle esigenze del caso concreto, fa sì che opposizioni addensatesi, in un contenzioso, intorno ad apparenti contraddizioni (per le quali *tertium non datur*) siano in realtà, alla luce di una più attenta analisi, dotate di più ampi margini di mediabilità. Questo, non da ultimo, in conseguenza dell'esito di fattori polarizzanti tipici

⁶¹ Nell'ottica del *problem solving* spesso viene suggerito di focalizzare la propria mente sul futuro più che al passato in modo da percepire i vantaggi che possano derivare dal dare oggi un nuovo assetto ai propri rapporti. Cfr. ROGER FISHER, WILLIAM URY, BRUCE PATTON, *Getting to yes: negotiating Agreement Without Giving In*, Penguin Books, New York, 1991.

⁶² Cfr. FEDERICO REGGIO, *Concordare la norma*, Cleup, 2017 e per quanto concerne l'idea dialogica della giustizia Cfr FEDERICO REGGIO, *Giustizia dialogica. Luci e ombre della Restorative justice*; Cfr. FEDERICO REGGIO, ANNA FERRARI AGGRADI, *Media-logica socratica. L'approccio dialogico-argomentativo alla mediazione alla prova di un case study*, in CLAUDIO SARRA, FEDERICO REGGIO (a cura di), *Diritto, Metodologia Giuridica e Composizione del Conflitto*, Primiceri Editore, 2020, pp.101-141.

del Processo e della prassi giudiziale come evidenziato nel contributo del prof. Federico Reggio al saggio redatto per gli 800 anni dell'università patavina⁶³.

Tutto ciò ci porta ad evidenziare quei limiti del Processo, quantomeno nella sua applicazione contemporanea, a cui abbiamo accennato con riferimento proprio alla rilevanza del diritto come custode e promotore della relazione tra le persone attraverso il dialogo⁶⁴. La tendenza a considerare la norma come rigida e precostituita nei confronti della cui applicazione o sei dentro o sei fuori impedisce di leggere la controversia nella sua complessità e nel suo coinvolgimento degli aspetti relazionali, personali, economici e giuridici che coinvolgono le vicende umane. Comporre interessi e bisogni viceversa, consente di individuare una soluzione che soddisfi entrambe le parti litiganti agendo proprio sull'interpretazione creativa della norma giuridica che, nei limiti della liceità, possibilità, determinatezza e fattibilità concreta, può essere plasmata creando un ordine nuovo di relazioni. È necessario evitare di restare intrappolati ai riferimenti normativi che ciascuno può richiamare a sostegno della propria argomentazione giudiziale e indirizzarsi piuttosto alla ricerca della migliore 'norma del caso' che costituisca la sintesi degli interessi e bisogni di entrambi i soggetti litiganti.

Tralasciando le tecniche specifiche che il Mediatore utilizza nell'ambito degli incontri di Mediazione, possiamo solo affermare che egli utilizza frequentemente domande, riassunti, riformulazioni con l'intento, attraverso un dialogo ragionato ed argomentato tra le parti da lui sapientemente condotto, di riconoscere e far emergere le emozioni, i bisogni, le modalità di interazione non verbali attraverso l'incontro continuo tra *logos*, *ethos* e *pathos* richiamando l'idea classica di argomentazione⁶⁵. Pos-

⁶³ FEDERICO REGGIO, *Il diritto tra 'conversione del conflitto in controversia' e 'abilitazione al dialogo'. La prospettiva processuale del diritto alla prova degli strumenti ADR consensuali*, in STEFANO FUSELLI, PAOLO MORO, ELENA PARIOTTI (a cura di), *Universa Universis Patavina Libertas. Filosofia del Diritto a Padova tra innovazione e tradizione. Per celebrare gli 800 anni dell'Ateneo*, Primiceri Editore, Padova 2022.

⁶⁴ Cfr., per una prima introduzione al pensiero di Opocher, FRANCESCO CAVALLA, *La prospettiva processuale del diritto. Saggio sul pensiero di Enrico Opocher*, Cedam, Padova 1991 e, più recentemente, GIUSEPPE ZACCARIA, *Omaggio ad un Maestro. Ricordo di Enrico Opocher*, Cedam, Padova, 2006, FRANCESCO CAVALLA, *La prospettiva processuale del diritto*, cit., p. 5. Un aspetto su cui si sofferma, con particolare enfasi, PAOLO MORO, *Il diritto come processo. Una prospettiva critica per il giurista contemporaneo*, in ID., *Il diritto come processo. Principi, regole e brocardi per la formazione critica del giurista*, Franco Angeli, Milano 2012, pp. 5-35.

⁶⁵ Cfr. JOHN WILLIAM COOLEY, *Classical Approach to Mediation*, University of Dayton Law Review, 1993, pp. 83-131.

siamo dunque definire la Mediazione come “*maieutica del dialogo*” richiamandoci all’arte Socratica di aiutare il discorso e il dialogo a svilupparsi. E questo avviene in un contesto in cui le parti imbrigliate nel conflitto hanno perso la capacità di prendere decisioni ragionevoli come spesso accade quando sono in gioco profili che coinvolgono la persona, i suoi sentimenti, le sue emozioni, i suoi bisogni e le sue scelte⁶⁶.

Ecco che l’approccio al conflitto in Mediazione non va ad esplorare le sue implicazioni legali, ma lo considera come esperienza complessa che coinvolge le persone nelle loro dimensioni relazionali, emotive, comportamentali, e così via. Tali profili devono trovare spazio e attenzione all’interno della procedura di soluzione della controversia per giungere ad una soluzione non di tipo aggiudicativo e quindi, *win lose*, o meramente contrattuale di tipo *win some – lose some* che imbriglia le parti e anche i Giudici nella loro proposta conciliativa entro una lettura della controversia non particolarmente lungimirante, perché orientata a minimizzare il danno con una prevalente attitudine compromissoria. L’accordo a cui mira la procedura di Mediazione è invece di mutua soddisfazione perché ha il compito di elevare lo sguardo oltre una dimensione di calcolo delle utilità che si è disposti a conseguire o perdere e indirizzarsi verso la ricerca di una soluzione che possa comporre in modo soddisfacente gli obiettivi e le esigenze delle parti.

In sostanza, alla luce dei modelli di analisi del conflitto sopra evidenziati lo sguardo che deve essere rivolto al fascicolo di causa ai fini della valutazione della sua mediabilità deve essere diverso da quello che si utilizzerebbe per pronunciare la sentenza. Utilizzando dunque un approccio alla lettura del fascicolo attento alle specificità dell’istituto mediativo e all’analisi del conflitto sopra delineate, risulta possibile intravedere nella scelta di inviare le parti in mediazione non tanto l’intento puro e semplice di deflazionare il contenzioso, ma l’offerta alle parti litiganti di una chance.

⁶⁶ Cfr. FEDERICO REGGIO, ANNA FERRARI AGGRADI, *Media-logica socratica. L’approccio dialogico-argomentativo alla mediazione alla prova di un case study*, in CLAUDIO SARRA, FEDERICO REGGIO (a cura di), *Diritto, Metodologia Giuridica e Composizione del Conflitto*, Primiceri Editore, Padova 2020, pp.101-141.

6. Analisi di uno strumento operativo di ausilio al giudice/ufficio del processo nella disamina del fascicolo al fine di inviare le parti in mediazione

Premesso quanto riportato nella parte precedente in ordine alcuni metodi di analisi del conflitto tenuti in considerazione, oltre che sulla base dell'esperienza maturata con il *Progetto Nausicaa* a Firenze, personale e di altri Mediatori maturata nel corso degli anni, occorre individuare il metodo utile ad individuare i 'fascicoli' da inviare in mediazione. Il metodo deve offrire gli schemi fondamentali utili ad inquadrare la lettura dei fascicoli alla luce di modelli di analisi sopra descritti, rispondendo ad un questionario di affinamento atto a fornire una valutazione prognostica dei fascicoli che verosimilmente hanno *chance* di essere ben affrontati in sede di mediazione, in un'ottica sia risolutiva, che deflativa. Il questionario proposto, che è stato anche informatizzato⁶⁷, in modo da renderne agevole la compilazione per ogni fascicolo tramite l'utilizzo di c.d. parole chiave, è in grado di fornire al Giudice sia le linee guida utili alla sua disamina, che una visione d'insieme della vicenda alla luce della sua possibile mediabilità. Il questionario è stato inoltre accompagnato da un modello di provvedimento di invio anch'esso compilabile on line.

Dalla raccolta dei bisogni effettuata nell'ambito di tale lavoro di ricerca sono emerse sin da subito diverse criticità che interessavano la nostra area di lavoro. Da un lato appariva chiaro l'interesse nei confronti di strumenti di deflazione del carico di lavoro del Tribunale, dall'altro era tuttavia riconoscibile un certo scetticismo da parte di alcuni giudici nei confronti di taluni strumenti che esulano, nel loro svolgimento, dall'ambito di conoscenza e competenza solitamente richiesto alle loro figure professionali⁶⁸.

È evidente che per pronunciare la sentenza il Giudice deve leggersi tutti gli atti di causa ed individuare le norme applicabili nel rispetto del chiesto e pronunciato. La lettura in tal caso deve essere effettuata con il

⁶⁷ grazie alla collaborazione con il dott. ANDREA RINALDO, anch'egli parte del progetto Uni4Justice, che illustra il suo lavoro di ricerca nel capitolo da lui redatto.

⁶⁸ Si è appreso che i Giudici, quantomeno al Tribunale di Padova, erano preoccupati dell'analisi del fascicolo che li porterebbe più volentieri, facilmente e per naturale predisposizione alla pronuncia della sentenza. «Se devo perdere tempo a leggermi tutto il fascicolo a questo punto non mando le parti in mediazione, ma faccio la sentenza» è stata l'obiezione prevalente. Alla luce di quanto riferito, è emerso l'equivoco di fondo e cioè sul modo in cui vada effettuata la lettura del fascicolo ai fini dell'utilizzo dello strumento della mediazione demandata.

metodo aggiudicativo e sulla base delle norme giuridiche applicabili al caso di specie mediante l'opera di sussunzione nelle stesse della fattispecie rappresentata.

La lettura qui proposta tramite il questionario è utile ad inviare le parti in mediazione, si basa su presupposti decisamente diversi richiedendo di astrarsi dalle questioni giuridiche allo scopo di individuare gli elementi che rendono quella vicenda mediabile. Una sorta di "*helicopter point of view*", una 'lettura' che possa fornire un'opinione generale di una situazione piuttosto che dettagliata, una visione d'insieme sul come sia quella determinata controversia, che caratteristiche abbia e soprattutto quali interessi e bisogni sottendano le richieste delle parti. La vista dall'elicottero, o *go to the balcony* come dice la scuola di Harvard, è fondamentalmente il modo in cui vediamo le cose da diversi aspetti, prospettive, valori, cause e angolazioni. Tale modalità di approccio alle questioni è stata anche definita con il termine pensiero laterale, coniato dallo psicologo maltese Edward De Bono⁶⁹. Con tale termine De Bono intendeva riferirsi ad una modalità di risoluzione di problemi logici (*problem solving*) che prevede un approccio particolare, ovvero l'osservazione del problema da diverse angolazioni, contrapposta alla tradizionale modalità che prevede la concentrazione su una soluzione diretta al problema.

Leggendo la *res controversa* non solo attraverso categorie giuridiche, ma piuttosto come problema da risolvere è possibile evidenziare come la vicenda impatta da un punto di vista emotivo e relazionale sulla vita e sulle relazioni dei soggetti coinvolti, come la situazione rileva sul piano degli interessi e bisogni dei soggetti che la vivono. Ecco che allora il Giudice, lungi dal pensare di dover svolgere l'attività di conduzione del dialogo mediativo che è precipuo compito del Mediatore, non dovrà più approcciarsi al fascicolo ponendosi la domanda «quale norma è stata violata?» o «quale norma è applicabile?» a quella determinata vicenda, ma dovrà porre l'attenzione piuttosto al problema sottostante la controversia e cercare di rispondere piuttosto alla domanda «qual è il problema che contrappone le parti?» e la differente visione deve portare alla ricerca di «come il problema influisce nelle relazioni tra quelle persone?» con l'o-

⁶⁹ EDWARD DE BONO, *Sei capelli per Pensare*, Rizzoli, 1999. Una soluzione diretta prevede il ricorso alla logica consequenziale, risolvendo il problema partendo dalle considerazioni che sembrano più ovvie, il pensiero laterale se ne discosta (da cui il termine laterale) e cerca punti di vista alternativi per cercare la soluzione.

biettivo di individuare spazi di comunicazione che poi potrà utilizzare il Mediatore per frenare la conflittualità⁷⁰.

È evidente che tale soluzione risulta alquanto difficile da trasmettere in termini di efficacia e snellezza del suo utilizzo. Il questionario proposto prende infatti in considerazione una serie di domande che attengono a profili diversi tra loro, ma che evidenziate assieme tra loro nella compilazione pratica del modello forniscono una ‘percentuale’ di mediabilità di quel determinato fascicolo.

Le domande contenute nel questionario hanno una notevole rilevanza dal punto di vista metodologico poiché costituiscono il risultato dei luoghi argomentativi (*tòpoi*)⁷¹, dei principi che reggono il ragionamento utile a chi si approccia alla “lettura” del fascicolo allo scopo di scegliere se inviare o meno le parti in mediazione. L’obiettivo di tali “domande da porsi” è individuare i nodi concettuali alla base della valutazione della mediabilità o meno di una determinata controversia. L’insieme di domande contenute nel questionario celano un complesso ragionamento retrostante che, alla luce dei metodi di analisi del conflitto tenuti in considerazione, e sopra accennati, nonché come riferito, dell’esperienza personale e di colleghi Mediatori maturata da oltre un decennio, invitano chi ‘legge/esamina’ un fascicolo ad effettuarne una ‘lettura’ con occhi

⁷⁰ Il legislatore dà le indicazioni di massima anche se lascia al Giudice la valutazione degli altri aspetti che ritenga utili e determinanti ai fini dell’invio in mediazione. L’art. 5 quater fa riferimento a tre elementi importanti per la valutazione della vertenza giudiziale: a) la natura della causa; b) lo stato dell’istruzione e c) il comportamento delle parti. A tale determinazione il legislatore è giunto tenendo presente anche quanto già avvenuto al Tribunale di Firenze e sulla base anche di tali indicazioni è stato redatto un questionario intitolato molto semplicemente “domande da porsi” proprio con l’intento di invitare gli Upp ed il Giudice a “guardare il fascicolo con altri occhi”.

⁷¹ PAOLO MORO, *Topica e Informatica giuridica. Sui fondamenti della ricerca elettronica dell’argomentazione forense, Topica Digitale E Ricerca Del Diritto, Metodologia e Informatica Giuridica. Nell’era Dell’infosourcing*, ed. Giappichelli, Torino 2015, nel quale viene evidenziato che l’informatica giuridica documentaria dipende certamente dalla formalizzazione logica degli algoritmi di programmazione, ma è anche strettamente legata alle teorie dell’argomentazione e, in particolare, all’antica arte topica, che ha una lunga tradizione filosofica, risalente ad Aristotele. È evidente che la topica digitale di origine aristotelica richiama nel terzo millennio l’utilizzo dei motori di ricerca e delle piattaforme che lavorano nella rete telematica, che rimane sempre di più il modo migliore e più diffuso per rintracciare informazioni, tra le quali quelle giuridiche. Secondo l’autore del libro, le origini e i modelli culturali della topica possono far comprendere il fondamento teorico e le applicazioni pratiche del diritto globale e informatizzato dell’era digitale, nella quale il motore di ricerca, il social network e la banca dati sono strumenti e fini di un immenso labirinto del sapere.

diversi da quelli con cui lo si leggerebbe per giungere alla pronuncia della sentenza. Tali domande aiutano ad evidenziare circostanze che rappresentano e possono costituire indici di mediabilità di una controversia e giustificano la scelta di demandare le parti in mediazione agevolandone anche la successiva motivazione, confezionando un provvedimento di invio che contenga proprio quegli elementi che sono risultati rappresentare all'esito del questionario, gli indici di mediabilità di quel fascicolo.

Le domande sono state suddivise opportunamente secondo una mappatura volta al susseguirsi dell'analisi del conflitto partendo dall'ambientazione e via via addentrandosi nelle questioni più puntuali. La prima fase volta a definire la "cornice" della questione mira ad evidenziarne il 'contesto' come, ad esempio, dove si ambienta il conflitto, il suo storico, le relazioni interpersonali, gli interessi, bisogni e valori in gioco. Per poi passare all'individuazione dell'"oggetto" che rappresenta il nucleo più rigido del conflitto (ma non sufficiente a fornirne un'immagine adeguata) già visibile nell'istaurazione della controversia e che risponde alla domanda «Cosa contrappone le parti? Quali sono i problemi da risolvere?» da leggersi non solo in senso 'storico', ma secondo una dimensione dinamica e relazionale nelle reti di relazioni valutando l'incidenza che le singole questioni⁷² possono avere, o aver avuto rispetto al sorgere e all'eventuale evolversi della controversia stessa e la loro incidenza sull'*escalation* del conflitto⁷³. L' 'oggetto' va inteso anche come esistenza di elementi che mi delineino se la controversia riguardi una netta contrapposizione tra le parti (ad esempio «esiste o non esiste un diritto? C'è responsabilità?») dove occorre spostarsi all'analisi di altri elementi del conflitto individuati nella cornice, o vi siano degli elementi che fanno supporre che la controversia riguardi più il *quantum*, che l'*an* oppure, sempre ad esempio, le parti debbano chiarire i limiti di utilizzo di un bene (es. di un marchio o progetto innovativo, l'entità di un debito, le modalità di adempimento di una prestazione), in cui le opposizioni delle parti, invece che per 'contraddittorietà' sono piuttosto per 'contrarietà' e in esse sussistano, magari non visibili, degli argomenti comuni e quindi non vi sia una totale incompatibilità tra posizioni delle parti⁷⁴. Infine, viene preso in considerazione quanto concerne la '*vicenda processuale*' e pertanto lo stato del Processo.

⁷² Si rileva importante per il mediatore individuare un idoneo "*point of leverage*" per far agire un meccanismo di contropinta come, ad esempio il semplice scambio di informazioni utili a chiarirsi Cfr. FEDERICO REGGIO, *Concordare la norma*, cit.

⁷³ Questo profilo ricalca, su un piano pratico, quanto già su piano teorico è stato elaborato in FRANCESCO CAVALLA, *L'origine e il Diritto*, Franco Angeli, Milano 2017, pp 79-92.

⁷⁴ Sull'uso della logica aristotelica in contesti di soluzioni consensuali-conciliative della

La fase “topica”, propedeutica alla elaborazione delle domande contenute nel questionario ha riguardato, dunque, la ricerca, la selezione e l’inventario di quei giudizi argomentativi, designati metaforicamente come ‘luoghi’ (*tòpoi o loci*), che si sono addensati, in fase di redazione del questionario nei quesiti puntuali⁷⁵. La loro rilevanza “topica” emerge nel fatto che ciascun quesito inserito nel questionario rappresenta un ‘carotaggio’ di aspetti rilevanti per la lettura della controversia, attraverso lenti metodologiche che sono presupposte rispetto alla domanda stessa, e di cui la domanda costituisce un’opportunità di sondaggio puntuale. In ragione e corrispondenza alle tradizionali funzioni assegnate a questa metodologia dalle fonti classiche, il ragionamento che ha guidato la ricerca, ponendosi alla base del questionario redatto può essere riassunto in tre principali fasi: a) Fase euristica, ovvero la ricerca degli argomenti da cui iniziare. E questo è avvenuto sulla base dello studio dei metodi di analisi del conflitto sopra delineati, della propria esperienza personale e di quella di colleghi Mediatori nell’arco della loro esperienza pluriennale⁷⁶; b) Fase organizzativa, con la formazione di uno ‘schema’ di riferimento costante, idoneo a evidenziare gli argomenti ritenuti utili e costantemente validi all’analisi della mediabilità suddivisi nelle tre categorie sopra evidenziate; c) Fase pratica, attraverso la traduzione del “repertorio” efficace di ragionamenti utili a leggere il fascicolo di causa in domande puntuali, destinate a costituire la base di un questionario che, allo scopo di conferirgli una maggiore utilizzabilità pratica, è stato anche realizzato secondo un modello, che potremmo dire, di “digital topics” - in forma digitale realizzato su mia indicazione, nel suo lavoro di ricerca dal dott. Andrea Rinaldo che è possibile leggere al capitolo successivo⁷⁷. In calce al presente capitolo ne riportiamo per ovvi motivi la sola versione cartacea rimandando al ca-

controversia, JOHN WILLIAM COOLEY, *Classical Approach to Mediation – Part. I: Classical Rhetoric and the art of the Persuasion in Mediation*, cit. Nell’ottica della logica processuale, Cfr. FRANCESCO CAVALLA, *La prospettiva processuale del diritto. Saggio sul pensiero di Opocher*, cit.

⁷⁵ Molto ha contribuito al tema topica e informatica giuridica PAOLO MORO, *Topica e Informatica giuridica. Sui fondamenti della ricerca elettronica dell’argomentazione forense, Topica Digitale e Ricerca Del Diritto. Metodologia e Informatica Giuridica*, FRANCESCO CAVALLA, *Topica giuridica*, in *Enciclopedia del Diritto*, Giuffrè, Milano 1992, p. 720 ss.

⁷⁶ Gli aderenti al comitato Avvocati per la negoziazione, di cui chi scrive è attualmente Presidente, hanno messo in gioco la loro esperienza personale e professionale.

⁷⁷ Per la triplice funzione (euristica, organizzativa e pratica) della topica, risalente alla tripartizione elaborata da Aristotele, Cfr. ARISTOTELE, *Topici*, VIII, 1, 155 b, traduzione di G. Colli, in «Opere», 2, Laterza, Roma-Bari 1994, p. 193.

pitolo del dott. Andrea Rinaldo una più specifica descrizione dello stesso strumento da lui tradotto in versione digitalizzata.

Accanto ad ogni domanda è riportata una casellina in cui occorre barrare la risposta affermativa, o negativa a seconda dei casi. Per ogni risposta è previsto un indice di mediabilità in termini di percentuale che poi va a sommarsi al termine con gli altri valori fornendo una percentuale di mediabilità complessiva di quel determinato fascicolo da tenere in considerazione ai fini della valutazione e della redazione del provvedimento di invio sempre compilabile *on line* nella sua versione digitalizzata. La ponderazione dell'incidenza dei singoli fattori ha costituito una valutazione complessa, così come complessa è la correlazione dei singoli fattori tra loro, facendo del questionario, ancor più nella sua modalità informatica, uno strumento avanzato, dotato di una certa raffinatezza per la quale rimandiamo appunto all'approfondimento del dott. Andrea Rinaldo nel capitolo seguente.

Il ragionamento giuridico-filosofico effettuato per l'elaborazione delle domande è stato dunque tradotto in uno strumento utile e facilmente fruibile da parte del giurista pratico in modo da agevolare l'attività di lettura della controversia contenuta all'interno del fascicolo di causa con lo sguardo di chi ricerca gli indici di mediabilità.

Una precisazione doverosa: la percentuale di mediabilità risultante all'esito della compilazione del questionario non deve però farci pensare che gli indici di mediabilità siano qualcosa di statico con il pericolo di incanalare le complesse vicende umane sottese alla controversia attraverso astratte percentuali non suscettibili di adattamento alla realtà⁷⁸. Per di più, le percentuali riportate si basano esclusivamente sullo studio e sulla generalizzazione di esperienze, e, basate su una astrazione di dati acquisiti, sono volte a fornire un'indicazione alla lettura del fascicolo secondo un meccanismo non strettamente predittivo, per cui esse vanno pensate come ausili per il giudice nella sua lettura e nella sua prudente valutazione, rispetto alla quale il questionario non rappresenta una forma di automazione, bensì una sorta di *check-point* atto a favorire, semplificandola proceduralmente, un'analisi che rimane e deve rimanere complessa e attenta alla complessità. Gli indici, anche per questo sono suscettibili di un'opera di affinamento che andrà effettuata alla luce dell'esperienza futura. In questo senso, non si deve obliare la rilevanza ermeneutica delle

⁷⁸ Un pericolo che Claudio Sarra evidenzia, nella cultura contemporanea, con riferimento alla c.d. "Datificazione" Cfr. CLAUDIO SARRA, *Il mondo dato. Saggi su datificazione e diritto*, Cleup, Padova 2019.

domande sottese al questionario, che sono, in quanto tali, frutto di chiavi di lettura metodologicamente motivate, ma pur sempre frutto di una selezione di rilevanza sui fattori che possano incidere nell'analisi della questione controversa. Tali domande, che, seppur da un punto di vista pratico costituiscono il reperimento di qualcosa di già dato, rappresentano un costante e incessante rinvio ad una *phronesis* da parte del Giudice, in vista di un suo provvedimento motivato. Non sono dunque, le domande isolatamente prese ad avere un senso, ma esse aiutano a costruire una lettura della controversia attraverso gli atti, funzionale a porre al Giudice quesiti sull'opportunità o meno di dare un'occasione alle parti di ricercare una soluzione consensuale attraverso la mediazione⁷⁹. Il questionario non è, si ribadisce, una automazione, né una sostituzione nel ruolo del Giudice, bensì uno strumento che semplifica, attraverso "topoi" rilevanti per l'analisi del conflitto, un'attività di esame della controversia altrimenti molto più dispendiosa in termini di tempo ed energie. Il questionario, dunque, costituisce un ausilio al Giudice nel momento in cui si trovi a motivare il provvedimento di invio come richiestogli dalla riforma offrendogli un riscontro probabilistico idoneo a ponderare la sua valutazione sul caso specifico. Il questionario è stato dunque elaborato considerando che il Giudice ha pur sempre a che fare con un 'fascicolo'. L'accesso narrativo interpersonale e dialogico ai fatti che avviene in Mediazione spalanca opportunità che cartolarmente non sono prevedibili dalla lettura di un fascicolo e allora a maggior ragione quello che si va a compiere come analisi non può dispiegare gli stessi effetti di una analisi del conflitto compiuta in Mediazione alla presenza della parte dei loro legali⁸⁰. La valutazione a cui è chiamato il Giudice riguarda l'opportunità di offrire una *chance*, ma non certo una sorta di precomprensione sull'esito di questa *chance*⁸¹.

⁷⁹ In dettaglio, si rileva che per l'ermeneutica del diritto, ancor prima della concretizzazione si è consapevoli solo che i testi giuridici significano qualcosa, e che in questo risiede la loro validità. Pertanto, secondo tale prospettiva, non sono i testi ad avere un senso, ma è il senso stesso che si costruisce e si realizza nel processo del comprendere e che è compito dell'interprete estrarlo da uno o più testi. Cfr. FRANCESCO VIOLA, GIUSEPPE ZACCARIA, *Le ragioni del diritto*, Il Mulino, Bologna 2003, pp. 272.

⁸⁰ Cfr. FEDERICO REGGIO, *Concordare la norma* Cleup, 2017, cit.

⁸¹ E tale concetto è stato anche evidenziato nell'intervento del prof. Federico Reggio al convegno del 7 luglio 2023 di illustrazione dei risultati del progetto Uni4Justice, Evento organizzato dalla Scuola di giurisprudenza all'Università di Padova Palazzo del Bo', Aula Magna G. Galilei il 7.07.2023.

Passando, dunque, all'illustrazione pratica del questionario sotto riportato evidenziamo i tre criteri, 'cornice', 'vicenda processuale' e 'oggetto', utilizzati per classificare le singole domande.

6.1. La 'cornice'

Come già evidenziato, leggere la 'cornice' del conflitto serve a comprenderne la storia, la genesi e l'ambientazione (culturale, relazionale, economica). Appartengono a tale categoria le domande che riguardano principalmente il 'rapporto che intercorre tra le parti' (di vicinato di parentela, di amicizia, sentimentale, di tipo commerciale, di durata, di tipo gerarchico...). La presenza di un rapporto pregresso o destinato a durare, nonché la sua natura, come ad esempio se si verte di rapporti tra soci o tra società, ordini e forniture periodiche o costanti di merci, rapporti con istituti di credito o finanziarie per mutui, interessi applicati, conti correnti, finanziamenti, piani di investimento, dove le aspettative sono elevate, o locazione, leasing, assicurazione può offrire significativi dati per 'mappare' il conflitto e trovare risorse per la sua soluzione. Può aiutare a capirne meglio le dinamiche e la profondità, così come gli spazi per una composizione che guardi al futuro. Tali spazi saranno più ampi laddove il fatto si collochi in un contesto nel quale le parti hanno molte ragioni per continuare ad investire nella loro relazione personale, o commerciale che sia. Sia le parole che le strategie usate negli atti all'interno del processo redatti con intento conflittuale e aggiudicativo, non favoriscono la conservazione dei rapporti tra le parti, sia le norme non consentono soluzioni che prevedano ad esempio la rinegoziazione di contratti, ma solo la loro cessazione. L'indice di mediabilità in tali casi potrebbe apparentemente non sembrare alto, ma lo strumento della mediazione può viceversa essere molto utile a conservare, o auspicabilmente a migliorare i rapporti tra le parti in un contesto in cui si lavora sul dialogo e sull'emersione degli interessi e i bisogni sottesi proiettandosi verso il futuro delle relazioni tra i soggetti al momento litiganti.

Importante è poi capire «qual è la materia del contendere?». Se si verta in materia di diritti disponibili, indisponibili o disponibili connessi. Ad esempio, la mediazione può risolvere anche le questioni economiche legate alla separazione. Quando anche la Mediazione civile e commerciale non possa essere utilizzata per questioni di separazione, divorzio o di famiglia - per cui sussiste uno specifico strumento, che è la Mediazione familiare - la Mediazione civile e commerciale può esser utilizzata per questioni economiche legate a una separazione, o anche per questioni

societarie che abbiano un risvolto familiare. Tale approccio andrebbe a vantaggio delle parti litiganti perché potrebbero avere un'occasione di confronto (magari agevolando, una volta sciolte alcune questioni vertenti sulla componente economico-patrimoniale della separazione, il mutamento della separazione litigiosa in consensuale) evitando un'*escalation* del conflitto che talvolta può degenerare anche in situazioni di rilevanza penalistica. Gli interlocutori del progetto Uni4Justice sul versante penale, giustizia riparativa, ci hanno personalmente riferito di quanto contenzioso penale sia generato da controversie civili (anche familiari) in cui è stata mal gestita la *escalation* del conflitto!

«Possono esserci altre concause che hanno fatto emergere il conflitto, e che se affrontate possono risolvere la controversia?». Con ciò si intende se al di là della *causa petendi* e del *petitum* dalla narrazione degli atti emerga che tra le parti sono sottese situazioni connesse, ma non esplicitate ai fini del *petitum*, che possono esercitare un'influenza rilevante sulla genesi, sull'ambientazione e sullo sviluppo del conflitto sottostante alla vertenza posta all'attenzione del Giudice, e la loro regolazione potrebbe influire anche sulle questioni oggetto della controversia. Ponendosi questa domanda si chiede al giudice di fare quel *mapping* dell'esperienza conflittuale e della storia che difficilmente viene svolto pensando solo al *petitum*, ma che consente appunto di 'ambientare' il conflitto⁸². Legata a quest'ultima è la domanda «esistono situazioni pregresse tra le parti relative al loro rapporto personale o commerciale, ma non esplicitate ai fini del *petitum*, che rendono preferibile una soluzione conservativa dei loro buoni rapporti?». In tali casi la mediabilità è alta dato che può essere molto sentita l'esigenza di conservazione.

Altro ancora è individuare se «vi sono situazioni pregresse tra le parti rispetto alle quali si desume che la controversia sia un ulteriore contenzioso che ne segue altri già radicati?». In tali casi l'indice di mediabilità può non apparire alto, ma l'invio in Mediazione può essere molto utile e se utilizzato nel modo corretto potrebbe avere un effetto a cascata e risolvere molte altre controversie. Riassume le precedenti la domanda «vi sono elementi che lasciano pensare che una Mediazione, grazie al dialogo tra le parti e al suo approccio relazionale, possa aiutare a risolvere la questione controversa e anche quelle ad essa collegate?».

Altra questione da porsi è «una delle parti o entrambe hanno necessità di chiudere presto la vertenza?». Pensiamo ad esempio al pericolo di falli-

⁸² JOHN PAUL LEDERACH, *The Little Book of Conflict Transformation*, Good Books, Inter-course (Pa) 2003.

mento o concordato, età delle parti, o semplicemente esigenze commerciali, ecc. In tali casi gli inevitabili tempi del processo potrebbero rendere il processo stesso ancor più aleatorio, pregiudicando l'utilità della sua stessa conclusione, che rischia di addivenire ad una decisione del tutto irrealizzabile in concreto.

Alcuni giudici (ad es. il dott. Moriconi del Foro di Roma) hanno scelto di inviare le parti in mediazione rilevando nell'ordinanza che in ragione della natura della causa, una «sentenza avrebbe potuto sortire degli effetti peggiorativi rispetto ad un accordo», ad esempio ledendo la reputazione di una delle parti⁸³.

Il Giudice potrebbe ancora rilevare che «emergono elevati costi da sostenere» ad esempio di CTU o costi di procedura esecutiva, che si presume le parti vogliano evitare. Per una società può essere meglio non metterli a bilancio data la situazione economica. Oppure si tratta di persone fisiche che dovrebbero sostenere costi maggiori del risultato che potrebbero ottenere con la sentenza. Una recente ordinanza del Tribunale di Verona (dott. Attilio Burti) demanda le parti in Mediazione con l'avvertimento «dovendo le parti ricondurre le loro pretese ad un canone di ragionevolezza al fine di evitare costosi e complessi accertamenti peritali necessari...»⁸⁴.

Altro elemento fondamentale da considerare ai fini dell'invio in mediazione è il fatto «se sono in gioco elementi che attivano una componente emotiva?». Si pensi ad esempio alla sofferenza dovuta ad una malattia, ad un intervento chirurgico o prestazione medica o altro. In tali ipotesi il giudizio non può costituire uno spazio di ascolto e confronto che invece viene attivato all'interno del dialogo mediativo. Tale domanda consente altresì la ricerca di elementi che evidenziano da una o più parti il desiderio di essere ascoltati e di spiegarsi. Molto si è lavorato sull'importanza delle emozioni in mediazione e sul fatto che queste possano aiutare ad accogliere il disordine⁸⁵. Anche gli studi sull'intelligenza emotiva dove la conoscenza di sé, la persistenza e l'empatia sono elementi che nascono dall'intelligenza umana,

⁸³ Tribunale di Roma, Ordinanza 8.03.2021 Est. Dr. Moriconi.

⁸⁴ Tribunale di Verona Ordinanza 29.09.2023 Est. Dr. Attilio Burti.

⁸⁵ Jacqueline Morineau presenta una proposta paradossale: incontrare ciò che ha ferito, quel male che turba. L'incontro diretto delle persone «separate» dal conflitto offre l'opportunità di trasformare la perdita della relazione e la disperazione in un nuovo sguardo sul futuro, in un cammino di pace e armonia. Imparare ad ascoltarsi e a riconoscersi apre a un incontro di verità con sé stesso e con l'Altro. L'energia distruttiva può allora diventare opportunità di nascita e rinascita. JACQUELINE MORINEAU, *La mediazione umanistica. Un altro sguardo sull'avvenire: dalla violenza alla pace*. Erickson, Trento 2018, DANIEL GOLEMAN, *Intelligenza emotiva*, Rizzoli, Milano 2011.

e sono quelli che probabilmente influenzano maggiormente la vita dell'uomo⁸⁶. Inoltre, la segretezza e riservatezza che implicano tali situazioni, come ad esempio nella responsabilità medica, ci dovrebbero far propendere per invitare le parti ad un incontro in sede mediativa governato proprio dalla riservatezza e da quel dialogo che tocca i veri profili di senso⁸⁷. In tali materie molto spesso si giunge in mediazione a delle soluzioni non puramente e semplicemente risarcitorie nel senso economico del termine: l'offerta di cure mediche o persino le scuse hanno portato a quel riconoscimento che sortisce maggiore effetto conciliativo di una sentenza di condanna al risarcimento di una somma di denaro.

Altre questioni che sarebbe opportuno affrontare riguardano la domanda «nella controversia esistono interessi ulteriori (es. dei figli delle parti in causa) che renderebbero auspicabile una soluzione concordata?». Oppure «nella controversia esistono interessi ulteriori (es. di nuovo dei minori) che invece rendono più opportuno un provvedimento giudiziale, a tutela degli interessi più deboli?». In certi casi attivare il dialogo, sapientemente condotto, tra le parti litiganti può aiutare ad abbassare il livello di conflittualità e risolvere anche questioni molto importanti come la gestione dei figli.

Anche l'esistenza di elementi che evidenziano l'esigenza di 'proteggere un patrimonio' anche da costi legali legati alla controversia costituisce un indice di mediabilità.

Efficace ai fini della mediabilità è anche chiedersi se «esiste un 'soggetto terzo', portatore di interessi propri, non legittimato a stare in giudizio, ma che può essere invitato in mediazione e facilitare il raggiungimento di un accordo?» Pensiamo alla figura del c.d. *terzo referente* che pur non potendo essere parte in causa ha un enorme potere su una o tutte le persone coinvolte.

Costituisce un elemento importante chiedersi se vi sono ragioni per pensare che l'assetto di interessi sia tale da rendere «preferibile una soluzione diversa?» da quella per cui è stato avviato il giudizio. Ad esempio, le parti possono avere più interesse a proseguire in una locazione, a determinate condizioni, piuttosto che a perdere l'una l'immobile locato, l'altra la rendita derivante dal contratto.

⁸⁶ Spesso queste capacità, che vanno a costituire l'intelligenza emozionale, erano sottovalutate, ignorate o non considerate come elemento rilevante nel computo del noto, ma ridimensionato quoziente d'intelligenza (QI).

⁸⁷ In materia medico-sanitaria possono essere fondamentali metodologie ispirate alla giustizia riparativa della cui utilità anche nel civile Cfr. FEDERICO REGGIO, *Il diritto tra 'conversione del conflitto in controversia' e 'abilitazione al dialogo'. La prospettiva processuale del diritto alla prova degli strumenti ADR consensuali*, cit.

6.2. La 'vicenda processuale'

Un primo interrogativo che occorre porsi è se le parti abbiano 'esperito in maniera effettiva' la mediazione obbligatoria. Un primo incontro con verbale negativo per mancata presenza di una o tutte le parti o presenza dei soli avvocati di certo evidenzia che non si è discusso della vicenda. Possono anche emergere dal verbale di mediazione 'elementi per desumere che in realtà non vi sia stata reale occasione di confronto sulla materia controversa' (es. non volontà di proseguire oltre il primo incontro ...)

Chiedersi «quanto tempo è trascorso dall'iscrizione della causa a ruolo e le attività svolte?», è stato, ad esempio, uno dei principali criteri seguiti dal *Progetto Nausicaa* a Firenze⁸⁸.

Altro interrogativo inserito nel nostro questionario riguarda il fatto se «vi sono 'stasi processuali' che possono compromettere l'esito, per cui può ritenersi necessario una risoluzione più rapida?».

Anche chiedersi se «esistono altri contenziosi già pendenti sia sul fronte civile che penale tra le parti per cui sia opportuno abbassare la conflittualità?» (es. denuncia per lesioni a seguito della lite per mancato pagamento canoni di locazione, serie di vertenze legate ad una servitù per destinazione del padre di famiglia, contratto di comodato gratuito da parte dei genitori di un coniuge che ha avviato la separazione giudiziale dove il rilascio dell'immobile diventa occasione per discutere sull'assegno di mantenimento tra coniugi, liti tra condomini sfociate in denunce querele reciproche). La mediazione in tali casi, pur non avendo le vicende probabilmente un buon indice di mediabilità, può aiutare molto ad abbassare il livello di conflittualità attuando un ascolto attivo delle parti e giungere a soluzioni conciliative che non troverebbero uguale spazio e possibilità nel giudizio, evitando in tal modo l'effetto a cascata che si può creare in situazioni in cui il conflitto non è stato correttamente gestito.

Inoltre, chiedersi «sono già stati sostenuti elevati costi (es. CTU)?» può costituire un indice di mediabilità' È vero che una delle parti può

⁸⁸ Di cui riportiamo le significative e molto efficaci statistiche: - fase di comparizione e trattazione (piena incertezza del giudizio molta propensione all'accordo) 48,2% di accordi; - rinvii pendendo trattative (lasciano supporre una trattativa già in essere tra le parti); - fase di ammissione e assunzione dei mezzi probatori (apparentemente meno impattante la valutazione di mediabilità, ma non trascurabile dato che le istanze istruttorie potrebbero evidenziare profili di mediabilità prima non emersi) (52,2% di accordi raggiunti); - udienza di discussione (nel 50% dei casi l'invio in mediazione ha portato all'accordo); - udienza di precisazione delle conclusioni (nel 41,6% l'invio in mediazione ha portato all'accordo); - assunzione dei mezzi di prova (nel 40,7% l'invio in mediazione ha portato all'accordo).

affermare di aver speso tanto, e di volere ora una sentenza, ma alcuni provvedimenti di invio delle parti in mediazione da parte di alcuni Giudici, presi ad esame per la redazione del nostro questionario, hanno inviato le parti in Mediazione sostenendo che i costi sarebbero stati molto elevati e che sarebbe stato probabilmente preferibile un accordo in Mediazione.

6.3. L'oggetto

Concerne le pretese contrapposte delle parti. La sua sommaria individuazione mi consente di cogliere il nucleo della controversia, ma da solo non mi fornisce un'adeguata immagine del conflitto. Non mi dice, ad esempio, se un certo inadempimento costituisce un caso isolato, o l'ultimo evento di una lunga serie di contestazioni tra le parti. Ciò non è di poco conto sia dal punto di vista giuridico, che il suo peso nelle dinamiche relazionali tra le parti. Una domanda importante da porsi nella lettura del fascicolo di causa è se ad esempio dalle eventuali CTU emergano elementi che inducano a pensare che 'la questione giuridica riguardi non tanto l'*an*, bensì il *quantum* di una certa pretesa'. In tali casi abbiamo un elevato indice di mediabilità. Chi più delle parti stesse può decidere i limiti di utilizzo, ad esempio di spazi comuni, di un marchio o decidere un risarcimento del danno per equivalente come, ad esempio, offrendo delle prestazioni mediche in luogo di un pagamento in denaro?

Abbiamo visto che se la questione giuridica riguarda prevalentemente 'l'*an*' di una certa pretesa (es. la sussistenza di un credito, la sussistenza di una responsabilità...) l'indice di mediabilità si abbassa dal momento che l'opposizione formulata è per assoluta contraddittorietà. Mentre se l'opposizione è per contrarietà l'indice di mediabilità si alza.

Pensiamo ad esempio che Tizio e Caio debbano decidere di ritinteggiare la facciata della loro abitazione. Se non concordano sul colore, o sulla ditta da incaricare, il loro contrasto non riguarda l'*an* della questione cioè la necessità dell'intervento, ma le modalità esecutive (il colore, i costi, la ditta individuata, i tempi...). Da un punto di vista logico questo grado di dissenso/opposizione è minore nel caso in cui il contrasto tra le parti verta proprio il 'se' eseguire l'opera e si tratti pertanto di un'opposizione per contraddittorietà. L'analisi ha dunque l'obiettivo di porsi nell'ottica mediativa. Sarà poi il Mediatore che aiuterà le parti ad acquisire quel punto di vista 'superiore', quasi come se si guardasse un evento, una situazione dall'alto in modo da averne una visuale più ampia, fare quel passo indietro per essere meno coinvolti emotivamente e costruire

nuovi e diversi spazi di dialogo. Per inciso si evidenzia che molto spesso però si contesta l'*an* solo per trovare un accordo e qui il Giudice dovrebbe riuscire a leggere tra le righe degli atti.

Conseguentemente se ci si pone in tale ottica, l'opposizione per contrarietà dove la questione principale non riguarda l'*an debeat* bensì, ad esempio, il *quantum*, il *quando*, il *quomodo* offre maggiori spazi di dialogo. In tali casi possiamo riferire un alto indice di mediabilità aprendosi spazio per una soluzione condivisa e scelta direttamente dalle parti.

Anche quando sussistono controcrediti (o anche eccezioni, domande riconvenzionali) che consentono di trovare una soluzione "in compensazione" tra opposte pretese aumenta di molto l'indice di mediabilità della lite.

L'elevato indice di mediabilità sussiste anche quando le parti devono chiarire 'i limiti di utilizzo di un bene' (es. di un marchio o progetto innovativo), oppure quando 'emergono elementi condivisi o possono emergere spazi di "coabitazione" tra le diverse pretese'.

La domanda che segue è già stata inserita nel questionario anche relativamente alla parte della cornice della vicenda pensando al potere di un soggetto terzo (*terzo referente*) ai fini della definizione della controversia che però non vi è titolo per far partecipare al giudizio. Posta nell'ambito dell'oggetto della controversia, la domanda «vi è 'un terzo che anche solo di fatto, ha il potere negoziale che la parte non ha?», assume un significato diverso riferendosi al terzo da un punto di vista contrattuale. In tali casi è preferibile attivare la mediazione potendo contare anche sulla presenza di detto soggetto terzo che altrimenti non potrebbe partecipare in giudizio (ad esempio un'assicurazione nei confronti della quale non vi è azione diretta).

«Nei casi in cui la questione giuridica richiede una complessa attività istruttoria» rileviamo un basso indice di mediabilità, ma se a questa domanda si accompagna ad esempio quella sui «costi per pericolo di fallimento o protezione di un patrimonio» o se vi è incomprensione nella qualificazione delle prestazioni pattuite all'interno di un contratto, ecco che l'indice di mediabilità si alza. Le domande vanno lette anche in una correlazione tra loro.

Infine, chiedersi la «questione giuridica sottesa alla controversia può essere sussunta anche alla luce di un diverso quadro giuridico, e quindi dare luogo a una soluzione novativa, e non solamente aggiudicativa o transattiva?» costituisce un alto indice di mediabilità della controversia le cui ipotetiche soluzioni non trovano spazio nel giudizio.

QUESTIONARIO VALUTAZIONE MEDIABILITA'		
CORNICE	RISPOSTA	
Che tipo di rapporto intercorre tra le parti?	vicinato	SI NO
	parentela	SI NO
	amicizia	SI NO
	sentimentale	SI NO
	commerciale (di durata, rapporto societario, forniture periodiche o costanti, rapporto con istituti di credito o finanziarie concernente ad es. mutui, interessi applicati, conti correnti, finanziamenti, piani di investimento, dove le aspettative sono elevate, locazione, leasing, assicurazione)	SI NO
Qual è la materia del contendere?	gerarchico	SI NO
	diritti disponibili	SI NO
	solo diritti indisponibili	SI NO
	diritti disponibili connessi (ad es. la mediazione risolve anche la separazione)	SI NO
Possono esserci altre concause che hanno fatto emergere il conflitto e che se affrontate possono risolvere la controversia?	SI NO	
Vi sono situazioni pregresse tra le parti relative al loro rapporto personale o commerciale che rendono preferibile una soluzione conservativa dei loro buoni rapporti? (mediabilità alta)	SI NO	
Vi sono situazioni pregresse tra le parti rispetto alle quali si presume che la controversia sia un ulteriore contenzioso che ne segue altri già radicati? (l'invio in mediazione può essere molto utile)	SI NO	
Vi sono elementi che lasciano pensare che una mediazione, grazie al dialogo tra le parti e al suo approccio relazionale, possa aiutare a risolvere la questione controversa e anche quelle ad essa collegate?	SI NO	
Una delle parti o entrambe hanno necessità di chiudere presto? (pericolo di fallimento o concordato, età delle parti...)	SI NO	
Una sentenza potrebbe avere degli effetti peggiorativi rispetto ad un accordo? (es. ledere la reputazione v. Ordinanza Giudice Moriconi)	SI NO	
Emergono elevati costi da sostenere (es. CTU, di procedura esecutiva), che si presume le parti vogliano evitare? (es. per una società perché può essere meglio non metterli a bilancio data la situazione economica)	SI NO	
Sono in gioco elementi che attivano una componente emotiva? (es. sofferenza dovuta ad una malattia, ad un intervento chirurgico o prestazione medica o altro. Il giudizio non può costituire uno spazio di ascolto e confronto)	SI NO	
Esistono interessi ulteriori (es. dei figli delle parti in causa) che renderebbero auspicabile una soluzione concordata?	SI NO	
Esistono interessi ulteriori (es. dei minori) che invece rendono più opportuno un provvedimento giudiziale a tutela degli interessi più deboli?	SI NO	
Emergono elementi che evidenziano l'esigenza di proteggere un patrimonio anche da costi legali legati alla controversia?	SI NO	
Vi sono elementi che evidenziano da una o più parti il desiderio di essere ascoltati e di spiegarsi?	SI NO	
Vi sono elementi che evidenziano l'opportunità di mantenere la segretezza su quanto si discute? (es. responsabilità medica, reputazione, opinione pubblica...)	SI NO	
Esiste un soggetto terzo, portatore di interessi propri, non legittimato a stare in giudizio ma che può essere invitato in mediazione e facilitare il raggiungimento di un accordo?	SI NO	
Vi sono ragioni per pensare che l'assetto di interessi sia tale da rendere preferibile una soluzione diversa da quella per cui è stato avviato il giudizio? (es. le parti possono avere più interesse a proseguire in una locazione, a determinate condizioni, piuttosto che a perdere l'una l'immobile, l'altra la rendita derivante dal contratto)	SI NO	
VICENDA PROCESSUALE	RISPOSTA	
Quanto tempo è trascorso dall'iscrizione della causa a ruolo e le attività svolte?	SI NO	
Le parti hanno esperito in maniera effettiva la mediazione obbligatoria? (es. primo incontro con verbale negativo per mancata presenza di una o tutte le parti, presenza dei soli avvocati)	SI NO	
Dal verbale di mediazione vi sono elementi per desumere che in realtà non vi sia stata reale occasione di confronto sulla materia controversa? (es. non volontà di proseguire con la mediazione)	SI NO	
Vi sono stasi processuali che possono compromettere l'esito, per cui può ritenersi necessario una risoluzione più rapida?	SI NO	
Esistono altri contenziosi già pendenti sia sul fronte civile che penale tra le parti per cui sia opportuno abbassare la conflittualità? (es. denuncia per lesioni a seguito della lite per mancato pagamento canoni di locazione, serie di vertenze legate ad una servitù per destinazione del padre di famiglia, contratto di comodato gratuito da parte dei genitori di un coniuge che ha avviato la separazione giudiziale, rilascio immobile diventa occasione per discutere sull'assegno di mantenimento tra coniugi)	SI NO	
Sono già stati sostenuti elevati costi? (es. CTU). È vero che una parte può dire "Ho speso tanto, ora voglio una sentenza", ma alcuni provvedimenti hanno invitato le parti in mediazione sostenendo che i costi sarebbero stati molto elevati e che sarebbe stato probabilmente preferibile un accordo in mediazione sulla base di quanto era emerso in giudizio circa il loro stato economico.	SI NO	
OGGETTO	RISPOSTA	
Dalle eventuali CTU emergono elementi che inducano a pensare che la questione giuridica riguardi non tanto l'an bensì il quantum di una certa pretesa? (alta mediabilità)	SI NO	
La parte in giudizio non ha potere negoziale che invece, anche solo di fatto, sussiste in capo ad altro soggetto che può partecipare alla mediazione?	SI NO	
Le parti devono chiarire i limiti di utilizzo di un bene (es. di un marchio o progetto innovativo)? Emergono elementi condivisi? Possono emergere spazi di "coabitazione" tra le diverse pretese?	SI NO	
La questione giuridica riguarda prevalentemente l'an di una certa pretesa? (es. la sussistenza di un credito, la sussistenza di una responsabilità). Opposizione per contraddittorietà ha un basso indice di mediabilità, ma molto spesso però si contesta l'an per trovare un accordo. Il Giudice dovrebbe leggere tra le righe degli atti.	SI NO	
La questione giuridica richiede una complessa attività istruttoria relativamente al punto di cui sopra? (basso indice di mediabilità). Ma se a questa domanda si accompagna ad esempio quella sui costi per pericolo di fallimento o protezione di un patrimonio ecco che l'indice di mediabilità si alza. Le domande vanno lette anche in una correlazione tra loro.	SI NO	
Sussistono controcrediti (o anche eccezioni, domande riconvenzionali) che consentono di trovare una soluzione "in compensazione" tra opposte pretese? (aumenta l'indice di mediabilità)	SI NO	
La questione principale non riguarda l'an debitoria bensì, ad esempio, il quantum, il quando, il quomodo? (alto indice di mediabilità – opposizione per contrarietà)	SI NO	
La questione giuridica sottesa alla controversia può essere sussunta anche alla luce di un diverso quadro giuridico, e quindi dare luogo a una soluzione novativa, e non solamente aggiudicativa o transattiva? (alto indice di mediabilità)	SI NO	

Questionario valutazione mediabilità

Versione cartacea del questionario valutazione mediabilità

7. Conclusioni

Pur nella convinzione dell'utilità pratica, il questionario realizzato nel contesto del progetto Uni4Justice, anche grazie alla sua estrinsecazione in uno strumento informatico, potrà divenire un utile strumento in vista non solo dello smaltimento del contenzioso, ma anche di un fruttuoso sistema di interscambio tra tutela giudiziale e stragiudiziale, già preconizzato da Frank Sander nell'immagine della "multi-door-courtthouse"⁸⁹.

Per il giurista contemporaneo che è abituato ad una gestione della controversia prevalentemente cartolare, documentale e formalizzata, la lettura da noi proposta implica la capacità di comprendere l'importanza di spazi di dialogo e confronto, di carattere più flessibile e informale, e la loro peculiarità nel consentire un modo di affrontare la controversia capace, comunque di produrre soluzioni giuridicamente stabili e valide, ancorché non standardizzate. Occorre la consapevolezza che in mediazione si accede al tema conflittuale in via narrativa, e, sempre mediante un confronto argomentato, ci si pone alla ricerca di una soluzione che appaia (giuridicamente, economicamente, fattualmente) sostenibile e convincente per coloro che sono chiamati a prestare il loro consenso a tal fine e poi devono realizzare e convivere con quanto concordato⁹⁰.

In mediazione è richiesta anche la conoscenza e l'esplorazione di multiple interconnessioni con saperi e discipline che in passato sono state sempre ritenute estranee all'ambito specifico di conoscenza del giurista, e questo è certamente una sfida. Fra queste, ad esempio, vanno considerate alcune risultanze empiriche emergenti da neuroscienze e psicologia cognitiva⁹¹, alcune applicazioni matematiche come la teoria dei giochi, le scienze psicologico-sociali ed economico-comportamentali. Il mediatore, pur non potendo considerarsi 'esperto' di tali materie, ha nella propria cassetta degli attrezzi alcuni strumenti direttamente influenzati da elaborazioni provenienti da quelle discipline, e quindi può attingere, almeno in parte, ad esse, soprattutto laddove opportuni percorsi di formazione lo guidino ad acquisire consapevolezza metodologica al riguardo. Questo gli consente di aprirsi ad una visione di sapere più allargata, che sia in grado

⁸⁹ L'idea della *Multi-Door Courthouse*, espressa dal prof. FRANK SANDER nel suo intervento *Varieties of Dispute Processing* alla Pound Conference di Chicago nel 1976, rappresenta il seme dal quale è germogliato il concetto – che poi ha dato vita alle ADR – di possibili alternative all'unico percorso contenzioso per risolvere i conflitti.

⁹⁰ FEDERICO REGGIO, *Concordare la norma*, Cleup, Padova 2017, cit.

⁹¹ STEFANO FUSELLI, *Diritto, Neuroscienze, filosofia. Un itinerario*, Franco Angeli, Milano 2014.

di giungere a categorie più ampie e solide rispetto a ciò che solitamente si fonda sulla generalizzazione di casi trattati e di loro regole risolutive di tipo meramente pratico e operativo. In altri termini, se già con riferimento al negoziato si è parlato di un'autonoma scienza⁹², appare evidente che lo sviluppo di un sapere metodologico specialistico e dedicato all'orizzonte culturale anche della Mediazione è dotato di un'autonoma rilevanza metodologica, del tutto specifica e per la quale è necessaria un'ideonea specializzazione. Essa, peraltro, ha evidenti ricadute positive anche sulle professioni legali, rispetto alle quali è auspicabile lo sviluppo di figure specializzate nella gestione degli strumenti consensuali.

L'ambientazione e l'organizzazione di tali conoscenze va letta nel contesto di un confronto dialogico, e pertanto l'*argomentazione* utilizzata dal Mediatore costituisce il raccordo ideale fra conoscenze, competenze e *skills* e la loro traduzione in atti comunicativi, dotati anche di valore strategico⁹³. A tali aspetti di tipo 'dottrinale' non devono mancare al giurista contemporaneo competenze di tipo relazionale e umano perché fondamentali per poter lavorare con le parti ed entrare in empatia con esse.⁹⁴ Non si tratta in conclusione di espellere il diritto dalla mediazione, quanto, piuttosto, allargare i confini della metodologia giuridica, riportando il ragionamento giuridico nell'ambito della razionalità pratica⁹⁵.

⁹² MASSIMO ANTONAZZI, RAFFAELLA IARRAPINO, *Scienza del Negoziato e Intelligenza Artificiale*, «Journal of Ethics and Legal Technologies», November 2020, 2.

⁹³ FEDERICO REGGIO, ANNA FERRARI AGGRADI, *Una perdurante ambiguità. Primo incontro di mediazione, presenza delle parti e condizione di procedibilità. Alcune riflessioni a margine della Sentenza della Cassazione n. 8473 del 27.03.2019*, «Adr Italia», 2019, 6, 1, pp. 86-99. FEDERICO REGGIO, ANNA FERRARI AGGRADI, *Media-logica socratica. L'approccio dialogico-argomentativo alla mediazione alla prova di un case study*, in CLAUDIO SARRA, FEDERICO REGGIO, *Diritto, metodologia giuridica e composizione del conflitto*, Primiceri Editore, Padova 2020, pp. 101-139. JOHN WILLIAM COOLEY, *Classical Approach to Mediation - Part I: Classical Rhetoric and the Art of the Persuasion in Mediation*, «University of Dayton Law Review», 1993, pp. 83-131. JOHN WILLIAM COOLEY, *Classical Approach to Mediation - Part II: The Socratic Method and Conflict Reframing in Mediation*, «University of Dayton Law Review», 1994, pp. 589-632. JOHN WILLIAM COOLEY, *The Mediator's Handbook. Advanced Practice Guide for Civil Litigation*, National Institute for Trial Advocacy Press, Boulder 2006.

⁹⁴ JACQUELINE MORINEAU, *Lo spirito della mediazione*, Franco Angeli, Milano 2003.

⁹⁵ GRAZIA MANNOZZI, *Sapienza del diritto e saggezza della giustizia. L'attenzione alle emozioni nella normativa sovranazionale in materia di restorative justice*, «Criminalia. Annuario di scienze penalistiche» 23.04.2020 scrive, anche con riferimento alla Giustizia Riparativa, sul recupero della "phronesis" dove né il termine "saggezza", né il termine "prudenza" - con cui Cicerone traduce dal greco "phronesis" (φρόνησις), rendono lo spessore semantico di un vocabolo tanto antico, quanto intraducibile. La phronesis è volta non già al raggiungimento della perfezione spirituale, ma all'agire pratico e concreto, rap-

L'approccio dialogico-argomentativo a cui anche chi scrive si richiama, è sorretto da studi teorici⁹⁶ e da sperimentazioni pratiche, e non si limita a considerare la competenza del Mediatore sul piano della comunicazione corretta, bensì evidenzia l'importanza del dialogo ragionato quale strumento orientato ad un vaglio contenutistico, che può portare le parti alla valutazione della sostenibilità anche razionale, oltre che giuridica, delle eventuali soluzioni su cui le parti sono chiamate a concordare. Anzi, proprio questa componente dialogico-argomentativa riporta la Mediazione nell'alveo di quella prospettiva processuale del diritto da cui abbiamo preso le mosse in questo scritto, e che rivela come la dialogicità argomentata sia al cuore del diritto stesso, nella sua funzione «specificata, complessa e necessaria»⁹⁷.

Tutto ciò ricomprende, oltre a capacità di gestione del conflitto e di facilitazione del dialogo, anche competenze di lettura e analisi della questione controversa, a riprova che il sapere bene argomentare nell'ambito del diritto è una qualità fondamentale richiesta al giurista, sia esso avvocato, mediatore o giudice con la consapevolezza che vi è una distinzione fondamentale fra un accordo basato sulla mera accettazione e un accordo risultante da un (vagliato) convincimento reciproco anche in termini di successivo adempimento⁹⁸.

A chi si trova ad esaminare il conflitto dall'esterno, nel momento in cui dialoga con le parti che lo stanno vivendo, appare molto evidente che gli schemi mentali utilizzati dalle persone, sono spesso guidati da logiche avversariali, le stesse logiche del giudizio, che hanno come risultato quel-

presentando una capacità quieta di scelta rispetto a valori umani e sociali storicamente dati. STEFANO FUSELLI, *Diritto, neuroscienze, filosofia. Un itinerario*, Franco Angeli, 2014; FEDERICO REGGIO, *Il Paradigma scartato. Saggio sulla filosofia del diritto di Giambattista Vico*, Primiceri Editore, 2021.

⁹⁶ FEDERICO REGGIO, ANNA FERRARI AGGRADI, *Una perdurante ambiguità. Primo incontro di mediazione, presenza delle parti e condizione di procedibilità. Alcune riflessioni a margine della Sentenza della Cassazione n. 8473 del 27.03.2019*, «Adr Italia», 2019, 6, 1, pp. 86-99; FEDERICO REGGIO, ANNA FERRARI AGGRADI, *Media-logica socratica. L'approccio dialogico-argomentativo alla mediazione alla prova di un case study*, in CLAUDIO SARRA, FEDERICO REGGIO, *Diritto, metodologia giuridica e composizione del conflitto*, Primiceri Editore, Padova 2020.

⁹⁷ FRANCESCO CAVALLA, *La prospettiva processuale del diritto*, cit.

⁹⁸ Capitolo di FEDERICO REGGIO, ANNA FERRARI AGGRADI, *Media-logica socratica. L'approccio dialogico-argomentativo alla mediazione alla prova di un case study*, in CLAUDIO SARRA, FEDERICO REGGIO, *Diritto, metodologia giuridica e composizione del conflitto*, Primiceri Editore, Padova 2020.

lo di polarizzare il conflitto stesso e di esasperarne i contorni. Tale modo di ragionare porta molto lontano dal trovare una soluzione concordata.

La mediazione ha certamente il vantaggio di aiutare le parti ad una lettura capace di superare le contrapposizioni apparenti, (il conflitto è solo nella mente delle persone dice la Scuola di Harvard) e di promuovere composizioni dei contrasti e di favorire in tal modo la diminuzione della conflittualità nella società in genere. Tale ultimo vantaggio va a beneficio non solo dei litiganti, ma anche appunto della società che possa “imparare” ad impostare un dialogo, dove comprensione e ascolto non vengano visti come un sinonimo di debolezza, ma anzi la strada per giungere ad accordi *win win* soddisfacenti per entrambe le parti. Il cittadino deve poter trovare nello Stato i migliori mezzi e/o strumenti per risolvere le proprie controversie e in tale contesto il legislatore cerca di agire offrendo un sistema di Giustizia efficace in cui le norme vengono riconsiderate nel loro intenso legame con la controversia.

Il raccordo tra mediazione e ‘mondo del tribunale’, da noi cercato e realizzato nel contesto del progetto Uni4Justice, costituisce, in questo senso, un’importante occasione per costruire ponti tra la gestione contenziosa della controversia e l’ambito degli strumenti consensuali, mostrando come essi comunemente concorrano nella funzione del diritto quale via di civiltà, alternativa al farsi ragione da sé rispetto ai conflitti che inesorabilmente sorgono nell’esperienza.

Digital Topics: questionario digitale semplificato per la lettura del fascicolo e la sua mediabilità

Andrea Rinaldo

Sommario: 1. Introduzione; 2. Il questionario digitale; 2.1. Criteri utilizzati per l'elaborazione del questionario; 2.2. Struttura del questionario digitale; 2.2.1. La scheda "Frontespizio"; 2.2.2. La scheda "Cornice"; 2.2.3. La scheda "Vicenda Processuale"; 2.2.4. La scheda "Oggetto"; 2.2.5. L'impaginazione per la stampa; 2.3. Gli algoritmi utilizzati per il calcolo dell'indice di mediabilità; 2.4. Strumento di ausilio del Giudice, non sostitutivo; 3. Il modello di ordinanza di rinvio in mediazione; 3.1. Intestazione; 3.2. Premesse; 3.3. Motivazione; 3.4. Dispositivo; 4. La presentazione ai Giudici ed agli UPP; 5. Conclusioni.

1. Introduzione

Nel capitolo precedente la dott.ssa Anna Ferrari Aggradi ha posto l'accento sulla Riforma Cartabia e sulla affermazione e rafforzamento del ruolo cruciale della mediazione civile e commerciale nel sistema giuridico italiano, come strumento efficace per ridurre il sovraccarico dei tribunali, accelerando i tempi di risoluzione delle dispute, ma anche come strumento fondamentale nella pacificazione sociale.

Innegabile che tale approccio alla risoluzione alternativa dei conflitti non solo aiuti la risoluzione delle dispute in maniera più armoniosa, ma contribuisca anche a prevenire l'*escalation* della conflittualità interindividuale. La mediazione, infatti, incoraggia le parti a collaborare per trovare una soluzione condivisa, promuovendo così la comprensione reciproca e il rispetto.

Su questa scia si pone la Riforma Cartabia, che proprio al fine di valorizzare tale strumento deflativo ha introdotto modifiche significative in questo contesto, in linea con gli obiettivi delineati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Come detto, una delle modifiche più rilevanti è l'ampliamento dei poteri conferiti al giudice.

Con la Riforma, il giudice ha ora la facoltà di ordinare un tentativo di mediazione in qualsiasi momento del processo, fino alla fase della precisazione delle conclusioni. Questo significa che, attraverso un'ordinanza motivata, il giudice può indirizzare le parti verso un tentativo di mediazione, cercando così di trovare una soluzione al di fuori del contesto giudiziario tradizionale.

Questa estensione dei poteri del giudice non solo enfatizza l'importanza della mediazione come strumento di risoluzione delle controversie, ma rappresenta anche un passo significativo verso un sistema giuridico più efficiente e orientato alla risoluzione dei conflitti in modo costruttivo e collaborativo. La Riforma Cartabia, quindi, non solo riconosce il valore della mediazione, ma la integra più profondamente nel tessuto del sistema giuridico italiano, promuovendo un approccio alla giustizia più dinamico e adattabile alle esigenze della società moderna.

Se però da un lato l'intento della Riforma è di rafforzare e favorire l'uso gli strumenti cosiddetti "alternativi" al ricorso all'Autorità giudiziaria, dall'altro vi è la necessità di semplificare l'accesso agli stessi, al fine di non gravare eccessivamente il Giudice e gli Uffici Per il Processo nell'attività di:

1. lettura del fascicolo processuale e analisi degli indici di mediabilità, e
2. nella predisposizione dell'ordinanza motivata con cui il Giudice demanda le Parti in mediazione.

Ecco che allora attraverso il presente lavoro, collocato all'interno del progetto Uni4Justice, ci si è prefissato l'obiettivo di rendere ancora più accessibile ed efficacemente esperibile la mediazione demandata.

Per raggiungere questo scopo, si è deciso attraverso questo lavoro di ricerca di rielaborare mediante strumenti digitali ed informatici l'approfondito lavoro di ricerca scientifica condotto dalla dott.ssa Ferrari Aggradi - descritto nel paragrafo precedente e che ha fornito un quadro teorico e metodologico solido per l'analisi dei fascicoli, radicata in una comprensione approfondita del contesto legale e delle dinamiche della mediazione – così da proporre un *tool* semplificato e standardizzato per l'analisi dei fascicoli processuali.

L'idea alla base di questo sforzo è quella di sfruttare le tecnologie digitali per facilitare l'analisi del fascicolo processuale, rendendo accessibile e meno onerosa l'attività di verifica delle richieste di cui all'Art. 5, c. 2, D.Lgs. 28/2010 (valutazione della natura della causa; stato dell'istruzione; comportamento delle parti; etc.) da parte del Giudice.

L'uso di strumenti digitali standardizzati permette infatti di analizzare in modo più efficiente i fascicoli processuali, identificando rapidamente i punti chiave, l'indice di mediabilità e le questioni rilevanti che possono essere affrontate nella mediazione ed alla base del provvedimento di rinvio (e della sua motivazione); anche questo oggetto di attenta attività di semplificazione nel presente elaborato.

Gli strumenti digitali elaborati ed oggetto del presente studio mirano dunque ad offrire una valutazione rapida dei casi, mantenendo però il richiesto grado di accuratezza nell'indagine, con l'obiettivo non solo di semplificare il lavoro degli operatori legali, ma rendere altresì il processo di mediazione più trasparente e accessibile per i soggetti coinvolti.

Se è vero, infatti, che centro e punto focale della mediazione è il dialogo tra le parti e la ricerca di una soluzione di tipo *win – win*, altrettanto vera è la necessità di fornire al Giudice ed all'Ufficio Per il Processo strumenti che semplifichino la lettura dei fascicoli, di valutazione della sua mediabilità e della stesura del provvedimento di invio che, come visto nel precedente contributo, richiede una puntuale motivazione.

L'attività di ricerca si è quindi determinata in:

- una versione digitale del questionario elaborato dalla dott.ssa Anna Ferrari Aggradi, semplificato ed automatizzato per aiutare il Giudice e gli UPP nell'attività di analisi del caso di specie e dello stato della causa, tenendo conto dei vari fattori richiesti dalla legge (la natura della causa; lo stato dell'istruzione; il comportamento delle parti e di ogni altra circostanza che possa ritenere utile) ma anche fattori ulteriori (es.: relazionali; emotivi e biografici della vicenda che emergono nel contesto della mediazione);
- un modello di ordinanza di rinvio in mediazione di facile compilazione per semplificare l'attività del Giudice nella motivazione del provvedimento, sulla base di quanto emerso dall'applicazione del questionario, automatizzando l'indicazione dei motivi per cui il giudice ritenga opportuno inviare le parti dinanzi al mediatore con riferimento alla fattispecie concreta.

così da fornire a Giudici e funzionari dell'Ufficio del Processo strumenti che li coadiuvino in una scelta ponderata nella fase di analisi della

mediabilità della controversia, consapevoli però che tali strumenti non potranno in alcun caso sostituire l'operato e le valutazioni dell'organo giudicante.

2. Il questionario digitale

Prima fase dell'attività di ricerca è stata quella di digitalizzazione e automazione del questionario elaborato dalla dott.ssa Anna Ferrari Aggradi.

Abbiamo precedentemente osservato come la dott.ssa Ferrari Aggradi abbia effettuato un'analisi comparativa di due modelli: il primo sviluppato dalla "Scuola di Harvard" (a partire da Fisher, Ury, Patton, *Getting to Yes. Negotiating Agreement without giving in*, Penguin Books, New York 1981) e il secondo, più complesso, basato su un approccio filosofico-giuridico proposto dal prof. Federico Reggio (in particolare in *Concordare la norma. Gli strumenti consensuali di soluzione della controversia in ambito civile: una prospettiva filosofico-metodologica*, Cleup, Padova 2017). Questo confronto è stato intrapreso allo scopo di sviluppare un questionario, derivante da riflessioni teoriche e metodologiche, che consiste in una serie di "domande da porsi" durante l'esame di un fascicolo. L'intento è quello di identificare, nel contesto di un procedimento giudiziario, quegli elementi che guidano il lettore, in particolare il Giudice, a formarsi un'opinione sulla mediabilità del caso e, di conseguenza, sulla sua potenziale risoluzione attraverso un accordo che possa avere un impatto positivo sull'esperienza e sul futuro delle relazioni tra le parti coinvolte.

Il questionario in questione costituisce l'elemento centrale e più significativo della nostra ricerca, volta a ottimizzare l'impiego della mediazione demandata dal Giudice. Questo strumento è il risultato di un'approfondita indagine e analisi sulle migliori pratiche e strategie per rendere la mediazione un processo più efficace e integrato nel sistema giudiziario, scelta in virtù delle sue peculiarità e valorizzata sulla base di queste ultime.

La ricerca si è concentrata dunque, ed in prima battuta, sulla creazione di un questionario funzionale, applicativo delle dinamiche e delle interazioni tra la mediazione e il processo giudiziario esplorate dalla dott.ssa Ferrari Aggradi; successivamente è stato predisposto un modello di provvedimento di rinvio in mediazione. L'obiettivo è stato quello di sviluppare un approccio che non solo faciliti il lavoro del giudice e degli altri operatori giuridici, ma che contribuisca anche a migliorare

l'efficienza del sistema giudiziario nel suo complesso, attraverso strumenti semplici e di rapido utilizzo.

Attraverso l'analisi di casi, schemi tipo, analisi dei *workflow* e la raccolta di *feedback* da parte di professionisti del settore, si è cercato di comprendere come la mediazione, guidata e supportata da questo questionario in formato digitale, possa essere più efficacemente integrata nelle procedure giudiziarie. Lo scopo è stato quello di identificare le migliori pratiche per garantire che la mediazione non solo sia utilizzata in modo più strategico e mirato, migliorando così la risoluzione dei conflitti e riducendo il carico di lavoro dei tribunali, ma ancor prima sia uno strumento di facile e fattivo inserimento all'interno dell'*iter* processuale.

Il questionario nella sua nuova elaborazione digitale vuole rappresentare non solo uno strumento pratico per la gestione dei casi, ma anche un passo avanti significativo nella ricerca di metodi più efficaci e efficienti per la risoluzione delle controversie, con un impatto positivo sia per i professionisti del diritto che per le parti coinvolte nel processo giudiziario.

La dott.ssa Ferrari Aggradi ha infatti definito un metodo basato su schemi fondamentali utili ad inquadrare la lettura dei fascicoli alla luce dei due modelli di analisi oggetto di studio, proponendo un questionario di affinamento atto a fornire una valutazione prognostica dei fascicoli che verosimilmente hanno *chance* di essere ben affrontati in sede di mediazione, in un'ottica sia risolutiva, che deflativa.

Il ragionamento giuridico-filosofico alla base dell'elaborazione del questionario è stato dunque convertito in uno strumento pragmatico e di facile utilizzo per il professionista del diritto, progettato per assistere il Giudice nella disamina dettagliata delle questioni legali presenti nel fascicolo di causa ed aiutarlo a identificare quegli aspetti che suggeriscono la fattibilità di un percorso di mediazione, fornendo una prospettiva orientata alla risoluzione dei conflitti e alla facilitazione del dialogo tra le parti coinvolte.

Se da un lato lo strumento è stato accolto con interesse per la rapidità di applicazione e valorizzazione degli indici di mediabilità, sotto altro profilo, il rischio è (e rimane) di un certo scetticismo da parte di alcuni operatori nei confronti di detti strumenti che esulano, nel loro svolgimento, dall'ambito di conoscenza e competenza solitamente richiesto alle loro figure professionali.

2.1. Criteri utilizzati per l'elaborazione del questionario

A partire dalla ricerca condotta dalla dott.ssa Ferrari Aggradi, si è dunque elaborato un questionario digitale da compilare in modo semplificato.

Detto questionario digitale è stato realizzato cercando di soddisfare determinati requisiti utili ai fini della predisposizione di un documento con elementi standard, da compilare di volta in volta al fine di personalizzarlo per adattarsi al caso concreto.

Ciò è stato fatto tenendo conto di diversi elementi chiave da considerare per garantire che il documento sia chiaro, efficace e adatto allo scopo per cui è stato creato, ovvero:

- **Utilizzatore:** per prima cosa è stato individuato l'utilizzatore del questionario digitale, così da definire il *target* e le capacità tecniche dei soggetti che avranno accesso allo strumento e procederanno alla sua compilazione. L'individuazione dell'utilizzatore è di fondamentale importanza, dal momento che definisce l'*expertise* proprio di chi dovrà utilizzare il questionario e la sua capacità tecnica nell'approcciarsi allo stesso. Uno strumento troppo complesso in mano ad un utilizzatore non sufficientemente preparato ne impedirebbe l'utilizzo e/o la lettura ed interpretazione dei risultati (*rectius*, dell'indice di mediabilità). L'utilizzatore è stato individuato nel Giudice e negli UPP. Soggetti che hanno alla loro base una formazione giuridica, in grado in comprendere il gergo tecnico-giuridico e consapevoli che l'indice di mediabilità richiede comunque un approccio discrezionale mediato dalla loro esperienza tecnica.
- **Scopo e Obiettivo:** sono stati individuati in modo chiaro lo scopo e l'obiettivo dello strumento, ovvero la necessità di fornire un *tool* digitale agli operatori per la disamina del fascicolo e la valutazione degli indici di mediabilità, tenuto conto che le necessità deflative e di alleggerimento del contenzioso richiedono che tale strumento sia applicabile senza aggravii ad un numero considerevole di fascicoli processuali. Questo ha permesso di mantenere il *focus* sul contenuto rilevante e a garantire che il documento soddisfi le esigenze degli utilizzatori.
- **Identificazione di attività ripetitive e Standardizzazione:** sono state identificate le attività che sono ripetitive e che possono essere standardizzate. Trattandosi di un documento che dovrà essere utilizzato ripetutamente, per l'analisi di importanti volumi di fascicoli, è importante standardizzare il formato, lo stile ed il linguaggio, così da

mantenere la coerenza e facilitare l'identificazione del documento. Ciò è stato fatto anche attraverso la previsione di una struttura fissa del foglio, di menù a tendina, del blocco delle celle per impedire la modifica del questionario, nonché attraverso la standardizzazione dell'output di stampa per uniformare ciascun elaborato. La necessità di adattare ciascun caso ha però richiesto l'inserimento di elementi correttivi, per permettere al questionario di essere personalizzato rispetto a ciascun caso specifico.

- **Struttura e Formato:** è stata studiata la struttura ed il formato maggiormente appropriati al tipo di strumento. Ciò ha incluso la decisione su come organizzare le sezioni, l'uso di intestazioni, immagini, *keyword*. Una struttura logica e coerente facilita la lettura e la comprensione del documento, così come l'utilizzo di immagini e *keyword*, o l'utilizzo dell'enfasi del testo, permettono un miglior orientamento ed una facile collocazione da parte di chi si avvicina all'utilizzo e/o alla lettura del questionario. Nel caso in esame si è utilizzato un foglio di calcolo Excel, strumento sufficientemente flessibile per permettere tanto l'impaginazione, l'uso di immagini, quanto l'implementazione del calcolo automatico degli indici di mediabilità secondo i valori oggetto di studio.
- **Linguaggio e Stile:** è stato usato un linguaggio chiaro ed uno stile appropriato al pubblico di destinazione, utilizzando gergo tecnico quando necessario e mantenendo un tono coerente in tutto il documento. Individuate le *keyword*, queste sono state poste in risalto (i.e.: enfattizzate con grassetto e colori) all'interno del questionario con lo scopo, unitamente alla scelta delle immagini, di aumentare la confidenza dell'utilizzatore e permettere una individuazione rapida dell'oggetto di ciascuna domanda. L'auspicio è che l'utilizzo continuo del documento ed una maggior confidenza con lo stesso porti ad un collegamento automatizzato con ciascuna domanda attraverso l'utilizzo della memoria visiva.
- **Chiarezza e Concisione:** il questionario digitale è stato realizzato utilizzando schemi chiari e concisi, evitando informazioni superflue che potrebbero confondere o sovraccaricare l'utilizzatore. Ciò è stato fatto utilizzando un testo semplice, valorizzando l'utilizzo di *keyword* e di elementi grafici, così da permettere una agevole comprensione dell'oggetto di ciascuna domanda.
- **Accessibilità:** è stata altresì valutata l'accessibilità del documento, utilizzando *font* leggibili, dimensioni appropriate del testo, imma-

gini semplici e contrasto cromatico per garantire che il documento sia chiaro ed accessibile ad un'ampia gamma di utenti, inclusi quelli con disabilità visive.

Elementi, tutti, tra loro miscelati al fine di fornire uno strumento che potesse risultare efficace e snello nel suo utilizzo, senza banalizzarne la portata.

Un documento standard ben progettato è infatti idoneo a trasmettere informazioni in modo efficace e può anche riflettere positivamente sulla professionalità e l'organizzazione dell'ente o dell'individuo che lo produce.

Rimane infine l'analisi dei *feedback* degli utilizzatori che, per necessità di studio, verrà demandato ad una fase successiva, quando il questionario in formato digitale verrà posto in utilizzo da parte dei Giudici e degli UPP, anche in un'ottica evolutiva e migliorativa.

2.2. Struttura del questionario digitale

L'impaginazione del questionario è stata operata tenendo conto:

- della suddivisione delle domande già effettuata dalla dott.ssa Ferrari Aggradi nella predisposizione del questionario, attraverso una mappatura volta a seguire il susseguirsi dell'analisi del conflitto (cornice; contesto; oggetto);
- di uno schema visivo che permettesse all'operatore di collocarsi ed orientarsi nel testo, anche attraverso enfasi, immagini e suddivisione in sezioni;
- le necessità proprie del fascicolo processuale, che richiedono l'indicazione dei riferimenti del fascicolo e del procedimento stessi.

Sulla base di quanto sopra, sono dunque state create le schede per ciascuna parte compilativa del questionario, accessibili facilmente:

Screenshot elenco schede questionario



L'immagine riporta l'elenco delle schede presenti nel questionario

2.2.1. La scheda “Frontespizio”

Si tratta dello spazio in cui devono essere riportati tutti i dati del fascicolo:

Screenshot Frontespizio

The screenshot shows a digital questionnaire form for the Tribunal di Padova. The form is displayed within a spreadsheet-like grid with columns A through F and rows 1 through 22. The content of the form is as follows:

Column	Content				
Tribunale di Padova					
Sezione ____					
Questionario valutazione mediabilità					
N. di Ruolo /2023					
Giudice Dott. ____					
Oggetto Oggetto della causa					
Attore/Ricorrente Tizio (C.F. XXX) Avv. XXXX					
Convenuto/Resistente Caio (C.F. XXX) Avv. XXXX					

L'immagine riporta il frontespizio del questionario digitale.

Il frontespizio riporta, in calce, l'indice di mediabilità:

Screenshot indice di mediabilità

Indice di mediabilità del fascicolo	0%
--	----

L'immagine riporta l'indice di mediabilità presente nel frontespizio.

La decisione di posizionare l'indice di mediabilità direttamente nel frontespizio del documento è stata presa per soddisfare la necessità di

rendere questo valore immediatamente visibile fin dalla prima pagina ed enfatizzarne la portata. Questo approccio è particolarmente vantaggioso per coloro che accedono al documento per la prima volta, poiché fornisce un'immediata comprensione dell'attitudine del caso alla mediazione.

Incorporare l'indice di mediabilità in modo prominente sul frontespizio serve a diversi scopi importanti. Primo, esso agisce come un indicatore rapido e intuitivo dell'indice di mediabilità del caso, permettendo ai lettori di valutare rapidamente la fattibilità della mediazione come via di risoluzione. Questo è particolarmente utile in contesti in cui i professionisti devono gestire un grande volume di documenti e hanno bisogno di identificare rapidamente le informazioni chiave.

Secondo, questa collocazione enfatizza l'importanza della mediazione nel processo di risoluzione delle dispute. Mettendo in evidenza l'indice di mediabilità, si sottolinea la priorità data alla risoluzione dei conflitti attraverso metodi alternativi al giudizio tradizionale, promuovendo un approccio più collaborativo e meno contenzioso.

Terzo, nella sua sinteticità facilita il lavoro di Giudici ed UPP, fornendo loro un riferimento immediato che può guidare la decisione di inviare il fascicolo in mediazione. Invece di dover cercare attraverso pagine di documentazione per valutare la possibilità di mediazione, l'indice sul frontespizio permette una valutazione rapida e informata, seppur sintetica.

L'indice di mediabilità assume altresì una diversa colorazione (in modo automatico) in relazione al valore determinato attraverso le risposte al questionario, ovvero:

- Verde: indice di mediabilità superiore al 55%
- Giallo: indice di mediabilità compreso tra 30% e 55%
- Rosso: indice di mediabilità inferiore a 30%

Tale colorazione permette una lettura semplificata dell'indice stesso.

2.2.2. La scheda “Cornice”

La scheda “Cornice” è stata predisposta sempre seguendo il questionario già definito dalla dott.ssa Ferrari Aggradi.

Ciascuna domanda del questionario relativa alla “Cornice” è stata suddivisa in sezioni, contraddistinte dal colore azzurro chiaro, che si ripete per ciascun divisorio del questionario.

Per migliorare l'usabilità e l'efficacia del questionario, è stata adottata una strategia mirata di selezione e utilizzo di parole chiave specifiche. Queste *keyword* sono state accuratamente scelte e messe in risalto nel testo per attirare l'attenzione dell'utente, facilitando così la navigazione e l'orientamento all'interno del questionario, in linea con le moderne pratiche di *design* dell'informazione, che puntano a rendere i contenuti più fruibili e meno onerosi da elaborare.

Questa enfasi sulle parole chiave serve a diversi scopi importanti, ovvero:

- aiuta l'utilizzatore a identificare rapidamente le sezioni e gli argomenti del questionario. In un contesto dove il tempo è spesso limitato e l'attenzione può essere facilmente distratta, l'uso di parole chiave ben visibili assicura che le informazioni cruciali siano immediatamente riconoscibili.
- queste *keyword* fungono da punti di riferimento all'interno del questionario, guidando l'utente attraverso le varie sezioni in modo logico e intuitivo. Questo non solo migliora l'esperienza dell'utilizzatore, ma aumenta anche la probabilità che il questionario venga completato in modo accurato e completo.



Inoltre, l'uso di parole chiave specifiche e pertinenti garantisce che il questionario sia più accessibile e comprensibile, eventualmente laddove il questionario fosse messo a disposizione delle Parti, dove è possibile avere diversi livelli di comprensione (anche sotto il profilo tecnico) o familiarità con l'argomento trattato.

Questo approccio non solo migliora l'efficienza nella raccolta dei dati, ma contribuisce anche a una migliore qualità delle risposte, poiché gli utilizzatori sono in grado di comprendere e rispondere alle domande in modo più efficace.

Allo stesso modo appare idoneo a migliorare l'eventuale comprensione da parte di terzi (i.e. le Parti, qualora venga loro consegnato il questionario compilato), così da renderli consapevoli delle ragioni che determinano la mediabilità del fascicolo e della motivazione alla base del provvedimento di rinvio del Giudice.

Nel caso la domanda utilizzi negazioni (es.: "non") o altri elementi linguistici che escludono altre risposte (es.: "solo"), tali elementi sono stati enfatizzati, così da catturare l'attenzione ed evitare l'inserimento di risposte errate o contraddittorie.

Screenshot scheda Cornice

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1											
2		N. di Ruolo		/2023							
3		Giudice		Dott. ____							
4											
5											
6		Oggetto del contendere									
7											
8			Quale è la materia del contendere?								
9											
10			a.	Diritti disponibili							<input type="text"/>
11			b.	Solo diritti indisponibili							<input type="text"/>
12			c.	Diritti disponibili connessi (es.: separazione)							<input type="text"/>
13			Note _____								
14											
15											
16		Il rapporto tra le parti									
17											
18			Che tipo di rapporto intercorre tra le parti?								
19											
20			a.	Vicinato							<input type="text"/>
21			b.	Parentela							<input type="text"/>
22			c.	Amicizia							<input type="text"/>
23			d.	Sentimentale							<input type="text"/>
24			e.	Commerciale (Società, ordine di merci, durata, fornitura...)							<input type="text"/>
25			f.	Gerarchico							<input type="text"/>

L'immagine mostra la suddivisione in sezioni.

I riquadri posti a destra di ciascuna domanda (colorati di giallo nell'esempio) servono ad indicare che negli stessi dovrà essere inserita una risposta.

Il design del questionario è stato pensato per includere menù a tendina per l'inserimento delle risposte. Questa scelta è stata fatta con l'obiettivo di limitare le risposte a quelle necessarie e pertinenti, evitando così risposte fuori tema o non allineate con l'intento di standardizzare e uniformare l'utilizzo del questionario, riducendo la possibilità di ambiguità o di risposte errate.

Questo è particolarmente utile in contesti dove è essenziale raccogliere dati accurati e coerenti per analisi successive.


I menù a tendina semplificano altresì il processo di compilazione del questionario. Gli utenti non devono scrivere le loro risposte, il che riduce il tempo necessario per completare il questionario e diminuisce il rischio di errori di digitazione o di interpretazione.

Inoltre, questa metodologia di raccolta dati facilita l'analisi delle risposte. Poiché le opzioni sono predefinite, l'analisi dei dati diventa più diretta e meno soggetta a interpretazioni errate. Questo è particolarmente vantaggioso quando si devono elaborare grandi volumi di dati e fascicoli, permettendo un'analisi più rapida e accurata.

Un altro aspetto importante è che i menù a tendina contribuiscono a mantenere la coerenza e la standardizzazione del questionario. Questo è fondamentale in ricerche che richiedono un alto grado di uniformità nelle risposte per garantire la validità e l'affidabilità dei risultati (o degli indici di mediabilità).

Infine, l'uso di menù a tendina nel questionario migliora l'esperienza dell'utilizzatore. La chiarezza delle opzioni disponibili e la facilità di selezione rendono il processo di compilazione meno oneroso e più intuitivo, facilitando la compilazione completa ed accurata dello stesso:

Screenshot scheda Cornice




Esempio di menù a tendina.

Peculiarità delle caselle relative alle risposte selezionate tramite menù a tendina è la successiva colorazione della casella di controllo in relazione all'indice di mediabilità collegato.

La selezione di una risposta idonea ad aumentare l'indice di mediabilità, infatti, avrà come effetto la colorazione della casella di verde:

Screenshot domanda del questionario



Il dialogo tra le parti potrebbe aiutare a risolvere la controversia?


a. Risposta Si

Note _____

Esempio risposta con indice di mediabilità positivo.

Al contrario, laddove l'indice di mediabilità collegato alla risposta sia negativo, la stessa si colorerà di rosso:

Screenshot domanda del questionario



Sono presenti altre concause alla base del conflitto?

a. Risposta No

Note _____

Esempio risposta con indice di mediabilità negativo.

La necessità di personalizzare il caso ha tuttavia imposto l'adozione di strumenti corretti, ovvero della possibilità di inserire note, così da migliorare l'eventuale approfondimento del caso e ritenere informazioni utili per la disamina del fascicolo e per la predisposizione provvedimento di rinvio.

2.2.3. La scheda “Vicenda Processuale”

Nel caso della scheda “Vicenda Processuale” è stato adottato un colore diverso per le sezioni, ovvero il giallo.

La scelta di un diverso colore è stata effettuata per rendere subito evidente all'utilizzatore l'accesso ad una scheda differente.

Screenshot scheda “Vicenda Processuale”

The screenshot shows a spreadsheet interface with columns A through J and rows 1 through 13. The form contains the following elements:

- Row 2: "N. di Ruolo /2023"
- Row 3: "Giudice Dott. ____"
- Row 6: A yellow header section titled "Stato del procedimento".
- Row 8: A progress indicator (four circles, the second is filled) and the text "Quanto tempo è trascorso dall'iscrizione della causa?".
- Row 10: A dropdown menu with a yellow background and a small arrow icon on the right.
- Row 12: A text input field labeled "Note".

Esempio sezione scheda “Vicenda Processuale”.

Allo stesso modo della scheda precedente, anche in questo caso si sono adottati dei menù a tendina per facilitare la compilazione della scheda (v. paragrafo che precede):

Screenshot scheda “Vicenda Processuale”

This close-up screenshot shows the dropdown menu from the previous image. The menu is open, displaying several options:


- The selected option is "Fase di ammissione e assunzione dei mezzi probatori", highlighted in green.
- Other visible options include "Fase di comparizione e trattazione", "Rinvii pendenti trattative", "Udienza di discussione", and "Udienza di precisazione delle conclusioni".
- The word "Tentativo" is visible in a yellow box at the bottom left of the menu area.

Viene mostrato un menù a tendina presente nella scheda “Vicenda Processuale”

2.2.4. La scheda “Oggetto”

Come per le precedenti schede, anche per la scheda “Oggetto” si è adottato un colore differente, così da rendere subito evidente all’utente l’accesso ad una nuova scheda:


Screenshot scheda “Oggetto”

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										
2		N. di Ruolo	/2023							
3		Giudice	Dott. ____							
4										
5										
6		Oggetto del contendere								
7										
8			La vicenda riguarda la sola determinazione del QUANTUM , il QUANDO ed il QUOMODO ?							
9										
10			a. Risposta							
11										
12		Note	_____							
13										

Esempio sezione scheda “Oggetto”

Rimangono ferme, anche per questa scheda, le considerazioni già fatte in precedenza.

2.2.5. L’impaginazione per la stampa



Al fine di facilitare la stampa e la fascicolazione del questionario, anche su supporto informatico per l'eventuale allegazione all'ordinanza di rinvio, lo stesso è stato pre-formatto e adattato ai margini di stampa, così da automatizzare tale operazione.

2.3. Gli algoritmi utilizzati per il calcolo dell'indice di mediabilità

La progettazione del questionario digitale è stata realizzata in modo tale che, una volta compilato, esso generi automaticamente il valore dell'indice di mediabilità. Questo indice, espresso in termini percentuali, varierà dinamicamente in base alle risposte fornite nel questionario, riflettendo così la propensione di un caso specifico alla mediazione.

L'automatizzazione del calcolo dell'indice di mediabilità presenta diversi vantaggi significativi, poiché:

- fornisce una valutazione immediata e oggettiva della fattibilità della mediazione per un determinato caso;
- offre una misura flessibile e adattabile che tiene conto delle specificità di ogni caso. Poiché l'indice cambia in base alle risposte fornite, fornisce una valutazione su misura che considera i diversi aspetti e le sfumature di ogni situazione;
- l'uso di un sistema digitale per la valorizzazione dell'indice aumenta la precisione e riduce il margine di errore umano. La standardizzazione del processo di calcolo assicura che l'indice sia determinato in modo coerente e affidabile, indipendentemente dall'utilizzatore che compila il questionario.

Il sistema digitale proposto migliora anche l'efficienza del processo di valutazione. Invece di dover calcolare manualmente l'indice, il sistema lo fa automaticamente, risparmiando tempo e risorse. Questo è particolarmente vantaggioso in contesti con un alto volume di fascicoli da analizzare e gestire.

Infine, la valorizzazione automatica dell'indice di mediabilità fornisce una base trasparente e quantificabile. Questo può facilitare la comunicazione e la discussione tra le parti coinvolte, poiché fornisce un riferimento concreto e oggettivo su cui basare le decisioni, rappresentando un passo avanti significativo nel campo della risoluzione delle dispute. Questo sistema non solo rende il processo di valutazione più efficiente e accurato, ma fornisce anche un mezzo efficace per valutare la fattibilità della mediazione in una varietà di contesti legali:

Screenshot indice di mediabilità

**Indice di mediabilità
del fascicolo**

40%

Esempio di indice di mediabilità basso.

Va precisato che l'indice di mediabilità generato è specchio della valutazione dell'intero fascicolo. Non è presente infatti un indice di mediabilità per ciascuna scheda ma unicamente un indice totale per tutto il fascicolo.

Tale scelta, oltreché da ragioni pratiche, deriva dalla volontà di non influenzare la compilazione del questionario attraverso la proposizione di un indice crescente per ciascuna scheda.

È importante in ogni caso sottolineare che la percentuale di mediabilità ottenuta al termine della compilazione del questionario non dovrebbe indurci a considerare gli indici di mediabilità come elementi fissi e immutabili.

Questa prospettiva rischia di ridurre le complesse dinamiche umane, che stanno alla base della controversia, a mere cifre astratte e rigide. In realtà, questi indici dovrebbero essere visti come strumenti flessibili, capaci di adattarsi e riflettere la mutevole realtà delle situazioni umane e delle relazioni interpersonali. Essi sono guide, non regole fisse, e dovrebbero essere utilizzati per facilitare un approccio più umano e personalizzato alla risoluzione dei conflitti.

2.4. Strumento di ausilio del Giudice, non sostitutivo

La riformulazione digitale del questionario consente comunque di evitare rischi di tipizzazione, lasciando al Giudice ed agli UPP la possibilità di individuare soluzioni creative e “personalizzate” atte a risolvere il loro caso da un punto di vista umano.

Per permettere ciò è stato previsto nel questionario l'indicazione di elementi ulteriori e note, così da tener fermi elementi essenziali alla base della valutazione del fascicolo e valorizzare il grado di flessibilità di lettura dell'oggetto controverso che solo il Mediatore può offrire.

Come già sottolineato dalla dott.ssa Ferrari Aggradi, è essenziale comprendere che le percentuali di mediabilità generate dal questionario sono il frutto di un'analisi approfondita basata su esperienze passate, indagini e l'esame di casi precedenti. Queste percentuali, che emergono da un processo di astrazione e sintesi di dati raccolti, non sono intese come strumenti di previsione assolutamente precisi. Piuttosto, il loro scopo è quello di offrire indicazioni orientative per un'analisi più informata del fascicolo.

Queste percentuali fungono da supporto per il giudice, aiutandolo nella sua lettura e valutazione del caso, ma non intendono in alcun modo sostituirsi al suo giudizio. In questo contesto, il questionario, nella sua forma digitale e semplificata, non deve essere considerato come uno strumento di automazione decisionale. Piuttosto, è da vedere come un ausilio che facilita l'analisi procedurale, pur rispettando la complessità intrinseca e l'attenzione ai dettagli che ogni caso richiede.

Detto in altri termini, le percentuali di mediabilità sono concepite per assistere il giudice, fornendo una guida nell'interpretazione dei casi. Tuttavia, è fondamentale che non vengano interpretate come riduttive della complessità e della specificità di ogni situazione. Inoltre, l'utilizzo continuo e l'esperienza pratica con questi strumenti porteranno a un loro ulteriore affinamento, migliorando la loro efficacia come supporto nella valutazione dei casi.

Non vi è dubbio infatti che mentre queste percentuali offrono un quadro utile per orientare l'analisi, la saggezza e il discernimento del Giudice rimangono componenti indispensabili nel processo di valutazione e decisione.

3. Il modello di ordinanza di rinvio in mediazione

In un'ottica di semplificazione è stato altresì predisposto un modello di ordinanza di rinvio, al fine di omogeneizzarne la forma ed aiutare gli operatori nella compilazione, anche in ragione delle risultanze del questionario digitale.

Il modello prevede una struttura semplificata per la sua compilazione, attraverso l'utilizzo di tabelle, paragrafi e punti elencati, così da aiutare l'operatore nella compilazione.

Il modello può essere suddiviso in 4 parti:

3.1. Intestazione

Nell'intestazione sono inseriti i dati del fascicolo per permetterne la collocazione all'interno del processo:

TRIBUNALE DI PADOVA

SEZIONE PRIMA CIVILE

*¶

Fascicolo:□	XXXXX/2023¶
	Dott. XXXXX□

*¶

Attore:□	XXX Srl (C.F.: □)□
□	Con l'Avv. Sempronio del Foro di Padova□
□	
Convenuto:□	YYY SPA (C.F.: □)□
□	Con l'Avv. YYY del Foro di Padova□
¶	

L'estratto mostra l'intestazione del modello di provvedimento di rinvio in mediazione.

3.2. Premesse

Le premesse comprendono il richiamo normativo, presupposto per la legittimazione al rinvio in mediazione.

L'analisi di diversi modelli di provvedimenti di rinvio ha fatto emergere testi spesso non semplici da interpretare e leggere, con criticità rinvenibili nella stessa fase di scrittura degli stessi che ne compromettono la rapidità e agilità di elaborazione:

Esempio di ordinanza di rinvio in mediazione.

Nella causa civile iscritta al n. r.g. [REDACTED];

Il Giudice dott. Maria Luciana Dughetti,
a scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza;

Ritenuto, ancora prima di concedere i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c., che appare utile ed opportuno disporre che le parti diano avvio alla fase di mediazione di cui all'art. 5, comma 2, D.lgs. n. 28/2010, tenuto conto dei rilievi che seguono:

la norma citata prevede testualmente quanto segue: *"2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione."*;

in qualunque grado del giudizio, anche di appello e fino alla precisazione delle conclusioni o discussione, il Giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione ed il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione ed in tal caso lo stesso diviene condizione di procedibilità della domanda;

il disposto di cui all'art. 5, comma 2, D.lgs. n. 28/2010 deve ritenersi applicabile a tutte le controversie e non solo a quelle oggetto di mediazione obbligatoria di cui al comma 1, che disciplina una condizione di procedibilità *ad hoc* (cfr. in tal senso: Tribunale Prato 16 gennaio 2012 in Giurisprudenza di Merito 2012, 5, 1078);

in giurisprudenza è stato affermato che *"qualora la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti rendono particolarmente adeguato il ricorso a soluzioni amichevoli della medesima, anche in considerazione del contenuto delle proposte conciliative formulate nel corso del giudizio, il giudice può disporre ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, come introdotto dal d.l. n. 69/13, conv. in l. n. 98 del 9 agosto 2013, l'esperimento del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale."* (cfr. in tal senso: Tribunale Vasto 23 giugno 2015, in *Redazione Giuffrè* 2015);

nel caso di specie, la mediazione delegata *ex officio iudicis*, prevista dall'art. 5, comma 2, D.lgs. n. 28/2010 si rende particolarmente opportuna, considerando:

L'estratto mostra un esempio di ordinanza di rinvio in mediazione in cui il testo risulta di difficile lettura.

Le premesse comprendono il richiamo normativo, presupposto per la legittimazione al rinvio in mediazione.

L'analisi di diversi modelli di provvedimenti di rinvio ha fatto emergere testi spesso non semplici da interpretare e leggere, con criticità rinvenibili nella stessa fase di scrittura degli stessi che ne compromettono la rapidità e agilità di elaborazione.

Evidente, infatti, che un testo di così complessa struttura comporta diversi rischi, *in primis* una difficoltà nella fase di redazione del provvedimento, costringendo ogni volta il Giudice a rileggere il testo con il rischio di errori e/o refusi nel testo; in secondo luogo una difficoltà di lettura ed orientamento da parte del destinatario.

Per tale ragione si propone una semplificazione del testo stesso, attraverso il richiamo dei soli riferimenti normativi principali, omettendo i riferimenti normativi noti ed enfatizzando i criteri che il Giudice deve considerare per procedere all'invio in mediazione, o comunque spostandoli in altre parti del provvedimento dove risultano più coerenti ed utili:

Il Giudice dott. _____, §
a scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza / all'udienza del _____ §

RITENUTO CHE §

Ai sensi dell'Art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 28/2010: §

[...] il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione [...]. §

Nel caso de quo sono emersi i rilievi che seguono: §

3.3. Motivazione

Allo stesso modo, l'analisi e lo studio di diversi provvedimenti hanno fatto emergere come quelli più chiari e semplici da compilare (prima) e leggere (poi), oltrechè da sottoporre alle parti non operatrici del diritto, siano quelli strutturati per schemi e punti elencati:

Esempio di ordinanza di rinvio in mediazione.

§ i rapporti personali tra le parti. La fattiva collaborazione del mediatore, potrebbe agevolare una concreta distensione tra le parti; la convenuta è pacificamente creditrice dell'attrice in base ad un procedimento definito, nel corso del quale ed in modo obiettivamente singolare, le difese circa il mutuo oggetto della presente causa, sono state tardivamente introdotte;

§ la possibilità di valutare concretamente l'esito della presente causa, sulla base delle domande ed eccezioni proposte dalle parti, anche e soprattutto alla luce che nel giudizio di opposizione, documentato dalla convenuta e definito con sentenza passata in giudicato;

§ l'evidente esigenza di evitare il rischio di causa;

§ l'opportunità di giungere in tempi brevi alla definizione del contenzioso tra le attuali parti in causa;

§ il vantaggio di evitare i prevedibili ulteriori gradi di giudizio (giudizio in Appello e poi in Cassazione, cui potrebbe seguire anche un ulteriore giudizio di rinvio);

§ l'ulteriore vantaggio di evitare un ulteriore notevole aggravio di costi processuali, che la prosecuzione della causa rende inevitabili;

L'estratto mostra un esempio di ordinanza di rinvio in mediazione in cui i diversi elementi posti alla base della decisione del Giudice risultano suddivisi in paragrafi.

Esempio di ordinanza di rinvio in mediazione.

3.1.- Le parti devono essere mandate in mediazione demandata (art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010) per verificare se in quella sede sia possibile, tramite l'opera agevolatrice di un terzo competente ed imparziale, raggiungere un accordo che possa sottrarre entrambe all'alea ed ai tempi del processo.

3.2.- Premessa per il raggiungimento dell'accordo davanti al mediatore pare che debba essere che l'accordo del 22 luglio 23 abbia soltanto modificato il contratto d'appalto non implicando alcuna transazione e che, rispetto alla parte di corrispettivo da calcolarsi a corpo, non possano essere condivise le misurazioni unilaterali fatte da una parte piuttosto che dall'altra, dovendo le parti ricondurre le loro pretese ad un canone di ragionevolezza al fine di evitare costosi e complessi accertamenti peritali necessari per determinare la componente 'roccia' caricabile del complessivo materiale brillato alla luce di verifiche ispettive in situ e verifica delle allegazioni contenute nei documenti prodotti e riferibili ad entrambe le parti.

3.3.- Ulteriore premessa per il raggiungimento dell'accordo davanti al mediatore non può che essere l'individuazione di una soluzione di compromesso o di equo bilanciamento rispetto alla componente forfettaria del corrispettivo (attività successiva al patto modificativo del 22/07/21).

L'estratto mostra un altro esempio di ordinanza di rinvio in mediazione in cui la suddivisione in paragrafi migliora la lettura del testo e la suddivisione visiva degli argomenti alla base della decisione, ma la cui modalità di scrittura (uso di frasi lunghe e subordinate) rendono più difficoltosa la comprensione del testo.

Proprio partendo da tali schemi di provvedimenti, valorizzando le richieste di cui all'Art. 5, c. 2, D.Lgs. 28/2010 (valutazione della natura della causa; stato dell'istruzione; comportamento delle parti; etc.) si è definito un modello di provvedimento idoneo a valorizzare ogni singola valutazione fatta dal Giudice.

Il modello propone l'inserimento della motivazione suddivisa in paragrafi e punti elencati, in modo tale da semplificarne non solo la lettura, ma anche ed ancor prima la compilazione.

Una motivazione chiara e semplice riduce infatti il rischio di criticità nella motivazione e di contestazioni della stessa, rendendo immediate le ragioni per cui il Giudice ha deciso di inviare il procedimento in mediazione.

Esempio di ordinanza di rinvio in mediazione.

1. - Stato del procedimento ¶

- → non sono ancora stati concessi termini di cui all'Art. 183, c. VI cpc. ¶

2. - Natura della causa ¶

- → Pacifico è il rapporto creditorio dell'attrice in base ad un procedimento definitivo; ¶
- → Nel corso di tale procedimento, in modo obiettivamente singolare, le difese circa il mutuo oggetto della presente causa sono state introdotte tardivamente. ¶

3. - Ulteriori valutazioni del Giudice ¶

- → È evidente l'esigenza di evitare il rischio di una causa; ¶
- → Diversi sono i vantaggi rilevabili, tra cui: ¶
 - o → giungere in tempi brevi alla definizione del contenzioso tra le parti; ¶
 - o → evitare i prevedibili ulteriori gradi di giudizio; ¶
 - o → evitare l'ulteriore aggravio di costi processuali; ¶
- → vi è la possibilità di valutare concretamente l'esito della presente causa sulla base delle domande ed eccezioni proposte dalle parti, anche e soprattutto alla luce che

L'esempio valorizza le richieste di cui all'Art. 5, c. 2, D.Lgs. 28/2010.

Come detto, il modello proposto mostra una valorizzazione delle richieste di cui all'Art. 5, c. 2, D.Lgs. 28/2010, così da rendere evidente le motivazioni del giudice alla base dell'ordinanza di rinvio in mediazione.

3.4. Dispositivo

Allo stesso modo la parte dispositiva del modello proposto prevede la suddivisione in paragrafi, per facilitarne la lettura, oltre all'utilizzo di caratteri enfaticizzati per aiutare l'orientamento nel testo da parte del lettore.

Come negli altri casi, ci si è resi conto che spesso il P.Q.M. risulta di difficile lettura e non prontamente modificabile:

P.Q.M.

Assegna alle parti termine di quindici giorni decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010.

Invita le parti a prendere una precisa posizione conciliativa in sede di mediazione delegata ed a dedicare il massimo impegno per assicurarne l'esito positivo.

Fissa udienza al [redacted] ore [redacted], disponendo che con note depositate 5 gg. prima dell'udienza, sia dato conto dell'esito della mediazione, riservando il GI di disporre in ordine alle prove, nell'ipotesi di fallimento della mediazione.

Manda la Cancelleria di comunicare la presente ordinanza alle parti.

Si comunichi.

Torino, 23 dicembre 2021

Il Giudice
[redacted]

Si intende quindi proporre una struttura più schematica, di facile aggiornamento e modifica:

Esempio di parte dispositiva del modello di ordinanza di rinvio in mediazione.

P.Q.M.

- letto ed applicato l'art. 5, comma 2, D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, così provvede:
- a) → **dispone** l'esperimento della mediazione ed assegna all'attrice termine di quindici giorni per depositare la relativa domanda dinanzi a un organismo scelto dalle parti, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 28/2010;
 - b) → **precisa** che le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore personalmente e con l'assistenza legale di un avvocato iscritto all'Albo;
 - c) → **precisa** altresì che, perché si realizzino gli estremi della "mediazione disposta dal Giudice", il tentativo di mediazione dovrà essere effettivamente avviato e le parti - anziché limitarsi al formale primo incontro - dovranno adempiere effettivamente all'ordine del Giudice, partecipando alla conseguente procedura di mediazione;
 - d) → **dispone** che le parti consegnino al mediatore incaricato una copia della presente ordinanza;
 - e) → **fissa nuova udienza** per il giorno [data] alle ore [ora], per verificare l'esito della procedura di mediazione, riservando al prosieguo ogni altro provvedimento.

L'esempio valorizza la suddivisione in paragrafi ed utilizza enfasi del testo per guidare la lettura.

4. La presentazione ai Giudici ed agli UPP

Tanto il questionario digitale quanto il modello di ordinanza di rinvio sono stati mostrati a Giudici e a funzionari dell'Ufficio Per il Processo.

In particolare, il questionario digitale è stato introdotto come parte di corsi specificamente progettati per gli (UPP) ed i magistrati, nell'ambito del progetto Uni4Justice. Inoltre, ha avuto un momento di visibilità durante il convegno organizzato dal Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto presso l'Università di Padova, tenutosi il 7 luglio 2023, con il tema "Formazione e applicazione della regola giuridica".

La presentazione del questionario digitale è stata preceduta da un'introduzione all'elenco delle domande elaborate dalla dott.ssa Ferrari Aggradi. Questo passaggio è stato cruciale per illustrare il processo di digi-

talizzazione e semplificazione del questionario, mettendo in luce come la tecnologia possa facilitare e rendere più efficiente l'analisi dei fascicoli.

L'accoglienza di questo strumento da parte dei Giudici e degli UPP è stata estremamente positiva, segnata da un vivo interesse. Questo entusiasmo è dovuto al riconoscimento del valore del questionario digitale come strumento potenzialmente molto utile per gli operatori del diritto. In particolare, è stato apprezzato il modo in cui il questionario può semplificare il processo di analisi del fascicolo, rendendo più agevole l'identificazione degli aspetti chiave e facilitando la decisione sulla possibilità di avviare una mediazione.

Questo modello, in ogni caso, è stato progettato per essere flessibile e adattabile, in modo da rispondere efficacemente alle esigenze espresse sia dagli Atenei di riferimento sia, soprattutto, dai Giudici. L'obiettivo è quello di creare una sinergia tra i vari attori coinvolti, per ottimizzare il funzionamento della mediazione demandata.

5. Conclusioni

Obiettivo di questo lavoro svolto all'interno del progetto Uni4Justice, è di trasformare il modo in cui la mediazione demandata viene gestita, rendendola più efficiente, accessibile e in linea con le esigenze del mondo giuridico contemporaneo. Questo sforzo rappresenta un passo significativo verso un sistema di giustizia più moderno e tecnologicamente integrato, che può servire meglio i cittadini e contribuire a una risoluzione dei conflitti più efficace e armoniosa.

Il questionario digitale, in particolare, offre un supporto significativo al Giudice e agli uffici per il processo (UPP) nell'accelerare l'analisi del fascicolo e degli indici di mediabilità, nonché nell'esplorazione delle varie interconnessioni tra i casi.

Tenuto conto del valore pratico del questionario digitale sviluppato e del modello semplificato per l'invio in mediazione, è chiaro che questi possono diventare strumenti preziosi non solo per l'efficace gestione del contenzioso, ma anche per promuovere un efficace scambio tra la tutela giudiziale e quella stragiudiziale. Tuttavia, è evidente che tali strumenti richiedano un continuo perfezionamento attraverso l'uso pratico.

Questo strumento, però, non intende sostituirsi al ruolo fondamentale del Giudice nella personalizzazione e nell'elaborazione della decisione finale.

È importante, infine, sottolineare che il questionario digitale non può rimpiazzare le competenze intrinseche nella gestione dei conflitti e nella facilitazione del dialogo, compito precipuo del Mediatore. Il suo ruolo è piuttosto quello di assistere nella fase preliminare di lettura e analisi del caso, rendendo più agevole per il Giudice o per l'operatore giuridico l'approccio alla materia controversa, aiutandolo a valutare ove possa essere più opportuno offrire alle parti una *chance* di ricercare una soluzione sostenibile alla loro vertenza in sede di mediazione, avvalendosi proprio di quell'ambiente e di quelle metodologie che l'istituto mette a disposizione nella sua caratterizzazione dialogica. In questo modo, il questionario (anche nella sua forma digitale) agisce come uno strumento coadiutore, contribuendo a ottimizzare e rendere più efficiente, sulla base delle peculiarità del caso, il processo di valutazione, pur mantenendo intatta la necessità di un'approfondita riflessione e personalizzazione da parte del giudice.

La scrittura giuridica alla prova delle nuove tecnologie: tra nuove prospettive del *Legal design* e criticità informatiche

Luigi Rufo

Sommario: 1. Introduzione: la visione strategica di nuovi metodi di scrittura giuridica; 2. La scrittura giuridica negli strumenti informatici del sistema giustizia; 3. Il PCT e il suo glossario: verso una codifica delle criticità informatiche; 3.1. Il glossario del PCT; 3.2. Le criticità informatiche del PCT; 4. Conclusioni e obiettivi futuri: l'esperienza del Tribunale di Treviso.

1. Introduzione: la visione strategica di nuovi metodi di scrittura giuridica

La digitalizzazione della giustizia, prevista nella strategia digitale del Ministero della Giustizia già da molti anni addietro, nell'ultimo periodo ha iniziato ad enucleare anche la necessità di direzionarsi verso la necessità di chiarezza e sinteticità degli atti processuali; una visione strategica che conduce verso la scoperta di nuovi metodi di scrittura giuridica.

Un concetto nuovo, quando si parla di testi giuridici da rendere più chiari¹ e con costrutti grammaticali semplificati e sintetici, senza dubbio è quello di *Legal Design*.

Tuttavia, parlare di *Legal Design* e dei suoi intrinsechi elementi di sinteticità e chiarezza impone preliminarmente di dover definire che

¹ Per approfondimenti si rimanda alla lettura dello scritto di ELENA BETTARELLO in questo volume.

cosa s'intende quando parliamo di scrittura giuridica e della sua importanza quando deve essere applicata all'Ufficio per il processo.

A tale proposito, utili al nostro ragionamento sono le parole di Uberto Scarpelli, laddove afferma:

Il linguaggio giuridico, adoperato nelle leggi e negli altri testi normativi, e nelle scienze giuridiche, è in tutti i paesi di avanzata civiltà il frutto di una secolare opera di ricostruzioni parziali all'interno dei linguaggi naturali, ricostruzioni parziali incidenti principalmente sulla dimensione semantica dei linguaggi stessi: attraverso queste ricostruzioni il linguaggio giuridico è diventato un linguaggio tecnico, nel senso, soprattutto, di un vocabolario tecnico introdotto nella struttura di un linguaggio naturale².

In altri termini, la scrittura giuridica è un modo di esprimersi richiamando elementi tecnici, specifici e di settore, ciò è tanto più vero se teniamo conto nel mondo giuridico delle sue diverse fonti, quali legislazione, giurisprudenza e dottrina, ognuna delle quali si caratterizza per il proprio peculiare lessico; ma anche delle molteplici tipologie di documenti e atti giuridici, quali leggi, trattati, contratti, ecc., ognuno dei quali fa uso di un proprio costruito terminologico.

Ed infatti c'è chi come Bice Mortara Gavarelli³ ha articolato una distinzione all'interno del carattere puramente tecnico della scrittura giuridica tra:

- tecnicismi specifici (ad es., "anacostismo"), cioè termini di significato tendenzialmente univoco, propri ed esclusivi di ciascun settore, che non hanno corso al di fuori di esso;
- ridefinizioni (ad es., "confusione", intesa come modo di estinzione dell'obbligazione), che consistono nell'attribuire a termini della lingua comune un significato diverso da quello con il quale esse vengono genericamente adoperate;
- tecnicismi collaterali (ad es., "escussione dei testi"), definiti come particolari espressioni stereotipiche, non necessarie, a rigore, alle esigenze della denotatività scientifica, ma preferite per la loro connotazione tecnica.

Ma in questa cornice, si ritiene tuttavia che il contesto nell'uso di determinati termini piuttosto di altri rivesta comunque un ruolo fon-

² UGO SCARPELLI, *Semantica giuridica*, in ANTONIO AZARA - ERNESTO EULA (dir.), *Novissimo Digesto Italiano*, XVI, Utet, Torino 1969.

³ BICE MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia*, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino 2001, pp. 4-18.

damentale, in quanto un singolo termine può assumere un valore semantico diverso proprio in relazione all'ambito giuridico nel quale è utilizzato⁴.

In questa prospettiva, c'è da sottolineare come l'introduzione dell'informatizzazione nel sistema giustizia ha accentuato maggiormente l'uso di termini e di una scrittura ancora più specifici ed esclusivamente di natura tecnica, tecnicizzazione dovuta allo specifico ambito giuridico in cui sono utilizzati.

Ecco che nell'applicazione dell'informatica nell'Ufficio per il processo il *Legal Design* può risultare determinante nella sua funzione intrinseca di fornire chiarezza e sinteticità nel processo.

Principi quelli di sinteticità e chiarezza che giocano un ruolo chiave sotto diversi punti di vista: per un proficuo svolgimento nella stesura dell'attività difensiva, per una maggiore comprensibilità delle decisioni da parte del cittadino, per una rispettosa definizione del giudizio entro un termine ragionevole. Ma questi stessi principi sono anche coerenti con la funzione di garanzia, in quanto atti più chiari consentono nella decisione conclusiva di identificare immediatamente i punti essenziali del giudizio.

In modo particolare, il *Legal Design* attraverso la sua metodologia multidisciplinare *human-centered* utilizza gli strumenti del *design* per redigere documenti legali e comunicare concetti giuridici complessi in maniera più semplice ed efficace attraverso il coinvolgimento del destinatario finale (utente).

Ovviamente, bisogna far attenzione a non confondere l'utilizzo del *Legal Design* con l'uso strettamente semplicistico di immagini, icone ed elementi visivi ovvero inserire illustrazioni tra un paragrafo e l'altro del testo giuridico per renderlo più bello, più nitido, migliore.

Semplificare è difficile, la scrittura giuridica infatti è antica, forte e come già affermato in precedenza molto tradizionale e specifica, e occorrono competenza e volontà per trasformarla e renderla più chiara, sintetica e comprensibile. Occorre essere allo stesso tempo buoni conoscitori dell'argomento e buoni garanti della legittimità, ma occorre anche essere dotati di empatia, cioè della capacità di mettersi nei panni di chi dovrà leggere e comprendere un atto giuridico⁵.

⁴ Per un maggior approfondimento si veda: CLAUDIO BADI, *La lingua del diritto e le tecnologie informatiche*, Rapporto tecnico n.20/2003, ITTIG, 2003.

⁵ ALFREDO FIORITTO, *Manuale di Stile*, il Mulino, Bologna 1997.

Basti pensare che molto difficilmente un cittadino non laureato in giurisprudenza sarebbe in grado di leggere e comprendere compiutamente una sentenza scritta da un giudice o un ricorso scritto da un avvocato. I cittadini, infatti, pur essendo direttamente interessati, vengono tagliati fuori dal rapporto a due che s'innesca in un processo tra avvocato e magistrato. Ed anche se le parole usate nella scrittura giuridica, se pur irrinunciabili, non sono infinite, e pertanto potrebbero essere spiegate; discorso a parte merita lo stile che si caratterizza per essere molto tradizionale e ripetitivo e, comunque, molto lontano da uno stile basato sulla chiarezza e la facilità di comprensione.

Tuttavia, proprio lo stile “giuridichese”⁶ incomprensibile e per certi versi magico o esoterico può *cum grano salis* trasformarsi grazie al *Legal Design* in comprensibile. Secondo Margaret Hagan, ricercatrice della Stanford University a cui si deve la teorizzazione di questa nuova metodologia di “scrittura giuridica”, è sufficiente nella fase di creazione dei contenuti giuridici il rispetto di tre obiettivi⁷ fondamentali, che:

- sia di effettivo aiuto per il cittadino e il professionista del mondo legale;
- sia di supporto nella creazione di un migliore *front-end* e *back-end* per il sistema legale;
- supporti azioni per miglioramenti incrementali a breve termine e cambiamenti rivoluzionari a lungo termine.

In altri termini questi obiettivi conducono verso la creazione di testi e di documenti intuitivi, coinvolgenti, usabili, utili e apprezzati dalle persone che ne sono fruitori al fine di poter prendere consapevolmente una decisione strategica per sé stessa.

Con il *Legal Design* è dunque possibile aiutare il cittadino a comprendere il contesto e cosa comporta una sua eventuale decisione, ovvero quale siano per lui le conseguenze a cui va incontro, attraverso la scomposizione delle informazioni in piccole tappe in modo che, figura dopo figura, sia in grado di comprendere cosa succede e chi è “l’attore principale” dell’azione giuridica.

Ma la vera novità è rappresentata dalla possibilità di personalizzare lo stile della scrittura rispetto al destinatario. Basti pensare che ci sono destinatari più predisposti verso la parte visiva, altri verso quella testuale; ovvero alcuni prediligono il formato digitale, altri, invece, quel-

⁶ Spregiativo ironico rispetto al linguaggio giuridico.

⁷ Per un maggior approfondimento si veda: MARGARET HAGAN, <<https://lawbydesign.co/>> (31 luglio 2023).

lo cartaceo. Questo si traduce nell'opportunità di poter predisporre lo stesso contenuto su più interfacce utente e su più formati producendo così una maggiore comprensione dello stile utilizzato, anche e indipendentemente dal sapere e/o del retroterra culturale e livello di istruzione del cittadino.

2. La scrittura giuridica negli strumenti informatici del sistema giustizia

L'informatizzazione del sistema giustizia che ha avuto inizio all'interno del quadro programmatico e normativo dell'Agenda digitale italiana definita da alcuni provvedimenti normativi del 2012 (D.L. n. 5/2012 convertito dalla L. n. 35/2012, D.L. n. 83/2012 convertito dalla L. n. 134/2012 e D.L. n. 179/2012 convertito dalla L. n. 221/2012) ha trovato successivamente, nel 2015, piena operatività con l'approvazione dei due Piani strategici sul digitale:

- strategia per la Crescita Digitale 2014-2020, che mette al centro le esigenze di modernizzazione e di sviluppo digitale di cittadini e di imprese;
- strategia italiana per la Banda Ultra larga, che si occupa di recuperare il *gap* infrastrutturale del nostro Paese rispetto agli ambiziosi obiettivi dell'Agenda Digitale Europea.

Proprio alla luce di questi due piani strategici, per la realizzazione della piattaforma abilitante Giustizia Digitale, il Ministero della Giustizia si è impegnato in una incisiva azione complessiva di informatizzazione del processo civile e poi anche del processo penale, al fine di conseguire un miglioramento dell'organizzazione dei servizi di cancelleria, di realizzare considerevoli risparmi di spesa e di raggiungere una maggiore trasparenza delle informazioni relative ai procedimenti giudiziari e ai provvedimenti per l'avvocatura e per i cittadini.

In modo particolare, le attività del quotidiano su cui principalmente sono stati pianificati investimenti sono:

- il completamento dell'iniziativa Processo Civile Telematico (PCT) con la definitiva telematizzazione di Giudice di Pace ed UNEP;
- il potenziamento del Registro Penale Informatizzato (integrazione ed interoperabilità) con massima condivisione dei dati tra i soggetti coinvolti;

- la digitalizzazione degli atti, gestione documentale, gestione delle notifiche;

A tutto questo si deve poi aggiungere nel 2021 il forte impulso dato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che caratterizzandosi per essere un programma collegato alle *performance*, tra i vari scopi nel sistema giustizia, ha quello di voler riportare il processo italiano a un modello di efficienza e competitività.

Prende vita, così, l'Ufficio per il processo (UPP) che sulla carta mira ad essere un progetto di miglioramento del servizio giustizia, che partendo da prassi virtuose di revisione dei moduli organizzativi del lavoro del magistrato e delle cancellerie, consente di supportare i processi di innovazione nella stesura di atti e procedimenti all'interno degli uffici giudiziari.


Il Ministero, in quest'ottica, ha posto pertanto in essere un programma di interventi, organizzativi e normativi, per fornire a Tribunali e alle Corti di appello risorse finanziarie e strumenti informatici per avviare l'organizzazione di strutture di staff così che nell'ambito della propria autonomia organizzativa potranno dare la completa attuazione all'avvio di strutture di supporto e assistenza all'attività giurisdizionale dei magistrati.

Interessante è notare che le "nuove" attività di supporto ai magistrati che possono svolgersi nell'Ufficio per il processo sono di vario tipo, anche in relazione al soggetto che le svolge: ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali, stesura di relazioni, stesura di sentenze, massimazione di sentenze, collaborazione diretta con il magistrato per la preparazione dei verbali dell'udienza.

Informatizzazione della giustizia e nuove attività hanno condotto fisiologicamente verso la crescita dei flussi di comunicazione tra i soggetti della Giurisdizione (Giudice, Cancelliere e Parti), a tal riguardo si vedano figura 1 e figura 2 rappresentante qui di seguito.


Ebbene, dal primo luglio 2014 al 31 dicembre 2020, i numeri principali della digitalizzazione sono:

- circa 1,2 milioni sono i professionisti attivi nel telematico (avvocati, consulenti, periti, ecc.);
- oltre 56 milioni gli atti telematici depositati dagli avvocati e da altri professionisti nel processo telematico civile (PCT);
- oltre 34 milioni i provvedimenti nativi digitali nel processo telematico civile (PCT).



Depositi telematici da parte di avvocati e professionisti

Fonte: DGSIA



Provvedimenti e documenti nativi digitali depositati dai magistrati

Fonte: DGSIA

Numeri e statistiche sopra richiamati mostrano proprio come la visione, ormai non più troppo futura, di una riorganizzazione e “digitalizzazione del processo” deve essere affiancata dal forte ripensamento nel come gestire la tecnica di scrittura e il linguaggio stesso degli atti.

Infatti, l’uso delle tecnologie informatiche sempre più richiama l’attenzione sui modi di esplicarsi dell’attività umana e nella stessa visione della realtà, sollecitando così il giurista a sottoporre a revisioni le basi del

proprio mestiere⁸, ed ecco che sempre più prende forza il concetto di *Legal Design*, elemento che come già detto in precedenza interviene proprio negli snodi di incomprensione rispetto ad un nuovo modo di scrivere e rappresentare informaticamente il diritto e rendendolo, al contrario, in un linguaggio (anche iconico) comprensibile non solo agli addetti ai lavori ma a tutti coloro che ne eseguono quotidianamente le tortuose procedure.

Alla luce di quanto sino a qui detto, si deve sottolineare proprio come anche i sistemi informatici del sistema giustizia non sono scevri di criticità sotto il profilo della comprensione della scrittura giuridica e questo è facilmente dimostrabile accendo ai vari software in uso dall'ecosistema giustizia: uno fra tutti è il PCT.

3. Il PCT e il suo glossario: verso una codifica delle criticità informatiche

Il settore giuridico, che da sempre è caratterizzato dall'esistenza di gran numero di documenti e fonti che necessitano di una classificazione, di un agevole reperimento e una capillare attività di comunicazione, ha visto negli anni la diffusione delle nuove tecnologie di informatizzazione degli Uffici Giudiziari.

Ebbene, una pietra miliare con cui l'ordinamento italiano ha cercato di adeguarsi alle esigenze di una sostanziale efficienza del sistema giustizia è l'adozione del Processo Civile Telematico (PCT)⁹.

⁸ VITTORIO FROSINI, *Temporalità e diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1999, p. 431 ss.; ELIGIO RESTA, *Il tempo e lo spazio del giurista*, in GIOVANNI COMANDÉ - GIULIO PONZANELLI (a cura di), *Scienza e diritto nel prisma del diritto comparato*, Torino 2004, p. 253 ss.; GUIDO SARACENI, *Il tempo nel diritto*, «Iustitia», 2003, p. 459 ss.

⁹ Il PCT costituisce il punto focale dell'informatizzazione recente del sistema giudiziario italiano. La prima regolamentazione che ha innescato tale evoluzione è il d.p.r. 13 febbraio 2001 n. 123 "Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle Sezioni Giurisdizionali della Corte dei conti". La normativa rilevante per il PCT comprende: il citato d.p.r. 13 febbraio 2001 n. 123; d.m. 14 ottobre 2004, "Regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile" (G.U. n. 272 del 19-11-2004 Suppl. Ordinario n. 167) e Allegati A e B; d.m. 15 dicembre 2005, "Strutturazione dei modelli DTD (*Document Type Definition*) relativa all'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile" (G.U. n. 301 del 28-12-2005 Suppl. Ordinario n. 210); d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"; d.p.r. 10 novembre 1997, n. 513, "Regolamento contenente i criteri e le modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997 n. 59"; Protocollo d'Intesa del 23 gennaio 2007 del Ministro per le

Tuttavia, doveroso è chiarire che non bisogna fraintendere il significato di processo civile telematico. Infatti, il PCT non deve essere interpretato in senso letterale, perché la finalità del Legislatore non è quella di creare un nuovo strumento processuale, ma piuttosto dare la possibilità alle parti, al giudice e alla cancelleria, di comunicare, formare e notificare gli atti del processo attraverso documenti informatici; in altri termini è il sistema informatico per la gestione di dati e documenti giudiziari redatti attraverso l'uso di appositi *software*.

Appare evidente, quindi, l'importanza della scrittura giuridica che rappresenta il perno su cui ruota l'intera usabilità del *software* del PCT da parte degli addetti ai lavori.

Questo *software* che, infatti, ha il fine di consentire la trasmissione di comunicazioni e notifiche, il deposito degli atti in cancelleria, l'iscrizione al ruolo, la costituzione in giudizio, così come la consultazione dello stato dei procedimenti, dei registri di cancelleria, dei fascicoli e della giurisprudenza per via telematica ha una sua specifica rappresentazione grafica particolareggiata e nuova.

Quotidianamente, quindi, ci si trova davanti a termini/acronimi come: PEC, XML, Firma digitale, PdA, HTTPS; ma ancora a finestre che si aprono improvvisamente sul proprio *personal computer* con scritto errore: FATAL, WARN, ecc.

Ci troviamo davanti a un lessico giuridico "informatico" che per gli addetti ai lavori non è così semplice da comprendere e/o da interpretare, compiendo conseguente nell'uso del PCT continuamente errori che a volte possono comportare anche dei problemi gravi, arrivando a non depositare nei tempi di legge l'atto giuridico.

3.1. Il glossario del PCT

Come accennato in precedenza, con l'avvento del processo civile telematico, sono stati introdotti nel nostro ordinamento giuridico nuovi termini tecnici che oggi sono entrati a far parte del vocabolario giuridico del giurista, il quale non può assolutamente ignorarli ed utilizzati soventemente nello scambio di comunicazioni formali ed informali tra cancelliere e avvocati.

Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e il Ministro della Giustizia "Per la realizzazione di interventi di digitalizzazione, evoluzione ed integrazione dei sistemi informativi dell'Amministrazione della Giustizia"; d.m. 24 Maggio 2001, "Regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia"; d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

A titolo esemplificativo, chiunque abbia avuto a che fare, per motivi professionali o di approfondimento scientifico, con il processo civile telematico si è dovuto imbattere nelle minuziose, spesso assai poco perspicue, regole tecniche di settore e termini giuridico-informatici, in particolare basti pensare a:

- *Busta MIME (Busta)*: la busta è un file contenente le informazioni di instradamento (mittente e destinatario), l'atto, gli eventuali allegati e l'elenco di tutti i documenti contenuti nella busta stessa.
- *CAdES: (CMS Advanced Electronic Signature)*: formato di busta crittografica definito nella norma ETSI TS 101 733 V1.7.4 e basata a sua volta sulle specifiche RFC 3852 e RFC 2634 e successive modificazioni, generata all'atto di apposizione di una firma digitale.
- *CPEPT*: casella di Posta Elettronica del Processo Telematico.
- *Documento informatico*: rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Nell'ambito del PCT il documento informatico costituisce la versione informatica degli atti del processo ed è archiviato nel fascicolo informatico.
- *Fascicolo informatico*: formazione informatica del fascicolo d'ufficio, contenente gli atti del processo come documenti informatici ovvero le copie informatiche dei medesimi atti. Nell'ambito del *Repository Documentale* il Fascicolo Informatico è l'unità archivistica all'interno della quale sono raccolti tutti i Documenti prodotti nel corso di un Procedimento Giudiziario; un Fascicolo Informatico, pertanto, corrisponde alla copia del fascicolo fisico cartaceo.
- *Gestore Centrale*: il Gestore Centrale è il punto unico di accesso al SIC (*Sistema Informativo Civile*) per il Processo Telematico. Svolge servizi di cooperazione allo scambio di dati che, pur non entrando nel merito delle richieste ricevute, consentono di assicurare la correttezza della composizione delle buste prodotte e di tracciare tutti i flussi applicativi, verificando il completamento dei relativi cicli logici. Provvede ad indirizzare le richieste inoltrate dai PdA, e originate dagli utenti esterni, verso gli UG (*Uffici Giudiziari*) destinatari e viceversa a smistare ai relativi PdA le risposte provenienti dagli UG, sopperendo alla eventuale indisponibilità temporanea dei relativi sistemi di colloquio. Il GC svolge la funzione di attestare temporalmente l'evento di ricezione di una richiesta di deposito di un atto, fornendo in un messaggio di risposta la data e l'ora da assumere come riferimento per la verifica di eventuali termini di legge, salvo buon fine dell'atto stesso. La stessa operazione viene eseguita, a garanzia degli UG, all'atto della ricezione

della ricevuta di avvenuta consegna di un biglietto di cancelleria.

- *Gestore Locale*: consiste nella componente applicativa interna all'Ufficio Giudiziario con una duplice funzionalità: espone verso il Gestore Centrale tutti i servizi ad ausilio dell'Avvocato (servizi di Polis Web, servizi di ricezione e invio atti); garantisce l'interoperabilità tra le componenti interne all'Ufficio Giudiziario (Sistemi dei Registri e *Repository* Documentale).
- *HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure*, ovvero protocollo HTTP con supporto SSL: Secure Socket Layer): protocollo di comunicazione utilizzato in Internet in tutte quelle eventualità in cui è necessario attivare un collegamento sicuro.
- *PAdES (PDF Advanced Electronic Signature)*: formato di busta critto-grafica definito nella norma ETSI TS 102 778 basata a sua volta sullo standard ISO/IEC 32000 e successive modificazioni, generata all'atto di apposizione di una firma digitale.
- *PIN (Personal Identification Number)*: numero di codice assegnato a un utente per l'utilizzo di un determinato dispositivo elettronico, come ad es. il bancomat, un telefono cellulare o una smartcard.
- *PolisWeb*: consiste nel sottosistema costituito dall'applicazione per la consultazione Web delle informazioni contenute nei registri dei procedimenti e/o nei documenti afferenti ad un procedimento.
- *Posta Elettronica Certificata (PEC)*: la Posta Elettronica Certificata è un sistema di posta elettronica, diversa dalla Posta Elettronica Ordinaria (PEO), nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici. Naturalmente è necessario che sia mittente che destinatario abbiano una casella di posta elettronica certificata presso un gestore autorizzato. Il gestore di posta elettronica certificata può certificare l'invio e la ricezione, fornendo al mittente, una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e dell'eventuale allegata documentazione. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale. Nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte viene conservata per un periodo di tempo definito a cura dei gestori, con lo stesso valore giuridico delle ricevute.
- *Punto di Accesso (PdA)*: struttura tecnico-organizzativa che fornisce, ai soggetti abilitati, i servizi di connessione al Gestore Centrale, e di trasmissione telematica dei documenti informatici relativi al Processo

Civile Telematico, nonché la casella di posta elettronica certificata.

- *Repository Documentale*: gestore centralizzato del patrimonio documentale. Rappresenta l'unità di archiviazione univoca e centrale a livello di Ufficio Giudiziario dei documenti prodotti o ricevuti dall'Ufficio stesso.
- *Smartcard*: è una carta, simile ad una normale carta di credito, ma con la particolarità di avere un *chip* integrato nella carta stessa. Può registrare dati di qualsiasi tipo (nomi, indirizzi, numeri di telefono, importi, codici, *password*) che un apposito lettore può rendere disponibili. Nell'ambito del PCT la *smartcard* deve contenere la firma digitale con cui è possibile firmare digitalmente gli atti che vengono trasmessi per via telematica agli Uffici Giudiziari. Inoltre, la *smartcard* permette l'autenticazione al Punto d'Accesso per i soggetti abilitati.
- *SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)*: protocollo per la comunicazione diretta tra i server di posta elettronica
- *XML (eXtensible Markup Language)*: l'XML è un linguaggio utilizzato ovunque debbano venir scambiati e condivisi dei dati. Nell'ambito del Processo Telematico l'XML è stato utilizzato per la conversione dei documenti redatti con il Redattore Atti perché è un formato dotato di campi strutturati ideali per la trasmissione telematica delle informazioni contenute nei documenti.

3.2. Le criticità informatiche del PCT

Ai sensi dell'art. 14 del Provvedimento DGSIA del 16 aprile 2014¹⁰, l'atto e gli allegati contenuti nella cosiddetta "busta telematica", con tutti i dati e i documenti necessari per l'elaborazione da parte del sistema ricevente (gestore dei servizi telematici), viene trasmessa all'Ufficio Giudiziario destinatario. Effettuato il deposito l'avvocato riceve quattro messaggi via PEC, con eventuali indicazioni. Specificatamente:

- una prima PEC con una *Ricevuta di Accettazione* (RdA): il gestore della p.e.c. del mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati che provano l'avvenuta spedizione (*ex art. 6 d.P.R. n. 68/2005*);
- una seconda PEC con una *Ricevuta di Avvenuta Consegna* (RdAC): il gestore della p.e.c. del destinatario fornisce al mittente la ricevuta di avvenuta consegna, che fornisce prova che il suo messaggio di p.e.c. è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destina-

¹⁰ <<https://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/SpecificheTecnicheTestoCoordinatoArticolato.pdf>> (31 luglio 2023).

tario e certifica il momento della consegna (*ex art. 6 d.P.R. n. 68/2005*); la data e l'ora della RdAC determina il momento della ricezione ai fini dei termini processuali;

- una terza PEC un messaggio p.e.c. recante *Esito controlli automatici*, nel quale viene riportato l'esito dei controlli eseguiti dal gestore dei servizi telematici al momento di ricezione del messaggio p.e.c. contenente la c.d. "busta telematica" (*ex artt. 13 d.m.n. 44/2011 e 14 Provv. DGSIA*);
- una quarta e ultima PEC recante Accettazione deposito della Cancelleria, nel quale viene riportato l'esito dell'intervento di controllo della Cancelleria e dell'accettazione del deposito: determina l'inserimento dell'atto nel fascicolo informatico e la sua visibilità da parte dei soggetti del processo.
- Tuttavia, quando il gestore dei servizi telematici scarica il messaggio dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero per effettuare le verifiche sul messaggio e sugli atti allegati e possono così emergere delle anomalie che secondo una precisa identificazione del Ministero possono essere:
 - *WARN (WARNING)*: anomalia non bloccante; si tratta in sostanza di segnalazioni, tipicamente di carattere giuridico (ad esempio quando manca la procura alle liti allegata all'atto introduttivo)

Messaggio	Conseguenza
Termini di deposito scaduti	L'atto sarà accettato ma si deve attendere la conferma della Cancelleria
Allegato procura alle liti assente	L'atto sarà accettato ma si deve attendere la conferma della cancelleria
Data in citazione iscrizione a ruolo non possibile	In attesa di conferma da parte della cancelleria: l'atto verrà comunque accettato

Esempi di messaggi WARN

- *ERROR*: anomalia bloccante, ma lasciata alla determinazione dell'ufficio ricevente, che può decidere di intervenire forzando l'accettazione o rifiutando il deposito (ad esempio certificato di firma non valido o mittente non firmatario dell'atto);

Messaggio	Conseguenza	Rimedio
Depositante radiato, sospeso o cancellato	Necessarie verifiche da parte della Cancelleria	Se il deposito viene rifiutato, è necessario procedere a un nuovo deposito
Assente allegato definito in indice busta	Necessarie verifiche da parte della Cancelleria	Se il deposito viene rifiutato, è necessario procedere a un nuovo deposito
Certificato di firma non valido	Si rendono necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ufficio	Se il deposito viene rifiutato, è necessario procedere a un nuovo deposito
Documento XML non valido rispetto agli schemi di riferimento	Si rendono necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ufficio	Contattare la Cancelleria
Numero di ruolo non indicato	Necessarie verifiche da parte della Cancelleria	Se il deposito viene rifiutato, è necessario procedere a un nuovo deposito
Numero di ruolo non valido	Necessarie verifiche da parte della Cancelleria	Se il deposito viene rifiutato, è necessario procedere a un nuovo deposito
Il firmatario non è costituito nell'atto introduttivo	Occorre procedere con un nuovo deposito	
Presenza di allegati non indicati nell'indice busta	Si rendono necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ufficio	Se il deposito viene rifiutato, è necessario procedere a un nuovo deposito
Allegato non riconosciuto	Si rendono necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ufficio	Se il deposito viene rifiutato, è necessario procedere a un nuovo deposito

Esempi di messaggi ERROR

- *FATAL*: eccezione non gestita o non gestibile (esempio: impossibile decifrare la busta depositata o elementi della busta mancanti ma fondamentali per l'elaborazione).

Messaggio	Conseguenza	Rimedio
Errore server busta non elaborata	Si rendono necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ufficio	Occorre procedere con un nuovo deposito
Impostazione elaborazione impronta Hash dell'atto principale	Si rendono necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ufficio	Occorre procedere con un nuovo deposito
Errore imprevisto	Si rendono necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ufficio	Occorre procedere con un nuovo deposito
Impossibile decifrare la busta	Si rendono necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ufficio	Occorre un nuovo deposito con certificato di cifratura corretto
Indice busta non trovato	Occorre procedere con un nuovo deposito	
Atto principale mancante	Occorre procedere con un nuovo deposito	

Esempi di messaggi FATAL

Come si può notare leggendo le tabelle sopra riportate, non sempre il messaggio di errore è semplice da comprendere soprattutto quando è frutto dell'insufficiente od errato uso degli strumenti informatici sia da parte dell'avvocato e/o dall'utente abilitato che effettua il deposito, nonché dal soggetto ricevente il deposito stesso.

Ebbene, anche in tale circostanza si dovrebbe adeguare la stesura di questi errori, usando una codifica ordinata e coerente facendo eventualmente uso anche di apposite categorie icone grafiche.

4. Conclusioni e obiettivi futuri: l'esperienza del Tribunale di Treviso

Attraverso l'esperienza sul campo condotta presso l'Ufficio Giudiziario di Treviso è stato possibile raccogliere un dataset che ci è stato utile per analizzare, ma soprattutto verificare, se l'esperienza virtuosa di una "riorganizzazione" in termini di scrittura giuridica dei provvedimenti attuata già da qualche anno presso il Tribunale, sia meritevole di essere replicata, modifica o completamente rivista.

Tuttavia, prima di analizzare i dati statistici relativi all'andamento dei procedimenti presso il Tribunale di Treviso, appare opportuno soffermarsi brevemente sulle *performance* delle risorse umane all'interno dello stesso Tribunale¹¹, al fine di sottolineare l'importanza che essi hanno per garantire un miglioramento in termini di speditezza del miglioramento della governance di ogni Ufficio Giudiziario.

L'organico del Tribunale di Treviso si compone nel seguente modo:

TRIBUNALE DI TREVISO			
SETTORE	SEZIONE	N. MAGISTRATI ADDETTI	PERSONALE AMM.VO ASSEGNATO
CIVILE	I sez. civile	7 (+ 6 GOT)	17
CIVILE	II sez. civile	11 (+ 5 GOT)	20
CIVILE	III sez. civile	7 (+ 1 GOT)	10
PENALE	GIP / GUP	4	15
PENALE	DIBATTIMENTO	5	17
SERVIZI AMMINISTRATIVI	SEGRETERIA E AUSIL.		6
SERVIZI AMMINISTRATIVI	SPESE E RECUP.CRED.		8
SERVIZI AMMINISTRATIVI	C.REATO E FUG		2

Report numero addetti presso il Tribunale di Treviso

Nello specifico, dal Documento organizzativo generale stilato dal Tribunale di Treviso relativo al triennio 2017-2019 emergeva sia una carenza di organico lato magistratura (il bacino di utenza era di ca. 900.000 abitanti residente e ca. 100.000 imprese con sede nella provincia di Treviso) sia lato personale amministrativo che prevedeva in pianta 119 personale + Dirigente, mentre allo stato reca una scopertura al 25%

In parte tale scopertura è stata bilanciata dall'operato degli addetti UPP del Tribunale di Treviso.

¹¹ I dati *ivi* riportati sono stati estrapolati dal Documento organizzativo generale del Tribunale di Treviso, sez. A e C anno 2021 e nonché dal Programma delle attività annuali ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 25 luglio 2006, n. 240 per l'anno 2021; nonché progetto organizzativo ex art. 12, comma 3, D.L. n. 80 del 2021.

Infatti, presso il Tribunale di Treviso sono stati costituiti n. 5 Uffici per il Processo presso il Tribunale di Treviso:

- 1 presso la Prima sezione civile di supporto al PS;
- 1 presso la Seconda sezione civile a supporto dei giudici del lavoro;
- 1 presso la Seconda sezione civile a supporto dei giudici del G.E.;
- 1 presso la Terza sezione civile pe la materia degli sfratti;
- 1 presso la Sezione penale in ausilio alla sezione dibattimento.

Nello specifico, da quanto emerso dalle interviste svolte dai ricercatori e/o borsisti del progetto Uni4Justice dell'Università di Padova, sia al Presidente del Tribunale di Treviso, Dott. Fabbro, nonché al dirigente del personale amministrativo del Tribunale di Treviso, Dott. Abatantuono, dal 15/06/2022 gli addetti all'Ufficio per il Processo presenti presso il Tribunale di Treviso sono n. 45, rispetto ai 51 programmati dal Ministero, che avrebbero dovuto essere così suddivisi:

- 7 addetti a supporto del Presidente del Tribunale, dell'area amministrativa e della segreteria
- 17 addetti a supporto della Sezione penale
- 11 addetti a supporto della I[^] Sezione civile
- 8 addetti a supporto della II[^] Sezione civile
- 8 addetti a supporto della III[^] Sezione civile.

Nonostante tale situazione di scopertura di organico, si può notare come per il triennio 2017-2019 la *performance* degli uffici giudiziari del Tribunale di Treviso si sia posizionata a livello regionale al secondo posto dopo il Tribunale di Vicenza e a livello nazionale al 34 posto rispetto ai Tribunali di tutta Italia¹².

Nel triennio 2020-2022, il Tribunale di Treviso sta continuando il miglioramento della propria *governance* e della propria *performance*, nonché si sta adeguando ai *target* stabiliti dal PNRR che prevedono:

- entro la fine del 2024 un abbattimento dell'arretrato civile del 65%;
- entro la metà del 2026: a) una riduzione del 40% della durata dei procedimenti civili; b) una riduzione del 25% della durata dei procedimenti penali.

Se da un lato questo emerge con evidenza nei procedimenti del settore civile, tale target sta trovando difficoltà di attuazione nel settore penale.

¹² MATILDE CASAMONTI, *La giustizia civile italiana resta la più lenta d'Europa, ma c'è qualche miglioramento*, «Osservatorio sui Conti Pubblici italiani», 28 novembre 2020.

Quanto appena descritto emerge tanto dall'analisi dell'indicatore *disposition time*¹³, utilizzato dalla Commissione Europea per l'Efficienza della Giustizia (Cepej) e dalla Commissione Europea, sia dall'analisi della durata dei procedimenti, nonché da quella relativa al tasso di smaltimento dei procedimenti.

Dati statistici dei Procedimenti civili¹⁴

al 31.12.2020

	N. procedimenti pendenti	N. procedimenti definiti	Disposition time
Area SICID	14345	17061	307
Area SIECIC	5722	4696	438

al 31.12.2021

	N. procedimenti pendenti	N. procedimenti definiti	Disposition time
Area SICID	13749	18171	276
Area SIECIC	4705	4832	355

al 31.12.2022

	N. procedimenti pendenti	N. procedimenti definiti	Disposition time
Area SICID	13106	18656	256
Area SIECIC	4134	4151	364

¹³ Tale indicatore viene ricavato con la seguente formula $DT=365 * [\text{Pendenti finali} / \text{Definiti}]$.

¹⁴ I dati ivi riportati sono stati estratti per quanto riguarda il numero dei procedimenti pendenti e quelli definiti da Tableau Civile Flussi 2014-2022 presente sul portale del Ministero della Giustizia – Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa (DG-Stat), consultabile in <<https://webstat.giustizia.it/>>, mentre l'indicatore *disposition time* è stato ricavato utilizzando la formula indicata alla precedente nota, ossia $DT=365 * [\text{Pendenti finali} / \text{Definiti}]$.

Da tali tabelle si può notare come nel corso del triennio 2020-2022:

- il tempo medio prevedibile di definizione dei procedimenti (*disposition time*) è diminuito (salvo per il DT dell'area SIECIC del 2022 che ha subito un aumento rispetto al 2021, ma in ogni caso una diminuzione rispetto al 2019);
- si è avuto una riduzione in entrambe le aree del numero di procedimenti pendenti;
- si è avuto un aumento di definizione dei procedimenti dell'area SICID; mentre nell'area SIECIC il numero dei procedimenti definiti è lievemente superiore a quello dei pendenti.

Durata procedimenti civili 2020-2022¹⁵

AREA SICID - Civile ordinario, Lavoro, Previdenza, Procedimenti speciali e volontaria giurisdizione

Civile	Durata media (giorni)	Durata media (anni)
2020	290	0,8
2021	262	0,7
2022	255	0,7

AREA SIECIC - Esecuzioni mobiliari, immobiliari e liquidazioni giudiziali

Anno 2020

Materia	Durata media (giorni)	Durata media (anni)
Esecuzioni mobiliari	173	0,5
Esecuzioni immobiliari	2284	6,3
Liquidazioni giudiziale (fase dichiarativa)	90	0,2
Liquidazioni giudiziale (fase esecutiva)	2325	6,4

¹⁵ I dati sono stati estratti dal documento Durata SICID 2014-2022 e Durata SIECIC 2014-2022 presenti sul portale del Ministero della Giustizia – Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa (DG-Stat), consultabile in <<https://webstat.giustizia.it/>>.

Anno 2021

Materia	Durata media (giorni)	Durata media (anni)
Esecuzioni mobiliari	236	0,6
Esecuzioni immobiliari	2327	6,4
Liquidazioni giudiziale (fase dichiarativa)	104	0,3
Liquidazioni giudiziale (fase esecutiva)	2375	6,5

Anno 2022

Materia	Durata media (giorni)	Durata media (anni)
Esecuzioni mobiliari	147	0,4
Esecuzioni immobiliari	1906	5,2
Liquidazioni giudiziale (fase dichiarativa)	122	0,3
Liquidazioni giudiziale (fase esecutiva)	2343	6,4

Da tali tabelle si può notare come anche con riferimento alla durata media si sta avendo un miglioramento nel corso del triennio 2020-2022. Nello specifico, si sta può notare che:

- la durata media dei procedimenti (sia in termini di giorni che anni) sta diminuendo nell'area SICID;
- la durata media dei procedimenti (sia in termini di giorni che anni) sta diminuendo nell'area SIECIC- esecuzioni mobiliari e immobiliari;
- la durata media dei procedimenti in termini di giorni sta subendo un lieve aumento nell'area SIECIC- liquidazione giudiziale;
- la durata media dei procedimenti in termini di anni rimane invariata nell'area SIECIC- liquidazione giudiziale.

Flussi procedimenti civili¹⁶*Anno 2020*

	Sopravvenuti	Definiti Totali	Tasso di smaltimento¹⁷
Area SICID	16936	17061	101
Area SIECIC	3668	4696	128

Anno 2021

	Sopravvenuti	Definiti Totali	Tasso di smaltimento
Area SICID	17458	18171	104
Area SIECIC	3716	4832	130

Anno 2022

	Sopravvenuti	Definiti Totali	Tasso di smaltimento
Area SICID	18024	18656	104
Area SIECIC	3509	4151	118

Infine, con riferimento ai flussi del settore civile, si può notare anche un miglioramento nell'ambito delle sopravvenienze¹⁸, ovvero:

- si assiste a una diminuzione di iscrizione di cause legate all'area SIECIC, mentre vi è un aumento di quelle relative al contenzioso relativo

¹⁶ I dati ivi riportati sono stati estratti per quanto riguarda il numero dei procedimenti pendenti e quelli definiti da Tableau Civile Flussi 2014-2022 presente sul portale del Ministero della Giustizia – Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa (DG-Stat), consultabile in <<https://webstat.giustizia.it/>>, mentre il tasso di smaltimento è stato ricavato, con la formula di cui alla nota seguente.

¹⁷ Il tasso di smaltimento misura il rapporto tra i procedimenti definiti e quelli iscritti in un anno (moltiplicato per 100). Si rileva come il valore indicato è stato arrotondato per eccesso ed è di natura indicativa potrebbe presentare margine di errore alla luce di quanto espresso alle note precedenti.

¹⁸ Per sopravvenuti si intende la somma dei procedimenti nuovi iscritti e sopravvenuti derivanti dagli eventi di riassunzione, separazione fascicolo e mutamento del rito.

all'area SICID. Se si analizzano nello specifico le materie oggetto di aumento dell'area SICID si può notare come le iscrizioni risultano aver subito nel triennio una diminuzione della macromateria civile ordinario e al contempo un accrescimento nel settore dei procedimenti sommari¹⁹, il che fa presupporre che si tratti di un "falso problema" posto che lo stesso procedimento sommario avrà una durata minore stante la struttura che lo connota;

- si assiste a un aumento dei procedimenti definiti;
- si assiste a un aumento dell'indice di tasso di smaltimento.

Dati statistici dei Procedimenti Penali

Anno 2020

	Tribunale e relative sezioni²⁰	Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario²¹
Iscritti	9334	9820
Definiti	7199	8200
Pendenti Finali	9448	8707
<i>Disposition Time</i>	479	388
Tasso di smaltimento	77	84

¹⁹ Per l'anno 2020 i procedimenti sopravvenuti risultano: a) civile ordinario n. 4103; b) lavoro e previdenza 1327; c) procedimenti speciali e sommari n. 4659; volontaria giurisdizione 3161; per l'anno 2021 i procedimenti sopravvenuti risultano: a) civile ordinario n. 4404; b) lavoro e previdenza 1166; c) procedimenti speciali e sommari n. 4096; volontaria giurisdizione 3802; mentre per l'anno 2022 i procedimenti sopravvenuti risultano: a) civile ordinario n. 4061; b) lavoro e previdenza 1310; c) procedimenti speciali e sommari n. 4207; volontaria giurisdizione 3812.

²⁰ Nel Tribunale e nelle relative sezioni sono stati considerati Dibattimento Assise, Dibattimento collegiale, Dibattimento monocratico appello g.d.p., Dibattimento monocratico primo grado, Sezione GIP, GUP.

²¹ Nella Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario sono stati considerati sia procedimenti per reati di competenza del giudice di pace, nonché i Procedimenti per reati ordinari.

Anno 2021

	Tribunale e relative sezioni	Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario
Iscritti	8407	10330
Definiti	6538	5803
Pendenti Finali	10995	9519
<i>Disposition Time</i>	614	599
Tasso di smaltimento	78	56

Anno 2022

	Tribunale e relative sezioni	Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario
Iscritti	8078	9942
Definiti	7822	5756
Pendenti Finali	10760	10470
<i>Disposition Time</i>	502	664
Tasso di smaltimento	0,97	0,58

Con riferimento ai procedimenti penali si è assistito nel corso del triennio:

- a una riduzione del numero di iscrizione dei procedimenti avanti al Tribunale e alle relative sezioni;
- a una riduzione del numero di iscrizione dei procedimenti avanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario;
- a un aumento del numero di procedimenti definiti presso Tribunale e alle relative sezioni;
- per converso a una diminuzione del numero di procedimenti definiti avanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario e a un conseguente abbassamento dell'indice di tasso di smaltimento;
- a un aumento in entrambe le aree dei procedimenti pendenti, con aumento del *disposition time*.

Durata procedimenti penali 2020-2022

Durata media (giorni)

Tribunale ordinario collegiale	
2020	653
2021	673
2022	799

Tribunale ordinario monocratico	
2020	453
2021	527
2022	620

Tribunale ordinario gip/gup	
2020	220
2021	316
2022	365

Procura ordinaria	
2020	364
2021	379
2022	422

L'aumento del tasso di smaltimento e del DT incide inevitabilmente anche sulla durata dei processi in ambito penale, che sta subendo in aumento.

Obiettivi futuri

Il diritto è uno strumento pratico nelle mani del giurista ed è inevitabile che il tema della scrittura giuridica finisca per intrecciarsi con quello

dei contenuti e della finalità comunicativa. Come ha osservato Rodolfo Sacco: «la lingua è di buona qualità quando le idee dei giuristi sono chiare»²².

Sinteticità, chiarezza, semplicità: sono tutti aspetti tra loro strettamente connessi e che sono sempre più richiesti al giurista moderno, ma come si è potuto leggere nelle pagine che precedono non è facile coniugarli avendo una storica prassi giuridica basata su vecchi e consolidati schemi di stesura di atti e provvedimenti, e da ultimo gestita attraverso sistemi informativi ricchi di errori di sistema di non facile comprensione. A ciò si deve aggiungere il reimpiego, a volte ingiustificato, di un termine del linguaggio comune, che dà corpo ad un nuovo elemento nel campo giuridico creando così dubbio e senso di sfiducia nel sistema giustizia da parte del destinatario finale.

In conclusione, alla luce di quanto sino qui affermato ed anche alla luce della virtuosa reportistica emersa dal caso studio del Tribunale di Treviso, ci si auspica che il Ministero introduca tra i suoi obiettivi futuri il miglioramento dell'attuale metodologia della scrittura giuridica in uso presso i tribunali italiani, anche attraverso l'uso della nuova metodologia del *Legal design* proprio come un nuovo strumento di scrittura, ma non tanto per tradurre quanto scritto negli atti e/o nelle interfacce grafiche dei *software*, ai destinatari finali, ma quanto invece al fine di rendere la scrittura giuridica più strategica, ordinata, efficace ed efficiente, puntando così alla creazione di schemi e documenti specifici, caratterizzati da chiarezza e semplicità.

²² RODOLFO SACCO, *Lingua e diritto*, «Ars interpretandi», 2000, V, 119.

La competenza trasversale più importante del giudice e dell'avvocato è la padronanza della scrittura giudiziale. Da questa consapevolezza è nato il lavoro scientifico presentato in questo volume e sviluppato dal gruppo di ricerca di Filosofia del Diritto dell'Università degli Studi di Padova nell'ambito del progetto Uni4Justice, promosso dal Ministero della Giustizia nell'ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 e realizzato in sinergia con gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il progetto di Filosofia del Diritto, che il team dell'Università degli Studi di Padova ha realizzato intersecando metodologia forense e informatica giuridica, ha coinvolto 4 coordinatori scientifici e 8 ricercatori che, tutti avvocati o tirocinanti giudiziari, hanno svolto un percorso di ricerca applicata nel Tribunale di Treviso (che è stato analizzato come autentico caso di studio sulla scrittura giudiziale) e nel Tribunale di Padova, confrontandosi per oltre un anno con i magistrati e i funzionari dell'Ufficio del Processo al fine di avviare la costruzione di modelli di redazione ed organizzazione dei provvedimenti giudiziari per il miglioramento delle routine di lavoro e della trattazione dei procedimenti.

Dagli studi pubblicati nel testo emergono alcune proposte di innovazione organizzativa e funzionale nella redazione degli atti giudiziari, permettendo di comprendere la connessione teorica e pratica tra la positività del diritto e l'opera della giurisprudenza, con gli strumenti più attuali della ricerca metodologica in Filosofia del Diritto, che annovera nel proprio settore disciplinare materie professionalizzanti che costituiscono anche insegnamenti attivi nella Scuola di Giurisprudenza dell'Ateneo patavino: la metodologia forense, l'informatica giuridica, l'etica e la trasformazione del conflitto, il *legal design*.

Il progetto scientifico si è orientato su quattro linee di ricerca, basate sulla topica nella giurisprudenza, concepita come metodologia euristica, organizzativa e pragmatica della scrittura in giudizio, variamente applicata nei profili pratici della struttura della decisione civile, della motivazione della sentenza penale, dei provvedimenti riguardanti la mediazione e la giustizia riparativa, con alcuni interessanti esiti nell'informatica giuridica.

ISBN 978-88-6938-401-1



9 788869 384011

35,00 €